

Consulta Regionale Siciliana

III

Atti  
della quinta sessione



Edizioni della Regione siciliana

COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  
DELLA CONSULTA REGIONALE SICILIANA

*Presidente:* prof. Giovanni Salmi; *Componenti:* dr. Adelaide Baviera  
Albanese, dr. Giovanni Jamiceli, dr. Luigi Raffa, prof. France-  
sco Renda, avv. Amedeo Ziino; *Segretari:* dr. Ugo La Bianca,  
dr. Giovanni Guarino Amelia.

*Sottocommissione di coordinamento:* Baviera, Renda, Ziino, La Bianca.

# INDICE - SOMMARIO

|   |        |
|---|--------|
| Commissione preparatoria dello Statuto: Documenti e Allegati .                    | Pag. 5 |
| L'opera della Consulta sul progetto della Commissione preparatoria - V Sessione . | » 121  |

## COMMISSIONE PREPARATORIA DELLO STATUTO

22 settembre - 7 dicembre 1945

### V SESSIONE

18 - 23 dicembre 1945

#### AVVERTENZA (\*)

*Fra le sessioni della Consulta Regionale la più importante è senza dubbio la quinta per la funzione storica svolta nei riguardi dell'autonomia, attraverso la elaborazione del progetto di statuto, in adempimento del disposto dell'art. 8 del D.L. 29 marzo 1944, n. 91 e dell'art. 4 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, i quali affidavano appunto all'organo collegiale affiancato all'Alto Commissario tale compito precipuo.*

*In luogo però di procedere direttamente alla redazione del predetto progetto, la Consulta volle, con voto del 13 maggio 1945 (1), l'opera preliminare di una apposita Commissione, che approntasse per la discussione, un piano organico sulla istituzione di una forma opportuna di autonomia regionale.*

*Il voto venne accolto dall'Alto Commissario, il quale, col decreto 1° settembre 1945 (2), nominò l'auspicata commissione che risultò composta da rappresentanti dei sei partiti e da esperti: avvocato Giuseppe Alessi per la Democrazia Cristiana; on. avv. Guarino Amelia per il partito Democratico del Lavoro; dottor Mario Mineo per il partito socialista; prof. avv. Alfredo Mirabile per il partito d'azione; prof. avv. Giuseppe Montalbano per il partito Comunista; dottor Carlo Orlando per il partito Liberale; ed inoltre, come esperti, i professori Franco Restivo, Paolo Ricca Salerno e Giovanni Salemi, tutti e tre dell'Università di Palermo.*

(\*) La raccolta ed il coordinamento degli atti riguardanti la Commissione preparatoria dello Statuto sono stati curati da G. Salemi.

<sup>1)</sup> v. doc. n. 1, pag. 7; v. anche II vol. Atti delle prime quattro sessioni, resoc. stenogr. pag. 429 e segg.

<sup>2)</sup> v. doc. n. 2, pag. 8.

*Successivamente vennero pure chiamati a far parte della Commissione — allo scopo di sostituire gli elementi assenti — i seguenti altri elementi: dottor Pasquale Cortese per la Democrazia Cristiana; prof. Franco Grasso per il Partito Comunista; avv. Giulio Rondelli per il partito Democratico del Lavoro e più tardi, nel novembre 1945, il prof. avv. Enrico La Loggia, particolarmente competente in materia finanziaria ed economica, per il Partito Liberale. Partecipò, inoltre, ad alcune poche sedute, espressamente invitato ed attentamente ascoltato per gli studi da lui condotti in materia di autonomia regionale, il prof. Gaspare Ambrosini.*

*E' da porre in rilievo che in seno alla Consulta si erano avuti, già prima del ricordato voto del 13 maggio, alcuni interventi sollecitatori; è da citare, ad esempio, la relazione presentata dal consultore Carlo Orlando nella seconda sessione e precisamente nella seduta del 26 marzo 1945: in essa relazione si trovano, tra l'altro infatti, molti elementi interessanti l'invocata autonomia (3).*

*Dati i precedenti fin ora messi in luce, è apparso quindi logicamente ovvio esaminare — prima di esporre l'opera della quinta Sessione della Consulta — il lavoro, anteriore e fondamentale, svolto dalla Commissione Alto commissariale.*

*Tale Commissione fu insediata il 22 settembre 1945, dall'Alto Commissario, il quale\_ **ne** affidò la presidenza all'avvocato Mirabile e la segreteria al prof. Restivo. Il 28 settembre ebbe luogo l'inizio dei lavori. Secondo il decreto dell'Alto Commissario, la Commissione, entro il termine di quarantacinque giorni, avrebbe dovuto presentare i propri elaborati; i lavori furono invece conclusi solo il 7 dicembre, superando ampiamente il termine prefissato, di cui fu necessario, pertanto, chiedere ed ottenere una proroga. Varie le cause che la determinarono: la vastità e la novità della materia da sistemare in norme adatte; i contrasti politici e giuridici sul merito della stessa; le frequenti assenze di alcuni commissari.*

*Il Presidente avvocato Mirabile dopo la quarta seduta dovette, per motivi di salute, allontanarsi da Palermo; la presidenza fu da allora affidata, dall'Alto Commissario, al prof. Giovanni Salemi.*

*La Commissione prese, innanzi tutto, conoscenza del decreto sull'autonomia della Val d'Aosta e del progetto elaborato dall'ono-*

>3> v. II vol., resoconto ricostruito seduta 26 febbraio 1945 p. 137 e segg.; v. anche Allegati Terza Sessione, p. 443 e segg.

revole Guarino Amelia <sup>(4)</sup>, progetto presentato al Congresso regionale del Partito Democratico del Lavoro, tenutosi a Catania nell'aprile del 1945. Non convenne però sulle soluzioni adottate, intorno ad alcuni problemi fondamentali, nel decreto e nel progetto suddetto e, pertanto, diede — nella seduta del 15 ottobre 1945 — al prof. Salemi l'incarico di approntare una base per ulteriori, più concrete formulazioni e discussioni.

I principi cui si ispira il progetto redatto dal prof. Salemi <sup>(5)</sup>, come quelli cui sono informati il progetto Guarino Amelia e i progetti successivamente presentati alla Commissione dal dottor Mineo <sup>(6)</sup> e dal Movimento per l'autonomia della Sicilia <sup>(7)</sup>, sono, nelle principali linee caratteristiche e nelle difformità sostanziali, riassunti nella relazione all'Alto Commissario da parte del Presidente della Commissione preparatoria dello Statuto <sup>(8)</sup> e dipoi riaffermata nello studio sui lavori preparatori del medesimo Presidente <sup>(9)</sup>.

I progetti di Statuto furono esaminati e discussi con vivacità e approfondimento nell'arco delle venticinque sedute tenute dalla Commissione, che in particolare si soffermò su speciali problemi cui si attribuiva, a ragione, la massima rilevanza, come per la potestà legislativa, l'ordinamento degli enti locali, la potestà tributaria, il fondo di solidarietà nazionale, il regime doganale, la polizia, l'approvazione e la modificazione dello Statuto.

Nessuno dei progetti esaminati fu approvato per intero: quello del prof. Salemi — tenuto a guida — venne conservato nella struttura sistematica e nella maggior parte degli articoli, ai quali furono aggiunti pochi emendamenti: solo per quattro articoli la trasformazione fu invece radicale.

In conclusione si ebbe un nuovo progetto che, malgrado tutto, permette di attribuire alla Commissione il merito di avere fornito, mediante la collaborazione dei rappresentanti dei partiti politici e degli esperti, la prima concordata materia per lo Statuto siciliano <sup>(1°)</sup>.

La documentazione relativa all'attività della Commissione preparatoria è stata tratta in primo luogo da una pubblicazione del

<sup>(45)</sup> v. allegato n. 1, pag. 57. <sup>(5)</sup> v.

allegato n. 2, pag. 63. <sup>(6)</sup> v.

allegato n. 3, pag. 69.

<sup>(7)</sup> v. allegato n. 4, pag. 75.

<sup>(8)</sup> v. allegato n. 8, pag. 101.

<sup>(9)</sup> G. SALEMI, *Lo Statuto della Regione siciliana - I lavori preparatori*, Ed. CEDAM, Padova 1961.

<sup>(00)</sup> v. allegato n. 7, pag. 93.

*prof. Salenti", per la quale l'autore ha utilizzato tutto il materiale che era in suo possesso o che gli fu possibile allora reperire.*

*Devonsi oggi aggiungere i risultati delle ricerche compiute dalla Commissione odierna, con mezzi più larghi fornitile dal Governo regionale, in occasione della celebrazione del ventennale dello Statuto (12).*

*E in primo luogo le copie dei verbali delle sedute della Commissione, rinvenuti dal comm. Giuseppe Consiglio, ispettore generale di finanza del Ministero del Tesoro, allora incaricato di quella segreteria("). Cosicché lo studio pubblicato nel 1961 dal prof. Salerni si integra con gli atti ulteriori acquisiti di recente.*

*Rimane tuttavia fermo che delle copie suddette si sconoscono ancora gli originali, invano a fatica ricercati presso la Prefettura di Palermo, la Presidenza della Regione e dell'Assemblea legislativa, presso numerosi impiegati e funzionari della Regione, i quali, per motivo del loro ufficio, avevano avuto rapporti con la segreteria della Commissione preparatoria. Bisogna ancora osservare che la fonte del COMM. Consiglio — oltre a non essere autentica, anche se degna di fede — appare purtroppo incompleta: mancano infatti i verbali 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19.*

*Alle citate lacune si è potuto, in parte, rimediare con riferimenti tratti da alcuni verbali, ovvero a mezzo delle relazioni del comm. Consiglio all'Alto Commissario (<sup>14</sup>), del Presidente della Commissione all'Alto Commissario (<sup>15</sup>), dell'Alto Commissario al governo dello Stato"; è stato in tal modo possibile conseguire una individuazione sufficientemente certa degli argomenti svolti e dei principi sostenuti durante le sedute.*

m) G. SALEM', cit.

(12) La Commissione ha ritenuto opportuno, per maggiore completezza storica, inserire, fra i documenti allegati, i testi dei progetti di statuto elaborati da socialista Vacirca e dal prof. Pareste, anche se tali progetti non furono tempestivamente conosciuti dalla Commissione preparatoria. V. allegati nn. 5 e 6. pag. 85 e segg. e 89 e segg.

(13)v. pag. 9 e segg.

(14) v. II voi. « Atti delle prime quattro sessioni », pag. 3 e segg.. doc. n. 10, pag. 91 e segg. (n) v. allegato n. 8, pag. 101.

(<sup>15</sup>) v. IV vol. « Atti della quinta sessione ». Lo statuto dinanzi al Governo dello Stato, allegato n. 1, pag. 9.

## COMMISSIONE PREPARATORIA DELLO STATUTO

22 settembre - 7 dicembre 1945

DOCUMENTI: 1) Voto della Consulta Regionale concernente la nomina di una Commissione per la elaborazione dello Statuto (o.d.g. Orlando-Giuffrida); 2) Decreto Alto Commissario di nomina della Commissione per la elaborazione dello Statuto; 3) I singoli verbali della Commissione.



*1) Voto della Consulta regionale concernente la nomina di una Commissione per la elaborazione dello Statuto (1).*

« La Consulta Regionale della Sicilia, riaffermando l'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Consulta stessa nella sua seduta inaugurale, con il quale, auspicandosi la piena autonomia regionale nel quadro dell'unità nazionale, si facevano voti per avviare la Consulta ad una funzione legislativa;

Considerato che è pertanto opportuno nominare una Commissione per elaborare i provvedimenti necessari per la realizzazione del voto predetto;

Considerato che però nelle more della elaborazione e perfezionamento legislativo dell'ente regionale è urgente provvedere alla organizzazione dell'attività attuale dell'Alto Commissariato e quindi alla formulazione di un ordinamento regionale che possa rendere più operante il funzionamento dell'Istituto;

Visto il proprio regolamento interno

D E L I B E R A

di dare mandato all'Alto Commissario di nominare una Commissione con l'incarico:

1) di preparare un piano organico di riforme che definitivamente disciplini l'autonomia regionale;

(1) Da carte personali del consultore C. Orlando. V. pure II vol. < Atti delle prime quattro sessioni », settima seduta del 13 maggio 1945, pag. 434; Giornale di Sicilia del 15 maggio 1945.

2) di formulare frattanto, in funzione di quanto si è chiarito nella premessa, un ordinamento regionale che possa, allo stato, e sino alla riforma definitiva, rendere più operante il funzionamento dell'Alto Commissariato e la realizzazione dei bisogni e degli interessi dell'Isola che appaiono e sono indifferibili ».

*2) Decreto Alto Commissario di nomina della Commissione per la elaborazione dello Statuto (1).*

Prot. N. 6304 - Uff. Gab.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

Visto il voto emesso dalla Consulta Regionale nella Sessione 13, 14 e 15 maggio u. s., in ordine alla nomina di una Commissione con l'incarico di elaborare un piano organico per la istituzione dell'autonomia regionale;

Considerata la necessità e l'urgenza di darvi attuazione, onde potere sottoporre il piano anzidetto all'esame della Consulta Regionale nella prossima sessione prevista per il mese di ottobre p. v.;

Visto l'art. 4 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416;

D E C R E T A

1) Allo scopo di preparare un piano organico per la istituzione dell'autonomia regionale, è costituita la seguente Commissione:

- 1) Alessi avv. Giuseppe, per la Democrazia Cristiana;
- 2) Guarino Amelia on. avv. Giovanni, per il Partito Democratico del Lavoro;
- 3) Mineo dott. Mario, per il Partito Socialista;
- 4) Mirabile avv. prof. Alfredo, per il Partito d'Azione;
- 5) Montalbano avv. prof. Giuseppe, per il Partito Comunista;
- 6) Orlando avv. Carlo, per il Partito Liberale;
- 7) Restivo prof. Franco, della R. Università di Pale tuo;
- 8) Ricca Salerno prof. Paolo, della R. Università di Palermo;
- 9) Salemi prof. Giovanni, della R. Università di Palermo.

(1) Da carte personali del consultore Guarino Amena.

2) Si stabilisce il termine di quarantacinque giorni per la presentazione degli elaborati relativi.

3) La Commissione nominerà nel suo seno un Presidente per la condotta dei lavori ed un Segretario, scelto tra i propri membri. L'Alto Commissariato metterà a disposizione un funzionario di concetto, gli impiegati d'ordine ed i mezzi occorrenti per il disimpegno delle funzioni di Segreteria.

4) Ai componenti la Commissione saranno corrisposti i gettoni di presenza nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Quelli residenti fuori Palermo avranno diritto al trattamento economico previsto dal D.L.L. 7 giugno 1943, n. 320.

Palermo, 1 settembre 1945.

L'ALTO COMMISSARIO  
SALVATORE ALDISIO

### 3) *I singoli verbali della Commissione (1)*•

#### *Verbale N. i*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 11, nella sede dell'Alto Commissariato per la Sicilia, sotto la presidenza dell'Alto Commissario on. Aldisio, si è riunita la Commissione istituita con decreto Alto commissariale 1° settembre 1945 per la elaborazione di un piano organico per la istituzione dell'autonomia regionale.

Sono presenti i signori: prof. avv. Mirabile Alfredo, per il Partito d'Azione; avv. prof. Alessi Giuseppe, consultore, per il Partito Democratico Cristiano; on. avv. Guarino Amelia Giovanni, consultore, per il Partito Democratico del lavoro; dott. Mineo Mario per il Partito Socialista Italiano; avv. prof. Restivo Franco, membro tecnico.

Sono assenti i signori: avv. prof. Montalbano Giuseppe del Partito Comunista; dott. comm. Orlando Carlo del Partito Liberale; •prof. Ricca Salerno Paolo, membro tecnico.

Funziona da segretario della Commissione il comm. dott. Giuseppe Consiglio dell'Alto Commissariato.

Il funzionario segretario dà lettura del decreto istitutivo della Commis-

(1) Da carte personali del dott. G. Consiglio, ispettore generale di finanza del Ministero del Tesoro, distaccato presso l'Alto Commissariato.

sione <sup>o</sup>), dopo di che l'Alto Commissario on. Aldisio illustra i compiti demandati alla Commissione stessa in adempimento del voto emesso dalla Consulta regionale nella Sessione dello scorso mese di maggio.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione stessa sulla necessità che l'elaborato relativo sia approntato tempestivamente, onde possa essere sottoposto alla discussione della prossima Sessione della Consulta regionale, che si prevede sarà tenuta verso la metà del prossimo mese di ottobre.

I membri presenti eccepiscono la brevità del termine, tuttavia assicurano l'Ecc. Aldisio del loro interessamento perchè entro la data prefissata possa essere predisposto il progetto in parola.

Dopo di che S. E. l'Alto Commissario dichiara insediata la Commissione ed invita i convenuti ad eleggere tra i componenti, come previsto nel decreto 1° settembre 1945, il Presidente e il Segretario della Commissione.

Ad unanimità di consensi viene designato a presiedere la Commissione il prof. avv. Mirabile ed a disimpegnare le funzioni di Segretario il prof. avv. Restivo.

Poichè il decreto prevede che deve essere messo a disposizione della Commissione un funzionario di concetto dell'Alto Commissariato, S. E. Aldisio designa tale funzionario nella persona del comm. dott. Consiglio Giuseppe, presente.

*La seduta è quindi tolta alle ore 12.*

*F.to:* ALFREDO MIRABILE FRANCO  
RESTIVO

#### *Verbale N. 2*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventotto del mese di settembre, in Palermo, nella sede dell'Alto Commissariato per la Sicilia, alle ore 10, si è riunita la Commissione nominata con decreto Alto commissariale in data 1° settembre 1945 per l'elaborazione di un piano organico per la istituzione dell'autonomia regionale.

Sono presenti i signori: avv. prof. Mirabile Alfredo; avv. prof. Salemi Giovanni; avv. prof. Restivo Franco; dott. Mineo Mario.

Assenti giustificati: avv. Alessi Giuseppe; avv. prof. Montalbano Giuseppe; on. avv. Guarino Amelia Giovanni; prof. Ricca Salerno Paolo. Assente non giustificato il dott. Carlo Orlando.

(<sup>1</sup>) v. pag. 8.

E' presente altresì il comm. dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato.

Aperta la seduta, la Commissione prende in esame il progetto di Statuto per l'autonomia della Sicilia elaborato dall'on. Guarino Amelia, discusso nel Congresso della Democrazia del lavoro nello scorso mese di aprile.

Si dà lettura inoltre della legge sull'autonomia amministrativa della Val d'Aosta, recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo ampia discussione sui criteri generali ai quali deve essere informato il progetto di autonomia regionale, cui prendono parte tutti i membri della Commissione, alle ore 12,30 la seduta è tolta, rimandando alla prossima riunione la continuazione della discussione.

*F.to:* MIRABILE ALFREDO

FRANCO RESTIVO

GIUSEPPE CONSIGLIO

### *Verbale N. 3*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno uno del mese di ottobre, in Palermo, presso la sede dell'Alto Commissariato per la Sicilia, alle ore dieci, si è nuovamente riunita la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia dell'Isola.

Sono presenti i signori: prof. avv. Mirabile Alfredo; prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; dott. Mineo Mario.

E' pure presente il comm. dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato.

Sono assenti i signori: avv. Alessi Giuseppe; on. avv. Guarino Amelia Giovanni; avv. prof. Montalbano Giuseppe; prof. Ricca Salerno Paolo; dottor Orlando Carlo.

Interviene ai lavori il prof. Ambrosini Gaspare, espressamente invitato dall'Alto Commissario. La Commissione, riferendosi ai criteri discussi nella precedente adunanza, da tener presenti per la elaborazione del progetto di autonomia, s'intrattiene particolarmente sull'aspetto economico e finanziario dei rapporti che debbono intercedere tra l'Ente regionale e l'Amministrazione centrale dello Stato nazionale.

Si riconosce che il tema merita ulteriore ponderazione e l'intervento di esperti che al momento non sono presenti nella Commissione.

Il prof. Ambrosini è d'opinione che sia necessario stabilire in modo chiaro e preciso ciò che si vuole, anche per dimostrare che si ha un concetto

esatto della situazione ed una maturità adeguata per raggiungere lo scopo proposto.

Giudica necessario che la Regione determini tassativamente le materie per le quali richiede la propria autonomia, precisando in maniera chiara ed ampia gli argomenti che la Regione vuole gestire.

Esprime opinione che sia opportuna una consultazione, oltre che dei partiti, anche delle persone più autorevoli dell'Isola, perchè dicano quali materie credano sia necessario e vantaggioso che amministrino la Regione e per quali motivi. Un progetto che venga presentato e sia ben conosciuto come il risultato della collaborazione di tutte queste fonti, non solo sarebbe più rispondente alle necessità, ma impegnerebbe così tutta la popolazione.

Altro problema di importanza non meno capitale, dice il prof. Ambrosini, è quello finanziario, occorrendo conoscere la potenzialità finanziaria dell'Isola in rapporto ai bisogni da soddisfare e del come dovrà svolgere la Regione questa attività finanziaria.

E' necessario stabilire se le entrate dovrà percepirle direttamente lo Stato oppure la Regione; se la legislazione finanziaria deve restare allo Stato o deve passare alla Regione; se la organizzazione attuale finanziaria dell'Isola deve rimanere inalterata oppure deve modificarsi.

Anche per questi problemi, il prof. Ambrosini è d'opinione che dovrebbero consultarsi i Partiti politici e persone tecniche.

Tutti i presenti riconoscono la giustezza delle osservazioni del prof. Ambrosini, eccettuando però che la ristrettezza del tempo concesso alla Commissione per la presentazione dei lavori, ben difficilmente può consentire la raccolta dei dati accennati.

Si stabilisce pertanto di iniziare la compilazione del progetto, sotto riserva di raccogliere urgentemente tutti quegli elementi che sarà possibile nell'ambito della città di Palermo.

*La seduta è quindi tolta alle ore 12,30.*

F.to: ALFREDO MIRABILE  
G. SALEMI  
FRANCO RESTINO GIUSEPPE  
CONSIGLIO

*Verbale N. 4*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno tre del mese di ottobre, in Palermo, si è tornata a riunire alle ore dieci, presso la sede dell'Alto Commissariato della Sicilia, la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia dell'Isola.

Sono presenti i signori: prof. avv. Mirabile Alfredo; prof. avv. Restivo Franco; prof. avv. Salemi Giovanni; dott. Mineo Mario; prof. avv. Ambrosini Gaspare; comm. dott. Orlando Carlo.

Assenti giustificati: avv. Alessi Giuseppe; on. avv. Guarino Amelia Giovanni; avv. prof. Montalbano Giuseppe; prof. Ricca Salerno Paolo; comm. dott. Consiglio Giuseppe.

La Commissione ha continuato la discussione generale su gli argomenti essenziali alla compilazione di un progetto di autonomia per la Regione siciliana, ed ha riscontrato la convenienza che gli altri tre membri rappresentanti dei partiti politici siano presenti o personalmente, oppure a mezzo di sostituti designati dai partiti stessi.

In conseguenza, nella -Veduta che i rappresentanti dei partiti in atto assenti per legittimo impedimento, siano in grado di partecipare ai lavori della Commissione, rinvia la seduta a lunedì otto corrente alle ore 10 e fa voti che S. E. l'Alto Commissario inviti per tale nuova seduta i componenti on. Guarino Amelia, avv. Alessi e prof. Montalbano, ed inviti tutti i partiti politici a designare prontamente i nomi di sostituti che sostituiscano i componenti assenti, in modo che i lavori possano proseguire senza ulteriori remore.

Invita altresì S. E. l'Alto Commissario, data l'assenza del prof. Ricca Salerno, a designare altri componenti tecnici in materia economica, finanziaria, tributaria.

Si riserva altresì, dopo la riunione di lunedì prossimo, di far presente a S. E. l'Alto Commissario la convenienza di prorogare il termine della presentazione del progetto.

*La seduta è tolta alle ore 12,30.*

*F.to:* ALFREDO MIRABILE  
FRANCO RESTIVO  
GIUSEPPE CONSIGLIO

*Verbale N. 5*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno otto del mese di ottobre, in Palermo, alle ore 10, presso la sede dell'Alto Commissariato si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia.

Sono presenti i signori: prof. avv. Mirabile Alfredo; dott. Mineo Mario; prof. avv. Montalbano Giuseppe; prof. avv. Restivo Franco; prof. avv. Ambrosini Gaspare; prof. avv. Salemi Giovanni.

E' pure presente il comm. dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato.  
Assenti giustificati: on. avv. Guarino Amelia Giovanni; avv. Alessi Giuseppe;  
prof. Ricca Salerno Paolo.

Assente ingiustificato il dott. Orlando Carlo.

Si dà lettura dei verbali delle prime quattro sedute che vengono approvati.

Il presidente riassume quanto si è discusso nelle precedenti riunioni, onde mettere al corrente dei lavori il prof. Montalbano, che, per la prima volta, interviene alle sedute. Invita, quindi, i presenti a voler iniziare la formulazione delle richieste da rivolgere ad Enti e persone dell'Isola per conoscere le materie che dovrebbero essere avocate alla Regione.

Il prof. Salemi, nella sua qualità di membro tecnico, fa presente che sarebbe opportuno, prima di procedere allo studio di particolari problemi — anche per dare un indirizzo tecnico ai lavori stessi — che la Commissione risponda su alcuni quesiti che egli intenderebbe porre, necessari onde stabilire i principi fondamentali su cui poggiare il progetto di autonomia. Si potrà quindi passare, in un secondo tempo, allo studio dei problemi particolari.

La proposta del prof. Salemi è esaurientemente discussa ed infine approvata.

Entra in questo momento l'avv. Messi Giuseppe ed il presidente lo mette al corrente della discussione.

Il prof. Salemi pone il seguente primo quesito: « Cosa si deve intendere per Regione. Una circoscrizione amministrativa dello Stato oppure una persona giuridica a sè stante fornita di poteri propri? ».

Il presidente invita la Commissione ad esprimere il proprio parere.

I presenti e cioè: il prof. Mirabile per il Partito d'Azione; l'avv. Alessi per il Partito Democratico Cristiano; il dott. Mineo per il Partito Socialista; il prof. Montalbano per il Partito Comunista; il prof. Salemi; il prof. Restivo; il prof. Ambrosini, concordano nell'opinione che la Regione debba intendersi fornita di personalità giuridica pubblica e munita di poteri propri.

La Commissione decide di comunicare quanto sopra stabilito ai membri assenti allo scopo di avere la loro opinione in proposito.

Si pone quindi il secondo quesito: « Attribuita alla Regione la personalità giuridica, vuoi realizzare un decentramento istituzionale ovvero conferire alla stessa una competenza legislativa? ».

Si accende una viva discussione cui prendono parte tutti i membri della Commissione.



Stante l'ora tarda, si rimanda il seguito della discussione alla prossima riunione.

*La seduta è tolta alle ore 13.*

*F.to:* ALFREDO MIRABILE  
FRANCO RESTIVO  
GIUSEPPE CONSIGLIO

*Verbale N. 6*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno dieci del mese di ottobre, in Palermo, nella sede dell'Alto Commissariato si è tornata a riunire la Commissione per la formulazione del progetto di autonomia regionale.

Sono presenti i signori: Mirabile prof. avv. Alfredo; Mineo prof. avv. Mario; Montalbano prof. avv. Giuseppe; Restivo prof. avv. Franco; Salemi prof. avv. Giovanni; Ambrosini prof. avv. Gaspare; Cortese dott. comm. Pasquale in sostituzione dell'avv. Alessi Giuseppe.

E' pure presente il comm. dott. Giuseppe Consiglio dell'Alto Commissariato.

Sono assenti i signori: Guarino Amelia on. avv. Giovanni; Ricca Salerno prof. Paolo; Orlando comm. dott. Carlo.

Si riprende la discussione sul secondo quesito posto dal prof. Salemi nella seduta precedente, e cioè: « Attribuita alla Regione la personalità giuridica, vuoi realizzare un decentramento istituzionale ovvero conferire allo stesso Ente una competenza legislativa? ».

Dopo ampia discussione, tutti i Commissari, d'accordo, esprimono il giudizio che la Regione, oltre al decentramento amministrativo, debba avere competenza legislativa sulle materie che saranno in seguito specificate.

Viene formulato il terzo quesito: « Quali i limiti della potestà legislativa sulle materie che la Commissione verrà a specificare? ».

La Commissione, in seguito a viva discussione, opina, a maggioranza; che vi sono materie per le quali si può attribuire alla Regione una competenza esclusiva, ed altre materie per le quali la Regione può esplicare il potere normativo infra i principi segnati dalla legislazione dello Stato, oltre, naturalmente, l'ordinaria competenza regolamentare.

Il prof. Salemi pone quindi, come conseguenza, il seguente quarto quesito: « Quali materie devono considerarsi di competenza esclusiva della Regione ».

La Commissione stabilisce di rispondere a questo quesito studiando,

materia per materia, il vario campo dell'attività su cui può svolgere la sua azione la Regione.

E si comincia col porre in discussione la materia della « Istruzione pubblica ».

Si accende una viva discussione, specie fra i rappresentanti politici, nella Commissione, ma, stante l'ora tarda, si rinvia la conclusione alla prossima riunione.

La seduta successiva, anzicchè venerdì 12 ottobre, si stabilisce di tenerla sabato prossimo 13 ottobre alle ore 10.

*La seduta è tolta alle ore 12,45.*

*F.to:* ALFREDO MIRABILE  
GIOVANNI SALEMI  
FRANCO RESTIVO  
GIUSEPPE CONSIGLIO

#### *Verbale N. 7*

*Manca. Tuttavia dal verbale n. 6 del 10 ottobre 1945 si può apprendere che era stata fissata una seduta per il 13 ottobre alle ore 10, allo scopo di continuare la discussione sulle materie da assegnare alla competenza legislativa della Regione.*

#### *Verbale N. 8*

*Manca. Ciò malgrado dal verbale n. 9 del 27 ottobre, come pure dalla relazione depositata dal comm. Consiglio, concernente i lavori della Commissione preparatoria <sup>(1)</sup>, può argomentarsi che nella seduta del 15 ottobre 1945 (ottava riunione) era stato affidato al prof. Salemi l'incarico di preparare un progetto articolato di Statuto.*

#### *Verbale N. 9*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventisette del mese di ottobre, in Palermo, alle ore undici, si è riunita nei soliti locali la Commissione per lo studio del progetto di autonomia per la Sicilia.

o) v. LI vol., doc. n. 10, pag. 91.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salerai Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; on. avv. Guarino Amelia Giovanni; dott. Mineo Mario; dott. Carella Domenico in sostituzione del prof. avv. Mirabile Alfredo; dott. comm. Cortese Pasquale.

Sono presenti i signori: dott. comm. Orlando Carlo; prof. Ricca Salerno Paolo; prof. avv. Montalbano Giuseppe.

E' presente altresì il dr. Giuseppe Consiglio dell'A. C.

Data l'assenza giustificata del prof. avv. Mirabile, la presidenza della Commissione è assunta dal prof. Salemi, per unanime consenso, su designazione dell'Alto Commissario.

Il prof. Salemi presenta il progetto concreto di Statuto che ha preparato in base all'incarico affidatogli dalla Commissione nella sua ultima seduta del 15 ottobre u. s.

Nel presentare il progetto il prof. Salemi fa presente che nella sua compilazione ha avuto presenti i seguenti principi fondamentali:

- 1) tener ferma l'unità politica dello Stato;
- 2) modificare quanto meno possibile la organizzazione attuale dello Stato;
- 3) dare vita giuridica all'Ente territoriale Regione Siciliana;
- 4) organizzare l'Ente Regionale sulla base della uguaglianza dei cittadini e dei principi democratici;
- 5) conferire al medesimo Ente una potestà legislativa nei limiti stabiliti dai principi generali delle leggi dello Stato;
- 6) conferire allo stesso Ente tutte le funzioni amministrative dalle vigenti leggi attribuite al Consiglio dei Ministri, al Presidente ed ai singoli Ministri;
- 7) passaggio di tutti gli organi e del personale esistente in Sicilia alla dipendenza degli organi della Regione, salvo il personale delle forze armate e quello della polizia dello Stato;
- 8) istituzione in Sicilia di quegli organi superiori che attualmente hanno sede soltanto in Roma, quali la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Commissione Centrale per le requisizioni, la Commissione superiore per le imposte, ecc.;
- 9) formazione di un bilancio proprio e costituzione 'di un fondo che sia il riconoscimento di un debito assunto dallo Stato verso la Sicilia attraverso lunghi anni di gestione finanziaria a favore delle altre Regioni d'Italia;
- 10) istituzione di una Alta Corte regionale al fine di realizzare un controllo sulla costituzionalità delle leggi regionali;
- 11) istituzione di un Commissario dello Stato presso l'Alta Corte, no-

minato dal Governo dello Stato e che vigili sulla costituzionalità degli atti legislativi dello Stato e della Regione;

12) istituzione, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di una polizia regionale e di una polizia dello Stato;

13) al fine di evitare un'attività dannosa allo Stato, esercizio da parte di questo della potestà di sciogliere il Consiglio regionale con provvedimento dello Stato, preceduto dal parere del Consiglio di Stato e dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Terminata la relazione, il prof. Salemi apre la discussione, articolo per articolo, sul progetto di Statuto.

Sull'articolo 1, l'on. Guarino Amelia ed il prof. Restivo propongono la cancellazione della elencazione delle isole annesse alla Sicilia. L'on. Guarino Amelia chiede inoltre che, per ragioni tecniche di formazione delle leggi, sia tolta la parte dell'articolo che si richiama alla eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e ai principi democratici che ispirano la vita nazionale.

Indetta la votazione sulle proposte, è accolta solo quella della cancellazione della elencazione delle isole.

L'articolo 1 è quindi approvato dalla Commissione, a maggioranza, nella seguente forma: « La Sicilia con le isole annesse è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione ».

L'art. 2 è approvato integralmente.

Sull'articolo 3 si apre una viva discussione, alla quale specialmente prendono parte il prof. Restivo, il dott. Cortese, il dott. Mineo, l'on. Guarino Amelia.

Infine il primo comma del detto articolo resta così approvato: « I Consiglieri regionali sono eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto e con rappresentanza delle minoranze, secondo la legge che sarà emanata dal Consiglio regionale in base ai principi fissati dalla Costituente ».

Il seguito della discussione sul secondo e terzo comma viene rimandato, stante l'ora tarda, a lunedì 29 ottobre alle ore 10.

*La seduta è tolta alle ore 13.*

*F.to:* FRANCO RESTINO  
GIOVANNI SALEMI

*Verbale N. 10*

*Manca. Tuttavia dal verbale n. 9 del 27 ottobre si ha notizia di una riunione stabilita per il 29 ottobre (decima riunione), al fine di procedere alla discussione sugli articoli 3 e seguenti del progetto Salmi. Che tale discussione abbia avuto effettivo svolgimento lo attesta anche la citata relazione del comm. Consiglio (1), là dove si dice che durante la decima riunione, tenuta il 29 ottobre, furono letti ed approvati, con emendamenti, i primi dieci articoli del progetto Salera.*

*Verbale N. 11*

*Manca. La citata relazione Consiglio attesta che la seduta del 31 ottobre fu rinviata per mancanza del numero legale.*

*Verbale N. 12*

*Manca. La relazione Consiglio fa conoscere che, nella seduta del 3 novembre 1945, una delegazione del « Movimento autonomista siciliano » ed il dr. Mineo presentarono, illustrandoli, i propri progetti di Statuto. Seguirono poi le discussioni e furono approvati, con qualche modifica, gli articoli 11-15 del progetto Salemi.*

*Verbale N. 13*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 15,30 nella sede dell'Alto Commissariato, si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di Statuto per l'autonomia siciliana.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. Ricca Salerno Paolo; dott. Cortese Pasquale; dott. Mineo Mario; prof. Grasso Franco; ing. Ponte Antonio in sostituzione del prof. Mirabile Alfredo. Presente pure il

comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Sono assenti i signori: prof. avv. Restivo Franco; on. avv. Guarino Amelia Giovanni; dott. Orlando Carlo.

(,) v. li vol., doc. n. 10, pag. 91.

Si riprende la discussione sull'art. 16 (ora 15).

Il dott. Mineo chiede che dal primo comma dell'articolo siano tolte le parole « d'interesse generale ».

Il prof. Salemi non aderisce alla richiesta.

Da parte della Commissione si torna ad insistere nel concetto di dare alla Regione ampi poteri legislativi per alcune materie.

Il dott. Mineo propone di adottare gli articoli 2 e 6 del suo progetto, i quali dividono le materie su cui la Regione può legiferare in due gruppi: nell'articolo 2 si trovano le materie sulle quali la Regione ha una potestà legislativa ampia, nei limiti della Costituzione dello Stato; nell'articolo 6 sono comprese le materie sulle quali la Regione ha semplice potestà regolamentare.

Interviene a questo punto l'Alto Commissario il quale invita la Commissione a voler al più presto concludere i lavori, essendo suo desiderio presentare il progetto al Governo con somma urgenza. Per quei punti sui quali la Commissione ha idee discordi e non è possibile addivenire ad un accordo, suggerisce di presentare distinte formulazioni secondo i diversi pareri, su cui poi la Consulta, nel suo esame, potrà eventualmente scegliere la formula che giudicherà più idonea.

Allontanatosi l'Alto Commissario, si riprende la discussione.

Il dott. Cortese chiede che all'articolo 2 del progetto Mineo sia contemplata fra le altre materie anche la istruzione pubblica.

L'ing. Ponte si associa alla richiesta del dott. Cortese. Infine, dopo ampia discussione, si stabilisce di inserire nell'articolo 2 la istruzione elementare e nell'articolo 6 la istruzione media e superiore.

Anche per la voce « industria e commercio interno » di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sorge discussione, ma infine, a maggioranza, si stabilisce di non apportarvi alcuna modificazione.

La Commissione infine stabilisce di presentare, per ciò che riguarda la potestà legislativa della Regione, due distinte formulazioni, una delle quali è quella dell'art. 16 del progetto del prof. Salemi; e l'altra è rappresentata dagli articoli 2 e 6 del dott. Mineo modificati come segue:

« Art. 2 - E' conferita alla Regione Siciliana, nell'ambito delle leggi costituzionali dello Stato, la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) industria e commercio interno;
- c) edilizia, case popolari;

- d) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- e) miniere, acque pubbliche, pesca, caccia, usi civici;
- f) pubblica beneficenza, assistenza sanitaria;
- g) turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- h) ordinamento degli uffici e degli Enti preposti agli affari di competenza regionale;
- i) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione;
- l) legislazione sociale; rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
- m) istruzione elementare ».

« Art. 6 - Sulle seguenti materie, spetta allo Stato la legislazione di principio e di interesse generale ed alla Regione la potestà regolamentare ed esecutiva:

- a) comunicazioni e trasporti di carattere regionale;
  - b) igiene pubblica;
  - c) istruzione media e superiore;
  - d) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio ».
- Si stabilisce quindi di tenere la prossima riunione giovedì otto novembre alle ore 15.

*La seduta è tolta alle ore 18.*

F.to: GIOVANNI SALEMI  
GIUSEPPE CONSIGLIO

*Verbale N. 14*

*Manca. Il verbale n. 13 informa che la prossima riunione era stata fissata per il giorno 8 novembre. Tale riunione però non avvenne per mancanza del numero legale.*

*Verbale N. 15*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno tredici del mese di novembre in Palermo, alle ore dieci, nella sede dell'Alto Commissariato si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Restivo



Franco; prof. Ricca Salerno Paolo; on. avv. La Loggia Enrico per il Partito Liberale in sostituzione del dott. Carlo Orlando; on. avv. Ramirez Antonio per il Partito d'Azione in temporanea sostituzione dell'avv. Mirabile Alfredo; avv. Rondelli Giulio per il Partito Democratico del Lavoro in temporanea sostituzione dell'on. Guarino Amelia.

E' pure presente il comm. dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato.

Iniziatosi i lavori, il prof. Salemi, data la presenza dei nuovi rappresentanti dei Partiti Liberale, d'Azione e della Democrazia del Lavoro, espone quanto si è svolto nelle sedute precedenti. Fa menzione delle due correnti di pensiero che si trovano attualmente nella Commissione, in ordine all'importante principio della potestà legislativa della Regione.

L'on. La Loggia dichiara che, poichè intervenendo oggi per la prima volta alle sedute della Commissione, giusta incarico del Partito Liberale, trova che vari argomenti sono stati diggià trattati e 16 articoli si sono discussi, egli non potrebbe sentirsi vincolato da dibattiti ai quali non ha preso parte. Del resto, essendo stato dichiarato che il progetto non debba valere se non come traccia per la discussione e le delibere della Consulta, è ovvio che i consultori che fanno parte di questa Commissione conservino in seno a quel consesso piena libertà di parola e di voto.

Aggiunge che un esame generale del progetto lo porta a rilevare che non si sia prospettato il problema delle riparazioni che spettano alla Sicilia per i torti da essa subiti. Si accenna nell'art. 32 ad un fondo iniziale da conferirsi dallo Stato e da ratizzarsi in varie annualità, ma non risulta quale sia il carattere di quel fondo, per esempio se si tratta di un fondo per le spese d'impianto dell'Amministrazione regionale, e a qual titolo se ne preveda il rateamento. Ora, data la scarsa potenzialità economico-finanziaria e tributaria della Sicilia (la quale in buona parte dipende dai torti già detti) il problema della sua rinascita è legato al realizzo del suo credito per riparazioni, ossia al buon successo delle sue rivendiche. Che se tutto si riducesse ad una riforma amministrativa e sia pure costituzionale, senza consecuzione delle riparazioni dovute, la riforma potrebbe sboccare in una grave e pericolosa delusione.

Ed è per questo che proprio in seno al progetto dovrebbe impostarsi esplicitamente, apertamente, la richiesta di riparazioni da corrispondersi come tali, e non già da conseguirsi attraverso mezzi poco chiari, e inoltre con fondi annui fino a raggiungere o ad approssimarsi alla meta di una quasi perequazione delle condizioni dei proletariati lavoratori regionali. Come è noto, il nostro proletariato non trova fra noi sufficiente margine di lavoro, sicché in Sicilia la popolazione inattiva è ben più alta che altrove.

Desidera poi rilevare che nel progetto non si accenna alla materia di un istituendo demanio regionale, da formarsi con i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato e con il rafforzamento degli Enti autonomi regionali esistenti (per il latifondo, per gli acquedotti) e con la creazione di altri Enti (fra i quali quello in corso per i trasporti automobilistici), tenendo fermi gli impegni già assunti dallo Stato, epperò allineandoli all'attuale reale valore monetario.

In risposta ai rilievi dell'on. La Loggia, il prof. Salemi dimostra che nell'articolo 16 e nell'art. 32 sono compresi tutti i desiderata dallo stesso onorevole espressi, qualora si tenga presente, unitamente all'art. 32, anche il n. 9 dei principi fondamentali posti a base del suo progetto. Nel citato articolo infatti si trova la soluzione del problema finanziario e la chiesta costituzione di un fondo che sia il riconoscimento di un debito nazionale verso la Regione.

Per il problema finanziario, invece di scendere a luoghi complicati e sempre incerti studi sull'ammontare del gettito delle singole imposte nella Isola; del costo dei diversi servizi che sempre più va ad aumentare, come sempre più aumentano i servizi stessi, egli ha preferito di applicare un concetto molto semplice e cioè: tutte le entrate dei tributi nell'Isola pervengono ad un unico fondo. Da questo si preleva un quarto (o quella qualunque altra aliquota che la Commissione preciserà di stabilire in sede di discussione) che si devolve allo Stato quale partecipazione della Regione alle spese sostenute dal Governo nazionale per bisogni di tutto lo Stato. I rimanenti tre quarti serviranno al Governo regionale per soddisfare ai bisogni della Sicilia; e qualora essi non siano sufficienti, lo Stato potrà provvedere o con l'aumento della quota da prelevare la Regione dal fondo, ovvero autorizzando la Regione a introdurre nuove imposte.

Nello stesso art. 32 si parla di un fondo iniziale conferito dallo Stato e da ratizzarsi in varie annualità.

Così superficialmente può sembrare trattarsi di un fondo di primo impianto o qualcosa di simile. Qualora però si tiene presente il n. 9 dei principi fondamentali su cui poggia il progetto e dal prof. Salemi indicati nella seduta del 27 ottobre si avrà il significato reale di tale fondo e cioè « formazione di un fondo che sia come il riconoscimento di un debito assunto dallo Stato verso la Sicilia attraverso tanti anni di gestione finanziaria prevalentemente svolta a favore dell'Italia settentrionale, a danno dell'Isola ».

La formulazione dell'art. 32 può sembrare poco chiara in proposito, ma essa va interpretata in relazione allo spirito informativo. Lo Stato italiano ereditò dall'ex Regno delle Due Sicilie un vastissimo patrimonio; lo

scioglimento delle Congregazioni religiose diede miliardi; ma tutto questo patrimonio è stato per la maggior parte devoluto a favore del resto d'Italia. Leggi sono state emanate con contributi speciali per la Regione Siciliana, ma non hanno avuto che scarse applicazioni nei nostri riguardi.

E' necessario perciò che adesso il resto d'Italia riconosca il proprio debito verso la Sicilia e costituisca questo fondo speciale che deve servire a portare la Sicilia nel più breve termine, allo stesso livello di sviluppo agricolo, industriale e commerciale delle altre parti d'Italia.

L'on. La Loggia si riserva di riprendere la discussione in sede di esame degli articoli. Chiede come si intenda sistemare il debito pubblico.

Il prof. Salemi risponde che questo resterà a carico dello Stato.

Anche l'avv. Rondelli è del parere del prof. Salemi.

Si riprende la discussione sull'art. 16 del progetto Salemi e sugli articoli 2 e 6 del progetto Mineo.

L'on. La Loggia dichiara che come formulazione tecnica la dichiarazione dell'art. 16 del progetto Salenti è preferibile a quella dell'art. 2 del progetto Mineo. Chiede spiegazioni per quanto detto alla lettera *t*) dell'art. 16 sullo stato giuridico ed economico del personale che esplica attività nella Regione, onde si precisi quale personale si intende ivi compreso.

Il prof. Salemi spiega che tutto il personale (tranne i militari e la polizia di Stato) compresa la Magistratura, è sottoposto allo stato giuridico ed economico stabilito dalla Regione.

Il prof. Restivo sulla lettera *b*) dell'art. 16 esprime opinione che siano da escludere le ferrovie statali, posta, telegrafi e telefoni dalla dipendenza della Regione, lasciandoli allo Stato, trattandosi di servizi di costo ingentissimo che inciderebbero enormemente sul bilancio regionale, mentre dal lato tecnico, si avrebbe un maggioramento nei servizi stessi.

Il prof. Salemi fa presente che, in base alla dichiarazione posta in principio dell'art. 16, si devono intendere ricadere nella più ampia potestà della Regione soltanto gli impianti ferroviari, telefonici e telegrafici di stretto interesse regionale.

Il prof. Restivo insiste perchè sia posta con maggior chiarezza tale distinzione, cosa che dovrebbe farsi anche per il contenuto della lettera *a*) dello stesso art. 16, lasciando allo Stato i porti e gli impianti di energia elettrica più importanti.

Il .prof. Ricca Salerno propone che si faccia la suddivisione delle materie in due gruppi: mettendo in uno quelle che hanno grande interesse per la Regione e su cui questa può quindi avere un ampio potere legislativo, e nell'altro le materie che sarebbe più conveniente lasciare affidate allo Stato e su cui la Regione ha solamente un potere regolamentare.

Il prof. Salemi si richiama ancora alla dichiarazione dell'art. 16 per cui tutte le materie elencate in detto articolo ricadono nella competenza legislativa e regolamentare della Regione, sempre qualora si tratti che soddisfino alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione stessa.

L'on. Ramirez fa presente che la formulazione attuale mette in condizione di rendere più difficile la vita della Sicilia, in quanto darebbe luogo a discussione ogni qualvolta dovrebbe esaminarsi un problema siciliano, per definire di chi è la competenza di regolare quel dato argomento.

Chiede perciò che si indichi tassativamente ciò di cui la Regione può disporre pienamente, indicando magari invece delle materie, gli uffici che dovrebbero dipendere esclusivamente dal Governo regionale.

Il comm. Consiglio, ad evitare che possa nascere discussione su qualche materia perchè non elencata all'art. 16, propone che sia aggiunto questo comma: n) ed in genere su tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

La proposta è approvata dalla Commissione.

Interviene a questo punto l'Alto Commissario, on. Aldisio, per assistere ai lavori della Commissione.

Ramirez rileva che, secondo la formulazione delle premesse all'art. 16, la legislazione regionale deve seguire quella dello Stato, per cui potrebbe aversi in determinati casi una menomazione dell'autonomia.

Il prof. Restivo insiste nel principio di fare una doppia elencazione delle materie secondo il progetto Mineo.

Il prof. Ricca Salerno è d'opinione che col progetto Mineo l'autonomia siciliana sia più tutelata perchè più preciso.

L'on. Aldisio fa notare alla Commissione che non crede sia opportuno di affidare alla Regione ampia potestà su un numero rilevante di materie, perchè, caricandola troppo di un gran peso, verrebbe a cozzarsi contro le finanze regionali che certamente non sono da paragonarsi a quelle dello Stato.

Esprime il desiderio che le sedute avvengano con maggiore frequenza, onde definire presto il progetto che vorrebbe presentare al Governo in occasione della sua prossima partenza per Roma.

Stando l'ora tarda, si leva la seduta alle ore 13, fissando la prossima riunione per domani 14 novembre alle ore 9,30.

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno quattordici del mese di novembre in Palermo, alle ore 11 nella sede dell'Alto Commissariato si è riunita la Commissione per lo studio del progetto di autonomia per la Sicilia.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salenti Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; on. avv. Enrico La Loggia; on. avv. Guarino Amella Giovanni; dott. comm. Cortese Pasquale.

Presente il comm. dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato.

Apertasi la discussione l'on. La Loggia fa le seguenti dichiarazioni:

Osservo sul comma *t)* dell'art. 16 che o le amministrazioni che secondo il progetto Salemi si riservano allo Stato (finanza art. 33, giustizia art. 21) passano invece anche esse alla Regione, e allora sta bene che lo stato giuridico e il trattamento economico dei relativi funzionari venga stabilito dalla Regione. Ovvero quelle amministrazioni restano allo Stato, e allora deve competere a questo il potere di fissare la posizione giuridica ed economica dei propri impiegati. L'esempio dei segretari comunali non inficia il mio rilievo, perchè, a prescindere che il segretario comunale è espressamente •dichiarato funzionario dello Stato, sicchè è coerente a ciò che questo ne fissi il trattamento, soprattutto noto che, se vi ha nella legislazione più recente e più discutibile un esempio non lodevole d'ibridismo, non vi è ragione per imitarlo. Aggiungo che appare strano che un impiegato debba mutar di stato giuridico ed economico col mutar di residenza per ragione di trasferimento, ed eventualmente più volte, e che si debba provvedere, oltre che ad un ruolo nazionale degli impiegati, a più ruoli regionali con tutte le conseguenti ed inevitabili interferenze e difficoltà tecniche.

Il prof. Salemi, in risposta all'on. La Loggia, dichiara che il principio di sottoporre tutti gli impiegati che prestano servizio nella Regione, compresi quelli degli uffici statali, ad uno stato giuridico e trattamento economico regionale è stato quello di dare maggiore garanzia all'Isola della propria autonomia ed evitare spostamenti di personale senza che il Governo regionale fosse interpellato in proposito.

Il prof. Restivo ed il dott. Cortese chiedono •che almeno la dicitura dell'art. 16 sia completata con una dichiarazione di equiparazione di trattamento fra impiegati regionali e statali.

Il prof. Salerai propone di completare la formula con l'aggiunta della seguente frase: « in ogni caso non inferiore al trattamento dello Stato ».

Il dott. Cortese rileva che nella lettera *t)* dell'art. 36 si parla di « polizia dello Stato ». E' sua opinione che una duplicazione di polizia sia dan-

nosa per le interferenze che inevitabilmente ne nasceranno. Propone che sia fatta una distinzione fra polizia politica e polizia giudiziaria, attribuendo quest'ultima alla Regione e lasciando allo Stato la prima.

Il prof. Salemi, l'on. La Loggia e l'on. Guarino Amelia, fanno presenti le difficoltà di addivenire ad una netta divisione fra le due polizie.

Il dott. Cortese, richiamandosi alla precedente deliberazione della Commissione di prendere in esame gli artt. 2 e 6 del progetto Mineo, propone di porre in discussione i detti due articoli.

Il prof. Salemi accoglie la richiesta.

Il dott. Cortese preferisce la formulazione dell'art. 2 del progetto Mineo perchè dà maggiore garanzia di autonomia.

L'on. La Loggia sulla dichiarazione di cui al P comma dell'art. 16 del progetto Salemi osserva: « Io penso che la formula adottata nel progetto Salerai di un limite risultante dalla legislazione di principio e di interesse generale emanata dallo Stato, debba mantenersi per certi settori, per esempio per quello della legislazione sociale, potendosi prospettare la eventualità di ventate politico-sociali in un senso o in un altro, che convenga contenere nell'ambito di una legislazione di principio preventivamente stabilita col concorso di tutti gli elementi della vita nazionale. Si pensi così ad una ventata reazionaria per la quale si volessero distruggere le conquiste sociali nel campo delle assicurazioni e della previdenza, come ad una ventata demagogica per la quale si volessero imporre consigli operai di amministrazione nelle aziende industriali, allarmando e sviando da desiderabili investimenti (specie in quest'ardua rinascita) il capitale nostrano e forestiero. In queste e simili ipotesi funzionerebbe il freno della legislazione di principio. Io credo, pertanto, che si debba accettare tanto il limite di carattere costituzionale che si legge nel progetto Mineo, quanto quello della legislazione di principio che si formula nel progetto Salemi, ma riferendo quest'ultimo limite a determinabili settori.

Credo che una legislazione regionale esclusiva, salvo sempre le norme costituzionali, potrebbe riguardare le materie nelle quali sia esclusivo e di gran lunga prevalente l'interesse regionale, come il regime zolfifero, il regime minerario e simili ».

La Commissione, dopo ampia discussione, accetta la premessa dell'art. 2 così modificata: « E' conferita alla Regione Siciliana, nell'ambito delle leggi Costituzionali dello Stato e salvo quanto è disposto per le materie di cui all'art. 6, la legislazione esclusiva e la esecuzione diretta sulle seguenti materie ».

Nell'esame del gruppo di materie che fanno parte dell'art. 2, il dottor

Cortese chiede che sia meglio specificato cosa s'intende per « industria e commercio interno ».

La Commissione, data l'assenza del dott. Mineo che possa dare una spiegazione più precisa del suo pensiero, è d'opinione che si debba intendere il commercio nell'ambito della Regione.

Interviene l'Alto Commissario che assume la presidenza della Commissione. Il prof. Salemi fa una succinta esposizione dello stato dei lavori, mettendo in rilievo l'assoluta impossibilità di conciliare le due tendenze che vi sono nella Commissione riguardo ai poteri legislativi della Regione.

L'on. Aldisio rileva che è necessario tener presente l'unità nazionale, per cui se è possibile accogliere per qualche materia di carattere strettamente regionale la teoria dell'ampia potestà legislativa della Regione, in linea generale si deve pensare alla possibilità di coordinamento da parte dello Stato della potestà stessa.

L'on. La Loggia è d'opinione che la forma della premessa dell'art. 16 del progetto Salenti potrebbe dar luogo, per ragioni burocratiche, all'annullamento pratico dell'autonomia, per cui si desidererebbe da parte dell'ideatore una minore rigidità nel mantenere la sua formulazione.

L'on. Aldisio è dell'opinione che occorre dare una certa libertà alla Regione, la quale non può essere completamente sottoposta alle limitazioni poste dallo Stato, altrimenti la forza della burocrazia annullerebbe ogni vantaggio.

Occorre per ora dare un certo slancio, studiare il progetto, tenendo presente la possibilità di sottrarre al Centro alcune materie in modo che vi sia una possibilità di reale autonomia. Nel progetto è bene essere un po' larghi ma senza allarmare, e se qualche cosa si dovrà avere che si abbia alcunchè di concreto.

Il prof. Salemi dichiara, di fronte al nuovo indirizzo dato dall'Alto Commissario, di accedere alla teoria della divisione delle materie in due gruppi.

Si riprende quindi la discussione sull'art. 2 del progetto Mineo.

Per le materie indicate alla lettera b) del detto articolo, cioè industria, commercio interno, l'on. Guarino Amelia propone di farne due distinte voci.

L'on. La Loggia rappresenta le difficoltà in cui ci si troverebbe lasciando libertà assoluta di legiferare su queste due materie alla Regione, mentre le società e gli atti commerciali sono sottoposti alle regole del codice civile.

In considerazione di questo rilievo, la Commissione approva la let-

tera *b)* dell'art. 2 nella seguente forma: « industria e commercio, salvo il regolamento dei rapporti di diritto privato ».

La lettera *c)* è modificata nel senso di sostituire tutta la sua dicitura con la parola « urbanistica ».

Alla lettera *f)* il dott. Cortese chiede che l'assistenza sanitaria sia passata all'art. 6. E' approvato.

Alla lettera *h)* per maggiore chiarezza, la Commissione apporta la seguente variante: « *h)* ordinamento degli uffici e degli Enti regionali ».

Alla lettera *l)* il dott. Cortese chiede il passaggio della previdenza sociale dall'art. 2 all'art. 6.

L'on. La Loggia fa rilevare che la previdenza sociale si risolve in un carico dei datori di lavoro e perciò, non è il caso di lasciare questa materia nella competenza dello Stato, potendo benissimo la Regione sistemare nel suo ambito tale campo di attività.

Il dott. Cortese richiede il passaggio onde evitare una disparità di trattamento tra operai della Sicilia e di altre Regioni, e questa equiparazione non può altrimenti ottenersi che lasciando allo Stato la disciplina della previdenza sociale.

L'on. Aldisio, pur essendo d'accordo, in linea di principio, di migliorare il trattamento dei lavoratori, non vede la necessità che vi sia una assoluta equiparazione, perchè occorre anche tener presente le diverse condizioni di vita in cui svolgono la loro attività i lavoratori nelle diverse Regioni.

Il dott. Cortese insiste. La Commissione accetta di passare il contenuto della lettera *l)* e cioè legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale all'art. 6.

Stante l'ora tarda, la Commissione rinvia la continuazione della discussione a venerdì 16 corrente, alle ore 10.

*La seduta è tolta alle ore 13,30.*

*F.to:* FRANCO RESTIVO  
GIOVANNI SALEMI  
GIUSEPPE CONSIGLIO

*Manca. Il verbale n. 16 del 14 novembre aveva rinviato al 16 novembre. La materia trattata in tale riunione (la diciassettesima) si argomenta dal confronto fra i verbali n. 16 e n. 18. E' ancora la materia riguardante la potestà legislativa.*



L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno venti del mese di novembre, in Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia regionale, nella sede dell'Alto Commissariato.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; on. avv. La Loggia Enrico; prof. avv. Montalbano Giuseppe; dottor Mineo Mario; dott. Pecoraro Antonino per il Partito Democratico Cristiano; avv. Rondelli Giulio per il Partito Democratico del Lavoro.

E' pure presente il dott. Consiglio Giuseppe dell'Alto Commissariato. Si dà lettura degli articoli 2 e 6 del progetto Mineo, modificati secondo la discussione dell'ultima seduta.

Alla lettera *f*) dell'art. 6 — legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale — Mineo chiede che tale materia sia completata con l'accettazione dell'art. 3 del suo progetto, che stabilisce non potere essere il trattamento economico ed i benefici assicurati nella Regione dalla legislazione sociale agli aventi diritto, inferiore nella sostanza ad un minimo fissato dalla legislazione dello Stato.

L'on. La Loggia rileva che vi sono in effetti alcune parti della legislazione sociale che debbono essere regolate in via di principio generale dallo Stato. Non accetta però che anche lo Stato possa intervenire a regolare in maniera generale i salari, perchè questi dipendono da condizioni speciali che possono variare da Regione a Regione.

Propone perciò di cambiare nell'art. 3 la dicitura: « trattamento economico » in « trattamento giuridico ».

Il dott. Mineo si riserva di presentare una diversa formulazione dell'art. 3 e pertanto prega di rimandare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il prof. Salemi propone di aggiungere in fine della detta lettera *f*) la frase: « osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato » con che l'art. 3 del progetto Mineo viene ad essere incorporato nella lettera stessa.

La proposta è accolta e perciò la lettera *f*) dell'art. 6 del progetto Mineo resta così stabilita: *f*) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il prof. Montalbano desidererebbe che all'art. 2 lettera *a*) riguardante l'agricoltura, si faccia cenno alla eventuale sistemazione agricola che sarà fissata dalla Costituente.

Il prof. Restivo fa notare che nella premessa all'art. 2 si fa cenno

appunto alle leggi costituzionali dello Stato entro i cui limiti deve svolgersi la potestà legislativa regionale; di conseguenza quanto richiesto dall'avv. Montalbano è implicitamente compreso in detta premessa. Eventualmente se ne potrà far cenno nella relazione.

Gli articoli 2 e 6 del progetto Mineo così modificati passano a far parte del progetto Salemi, in sostituzione dell'articolo 16 coi numeri 15 e 16. Si passa all'esame dell'art. 17 del progetto Salemi.

Al primo comma, l'on. La Loggia chiede che sia aggiunta la facoltà per l'Assemblea regionale di proporre leggi all'Assemblea nazionale.

Il dott. Pecoraro invece è di opinione di non fare alcun cenno di tale facoltà e questo perchè potrebbe dar luogo a contrasti e conflitti fra le due Assemblee.

L'on. La Loggia insiste nella sua proposta che è appoggiata dall'avv. Rondelli e dal prof. Restivo.

Il primo comma dell'art. 17 è infine approvato nella seguente formulazione: « L'Assemblea regionale può emettere dei voti, formulare dei progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato e presentarli all'Assemblea legislativa dello Stato N.

Sul secondo comma dello stesso art. 17, che si riferisce alla funzione consultiva dell'Assemblea, sorge contrasto di opinioni fra i membri della Commissione, ed infine si decide di fare menzione nella relazione di tale contrasto di idee e continuare l'esame del progetto.

L'art. 18 del progetto Salemi è approvato.

Anche l'art. 19 è approvato.

All'art. 20 Mineo dichiara di non accogliere la proposta di dare la rappresentanza dello Stato al Presidente della Regione, in quanto trattasi di due funzioni che possono essere in contrasto, per alcune materie.

Stante l'importanza della discussione e l'ora tarda, si stabilisce di rinviare il seguito a domani 21, alle ore 15.

*La seduta è tolta alle ore 18.*

*F.to:* GIOVANNI SALEMI FRANCO  
RESTINO GIUSEPPE  
CONSIGLIO

*Verbale N. 19*

*Manca. Il verbale n. 18 del 20 novembre attesta il rinvio della seduta al giorno 21. Soltanto dalla relazione Consiglio <sup>0)</sup> si apprende che il giorno*

(<sup>></sup> v. II vol., doc. n. 10, pag. 91.

*21 si tenne la diciannovesima riunione e che in essa si aprì la discussione sull'articolo 21 del progetto Salemi, circa l'organizzazione della giustizia.*

*Verbale N. 20*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventitrè del mese di novembre in Palermo, nella sede dell'Alto Commissariato, alle ore 15,30 si è riunita la Commissione per la elaborazione del progetto di autonomia per la Sicilia.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Franco Restivo; prof. avv. La Loggia Enrico; prof. avv. Montalbano Giuseppe; dott. Mineo Mario; avv. Rondelli Giulio.

Presente pure il cumm. dott. Giuseppe Consiglio.

Si riprende la discussione sull'ordinamento giuridico ed economico. L'on.

La Loggia insiste nella sua opinione che i magistrati ed i funzionari delle finanze debbano far parte dei ruoli statali.

L'avv. Rondelli è contrario a tale tesi, perchè verrebbe ad avere un annullamento dell'autonomia lasciando fuori dei ruoli regionali le due categorie più importanti di funzionari quali quelli della Giustizia e delle Finanze.

Il dott. Mineo si associa all'on. La Loggia, anche per non caricare troppo la Regione che avrebbe sempre un bilancio molto ristretto di fronte a quello statale, come del resto, a suo tempo, ebbe a consigliare il prof. Ambrosini.

Specie per la Magistratura è opportuna e necessaria la indipendenza da eventuali pressioni locali.

Il prof. Salenti rileva che per principio costituzionale e per dare maggiore autonomia alla Magistratura, occorre che i magistrati appartengano al ruolo regionale. E, come per i magistrati, anche per gli altri impiegati si rende necessaria la dipendenza dalla Regione.

Si mette in votazione il quesito se la Magistratura debba appartenere o meno ai ruoli regionali.

La Loggia, Montalbano, Mineo, Restivo votano nel senso di lasciare la Magistratura allo Stato. Rondelli dichiara di essere d'accordo col prof. Salemi e ritiene che sia vano continuare a discutere di autonomia regionale in quanto, col rigettare il secondo comma dell'articolo 21, si viene a frustrare qualsiasi concetto di vera e propria autonomia.

L'art. 21 resta pertanto approvato nella seguente formulazione: « L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ».

Si passa all'esame dell'articolo 22.

Il dott. Mineo chiede che la formazione del secondo comma sia fatta in maniera più precisa, onde evitare possibili equivoci. Nota poi che, non sapendosi quale potrà essere la futura organizzazione dello Stato, sarebbe più opportuno di non elencare gli Istituti che dovrebbero costituirsi nell'Isola, ma di indicarli con termini generici.

Dopo breve discussione l'art. 22 viene così approvato: « Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la Regione.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti regionali svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultiva e di controllo amministrativo contabile.

I ricorsi amministrativi contro atti amministrativi regionali, avanzati in linea straordinaria, saranno decisi dal Presidente regionale ».

Si apre la discussione sull'art. 23 riguardante la istituzione dell'Alta Corte.

L'on. La Loggia è del parere che l'Alta Corte debba avere la sua residenza a Roma, anche in considerazione che tale organo ha facoltà di controllo non solo sulle leggi e regolamenti emanati dalla Regione, ma pure sulle leggi e regolamenti emanati dallo Stato.

Il dott. Mineo si associa all'on. La Loggia, aggiungendo che per maggiore garanzia la nomina dei membri dell'Alta Corte dovrà essere fatta non dai Governi statale e regionale ma dalle Assemblee legislative, come è indicato all'art. 22 del suo progetto.

L'avv. Rondelli chiede che sia mantenuta, la sede dell'Alta Corte in Sicilia, trattandosi di organo che precipuamente ha potestà di controllo per la garanzia dell'autonomia regionale.

Il prof. Salemi, rispondendo alle osservazioni fatte, illustra di aver posto la sede dell'Alta Corte in Sicilia perchè, avendo questo alto Istituto un'azione di controllo in favore della Regione e dovendo seguire determinati termini nell'esplicazione del suo compito, qualora dovesse risiedere a Roma, non potrebbe svolgere il controllo a tempo debito.

Anche per le materie di competenza è necessaria la presenza dell'Alta Corte nell'Isola, specialmente per l'esplicazione della potestà giurisdizionale, come quando giudica dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso sarebbe un non senso la sede dell'Alta Corte a Roma.

Qualora si tenga presente la composizione dell'Alta Corte nell'Isola, formata da alti magistrati e professori ordinari di Università aventi la sede

di servizio nell'Isola, verrà a mettersi in evidenza il disagio grave dei membri costretti a continui e faticosi viaggi per potersi riunire.

Per tutti questi motivi mantiene il suo convincimento di essere necessaria ed opportuna la permanenza dell'Alta Corte in Sicilia.

L'on. La Loggia fa notare che per quanto riguarda il controllo, questo viene fatto in primo luogo dal Commissario dello Stato che, qualora trova materia di ricorso, rimette all'Alta Corte i provvedimenti impugnati. Di conseguenza, basta la sola presenza del Commissario in Sicilia per aversi la voluta sollecitudine. Per quanto riguarda lo Stato, questo certamente ha necessità di maggiori garanzie perchè non sia in alcun modo lesa l'unità della Nazione, e quindi è opportuno che questo organo di controllo sia a lui vicino.

Del resto la Regione sarebbe salvaguardata dallo avere nell'Alta Corte i suoi rappresentanti. Relativamente alla difficoltà di riunione, stante la lontananza dell'Alta Corte dalla residenza dei membri, si può ovviare allargando la cerchia entro cui può farsi la scelta dei membri, in quanto, anche al di fuori della magistratura e delle Università, possono trovarsi persone che per esperienze e sapere sono al caso di ben esplicare le funzioni demandate all'Alta Corte.

L'avv. Montalbano si associa all'on. La Loggia, suggerendo di stabilire una Sezione dell'Alta Corte in Sicilia per l'eventualità di esami di cose urgenti.

L'avv. Rondelli è d'accordo col prof. Salenti perchè la sede dell'Alta Corte sia in Sicilia, tanto più che essendo formato questo consesso da magistrati sottoposti allo stato giuridico ed economico dello Stato, come deciso dalla maggioranza della Commissione, nessuna garanzia avrebbe la Regione in quanto tutti i membri verrebbero ad essere degli impiegati dello Stato. Se a questo si aggiunge anche la permanenza presso la sede del Governo nazionale, l'autonomia regionale verrebbe a perdere qualsiasi garanzia.

Il dott. Mineo propone di adottare l'art. 22 del suo progetto modificato come segue: « E' istituita a Roma dallo Stato, un'Alta Corte regionale di giustizia composta da tre membri designati dall'Assemblea legislativa dello Stato e tre dal Consiglio Regionale ».

Il prof. Salemi propone la seguente formulazione del primo comma dell'art. 23 del suo progetto: « E' istituita in Roma (Palermo) un'Alta Corte con quattro membri, oltre il Presidente, nominati in pari numero fra i più alti magistrati ed i professori di materie giuridiche, ordinari delle Università, dalla Camera dei Deputati e dall'Assemblea Regionale ».

Il nome della città di Palermo posto fra parentesi sta ad indicare la

sede dell'Alta Corte secondo il parere della minoranza della Commissione.

L'on. La Loggia rileva che la specificazione di professori di materie giuridiche dà un campo molto ristretto per la nomina dei membri dell'Alta Corte, mentre può manifestarsi la necessità di chiamare a farne parte anche professori di altre materie come, ad esempio, di economia.

Dopo breve discussione il primo comma dell'art. 23 del progetto Salemi è accolto dalla Commissione così formulato: « E' istituita a Roma (Palermo) un'Alta Corte con quattro membri, oltre il Presidente, nominati in pari numero dalla Camera dei Deputati e dall'Assemblea regionale, e scelti fra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle facoltà giuridiche ».

Il prof. Salemi e l'avv. Randelli fanno loro riserve riguardo alla sede in Roma dell'Alta Corte.

Il secondo comma dello stesso articolo è accettato integralmente nella sua dicitura che è la seguente: « Il Presidente è nominato dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al 3° ».

Si stabilisce di aggiungere il seguente terzo comma: « L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito in parti eguali fra lo Stato e la Regione ».

Si passa quindi all'esame dell'articolo 24 che viene approvato formulato come segue: « L'Alta Corte giudica della costituzionalità: *a)* delle leggi e dei regolamenti emanati dall'Assemblea regionale; *b)* delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi atti entro la Regione ».

Gli articoli 25 e 26 vengono approvati integralmente.

« Art. 25 - L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, 'accusati dall'Assemblea Regionale ».

« Art. 26 - Un commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo dello Stato, promuove i giudizi di cui agli articoli 24 e 25, ed in quest'ultimo caso anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale ».

All'art. 27 l'on. La Loggia chiede che siano prolungati i termini entro cui il Commissario dello Stato può impugnare dinanzi l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti emanati dall'Assemblea regionale.

Dopo breve discussione si stabilisce in tre giorni il termine entro cui debbono essere inviate al Commissario le disposizioni legislative approvate, ed in cinque giorni il termine entro cui il Commissario può impugnarle.

L'art. 27 viene pertanto così approvato: « Le leggi ed i regolamenti dell'Assemblea regionale sono inviati, entro tre giorni dall'approvazione, al Commissario dello Stato che, entro cinque giorni, può impugnarli davanti l'Alta Corte ».

Apertasi la discussione sull'articolo 28, l'on. La Loggia fa notare che non è regolare concedere all'Assemblea regionale la facoltà di impugnare quanto già ebbe prima ad approvare. Invece è più logico concedere l'impugnativa ai Consiglieri, i quali possono essere stati dissenzienti nell'approvazione di una data legge e regolamento e quindi possono chiederne l'annullamento.

Il prof. Restivo è del parere che al Presidente regionale non dovrebbe darsi la facoltà di impugnare le decisioni dell'Assemblea, in quanto tale atto può anche dimostrare un contrasto tra i due organi ed in tal caso il Presidente dovrebbe piuttosto dimettersi.

Intervengono nella discussione il dott. Mineo, l'avv. Rondelli, il prof. Montalbano, ed infine si accetta l'art. 28 così modificato: « Tale impugnativa può essere sperimentata anche da un terzo dei consiglieri regionali entro cinque giorni dall'approvazione degli atti dell'Assemblea regionale.

Il Presidente può sperimentare l'impugnativa solo nel caso di partecipazione dei Consiglieri all'approvazione degli atti dell'Assemblea regionale in numero inferiore alla maggioranza ».

L'articolo 29 è approvato così modificato: « L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta impugnativa.

Decorsi otto giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero decorsi trenta giorni dall'impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi ed i regolamenti dell'Assemblea sono promulgati ed immediatamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ».

L'articolo 30 è pure approvato nella seguente formulazione: « Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'articolo 26 possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte, le leggi ed i regolamenti dello Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione ».

La seduta è quindi tolta alle ore 20, rimandando la prosecuzione dei lavori a domani, 24 novembre, alle ore 9.

*F.to:* GIOVANNI SALEMI FRANCO  
RESTIVO GIUSEPPE CONSIGLIO

*Verbale N. 21*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 9,30 si è riunita, nella sede dell'Alto Commissariato,



in Palermo, la Commissione per la preparazione del progetto di Statuto per l'autonomia siciliana.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; on. avv. La Loggia Enrico; prof. avv. Montalbano Giuseppe; dottor Mineo Mario; avv. Rondelli Giulio; dott. Pecoraro Antonino.

Presente pure il comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Si inizia la discussione sulla « Polizia », materia trattata all'articolo 31 del progetto Salemi.

E poichè il prof. Salemi ha previsto la coesistenza di due polizie: una di Stato ed altra regionale, la Commissione, in maggioranza, si pronunzia contraria a tale duplicità di organismo che, per la materia che tratta, potrebbe essere causa di conflitto fra i due Governi.

Il prof. Salemi invita allora a stabilire quali siano i servizi di polizia da assegnare alla Regione e quali quelli che debbono restare allo Stato.

L'on. La Loggia, il dott. Mineo ed il prof. Montalbano sono di opinione che sia opportuno lasciare la polizia allo Stato, trattandosi di materia che riguarda in special modo la sicurezza dello Stato e per evitare conflitti fra Governo nazionale e Governo regionale.

Il prof. Salemi fa presente che l'articolo 31 prevede il passaggio dei servizi di polizia, in casi straordinari, allo Stato e perciò questo non ha di che temere per la sua sicurezza.

Il dott. Mineo insiste nel concetto di lasciare la polizia allo Stato, salvo a dare possibilità alla Regione di avere una polizia propria per determinati servizi regionali, quali, ad esempio, la polizia tributaria, la ferrovia e simili e propone la formulazione dell'art. 29 del suo progetto, con eventuali modifiche.

Il prof. Salemi propone di determinare anzitutto i principi da porre a base della organizzazione della polizia e chiede perciò alla Commissione di stabilire se questa debba essere assegnata allo Stato o alla Regione.

La Commissione risponde che debba esservi una polizia di Stato ed una regionale.

Il prof. Salemi pone allora la domanda: Quali debbono essere i compiti della polizia statale?

Mineo, confermando quanto già dichiarato, chiede che si attribuiscono alla polizia della Regione soltanto specifici compiti quali i servizi tributari, ferroviari e simili.

Il resto dovrebbe essere tutto di pertinenza della polizia statale. Per altro, a garanzia della Regione, si può stabilire che il capo della polizia debba essere nominato dallo Stato previo benestare del Governo regionale.

L'on. La Loggia è pure d'opinione che la pubblica sicurezza, l'ordine

pubblico e tutti i servizi che hanno attinenza con la sicurezza dello Stato debbono essere compiti della polizia statale.

Il prof. Restivo ed il prof. Montalbano concordano col parere dell'on. La Loggia.

Il prof. Salemi propone di aggiungere all'art. 31 del suo progetto il seguente comma: « La polizia di Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato ».

La Commissione in maggioranza accoglie l'art. 31 così modificato:

« Art. 31 - Al mantenimento dell'ordine pubblico della Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionale.

Egli può richiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale e di propria iniziativa quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

La polizia di Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato ».

Il prof. Montalbano ed il dott. Mineo dichiarano di insistere nella loro opinione.

Si passa quindi alla discussione sulla Finanza.

Il prof. Salemi dichiara preliminarmente che nel suo progetto questa materia è appena accennata, così che la Commissione non ha da esaminare un determinato progetto ma ha libero e vasto campo di studio.

Ricorda che nella discussione sulla finanza si rende necessario tener presente la sistemazione degli Enti locali, dei Comuni, delle Provincie onde addivenire con una certa precisione alla determinazione del patrimonio della Regione.

Nota che il suo progetto è basato sul principio di lasciare integra la organizzazione attuale dello Stato.

Il prof. Montalbano ed il dott. Mineo dichiarano di non potere accettare questo ultimo principio, sia come opinione personale che quali esponenti, rispettivamente, dei Partiti Comunista e Socialista. Essi chiedono l'abolizione della provincia ed il potenziamento massimo del governo comunale, come è chiaramente espresso all'art. 5 del progetto Mineo.

L'on. La Loggia è del parere che se si vuole addivenire e presto, all'autonomia, occorre apportare il minimo disturbo alla organizzazione statale. Del resto, è sua convinzione che una larga autonomia finanziaria data ai Comuni rappresenti piuttosto un pericolo e che sia necessario un controllo

per tutto quello che può accadere nella vita economica e amministrativa comunale.

Il prof. Restivo ritiene che il problema degli Enti locali differisca da Regione a Regione e quindi debba essere risolto dal rispettivo Consiglio regionale.

Mineo dichiara di insistere nel suo punto di vista della abolizione della provincia, ed in linea subordinata può accettare la tesi del prof. Restivo, cioè di deferire al Consiglio regionale tutto quanto si riferisce alla circoscrizione.

Anche l'avv. Rondelli aderisce al concetto del prof. Restivo.

La Commissione, in accoglimento della tesi del prof. Restivo, stabilisce di aggiungere alle materie elencate nell'art. 15 la seguente voce: m) regime degli Enti locali e circoscrizioni relative.

Chiusa così la discussione sulla circoscrizione territoriale, si riprende l'esame della materia finanziaria.

L'on. La Loggia presenta il seguente suo progetto composto di quattro articoli, riguardanti il Demanio, il Patrimonio e gli Enti autonomi regionali:

« Art. 34 - Fanno parte del Demanio della Regione le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione (art. 822 cod. civ.) e fanno parte del patrimonio indisponibile della medesima le foreste, le miniere, le cave e le torbiere, in quanto la disponibilità ne sia sottratta, secondo le leggi vigenti, al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico e artistico, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici per servizi che passano nella sfera di competenza regionale (art. 826 cod. civ.).

Ai beni superiormente indicati sono applicabili, in coordinazione con quanto è disposto nella presente legge, le norme contenute negli artt. 823 e seguenti del cod. civ. ».

« Art. 35 - Gli enti autonomi regionali in atto esistenti nel territorio della Regione sono sottoposti alla vigilanza ed alla competenza normativa della Regione e sono da questa trasformabili.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso i medesimi sono mantenuti con allineamento ai nuovi valori monetari.

La Regione potrà costituire altri Enti autonomi e potrà finanziarli e ulteriormente finanziare quelli esistenti con eventuale istituzione ed aggregazione di sezioni distinte, attingendo i relativi mezzi finanziari da dazi di esportazione e da prelievi sugli interessi dei depositi a risparmio ».

« Art. 36 - Spettano alla Regione, per le Società che svolgono la loro attività in tutto o prevalentemente nel territorio regionale, i poteri che competono allo Stato, giusta gli articoli dal 2458 al 2461 cod. civ.

Per le società azionarie di interesse pubblico regionale che abbiano ricevuto o debbano ricevere sovvenzioni ed esoneri finanziari dallo Stato o da altri pubblici Enti, la Regione potrà deliberare, fissandone le norme, la trasformazione in società con partecipazione azionaria della Regione a termini dell'art. 2458 cod. civ. ».

« Art. 37 - Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di ripara-  
zione e di solidarietà nazionale, una somma, da impiegarsi in lavori pubblici,  
la cui esecuzione dipenderebbe da piani economici elaborati dalla Regione, la  
quale tenda a bilanciare il minor ammontare complessivo, in ragione  
demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto  
dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo  
nel territorio nazionale, attingendone i dati dalle statistiche professionali e salariali  
prebelliche e tenendo conto della svalutazione monetaria. Si procederà ad  
una revisione quinquennale della detta assegnazione, con riferimento alle variazioni  
dei dati assunti pel precedente computo ».

Il prof. Salemi fa un'esposizione del sistema finanziario adottato nel suo  
progetto, che deve servire come una base di discussione, ma che si dovrà allargare  
anche per stabilire quale debba essere il patrimonio ed il demanio regionale.

L'on. La Loggia nota che aver consegnato alla Regione i tre quarti delle  
entrate complessive, giusta il progetto Salemi, è una quota abbastanza alta, in  
quanto dalle statistiche risulta che le spese generali sostenute dallo Stato, prima  
dell'attuale guerra, per debito pubblico, esteri, forze armate, ecc. assorbivano  
il 68 per cento delle entrate. Al tempo attuale questa percentuale è di gran lunga  
superiore.

Assegnando di conseguenza allo Stato solo il 25 per cento delle entrate della  
Regione, le spese generali resterebbero scoperte per circa due terzi, e questa  
maggiore spesa verrebbe a gravare sul resto della Nazione.

Sorge un'ampia discussione a cui prendono parte il prof. Salemi, l'on. La  
Loggia e l'avv. Rondelli.

Il prof. Restivo propone di rimandare il seguito di tale discussione a  
quando si tratterà della determinazione delle entrate e delle spese, ed intanto  
prendere in esame la costituzione del demanio regionale.

Accolta la proposta del prof. Restivo, dopo aver ampiamente discusso, la  
Commissione delibera di prendere a base della determinazione del patrimonio e  
dei beni demaniali regionali il capo II del titolo I del libro terzo del Codice  
Civile, dando mandato al prof. Salemi di presentare alla prossima riunione  
l'articolato relativo per l'esame.

Alle ore 12 si toglie la seduta fissando la prossima seduta nel giorno 29 novembre alle ore 15 (1).

*F.to:* GIOVANNI SALEMI  
FRANCO RESTIVO  
GIUSEPPE CONSIGLIO

*Verbale N. 22*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 15,30, in Palermo, nella sede dell'Alto Commissariato, si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di Statuto per l'autonomia siciliana.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Franco Restivo; prof. Ricca Salerno Paolo; prof. avv. Montalbano Giuseppe; onorevole avv. La Loggia Enrico; dott. Mineo Mario; avv. Rondelli Giulio; dott. Pecoraro Antonino.

Presente pure il comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Apertasi la discussione, il prof. Salemi annunzia di aver preparato, secondo quanto stabilito nell'ultima seduta, gli articoli riguardanti i beni demaniali e patrimoniali della Regione. Sono gli articoli 32, 33 e 34 che, così formulati, vengono approvati:

« Art. 32 - Alla Regione vengono assegnati e fanno parte del suo demanio pubblico:

- le acque pubbliche regionali;
- le opere pubbliche regionali come: le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti;
- gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, a norma delle leggi in materia;
- le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche e infine gli altri beni regionali che sono dalle leggi assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, compresi i diritti reali che ai sensi dell'articolo 825 cod. civ. spettano oggi allo Stato, su beni situati nella Regione ed appartenenti ad altri soggetti ».

« Art. 33 - Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

(1) Questo verbale rinvia la continuazione delle riunioni al giorno 29. Ma la data del 29 è inesatta: prima del 29 vi fu la seduta del 27, col relativo verbale n. 22. E' il verbale del 27 che attesta il rinvio al 29 novembre.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione, coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione ».

« Art. 34 - I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione ».

L'on. La Loggia richiama l'attenzione sul secondo comma dell'art. 35 da lui proposto, riguardante il mantenimento degli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali, ed in special modo sulla necessità dell'allineamento ai nuovi valori monetari.

La Commissione, aderendo alla proposta dell'on. La Loggia, inserisce nel progetto il seguente articolo:

« Art. 35 - Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali sono mantenuti con allineamento al valore della moneta all'epoca del pagamento ».

Si passa quindi alla discussione sulla Finanza.

Il prof. Salemi presenta la seguente modifica alla formulazione dell'articolo 32 del suo progetto: « Il bilancio della Regione è costituito da un contributo corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia, ratizzabile in più annualità e determinato da una Commissione paritetica con membri dello Stato e della Regione; inoltre dai tre quarti di tutte le entrate oggi riscosse dallo Stato nella Regione.

Se tali entrate risulteranno insufficienti ai servizi pubblici della Regione, il Governo dello Stato aumenterà la percentuale anzidetta ovvero autorizzerà la Regione a introdurre nuove imposte ».

L'on. La Loggia, insistendo su quel che in una precedente seduta ha osservato, rileva che il fondo di riparazione, o di solidarietà, che lo Stato dovrebbe corrispondere alla Regione non dovrebbe sorgere da un'assegnazione da fissarsi inizialmente e senza una espressa qualifica, ma dovrebbe, con una qualifica esplicita, essere continuativa fino a che la Regione raggiunga, nel campo della utilizzazione del proprio potenziale di lavoro, un minimo rappresentato dalla media nazionale di questa. Una determinazione iniziale del fondo, riferibile al presunto ammontare di un indennizzo, darebbe luogo a difficoltà quasi insormontabili ed in ogni caso richiederebbe troppo lunghe ed ardue indagini, anche perchè fra i torti accusati dalla Regione ve ne sono alcuni mal visibili fra le pieghe della legislazione e dei bilanci, e

perchè sarebbero pure da computare i danni indiretti e quelli automaticamente prodotti dai precedenti.

Si aggiunga che per ragioni di giustizia e di logica si dovrebbe fare il conto di contropartite (per esempio: la franchigia del sale e zolfifera) che potrebbero dar luogo a contestazioni, esasperando stati d'animo accesi.

Intanto è da notare, contro certe esagerazioni demagogiche, che non si tratta di torti intenzionalmente inflitti; ma sibbene di sperequazioni dipendenti da molteplici fattori, fra i quali la diversità corografica dei vari territori regionali e il mancato tempestivo rilievo di interessi e di effetti sperequativi. Si pensi alla eversione dei beni delle corporazioni religiose che determinò un maggiore apporto della Sicilia al complesso unitario, nonché alle prime grandi opere idrauliche che sboccò in un ingente impiego di pubblico denaro in tutta la regione padana e alle importanti commesse belliche conferite a grosse aziende del nord, etc.

Circostanze queste, le quali, pur senza dipendere da un preteso programma di sfruttamento sud-insulare, concorsero a determinare le lamentate sperequazioni.

Or sarebbe da chiedere allo Stato unitario che questo, nel suo proprio interesse, cioè quale organismo cui preme la sanità di tutti i suoi organi, si prefigga un graduale risanamento economico-sociale delle regioni più povere attraverso un'apposita politica di lavori pubblici e di servizi economici. Per un simile programma non sarebbe da far riferimento a indici di troppo generico significato: per esempio all'imponibile tributario per abitante nei riguardi dei terreni, fabbricati e redditi di ricchezza mobile, il quale per la Sicilia ammonta a L. 281 e per tutto il Regno a L. 559, perché, a prescindere che non abbastanza si soddisferebbe alle esigenze regionali, quel che interessa non tanto è la ricchezza degli abitanti, quanto la possibilità di lavoro per i lavoratori. Meglio — specie da un punto di vista sociale — sembra all'uopo che sia da riferirsi alla quota della popolazione attiva, che in Sicilia è più bassa che in qualsiasi altra Regione d'Italia; in Sicilia il 44,8 per cento sulla popolazione di 10 anni in più, mentre nelle Puglie il 48, nella Sardegna il 48,8, nelle Calabrie il 50, nella Lucania il 53,1 e nel Regno in media il 53,7. E da ciò è desumibile per la nostra Regione una sovrappopolazione passiva, differenziale dalla media, di circa 265 mila unità. Le quali si potrebbero assorbire, almeno in massima parte, con un sovrappiù di lavori pubblici, che, se bene indirizzati in base ad un organico piano economico, agirebbero anche come fattore dinamico di un generale miglioramento economico verso una elisione permanente della detta sovrappopolazione inattiva.

A tal concetto si ispira la sua proposta così formulata: « Lo Stato ver-

serà annualmente alla Regione, a titolo di riparazione e di solidarietà , nazionale una somma da impiegarsi in esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, la quale tenda a bilanciare il minore ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo in media nel territorio nazionale, attingendone i dati dalle statistiche professionali e salariali prebelliche e tenendo conto della svalutazione monetaria. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo ».

A titolo esemplificativo osserva che, dato un salario minimo attuale giornaliero di L. 100 annuo per 300 giornate lavorative di L. 30.000, il fondo annuo fino a revisione ammonterebbe a circa 8 miliardi (L. 7 miliardi 950 milioni), cifra non eccessiva se si tenga presente l'attuale stato di svalutazione monetaria.

Il dott. Mineo dichiara di non poter completamente accogliere la tesi dell'on. La Loggia circa la maniera di determinare l'importo del fondo di solidarietà in rapporto alla disoccupazione ed alle giornate lavorative, essendovi altri elementi importanti da tener presenti.

Il prof. Ricca Salerno rileva che non vi è autonomia se non vi è anche una potestà tributaria nella Regione. Rileva altresì che non è razionale separare la politica della determinazione delle spese dalla politica della determinazione delle entrate. Perciò la Regione dovrebbe avere la facoltà di stabilire ed imporre tributi. Osserva che nel progetto Mineo si ha, grosso modo, questa potestà nell'art. 30, dove si stabiliscono le imposte che restano di competenza esclusiva dello Stato. Secondo detto progetto, la Regione riserva per sè le imposte dirette, mentre, secondo il suo concetto, delle dirette, la imposta personale dovrebbe essere lasciata allo Stato.

Si svolge una serrata discussione fra il prof. Ricca Salerno, l'on. La Loggia ed il dott. Mineo.

L'avv. Rondelli propone che, ad evitare facili discussioni e suscettibilità politiche, nel progetto non si parli di fondo di solidarietà, ma, pur fissando la somma che dovrà lo Stato dare, si accenni con voce generica ad un intervento del Governo nazionale per venire incontro ai bisogni dell'Isola.

Il prof. Salemi, riepilogando la discussione, rileva che il fondo di solidarietà nazionale è dalla Commissione ammesso, e ciò è giusto in quanto la storia dimostra che la Sicilia non ha avuto dallo Stato alcun trattamento di favore, anzi ha avuto degli svantaggi. Vorrebbe impiegare questo fondo in opere pubbliche, come ha espresso opinione l'on. La Loggia, ma non vede il perchè debba limitarsene l'impiego a questa sola forma di attività,



mentre potrebbe benissimo essere adibito, oltre che ai lavori pubblici, ad altri bisogni della Regione, in concorrenza col fondo della finanza. E questo potrebbe anche rendersi necessario, dato che finora non si è stabilito come dovrà esser formato il complesso delle entrate ordinarie della Regione. Argomento questo basilare, come ha riconosciuto il prof. Ricca Salerno; ma come potrà addivenirsi a tale determinazione, dato che si è prospettata, ad esempio, una circoscrizione del territorio in maniera differente dall'attuale, volendosi l'abolizione delle provincie?

Questo importerebbe il passaggio alla Regione delle entrate provinciali, che hanno di certo un dato valore, e darebbe luogo ad un determinato impostamento del problema. Ma qualora poi la provincia non dovesse eliminarsi, tutto il preventivo verrebbe a mancare. D'altro canto la scelta delle imposte potrebbe dar luogo a discussione ed anche a conflitto fra Stato e Regione. E' per ovviare a tutte queste difficoltà di ordine tecnico e politico — continua il prof. Salemi — che nel suo progetto non ha fatto alcuna assegnazione di imposte allo Stato e alla Regione, ma, lasciando invariato il sistema tributario attuale, ne ha diviso il gettito totale in due quote: una, formata dai tre quarti di tutte le entrate, va alla Regione per far fronte a tutti i servizi regionali; l'altra, costituita dal residuo quarto, è assegnata allo Stato quale contributo della Regione alle spese di carattere generale. Così, pure, seguendo il suo concetto che il fondo di solidarietà deve essere impiegato per soddisfare alle diverse attività della Regione, e non ad una sola, ha stabilito che il bilancio regionale è costituito complessivamente e dalla quota delle entrate, come sopra specificato, e dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale.

Il dott. Pecoraro mette pure in rilievo il fatto che se non è possibile stabilire fin da ora quale sarà in avvenire la circoscrizione territoriale regionale, non è possibile poter addivenire, in modo sicuro, alla sistemazione finanziaria.

Il prof. Ricca Salerno è dell'opinione che il criterio esposto dall'on. La Loggia per la determinazione della quota annuale da versarsi dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale, è accettabile.

Insiste poi sulla necessità di dare alla Regione una potestà legislativa finanziaria, se si vuole una vera autonomia. Non è d'accordo con Mineo di lasciare tutte le imposte inf'rette allo Stato, in quanto occorre che vi sia una certa elasticità nel bilancio della Regione, il che può aversi soltanto stabilendo che almeno alci ,e delle imposte indirette passino a questa, in modo da manovrare così da equiparare le entrate alle spese, stabilite in relazione ai compiti da assolvere.

Il prof. Restivo propone di stabilire che il fondo di solidarietà nazionale

sia destinato ad opere da determinarsi con un piano economico che sarà predisposto ad epoche fisse.

Stante l'ora tarda, la discussione è rimandata a giovedì 29 corrente alle ore 15.

*La seduta è tolta alle ore 20.*

*F.to:* GIOVANNI SALEMI FRANCO

RESTINO GIUSEPPE

CONSIGLIO

*Verbale N. 23*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno trenta del mese di novembre, in Palermo, alle ore quindici, nella sede dell'Alto Commissariato, si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di statuto per l'autonomia siciliana.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. avv. Restivo Franco; prof. Ricca Salerno Paolo; avv. on. La Loggia Enrico; avv. Rondelli Giulio.

Presente pure il comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Ripresasi la discussione sulla materia finanziaria, l'on. La Loggia osserva che la questione del reparto dei tributi fra lo Stato e la Regione ammette praticamente tre soluzioni.

La prima, la più semplice, è quella di rimettere la materia ad un futuro organo misto nella fase di applicazione della legge, così come si fece nello statuto della Catalogna, secondo il quale ad una commissione paritetica fu demandato di presentare una proposta del reparto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri dello Stato, a cui pertanto spetta la decisione.

La seconda soluzione è quella consacrata nel progetto Salemi, giusta il quale, presupponendo nello Stato il diritto esclusivo di imporre e di riscuotere tutti i tributi, si stabilisce che esso ne versi alla Regione una quota e precisamente i tre quarti. Questa soluzione, che non scanza, come non la scanza la terza, la difficoltà di dover nella legge istitutiva indicare la quota che dovrebbe adeguarsi al costo della parte dei servizi trasmessi alla Regione, dà luogo al rilievo che razionalmente la potestà cui compete di stabilire la spesa, dovrebbe essere quella stessa cui compete di deliberare la correlativa entrata.

Con la terza soluzione si determinerebbero sin da ora le entrate tributarie attribuibili rispettivamente allo Stato ed alla Regione. Sul riguardo

si osserva che, poichè la imposizione deve susseguire, generalmente parlando, ad una valutazione della capacità contributiva della popolazione, e poichè l'applicazione individuale dei tributi personali richiede il quadro completo delle condizioni del contribuente, sembra più appropriato che a ciò provveda il potere locale.

E poichè, invece, le imposte indirette non esigono le valutazioni suddette, ben esse con minori inconvenienti possono attribuirsi allo Stato. Al quale pertanto si potrebbero devolvere quelle imposte indirette sui consumi che sono costituite dalle imposte di produzione e le entrate per monopoli e lotto. Se tali imposte ed entrate si giudicassero insufficienti, si potrebbe attingere a talune delle tasse sullo scambio della ricchezza: registro, bollo, scambio, ipotecarie, ecc. Alla Regione resterebbero le imposte dirette e tutte le altre.

Rileva che le imposte di produzione gittavano in tutto il Regno nell'anteguerra circa il 12 per cento di tutte le entrate tributarie ed i monopoli circa il 19 per cento (ossia insieme circa il 31 per cento) e le imposte sullo scambio circa il 24,70 per cento (delle quali l'8,40 per cento la tassa di scambio ed il 16,30 per cento le altre).

Deve qui per altro notarsi che il rapporto fra le gittate dei vari tributi è tutt'altro che territorialmente uniforme: in Sicilia, mentre le tasse sugli affari fruttavano nell'anteguerra il 4,7 per cento dell'intera loro gittata nel Regno, la imposta fabbricati fruttava il 6 per cento e l'imposta terreni l'8,8 per cento, e nel complesso le imposte dirette fruttavano relativamente in Sicilia ben più delle indirette.

Sulla proposta Ricca Salerno di attribuire allo Stato la complementare in considerazione che questa concerne anche redditi extra regionali, è da rilevare che la posizione, assegnando la complementare alla Regione, sarebbe analoga a quella in atto relativamente ai redditi ricavati all'estero, i quali non si tassano se non per la parte che possa presumersi goduta in Italia. Deferendo allo Stato la complementare, si ferirebbe il concetto che l'organo locale può meglio procedere alla valutazione integrale delle possibilità contributive del cittadino. Del resto l'imposta complementare, come osserva l'Einaudi, è un istituto sui generis, che non è in tutto personale perchè non tiene conto dei redditi extra territoriali e ben pertanto può assumere una particolare fisionomia in un ordinamento regionale.

Il prof. Ricca Salerno rende noto di avere avuto delle discussioni riguardo alla potestà finanziaria regionale con il prof. Einaudi, il quale è del parere che la Regione debba avere la sua finanza. Siccome però le diverse Regioni hanno entrate diverse, che non sempre possono essere adeguate alle spese, allora occorre che lo Stato intervenga con un contributo

in relazione al bisogno del momento, che può aversi nella singola Regione. Però oltre questo contributo non è possibile considerare un ulteriore intervento dello Stato con un fondo di riparazione.

Rispondendo all'on. La Loggia, il prof. Ricca Salerno dichiara di non essere d'accordo sul principio di dare alla Regione tutte le imposte dirette, in quanto non è possibile a questa determinarle tutte, potendo sussistere altri beni o cespiti in altre regioni e di conseguenza, lo Stato li può meglio accertare ed imporre. E' d'opinione perciò che la complementare sul reddito debba rimanere allo Stato.

A questa potrà aggiungersi l'imposta di produzione e quella sui monopoli e del lotto.

Tale principio è accolto dalla Commissione.

Su proposta del prof. Restivo si discute il problema doganale. Da parte sua, il prof. Restivo si dichiara favorevole a lasciare le dogane allo Stato. Meglio sarebbe anzi il dichiarare che le dogane in Sicilia sono tolte, salvo ad applicarle su quelle materie richieste dal Consiglio regionale.

L'on. La Loggia, rilevando che il sistema doganale non è in modo assoluto legato ai monopoli, è favorevole al principio di assegnare le dogane alla Regione.

Il prof. Salemi, richiamandosi all'art. 1 del suo progetto e precisamente alla dichiarazione di eguaglianza di tutti i cittadini, dichiara di non trovare opportuno di considerare tutta la Sicilia porto franco. Anche riguardo alla potestà legislativa finanziaria della Regione fa le sue riserve, potendosi avere un trattamento diverso in materia d'imposte fra la Sicilia ed il Continente.

L'avv. Rondelli dichiara che se dovesse accettarsi il criterio del prof. Salemi, l'autonomia verrebbe a perdere tutto il suo valore. Perciò la Regione è giusto che abbia la potestà d'imporre tributi, di dichiarare zona franca tutta o parte della Regione, di poter applicare eventualmente dazi o tasse di monopoli su qualche materia che interessi l'economia della Regione. In linea subordinata preferirebbe la dizione dell'art. 30 del progetto Mineo, mantenendo però semi e il concetto della zona franca.

Il prof. Restivo fa notare che il principio della zona franca è stato accolto dallo Stato per la Val d'Aosta, e perciò non vede il motivo per cui non si debba concedere pure alla Sicilia. Data l'estensione dell'Isola si potrebbe avere un triteo diverso di organizzazione, ma il principio resta lo stesso.

Il prof. Ricca Salerno propone di lasciare la potestà doganale allo Stato, dando alla Regione la facoltà di sospendere quei dazi che crede opportuno.

La Commissione stabilisce la seguente formulazione:

« Art. 38 - Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato. Tuttavia, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedano, l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale ».

Si dà quindi mandato al prof. Salemi di presentare alla prossima riunione la formulazione degli articoli riguardanti la finanza.

Si toglie quindi alle ore 19,30 la seduta, stabilendo di riunirsi nuovamente lunedì 3 dicembre alle ore 15.

*F.to:* GIOVANNI SALEMI FRANCO  
RESTIVO GIUSEPPE  
CONSIGLIO

*Verbale N. 24*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno tre del mese di dicembre, in Palermo, si è riunita alle ore 15,30, nella sede dell'Alto Commissariato, la Commissione per la preparazione del progetto di autonomia per la Sicilia.

Sono presenti i signori: prof. avv. Salemi Giovanni; prof. Ricca Salerno Paolo; on. avv. La Loggia Enrico; prof. avv. Montalbano Giuseppe. Presente pure il comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Iniziatisi i lavori, il prof. Salemi dà lettura degli articoli sulla finanza regionale, formulati tenute presenti la proposta dell'on. La Loggia e le decisioni della Commissione:

« Art. 36 - Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione, e a mezzo di tributi i quali sono di competenza esclusiva della medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, nonchè la imposta complementare sul reddito globale ».

« Art. 37 - Lo Stato verserà annualmente alla Regione a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici somma che tenda a bilanciare il minore ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo in media nel territorio dello Stato. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo ».

Vengono approvati.

Il prof. Ricca Salerno chiede alla Commissione se può lo Stato, in casi di specialissime necessità interessanti la sicurezza generale dello Stato, emettere debiti pubblici ed imporre tributi per coprire le spese relative anche nella Regione, indipendentemente dalla potestà legislativa finanziaria della Regione.

La Commissione, data la delicatezza della materia, decide di lasciare sospeso il problema.

Riguardo all'organizzazione finanziaria e relativo personale, si decide di mantenere allo Stato la potestà di regolamentare l'organizzazione, come pure il personale continuerà a godere dello stato giuridico ed economico statale.

Di conseguenza è approvato il seguente articolo:

« Art. 39 - L'organizzazione finanziaria della Regione è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.

Il personale relativo gode dello stato giuridico ed economico del personale dello Stato. La riscossione di tutte le imposte è a carico dello Stato ».

Esaurita in tal modo la materia finanziaria, si passa all'esame delle Disposizioni transitorie ».

Si dà lettura dell'art. 44 del progetto di Statuto presentato alla Commissione dal Movimento per l'autonomia della Sicilia, ove è prevista la formazione del primo Consiglio regionale con i rappresentanti: delle Camere provinciali del lavoro, delle Camere di commercio, dell'Associazione regionale degli agricoltori, dell'Associazione regionale degli industriali, della Federazione regionale dei commercianti, delle Università, delle Associazioni regionali dei combattenti, dei reduci e dei partigiani, dei Consigli professionali dei medici, degli avvocati e degli ingegneri, nominati dal Capo dello Stato, nonché dai componenti l'attuale Consulta Regionale, compresi i tecnici.

Per il successivo art. 45, il suddetto Consiglio regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, deve provvedere ad approvare la legge elettorale ed indire le elezioni pel primo Consiglio regionale elettivo, nel cui seno sarà formato il Governo regionale.

L'on. La Loggia rileva che il principio su cui è basato il detto art. 44 non è nè democratico nè razionale.

D'altra parte non è possibile dare le funzioni di Assemblea regionale, anche temporaneamente, alla Consulta regimi de, in quanto, fino a che non entra in funzione il nuovo ordinamento, la Consulta attuale deve rimanere in carica.

Dovendosi adottare una soluzione di ripiego, sarebbe più opportuno effettuare le prime elezioni con l'applicazione della legge elettorale politica prefascista, oppure che nel decreto legislativo dello Stato approvante

lo Statuto, sia stabilito quale altro sistema si debba adottare per la prima elezione dell'Assemblea regionale.

Ha luogo un profondo e vasto esame del problema, ed infine, dopo ampia discussione, la Commissione decide di adottare la seguente formulazione:

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

« Art. 41 - L'Alto Commissariato e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base al testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, integrato dal R.D. 2 aprile 1921, n. 320.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però modificate nel modo seguente, determinando il numero dei Consiglieri in base alla popolazione delle circoscrizioni stesse:

1. - Palermo (capoluogo Palermo), Consiglieri 21;
2. - Catania, Messina, Siracusa, Ragusa (capoluogo Catania), Consiglieri 41;
3. - Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani (capoluogo Agrigento), Consiglieri 28 ».

« Art. 42 - Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario per la Sicilia e dal Governo dello Stato determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè all'attuazione del presente Statuto ».

Il prof. Salemi propone alla Commissione di abolire l'art. 12 del suo progetto, avente semplicemente carattere dichiarativo. La Commissione accoglie la proposta.

Essendo oramai il progetto definito, la Commissione stabilisce che i verbali, redatti in modo da dare una larga visione delle discussioni e contenenti le dichiarazioni appositamente presentate dai membri, siano firmati solamente dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Su proposta dell'on. La Loggia, si stabilisce ancora che la relazione sia redatta e firmata dal prof. Salemi, il quale curerà di darne conoscenza agli altri membri della Commissione.

Si dà partecipazione all'Alto Commissario de' a chiusura della discussione.

*La seduta è tolta alle ore 20,30.*

*F.to: GIOVANNI SALEMI GIUSEPPE CONSIGLIO*

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno sette del mese di dicembre, in Palermo, alle ore 15,30, si è riunita la Commissione per la preparazione del progetto di Statuto per la Regione siciliana, nella sede dell'Alto Commissariato, onde procedere alla lettura del progetto stesso opportunamente coordinato nei vari articoli.

Sono presenti i signori: avv. prof. Salerai Giovanni; avv. prof. Restivo Franco; prof. Ricca Salerno Paolo; on. avv. La Loggia Enrico; avv. prof. Montalbano Giuseppe; avv. Rondelli Giulio; dott. Pecoraro Antonino.

E' pure presente il comm. dott. Consiglio Giuseppe.

Si dà lettura del testo del progetto, articolo per articolo, apportandovi le seguenti aggiunte e varianti:

— all'art. 1 si aggiunge il seguente comma: « La città 'di Palermo è capoluogo della Regione »;

— all'art. 3 si aggiunge il comma seguente: « La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza »;

— l'articolo 9 è così modificato: « La Giunta regionale è composta di Assessori preposti dal Presidente regionale e singoli rami dell'Amministrazione regionale »;

— l'articolo 10, comma 1, è modificato come segue: « L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Consiglieri regionali »;

— l'articolo 13, comma 1, è così modificato: « Le leggi approvate dall'Assemblea regionale, ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia »;

— all'articolo 14 si apportano le seguenti variazioni: al comma 1 vengono tolte le parole « e la esecuzione diretta »; alla lettera b) le parole: « il regolamento » sono sostituite da « la disciplina »; alla lettera c) è così modificata: « Valorizzazione, distribuzione, difesa di prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali »;

— al primo comma dell'articolo 15, le parole « ed agli interessi » sono sostituite da « e gli interessi » e vengono tolte le parole « e regolamenti »;

— all'articolo 16 viene tolto l'ultimo comma;

— all'articolo 17 viene aggiunto il seguente comma: « All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto della Regione »;

— il secondo comma dell'art. 19 è così modificato; « Egli rappresenta, altresì nella Regione, il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali »;



— l'ultimo comma dell'art. 21 è modificato come segue: « I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regionale »;

— l'articolo 22 è così modificato: « E' istituita in Roma un'Alta Corte con quattro membri, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati, in pari numero fra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle facoltà giuridiche delle Università, dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione »;

— alla lettera a) dell'articolo 23 sono tolte le parole « e dei regolamenti »;

— all'articolo 25 sono tolte le parole « e svolge »;

— all'articolo 26 sono tolte le parole « ed i regolamenti »;

— all'articolo 28 la parola « impugnativa » al primo comma è sostituita da « delle medesime ».

Terminata la lettura del progetto, la Commissione dichiara chiusi i lavori.

*La seduta è tolta alle ore 19.*

*F.to:* GIOVANNI SALEMI  
FRANCO RESTINO  
GIUSEPPE CONSIGL' O

## COMMISSIONE PREPARATORIA DELLO STATUTO

ALLEGATI: 1) Progetto dell'on. Guarino Amelia; 2) Progetto del prof. Giovanni Salenti; 3) Progetto del dr. Mario Mineo; 4) Progetto del < Movimento per l'Autonomia della Sicilia ; 5) Progetto Pareste; 6) Progetto di statuto regionale per la Sicilia di Vincenzo Vacirca; 7) Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata dall'Adio Commissario; 8) La relazione del Presidente della Commissione all'Alto Commissario per da Sicilia.

1) *Progetto dell'on. Guarino Amelia (1).*

CAPO I

*Costituzione della Regione - Organi della Regione*

Art. 1. La Sicilia, con le isole annesse, viene costituita in regione autonoma dentro lo Stato.

Art. 2. Organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente regionale.

Art. 3. Il Consiglio regionale è l'organo legislativo della Regione.

Il Presidente regionale, con la cooperazione della Giunta regionale, rappresenta l'organo esecutivo.

Art. 4. Il Consiglio regionale è composto di cento consiglieri, eletti dalla Regione.

L'elettorato, l'eleggibilità, il sistema di elezione e le circoscrizioni elettorali saranno disciplinati da apposita legge.

Art. 5. Il Consiglio regionale nella sua prima seduta eligerà nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti segreti, il Presidente regionale.

Art. 6. Il Consiglio regionale, subito dopo l'elezione del Presidente, eligerà nel suo seno, a scrutinio segreto, dodici Assessori, che costituiranno la Giunta regionale.

Gli Assessori regionali coadiuveranno il Presidente, sovrintendendo ciascuno al ramo dell'Amministrazione assegnatogli dal Presidente stesso.

Il Presidente designerà l'assessore che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

(<sup>1</sup>) Da G. SALEMI, *op. cit.*, pag. 126.

Art. 7. Il Presidente regionale ha il rango di Ministro, e parteciperà alle sedute del Consiglio dei Ministri del Governo centrale con parità di diritti degli altri Ministri.

Art. 8. Il Presidente ha la rappresentanza della Regione.

Spetta al Presidente la nomina, la revoca e la disciplina di tutti gli impiegati della Regione, per il cui stato giuridico ed economico sarà provveduto per legge.

Art. M. Allo scadere del quinquennio dalla elezione, il Presidente e gli Assessori restano in carica fino a che il nuovo Consiglio non nominerà i successori.

Art. 11. Il Consiglio regionale si riunirà in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre.

Si riunirà straordinariamente a richiesta di un terzo dei Consiglieri o ad iniziativa del Presidente.

Art. 12. I Consiglieri hanno diritto di interpellanza e d'interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori e diritto di proposta su ogni argomento interessante la Regione.

Art. 13. I Consiglieri regionali godranno dell'immunità per i voti e le opinioni che esprimono nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 14. Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio regionale.

Art. 15. Il Presidente e i Consiglieri, responsabili di violazione dello Statuto o delle leggi, saranno giudicati dalla Suprema Corte Costituzionale.

## CAPO H

### *Garanzie costituzionali*

Art. 16. È istituita con sede in Palermo una Suprema Corte Costituzionale, che ha il potere di giudicare sulla costituzionalità di tutti gli atti degli organi del Governo regionale.

Tali atti possono essere sospesi o annullati: *a)* quando violino il presente Statuto o i diritti fondamentali del cittadino; *b)* quando intacchino il principio dell'autonomia regionale o quello dell'unità dello Stato italiano.

Art. 17. La Suprema Corte Costituzionale è composta di 14 giudici, oltre il Presidente ed il Vice-presidente, 4 consiglieri di Cassazione, 4 consiglieri di Stato, 4 professori di Università, 2 funzionari di grado direttivo della amministrazione statale o regionale.

Essi vengono nominati metà, rispettivamente, dal Presidente della Cas-

sazione di Roma, dal Presidente del Consiglio di Stato di Roma, dal Presidente della Facoltà di Diritto dell'Università di Roma e dal Presidente della Cassazione siciliana, dal Presidente del Consiglio di Stato siciliano, dai Presidenti della Facoltà di Diritto delle Università siciliane e dal Presidente regionale.

La Suprema Corte regionale elegge fuori del suo seno il Presidente e il Vice-presidente fra i cultori di scienze politiche, economiche e giuridiche.

Il Vice-presidente interviene alle sedute della Suprema Corte, ma non ha voto se non in assenza del Presidente.

Art. 18. Presso la Suprema Corte Costituzionale funzionerà un Commissario Generale nominato dal Governo centrale. Egli rappresenterà lo Stato e, con le funzioni di Pubblico Ministero, vigilerà perchè non siano violati i principi fondamentali della Costituzione italiana e del presente Statuto.

### CAPO III

#### *Efficacia delle deliberazioni degli Organi regionali*

Art. 19. Le leggi votate dal Consiglio regionale e i decreti e le ordinanze del Presidente regionale e degli Assessori regionali, debbono essere inviate entro 2 giorni al Commissario generale dello Stato presso la Suprema Corte Costituzionale.

Questi ha facoltà, entro 3 giorni, di impugnarle davanti la Suprema Corte Costituzionale, la quale dovrà emettere la sua decisione entro 15 giorni dall'impugnazione.

Uguale diritto d'impugnazione spetta ad un terzo dei consiglieri regionali.

Parimenti il Presidente regionale può impugnare davanti la Suprema Corte Costituzionale le leggi che siano state approvate con una maggioranza inferiore a due terzi.

Scorsi 5 giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia della impugnazione, ovvero scorsi 20 giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta, da parte della Suprema Corte, sentenza di annullamento, le leggi, i decreti e le ordinanze debbono immediatamente essere pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 20. Le leggi votate dal Consiglio regionale diventano esecutive nel quinto giorno della loro pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione, salvo che il Consiglio le abbia dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 21. Il Consiglio regionale non può procedere ad approvazione

di alcuna legge o regolamento, il cui progetto non sia stato preventivamente sottoposto all'esame delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera e dei corpi tecnici e professionali relativi alle materie a cui il progetto si riferisce.

#### CAPO IV

#### *Materie di competenza dello Stato*

Art. 22. Sono riservate all'esclusiva competenza legislativa ed esecutiva del Governo dello Stato le seguenti materie:

- 1) acquisto e perdita della cittadinanza;
- 2) relazioni fra le Chiese e lo Stato e regime dei culti;
- 3) rappresentanza dello Stato all'estero; relazioni degli italiani all'estero; partecipazione a congressi ed esposizioni internazionali;
- 4) immigrazione, emigrazione, regime degli stranieri;
- 5) regime di estradizione;
- 6) esercito, marina da guerra, aviazione militare, e in genere tutto ciò che attiene alla difesa nazionale;
- 7) diritto di bandiera alle navi mercantili;
- 8) grandi linee di comunicazioni, marittime ed aeree, ferroviarie, porti, posta, telegrafi, telefoni, cavi sottomarini, radiocomunicazioni;
- 9) debito pubblico;
- 10) sistema monetario;
- 11) proprietà intellettuale.

Art. 23. Per le seguenti materie spetta al Governo centrale la legislazione di principio e di indirizzo generale, e al Governo regionale la regolamentazione e la esecuzione, per l'adattamento di tale legislazione alle condizioni peculiari e alle esigenze della Regione:

- 1) assistenza sociale;
- 2) regime delle assicurazioni generali e sociali;
- 3) rapporti di lavoro (nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, ecc.);
- 4) disciplina sanitaria;
- 5) istruzione pubblica;
- 6) regime di stampa, associazione e riunione;
- 7) polizia stradale e circolazione;
- 8) disciplina del credito e del risparmio.

Art. 24. L'applicazione della legislazione, di cui all'articolo precedente, sarà sottoposta alla vigilanza del Governo centrale.

Nel caso siano riscontrate deficienze o divergenze nella regolamentazione, o nell'esecuzione, e il Governo regionale non credesse di doversi uniformare alla prescrizione del Governo centrale, la controversia sarà sottoposta alla Suprema Corte Costituzionale.

#### CAPO V

##### *Materie di competenza della Regione*

Art. 25. Tutte le materie non comprese nella elencazione degli articoli 22 e 23, sono di piena competenza del Governo regionale, sia per la legislazione o per la regolamentazione che per la esecuzione.

Art. 26 - Il Governo della Regione avrà un proprio ordinamento dei servizi per l'ordine pubblico e per la polizia giudiziaria.

Spettano però al Governo centrale tutti i servizi di sicurezza pubblica che abbiano carattere extraregionale e quelli che riguardano l'immigrazione, l'emigrazione, la vigilanza sugli stranieri, il regime d'extradizione e d'espulsione.

Per la coordinazione permanente di ambedue le categorie di servizi, gli aiuti reciproci e le informazioni e per il trapasso degli attuali servizi del Governo centrale al Governo regionale, viene istituita una « Commissione mista di polizia », formata di rappresentanti del Governo centrale e del Governo regionale.

La detta Commissione si pronunzierà su tutte le questioni di regolamento, di servizio, di dislocamento della forza e di destinazione del personale.

Il Governo centrale potrà assumere la direzione dei servizi di P. S. e intervenire pel mantenimento dell'ordine interno in Sicilia o a richiesta del Governo regionale, o 'di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

In ambedue i casi sarà sentita la « Commissione mista di polizia » per dichiarare terminato l'intervento del Governo centrale.

Art. 27. Il Governo regionale avrà inoltre un proprio corpo di polizia amministrativa per garantire il rispetto delle proprie norme legislative e regolamentari in materia tributaria, sanitaria, annonaria, agraria, ecc.

Art. 28. Il Governo centrale ha facoltà di istituire in Sicilia scuole e istituti di cultura d'ogni grado, oltre quelli dipendenti dal Governo regionale.

Art. 29. Pel conferimento dei titoli accademici, le prove e i requisiti richiesti dallo Stato si richiederanno anche in Sicilia per tutti gli studiosi,

tanto se provenienti dalle scuole statali, quanto se provenienti dalle scuole regionali.

Art. 30. Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e sindacale e in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento.

Art. 31. Il diritto d'imporre e di riscuotere imposte, tasse e contributi sulla ricchezza, sulla produzione, sulla attività personale e commerciale, sulle importazioni e sulle esportazioni, spetta in Sicilia al Consiglio regionale.

Art. 32. Una « Commissione superiore di finanza », nominata per metà dal Consiglio dei Ministri dello Stato e per metà dalla Giunta regionale, stabilirà il contributo da versarsi dalla Regione allo Stato per quei lavori, servizi, funzioni e attività che sono di competenza dello Stato e che si riversano a vantaggio della Regione o comunque riguardano anche la Regione.

Le proposte della Commissione dovranno sottoporsi all'approvazione del Consiglio dei Ministri e del Consiglio regionale.

Ogni cinque anni si procederà alla revisione del suddetto contributo, salvo revisione straordinaria di accordo tra il Ministro delle Finanze dello Stato e la Giunta regionale.

In caso di disaccordo, sia per l'approvazione delle proposte della Commissione, sia per la revisione straordinaria, deciderà la Suprema Corte Costituzionale.

Art. 33. La Regione può liberamente emettere debiti interni.

Art. 34. Sono soggetti alla disciplina del Governo regionale gli Istituti di credito, la cui sfera d'azione si limiti alla Regione.

Art. 35. Per il controllo contabile di tutti gli enti e gli uffici della Regione saranno istituiti appositi organi.

Art. 36. Il Governo regionale ha piena competenza legislativa e regolamentare sull'ordinamento e sulla circoscrizione degli enti locali.

Art. 37. Il controllo amministrativo e contabile degli enti locali (comuni, consorzi di comuni, ecc.) viene esercitato dal Governo regionale a mezzo di appositi organi.

## C A P O V I

### *Riforma dello Statuto*

Art. 38. Il presente Statuto può essere riformato ad iniziativa del Consiglio regionale e del Parlamento italiano, in sede di Assemblea costituente, con le forme e con le garanzie richieste per la riforma della Costituzione.



2) *Progetto del prof. Giovanni Salerai (1).*

Art. 1. La Sicilia e- le Isole annesse (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) sono costituite in unica Regione, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

*Organi della Regione*

Art. 2. La Regione siciliana è retta da un Consiglio regionale, una Giunta regionale ed un Presidente regionale.

La Giunta ed il Presidente costituiscono il Governo della Regione.

*Consiglio regionale*

Art. 3. I Consiglieri regionali sono eletti nella Regione secondo le norme della legge elettorale politica vigente presso lo Stato ed in circoscrizioni provinciali. Essi rappresentano la intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di cinque anni.

Art. 4. Il numero dei Consiglieri regionali è proporzionato alla popolazione della Regione e, precisamente, è in ragione di uno per ogni cinquanta-mila abitanti.

(<sup>1</sup>) Da G. SALEMI, *op. cit.*, pag. 120.

Art. 5. Il Presidente, il Vice Presidente e i Segretari del Consiglio regionale sono eletti dal Consiglio stesso nel suo seno, secondo le norme del regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio regionale.

Art. 6. I Consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione siciliana.

Art. 7. I Consiglieri non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nel Consiglio regionale.

Art. 8. I Consiglieri hanno il diritto di interpellanza e di interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali, che possono essere accusati e tradotti dinanzi all'Alta Corte regionale con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 9. Il Commissario dello Stato, di cui all'articolo 26, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento del Consiglio regionale per persistente violazione del presente Statuto, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico. Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato e dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Regione è allora affidata ad un Commissario straordinario, che indice le nuove elezioni pel Consiglio regionale nel termine di tre mesi.

#### *Presidente regionale e Giunta regionale*

Art. 10. La Giunta regionale è composta di otto Assessori, eletti dal Consiglio regionale fra i suoi membri e preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione regionale.

Art. 11. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti. In sua assenza o impedimento è sostituito dall'Assessore più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'Assessore più anziano di età.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente, l'Assessore più anziano convocherà entro quindici giorni il Consiglio regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

#### *Funzioni del Consiglio regionale*

Art. 12. Il Consiglio regionale esplica funzioni attive attraverso la formazione di leggi, regolamenti, progetti, e funzioni di controllo sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali.

Art. 13. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente regionale in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei Consiglieri, ovvero quando il Presidente regionale lo ritenga opportuno.

Art. 14. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti per la esecuzione entro la Regione delle leggi dello Stato, spetta al Governo ed ai Consiglieri regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 15. Le leggi approvate dal Consiglio regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori proponenti.

Sono promulgati dal Presidente regionale, decorsi i termini di cui all'art. 29 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 16. Entro i limiti della legislazione di principio e di interesse generale fissati dallo Stato, il Consiglio regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi e regolamenti sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) Lavori pubblici, affidati dalla vigente legislazione allo Stato (strade, opere idrauliche, navigazione interna, porti, impianti di energia elettrica, bonifiche);
- b) comunicazioni (ferrovie, tranvie, linee automobilistiche ed aeree, marina mercantile, posta, telegrafi, telefoni);
- c) agricoltura, foreste, usi civici, caccia, pesca, miniere, acque pubbliche;
- d) industrie, commercio, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli, minerari;
- e) edilizia, case popolari e degli impiegati;
- f) istruzione pubblica (elementare, media, superiore, tecnica, professionale, artistica);
- g) rapporti di lavoro;
- h) assistenza e previdenza sociale, assistenza sanitaria;
- i) igiene pubblica;
- l) beneficenza pubblica;  
    annona;
- n) credito e risparmio locale;

o) turismo, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

p) assunzione di pubblici servizi;

q) tasse per servizi pubblici;

r) polizia e sicurezza pubblica regionale;

s) ordinamento degli uffici preposti alla trattazione degli affari di cui al presente articolo;

t) stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione (esclusi quelli dei servizi militari e della polizia di Stato).

Art. 17. Il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato.

Art. 18. Il Consiglio regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione dello stesso Consiglio è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

#### *Funzioni della Giunta e del Presidente regionali*

Art. 19. 11 Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 14 comm. 1, 2; 18 comm. 1, svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi statali attribuite al Governo dello Stato sulle materie di cui all'articolo 16.

Sulle altre, non comprese nell'articolo 16, svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro attività di fronte al Consiglio regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 20. Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può, tuttavia, inviare temporaneamente propri Commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

Il Presidente partecipa col rango di Ministro al Consiglio dei Ministri.

#### *Organi giurisdizionali*

Art. 21. L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.

I magistrati di ogni ordine e grado sono però nominati, dietro concorso, dal Presidente regionale, e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge della Regione.

Art. 22. Gli organi giurisdizionali, aventi oggi la sede soltanto in Roma, saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la Regione.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti regionali svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale.

Art. 23. È istituita in Palermo un'Alta Corte con quattro membri, oltre al Presidente, nominati in pari numero, fra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle Facoltà giuridiche delle Università, dai Governi dello Stato e della Regione.

Il Presidente è nominato dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo.

Art. 24. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dal Consiglio regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi atti entro la Regione.

Art. 25. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto.

Art. 26. Un Commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo dello Stato, promuove e svolge i giudizi di cui agli articoli 24 e 25; in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte del Consiglio regionale.

Art. 27. Le leggi del Consiglio regionale sono inviate entro due giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro tre giorni può impugnarli davanti l'Alta Corte.

Art. 28. L'impugnazione di cui al precedente articolo può essere sperimentata anche dal Consiglio e dal Presidente regionale entro cinque giorni dall'approvazione della legge.

Occorre, però, che la relativa richiesta sia avanzata da non meno di un terzo dei consiglieri regionali, ovvero che il Presidente rilevi la partecipazione di meno di due terzi dei consiglieri all'approvazione della legge.

Art. 29. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro quindici giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi cinque giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi venti giorni dall'impugnazione senza

che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi del Consiglio sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 30. Il Presidente regionale, anche su voto del Consiglio regionale, può impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

#### *Polizia*

Art. 31. Al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionale. Egli può richiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale, o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

#### *Finanze*

Art. 32. Il bilancio della Regione è costituito da un contributo, corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia, ratizzabile in più annualità e determinato da una Commissione paritetica con membri dello Stato e della Regione; inoltre dai tre quarti di tutte le entrate oggi riscosse dallo Stato nella Regione.

Se tali entrate risulteranno insufficienti ai servizi pubblici della Regione, il Governo dello Stato accrescerà la percentuale anzidetta, ovvero autorizzerà la Regione ad istituire nuove imposte.

Art. 33. L'attuale organizzazione finanziaria dello Stato viene conservata; il relativo personale che presta però servizio nella Regione ha lo stato giuridico ed economico di quello regionale.

Art. 34. Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato.

Potrà essere modificato, su proposta del Consiglio regionale e delle Assemblee Legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

3) *Progetto del dr. Mario Mineo (1).*

*Costituzione della Regione*

Art. 1. La Sicilia e le isole annesse vengono costituite in Regione autonoma entro lo Stato italiano.

*Attribuzioni della Regione*

Art. 2. E' conferita alla Regione siciliana, nell'ambito delle leggi costituzionali dello Stato ed in particolare senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali che saranno deliberate dalla Costituente dello Stato italiano, la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) industria e commercio interno;
- c) edilizia, case popolari;
- d) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- e) miniere, acque pubbliche, caccia, pesca, usi civici;
- f) pubblica beneficenza, igiene pubblica, assistenza sanitaria;
- g) turismo, conservazione delle antichità e delle opere d'arte;
- h) istruzione elementare;

(1) Da G. SALEMI, Op. cit., pag. 132. L'autore precisa che: « Questa è la seconda edizione del progetto in un primo momento presentato alla Commissione dai Dr. Mineo, completata, attraverso le discussioni svoltesi nelle prime sedute, dalla Commissione stessa. La stessa edizione fu elaborata in preparazione dell'allora imminente congresso regionale del Partito Socialista Italiano ».

i) ordinamento degli uffici ed enti preposti agli affari di competenza regionale;  
l) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione.

Art. 3. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali, spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controlli degli enti locali.

Art. 4. Sulle seguenti materie spetta allo Stato la potestà legislativa ed alla Regione la potestà esecutiva:

- a) comunicazioni e trasporti di carattere locale;
- b) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- c) legislazione sociale (rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale), rispettando in ogni caso i minimi fissati dalle leggi dello Stato.

Art. 5. Tutte le materie, che nel presente Statuto non sono espressamente attribuite alla competenza della Regione, restano di competenza dello Stato.

#### *Organi della Regione*

a) Il Consiglio regionale.

Art. 6. Organi della Regione sono il Consiglio regionale, che rappresenta il potere legislativo, ed il Governo regionale, che rappresenta il potere esecutivo.

Art. 7. I Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale, diretto e segreto, col sistema della rappresentanza proporzionale a collegio regionale.

Per l'elettorato e l'eleggibilità valgono le stesse norme che regolano le elezioni dei membri della Camera dei deputati dello Stato. I Consiglieri regionali durano in carica tre anni.

Art. 8. Il numero dei Consiglieri e le altre modalità relative alla elezione del Consiglio regionale saranno definitivamente stabilite dal Consiglio stesso nella sua prima sessione.

Art. 9. I Consiglieri regionali non sono sindacabili per i voti dati nel Consiglio e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione e d'interpellanza sull'operato del Governo regionale.



Su deliberazione di almeno tre quinti dei Consiglieri, i membri del Governo regionale possono essere tradotti innanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Art. 11. Il Consiglio regionale elegge il proprio presidente, il vice-presidente, i segretari ed i questori dell'assemblea secondo le norme del suo regolamento interno.

Art. 12. Il Consiglio regionale è convocato dal presidente in sessione ordinaria nella settimana di ogni bimestre ed in sessione straordinaria a richiesta di un terzo dei Consiglieri regionali o quando il presidente lo ritenga opportuno.

*b) Il Governo regionale.*

Art. 13. Il Governo regionale è composto dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, preposti dal Presidente stesso ai singoli rami dell'amministrazione.

Presidente ed Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, fin dalla prima seduta, ed a maggioranza di voti segreti.

Art. 14. Il Presidente della Regione è il capo del Governo regionale. Egli rappresenta la Regione.

In sua assenza od impedimento, egli delega uno degli Assessori a sostituirlo.

In caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente della Regione, il Consiglio regionale sarà convocato, secondo le norme di cui all'art. 12, entro quindici giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15. Il Governo regionale dovrà dimettersi in caso di esplicito voto di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri regionali.

Art. 16. Le modalità relative alla promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti della Regione saranno stabilite dal Consiglio regionale nella sua prima sessione.

Art. 17. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza della Regione spetta al Governo ed ai Consiglieri regionali.

Art. 18. Il Governo regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale.

E' responsabile di fronte al Governo dello Stato per ciò che concerne l'esercizio dei poteri conferitigli in virtù dell'art. 4 del presente Statuto.

#### *Garanzie costituzionali - L'Alta Corte di giustizia*

Art. 19. Il presente Statuto può essere approvato, modificato o abrogato soltanto da una Assemblea Costituente dello Stato italiano.

Art. 20. E' istituita in Roma una Alta Corte di Giustizia, composta da tre membri, designati dalla Camera dei deputati nazionali e tre designati dal Consiglio regionale•

I membri designati eleggono il Presidente dell'Alta Corte, scegliendo tra gli alti magistrati o tra i professori delle facoltà giuridiche delle Università, ovvero tra gli alti funzionari dello Stato.

Art. 21. L'Alta Corte giudica della costituzionalità:

a) delle leggi e dei regolamenti dello Stato nei confronti del presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione siciliana;

b) delle leggi e dei regolamenti della Regione.

L'Alta Corte giudica altresì dei reati commessi dai membri del Governo regionale nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Il Commissario di Stato*

Art. 22. I giudizi di cui all'articolo 21 sono promossi da un Commissario nominato presso la Regione dal Governo dello Stato.

Art. 23. Il Commissario dello Stato può proporre al Governo nazionale lo scioglimento del Consiglio regionale per persistente violazione del presente Statuto o per gravissimi motivi di ordine pubblico.

Il decreto di scioglimento dovrà essere preceduto da deliberazione in merito della Camera dei Deputati nazionali.

La Regione viene allora affidata ad una Commissione, composta da cinque membri, designati dalla Camera dei deputati. Tale Commissione indice, nel termine massimo di tre mesi, le elezioni per il nuovo Consiglio regionale.

Art. 24. Le leggi ed i regolamenti emanati dal Consiglio regionale devono essere inviati, entro tre giorni dall'approvazione, al Commissario dello Stato, che può impugnarli entro otto giorni innanzi all'Alta Corte.

Art. 25. Il Presidente della Regione può impugnare, per incostituzionalità nei confronti del presente Statuto, le leggi ed i regolamenti dello Stato, innanzi all'Alta Corte, nel termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione, su deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 26. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni, di cui agli articoli 24 e 25, nel termine massimo di trenta giorni.

#### *Polizia*

Art. 27. I servizi di pubblica sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria nella Regione siciliana sono di competenza dello Stato.

La Regione potrà istituire corpi speciali di polizia regionale (tributaria, forestale, stradale, etc.), secondo le norme ed i regolamenti che saranno stabiliti dal Consiglio regionale.

### *Finanze*

Art. 28. La Regione ha la piena potestà legislativa ed esecutiva in materia di imposizione finanziaria.

Restano però di esclusiva competenza dello Stato:

- a) l'imposizione straordinaria sui beni capitali;
- b) l'imposizione sulla fabbricazione, sull'importazione e sull'esportazione delle merci;
- c) le imposte personali sul reddito globale;
- d) i dazi doganali;
- e) i monopoli fiscali;
- f) il debito pubblico.

Art. 29. La Regione può imporre tasse per i servizi pubblici da essa assunti.

Art. 30. I beni patrimoniali dello Stato in Sicilia ed il demanio delle provincie siciliane vengono trasferiti alla Regione.

La Regione non può peraltro alienare tali beni senza specifica e preventiva autorizzazione dello Stato.

Art. 31. Il Consiglio regionale approva il bilancio della Regione, predisposto dal Governo regionale, non oltre il mese di gennaio per il prossimo esercizio.

La decorrenza dell'anno finanziario nella Regione è la stessa di quella dello Stato.

Il bilancio della Regione è sottoposto agli stessi controlli giurisdizionali cui è sottoposto il bilancio dello Stato.

Art. 32. Per l'attuazione di grandi opere pubbliche di importanza prevalentemente nazionale e per l'incremento delle attività economiche della Regione siciliana nel quadro dell'economia nazionale, verrà formulato un piano economico regionale ogni tre anni.

Le spese per l'attuazione di tale piano verranno ripartite tra la Regione e lo Stato, in proporzioni da stabilirsi volta per volta.

Art. 33. Il piano economico regionale viene predisposto da una commissione, costituita da tre membri designati dal Consiglio regionale, tre dalla Camera dei Deputati, tre dal Governo dello Stato.

Il piano viene poi sottoposto al Consiglio regionale, e, una volta appro-

vato dal Consiglio stesso, alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva.

L'esecuzione del piano economico regionale spetta concorrentemente alla Regione ed allo Stato per le materie di rispettiva competenza.

Art. 34. In caso di conflitto tra Consiglio regionale e Camera dei deputati nei confronti del piano economico regionale, l'Alta Corte di Giustizia è competente nel merito.

#### *Disposizioni varie*

Art. 35. Gli uffici direttivi delle amministrazioni dello Stato in Sicilia avranno circoscrizione regionale.

Art. 36. Tutti i cittadini italiani possono partecipare ai concorsi banditi dalla Regione per l'assunzione dei propri funzionari ed impiegati.

Art. 37. Lo Stato istituirà in Sicilia sezioni autonome di ciascuno dei suoi supremi organi giurisdizionali.

Art. 38. La qualità di membro del Governo regionale è incompatibile con quella di membro degli organi legislativi dello Stato.

#### *Disposizione transitoria*

Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto, le modalità per l'elezione del Consiglio regionale saranno, per la prima volta, fissate con legge dello Stato.

4) *Progetto del « Movimento per l'Autonomia della Sicilia » 0).*

*Costituzione della Regione*

Art. 1. La Sicilia con le Isole annesse è costituita in Regione Autonoma entro l'unità dello Stato italiano.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

Art. 2. La Regione è persona giuridica.

Art. 3. Una parte del Demanio dello Stato sarà trasferita alla Regione con i diritti ed obblighi relativi. La determinazione del Demanio regionale sarà deferita alla Commissione mista di cui al successivo art. 33.

*Organi della Regione*

Art. 4. La Regione è retta dal Consiglio regionale, dal Presidente regionale, dalla Giunta regionale.

*a) Consiglio regionale.*

Art. 5. Il Consiglio regionale è l'organo legislativo della Regione.

Esso emana le norme di cui agli articoli 20 e 21 del presente Statuto; approva il bilancio della Regione; vota i tributi; stabilisce l'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

Il Consiglio è composto da 90 Consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, segreto, con rispetto della minoranza.

") Da G. SALEMI, *op. cit.*, pag. 137.

L'elettorato, l'eleggibilità, il sistema di elezioni e le circoscrizioni elettorali, sono regolati con legge della Regione.

Art. 6. Il Consiglio regionale è eletto per la durata di quattro anni e si riunisce in sessioni ordinarie nella prima settimana di ogni trimestre.

Le sessioni straordinarie sono convocate a richiesta di un terzo dei Consiglieri o ad iniziativa del Presidente della Regione.

Art. 7. Il Consiglio regionale può essere sciolto dal Capo dello Stato nei casi e con le modalità previste dalla costituzione dello Stato per lo scioglimento del Parlamento nazionale. Entro due mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale si deve procedere alle nuove elezioni.

Art. 8. I Consiglieri regionali godono dell'immunità per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 9. I Consiglieri regionali hanno diritto d'iniziativa delle leggi regionali e dei regolamenti per l'esecuzione entro la Regione delle leggi dello Stato.

I Consiglieri hanno diritto d'interpellanza e d'interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali.

Art. 10. Il Consiglio regionale deve essere richiesto dal Governo dello Stato del suo parere preventivo in merito ai trattati con gli Stati esteri concernenti commercio, regime doganale, navigazione, emigrazione, immigrazione.

In nessun caso i prodotti agricoli della Sicilia potranno avere un trattamento doganale meno favorevole di quello applicato a prodotti analoghi d'altre parti dello Stato.

#### *b) Governo della Regione.*

Art. 11. Il Presidente e la Giunta regionale costituiscono il Governo della Regione.

Art. 12. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale nella sua prima seduta, tra i suoi membri, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio.

Il Presidente regionale ha il rango di Ministro ed ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri con voto consultivo. Art. 13. Il Presidente ha la rappresentanza della Regione.

Egli è responsabile di fronte al Consiglio regionale ed ha l'obbligo di dimettersi se il Consiglio gli nega la fiducia con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri.

Art. 14. La Giunta regionale è composta dagli Assessori nominati dal Presidente regionale, e da lui preposti a ciascun dipartimento dell'Amministrazione.

Io. Giunta è presieduta dal Presidente della Regione.

Art. 15. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta il Vice Presidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Se per dimissioni, morte od incapacità venga a mancare il Presidente, il Vice-Presidente convoca entro otto giorni il Consiglio regionale per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 16. La Giunta delibera sulle questioni di ordine pubblico e di alta amministrazione concernenti la Regione, sull'esercizio e le attribuzioni di cui all'art. 17 del presente Statuto e su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Presidente o dagli Assessori.

Art. 17. I regolamenti per l'esecuzione dei provvedimenti votati dal Consiglio regionale sono emanati dal Governo regionale.

Il Governo regionale ha il diritto d'iniziativa per i provvedimenti normativi di competenza del Consiglio.

Art. 18. Le leggi ed i regolamenti votati dal Consiglio regionale ed i regolamenti emanati dal Governo della Regione debbono essere firmati dal Presidente, che provvede alla loro pubblicazione.

Art. 19. Allo scadere del quadriennio dalla elezione o nei casi di cui agli articoli 7 e 15, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, fino a quando non vengano nominati i successori.

#### *Attribuzioni della Regione*

Art. 20. E' di esclusiva competenza della Regione disciplinare con proprie leggi, da valere nel territorio regionale, le seguenti materie:

- a) lavori pubblici, escluse soltanto le grandi opere pubbliche di interesse nazionale; urbanistica; espropriazione per pubblica utilità;
- b) agricoltura: valorizzazione, difesa ed incremento della produzione; bonifica; foreste; usi civici; caccia e pesca;
- c) acque; miniere;
- ci) igiene pubblica;
- e) beneficenza pubblica;
- f) regime degli Enti locali;
- g) conservazione e tutela delle antichità e delle opere artistiche; archivi e biblioteche;
- h) valorizzazione, difesa ed incremento della produzione industriale e dell'attività commerciale;

i) turismo; vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio;

f) polizia e sicurezza pubblica, escluso quanto attiene ai servizi di carattere extra regionale e a quelli che riguardano l'immigrazione, l'emigrazione, e la vigilanza sugli stranieri;

m) istruzione pubblica in tutti i suoi gradi ed ordini con la limitazione che per la concessione di diplomi e titoli professionali soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione generale dello Stato;

n) tutte le altre materie specificatamente attribuite dal presente Statuto alla esclusiva competenza della Regione.

Art. 21. Entro i limiti della legislazione di principio e di indirizzo generale dello Stato, è di competenza della Regione la legislazione e la esecuzione delle seguenti materie:

a) legislazione sociale: rapporti di lavoro, assistenza e previdenza sociale ed assistenza sanitaria;

b) disciplina del credito, del risparmio e delle assicurazioni;

c) comunicazioni terrestri, marittime ed aeree di interesse regionale;

d) regime di stampa, associazione, riunione, spettacoli pubblici;

e) ordinamento delle professioni liberali;

f) organizzazione giudiziaria, con le limitazioni di cui ai successivi articoli 26, 27, 28 e 29;

g) le materie specificatamente attribuite dal presente Statuto alla Regione per la regolamentazione e l'esecuzione entro i limiti della legislazione di principio e di indirizzo generale dello Stato.

Art. 22. La Regione ha piena competenza amministrativa sulle materie di cui agli articoli 20 e 21 e provvede al funzionamento dei relativi servizi.

Art. 23. La Regione ha diritto di partecipare, con un suo rappresentante nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Art. 24. La Regione può esercitare per delega i poteri riservati all'Amministrazione dello Stato.

#### *Efficacia delle deliberazioni degli organi regionali*

Art. 25. Le leggi ed i regolamenti votati dal Consiglio della Regione e i regolamenti del Governo regionale, debbono essere fatti pervenire, a cura del Presidente della Regione, entro tre giorni dalla loro approvazione, al Commissario dello Stato, di cui all'art. 42 del presente Statuto.



Il Commissario ha la facoltà, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, di impugnarli davanti l'Alta Corte Costituzionale, dandone immediata notizia al Presidente regionale.

La decisione della Corte deve essere emessa entro 15 giorni dall'impugnazione.

Nel caso in cui il Commissario non si avvalga della facoltà di impugnazione, ovvero nel caso che siano trascorsi 20 giorni dall'impugnazione senza che al Presidente della Regione sia pervenuta, da parte dall'Alta Corte Costituzionale, sentenza di annullamento del provvedimento impugnato, le leggi ed i regolamenti del Consiglio regionale ed i regolamenti del Governo regionale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrano in vigore nel decimo giorno della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

#### *Organizzazione giudiziaria nella Regione*

Art. 26. L'ordinamento giudiziario è stabilito con legge dello Stato.

La creazione di nuovi uffici giudiziari e le modifiche alle circoscrizioni giudiziarie sono però stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 27. L'Amministrazione della giustizia nella Regione è a carico del bilancio dello Stato.

Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e del lavoro, ed in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento.

#### *Stato giuridico degli impiegati e dei magistrati*

Art. 28. L'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali e lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione sono fissati con provvedimenti del Consiglio regionale.

La nomina, la revoca e la disciplina dei medesimi spetta al Presidente della Regione.

L'accesso nei gradi iniziali di ogni carriera deve essere regolato mediante concorso.

Art. 29. E' stabilito un ruolo per i magistrati della Regione.

La nomina e la revoca dei medesimi spetta al Presidente della Regione con la osservanza delle norme fissate dalle leggi nazionali sullo stato giuridico ed economico dei magistrati.

Art. 30. Viene istituita nella Regione una Commissione mista, com-

posta pariteticamente da rappresentanti del Governo dello Stato e da rappresentanti del Governo della Regione.

Essa ha il compito:

a) di regolare i rapporti economici (anche in riguardo al trattamento di quiescenza) tra Amministrazione dello Stato ed Amministrazione regionale, le condizioni e le modalità per gli eventuali passaggi di impiegati dai ruoli regionali ai ruoli dello Stato e viceversa;

b) di regolare le condizioni e le modalità per gli eventuali passaggi di cui alla lettera precedente in rapporto ai magistrati;

c) di regolare la ripartizione fra lo Stato e la Regione degli oneri derivanti dalla creazione di nuovi uffici giudiziari o da modifiche alle circoscrizioni giudiziarie, apportate dalla Regione giusto l'art. 26 del presente Statuto.

### *Polizia*

Art. 31. I servizi di P. S. nella Regione sono svolti da organi dello Stato e da organi regionali, giusta la distinzione di materie di cui all'art. 20 lettera J).

Per la coordinazione delle due categorie di servizi è istituita nella Regione una commissione mista di polizia composta da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti del Governo della Regione.

Art. 32. A richiesta del Governo della Regione, il Governo dello Stato può intervenire per il mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione, assumendo la direzione di tutti i servizi di pubblica sicurezza.

### *Finanze*

Art. 33. Il diritto di imporre e di riscuotere imposte, tasse e contributi sulla ricchezza, sulla produzione, sull'attività personale e commerciale, nonché di stabilire monopoli, spetta in Sicilia al Consiglio regionale.

Una Commissione finanziaria mista, nominata pariteticamente dal Governo dello Stato e dal Governo regionale, stabilisce, in occasione della compilazione dei bilanci preventivi dello Stato e della Regione, l'ammontare del contributo che la Regione deve allo Stato per coprire le spese dei servizi generali di competenza dello Stato e di quelli che si riservano a vantaggio della Regione e comunque riguardano anche la Regione.

La Commissione stabilisce inoltre i contributi straordinari chiesti eventualmente dal Consiglio regionale allo Stato e ne ratizza l'eventuale rimborso.

Art. 34. Le deliberazioni della Commissione finanziaria mista debbono essere sottoposte all'approvazione del Parlamento dello Stato e del Consiglio regionale.

In caso di contrasto, decide l'Alta Corte Costituzionale.

Art. 35. La Regione può liberamente emettere prestiti interni.

Art. 36. - Il territorio della Regione siciliana è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce zona franca.

Il Consiglio regionale può chiedere al Governo dello Stato l'applicazione nella Regione della tariffa doganale dello Stato per determinate merci.

Art. 37. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita, presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigrati, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 38. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti, impianti od uffici, la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti od uffici nella Regione sarà determinata dalla Commissione mista di cui all'art. 33, tenendo conto dell'accertamento fiscale presso la sede centrale, ed i tributi relativi saranno riscossi dagli organi della Regione.

#### *Garanzie costituzionali*

Art. 39. Fino a quando lo Stato non avrà costituito un organo supremo di garanzie costituzionali, è istituita, con sede in Palermo, a carico del bilancio dello Stato, l'Alta Corte Costituzionale. Essa è composta da otto Consiglieri e dal Presidente.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione dello Stato è Presidente dell'Alta Corte Costituzionale.

I Consiglieri sono nominati per metà dal Governo dello Stato e per metà dal Consiglio regionale.

Art. 40. L'Alta Corte Costituzionale giudica:

- a) sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti della Regione;
- b) sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti dello Stato rispetto al presente Statuto, ai fini della loro efficacia nella Regione;
- c) sulle controversie di cui all'art. 34 del presente Statuto.

L'esercizio dell'azione nelle materie previste nel presente articolo spetta

al Commissario generale dello Stato di cui all'articolo 42, al Presidente della Regione oppure ad un terzo dei Consiglieri regionali.

Art. 41. L'Alta Corte Costituzionale giudica anche delle violazioni dello Statuto di cui sia eventualmente responsabile il Presidente regionale.

Spetta al Capo dello Stato ed al Consiglio regionale, a maggioranza di due terzi, promuovere i giudizi di cui al presente articolo.

Art. 42. Presso l'Alta Corte Costituzionale è istituito il Commissario generale dello Stato, che è nominato dal Consiglio dei Ministri.

Il Commissario generale vigila, con funzioni di P. M., perchè non siano violate le norme della costituzione dello Stato e del presente Statuto.

#### *Modifica. dello Statuto*

Art. 43. Il presente Statuto può essere riformato ad iniziativa del Consiglio regionale a maggioranza di tre quarti dei suoi membri, con le forme e con le garanzie richieste per la riforma della Costituzione dello Stato.

#### *Disposizioni transitorie*

Art. 44. Faranno parte del primo Consiglio della Regione:

a) i componenti dell'attuale Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici;

b) 27 rappresentanti delle Camere provinciali del lavoro della Sicilia, in ragione di tre rappresentanti per ciascuna Camera, in modo che ciascuna di esse sia rappresentata da un lavoratore dell'agricoltura, un lavoratore dell'industria, un lavoratore del commercio;

c) 9 rappresentanti delle Camere di Commercio della Sicilia in ragione di un rappresentante per ciascuna camera;

cl) 6 rappresentanti dell'Associazione regionale degli agricoltori;

e) 6 rappresentanti dell'Associazione regionale degli industriali;

f) 6 rappresentanti della Federazione regionale dei commercianti;

g) 3 rappresentanti delle Università siciliane in ragione di un rappresentante per ciascuna Università;

h) 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dei Combattenti, dei Reduci e dei Partigiani;

i) i rappresentanti per ciascuno dei Consigli professionali degli Avvocati, dei Medici e degli Ingegneri della città di Palermo, Catania e Messina. Gli Enti che dovranno procedere alla designazione proporranno al Capo

dello Stato per la nomina dei candidati un numero doppio di quelli ad essi assegnati.

Art. 45. Il suddetto Consiglio regionale deve approvare la legge elettorale e indire le elezioni del primo Consiglio regionale elettivo entro il termine di tre mesi dalla data del suo insediamento.

Art. 46. Le norme giuridiche dello Stato sulle materie di cui agli articoli 20 e 21 del presente Statuto continueranno ad avere vigore nel territorio della Regione, fino a quando non saranno abrogate o comunque sostituite da norme della Regione.

Art. 47. Le modalità dell'assunzione da parte della Regione dei servizi previsti dal presente Statuto saranno determinate da un Comitato presieduto dal Segretario generale presso l'Alto Commissario della Sicilia e composto da cinque delegati del Governo dello Stato e da cinque delegati del Consiglio regionale.

Art. 48. Subito dopo la elezione del Presidente della Regione cesseranno di funzionare l'Alto Commissario della Sicilia e le Prefetture della Isola, le cui attribuzioni saranno assunte dal Governo della Regione.

*Palermo, 30 ottobre 1945.*

5) *Progetto Paresce (D).*

*Schema di ordinamento regionale per la Sicilia*

1) *Organi.*

a) Un Consiglio generale siciliano, di circa 80 membri, eletti per metà con suffragio universale diretto e segreto, a scrutinio di lista sulla base dei collegi provinciali e, per metà, per elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei comitati direttivi degli enti sindacali appositamente registrati.

La durata del consiglio è di tre anni.

b) Un Presidente regionale, nominato dal Capo dello Stato su cinque nomi designati dal Consiglio regionale. Il Presidente regionale è capo dell'Amministrazione regionale e rappresentante del Governo. Ha rango di Ministro e partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri. Il Presidente regionale dura in carica tre anni; in seguito a voto di sfiducia da parte di due terzi dei membri del Consiglio generale può essere revocato dal Capo dello Stato, a meno che questo non preferisca indire nuove elezioni.

c) Una Giunta regionale di sette Assessori, ciascuno preposto ad uno dei rami di attività della Regione (lavori pubblici, istruzione ed affini, agricoltura, economia e lavoro, finanza, giustizia, comunicazioni). I compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e quelli in genere corrispondenti alle funzioni del Ministero dell'Interno sono esercitati personalmente dal Presidente regionale. Gli Assessori, scelti fra i membri del Consiglio regionale, sono nominati e revocati dal Presidente regionale, che presiede la Giunta.

(<sup>1</sup>) Da una copia gentilmente consegnata agli atti della Commissione dal prof. G. Giarrizzo. V. **nota** 12, pag. 4.

d) Il Consiglio generale può essere sciolto o revocato, per gravi motivi dal Capo dello Stato. In tal caso il Governo provvede ad indire nuove elezioni entro due mesi dallo scioglimento. Con voto del Parlamento nazionale può essere prorogato il termine di convocazione dei collegi elettorali.

Durante gli intervalli tra l'uno e l'altro Consiglio generale, i poteri del Presidente regionale sono esercitati da un Alto Commissario governativo.

## 2) *Compiti della Regione.*

A) - In materia legislativa: ferma restando allo Stato la legislazione di principio, rientra nella competenza regionale, che la esercita mediante il Consiglio regionale, la legislazione complementare nelle seguenti materie:

a) l'organizzazione della Pubblica Amministrazione nella Regione, eccetto per quanto riguarda l'ordinamento dei Comuni, delle Provincie e degli uffici statali;

b) l'ordinamento, i programmi e l'organizzazione della istruzione pubblica con speciale riguardo a quella professionale;

c) i piani di ricostruzione e di valorizzazione economica regionale;

d) le modalità di espropriazione per lavori di pubblica utilità, e le modalità di concessione dei lavori stessi;

e) le norme per l'incremento delle arti e la conservazione ed il ritrovamento delle antichità e l'ordinamento dei musei;

f) le norme per regolare la caccia e la pesca fluviale;

g) le norme di difesa sanitaria, di assistenza pubblica, di protezione della maternità ed infanzia, e della gioventù;

h) le norme relative ai sanatori, alle case di salute e di riposo, alle sorgenti termali ed alle stazioni balneari;

i) le norme relative alle istituzioni di protezione sociale contro i criminali, gli individui abbandonati ed altre persone pericolose;

l) le norme relative alla protezione delle piante contro le malattie e animali dannosi;

m) le norme relative al regime dell'elettricità, eccetto per quanto riguarda le linee di importanza nazionale.

B) - Alla Regione spetta la formazione del proprio bilancio: essa, per mezzo del Consiglio regionale, deve dare il proprio parere sul regime doganale nazionale e sui trattati di commercio che riguardano i prodotti regionali.

C) - In materia Amministrativa spetta alla Regione, che esercita i relativi poteri attraverso il Presidente e la Giunta:

- a) la predisposizione e l'esecuzione dei lavori pubblici, eccetto quelli riservati alle Provincie;
- b) l'attuazione dei piani economici regionali per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti locali;
- c) l'attuazione dei piani di ricostruzione;
- d) il controllo sugli ispettori agrari, sulle cattedre ambulanti, sui consorzi agrari, sulla Camera di Commercio, sugli uffici del lavoro, sugli istituti di previdenza e di assistenza ai lavoratori;
- e) la tutela sui Comuni e sulle Provincie;
- f) la gestione delle scuole di qualunque ordine e grado;
- g) l'amministrazione postale, telegrafica e telefonica;
- h) l'esercizio delle ferrovie, tranvie, linee automobilistiche;
- i) l'esercizio diretto e la concessione delle miniere locali;
- l) la gestione di tenute agricole modello, di impianti di distribuzione e di produzione di energia elettrica, di silos, di magazzini portuali, di zuccherifici, etc.;
- m) l'esazione delle imposte, tasse, contributi di competenza regionale;
- n) l'amministrazione delle carceri e dei luoghi di pena e degli istituti di rieducazione sociale;
- o) la gestione dei demani oggi statali.

3) Le funzioni relative alla giustizia, alla pubblica sicurezza, alle finanze dello Stato, ai monopoli, alle organizzazioni di controllo del credito, al regime doganale, al debito dello Stato, alle Forze Armate, al regime della pesca marittima, alla polizia delle frontiere, ai rapporti dello Stato con la Chiesa, alle relazioni internazionali, sono esercitate da uffici statali, i quali, eccettuato quanto riguarda la giustizia, le Forze Armate, i rapporti internazionali ed ecclesiastici dello Stato, sono alla dipendenza del Presidente regionale, nella sua qualità di organo dello Stato.

4) Per l'applicazione dei propri compiti la Regione ha una propria finanza costituita sia da percentuali sulle imposte e tasse, oggi statali, sia dall'attribuzione dell'importo integrale di alcune imposte... e di alcune tasse...

Non si esclude la creazione di imposte e tasse regionali e la emissione di prestiti pubblici.

Altri cespiti sono costituiti dai beni demaniali e patrimoniali e da percentuali sulle entrate doganali e da contributi liberali dello Stato.



6) *Progetto di Statuto regionale per la Sicilia di Vincenzo Vacirca (1)*.

- 1) La Sicilia viene costituita in Regione autonoma, pur rimanendo parte integrale dello Stato italiano.
- 2) L'Autonomia siciliana comprende:
  - a) un sistema giudiziario completo, dalle Magistrature inferiori e locali sino ad una suprema Corte di giustizia penale e civile, che giudicherà in ultima istanza;
  - b) un sistema di Polizia regionale a cui è deferito esclusivamente il mantenimento dell'ordine pubblico e la repressione dei reati;
  - c) un sistema scolastico, che andrà dai giardini d'infanzia sino agli istituti di alta cultura. (Lo Stato italiano potrà creare e mantenere in Sicilia scuole ed istituti modello in tutti i rami e gradi della cultura);
  - d) un dipartimento dell'economia pubblica, che curerà lo sviluppo della produzione agricola ed industriale;
  - e) un dipartimento del commercio, che vigilerà e stimolerà le attività commerciali, interne ed estere;
  - f) un dipartimento delle comunicazioni, con giurisdizione sulle poste, i telegrafi, i telefoni, le ferrovie, gli stradali, i porti, gli aeroporti e tutti i sistemi di trasporto aerei, terrestri e marittimi, che interessano direttamente la Sicilia, sia per le sue comunicazioni interne costiere, sia per quelle nazionali ed internazionali;
  - g) un dipartimento delle finanze e del tesoro, che dovrà provvedere alla

(1) Edito da M. GANcr, *Vincenzo Vacirca e il primo progetto di statuto regionale per la Sicilia* in « *Cronache parlamentari siciliane* », 1967 - 3 pp. 156-165. Lo schema venne presentato ai rappresentanti dei Governi Alleati il 18 gennaio 1944 dalla Federazione socialista siciliana. L'estensore ne fu V. Vacirca, vecchio socialista militante, che era segretario di quella Federazione. V. nota 12. pag. 4.

riscossione dei tributi, all'amministrazione dei monopoli, al disciplinamento dei risparmi, alla sorveglianza degli Istituti bancari e d'ogni qualsiasi altro Istituto finanziario;

*h)* un sistema doganale proprio che, mentre non potrà erigere barriere al libero interscambio dei prodotti tra la Sicilia e il resto della Nazione italiana, nè potrà mai imporre dazi doganali su un prodotto estero superiori a quelli vigenti nel resto dello Stato italiano, potrà sempre applicare, per la Sicilia, tariffe d'importazioni inferiori a quelle imposte alle importazioni straniere nella Penisola italiana. (Altri dipartimenti come quelli del lavoro, dell'igiene, dei lavori pubblici, ecc. potranno essere creati, a seconda che se ne manifesti la necessità).

3) La Sicilia verrà amministrata da una Assemblea legislativa, eletta a suffragio universale, nei modi e le forme che verranno determinate da una Assemblea costituente, che verrà eletta anch'essa a suffragio universale.

4) L'Assemblea costituente siciliana elaborerà i regolamenti e gli organici dei vari dipartimenti che costituiranno l'Amministrazione autonoma siciliana, con ampio potere di riformare gli attuali organi di polizia e giudiziari, i quali cesseranno automaticamente di funzionare non appena e man mano che verranno approntati i nuovi organi. Altre funzioni dell'Assemblea costituente saranno:

a) la formulazione e l'approvazione di una legge elettorale comunale, provinciale e regionale, cui base sarà il suffragio universale segreto e diretto;

b) la delimitazione delle autonomie e dei poteri dei Comuni e delle Provincie;

c) l'approvazione di una carta fondamentale dell'Autonomia siciliana.

5) L'Assemblea legislativa eleggerà nel suo seno un Primo Deputato, il quale avrà la facoltà di comporre un Gabinetto, ai cui membri affiderà i vari Dipartimenti dell'amministrazione siciliana. Il Primo Deputato e il suo Gabinetto rimarranno in carica sino a quando godranno la fiducia dell'Assemblea, espressa da un voto di maggioranza. Comunque ad ogni nuova elezione dell'Assemblea legislativa, il Gabinetto dovrà presentarsi dimissionario.

6) L'Assemblea legislativa avrà la durata di due anni. Le elezioni avranno luogo a data fissa, in un giorno che verrà scelto dall'Assemblea costituente.

7) Il Governo nazionale nominerà un Commissario generale per la Sicilia, il quale rappresenterà lo Stato italiano e avrà funzioni di controllo sull'andamento generale dell'Amministrazione siciliana. Egli avrà il compito di vigilare sul rispetto, da parte degli organi dell'Amministrazione siciliana, dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della presente carta, che costituisce l'Autonomia siciliana.

8) Il Commissario generale esercita il diritto di veto sulle leggi approvate dall'Assemblea legislativa; ma in tal caso dovrà, entro dieci giorni dall'approvazione della legge votata, rimandarla all'Assemblea assieme alla motivazione del veto. Se l'Assemblea riconferma la legge con una maggioranza di tre quinti dei votanti, la legge diventa esecutiva nonostante il veto.

9) Il Governo nazionale può intervenire in Sicilia e sospendere temporaneamente l'Autonomia, solo nel caso in cui il potere esecutivo della Regione siciliana violi le garanzie statutarie delle libertà pubbliche e dei diritti dell'individuo e cioè se esso violi apertamente la libertà di organizzazione politica sindacale, cooperativistica e religiosa, la libertà di voto e di riunione, la libertà di pensiero, di parola e di stampa, l'inviolabilità del domicilio.

Ad ogni modo l'intervento deve essere richiesto da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea legislativa o da petizione popolare, che sia firmata da un numero di cittadini uguali ad un quinto dei votanti nelle precedenti elezioni regionali.

10) L'intervento da parte del Governo nazionale, nei modi e per le ragioni suddette, non può prolungarsi oltre i tre mesi, dopodichè l'Assemblea legislativa rieleggerà un nuovo Primo Deputato.

11) Tutte le imposte dirette e indirette, che dovrà pagare il popolo siciliano, saranno sancite soltanto dall'Assemblea legislativa e pagate soltanto ai funzionari all'uopo incaricati dall'Amministrazione siciliana, per essere versati nella tesoreria siciliana.

12) La Sicilia pagherà globalmente un tributo annuo al tesoro italiano che sarà proporzionato alla ricchezza totale siciliana, alle tasse che pagheranno le altre Regioni italiane e ai servizi che lo Stato italiano renderà alla Sicilia.

13) La politica militare, la politica estera, le grandi opere pubbliche di carattere regionale saranno di stretta competenza del Governo e del Parlamento nazionale, presso l'ultimo dei quali la Sicilia avrà una rappresentanza eletta dal popolo siciliano, con gli stessi metodi adottati nel resto d'Italia per le elezioni dei Deputati al Parlamento.

14) Il presente decreto dovrà essere approvato dal Parlamento nazionale o dalla Costituente italiana, quando l'una o l'altra saranno convocati.

Ed una volta approvato, non potrà più essere nè revocato nè modificato senza il consenso del popolo siciliano, espresso attraverso deliberazioni dell'Assemblea legislativa, riconfermato da un referendum popolare.

*7) Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata dall'Alto Commissario (1).*

Art. 1. La Sicilia con le isole annesse è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è capoluogo della Regione.

*Organi della Regione*

Art. 2. La Regione siciliana è retta da un'Assemblea regionale, composta di novanta consiglieri regionali, di una Giunta e di un Presidente regionali. Il Presidente e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

*Assemblea regionale*

Art. 3. I consiglieri regionali sono eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto e con rappresentanza delle minoranze, secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

Essi rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di tre anni.

(1) Da G. SALEMI, *op. cit.*, pag. 90.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e i segretari dell'Assemblea, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5. I consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6. I consiglieri non sono sindacabili per ragione dei voti dati nell'Assemblea regionale e delle opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7. I consiglieri hanno diritto di interpellanza e di interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali.

Art. 8. Il commissario dello Stato di cui all'art. 25, può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

La Regione è allora affidata ad una commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle Assemblee legislative.

Tale commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

#### *Giunta regionale e Presidente regionale*

Art. 9. La Giunta regionale è composta di Assessori preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione regionale.

Art. 10. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti.

In sua assenza od impedimento il Presidente regionale è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea regionale convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

*Funzioni degli organi regionali - Funzione dell'Assemblea regionale*

Art. 11. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre, e straordinaria a richiesta del Governo regionale o di un terzo dei consiglieri.

Art. 12. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai consiglieri regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 28 e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14. E' conferita all'Assemblea regionale, nell'ambito della Regione, nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e salvo quanto è disposto per le materie di cui all'art. 15, la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) industria e commercio, salvo la disciplina dei rapporti privati; e) valorizzazione, distribuzione, difesa, dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- d) urbanistica;
- e) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- f) miniere, acque pubbliche, pesca, caccia, usi civici;
- g) pubblica beneficenza;
- h) turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- i) regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative; l) ordinamento degli uffici e degli Enti regionali;
- m) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- n) istruzione elementare.

Art. 15. Entro i limiti della legislazione di principio e di interesse generale fissati dallo Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, emanare leggi sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti locali;

- b) igiene pubblica;
- c) istruzione media ed universitaria;
- d) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- e) assistenza sanitaria;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di servizi pubblici;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 16. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 17. L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

#### *Funzioni della Giunta e del Presidente regionale*

Art. 18. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 17 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi statali attribuite al Governo dello Stato sulle materie di cui agli articoli 14 e 15.

Sulle altre, non comprese negli articoli 14 e 15, svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro attività di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 19. Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può, tuttavia, inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

### *Organi giurisdizionali*

Art. 20. L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.

I magistrati di ogni ordine e grado sono però nominati, dietro concorso, dal Presidente regionale e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge dello Stato.

Art. 21. Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la Regione.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti regionali svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regionale.

Art. 22. È istituita in Roma un'Alta Corte con quattro membri, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero fra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle facoltà giuridiche delle Università, dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 23. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 24. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 25. Un Commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo dello Stato, promuove i giudizi di cui agli articoli 23 e 24, ed in quest'ultimo caso anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 26. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate, entro tre giorni dall'approvazione, al Commissario dello Stato, che entro cinque giorni può impugnarli davanti l'Alta Corte.

Art. 27. Tale impugnazione può essere sperimentata anche da un terzo dei consiglieri regionali e dal Presidente regionale, entro cinque giorni dall'approvazione degli atti dell'Assemblea regionale.

Il Presidente può sperimentare l'impugnativa solo nel caso di parteci-



pazione dei consiglieri alla approvazione degli atti dell'Assemblea regionale in numero inferiore alla maggioranza.

Art. 28. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro 20 giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero decorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi ed i regolamenti dell'Assemblea sono promulgati ed immediatamente pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».

Art. 29. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario, di cui all'art. 25, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

### *Polizia e Finanza*

Art. 30. Al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionali.

Egli può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

La polizia di Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Art. 31. Alla Regione sono assegnati, e fanno parte del suo demanio pubblico:

- a) le acque pubbliche regionali;
- b) le opere pubbliche regionali come: le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti;
- c) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, a norma delle leggi in materia;
- d) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche e infine gli altri beni regionali, che sono dalle leggi assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, compresi i diritti reali che, ai sensi dell'articolo 825 Cod. Civ., spettano oggi allo Stato su beni situati nella Regione ed appartenenti ad altri soggetti.

Art. 32. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati dall'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici nella Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 33. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 34. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali sono mantenuti con allineamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 35. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono, però, riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del loto, nonché l'imposta complementare sul reddito globale.

Art. 36. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici, somma che tenda a bilanciare il minor ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo, in media, nel territorio dello Stato.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 37. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato; tuttavia, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedano, l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale.

Art. 38. L'organizzazione finanziaria della Regione è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.

Il personale relativo gode dello stato giuridico ed economico del personale dello Stato.

La riscossione di tutte le imposte è a carico dello Stato.

Art. 39. Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea costituente dello Stato.

Potrà essere modificato su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.

*Disposizioni transitorie*

Art. 40. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo a cura del Governo dello Stato entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base al testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1945, integrato dal R. D. 2 aprile 1921 n. 320.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, modificate nel modo seguente e determinando il numero dei consiglieri in base alla popolazione delle circoscrizioni stesse:

- 1) Palermo (capoluogo Palermo) consiglieri 21;
- 2) Catania - Messina - Siracusa - Ragusa (capoluogo Catania) consiglieri 28.
- 3) Agrigento - Caltanissetta - Enna - Trapani (capoluogo Agrigento) consiglieri 28.

Art. 41. Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè alla attuazione del presente Statuto.

8) *La relazione del Presidente della Commissione all'Alto Commissario per la Sicilia (1).*

SOMMARIO: 1) Composizione e funzionamento della Commissione; 2) I concetti di Regione e di autonomia; 3) I limiti dell'autonomia ed i vari progetti sulla medesima; 4) Il progetto dell'on. Guarino Amelia; 5) N progetto del Comitato • Movimento dell'autonomia siciliana »; 6) Il progetto del dr. Mineo; 7) Il progetto del prof. Salemi; 8) N nuovo progetto; 9) La Regione siciliana; 10) L'Assemblea e i consiglieri regionali; 11) Il Presidente e la Giunta regionale; 12) Le funzioni dell'Assemblea regionale; 13) Le funzioni del Presidente e della Giunta regionale; 14) Gli organi giurisdizionali; 15) La polizia; 16) Il patrimonio e le finanze; 17) L'approvazione dello Statuto; 18) Le norme transitorie.

On. Alto Commissario,

1) la Commissione nominata, con decreto 1 settembre 1945, dalla on. S. V., di seguito al voto del maggior numero della Consulta regionale, allo scopo di elaborare un piano organico per la istituzione dell'autonomia siciliana, ha ultimato il suo compito e presenta oggi, a mio mezzo, all'on. S. V. oltre la seguente relazione sull'andamento ed i risultati dei suoi lavori, un progetto di Statuto per la Regione siciliana.

Detta Commissione, composta di rappresentanti di sei partiti politici e di tre tecnici, fu insediata dalla S. V. il 22 settembre c. a. ed elesse tosto a suo presidente il comm. avv. Alfredo Mirabile, il quale, costretto in seguito, per motivi di salute, a recarsi a Roma, fu sostituito nella presidenza e per designazione della S. V., dal sottoscritto prof. Giovanni Salemi. Numerose (ben 23) e laboriose furono le ulteriori sedute, alle quali non sempre poterono,

(<sup>1</sup>) Da G. SALEMI, *op. cit.*, pag. 25.

per vari impedimenti, partecipare tutti i rappresentanti dei partiti, sia pure a mezzo dei loro sostituti, determinandosi, conseguentemente, non solo una perdita notevole di tempo, ma anche, talvolta, una difformità sostanziale di giudizi sugli argomenti in discussione nelle singole adunanze.

## 2) *I concetti di Regione e di Autonomia*

Nelle prime sedute, la Commissione ritenne opportuno, per il sistematico svolgimento dei suoi studi, precisare, anzitutto, i concetti di Regione e di autonomia, ed unanime convenne di attribuire alla Regione non il significato, nè la portata di una circoscrizione amministrativa, entro il cui ambito territoriale vengano assegnati organi, funzioni e servizi dello Stato, bensì il significato e la portata di persona giuridica pubblica. Tale entità giuridica essa, però, ha voluto intendere, non come fuori dello Stato italiano, vale a dire, nè come Stato indipendente, nè come Stato unito ad altri Stati in una federazione italiana, ma, piuttosto, quale una persona giuridica esistente entro lo Stato italiano ed in guisa da non spezzare mai l'unità politica del medesimo.

Con siffatta precisazione la Commissione si apriva la via alla determinazione dell'altro concetto, quello cioè di autonomia, in quanto che la esclusione della figura giuridica della circoscrizione amministrativa escludeva al contempo ogni coincidenza fra autonomia e decentramento burocratico, e poneva l'autonomia solo in riferimento al decentramento istituzionale od autarchico, a favore, cioè, di una persona giuridica pubblica. Senonchè, quest'altro riferimento la Commissione ha subito scartato nella esatta considerazione che il decentramento, sotto qualunque forma, implica sempre il passaggio di poteri dello Stato soltanto amministrativi, laddove l'autonomia importa, invece, la titolarità e l'esercizio di poteri, oltre che amministrativi anche, e soprattutto, legislativi.

## 3) *I limiti dell'autonomia e i vari progetti sulla medesima*

Delineati così i due concetti di regione e di autonomia, fondamentali per la formulazione di uno schema di Statuto per la Regione siciliana, entità giuridica da creare, ma i cui requisiti naturali, economici e politici si affondano nella storia e nella vita reale del nostro popolo isolano, la Commissione è passata a determinare i limiti dei poteri della Regione. Qui sono sorti i contrasti •ed altri ne sorgeranno, di sicuro, davanti la Consulta

regionale, cui va sottoposto l'annesso progetto, in quanto che l'autonomia entro l'unità politica dello Stato italiano è vasto ed arduo problema di limiti, che possono allargarsi o restringersi, a seconda dei presupposti programmatici dei partiti politici, ovvero a seconda dei criteri di opportunità, suggeriti dalle esigenze sociali più o meno impellenti.

La Commissione aveva già preso visione degli studi sullo Stato regionale del prof. Ambrosini, suo stimato commissario purtroppo per pochi giorni, nonché del progetto dell'altro suo commissario on. Guarino Amelia, presentato al Congresso regionale del Partito democratico del lavoro, tenuto a Catania nell'aprile u. s.; ma, pur apprezzando sì autorevoli contributi alla formazione di uno Statuto per la nostra Regione, volle, tuttavia, conoscere, per sua guida, le proposte e gli aspetti più diversi delle questioni da trattare. Onde, a partire dal 27 ottobre, passò a discutere il progetto dal prof. Salemi elaborato su incarico della Commissione stessa, tenendo presenti altresì il progetto spontaneamente presentato dal suo commissario dr. Mineo nella seduta del 3 novembre, nonché l'altro del « Movimento per l'Autonomia della Sicilia », esposto dai rappresentanti del medesimo alla Commissione nella stessa seduta del 3 novembre.

Tali progetti ritengo opportuno riassumere nelle caratteristiche principali, sia in omaggio al senso di responsabilità cui i commissari partitamente e la Commissione nel suo complesso vollero, attraverso le proposte soluzioni, ispirarsi, sia per agevolare, a mezzo delle più ampie informazioni, le decisioni che la Consulta regionale vorrà adottare per il maggiore bene dell'Isola nostra.

Invero, una prima constatazione generale suggerisce che il grado d'intensità dell'autonomia nei quattro progetti su indicati risulta decrescente, in modo più o meno forte, allorquando si passa dal progetto dell'on. Guarino Amelia, al progetto del Comitato del « Movimento per l'Autonomia », da questo al progetto del dr. Mineo e a quello del prof. Salemi.

#### 4) *Il progetto dell'on. Guarino Amelia*

Secondo il progetto dell'on. Guarino Amelia, che sollecita l'approvazione dello Statuto regionale a mezzo di un decreto legislativo, la Regione ha una potestà legislativa e regolamentare determinata negativamente, ossia dal fatto che essa concerne le materie non specificatamente attribuite allo Stato, e che questo esercita ora in linea esclusiva, ora a mezzo di sole leggi, inquantochè la relativa facoltà regolamentare svolta per l'adattamento dei principii generali dello Stato alle condizioni peculiari della Regione va assegnata a

quest'ultima. Pertanto, la potestà normativa della Regione appare normale, quella dello Stato per i soli casi tassativi. Ciò malgrado, l'organo legislativo della Regione, ossia il Consiglio regionale, che è composto di cento consiglieri, non può esercitare la sua funzione, se il progetto non sia stato preventivamente sottoposto all'esame delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera e dei corpi tecnici e professionali, relativi alle materie cui il progetto si riferisce. Il che vuole temperare la natura del Consiglio regionale, assemblea a carattere politico, con la preoccupazione di ottenere un apporto dai rappresentanti degli interessi economici e professionali.

Or questo sistema di ripartizione della potestà legislativa e regolamentare fra la Regione e lo Stato può dar luogo a conflitti, che il progetto affida alla soluzione di una apposita suprema Corte Costituzionale (composta di quattordici giudici, oltre il presidente ed il vice presidente) dinanzi alla quale il giudizio è promosso, o da un commissario generale dello Stato, funzionante presso la stessa Corte, o da un terzo dei consiglieri regionali, o, in certi casi, dal presidente regionale. La medesima Corte ha il compito di giudicare delle responsabilità del presidente e dei consiglieri regionali per violazioni dello Statuto e delle leggi.

A riguardo di alcune materie di competenza della Regione, il progetto Guarino Amelia detta particolari disposizioni. L'ordine pubblico, infatti, e la polizia giudiziaria sono affidati alla Regione, la quale dispone altresì di un corpo di polizia amministrativa per garantire il rispetto delle proprie norme legislative e regolamentari in materia tributaria, sanitaria, annonaria, ecc. Allo Stato restano i servizi di sicurezza pubblica che abbiano carattere extra regionale e quelli che riguardano l'immigrazione, l'emigrazione, la vigilanza sugli stranieri, il regime d'estradizione e d'espulsione. Detti servizi regionali e statali sono coordinati da una commissione mista (formata di rappresentanti dei governi centrale e regionale), la quale dovrà essere sentita nel caso in cui il governo dello Stato voglia assumere la direzione della pubblica sicurezza ed intervenire per il mantenimento dell'ordine interno in Sicilia o a richiesta del governo regionale o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale e la sicurezza dello Stato.

L'ordinamento amministrativo e finanziario, nonché le circoscrizioni degli Enti locali, sono pure regolati dalla Regione, che, sopprimendo la provincia, può istituire dei consorzi di comuni, forniti di organi propri ad elezioni di secondo grado, idonei anche a servire da organi giurisdizionali, di tutela dei comuni raggruppati nel consorzio. Altri organi, pure della Regione, esercitano il controllo amministrativo e contabile sugli enti locali.

La Regione, inoltre, disciplina ed assume a proprio carico l'organizza-

zione dei servizi dello Stato ad essa ceduti, nonché il personale relativo, che acquista uno stato giuridico ed economico regionale.

In materia finanziaria sono del pari larghi i poteri della Regione, inquantochè questa ha il diritto di imporre e riscuotere imposte, tasse e contributi. Il debito pubblico ed il sistema monetario sono di competenza dello Stato; ma la Regione può emettere liberamente prestiti interni. Tutte le entrate pubbliche e patrimoniali spettano alla Regione, che, a sua volta, versa allo Stato un contributo per i lavori, servizi, funzioni ed attività che sono di competenza dello Stato, e che si riversano a vantaggio della Regione o, comunque, riguardano anche la Regione. Tale contributo annuale, revisionabile ogni cinque anni, è stabilito da una Commissione paritetica, detta superiore di finanza, la quale deve tener conto del doppio criterio della spesa sostenuta dallo Stato e della capacità contributiva della Regione.

##### 5) *Il progetto del Comitato « Movimento per l'Autonomia siciliana »*

Più particolareggiato è il progetto del Comitato « Movimento per l'Autonomia Siciliana », nel quale, diversamente dal progetto Guarino Amelia, la potestà legislativa è conferita alla Regione soltanto sopra materie specificatamente indicate. Più precisamente: sopra alcune la competenza è esclusa sulle altre svolgesi entro i limiti della legislazione di principio e di indirizzo generale dello Stato. Su entrambi tali gruppi di materie la Regione ha piena competenza regolamentare e provvede, a suo carico, al funzionamento dei relativi servizi.

Anche i poteri riservati all'Amministrazione dello Stato possono venire esercitati dalla Regione, ma dietro apposita delegazione.

Notevoli sono due norme: l'una che riguarda la partecipazione della Regione, con un suo rappresentante, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione, terrestri, marittimi ed aerei, che possono comunque interessare la Regione; l'altra che pone l'obbligo del governo dello Stato di richiedere il parere preventivo del Consiglio regionale in merito ai trattati con gli Stati esteri, concernenti il commercio, il regime doganale, la navigazione, l'emigrazione e l'immigrazione. Per i prodotti agricoli della Sicilia non ammette in alcun caso un trattamento doganale meno favorevole di quello applicato a prodotti analoghi d'altre parti dello Stato.

Anche questo progetto si occupa della istituzione di un'Alta Corte costituzionale in Palermo e, però, ne limita l'esistenza fino a quando lo Stato non avrà costituito un organo supremo di garanzie costituzionali. Detta



Corte è a carico dello Stato; è composta di otto consiglieri nominati dal Governo dello Stato e dal Consiglio regionale metà per uno; presidente ne è il primo presidente della Corte di Cassazione dello Stato. Essa giudica della costituzionalità delle leggi e dei regolamenti della Regione, nonché di quelli dello Stato rispetto allo Statuto della Regione ed ai fini della loro efficacia nella Regione; inoltre, delle violazioni dello Statuto di cui sia responsabile il presidente regionale. I giudizi sono promossi dal commissario generale dello Stato, o dal presidente della Regione o da un terzo dei consiglieri regionali. Nell'ultimo caso, dal Capo dello Stato o dal consiglio regionale.

In materia di polizia le norme coincidono con quelle del progetto Guarino Amelia, vale a dire nella prevalenza dei poteri e dei servizi della Regione, nella istituzione di una Commissione mista per il coordinamento dei relativi servizi regionali e statali. L'assunzione, però, della direzione di tutti i servizi di pubblica sicurezza da parte del Governo dello Stato può aver luogo solo a richiesta del Governo della Regione.

Il regime degli enti locali è affidato alla competenza esclusiva del Consiglio regionale e del pari l'organizzazione, la circoscrizione degli uffici e dei servizi regionali anche giudiziari, nonché lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione, ad eccezione di quello dei magistrati, che sono nominati e revocati dal Presidente della Regione secondo le leggi statali circa la posizione giuridica ed economica dei magistrati. Un'altra Commissione mista regola i passaggi degli impiegati dal ruolo statale a quello regionale e viceversa, nonché i relativi rapporti economici fra Stato e Regione, riguardanti anche la creazione di nuovi uffici giudiziari.

A riguardo del patrimonio, è da notare la specifica assegnazione alla Regione di una parte dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato, secondo la determinazione da farsi dalla suddetta Commissione finanziaria mista.

La potestà tributaria è disciplinata come nel progetto Guarino Amelia, del quale si fa propria anche la norma riflettente l'assegnazione allo Stato di un contributo annuo. Vi si aggiunge la facoltà del Consiglio regionale di stabilire dei monopoli e di chiedere allo Stato dei contributi straordinari, detenuinabili dalla stessa Commissione finanziaria, i cui provvedimenti devono sottoporsi all'approvazione dello Stato e della Regione e, in caso di contrasto, all'approvazione dell'Alta Corte costituzionale.

Altri particolari notevoli del progetto in esame sono i seguenti: il territorio della Regione è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce una zona franca; il Consiglio regionale, però, può chiedere al Governo dello Stato l'applicazione nella Regione della tariffa doganale dello Stato per determinate merci. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione; è però istituita presso

il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione, allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Nelle disposizioni transitorie il progetto delinea la prima composizione del Consiglio regionale, cui è demandata la nuova legge elettorale e che indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi dal suo insediamento. Eletto il presidente regionale, cessano di funzionare l'Alto Commissario e le prefetture della Sicilia, le cui attribuzioni sono allora assunte dal governo della Regione.

#### 6) *Il progetto del dr. Mineo*

Il progetto del Dr. Mineo assume una caratteristica propria per via delle disposizioni sui poteri più ristretti della Regione, legislativi, tributari e di polizia.

Invero, alla Regione è attribuita la potestà legislativa in linea esclusiva entro due limiti: l'uno dato dalla materia, che deve rientrare tra quelle espressamente indicate nello Statuto della Regione, l'altro è dato dalle leggi costituzionali dello Stato che, in ogni caso, devono essere tenute presenti. Spetta altresì alla Regione la potestà regolamentare, ma soltanto sopra le materie elencate nello Statuto. Pertanto, tutte le materie dallo Statuto non espressamente attribuite alla Regione, restano di competenza legislativa e regolamentare dello Stato.

In materia di imposizione finanziaria la Regione ha la piena potestà legislativa e regolamentare, salvo su quanto concerne l'imposizione straordinaria sui beni capitali, sulla fabbricazione, importazione ed esportazione delle merci, le imposte personali sul reddito globale, i dazi doganali, i monopoli fiscali e il debito pubblico, che restano di competenza esclusiva dello Stato. La Regione può stabilire tasse per i suoi servizi pubblici; ed oltre delle pubbliche entrate, gode anche dei beni che ad essa vengono trasferiti dal patrimonio dello Stato in Sicilia, nonchè dal demanio delle province siciliane, che vengono tutte soppresse.

In materia di polizia la competenza legislativa ed esecutiva è dello Stato; la Regione potrà istituire soltanto dei corpi speciali di polizia tributaria, forestale, stradale, etc. secondo le norme emanate dal Consiglio regionale.

Estesi sono, invece, i poteri della Regione a riguardo degli enti locali

e delle circoscrizioni amministrative, inquantocchè, mentre le province e le relative circoscrizioni vengono, come si è accennato, soppresse dallo Statuto della Regione, spettano a questa la legislazione esclusiva e la regolamentazione in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali; ordinamento che fondasi sui Comuni e sui liberi Consorzi di Comuni, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Dispone, inoltre, lo stesso progetto che gli uffici direttivi delle amministrazioni dello Stato in Sicilia avranno circoscrizione regionale.

Speciale attenzione meritano le norme circa il piano economico regionale, formulato ogni tre anni da una Commissione con rappresentanti dello Stato e della Regione, per l'attuazione di grandi opere pubbliche di importanza prevalentemente nazionale e per l'incremento delle attività economiche della Regione nel quadro della economia nazionale. Tale piano è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale e della Camera dei Deputati; l'esecuzione spetta alla Regione e allo Stato in ragione delle rispettive competenze; le spese vanno ripartite in proporzioni da stabilirsi volta per volta. In caso di conflitti tra i due enti decide l'Alta Corte di Giustizia, sedente in Roma, composta di sei membri oltre il presidente, e che giudica altresì della costituzionalità delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonchè dei reati commessi dai membri del governo nell'esercizio delle loro funzioni.

Presso la Regione vi è un commissario del governo dello Stato, che promuove i detti giudizi e che, in certi casi, può proporre al governo nazionale lo scioglimento del Consiglio regionale, dietro deliberazione della Camera dei Deputati. Durante la vacanza, la Regione è affidata ad una Commissione di cinque membri, nominata dalla Camera dei Deputati. Essa indice le elezioni per il nuovo Consiglio entro tre mesi.

Da rilevare sono pure in questo progetto: la norma per cui la qualità di membro del governo regionale è incompatibile con quella di membro degli organi legislativi dello Stato; l'altra secondo la quale lo Statuto della Regione può essere approvato, modificato, da una Assemblea Costituente dello Stato; e, infine, quella che, per le modalità circa la prima elezione del Consiglio regionale, rinvia ad una legge dello Stato.

#### 7) Il progetto *del prof. Salerai*

Più semplice, dentro i limiti dettati da quella prudenza che un regime non ancora sperimentato comporta, è il progetto del prof. Salemi, per il quale

l'unità politica dello Stato italiano deve trasparire da tutti gli istituti dell'autonomia.

I principi all'uopo seguiti dal detto progetto sono i seguenti:

1) Organizzare il nuovo ente giuridico sulla base della eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani. Il che implica il conferimento alla Regione di una potestà legislativa, entro i limiti dei principii generali stabiliti dallo Stato nelle leggi costituzionali od ordinarie, al fine di soddisfare le condizioni e gli interessi della Regione collegati a materie solo tassativamente indicate.

2) Attuare entro la Regione i criteri di larga democrazia, voluti dalla nuova vita della Nazione. I consiglieri regionali, infatti, sono eletti secondo la legge elettorale politica dello Stato; il presidente e gli assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale, che è l'espressione della volontà popolare. I consiglieri possono richiedere la convocazione dell'Assemblea generale e presentare progetti di legge; possono emettere voti e formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato; possono accusare i membri del governo dinanzi all'Alta Corte; richiedere l'impugnazione delle leggi dinanzi all'Alta Corte.

3) Conferire alla Regione e sulle materie di cui innanzi si è detto, la funzione regolamentare e quella esecutiva, dalla vigente legislazione attribuite agli organi centrali e locali dello Stato. Sulle altre materie, non comprese nell'apposito elenco, l'attività amministrativa è svolta secondo le direttive del Governo dello Stato, di cui è rappresentante nella Regione il presidente regionale.

4) Passaggio degli uffici e del relativo personale che lo Stato tiene in Sicilia, alle dipendenze ed a carico della Regione salvo gli uffici ed il personale delle forze armate, della polizia di Stato e quegli altri che svolgano attività su materie escluse dalla competenza legislativa della Regione.

5) Conservare gli attuali enti locali e le circoscrizioni generali o speciali dello Stato.

6) Istituire nella Regione quegli organi giurisdizionali che hanno oggi la sede soltanto in Roma.

7) Provvedere al fabbisogno della Regione:

a) a mezzo di un contributo ratizzabile e dovuto dallo Stato, a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia, per i sacrifici finanziari ed economici di questa, non ancora adeguatamente compensati;

b) a mezzo delle entrate dello Stato nella Regione e riscosse a mezzo degli organi della Regione stessa, lasciando allo Stato solo un quarto delle medesime. Se insufficienti tali entrate ai servizi pubblici della Regione, il Governo dello Stato aumenterà la percentuale da rilasciarsi alla Regione,

ovvero autorizzerà quest'ultima ad introdurre delle imposte. Cosicché, mentre in materia di tasse per i servizi pubblici la podestà normativa della Regione rientra fra quelle ordinarie, l'altra in materia di imposte può esercitarsi solo nel caso di insufficienza dei tre quarti delle entrate totali. Sistema che mira a mantenere l'eguaglianza dei cittadini di fronte al peso degli oneri pubblici, a non gravare ulteriormente sopra il contribuente siciliano, ad affermare la capacità e la responsabilità amministrativa della Regione.

8) Garantire lo Stato e la Regione da ogni eventuale conflitto di competenza attraverso un'Alta Corte con sede in Palermo, composta di quattro membri, oltre il presidente, e presso la quale sta un commissario dello Stato.

9) Attuare un controllo dello Stato sopra gli organi della Regione e cioè:

a) sul Consiglio regionale, che, su proposta del Commissario dello Stato, può essere sciolto a causa della persistente violazione dello Statuto od a causa di gravi motivi di ordine pubblico;

b) sugli organi di polizia, la cui direzione potrà essere assunta integralmente dal Governo dello Stato, quando risulti compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Questi i principii del progetto Salemi inclusi in uno Statuto, sul quale l'approvazione si chiede a mezzo di un decreto legislativo da entrare in vigore subito dopo la sua pubblicazione e da sottoporsi in seguito all'Assemblea costituente dello Stato.

#### 8) *Il nuovo progetto*

La Commissione, che ha discusso obiettivamente e con scrupolo diligente i vari progetti, non ne ha accettato alcuno in pieno, ma solo ha approvato o modificato singole disposizioni di singoli progetti, tenendo a guida tecnica lo schema del prof. Salemi e ispirandosi sostanzialmente, nella maggioranza dei suoi membri, ad una larga autonomia legislativa, amministrativa, tributaria e patrimoniale. Ne è risultato un progetto nuovo, che è il frutto della ragionata raccolta di dati teorici e politici, sommamente utili alle decisioni politiche di questa Consulta regionale.

Tale progetto contiene 41 articoli ed è diviso in vari titoli: il primo *si* occupa degli organi della Regione e suddividesi in due sezioni, una concernente l'Assemblea regionale, l'altra il presidente e la giunta regionali; il secondo titolo tratta delle funzioni degli organi ed è pure diviso in due sezioni, una per le funzioni dell'Assemblea, un'altra per quelle del presidente

della giunta; il terzo titolo riguarda gli organi giurisdizionali; il quarto la polizia; il quinto il patrimonio e le finanze; il sesto le norme sull'approvazione e la modificazione dello Statuto; il settimo le disposizioni transitorie.

#### 9) *La Regione siciliana*

Con l'art. 1 si afferma la costituzione e la natura della Regione siciliana, cui si dà come capoluogo la città di Palermo. Un commissario aveva chiesto al riguardo la soppressione di quella parte dell'articolo che si richiama alla eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani ed ai principii democratici che ispirano la vita nazionale; e ciò per ragioni che egli diceva tecniche, di formazione delle leggi. La Commissione tenne, però, ferma questa parte dell'articolo, anche perchè ritenne di somma importanza un'esplicita indicazione del genere di autonomia che vuolsi introdurre. Del resto, la medesima indicazione trova un precedente nell'articolo uno del decreto L.L. 7 settembre 1945, n. 545 sull'ordinamento autonomo della Val d'Aosta.

#### 10) *Assemblea e Consiglieri regionali*

L'articolo 2 precisa gli organi legislativi e governativi della Regione che sono, rispettivamente, l'assemblea regionale, il presidente e la giunta regionali. I consiglieri regionali sono novanta, vale a dire, in rapporto all'attuale popolazione dell'Isola, uno per circa cinquantamila abitanti. Vengono scelti dietro elezioni, che l'articolo 3 fondamentale stabilisce debbano procedere in base al suffragio universale, diretto, segreto, con rappresentanza delle minoranze; mentre poi rinvia per le ulteriori condizioni (ad esempio: l'elettorato, la eleggibilità, le circoscrizioni), non alla legge elettorale politica dello Stato, come qualche commissario aveva proposto, bensì a quella che l'Assemblea regionale emanerà secondo i principii da fissarsi dalla Costituente.

Lo stesso articolo 3 contiene un'altra affermazione di principio: i consiglieri rappresentano l'intera Regione e non gli elettori, nè i singoli collegi elettorali che li scelgono. Dispone, inoltre, che i consiglieri cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di tre anni, e che entro tre mesi da questa scadenza il presidente regionale indice le elezioni e convoca la nuova Assemblea.

L'articolo 4 si riferisce al regolamento interno dell'Assemblea regionale, che fissa gli organi e le norme sull'esercizio delle funzioni della medesima.

L'art. 5 pone ai consiglieri l'obbligo del giuramento. Un commissario vi *si* era dichiarato contrario, non perchè egli pensasse che i consiglieri non dovrebbero essere fedeli al concetto di operare secondo il bene inseparabile dell'Italia e della Regione, ma perchè simili giuramenti, egli diceva, potrebbero costringere ad agire difformemente alle proprie opinioni. La Commissione, tuttavia, tenne fermo l'articolo, stante l'alto valore morale del giuramento.

Gli artt. 6 e 7 indicano le prerogative dei consiglieri; l'insindacabilità per i voti e le opinioni espressi nell'esercizio delle funzioni, nonchè il diritto d'interpellanza e di interrogazione sull'operato del presidente e degli assessori regionali.

L'art. 8 provvede al caso di irregolare funzionamento dell'Assemblea regionale e al relativo intervento del governo dello Stato, che, su proposta del suo commissario, residente a Palermo, può, a causa della persistente violazione dello Statuto regionale, ovvero per gravi motivi di ordine pubblico, sciogliere l'Assemblea. A tal fine, però, occorre, in linea preliminare, una deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato, e non il parere del Consiglio di Stato, nè la deliberazione del Consiglio dei ministri, come proponeva un commissario, perchè attraverso il Parlamento può garantirsi all'Assemblea regionale una indipendenza politica maggiore. Avvenuto lo scioglimento dell'Assemblea, la Regione è affidata ad una commissione straordinaria di tre membri (nominati dal governo nazionale, su designazione delle Assemblee legislative dello Stato) la quale indice entro tre mesi le elezioni per la nuova Assemblea.

#### 11) *Presidente e Giunta regionali*

Gli artt. 9 e 10 trattano del presidente e della giunta regionali, organi eletti dall'Assemblea nella prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti.

Per la scelta degli assessori, un commissario aveva proposto di darne la facoltà al presidente regionale, in quanto gli assessori ne sono gli immediati collaboratori e, quindi, devono goderne la particolare fiducia. La Commissione non volle seguirlo, in quanto favorevole ad un ordine di idee più strettamente democratiche; invece, lasciò il numero degli assessori indeterminato, alla dipendenza cioè delle contingenze politiche, e fu propensa ad affidare al presidente regionale l'assegnazione degli assessori a singoli

rami dell'amministrazione, nonché la designazione dell'assessore, che sostituisce il presidente regionale in caso di sua assenza o impedimento. E' riservato poi al presidente dell'Assemblea regionale, nel caso di dimissioni, incapacità o morte del presidente regionale, il potere di convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea per le elezioni del presidente regionale.

## 12) *Funzioni dell'Assemblea regionale*

Il titolo II, riguardante le funzioni degli organi regionali, tratta, in primo luogo, delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale, che possono riassumersi in funzioni attive, attraverso la formazione di leggi (artt. 14, 15), la manifestazione di voti e la formulazione di progetti da presentare alle Assemblee legislative dello Stato su materie di competenza degli organi dello Stato (art. 16); e funzioni di controllo sul bilancio della Regione, nonché sull'operato del presidente e degli assessori regionali (art. 17).

A riguardo della funzione legislativa, pone le norme concernenti la convocazione dell'Assemblea, le sessioni ordinaria e straordinaria (art. 11), l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti, le condizioni per la perfezione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore di questi atti (art. 13), e poi determina i limiti entro cui la detta potestà legislativa può esercitarsi. Tali limiti sono di quattro specie: sostanziali, giuridici, causali e territoriali. Il limite è sostanziale in quanto le norme devono concernere soltanto le materie tassativamente elencate negli artt. 14 e 15, delle quali quelle comprese nell'art. 14 formano oggetto della esclusiva -competenza dell'Assemblea. Il limite è giuridico, in quanto le dette norme non devono oltrepassare, se attinenti alle materie di cui all'art. 14, le leggi costituzionali dello Stato, se, invece, attinenti alle materie di cui all'art. 15, la legislazione di principio e di interesse generale emanata dallo Stato. Il limite è causale, in quanto le norme devono essere determinate dalla necessità di soddisfare gli interessi propri e situazioni particolari della Regione. Infine, il limite è territoriale, in quanto le norme devono avere efficacia solo entro la Regione.

Sui limiti sostanziali e giuridici le discussioni (come è evidente dietro l'esposizione fatta dei vari progetti di Statuto) sono state laboriose. Imperocchè, mentre un commissario riteneva la potestà legislativa della Regione ammissibile sopra diverse materie, ma sempre nei limiti della legislazione di principio e di interesse generale fissati dallo Stato, e ciò sotto la preoccupazione, forse accentuata, di non rispettare a sufficienza l'unità politica



dello Stato e l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani, gli altri Commissari, invece, pur accogliendo per certe materie questo limite, stimavano opportuno per altre materie il conferimento della potestà legislativa piena ed esclusiva all'Assemblea regionale.

In un primo tempo, e di seguito ad autorevole intervento, si era deciso, per ovviare ai contrasti, di presentare a questa Consulta due formule distinte, su cui la Consulta, in base ai suoi criteri politici, avrebbe deciso. Ma poi, data la natura fondamentale del dissenso, che incideva pure sulla elaborazione delle ulteriori norme del progetto, si è dovuto abbandonare questa soluzione e tenere a guida i convincimenti della maggioranza della Commissione, d'altronde giustificabili in vista delle resistenze che un qualsiasi progetto innovativo del genere viene inevitabilmente a trovare presso gli organi statali competenti.

Non starò ora ad indicare le singole divergenze dei commissari in merito alle assegnazioni delle materie all'una o all'altra competenza, esclusiva ovvero ordinaria, dell'Assemblea regionale.

Dirò soltanto, e per non dilungarmi, che l'esame relativo è stato condotto con la massima diligenza, materia per materia, con alto senso di comprensione delle inderogabili esigenze dell'Isola nostra.

### *13) Funzioni del Presidente e della Giunta regionali*

Senza contrasti è proceduta, invece, la determinazione delle funzioni del Presidente e della Giunta regionali, ai quali organi si è data l'iniziativa delle leggi, l'emanazione dei regolamenti, il perfezionamento di tali atti, nonché la promulgazione e la pubblicazione relative; inoltre, la compilazione del bilancio regionale e tutte le funzioni amministrative dalle leggi statali oggi attribuite al governo dello Stato. Sopra alcune materie di competenza legislativa della Regione, il governo regionale svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del governo dello Stato, rendendosene responsabile di fronte al medesimo e di fronte all'Assemblea regionale (art. 18).

Di speciale rilievo è la norma (che diede luogo a larghe discussioni) secondo la quale il presidente, oltre a rappresentare la Regione, rappresenta altresì il governo dello Stato, il quale, nell'esercizio del suo potere di controllo, può inviare nella Regione propri commissari per l'esplicazione temporanea di singole funzioni statali (art. 19). Il presidente, inoltre, è ammesso al Consiglio dei Ministri con il rango di Ministro ed ha voto deliberativo soltanto sulle materie che interessano la Regione (art. 19 ult. comma).

#### 14) *Gli organi giurisdizionali*

Il titolo III, che riguarda gli organi giurisdizionali, stabilisce, anzitutto, che l'organizzazione giudiziaria e lo stato giuridico ed economico dei magistrati (art. 20), al pari dell'organizzazione finanziaria della Regione e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, di cui al penultimo titolo del progetto (art. 38), sono regolati dalla legge dello Stato. Alcuni commissari erano contrari alla esclusione di queste due categorie dal personale della Regione, sia per l'uniformità e semplicità del sistema, sia per la maggiore garanzia dei personali stessi e della Regione. Senonchè, la maggioranza della Commissione, considerando che le funzioni e i servizi relativi sono dello Stato ed espliciti a carico del medesimo, decise di assegnare anche quei personali allo Stato, lasciando per i magistrati la nomina, sempre dietro concorso, al presidente regionale.

In secondo luogo, lo stesso titolo III stabilisce la istituzione in Palermo di tutti gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma e che svolgono pure le funzioni consultive o di controllo. Così la Sicilia tornerà ad avere gli organi, di cui fu sempre gelosa ed orgogliosa: la Corte di Cassazione, la Gran Corte dei Conti, le cui funzioni di contenzioso amministrativo e di controllo contabile furono dai governi italiani assegnate al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti (della quale, come è noto, esiste già a Palermo una sezione presso l'Alto Commissariato); avrà la sua Commissione centrale per le requisizioni, la Commissione superiore per le imposte, ed altri organi, sempre per gli affari concernenti la Regione. La cosiddetta giustizia ritenuta del Re, esplicabile sui ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria, passa dal Capo dello Stato al Capo della Regione, per le decisioni su atti amministrativi regionali.

Del tutto nuova è l'istituzione di un'Alta Corte per i giudizi sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, nonchè sui reati compiuti dal presidente e dagli assessori nell'esercizio delle loro funzioni (art. 23-24).

L'art. 22 ne indica la composizione: quattro membri, nominati non dai governi dello Stato e della Regione, come da qualcuno si era proposto, ma dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione. Il presidente ed il procuratore generale, e ciò per maggiore garanzia, sono nominati dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo.

Molto si discusse sulla sede di questa Corte, perchè, essendo la sua funzione di controllo esercitata in prevalenza su atti ed organi regionali, dentro ristretti limiti di tempo, ritenevano alcuni Commissari, per la garanzia dell'autonomia, che la sede più adatta della Corte fosse Palermo. E ciò anche per il motivo che, risiedendo il commissario del **governo a**

Palermo per l'esercizio delle numerose funzioni, non potesse l'Alta Corte starne lontana. La maggioranza della commissione, invece, reputò più opportuno designare Roma a sede della Corte, stante che il controllo della medesima è svolto anche sulle leggi e i regolamenti dello Stato. Per ovviare poi alla lontananza del commissario dello Stato, la commissione decise di lasciare allo stesso il compito di promuovere i giudizi davanti l'Alta Corte (art. 25) e di affidare lo svolgimento dei giudizi al procuratore generale presso l'Alta Corte (art. 22).

Gli artt. 26, 27, 28, fissano i termini e le condizioni per impugnare le leggi regionali da parte del commissario dello Stato, dei consiglieri regionali e del presidente regionale; l'art. 28, i termini per la decisione dell'Alta Corte, nonché quelli che, decorsi invano, senza cioè impugnazione o annullamento da parte degli organi competenti, rendono allora possibile la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regionali. L'art. 29 indica i termini e gli organi che possono impugnare davanti l'Alta Corte le leggi e i regolamenti dello Stato.

#### *15) La Polizia*

Il titolo IV dello Statuto si occupa all'art. 30 della polizia, altra materia assai dibattuta dinanzi la Commissione, perchè era da attribuirsi, secondo alcuni, integralmente allo Stato, al fine di evitare ogni dannosa interferenza; secondo altri, da ripartirsi fra lo Stato e la Regione, più precisamente assegnando allo Stato la polizia politica, alla Regione la polizia giudiziaria; ovvero allo Stato i servizi di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, ed alla Regione speciali corpi di polizia, come la tributaria, la sanitaria etc.; ovvero alla Regione tutti i servizi, allo Stato solo quelli di carattere extra regionale. La Commissione decise, in maggioranza, di assegnare al presidente regionale la direzione dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico, distinguendo vari reparti di polizia, alcuni dello Stato (per servizi attinenti alla sicurezza dello Stato) ed altri alla Regione (ordinari ovvero speciali). Tuttavia, quando l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza fossero compromessi, l'art. 39 dispone che la direzione di tutti i servizi di pubblica sicurezza può essere assunta dal governo dello Stato, o di propria iniziativa, ovvero a richiesta dello stesso governo regionale.

#### *16) Patrimonio e Finanze*

Il titolo V pone le norme sul patrimonio e le finanze della Regione. Specifica i beni demaniali (art. 31) e patrimoniali disponibili od indispo-

nibili (art. 32) dello Stato entro la Regione che passano alla Regione, attribuisce a questa i beni immobili regionali che non sono in proprietà di alcuno (art. 33) e riafferma gli impegni assunti dallo Stato verso gli enti regionali, allineandoli al valore della moneta all'epoca del pagamento (art. 34). Coi redditi patrimoniali la Regione provvede solo in parte al proprio fabbisogno finanziario (art. 35); la maggior parte di questo è colmata a mezzo di imposte, tasse, tributi, che la Regione ha il potere di deliberare. Pertanto, la potestà legislativa finanziaria è riconosciuta alla Regione in linea ordinaria, come presupposto necessario per manovrare adeguatamente le spese; e, però, con la riserva, a favore dello Stato, di alcune imposte di più facile accertamento e valutazione da parte dello Stato medesimo, come le imposte di produzione, l'imposta dei monopoli dei tabacchi e del lotto. La riscossione di tutte le imposte è pure a carico dello Stato (art. 38 ult. comma).

Non a queste però si limitano le entrate della Regione.

La Commissione si è occupata di seguito alla proposta inserita nel progetto del prof. Salemi, del problema concernente uno speciale contributo da corrispondersi alla Regione da parte dello Stato a titolo di solidarietà nazionale, per i sacrifici finanziari ed economici sopportati dalla Sicilia fin dal sorgere della unità d'Italia senza adeguati compensi, mentre in altre Regioni italiane facevasi ingente impiego del pubblico denaro in opere pubbliche, o in industrie, ovvero svolgevasi una politica protettiva a tutto danno della economia isolana.

Di questo, però, la minoranza della Commissione ha fatto un problema di economia, anzicchè di finanza regionale, proponendo la formulazione, a mezzo di una commissione nominata dalla Regione e dallo Stato, di un piano economico triennale per l'attuazione, a cura e a spese dello Stato e della Regione, di grandi opere pubbliche di importanza prevalentemente regionale e per l'incremento delle attività economiche della Regione siciliana nel quadro dell'economia nazionale.

D'altra parte, la maggioranza della Commissione, affermata l'opportunità del contributo e del suo titolo, tenne pure presente la necessità di un piano economico per l'impiego del contributo stesso in lavori pubblici, e con tali propositi passò all'esame dei criteri per la determinazione dell'ammontare della somma da versarsi alla Regione. Scartato quello del contributo una volta tanto, difficile a precisarsi, e accolto l'altro del pagamento annuale, la commissione si fermò a discutere sul criterio proposto dal suo illustre collaboratore on. La Loggia. Questi, riferendosi alla quota della popolazione attiva, in Sicilia più bassa che in qualsiasi regione d'Italia, ne desume una sovrappopolazione passiva, differenziata dalla media di circa

265.000 unità, le quali potrebbero assorbirsi, almeno in massima parte, con un sovrappiù di lavori pubblici, se bene indirizzati in base ad un organico piano economico; agirebbero anzi come fattore dinamico di un generale miglioramento economico verso una emissione permanente della detta soprapopolazione inattiva. Pertanto, la somma, che l'on. La Loggia propone sia versata annualmente alla Regione a titolo di solidarietà nazionale e da impiegarsi in esecuzione di lavori pubblici in base ad un piano economico, deve tendere a bilanciare il minore ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo, in media, nel territorio nazionale.

A titolo esemplificativo egli osserva che, dato un salario minimo attuale giornaliero di lire 100, ed un salario annuo, per trecento giornate lavorative, di lire 30.000, il fondo annuo, sino a nuova revisione, ammonterebbe a circa otto miliardi (7 miliardi 950 milioni) cifra, in verità, non eccessiva, se si consideri l'attuale stato di svalutazione monetaria. La proposta dell'on. commissario, illuminata ed esauriente, è stata accolta dalla Commissione e fa adesso parte dell'art. 36 del progetto rassegnato alla Consulta.

Altra questione non meno grave, è quella del regime doganale e della zona franca in Sicilia. La Commissione ne ha esaminato il pro e il contro in relazione al concetto di economia, alla eguaglianza dei diritti dei cittadini, alla istituzione recente della piccola zona franca nella Valle d'Aosta, e si è mostrata al riguardo divisa. Solo in maggioranza ha approvato L'art. 37 del progetto, per cui il regime doganale nella Regione è di esclusiva competenza dello Stato, mentre la Regione, a mezzo di una legge dell'Assemblea, può sospendere l'applicabilità dei dazi nel suo territorio, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedano.

#### 17) *Approvazione dello Statuto*

Gli ultimi articoli del progetto stabiliscono le norme circa l'approvazione e la modificazione dello Statuto. L'approvazione (art. 39) ne ha luogo, non a mezzo della Costituente, ma prima ancora, ed a mezzo di un decreto legislativo, da entrare in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Di seguito, interverrà l'approvazione dell'Assemblea costituente dello Stato. Le ulteriori modificazioni potranno effettuarsi su proposta delle Assemblee legislative della Regione e dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello **Stato**.

18) *Norme transitorie*

Le norme transitorie riguardano la composizione della prima Assemblée regionale (art. 40) i cui membri sono scelti non dal Capo dello Stato, ma per via di elezioni popolari ed in mancanza di una nuova legge elettorale politica, in base al testo unico del 2 settembre 1919, integrato, per le circoscrizioni e per il numero dei relativi consiglieri, dal R.D. 2 aprile 1921, nonché dalle lievi modificazioni di cui allo stesso articolo 40 dello Statuto.

Infine, l'articolo 41 considera le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché relative all'attuazione dello Statuto, norme da fissarsi da una commissione paritetica di 4 membri, nominata dall'Alto Commissario per la Sicilia e dal Governo dello Stato.

Questo, in breve sintesi illustrativa, lo schema di Statuto per l'autonomia della nostra Regione, cui è pervenuta la Commissione per lo studio relativo. Essa è ben consapevole che un progetto non può riuscire mai, nè completo, nè a tutti soddisfacente. Lo affida, ciò nonostante, all'esperienza politica dell'Alto Commissario e della Consulta regionale, che sapranno assai meglio interpretare i bisogni e la volontà del popolo siciliano.

*Palermo, 18 dicembre 1945.*

IL PRESIDENTE DEI J A COMMISSIONE  
PROF. AVV. GIOVANNI SALEMI

## V SESSIONE

(18-23 dicembre 1945)

### L'OPERA DELLA CONSULTA SUL PROGETTO DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA

#### AVVERTENZA (\*)

*La « Quinta Sessione » della Consulta regionale si è articolata in nove sedute e precisamente: una il giorno 18 dicembre 1945, una il 19, due il 20, due il 21, due il 22, una il 23. Ad esse intervennero dei 44 consultori, soltanto 28, 16 rimasero completamente inattivi o perchè assenti a tutte le riunioni, o perchè, sebbene presenti, non chiesero mai la parola. La partecipazione, quindi, dei consultori non fu unanime, come sarebbe stato auspicabile data la grande e storica portata degli argomenti posti all'ordine del giorno e cioè l'esame della relazione della Commissione, nominata dall'Alto Commissario con decreto 1° settembre 1945, a seguito del voto del maggio 1945 della Consulta regionale, allo scopo di elaborare un piano organico per la istituzione dell'autonomia siciliana e per l'approvazione dello statuto dell'ente Regione.*

*La Commissione in parola, presieduta dal prof. Salemi, oltre a presentare una dotta relazione sull'andamento e i risultati dei propri lavori, presentò alla Consulta un progetto di Statuto per 'la Regione Siciliana, che fu esaminato e modificato nel corso delle nove sedute ed alla fine approvato in un testo definitivo, ulteriormente trasmesso al Governo centrale.*

*Delle nove sedute della Consulta si sono reperite copie informi dei resoconti stenografici non elaborati nè revisionati, che furono, nel 1946, pubblicati a cura della Direzione studi Legislativi e Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana con una nota chiarificatrice dell'Ufficio, con la quale si rendeva noto che la*

<sup>(40)</sup> La raccolta ed il coordinamento degli atti della presente quinta sessione sono stati curati da G. Salemi e A. Ziino.

*pubblicazione in parola era stata deliberata dall'Assemblea regionale siciliana e che i resoconti stenografici, a suo tempo elaborati dalla Segreteria della Consulta, erano riprodotti nella originaria loro stesura, previa semplice revisione formale. Ciò nonostante, prima di procedere alla ristampa di tali resoconti, la Commissione incaricata della pubblicazione degli Atti della Consulta, ha avuto cura di confrontare i suddetti resoconti con un'altra copia ciclostilata delle medesime sedute, acquisita agli atti dalla stessa Commissione, proveniente dalle carte personali del prof. Salemi, il quale, a sua volta, l'aveva ricevuta da parte del prof. Giuseppe Papa D'Amico, già deputato regionale.*

*Tale confronto si è appalesato utile, in quanto è stato possibile rilevare, in alcuni articoli del progetto approvato dalla Consulta, degli errori, delle omissioni e dei contrasti anche col testo e con la relazione dell'Alto Commissario al Governo dello Stato.*



Piuma SEDUTA - 18 dicembre 1945

*All'inizio della prima seduta va segnalato l'intervento del consultore avv. Francesco Taormina, il quale dà lettura di una deliberazione del Partito socialista italiano, tendente ad ottenere un rinvio della sessione, essendo allo studio del suo partito il problema delle autonomie politiche regionali.*

*Altre dichiarazioni di notevole portata politica vengono rese in quella prima seduta dai consultori Giaracà, Guarino Amelia e Ramirez.*

*Messa ai voti, la richiesta di rinvio è respinta con il solo voto favorevole del consultore Taormina.*

*Si passa, dopo, all'apertura dei lavori. L'Alto Commissario, onorevole Aldisio, pronuncia un appassionato, incisivo discorso.*

*E dà quindi la parola al Presidente della Commissione, prof. Salemi, il quale dà lettura di un'ampia relazione. Il testo di tale relazione, che non risultava inserito nella pubblicazione edita a cura dell'Assemblea regionale, è stato inserito nella presente pubblicazione, essendo stato ripreso dal volume sullo Statuto regionale siciliano.*

SECONDA SEDUTA - 19 dicembre 1945

*Nella seconda seduta, dopo una breve dichiarazione del consultore Montalbano sulla relazione Salerai, intervengono il consultore Enrico La Loggia, componente della Commissione, il quale illustra vari aspetti del progetto di Statuto ed in particolare la istituzione di un fondo di solidarietà nazionale; il consultore Salvatore, il quale enuncia i propositi con i quali il gruppo democratico cristiano della Consulta si accinge a partecipare ai lavori per la redazione del progetto definitivo di Statuto dell'Ente regione. Interviene altresì il consultore Cartia, rappresentante del Partito Socialista, il quale esprime il suo pensiero, a titolo personale, sul progetto elaborato dalla Commissione, insistendo nel porre come bene dell'autonomia regionale, l'autonomia comunale. Ritiene anche indispensabile che nella rappresentanza regionale siano inquadrati le forze del lavoro. Dissente infine dal punto di vista espresso dal consultore La Loggia per quel che riguarda riparazioni nei confronti dello Stato. Il consultore Di Carlo si rifà ai precedenti storici dell'ansia autonomistica del popolo siciliano. Il consultore Guarino Amelia insiste perchè si porti avanti la discussione del progetto; il consultore Li Causi, nel dichiararsi favorevole all'esame del progetto, enuncia i principi dell'autonomia, e il liberale Maiorana, anch'egli favorevole, richiama l'attenzione della Consulta sui diversi problemi (finanziari, polizia, magistratura). Infine il Presidente della Commissione, prof. Salemi, risponde ai rilievi mossi ed in particolare al consultore Montalbano.*

TERZA SEDUTA - 20 dicembre 1945, antimeridiana

*Nel corso della terza seduta, dopo una chiarificazione a titolo personale del consultore Taormina, si inizia l'esame dei singoli articoli del progetto.*

*Sull'art. 1 prendono la parola i consultori Guarino Amelia, Giuffrè, Di Carlo, Giaracà, Purpura, Baviera, Taormina, Li Causi, l'Alto Commissario Aldisio, Cartia, Alessi, Cortese e il Presidente della Commissione, prof. Salemi. L'art. 1 è pertanto approvato con modifiche e precisamente con la soppressione dell'inciso « sulla base della uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani ».*

*Anche l'art. 2 è approvato in una nuova formulazione proposta dal consultore Baviera. Gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati con modifiche. Si discute sull'art. 6 e se ne rinvia l'approvazione alla seduta pomeridiana.*

QUARTA SEDUTA - 20 dicembre 1945, pomeridiana

*Nella quarta seduta si procede al seguito della discussione sull'art. 6 e alla conseguente approvazione, nonchè a quella dell'art. 7. La discussione sull'art. 8, concernente lo scioglimento dell'Assemblea regionale, è rinviata a quella sull'art. 25 che tratta del Commissario dello Stato. Sull'art. 9, concernente la nomina del Presidente regionale e della Giunta, si discute se la nomina degli assessori debba essere fatta dall'assemblea oppure se gli stessi debbano essere scelti dal Presidente regionale, salvo la ratifica da parte dell'assemblea. Prevale la prima soluzione e pertanto si approva l'art. 9, il cui primo comma è prelevato dal successivo articolo 10. Anche gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono approvati.*

*Si discute ampiamente sul testo dell'art. 14, concernente la potestà legislativa esclusiva della regione su determinate materie. Sull'argomento intervengono ampiamente vari consultori, rappresentanti delle diverse tendenze politiche e precisamente i consultori Guarino Amelia, Tuccio, Baviera, Trenta, Di Carlo, Majorana, Romano Battaglia, Aldisio, Cartia, Purpura, Li Causi, Cortese.*

*La discussione verte principalmente sul concetto di esclusività della legislazione e sull'inserimento o meno di un inciso con il quale si precisi che non debba recarsi pregiudizio alle riforme agraria e industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano. Viene quindi approvato il primo comma dell'art. 14 con la superiore aggiunta. Vota contro il consultore Romano Battaglia e si astengono i consultori Baviera e Giaracà.*

*Si votano quindi le lettere da a) a h) del secondo comma dell'art. 14. Sulla lettera i) « regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative », si apre un'ampia discussione. Il consultore Cartia propone*

*l'aggiunta di un articolo 14 bis al testo già contenuto nel progetto Mineo e cioè « le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.*

*L'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui Comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.*

*Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali ».*

*Sulla proposta Cartia intervengono i consultori Giaracà, Purpura, Majorana, Colajanni, Aldisio, Li Causi e, per dichiarazione di voto, Salvatore, Giaracà, Guarino Amelia.*

*Si approva il comma i) dell'art. 14, nonchè, per parti, i tre comma dell'articolo 14 bis proposto dal consultore Cartia.*

QUINTA SEDUTA - 21 dicembre 1945, antimeridiana

*All'apertura della quinta seduta intervengono, per dichiarazione di voto sull'art. 14 bis, approvato nella seduta precedente, i consultori Baviera e La Loggia. Sull'argomento interviene altresì il consultore Giaracà. Si approvano le lettere 1) ed m). Sulla lettera n) « istruzione elementare » vengono fatte tre proposte di modifica. Una dal consultore Salvatore, tendente ad aggiungere anche l'istruzione media, la seconda dal consultore Di Carlo tendente a trasferire tutta la materia dell'istruzione, compresa quella elementare, all'art. 15, e la terza dal consultore Prato tendente ad aggiungere anche l'istruzione universitaria.*

*Altra proposta è fatta dal consultore Ausiello nel senso di aggiungere anche i musei e le biblioteche.*

*Messe ai voti, le proposte Di Carlo e Salvatore sono respinte; quella Ausiello è approvata.*

*Il consultore Prato propone l'aggiunta di un'altra lettera « espropriazione per pubblica utilità ».*

*Sull'argomento intervengono i consultori Purpura, Guarino Amelia, Li Causi, Aldisio. La proposta Prato, messa ai voti, è approvata. Si vota quindi l'articolo 14 nel suo complesso.*

*Su proposta del consultore Giuffrè si aggiunge alla lettera m) dell'art. 14 anche la parola « accademie ».*

*Sull'art. 15 si svolge un'ampia discussione generale. Vi partecipano i consultori Di Carlo, Majorana, Cartia, Guarino Amelia, il prof. Salemi, Ausiello, La Loggia.*

*Vengono presentati emendamenti sostitutivi al primo comma da Ausiello e Majorana. L'emendamento Majorana è approvato. Si approvano le lettere a), b), c), d), e), f), g), h). Sulla lettera i) interven-*

gono i consultori Prato, il prof. Salemi, Majorana, Guarino Amelia, Cartia. Dallo stenografico non risulta la votazione finale sull'articolo 15.

*L'articolo 16 è approvato con una modifica proposta dal consultore Majorana.*

*L'art. 17 è approvato senza modifiche.*

*Sull'art. 18 intervengono il consultore Guarino, il prof. Salemi che ne descrive la portata, Vigo, Majorana, Cartia, Prato, Li Causi, Mineo.*

*Il primo comma è approvato nel testo proposto dal consultore Majorana.*

*Il secondo comma è approvato con l'aggiunta delle parole « e per delega ». Vota contro il consultore Guarino Amelia. L'art. 18 è quindi approvato nel suo complesso.*

SESTA SEDUTA - 21 dicembre 1945, pomeridiana

*Nella sesta seduta si discute l'art. 19 concernente le attribuzioni istituzionali del Presidente della Regione. Il consultore Guarino Amelia chiede la soppressione del secondo comma, nel quale si dice che il Presidente rappresenta nella Regione il Governo dello Stato che può tuttavia inviare propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Sull'argomento intervengono Giaracà, Li Causi, il prof. Salemi che chiarisce il pensiero della commissione, Aldisio, Majorana, Purpura. L'articolo viene approvato con votazioni separate per i singoli comma. I primi due comma vengono approvati nel testo proposto, per cui la soppressione del secondo comma, richiesta da Guarino Amelia, viene ad essere superata dalla votazione.*

*Sul terzo comma intervengono Ramirez, Salerai, Majorana, Cartia, La Loggia, Aldisio, Prato, Li Causi. La discussione verte sulla questione se la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri nelle materie che interessano la Regione debba esprimersi con un voto deliberativo o semplicemente consultivo.*

*Vengono formulate proposte in vari tempi: sopprimere il comma, sostituire le parole « con voto deliberativo » con le altre « con voto consultivo ». Le varie proposte di modifiche, messe ai voti, sono respinte e l'articolo è approvato nel testo proposto dalla commissione. La votazione è fatta per appello nominale: votano a favore 13, votano contro 12. Purtroppo dal resoconto stenografico non risultano i nominativi dei votanti. Il consultore Prato presenta un articolo aggiuntivo concernente il diritto del Governo della Regione a partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e alla istituzione della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione che possono comunque interessare la Regione. Intervengono Prato, Tuccio, Salemi, Majorana, Aldisio, Manca.*

*L'articolo è approvato nel testo contenuto nel progetto di Sta-*



*tuto del Movimento per l'autonomia, che esprime con maggiore concretezza il concetto.*

*Il consultore Prato presenta un altro articolo aggiuntivo concernente la materia doganale. Su richiesta dello stesso presentatore se ne rinvia l'esame allorquando si tratterà la materia finanziaria.*

*Il consultore Guarino Amelia presenta un articolo aggiuntivo con il quale si precisa che l'Assemblea regionale non può procedere all'approvazione di alcuna legge o regolamento, il cui progetto non sia stato preventivamente sottoposto all'esame degli organizzatori, datori di lavoro, prestatori di lavori, dei tipografi, tecnici e professionisti, relatori delle materie a cui il progetto si riferisce.*

*Sull'argomento intervengono Giaracà, Aldisio, Li Causi e il prof. Salemi.*

*L'articolo proposto viene rinviato per una migliore formulazione alla commissione, con l'impegno che si procederà alla votazione relativa all'inizio della prossima seduta.*

*Si passa all'articolo 20, concernente l'organizzazione giudiziaria. Intervengono Taormina, Di Carlo, Cartia, Aldisio. L'articolo non è approvato. Vota contro la soppressione soltanto Romano Battaglia.*

*Sull'articolo 21 intervengono Taormina, che ne chiede la soppressione, auspicando però il ripristino della Corte di Cassazione in Sicilia, Purpura, che invece insiste per il mantenimento dell'articolo, Romano Battaglia, il prof. Salemi, Taormina, il quale ritira la proposta di soppressione e chiede la sostituzione del testo con quello dell'articolo 37 del progetto di autonomia Mineo, Cartia, Li Causi.*

*Si approva il primo comma dell'articolo 21 con la sostituzione delle parole « a Palermo » con le altre « in Sicilia ».*

*Il secondo comma è rinviato alla commissione per il riesame; il terzo comma invece è approvato con l'aggiunta dell'inciso « sentita la sezione del Consiglio di Stato regionale ».*

*Si passa all'art. 22 con il quale si prevede la istituzione dell'Alta Corte. Intervengono Cartia, Majorana, Prato, il prof. Salemi, Aldisio. Il primo comma è approvato con modifiche. Parimenti con modifiche sono approvati gli altri due comma. Si approvano anche gli articoli 23 e 24, senza discussione. L'art. 25 è approvato nel testo proposto.*

*Si riprende in esame l'articolo 8 (concernente lo scioglimento dell'Assemblea), la cui discussione era stata sospesa nella seduta precedente, e, dopo una breve discussione, è approvato. Si approvano infine gli articoli 26, 28 e 29. L'articolo 27 è invece soppresso.*

SE I IMA SEDUTA - 22 dicembre 1945, antimeridiana

*All'inizio della settima seduta il Presidente della Commissione, prof. Salemi, presenta il nuovo testo degli articoli 12 e 21 che erano stati rinviati in commissione nel corso della precedente seduta. L'articolo 12 è approvato. Sull'articolo 21 intervengono i consultori Maureri, Guarino Amelia, Aldisio, Giaracà, Ausiello, Di Carlo, Li Causi, Prato, Majorana e il prof. Salemi. Il primo comma dell'articolo 21 è approvato nel testo formulato dal prof. Salemi.*

*Anche i restanti tre comma risultano approvati nel testo proposto dal prof. Salemi.*

*Si discute quindi sul testo dell'art. 30 (mantenimento dell'ordine pubblico e polizia). Intervengono Guarino Amelia, Salami, Li Causi, Mineo, Giaracà, Vigo, Aldisio, Purpura, Majorana. Per dichiarazione di voto Purpura, Vigo, Ausiello.*

*Si vota preliminarmente sul quesito: si vuole la polizia di Stato solamente? Votano a favore 18, 6 contro, 2 si astengono.*

*L'articolo viene quindi approvato nei singoli commi con votazioni distinte.*

*Si apre la discussione sull'art. 31 (demanio regionale). Intervengono Purpura, Salemi, Colajanni, Tuccio, Giaracà, Prato, Guarino Amelia, Majorana. Si dà mandato a Guarino Amelia di predisporre una nuova formulazione dell'articolo da presentare alla prossima seduta.*

OTTAVA SEDUTA - 22 dicembre 1945, pomeridiana.

*Nell'ottava seduta si approvano gli articoli 32 e 33. L'articolo 34 è approvato con la sostituzione della parola « adeguamento » con l'altra « allineamento ».*

*Sull'art. 35 (materia finanziaria), il consultore Prato presenta in sostituzione gli articoli da 34 a 37 del progetto di Statuto del Movimento per la Autonomia siciliana. Va rilevato che l'intervento del consultore Prato, per la parte relativa alla proposta di emendamento, è stato ripreso dal testo ciclostilato, non essendo compreso nel testo a stampa. Sulla proposta Prato intervengono Aldisio, Giarracà, Tuccio, Li Causi, Guarino Amella, Aldisio, Prato, prof. Salemi, Majorana, Alessi, Cartia.*

*Il primo comma dell'art. 35 nel testo proposto dalla Commissione viene messo in votazione.*

*La votazione procede per appello nominale; purtroppo manca l'elenco nominativo dei votanti. Votano a favore 20 consultori, 8 contro. Anche il secondo comma è messo ai voti per appello nominale ed approvato con 16 voti favorevoli e 12 contrari. Si approva altresì una proposta del consultore La Loggia per la soppressione della parte « nonchè l'imposta complementare sul reddito globale ». Si vota quindi l'intero articolo 35.*

*L'art. 36 è approvato in una nuova formulazione fatta propria dalla Commissione. Il consultore Prato insiste perchè si definisca la questione relativa alla costituzione in zona franca del territorio della Regione siciliana, così come è previsto nell'art. 36 dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia.*

*Sull'argomento intervengono Giaracà, Li Causi, il prof.  
Di Carlo, Aldisio, Ramirez, Guarino Amelia. Messa ai voti, la proposta del consultore Prato, non è approvata. Si vota quindi la prima parte del primo comma che, messa ai voti, non è approvata.*

NONA SEDUTA - 23 dicembre 1945

*All'inizio della nona seduta l'Alto Commissario mette ai voti il nuovo testo dell'art. 31, presentato dal consultore Guarino Amelia, a seguito dell'incarico ricevuto al termine della settima seduta. Il nuovo articolo, che sostituisce quello proposto dalla commissione, è approvato.*

*Si riprende la discussione dell'art. 36. Per dichiarazione di voto intervengono i consultori Romano Battaglia e Taormina. Intervengono altresì Giaracà, Aldisio, Cartia, Li Causi, Ramirez, Ausiello, Prato, Majorana, Vigo. Si approva un emendamento aggiuntivo presentato dai consultori Ausiello, Alessi, Vigo, Cartia. Là votazione dà il seguente risultato: 22 favorevoli, 7 contrari. Si vota altresì un altro comma proposto dai consultori La Loggia e Cartia. E' approvato alla unanimità. Si approva altresì un altro articolo aggiuntivo, 36 bis, su proposta dei consultori Giaracà e Guarino Amelia, riportandolo dal testo dell'art. 15 dello Statuto della Val d'Aosta.*

*Il consultore Prato propone un articolo aggiuntivo relativo alla istituzione di una Camera di compensazione per le valute presso il Banco di Sicilia, riportandolo dall'art. 37 del Movimento per l'Autonomia della Sicilia. Intervengono Majorana, Li Causi, Taormina, Guarino Amelia, Aldisio. L'articolo, recante il numero 36 bis, è approvato.*

*Su proposta del consultore Vigo si approva l'art. 36 ter, relativo alla facoltà del Governo della Regione di emettere prestiti interni. Si passa all'art. 38 del testo proposto che, messo ai voti, è respinto.*

*Sull'art. 39 intervengono i consultori Cartia, Aldisio, Purpura, Di Carlo, Vigo, Alessi, il prof. Salemi, Baviera, Li Causi, Majorana,*

Guarino Amelia, Alessi, Romano Battaglia, Ramirez, Cartia, Ausiello.

*Tutti gli oratori pronunciano discorsi di notevole portata politica, esprimendo ciascuno il punto di vista del proprio partito sulla autonomia. Seguono numerose dichiarazioni di voto. Posti ai voti, per appello nominale, nel testo della commissione, l'art. 38 è approvato con 17 voti favorevoli e 12 contrari. Su proposta del consultore Alessi è approvato un articolo aggiuntivo (39) con il quale si prevede che l'ordinamento amministrativo sarà regolato sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto dalla prima Assemblea regionale.*

*Si vota quindi l'art. 40, relativo alla elezione della prima Assemblea regionale in un nuovo testo proposto dal consultore Salvatore.*

*Si vota infine l'art. 41, concernente la Commissione paritetica per la determinazione delle norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione dello Statuto.*

*Il testo del resoconto stenografico seguito si ferma qui: non si fa cenno ad una votazione generale del progetto, nè sono riportati discorsi di chiusura. Si ritiene comunque utile pubblicare in allegato il testo definitivo elaborato dalla Consulta.*

PRIMA SEDUTA - 18 dicembre 1945

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Seduta d'inaugurazione: cause che ne turbarono i lavori; dichiarazione del consultore Taormina per il rinvio della <sessione >; 2) Discorso dell'on. Aldisio, Alto Commissario; 3) Le dichiarazioni dei consultori Giaracà, Guarino Amelia, Ramirez.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 18 dicembre, alle ore 10,55 nel salone della Consulta del Palazzo Comitini, in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S.E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia  
- *Presidente*
- 2) PRATO comm. Cristoforo
- 3) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 4) FARANDA on. Giuseppe
- 5) MINAFRA prof. Luigi
- 6) Tuccto comm. Pietro
- 7) DOLCE comm. ing. Stefano
- 8) OVALLA ing. Mario
- 9) SAVOIA comm. Amedeo
- 10) GIUFFRÉ prof. Liborio
- 11) COLAJANNI ing. Gino
- 12) MAUCERI ing. Alfredo
- 13) TAORMINA avv. Francesco
- 14) Lo MONTE on. Giovanni
- 15) LA LOGGIA on. Enrico
- 16) BAVIERA prof. Giovanni
- 17) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe
- 18) MAJORANA prof. Dante
- 19) Li CAUSI dr. Girolamo

- 20) RAMIREZ avv. Antonio
- 21) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 22) PURPURA avv. Vincenzo
- 23) CORTESE dr. Pasquale
- 24) VIGO avv. Gaetano
- 25) ALESSI avv. Giuseppe
- 26) SALVATORE avv. Attilio
- 27) BONASERA sig. Giovanni
- 28) Di CARLO prof. Eugenio
- 29) GIARAcA avv. Emanuele
- 30) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe ()

1) ALDISIO. La seduta è aperta.

GIARAcA. Le ho lasciato sul tavolo un appunto perchè ho chiesto la parola.

TAORMINA. Io ho fatto la stessa richiesta.

*(Il Dr. Lo Monte fa l'appello dei consultori e legge i telegrammi di quelli impossibilitati a venire)(2).*

ALDISIO. Sono assenti per giustificato motivo: il Provveditore alle OO. PP. Comm. Russo ed il Direttore del Banco di Sicilia Comm. Capuano, attualmente a Roma per ragioni d'ufficio.

La parola all'avv. Taormina.

TAORMINA. *(legge la seguente dichiarazione):* « Il Partito Socialista Italiano, nelle sue federazioni provinciali della Sicilia, pressochè unanime nel richiedere il potenziamento degli enti locali (autonomia amministrativa) nel quadro della riforma dello Stato, ha, invece, ancora allo studio il problema delle autonomie politiche regionali e sta organizzando per i primi del prossimo gennaio un congresso regionale per l'esame del problema.

« In conseguenza di ciò ha reiteratamente chiesto all'Alto Commissario, in ultimo mediante intervento del nostro compagno Romita, Ministro dell'interno, un rinvio della presente sessione della

<sup>(1)</sup> Nella copia del prof. Papa D'Amico, proveniente dalle carte del prof. Salem!, manca il nominativo di Romano Battaglia.

<sup>(2)</sup> Nella copia sopracitata manca.



«Consulta, sicuro di non cagionare sostanzialmente alcun ritardo, tenendo, s'intende, per fermo, che ogni eventuale progetto di autonomia dovrà essere sottoposto all'esame della Consulta o, comunque, dei nuovi organi legislativi della Nazione e non alla firma luogotenenziale.

« Con amarezza abbiamo dovuto rilevare che non si è creduto di aderire alla nostra fondatissima richiesta. La rinnoviamo solennemente e con forza dinanzi alla Consulta riunita, dichiarando — a dare maggiore categoricità alla richiesta — come saremo costretti, pur essendo noto il pensiero di ognuno di noi, ad astenerci dalla discussione fondamentale e preliminare all'esame del progetto, cioè se debba la Regione aspirare o pur non, ad acquisire poteri legislativi ».

GIARACÀ. Io ho chiesto la parola per un semplice rilievo. Circa dieci, dodici giorni addietro ho ricevuto un telegramma dell'Alto Commissario (credo che lo hanno ricevuto tutti i colleghi) per la convocazione della Consulta in Quinta Sessione, per discutere il problema della autonomia regionale. Non ho qui il telegramma, ma è detto testualmente « per discutere il problema dell'autonomia regionale » .

Io ho avuto la impressione che oggi si doveva discutere il problema, non un progetto; il problema, quindi, nelle grandi linee in base al quale si doveva poi formulare il progetto.

Senonchè ieri, in treno, per caso, conversando con il consultore Vigo, ho appreso che vi era il progetto già formulato dell'autonomia regionale, come vi erano anche altri progetti.

Ed infatti vedo qui, sul tavolo, un progetto fatto dall'Alto Commissario, un progetto del Movimento della Autonomia Regionale, un progetto Guarino Amelia, un giornale su cui si parlerà di qualche altro progetto.

Quindi siamo qui per scegliere : quasi quasi mi sento alla Galleria La Fayette per vedere il modello che si deve scegliere.

Ora, dico, un argomento così grave ed importante, che attiene alla sorte futura della nostra Regione, si doveva discutere con più ponderatezza se non altro. Dovevate mandarci almeno 15 giorni prima questo progetto e tutti gli altri per esaminarli.

Che cosa dobbiamo discutere oggi? Le linee generali, perchè ci siamo dei consultori che sconosciamo completamente questi progetti «ciò non dico per fare dell'ostruzionismo, per sabotare, on. Aldisio; perchè io per primo riconosco che il provvedimento è urgente. Lo darà il Luogotenente con un semplice decreto luogotenenziale, lo darà la

Costituente, ma è urgente, perchè specialmente da un periodo a questa parte, quattro o cinque mesi, assistiamo ad uno spettacolo indecente : la iugulazione completa della Sicilia.

L'abbiamo visto nel campo dell'industria, l'abbiamo visto nel campo delle assegnazioni...

ALDISIO. Non entriamo in merito a queste cose.

GIARACÀ. Ripeto che oggi non è opportuna la discussione di un progetto che non conosciamo.

A chi l'avete mandato? Io sono stato invitato qui ed almeno credo, tutti, per discutere il problema dell'autonomia regionale, non un progetto. La discussione del problema significa discutere le grandi linee che debbono presiedere alla formazione di un progetto; quindi oggi discutiamo le grandi linee e la discussione del progetto sia rinviata ad altra seduta fra otto o dieci giorni perchè ognuno possa portare il suo contributo.

GUARINO AMELLA. La questione si presenta di grave difficoltà. Noi siamo in un periodo di feste natalizie e non possiamo cambiare il nostro calendario. Ora non è possibile che in periodo di feste natalizie si possano convocare i signori consultori. Io confesso e dichiaro che, pur passando sopra a qualsiasi sentimento familiare, sarei disposto a passare il giorno di Natale qui, ma non tutti sarebbero disposti con me.

La questione è questa : dopo le feste natalizie c'è convocata la Consulta Nazionale per il 7 gennaio, Consulta Nazionale che deve discutere importantissimi problemi che attengono alla vita della nostra Nazione; quindi ci sarà la discussione sulla legge e sulle elezioni amministrative, la legge sui provvedimenti finanziari, ecc. La convocazione della Consulta Nazionale per il 7 gennaio importerà che per lo meno si avrà la Consulta permanentemente riunita per tutto gennaio e tutto febbraio, perchè immediatamente dopo cominceranno le elezioni amministrative.

Ora evidentemente se noi non facciamo in questo periodo la discussione di questo progetto di autonomia siciliana, finiremo con l'abbandonarlo, almeno per ora, perchè non è possibile convocare la Consulta Regionale contemporaneamente alla Consulta Nazionale, non soltanto perchè molti di noi facciamo parte dell'una e dell'altra, ma perchè ci sarebbe una certa discordanza; mentre si discutono pro-

blemi di interesse generale, si fa la discussione di carattere locale e ciò significa mandare alle calende greche...

Questo problema grave interessa tutta la Sicilia ed i siciliani si sentirebbero burlati, presi in giro da un rinvio di questa discussione.

Vorrei pregare i colleghi di non insistere in questo differimento che importerebbe l'annullamento.

Noi non possiamo arrivare alle elezioni amministrative o alla Consulta senza avere deciso qualche cosa sulla autonomia siciliana: per rispetto a noi stessi e per non mancare al mandato che i siciliani ci hanno dato e alle aspettative che la Sicilia ha attorno a questo argomento. Io sono d'accordo coi rilievi del prof. Giaracà, ma non possiamo rinviare a domani la discussione e restare fermi finchè non avremo completato l'argomento (*applausi*).

Ci riuniremo oggi; lavoreremo questa notte, studieremo il progetto, cominceremo la discussione (*acclamazioni*).

GIARACA. Sarà sempre una cosa affrettata.

GUARINO AMELLA. Sarà sempre meglio che sabotare il progetto.

RAMIREZ. A nome dei consultori del mio Partito debbo fare questa dichiarazione :

Preso in esame il progetto di statuto per l'autonomia della Regione siciliana, formulato dalla Commissione nominata dall'Alto Commissario per la Sicilia; riaffermando che solo attraverso la funzione di uno Stato Federativo repubblicano il popolo può avere la certezza di un ordinamento statale democratico in cui le singole regioni, auto-governandosi, siano poste in condizioni di eguaglianza economica e sociale, in modo anche da rendere impossibili ritorni dittatoriali; riaffermando, altresì, che alla base di ogni efficace decentramento non può esservi altro che l'autonomia e la libertà del Comune e della Regione, attraverso le quali soltanto possono essere garantite una equa distribuzione delle ricchezze nazionali ed una sempre più efficace e cosciente partecipazione del popolo all'amministrazione della cosa pubblica; rilevando che il progetto in esame non è, così come avrebbe dovuto essere per la capitale importanza della materia, il risultato di completi studi, non avendo avuto la Commissione, per il breve tempo accordatole per la compilazione del progetto, la collaborazione dei rappresentanti di tutte le correnti politiche e delle varie categorie economiche dell'Isola; rilevando inoltre che

non si è dato ai Partiti Politici ed all'opinione pubblica il tempo utile per potere esprimere il loro parere sullo statuto in esame, dato che esso è stato portato a conoscenza della stampa e dei consultori da pochissimi giorni, ponendo così i consultori in condizione di esprimere il loro parere senza tener conto di quello degli organi regionali dei partiti che rappresentano e delle diverse reazioni della pubblica opinione;

ritenendo d'altro canto che l'attuale situazione della Sicilia risente dell'incerta politica, seguita da uomini, da Partiti e da Governi, che ha dato la possibilità di confondere le giuste rivendicazioni morali ed economiche del popolo siciliano con le mire di una ristretta classe conservatrice e trasformistica, e che, di conseguenza, un ritardo nell'esame del progetto di statuto per l'autonomia della Regione siciliana aggraverebbe ancor più la già confusa ed infocata atmosfera politica dell'Isola;

ritenendo inoltre che il progetto in esame, malgrado il pericolo che per la sua genericità presenta circa possibili conflitti di competenza tra gli organi statali e quelli regionali che intralcerebbero la urgente opera di ricostruzione e di risanamento della Sicilia, costituisce una base di discussione sulle autonomie per l'effettiva instaurazione di un primo ordinamento autonomistico suscettibile per altro di ulteriori sviluppi e perfezionamenti;

dichiariamo di approvare, in linea di massima, il progetto, intendendolo come manifestazione concreta della volontà dei siciliani, di ottenere una autonomia regionale. E proponiamo che si passi all'esame dei singoli articoli dello Statuto in modo che esso possa essere presentato al più presto al governo centrale per essere quindi sottoposto all'esame della Costituente.

PRESIDENTE. Io debbo rispondere soprattutto all'avv. Taormina che ha posto una mozione di rinvio. L'avv. Taormina sa che la sua richiesta è stata largamente discussa e personalmente con me e, soprattutto, in una seduta degli Assessori presso l'Alto Commissariato, nella quale fu dimostrata l'evidenza che la richiesta che veniva da parte dell'avv. Taormina significava e può significare il rinvio cc sine die » della discussione del progetto di autonomia siciliana.

E la dimostrazione è stata alquanto precisa e l'on. Guarino Amella stamattina è intervenuto a rafforzare con le sue argomentazioni e con dati, la tesi da me prospettata in un primo tempo che, cioè, rinviando la discussione, noi non saremmo più arrivati in tempo a porre

innanzi la Consulta questo progetto, progetto che è richiesto da tutta la Sicilia, progetto che, come ha detto l'avv. Ramirez, può essere una base di discussione a cui la Consulta può apportare tutte le modifiche nell'interesse della Sicilia e dell'avvenire dell'autonomia siciliana.

L'on. Romita mi ha fatto telefonare l'altra sera per pregami di rinviare, possibilmente, questa discussione. All'on. Romita ho detto e ripetuto gli argomenti che avevo detto nella seduta che abbiamo fatto presso l'Alto Commissario, all'avv. Taormina.

Sono dolente che il Partito socialista voglia dimenticare che la data della discussione del progetto è stata stabilita dalla Consulta stessa nell'ultima sessione di ottobre scorso. Io non ci ho messo niente di mio e non ho fatto, in questo caso, che eseguire quello che la Consulta aveva deliberato all'unanimità.

Questo era a cognizione dell'avv. Taormina e dei suoi amici che avrebbero dovuto provvedere in tempo ad indire il congresso e discutere all'interno del loro partito quelle che erano le linee da adottare in occasione di questa discussione.

Certo la Consulta Nazionale sarà riunita il 7 gennaio, i lavori della Consulta Nazionale dureranno per lo meno (a quanto si prevede) un mese e mezzo, il che ci porterà alla necessità di dovere discutere eventualmente il progetto verso la fine di febbraio, il che vuoi dire trovarsi in pieno periodo elettorale, se sono vere le notizie che ci annunziano che nel mese di marzo la campagna elettorale sarà aperta.

Io comunque lascio la Consulta libera di stabilire il da fare nei riguardi della mozione presentata dall'avv. Taormina : però debbo riconfermare il mio parere, il mio pensiero : che se noi rinviando oggi questa discussione, essa non si farà più prima delle elezioni per la costituente o le elezioni amministrative che, in effetti, sono un ostacolo per tutti.

Per quanto riguarda le eccezioni poste dall'avv. Giaracà debbo dire questo: che la Commissione si è trovata a dovere sviluppare un lavoro naturalmente difficile e ci ha fatto perdere tempo. Malgrado le mie sollecitazioni, non ho potuto accelerare di un solo giorno i lavori della commissione che, d'altro canto, doveva avere tutto il tempo possibile per potere predisporre l'articolazione del progetto.

Appena è stato possibile ho mandato a mano, a tutti i consultori di Sicilia, il progetto che è stato composto dalla Commissione. Se qualcuno non l'ha ricevuto, la colpa non è certamente mia. Ripeto, ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per fare arrivare il

progetto a tutti nel tempo che è stato consentito dai lavori della commissione.

GIARACA. Io debbo dire questo : che tutti i progetti e tutti i deliberata ci sono stati inviati sempre direttamente. Ora io apprendo dall'avv. Lo Monte che sono stati mandati alle Prefetture. La prefettura di Ragusa non li ha distribuiti. Volete intraprendere la discussione di un progetto così grave senza conoscerlo, senza conoscere le linee generali?

PRESIDENTE. Ho voluto scegliere questo mezzo per cercare di farlo arrivare più sollecitamente.

GIARACA. Non è riuscito.

PRESIDENTE. Per una persona sola. Ad ogni modo pongo ai voti la mozione dell'avv. Taormina.

GUARINO AMELLA. Però per appello nominale, perchè ognuno assuma la sua responsabilità di fronte alla Sicilia.

COLAJANNI. Una brevissima dichiarazione. Per le stesse ragioni che ha espresso il consultore Giaracà, avevo pregato l'Alto Commissario di rinviare di alcuni giorni la discussione, affinchè ci fosse stato il tempo materiale per esaminare, studiare questo schema di progetto. Tuttavia, dinanzi alle dichiarazioni ed alle argomentazioni esposte dall'Alto Commissario e dall'on. Guarino Amelia, io aderirei alla proposta di rinviare a domani la discussione.

PRESIDENTE. Ma sì, siamo d'accordo.

COLAJANNI. Io voterò contro il rinvio pur avendo chiesto, uno dei primi, il rinvio; ma dinanzi alle argomentazioni di poco fa, credo di dovere fare così.

PRESIDENTE. Prego il consultore avv. Ausiello di procedere all'appello nominale.

*(La mozione è respinta con il solo voto favorevole di Taormina).  
L'avv. Taormina abbandona la sala.*

2) ALDisio. Resta stabilito che dopo che avrò parlato io, parlerà il relatore, illustrando il progetto e sarà rinviata alla seduta di domani la discussione sulle linee generali.

Signori, questa sessione della nostra Consulta, come ognuno di voi avverte, assume un carattere veramente eccezionale.

Lo scorso febbraio, nella Sala delle Lapidi, inaugurandone i lavori della prima sessione, tra l'altro così mi espressi:

« Sorge la Regione e nessuna forza avversa potrà mai più sopprimerla nè annullarla ».

Dopo di avere accennato ai fondamentali motivi che la giustificano e la reclamano, aggiunse: « Ed è giusto, e sarà gran vanto  
« che questo moto iniziale, che questo primo vagito dell'ente Regione  
« abbia inizio in questa nostra terra che ne intuì costantemente la  
« necessità e l'affermò in ogni campo, per ragioni di giustizia, di correttezza amministrativa, di elevamento spirituale e politico. Mettere  
« gli uomini della Regione faccia a faccia con i loro problemi e lasciare ad essi l'onore e l'onere della risoluzione; lasciare che essi,  
« con le loro iniziative, provvedano al rifiorire delle loro naturali  
« industrie, al riassorbimento delle loro unità lavorative, all'attrezzatura di tutti gli strumenti di elevazione sociale, alla risoluzione del  
« vasto e complesso problema della terra con visione diretta e realistica e trovare al tempo stesso il modo di distribuire le comuni  
« risorse da sollevare sempre più al livello delle più ricche, le regioni più povere e trascurate nel passato : ecco le altre realizzazioni e gli  
« orizzonti e gli indirizzi nuovi che, alla politica generale del Paese,  
« impone il sorgere del nuovo istituto ».

Alla fine dello scorso agosto, partecipando ad una seduta del Consiglio dei Ministri, domandai l'immediato riconoscimento dell'autonomia regionale siciliana, in connessione dell'avvenuto riconoscimento ufficiale che si preparava per un progetto di autonomia per la Venezia Giulia e per la Trentino.

Alla metà di settembre, al Convegno regionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Palermo, io vi pronunziai un discorso che, spero, sia ancora presente alla Vostra memoria. In esso, tra l'altro, dissi:

« Il centralismo diviso corrode, avvelena i rapporti fra le varie  
« regioni, specie quando i diversi interessi particolari si incontrano  
« nella resistenza del vecchio regime di sperequazione ».

« Le autonomie serenano e assicurano. Il centralismo ha finito  
« con il mortificare, paralizzare, atrofizzare la vita di molte regioni,

« di tutti i nostri centri meno organizzati e bisognevoli di attività, di  
« iniziative, di movimento. Ha consolidato sperequazioni e creato  
« ingiustizie perchè subisce la suggestione o addirittura il ricatto  
« degli interessi più organizzati, al cui servizio mette la sua onnipoten-  
« tenza nel disciplinare anche il respiro dei più modesto e sperduto  
« centro rurale, sicchè ha dovuto quasi sempre far rifluire i maggiori  
« benefici laddove minore è il bisogno, ma più efficace e potente la  
« pressione, lasciando in abbandono le zone meno vivaci, ma dove più  
« necessarie sono le spinte di propulsione e di aiuto ».

Ed aggiungevo: « Certo l'autonomia non può essere nè un'apparenza nè una larva. Deve essere larga, effettiva, reale. Mutilarla anche in una sola parte significherebbe comprometterla. « La Sicilia dovrà avere organi legislativi a base popolare, che

- possano muoversi e decidere nell'ambito dei nostri specifici particolari problemi: l'agricoltura, la bonifica, l'industria, le strade e le comunicazioni in genere, la pubblica istruzione, il turismo, ed ogni altro genere che la vita sociale ed economica determina ». Insomma le autonomie regionali, in una parola, dovranno rivoluzionare il vecchio concetto dello stato uniforme e centralizzato per renderlo snodato, con responsabilità divisa nel terreno particolare, con una unità di intenti, di linee e senso di solidarietà sul terreno generale ».

Ho voluto ciò ricordare per mettere in rilievo, se fosse necessario, che un pensiero costante, rettilineo, più che quotidianamente mi ha guidato nella materia e vorrei aggiungere che mi sono rassegnato a restare finora a questo sempre più difficile posto, solo in vista di questa attesa e sospirata realizzazione: l'autonomia della Regione siciliana.

Il Governo italiano, per bocca di tutti i Presidenti del Consiglio succedutisi dal 1944 in poi, ha sempre riconfermato che la nuova struttura dello Stato italiano dovrà poggiare sulle autonomie regionali.

Nel decreto del dicembre 1944, è detto espressamente che la Consulta Regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale.

Ebbene, il giorno per formulare ed avanzare tali proposte è arrivato.

Dal settembre scorso un'apposita Commissione, composta di personalità che hanno specifica preparazione nella varia e complessa materia, ha lavorato intorno al progetto di statuto dell'autonomia siciliana, che voi oggi siete chiamati a discutere ed approvare.



Altri progetti intanto sono stati presentati da enti, associazioni e da singoli studiosi. Li avete tutti sott'occhio. Ma noi discuteremo il progetto della Commissione che ha tutti tenuti presenti questi progetti, e comunque ad esso possono apportarsi le modifiche che si riterranno utili ed opportune.

Qualcuno, seguendo forse l'ispirazione interessata delle residue zone indipendentistiche, si è affrettato ad affermare, essere il progetto sottoposto al Vostro esame, una delusione; altri dice che è troppo ardito.

Mi permetto dissentire dagli uni e dagli altri; ma sento il dovere di ricordare all'assemblea quanto sia opportuno non allarmare eccessivamente certe zone dell'opinione pubblica, che, specie fuori della Isola, si mostrano assai riservate e perplesse circa il nuovo istituto.

C'è, difatti, qualcuno in Italia che (spero in buona fede) afferma ancora essere il sistema centralizzato l'unico che possa salvare il Paese in quest'ora difficile e gli attribuisce capacità di vincere e superare tutte le forze centrifughe affiorate dalla sconfitta; forze che, a loro dire, potrebbero, se non frenate, lanciare nel caos e nella definitiva rovina la Nazione. Si dimentica da costoro che queste correnti e queste forze non sono nuove e non sono solo frutto della sconfitta.

Non giustifichiamo gli eccessi di coloro che, dopo essere stati per lunghi decenni strumenti e vessilliferi di un centralismo esasperato, garante solo di particolari interessi, si sono messi, per tema di perdere comode posizioni acquisite, sulla via della secessione. No, noi abbiamo in quest'aula compatti ed unanimi detto parole chiare ed inequivocabili in proposito. Ma non possiamo ignorare per l'altrui eccesso la verità; una verità solare, che condanna definitivamente un regime al quale è mancato negli anni il senso dell'equilibrio, dell'equità, la forza dell'esistenza e la capacità ad imprimere un modo di vita, laddove era necessario, anzi fece di peggio e lasciò languire le forze attive affioranti per impulso spontaneo, e ci fa oggi ritrovare non poche regioni d'Italia in condizioni di desolante abbandono, non solo materiale, ma anche politico.

D'altronde basta dare un rapido sguardo a qualche secolo di storia e di esperienza dello stesso Continente europeo, per venire rapidi alla conclusione della superiorità dei regimi decentrati su quelli accentrati.

La Francia, che ha dato il modello del regime uniforme, ha potuto evitare i malanni e gli eccessi del centralismo, perchè fino alla vigilia della rivoluzione, malgrado la storica lotta impegnata da

Parigi, era ancora la somma di tanti Stati, con parlamenti, privilegi, garanzie particolari che consentirono in tempo uno sviluppo autonomo a ciascuno di essi, sicchè al momento della riforma napoleonica, i dipartimenti si trovarono su per giù in condizioni di eguale sviluppo e su tutti egualmente.

La Germania, fino all'avvento del nazismo, era quasi uno stato federale, e decentrata sempre fu l'amministrazione dell'impero asburgico, che solo attraverso questo sistema potè resistere al tempo ed alle attivissime e tenaci correnti centrifughe che in essa agivano.

Questo decentramento amministrativo, dove più dove meno accentuato, garantì e sollevò l'unità politica delle più prospere nazioni di Europa, Inghilterra compresa.

Non così fu per la Spagna e non così per il reame di Napoli e poi per le Sicilie. Sono questi i due elementi più caratteristici di Stati più accentrati che ci rimangono e che purtroppo hanno tristemente impresso sulle provincie da dove passarono il proprio marchio indelebile, con la loro sinistra e quasi incancellabile influenza. Questo regime agì da narcotico, sotto un artificioso scenario di opulenza, organizzato in pochissimi centri, ma non potè nascondere il marcio e la miseria e lo sfruttamento dilagante in tutto il suo territorio.

E sono peculiarità spagnole le agitazioni autonomistiche o addirittura secessionistiche di ogni tempo e non ultima forse quella dei paesi baschi e della Catalogna.

Venendo ancora più vicino a noi, il celebrato reame di Napoli, con il suo ordinamento feudale, con la sua gretta e rapace burocrazia, consegnò noi nelle peggiori condizioni di sviluppo economico, pur avendo un saldo bilancio e più salde riserve, al nuovo stato unitario italiano, il quale ebbe il primo e fondamentale torto di volersi ritenere, anche nel metodo, l'erede del vecchio regno, pago solo della negoziata adesione delle vecchie e grandi famiglie del censo, le quali, sempre pavide e timorose di innovazioni, ottennero, come tacita contropartita, lo statu quo; il comodo statu quo doveva garantire e consolidare solo in questa parte del Paese il privilegio, mollemente adagiato nella bizantina inoperosità, sordo alla voce delle nuove esigenze di vita e di progresso.

Ma non basta. Sul terreno strettamente politico, il nuovo stato centralizzato ci diede, in maniera ancora più aperta, più palpabile, la diseducazione, l'oppressione, la violenza.

In virtù del compromesso non fu consentito il sorgere di una classe politica a largo respiro, a larga base popolare; furono, con

perfida arte, alimentati i piccoli clans campanilistici che vissero e prosperarono della forza ad essi generosamente mutuata dalla prefettura e che ebbero assegnato il compito di far smarrire la giusta via, oscurando la sana visione degli interessi collettivi e generali della regione, nell'accanimento imbelles e perverso su particolari dettagli senza contenuto. Ed invano Giustino Fortunato, Sonnino, Jacini ed altri generosi scoprivano al resto del Paese gli orrori della vita delle miniere e l'estrema miseria delle campagne siciliane; invano il sangue versato nelle giornate di Grammichele e di Corleone denunciavano tutto uno stato di insostenibile, soffocante parassitismo; il centro restava sordo nelle sue posizioni, aveva ben altro da fare che affrontare sul serio il problema della trasformazione economica del mezzogiorno e della Sicilia, e mostrava piuttosto di tendere l'orecchio compiacente alla nobile accolta di quei bravi signori che, in Caltagirone, diagnosticava che il male peggiore veniva dalla scuola, perchè quando dominava l'analfabetismo, dicevano essi, i fatti ed il nervosismo lamentati fino allora non si erano mai avvertiti.

E l'ascarismo politico meridionale continuò a far la delizia di tutti i governi che in esso trovarono la forza e la stabilità, dando una linea telegrafica o la testa di un funzionario onesto, ma cocciuto, a quelli del Sud, e gran parte della disponibilità del bilancio a quelli dell'altra parte.

Quando qualche voce, come quella del Colajanni, tuonava, allora si rispondeva con la solita, desolante, monotona antifona che il problema era complesso, che occorreva predisporre almeno gli elementi essenziali, prima di avventurarsi nell'attuazione di programmi vasti e costosi ed in questa attesa la malaria restava signora, spargendo la morte in quattro quinti del territorio dell'Isola, senza strade e senza sicurezza, e così appena se ne presentò la prima occasione, molte giovani energie abbandonarono, muti di dolore, famiglie e campanile, in cerca altrove di ciò che ad essi ostinatamente il Paese negava: il lavoro.

I figli di alcuni di questi generosi, che fecondarono con il loro sudore terre più ingrato della nostra, ci vengono oggi ritornati, spogliati dei frutti delle loro fatiche. La Nazione ha il dovere di assisterli e confortarli e la Regione la necessità di trovare per essi nuove attività e più vaste iniziative.

Così lo stato centralizzato, premuto effettivamente solo da una parte, e con la scusa speciosa che i mezzi andavano impiegati solo laddove potevano più rapidamente e meglio produrre, convogliava

sempre nella stessa direzione le sue risorse ed alle genti del meridione si ricorreva solo per fare appello al loro provato patriottismo ed al loro sentimento, facendoli inorgoglire della raggiunta potenza del porto di Genova o della perfetta organizzazione della viabilità delle comunicazioni nelle regioni dove la Patria aveva le sue frontiere sacre ed intangibili.

Si arrivò così a questa situazione: che, mentre per effetto della guerra di Libia e seguenti, tutto il materiale ed i mezzi già pronti per un iniziale programma di lavori pubblici in Sicilia furono dirottati, trasportati e stornati, senza una sola protesta, ma con piena comprensione della sempre paziente e rassegnata popolazione dell'Isola, altrove non cessò il ritmo dei lavori e degli investimenti e di recente dalla bocca dell'attuale Ministro dell'Interno, on. Romita, abbiamo avuto conferma che vi sono regioni italiane, già ritenute in potenza assai povere, dal punto di vista della capacità agricola produttiva, diventate ricchissime per via di opere di irrigazione e di viabilità, la cui saturazione è tale che sembra allo stesso Romita un vero delitto volere aggiungere dell'altro.

Ma una rondine non fa primavera e non tutti in Italia la pensano come Romita. Sicchè noi per primi desideriamo che le zone distrutte dal flagello della guerra abbiano presto ad essere riparate, desideriamo tuttavia, a salvaguardia dell'avvenire, che il problema della Regione e del suo sviluppo autonomo sia definitivamente posto dinanzi alla stessa Regione ed alla coscienza e conoscenza del Paese, perchè non abbiano a ripetersi nell'immediato domani e sul terreno politico e sul terreno economico i fenomeni già lamentati e di cui abbiamo scontato e scontiamo le dure conseguenze.

Ma nel nostro pensiero, reggimento autonomo non significa rinuncia agli impegni morali e reali che il Paese ha verso le regioni alle quali, finora, si è solamente chiesto, con la promessa di futuri benefici ed interventi. Di recente, da qualche uomo politico fiancheggiato da qualche economista, con parole che se non erano di disprezzo, lo erano certo di dispetto, abbiamo sentito dire: « Ebbene, se la Sicilia vuole la sua autonomia, l'abbia ».

Certo, noi l'autonomia la domandiamo senza esitanza e con profondità di convinzioni. E' un atto di coraggio che compiamo, con senso di responsabilità dinanzi al nostro destino. Ma con questo non intendiamo rinunciare al debito che il Paese ha verso di noi. La Regione, così come la troviamo, non deve costituire una nuova e più dura

oppressione per l'economia siciliana. Vogliamo contribuire con le nostre forze stesse, con le nostre stesse risorse allo sviluppo della nostra trascurata attività, ma non possiamo rinunciare a quelli che sono i sacrifici imposti all'Isola, espressi da tutta una interrotta sequenza di statistiche, che, ad un esame comparato, mettono in chiara, vivida luce, il nostro diritto.

L'autonomia nel nostro pensiero non è e non può essere una rinuncia : non dovrà essere una più dura e triste sorpresa. Quello che non ci fu dato, ci deve essere corrisposto, man mano che la Nazione si riprende, per motivi di giustizia e per metterci in condizione di concorrere alla comune prosperità ed al benessere generale del Paese.

Il nuovo stato che sorge dalle rovine del nazionalismo e del protezionismo che ne fu l'avvelenata sorgente, se vuole essere giusto, apprezzato, compreso, deve imporsi questa opera di riequilibrio economico. Questa opera la possiamo raggiungere attraverso l'autogoverno da una parte e la equa distribuzione delle comuni risorse dall'altra. Fuori di questo metodo non c'è soluzione che tranquillizzi, specie in questa ora in cui il Paese assiste con stupore ad una ripresa ancora più accentuata di tentativi diretti a mettere in poche mani, al centro, ogni disponibilità ed ogni leva, come se invano fosse passato su di noi un secolo di dura ed amara, ma ammonitrice esperienza.

La Consulta di Sicilia deve bene meditare su questo punto capitale. Guai a sbagliare. Noi avremmo compromesso per sempre l'avvenire della Regione e la sua autonomia.

Io non farò una disamina del progetto presentato dalla Commissione, alla quale, a nome di tutta la Sicilia, sento il dovere di rendere omaggio di gratitudine. La Consulta lo discuterà con quella libertà di giudizio che ha finora caratterizzato sempre i suoi lavori. Il relatore lo illustrerà in tutte le sue parti.

Ma mi sia consentito un accenno fugacissimo ai due punti caratteristici di esso.

Non è previsto un semplice decentramento amministrativo del quale si è fatto una poco felice esperienza, ma si prevede l'attribuzione alla Regione di facoltà e di legislazione ordinaria sempre revocabile con poteri garantiti dalla nuova Carta fondamentale della Costituente, non modificabile.

Si avrà così un istituto nuovo: l'autonomia politica che, mentre si presta a soddisfare le complesse necessità ed esigenze della Regione, non intacca per nulla la compagine organica della Nazione.

Alla formulazione di un tale ordinamento si è cercato di provvedere seguendo le norme che, per nascere vitali, capaci di sicuri sviluppi, le istituzioni non vanno modellate su prestabiliti schemi teorici, sia pur ritenuti perfetti, ma debbono bensì affondare le loro radici nella tradizione, per meglio corrispondere alle concrete necessità del tempo in cui sono chiamate ad operare.

Nessun ordinamento e nessuna riforma può rendere buon frutto e resistere, se non aderisce alla realtà del momento, se non esprime il modo di sentire e la stessa coscienza giuridica del popolo che li reclama, al quale debbono servire.

Stabilito che l'Isola dovrà assumere la figura giuridica di regione autonoma, dotata di propria personalità nel quadro dello Stato, occorre, subito dopo, stabilire quali sono le materie riservate alla sua competenza.

Era e resta il problema base.

Al momento in cui l'Isola afferma la necessità della instaurazione di un sistema diverso da quello finora esistente, caratterizzato dalla centralizzazione legislativa ed amministrativa, esso deve indicare le materie per le quali ritiene di avere interesse e di possedere capacità di far da sé, di deliberare ed agire sulla base del principio di autonomia.

I sistemi in proposito figurabilissimi sono ed erano diversi.

Si poteva procedere in modo semplicistico ad una divisione di competenza tra la Nazione e la Regione. Ma il semplicismo agevola la sollecita definizione formale del problema, ma non corrisponde poi alle complesse esigenze della realtà.

Si è così pensato e stabilito di determinare prima la materia di competenza esclusiva della Regione, sia per quanto riguarda la emanazione di norme legislative, sia per quanto si riferisce alla potestà esecutiva.

Si è poi distinta la materia per la quale la Regione sarebbe investita di un potere legislativo complementare, restando allo Stato la facoltà di stabilire i principi direttivi fondamentali.

E' stata, infine, esaminata, per quanto si attiene al campo legislativo nazionale, la possibilità di riconoscere alla Regione un diritto di iniziativa, quando essa lo reputasse particolarmente opportuno in talune situazioni speciali. La Regione sarebbe facultata a formulare, a mezzo dei propri organi normativi, delle proposte di legge da sottoporre all'esame degli organi legislativi statali, che resterebbero naturalmente liberi delle loro decisioni, ma che non potrebbero tuttavia

sottrarsi all'obbligo dell'esame di tali proposte e dal prendere esplicite deliberazioni.

Per quanto si attiene alla materia finanziaria, delicata e quanto mai difficile, i sistemi adottabili sono diversi e presentano tutti, com'è naturale, vantaggi e svantaggi. Occorre vedere qui qual è la situazione di fatto finora esistente, quali le esigenze della Regione, quali le sue capacità contributive, quali i suoi bisogni, per procedere alla indicazione dell'ordinamento più adeguato per una giusta e degna soluzione: tale da mettere l'Isola nella condizione di rimarginare le sue ferite e di avviarsi allo sviluppo del suo potenziale economico indispensabile per la sua vita.

Ora a me pare che la soluzione intravista dalla Commissione può serenare le diverse esigenze e tuttavia, se dalla discussione dovessero uscire suggerimenti e proposte ancor più riposanti, tanto meglio.

Signori, io ho parlato non da uomo investito di una carica che potrebbe porre dei limiti alla espressione del suo pensiero, ma da siciliano; ho parlato con la stessa libertà di linguaggio con la quale avrei parlato come se io stesso sedessi in uno dei vostri seggi. Non ho parlato come uomo di parte perchè l'opera che noi affrontiamo va considerata non come espressione di singoli partiti, o di classi o di elementi dirigenti, ma come opera di tutte le correnti politiche e di tutte le classi comunque interessate a dare alla Sicilia l'assetto che essa chiede.

Ognuno di noi assume oggi una grande responsabilità. Se dovessimo mancare a quella che è l'istanza del nostro popolo, noi mancheremo a noi stessi.

Dai lavori di questa sessione e dall'opera politica che successivamente svilupperemo in accordo con i rappresentanti siciliani presso la Consulta Nazionale, dipende l'avvenire dell'Isola.

Quest'Isola deve risorgere, deve poter trasformare la sua struttura economica, sociale, politica. Lo può, lo deve. Il suo popolo, che non è secondo a nessuno per intelligenza, operosità, capacità, tenacia, deve potere essere posto dinanzi al suo destino, deve in una larga collaborazione di interessi, di intenti, di opere, essere esso stesso l'arbitro e l'artefice del suo avvenire.

Non chiede nulla di eccezionale e di particolaristico. Domanda di potersi sottrarre ad un male antico: al malgoverno, alla insensibilità, alla persistente incomprendione del centro. Domanda di potere amministrare le sue stesse risorse, impiegandole razionalmente, di non essere ulteriormente trascurato, attraverso la vecchia consuetudine

degli storni e delle calcolate negligenze. Chiede di risanare dalla malaria le sue contrade per renderle abitabili, onde fissare alla terra, in una nuova utilizzazione razionale del suolo, la famiglia colonica: chiede di potere aggredire definitivamente le vaste plaghe del latifondo che non si trasformano ancora e che, tra l'altro, alimentano la mala piaga della insicurezza e della delinquenza rurale; chiede di potere, senza eccessivi impacci burocratici e senza asfissianti sovrastrutture, dar vita a nuove e sane e naturali industrie di trasformazione dei suoi stessi prodotti, per dar lavoro alla sua esuberante popolazione, di poter dare un nuovo e più pratico indirizzo alla sua scuola, perché meglio risponda alle esigenze di vita e perché non diventi un ulteriore elemento di più gravi perturbamenti sociali; chiede ancora che possa il suo risparmio essere utilizzato in loco per ravvisare, incoraggiare, sospingere l'iniziativa del singolo, perché tutte le fonti di attività, sia pur modeste, possano essere valorizzate e chiede, infine, con atto di maturità e consapevolezza, potere assumere la responsabilità di un compito così complesso e difficile, lo strumento idoneo per tale realizzazione : l'autonomia politica.

E non si dica che la potestà legislativa che la Regione domanda, limitata com'è ai problemi locali, possa insensibilmente portare verso la separazione ed il distacco. La realtà, la storia, l'esperienza fatta dagli stati più prosperi e civili della terra, dimostrano proprio l'opposto. Il vincolo dell'unità si mantenne e si rafforzò assai più saldamente laddove l'autogoverno locale impedì sperequazioni ed ingiustizie e permise alla vita popolare di sollevarsi all'autocoscienza e ad un profondo senso di responsabilità.

Quando si pensi che gli uomini che chiedono l'autonomia sono quegli stessi che di recente difesero l'integrità territoriale del Paese con ardore e decisione in confronto di agenti stranieri e di fuorviati nostrani, ben si può restare tranquilli.

Non dimentichiamo che nell'ancor vicino 1943 tutto sembrava compromesso e deciso e che nel generale disorientamento e nella conseguente perplessità vi furono uomini decisi che seppero riportare tutti alla realistica visione della Patria, della sua continuità, del suo immancabile destino. Questi uomini, nel tempo stesso che affermavano la necessità inderogabile dell'unità politica del Paese, posero con eguale ardore un'altra esigenza, non meno inderogabile ai fini della stessa unità: l'autonomia che salva e che rinsalda l'unità.

Signori, per noi la prima esigenza è la Patria, immediatamente dopo la Regione.



Diamo inizio a questi nostri lavori e gli spiriti dei grandi siciliani del Risorgimento, da Ruggero Settimo al Ferrara, dall'Amari al Vito d'Ondes Reggio, al Perez, siano presenti, qui, in mezzo a noi. E queste giornate possano essere segnate domani nel libro d'oro della nuova storia dell'Italia e della Sicilia, riavviate decisamente, attraverso e per virtù delle autonomie, nel solco fecondo della democrazia e delle più ampie libertà popolari.

*(La fine del discorso è salutata da una ovazione di tutti i consultori che si alzano in piedi ed applaudono ripetutamente l'oratore).*

SALEMI. *(L'oratore precisa che la Commissione ha tenuto diverse e laboriose sedute rese spesso difficili da una netta difformità di giudizio sugli argomenti in discussione e dal fatto che, talvolta, non poterono partecipare i rappresentanti di tutti i Partiti. Legge una sua relazione)(1).*

PRESIDENTE. La relazione sta per essere finita di stampare e nella giornata sarà distribuita a tutti i consultori. Prego i consultori non residenti a Palermo di lasciare il loro indirizzo alla Segreteria della Consulta perchè sarà cura di questa di farla recapitare in giornata al loro domicilio attuale.

Restiamo intesi che sospendiamo la seduta e rinviando a domani mattina i lavori.

3) GUARINO AMELLA. Io vorrei pregare, data la gravità dell'argomento, che invece di domattina si rinviasse al pomeriggio perchè non ci resterà tempo se vogliamo lavorare onestamente.

GIARACÀ. Mi pare, caro Guarino, che torniamo al punto di prima. E' stato stabilito, d'accordo fra tutti, che la seduta dovesse essere rinviata a domani per dare tempo a tutti i consultori di studiare il progetto.

GUARINO AMELLA. A domani nel pomeriggio, ho detto, non al pomeriggio di oggi.

(1) A questo punto il resoconto si trasforma da stenografico in sommario. La relazione del Presidente della Commissione preparatoria dello Statuto all'Alto Commissario è riprodotta fra gli allegati della Commissione stessa. Vedi allegato n. 8, pag. 101 e segg.

PRESIDENTE. L'on. Guarino Amelia ha proposto di rinviare la seduta a questo pomeriggio o a quello di domani?

GUARINO AMELLA. A quello di domani.

PRESIDENTE. Abbiamo stabilito in un primo tempo che la seduta doveva rinviarsi a domani mattina. Ad ogni modo l'Assemblea è sovrana e può stabilire quello che vuole. Io sono a vostra disposizione. Se credete opportuno rinviarla al pomeriggio di domani sia rinviata al pomeriggio di domani; ma tenete presente però che il tempo che abbiamo a disposizione non è molto largo.

GUARINO AMELLA. Faremo delle sedute notturne, se è necessario.

PRESIDENTE. Allora sfamo d'accordo che la seduta sarà rinviata a domani pomeriggio : domani alle ore 16.

SECONDA SEDUTA - 19 dicembre 1945

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Discussione generale sul progetto della Commissione; dichiarazione del consultore Montalbano sulle lacune del progetto; 2) Il discorso dell'on. Enrico La Loggia; 3) Successivi interventi del consultore Salvatore (sui propositi onde il suo partito si accinge all'esame da progetto); 4) Cartia (sui rapporti fra l'autonomia regionale e l'autonomia comunale e l'inserimento in esse delle forze del lavoro); 5) Di Carlo, Guarino Amelia, Li Causi, Majorana, ai quali risponde il relatore.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 19 dicembre, alle ore 10,55 nel Salone della Consulta del Palazzo Comitini, in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - *Presidente*
  - 2) GUARINO AMELLA on. Giovanni
  - 3) FARANDA on. Giuseppe
  - 4) MINAFRA prof. Luigi
  - 5) Tuccio comm. Pietro
  - 6) DOLCE comm. Stefano
  - 7) CARTIA avv. Giovanni
  - 8) OVALIA ing. Mario
  - 9) SAVOIA dr. Amedeo
  - 10) PATELLA dr. Antonio
  - 1) 1) CAPUANO comm. Ignazio
  - 12) GIUFFRÙ prof. Liborio
  - 13) MAUCERI ing. Alfredo
  - 14) COLAJANNI ing. Gino
  - 15) Lo MONTE on. Giovanni
- (1)

<sup>o)</sup> Nella copia del prof. Papa D'Amico, acquisita dalle carte personali del prof. Salenti, è incluso il nominativo del consultore Taormina avv. Francesco >.

- 16) LA LOGGIA on. Enrico
- (1)
- 17) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe
- 18) MAJORANA prof. Dante
- 19) Li CAUSI dr. Girolamo
- 20) RAMIREZ avv. Antonio
- 21) AUSIELLO avv. Camillo
- 22) PURPURA avv. Vincenzo
- 23) CORTESE dr. Pasquale
- 24) VIGO avv. Gaetano
- 25) ALESSI avv. Giuseppe
- 26) SALVATORE avv. Attilio
- 27) BONASERA sig. Giovanni
- 28) Di CARLO prof. Eugenio
- 29) GIARACA avv. Emanuele
- 30) PRATO comm. Cristoforo
- 31) MARINO ing. Francesco
- 32) Russo comm. Francesco
- 33) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 34) BAVIERA prof. Giovanni (2)

1) ALDISIO. La seduta è aperta.

MONTALBANO. Signori consultori, farò una breve dichiarazione per precisare che mentre il progetto di Statuto per l'Autonomia della Regione siciliana, redatto dalla commissione nominata con decreto 1° settembre 1945 dell'Alto Commissario per la Sicilia, è opera collettiva della Commissione, nel senso che i singoli articoli sono stati approvati dalla Commissione, alcuni ad unanimità altri a maggioranza, invece la relazione al progetto, letta ieri dall'illustre prof. Salemi, è opera personale del prof. Salemi stesso, nel senso che detta relazione non è stata sottoposta all'approvazione della Commissione (3).

E' vero che ciò è da attribuire esclusivamente alla mancanza di tempo e non alla cattiva volontà del prof. Salemi, ma il fatto obiettivamente rimane quale io lo presento.

Sempre in conseguenza della ristrettezza del tempo, la relazione contiene diverse lacune sui lavori del progetto; una delle quali, gra-

(1) Nella copia del prof. Papa D'Amico, acquisita dalle carte personali del prof. Salemi, è incluso il nominativo del consultore Bonasera Giovanni ».

(2) Nella copia sopracitata mancano i nominativi dal n. 30 al n. 34.

(3) V. pag. 101.

vissima, riguarda la formulazione dell'art. 14, che, come si sa, si riferisce alle materie sulle quali la Regione ha il potere autonomo di legiferare, pur nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

Io non posso tralasciare di occuparmi di questa lacuna, perchè la Commissione, nel rigettare una mia proposta circa l'art. 14, aveva preso impegno di tenerne conto nella relazione, per far conoscere che la mia proposta veniva respinta, non già nel merito, ma perchè implicita nella dizione dell'art. 14.

In altre parole, io avevo proposto di integrare detto articolo col seguente comma:

« La riforma agraria e la riforma industriale in Sicilia non potranno contenere disposizioni che sieno meno favorevoli ai lavoratori delle analoghe disposizioni contenute nella riforma agraria e nella riforma industriale che saranno attuate dalla Costituente per lo Stato italiano »

Il dr. Cortese per il Partito Democratico Cristiano ed il dr. Mineo per il Partito Socialista, aderirono subito alla mia proposta, ma successivamente, in assenza del dr. Cortese, gli altri commissari decisero a maggioranza (col voto contrario mio e di Mineo) di non inserire la mia proposta nel progetto, ritenendola superflua perchè implicita nell'art. 14.

Avendo io fatto osservare che la Commissione si rendeva responsabile di un grave torto verso i lavoratori siciliani nel non volere sancire espressamente quanto io dicevo, dato che essi lavoratori, ammaestrati dagli inganni del passato, vogliono riconosciuti i loro diritti in maniera esplicita e non implicita, la Commissione, su proposta del prof. Restivo, decideva di chiarire ciò esplicitamente nella « Relazione al progetto ».

Veramente grave, quindi, è la lacuna da me lamentata ed il professore Salerai, quale funzionante Presidente della Commissione, vorrà certamente confermare, in omaggio alla verità, questa mia dichiarazione, affinchè i signori consultori ne tengano conto quando sarà discusso l'art. 14.

Altre gravi lacune sono da lamentare nella relazione, specie per ciò che riguarda le osservazioni mie e di Mineo circa l'autonomia dei Comuni, la soppressione delle Prefetture, l'organizzazione della polizia e, in una parola, circa il contenuto ed il valore democratico della autonomia stessa, la quale non potrà ricevere la legittimazione che da una sola fonte veramente valida: la volontà popolare, attraverso la Costituente.

2) LA LOGGIA. L'appassionato discorso di apertura dell'on. Aldisio, così vibrante di patriottismo e di fede, e la relazione lucida e analitica del prof. Salemi, costituiscono, a mio avviso, preamboli ottimi per la discussione in questa assemblea sulle autonomie regionali. Quel discorso pone fundamentalmente la portata politica ed etico-sociale del problema, e la relazione del prof. Salemi fornisce un congruo e prezioso materiale per il dibattito e le decisioni.

E voglio rilevare, perchè deve darsi ad ognuno il merito che gli spetta, che un notevole apporto per una doverosa chiarificazione politica, è venuto dall'ordine del giorno dei colleghi del Partito d'Azione. Non è già che io ne approvi il contenuto; tutt'altro; non lo approvo sia perchè non mi sembra troppo armonioso che, dopo lamentata una incompletezza di studio e di pubblica consultazione, si finisca con il deprecare un rinvio, una remora e sia perchè non consento che vi si presupponga un preteso nesso organico tra autonomia e repubblica, ricordando a me stesso che larghe autonomie si hanno nella monarchia inglese e si avevano nell'impero austro-ungarico, nell'impero germanico, come si riscontrano nella repubblica svizzera e nella repubblica nord-americana.

Ma quei colleghi hanno, secondo me, il merito di aver preso per primi in questa sessione una chiara posizione sul tema della autonomia, implicitamente spingendo tutti gli altri consultori a fare altrettanto ed abbandonare eventuali tendenze od eclettiche manifestazioni che potrebbero avere sapore opportunistico.

Non parimenti saprei lodare i colleghi di parte socialista, i quali, dopo aver fornito un notevole contributo di lavoro alla Commissione per tramite e con un completo progetto del dr. M. Ineo, illustrandolo e propagandandolo nel loro organo, hanno qui voluto insistere per una proroga in attesa di un loro ritardatario congresso che, a quanto pare, arriverà dopo partito l'autobus.

Per quanto mi riguarda, io mi dichiaro senz'altro apertamente autonomista e riparazionista, e non solo antiseparatista, ma anche antifederalista.

Io credo di essere stato il primo a presentare all'Assemblea legislativa nazionale un concreto progetto di autonomia regionale; sia pure nel solo ma fondamentale settore dei lavori pubblici (<sup>1</sup>). Io presentai quel progetto nel luglio 1920 con l'adesione di quasi tutti i deputati democratici dell'Isola, dei quali ricorderò, fra i defunti:

<sup>0</sup>) Etsamo LA LOGGIA, *Autonomia e rinascita della Sicilia*, Palermo 1953, pagg. 23-35.

Colajanni, Pantano, Nasi, Giuffrida, De Felice, Di Cesarò, Carnazza, Lanza di Trabia, Lo Presti, Giaracà, Di Giorgio e ricorderò fra i colleghi vivi e vegeti: Paratore, Lo Monte, Guarino Amelia, Faranda, Drago e i due Finocchiaro Aprile. Non ufficiali V. E. Orlando, perchè mi si osservò che, essendo egli preconizzato per una prossima Presidenza del Consiglio, non convenisse farlo apparire legato ad un progetto di carattere regionalistico. Non ufficiali i colleghi di parte popolare e socialista, perchè essi, legati ad una rigida disciplina, non potevano appoggiare se non progetti presentati dai loro rispettivi partiti. E per altro i popolari proposero, per una autonomia in altro settore, un apprezzabilissimo progetto sulle Camere regionali di agricoltura (1).

Il mio disegno stabiliva per la Sicilia stanziamenti ventennali, intangibili e accumulabili, con la istituzione di un Consiglio regionale per deliberare i piani dei lavori per amministrare i fondi. Il Ministero Giolitti consentì alla presa in considerazione, ed anzi il Giolitti nella tornata del 24 giugno 1921 fece dichiarazioni esplicitamente favorevoli ad un'autonomia regionale. Scioltasi la Camera, il progetto decadde, epperò poscia il Fascismo pensò di plagiarlo, istituendo per la Sicilia un ufficio regionale per i lavori pubblici che chiamò Provveditorato, invece che Commissariato, ma lo mutilò degli attributi più essenziali, quali l'impegno pluriennale e la intangibilità e accumulabilità dei fondi, oltre che non contemplò la funzione di un Consiglio regionale pianificatore e amministrativo.

Io sono adunque un antico autonomista. E lo sono non per le apologetiche rievocazioni storico-letterarie di un antico parlamento siciliano che, invece, a dir di altri, fu simbolo del potere regio, salvo che nel difendere interessi baronali a danno del popolo demaniale, onde l'inglese Brydone irrise alle cosiddette libertà siciliane, soffocate da un potere regio accentratore. Nè lo sono in ammirata contemplazione del parlamento del 1812, dominato da elementi demagogici, i quali, fra l'altro, dilazionavano la votazione del bilancio, non curandosi di lasciare senza paghe gli impiegati e la truppa. E neppure lo sono evocando con entusiasmo il parlamento del 1848 che, secondo gli storici, mancò di virilità e di costanza nella organizzazione difensiva della nobile antesignana rivoluzione del 12 gennaio.

Io sono autonomista per più concrete e meno letterarie ragioni, ossia perchè penso che l'autonomia, maturati d'altronde i tempi e lo

(1) ENRICO LA LOGGIA, op. cit., pag. 17.

spirito pubblico, meglio si presti a rilevare gli interessi regionali, ad invigilare su di essi ed a più efficacemente tutelarli di fronte ad una eventuale ingiustizia o desidia dello Stato, nonché a promuovere lo sviluppo economico della Regione e anche ad elevare politicamente e moralmente la coscienza e la vita del popolo nostro.

E poichè sono un autonomista della primissima ora, questo più agevolmente mi consente di dichiarare qui, come ho professato in iscritto e altrove, che, nel tempo stesso e con la stessa fede, sono riparazionista, ossia sono fra coloro che proclamano la rivendica delle ragioni della Sicilia in confronto dello Stato nazionale. E non solo a questi fervidamente mi unisco, ma penso che la Sicilia, più che sulla conclamata e sia pur vistosa autonomia burocratica e funzionale, debba puntare sulle riparazioni che lo Stato unitario deve corrispondere. Deve corrispondere a questo e ad altri titoli, od anche a titolo promiscuo: deve corrispondere comunque voglia rivestirle, anche nella foggia di fondo di solidarietà nazionale, volto a colmare il troppo stridente divario fra le condizioni economico-sociali medie dello Stato e quelle della sua Isola maggiore. Se l'autonomia dovesse sboccare ad assolvere lo Stato dal suo dovere ora detto, e la Sicilia dovesse in tal modo affidarsi soltanto alle sue forze economiche e alla sua capacità tributaria, *le* quali appunto dal regime unitario sono state, sia pure incolpevolmente, cotanto stremate, se insomma l'autonomia dovesse concepirsi come fine a se stessa e non come un mezzo, il più immediato e cospicuo per la ricostruzione economica, oltre che morale, dell'Isola, io credo che la autonomia *si* risolverebbe in una grave delusione almeno nei riguardi comparativi con le altre regioni.

Noi abbiamo bisogno, indispensabile bisogno, on. colleghi, del resto dell'Italia, come per altro il resto dell'Italia ha stretto bisogno dell'apporto della Sicilia. Il problema fondamentale siciliano, come da tempo vado dicendo, guardato nella sua essenza, guardato soprattutto dal punto di vista del proletariato che è, in ultima analisi, il punto di vista che assorbe ogni altra visione e convoglia tutti gli interessi particolaristici, è che il potenziale di lavoro in Sicilia, a causa di una meno efficiente struttura economica, resta non utilizzato per una quota che è notevolmente superiore alla quota media nazionale. La popolazione inattiva che vive a spese della popolazione attiva (ad esempio due unità valide di una famiglia proletaria che, non trovando lavoro, vivono a spese di tre familiari lavoratori) è in ragione demografica maggiore in Sicilia che nel resto dell'Italia.

Ciò si rimarca più spiccatamente in confronto della popolazione



addetta alle industrie, ma si riscontra pure, se anche in minore misura, nella popolazione artigiana, commerciale e di servizio. Il settore agricolo non compensa la differenza. Nel complesso la popolazione di 10 anni e più, addetta alle categorie professionali rappresenta in tutta la popolazione di 10 anni e più, il 44,8 per cento in Sicilia, mentre il 53 in tutto il Regno, il 59,1 in Lombardia, il 60,4 in Piemonte (Annuario Statistico italiano, IV serie, vol. 1, pag. 15).

La Sicilia è all'ultimo posto, al di sotto anche delle Puglie che si trovano al posto penultimo con una quota del 48 % e al disotto della Sardegna che resta al terz'ultimo posto con una quota di 48,8 %.

Questo minore sviluppo della vita economica siciliana è segnalato da altri dati. I depositi nelle Casse di Risparmio postali e nelle altre aziende di credito ascendevano nell'anteguerra per abitante a L. 1.295 in tutto il Regno; a L. 2.427 <sup>(1)</sup> nel Piemonte; a L. 2.052 nella Lombardia; a sole L. 745 in Sicilia. L'imponibile fondiario e per ricchezza mobile ammontava per abitante : in tutto il Regno a L. 556; nella Lombardia a L. 1.032; nel Piemonte a L. 834; in Sicilia a L. 261.

Il gettito medio delle tasse sugli affari era per abitante : in tutto il Regno L. 84; nella Lombardia L. 171; nel Piemonte L. 118; in Sicilia L. 42!

Nè serve opporre a questi elementi, come fanno taluni separatisti e filoseparatisti, non preoccupandosi di svalutare con ciò le rivendicazioni regionali, i dati del nostro commercio esterno, pretendendone trarre, per ragion del favore della bilancia, la dimostrazione di una nostra inesauribile ricchezza. Già vien facile chiedersi: se tale ricchezza noi possediamo, perchè mai sarebbero da noi così esigui i depositi, così bassi gli imponibili e i gettiti tributari, così depressa la quota della popolazione attiva, così esanime la vita economica? E se il favore della bilancia del commercio fosse un indice unico di ricchezza, perchè, invece, tutti gli Stati europei più ricchi hanno, o meglio nell'anteguerra avevano, una bilancia passiva (la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l'Olanda) mentre favorevole l'avevano gli stati poveri della penisola balcanica?

La verità è che il favore della nostra bilancia (meglio per altro identificabile perchè non vengono rilevate integralmente dai nostri agenti doganali le importazioni per ferrovia) comunque non sorge da una altezza della esportazione, ma da una bassezza, per insufficienza economica, della importazione. Il contributo nostro sul totale

(<sup>1</sup>) Ndlà copia in precedenti note richiamata, si legge « 2417 ».

delle vendite italiane all'estero era appena del 6,24 % nel 1924 e, pur salito nel 1938 al 9,47, non aveva oltrepassato il livello medio demografico. Notevolmente al di sotto di tale livello era, invece, l'importazione, sia per penuria d'industrie importatrici di materie prime, sia per un sottoconsumo di generi alimentari e di indumenti, sicchè fu da me calcolato che se la importazione in Sicilia, anche del solo zucchero, avvenisse in ragione della media disponibilità per abitante in Lombardia, il favore della nostra bilancia del commercio esterno se ne andrebbe in massima parte a rotoli. E se poi si rendesse normale fra noi il consumo delle carni, del latte, del burro, degli indumenti, nonchè di materie prime, la bilancia diverrebbe nettamente, notevolmente sfavorevole. Si aggiunge che la nostra esportazione non è di materie prime essenziali o di assoluto naturale monopolio e che le prospettive, dato il crollo della capacità di acquisto del nostro essenziale mercato italo centro-europeo, sono tutt'altro che fauste. Che cosa potremmo offrire all'America, all'Inghilterra, alla Francia che dovrebbero essere le nostre maggiori e più interessanti fornitrici se esse non gradiranno, come recentemente non hanno in contropartita gradito, i nostri agrumi, le nostre frutta secche, i nostri zolfi?

I dati del commercio esterno, adunque, non tolgono valore ai dati specifici, eloquenti della nostra inferiorità economica. La quale, però, (e questo è il punto politicamente più sensibile) se in parte è dovuta ad una diversità originaria di condizioni geografiche e politico-sociali, senza dubbio si è accentuata durante il regime unitario, oltre che per congiunture varie, per una politica economica e per un comportamento amministrativo dello Stato nazionale, che sono riusciti a maggior vantaggio dell'Italia nel Nord.

Non si disconosce che al tempo della unificazione le industrie tessili erano già in una fase di sviluppo nel Piemonte, nel Veneto e in generale in tutta la regione padana, e che dei 1758 Km. di rete ferroviaria in Italia, nel 1859 ben 803 erano nell'antico Regno di Sardegna e solo 98 nel Regno di Napoli ed esclusivamente nella sua parte peninsulare. In Sicilia il primo tronco Palermo-Bagheria non fu aperto se non il 25 aprile 1863 e l'intera linea Palermo-Porto Empedocle il 1° novembre 1864; il tronco Messina-Giardini fu aperto il 26 dicembre (1) 1866 e l'intera linea Messina-Catania-Siracusa il 19 gennaio 1871. Ma non deve neppure disconoscersi che le differenze

(1) Nella copia già richiamata si legge • 12 dicembre ).

in partenza si accentuarono man mano durante il periodo unitario per le ragioni accennate di politica economica ed amministrativa. Si tralasci pure quanto avvenne a proposito delle sopresse corporazioni religiose del cui ingente patrimonio in Sicilia (più ingenti che in altre regioni perchè non già colpite dalla legge del 1866) lo Stato unitario del resto neppur corrisponde poscia integralmente ai Comuni siciliani l'altro quarto, mentre più equamente il riparto sarebbe dovuto avvenire all'inverso, e cioè attribuendo i tre quarti di quel patrimonio ai comuni.

Maggiormente notevole è che la legislazione sulle opere pubbliche non tenne in sufficiente considerazione comparativa i bisogni particolari delle singole regioni, secondo la rispettiva orografia, sicchè pose a carico dello Stato soprattutto le opere interessanti le regioni settentrionali, come le opere idrauliche lungo i fiumi navigabili, i grandi canali, le massime opere portuarie, etc. trascurando, o meno favorevolmente riguardando, i lavori che maggiormente avrebbero interessato, e fin da principio, le regioni sud-insulari, come le sistemazioni idraulico-forestali, le opere di bonifica integrale, la colonizzazione latifondistica, le strade trazzerali e le intercomunali, i lavori nei porti minori, etc.

Ora le condizioni di inferiorità in cui versa la Sicilia non possono essere riparate con le sole sue già esauste forze economico-finanziarie. I mezzi che si possono attingere alla scarsa potenzialità contributiva della regione sarebbero all'uopo affatto inidonei. Bisognerebbe gravare la popolazione di un insopportabile carico tributario, il che non solo provocherebbe un incontenibile malcontento, ma altresì potrebbe produrre un collasso della nostra vita economica, prima ancora che i vantaggi non immediati di maggiori spese pubbliche si fossero potuti conseguire.

D'altra parte, se la Sicilia ha subito gravi torti che hanno ingigantito il divario in partenza, perchè non dovrebbe chiedere allo Stato unitario un fondo di riparazioni? E si ponga pure, per mera ipotesi, che questi torti non siano ben dimostrabili, oppure che non si possano quantitativamente determinare, non vi sarebbe forse un fondamento etico e social-politico per un'azione dello Stato verso un migliore equilibrio fra le sue varie regioni? Etico perchè, come tutti ormai si orientano verso un'azione dello Stato in vantaggio delle classi meno abbienti, deve egualmente postularsi un'azione in favore delle regioni più povere, cioè delle regioni proletarie. Una giustizia sociale

non può essere diversa nel Nord e nel Sud. E come lo Stato interviene in favore della disoccupazione involontaria temporanea, non si vede perchè non dovrebbe intervenire a favore di quella disoccupazione involontaria cronica che sia legata, in una regione, a condizioni permanenti di inferiore sviluppo economico.

Fondamento politico perchè uno Stato in cui una o più collettività territoriali vivono in perenni condizioni di disagio e di recrimine, non può restarsene tranquillamente passivo nella eventualità di uno scoppio in un'ora di esterno pericolo o di interna debolezza. E perchè, per altro, qualunque organismo tanto più è saldo, vigoroso e produttivo, quanto meno esiste uno squilibrio economico o funzionale fra le sue parti, fra i suoi organi.

La Sicilia ha dunque bisogno di un fondo di riparazioni o, se lo vogliamo eufemisticamente denominare, di un fondo di solidarietà nazionale. L'ha bisogno come del resto ne hanno bisogno altre regioni proletarie, le quali proporzionalmente si avvantaggerebbero dell'adozione di un nuovo principio di ordine politico-costituzionale, nel senso di un'azione sistematica verso un maggiore possibile equilibrio economico delle regioni. Questo principio non solo non è contrario al regime unitario, ma anzi lo presuppone perchè senza questo non potrebbe avere pratica applicabilità.

Un tal principio, che non si affiorava nei vari progetti, ebbi vivamente a sostenere in seno alla commissione, proponendone anche una espressione concreta — se pur non subito chiara — che fu consacrata in un apposito articolo, l'art. 36. Ne dissentì solo un esponente di un partito, il quale sostenne che, chiedendo un fondo di riparazioni, si sarebbe sminuita l'indipendenza della Sicilia. Ma un tale argomento fu respinto dagli altri, sia perchè una posizione creditoria conferisce e non nuoce ad un senso di fierezza e di prestigio, sia perchè i partiti veramente unitari non concepiscono l'autonomia regionale come una indipendenza dallo Stato, ma come una derivazione dal medesimo, di cui la regione continua a far parte integrante, avvinta con animo di piena solidarietà, al destino nazionale.

Affermato il principio delle riparazioni, arduo si presentava il problema di possibili termini di riferimento per una determinabilità dello stesso. Sarebbe stato comodo di scansare ogni relativo scoglio, rimettendosi, per dare tempo al tempo, ad un futuro collegio arbitrale. Epperò con maggiore senso di responsabilità, accetto dai colleghi di affrontare il problema in pieno, anche per dimostrare che **esso** è suscettibile di un indirizzo solutivo e, comunque, per impostare fin

da ora le domande che fossero da esporre un giorno a qualche organo paritetico. Sul riguardo si escluse la possibilità (oltre alla opportunità e alla convenienza) di un accertamento, non tanto dello impiego territoriale delle singole spese sostenute dallo Stato negli 85 anni di sua vita, quanto degli effetti regionali della sua politica economica e in ispecie doganale, perchè i relativi elementi mal si prestano ai rilievi numerici e sarebbero suscettibili di antipatici contrasti. E altrettanto si dica per le contropartite che per giustizia pur si dovrebbero tenere in computo; si pensi, per esempio, alla franchigia del sale, al trattamento tributario degli zolfi, alle esenzioni dipendenti dalla legge sul mezzogiorno, alle provvidenze del latifondo, per gli acquedotti, etc. Più radicale, più conveniente e più semplice — e non per altro sforrito di valide ragioni — risulta il metodo di considerare l'attuale stato d'inferiorità economica della Sicilia in confronto della media nazionale, siccome derivante in massima parte (se pur non discriminabile) dal regime unitario — e in ogni ipotesi siccome da redimere, per ragioni di convenienza complessiva o di solidarietà, compiendo tutto quanto si possa per elevare a quella media le condizioni economico-sociali dell'Isola. E il necessario riferimento non dovrebbe farsi ad indici generici e comunque non aderenti alle condizioni del proletariato, quale ad esempio l'imponibile tributario medio individuale (L. 281 in Sicilia, L. 559 in tutto il Regno) anche perchè, oltre una possibile disparità nell'attività di accertamento fiscale, non sono le ricchezze degli abbienti che interessa perequare, ma sono piuttosto da spingere in su le possibilità di lavoro dei proletariati locali più miseri.

Ond'è che ben meglio i fattori di un giusto equilibrio debbono attingersi dal confronto, intelligentemente impostato, fra le quote regionali di popolazione attiva professionalmente classificata. Dalla relativa differenza andrebbe presunto e calcolato il minor reddito di lavoro complessivo del proletariato regionale in confronto della media nazionale e questo divario dovrebbe venir colmato con un fondo annuo dello Stato da impiegarsi in sovrappiù di pubbliche opere e di servizi economici in favore della Sicilia; come del resto dovrebbe farsi per altre regioni similmente proletarie. Una siffatta assegnazione, soggetta a revisione periodica, si andrebbe naturalmente assottigliando man mano che per via delle maggiori opere, quali fattori propulsivi di progresso economico, questo progresso fosse per realizzare un crescente e permanente assorbimento del potenziale di lavoro.

A titolo meramente illustrativo, e senza la pretesa di far cifre che siano ineccepibili, rilevo che data una differenza del 7 per cento

sulla popolazione di 10 anni e più fra la popolazione professionalmente classificata in Sicilia e quella media del Regno, e desumendone pertanto una sovrappopolazione inattiva di circa 265.000 unità; e applicando a questa un minimo individuale reddito giornaliero di L. 100 e un reddito annuo per 300 giornate lavorative di L. 30.000, il fondo annuo assegnabile fino alla prima revisione ammonterebbe a 7 miliardi e 950 milioni.

Taluno richiese in quali particolari opere tale fondo verrebbe impiegato, e da ciò ne conseguì l'aggiungersi nel testo, sebbene superfluo, che dovesse il fondo impiegarsi secondo piani economici deliberati dalla Regione.

Questi piani economici potranno contemplare (oltre ad opere stradali, sia di ripristino, sia di nuova costruzione, specie trazzerali e intercomunali, sistemazioni idraulico-forestali, bonifiche e colonizzazioni, opere igieniche e opere marittime) anche la costruzione di serbatoi d'acqua, al doppio fine di aumentare la troppo scarsa disponibilità di energia elettrica e di irrigare le nostre aride terre.

Queste opere, da un canto assorbirebbero per più anni buona parte della sovrappopolazione inattiva, d'altro canto concorrerebbero efficientemente al progresso industriale e agricolo dell'Isola, diminuendo la disoccupazione cronica. E nel senso medesimo potrebbero agire aziende pilota da istituirsi con struttura composta, semipubblicistica ed operaia, naturalmente in quei campi dove fossero per riconoscersi fattori positivi di sviluppo. Ma di ciò saremo per trattare concretamente in sede di discussione sulla ricostruzione industriale.

Indirizzato a soluzione il fondamentale problema di un fondo risarcitorio, come immediato ed efficiente mezzo concorsuale per creare una Sicilia prospera e dinamica nel campo economico, il problema dell'autonomia non presenta, a mio avviso, punti egualmente ardui e scottanti, sia politici che tecnici. I quali vanno affrontati e risolti sulla base di una idea madre, di una direttrice da preliminarmente proporsi, affinché non si edifichi con metodo e stile diversi, con una linea spezzata o tortuosa, invece che retta e bene orientata. Bisogna all'uopo prefiggersi la meta che deve essere raggiunta, onde si deliberi sui singoli punti guardando a quella meta e respingendo proposte avventate e comunque inopinatamente fuori linea.

Questa Assemblea si pronunziò nella sua prima sessione con voto unanime per un'autonomia nel quadro dell'unità d'Italia e su questo non credo che alcuno voglia ritornare per una tardiva e deprecabile respiscenza. Un'autonomia regionale nel quadro dell'unità prospetta

un tipo di Stato cui di recente si è data la denominazione di Stato unitario regionale, nel quale collettività territoriali hanno potestà autonome più o meno larghe, costituzionalmente garantite, ma non costituiscono stati membri di uno stato federale, in quanto le loro potestà non provengono da una sovranità originaria, ma dipendono da una legge di uno Stato e da questo vengono controllate.

Un tale pensiero, già virtualmente espresso dall'Assemblea, risponde alla realtà dell'oggi, dato che la Sicilia non costituisce in atto uno Stato che chiede di difendersi; domanda, invece, che una legge dello Stato di cui essa fa parte istituisca una sua autonomia. Rimarrebbe pertanto escluso un ordinamento federale che, secondo il pensiero di Mazzini, retrospingerebbe l'Italia nel buio del Medioevo e che dovrebbe oggi rimanere in attesa incerta di una analoga volontà federativa delle altre regioni. E poichè per altro fra le tendenze concretamente manifestatesi vi hanno così quelle di dilatare l'autonomia fino ad un federalismo, come l'altra inversa di comprimerla fino alle adiacenze immediate di uno Stato puramente unitario, sembra che l'idea mediana, l'idea conciliativa delle opposte tendenze, possa essere nel senso di puntare su uno Stato unitario regionale in posizione intermedia fra lo Stato puramente unitario e lo Stato federale.

Fissata una tale direttrice ideologica e così per stabilire la meta da raggiungere, i problemi più grossi che concernono i limiti di una potestà normativa e legislativa della Regione e il modo di reparto dei servizi pubblici e dei tributi trovano una meta difficile alla convergenza di soluzioni.

La Commissione ha concretato le sue proposte che, senza impegnare i singoli partiti, rispondono nel loro spirito ad una soluzione di mezzo, sui cui particolari or l'uno or l'altro dei commissari si è trovato in minoranza e, pur rimanendo talvolta nel proprio punto di vista, non per questo si è astenuto da ulteriore collaborazione.

Una bipartizione centro-periferica della potestà normativa si appoggia al fatto indiscutibile che anche nello Stato unitario la Sicilia ha avuto una legislazione speciale nelle materie in cui l'interesse regionale è assai prevalente; per esempio nei riguardi del regime zolfifero, del regime agrumario, del regime latifondistico, oltre che per i lavori pubblici, per gli acquedotti, ecc. Questa è già una traccia che ben può essere seguita per pervenire ulteriormente alla linea mediana cui ho accennato. Il progetto della commissione si è molto spinto nel senso estensivo dei poteri normativi regionali, ma alla linea mediana si è ricondotto, ponendo non solo un generale limite risultante dalle

leggi costituzionali dello Stato, ma anche, per determinate materie, ponendo un limite dipendente da una legislazione di principio e d'interesse generale dello Stato prefissato (artt. 14 e 15).

In un punto della legislazione sociale, si fa un riferimento (che mi sembra superfluo) ai minimi stabiliti dalle leggi nazionali. Superfluo perchè basta il limite della legislazione di principio e d'interesse generale, impreciso e indeterminato se si voglia nebulosamente alludere, come taluno della commissione prospettava, ad un identico trattamento salariale.

Il trattamento salariale varia da regione a regione per molteplici fattori non isolabili, fra i quali però primeggia il costo locale della vita che presenta, talvolta, differenze notevolissime. E sebbene con riferimento a condizioni eccezionali, noto che dall'ultimo bollettino di statistica del 25 ottobre 1945 risultano divari locali enormi per operai comuni; salario giornaliero: L. 82,97 a Cagliari, L. 113,27 a Palermo, L. 151,06 a Napoli.

Che soluzione di mezzo offre e il progetto per quanto riguarda la potestà tributaria? Nell'art. 32 dello schema originario si presupponeva che questa potestà restasse allo Stato, il quale avrebbe corrisposto alla Regione, per le spese di competenza della stessa, i tre quarti dei contributi che il medesimo avrebbe riscossi sul territorio regionale. Tale soluzione sarebbe stata veramente vantaggiosa per la Regione nei riguardi del reparto ora detto, ma, mentre sarebbe stata difficilmente accettata dallo Stato in vista dei gravi oneri che a questo rimanevano (specie quelli del debito pubblico e dell'organizzazione militare), il sistema di una totale attribuzione allo Stato nazionale della potestà tributaria non rispondeva al desiderio di un più largo autonomismo. Adottatosi, allora, in linea di compromesso, il concetto di una ripartizione del potere tributario e scartato anche qui l'espedito di un rinvio ad una futura commissione, io proposi che le imposte dirette, come quelle che maggiormente richiedono una coscienza della materia imponibile, si attribuissero alla Regione, e, invece, si attribuissero allo Stato le imposte indirette fino a concorrenza del riconosciuto bisogno del medesimo, esclusi però i dazi doganali per migliore aderenza a quanto in rapporto ad essi, come ora dirò, si voleva riservare alla Regione. Questa soluzione prevalse, epperò si volle pure attribuire allo Stato la complementare in quanto questa avrebbe colpito anche i redditi extra regionali del contribuente. Non valse la mia replica che analoga è la posizione nei riguardi dei redditi percetti dal contribuente fuori il territorio dello Stato,



per i quali la tassazione viene fatta per la parte di tali redditi che si giudichi goduta in Italia e che la complementare, più di ogni altra imposta diretta, richiede una valutazione della capacità contributiva individuale che meglio si affida ad un potere del luogo.

Una competenza regionale sul regime doganale non è stata emessa, ma con soluzione mediata si è data facoltà alla Regione di sospendere l'applicabilità dei dazi nel territorio proprio, il che viene incontro alla richiesta degli agricoltori di non pagare dazi sulle macchine agricole e al desiderio dei facoltosi di avere a minor costo le automobili. In questa materia, contro gli ultraautonomisti ebbi a ricordare che neppure nella Svizzera e negli Stati Uniti d'America si ammettono interne barriere doganali o comunque regimi diversi.

Il regime doganale, onorevoli colleghi, tanto è più vantaggioso quanto più vasto e variamente produttivo è il territorio cui si riferisce. Esso, dovendo tener conto del principio dei costi comparati e della divisione geografica delle attività produttrici, deve per altro poter contare sulla più larga e svariata che sia possibile massa di manovra di generi interni per trovarvi più facilmente, nei negoziati doganali, articoli di più sensibile interesse per l'altra parte.

E' di questi giorni il comportamento dilatorio franco-tunisino nei riguardi dei fosfati, dei quali tanto bisogno si ha in Italia, compresa la Sicilia e rispetto ai quali si sono chiesti, in contropartita, non i nostri agrumi o zolfi o prodotti ortofrutticoli, ma piriti delle Maremme Toscane.

In altri punti importanti del progetto mi riservo di interloquire nella discussione dei singoli articoli. Ma su punti minori, come quello se i consiglieri regionali debbano o pur no prestare giuramento — su di che si ebbe nella Commissione un vivace dibattito — o se lo svolgimento dei giudizi innanzi l'Alta Corte debba commettersi ad un Procuratore Generale o al Commissario di vigilanza e se il numero dei Consiglieri possa essere utilmente meno pletorico, come io penserei, mi azzardo ad esprimere l'avviso che essi non esigono davvero dall'Assemblea meditazioni profonde e lungo esame. Certamente all'uomo della strada, e dirò meglio al padre di famiglia proletaria, questi particolari non interessano troppo, mentre quel che gli interessa è che in una vigorosa vita economica — ben democraticamente organizzata e garantita — egli trovi, per sè e per i suoi, più largo, più facile, più redditizio margine di lavoro.

Onorevoli colleghi, io ho finito e sento il dovere di chiedervi venia per avervi troppo infastidito, specie con frequenti citazioni di

dati numerici. Egli è che, a mio giudizio, certi argomenti si dibattono più incisivamente con le cifre, anzichè con la pura dialettica, anche se adorna di liriche frasi.

Ma consentitemi ancora un'ultima parola che vorrebbe essere un ulteriore richiamo alla realtà pratica e cruda. Se il problema essenziale della Sicilia ha carattere politico-amministrativo, come credo di aver dimostrato, il problema che sovrasta ad ogni altro, per quanto riguarda l'attuazione ed il relativo buon successo, è problema di uomini. Così lo sviluppo economico come la sorte degli istituti automistici dipendono dagli uomini, la cui opera venga utilizzata.

In Sicilia forse non mancano gli uomini, e se mai in atto vi facessero difetto, perchè altrove emigrati e non disposti al rimpatrio, ostar nulla dovrebbe ad avvalerci dell'opera dei forestieri, se sappiano fare, se sappiano costruire, se abbiano la febbre della creazione e passione per la loro creatura. Che se molti, troppi siciliani che hanno lasciato la Sicilia, non vi ritornano, forse vi concorre il nostro ambiente morale in cui, talvolta, domina un'atmosfera di gelosia, di faziosità, un abito demografico. Or questa grigia cappa dobbiamo saperla infrangere. Se affiori, se offra un elemento di cui la fattività, l'intuito, oltre la competenza e la rettitudine, siano visibili, non saranno da richiederlisi nè il certificato di nascita e di battesimo, nè tessere di partito; si vorrà, anzi, difenderlo da gelosie ed invidie. Io ricordo che quando doveva qui nominarsi il capo di un ente economico, un amico poneva in rilievo che un candidato fosse forestiero, cattolico e legato possibilmente ad un partito politico. Io gli risposi che conveniva piuttosto informarsi se fosse capace di bene operare. E volli narrargli un aneddoto che avevo tratto da un'interessante pubblicazione del Mauro sul capo dell'azienda e che desidero qui ripetere:

Il multimiliardario De Pont, Presidente del Consiglio di Amministrazione di una grande società, all'amministratore delegato che gli proponeva l'acquisto per 500 milioni di una grande fabbrica di motori, non altro chiese : « Avete, Alfredo, un buon gestore per quella fabbrica? ». Non volle saper altro.

Ebbene io spero che la Sicilia troverà, con agile e libero spirito, uomini degni e capaci. E rinascerà, come rinascerà tutta l'Italia. Questa è la mia fede vivissima e questa sia la fede comune.

3) SALVATORE. Signori della Consulta, l'ampio e preciso discorso dell'on. Aldisio, lascia che i consultori di parte democratica cristiana,

in questa discussione generale, limitino la loro parola a brevi dichiarazioni.

Ci sia consentito, come premessa ad esse, ricordare che il problema delle autonomie degli enti locali è stato sempre preposto al nostro studio ed alla nostra fatica anche come esigenza di giustizia e di possibilità di sviluppo di ogni energia del popolo italiano.

La Democrazia Cristiana in Sicilia ha da ricordare che nel lontano 1902 in Caltanissetta il problema delle autonomie, in un Congresso regionale di consiglieri democratici cristiani, venne trattato da Luigi Sturzo — allora giovane anche di anni — ed al quale in questo momento da questa parte va il saluto dei discepoli di tutte le ore — e che più tardi, nel 1907, esso formò argomento di trattazione nella Settimana Sociale di cattolici italiani svoltasi in Palermo.

Nell'ottobre del 1921, al Congresso Nazionale del Partito Popolare, in Venezia, Luigi Sturzo configurò la costituzione dell'Ente Regione nel piano delle riforme e delle esigenze politiche e sociali del Paese.

E quando, nell'agosto e nel settembre 1943, dalla sponda calabrese, gli ultimi scaglioni delle truppe tedesche fuggenti tormentavano ancora le macerie immense della città di tutte le angosce, la mia diletta Messina, la Democrazia Cristiana, nell'attesa crepuscolare della nuova vita civile, dispiegava il suo vessillo e riprendeva il suo posto di responsabilità politica affermando l'unità della Patria e ponendo a base ed a cemento di tale unità le autonomie locali aventi la loro sintesi nell'autonomia regionale.

Oggi siamo lieti che la battaglia per l'autonomia venga, assieme a noi, combattuta da uomini che vengono da diverse parti e dai quali ci dividono ideologie contrastanti.

Perchè al disopra di tali differenziazioni vi è un proposito che unisce gli onesti di tutte le fedi e di tutte le parti: la ricostruzione del Paese.

Nell'odierno, tormentato secondo Risorgimento, in questa faticosa ed a volte mortificata ripresa della vita nazionale, riaffiorano problemi che già si affacciarono quando la Nazione si apprestava alla sua unità politica.

Ma se nel 1861 le proposte del Minghetti e del Farini, per la costituzione dell'Ente Regione, furono fermate da preoccupazioni e da timori che potessero dare appiglio a tentativi per il ritorno di Principi e di Re corrucciati, travolti nella realizzazione dell'unità della Patria, oggi tali timori e tali preoccupazioni non possono in alcun

modo essere adombrati perché l'unità della Patria è la vibrazione più forte della nostra anima; è l'aria che noi abbiamo respirato e che respirano i nostri figliuoli; è l'insuperabile dinanzi a cui si infrangerebbe qualsiasi tentativo destinato al ridicolo ed al disprezzo.

Ma l'unità della Patria non è uniformità di legislazione nella quale si nascondano privilegi e sperequazioni. Quello che oggi possiamo definire un errore iniziale ha portato ad un iperaccentramento di Stato che non deve più oltre costituire nè il letto di Procuste, nè la camicia di Nesso della nuova Italia.

L'accentramento di Stato ci ha condotto anche a conseguenze fatali per la vita economica del Paese ed a posizioni di antitesi, a divisioni artificiali che non hanno alcuna ragione di essere e che farebbero persistere animosità e rancori nocivi, oltre che agli altri, anche a noi stessi.

Già il fallimento di questa elefantiasi dello Stato trovava la sua espressione nella necessità di porre accanto alla burocrazia centrale ed accentralistica, la gemmazione, più o meno spontanea, a serie ed a rotazione quasi continua, di enti, consorzi, aggruppamenti che venivano da tale burocrazia creati e che, a loro volta, lungo la strada, diventavano i padroni, i despoti, i divoratori di quella stessa burocrazia che li aveva generati.

Erano creazioni artificiali, sollecite di assicurare non soltanto la vita, ma soprattutto la prepotenza ad un capitalismo irraggiungibile nella sua forma anonima e che poteva così imporre la sua tirannia non soltanto ai milioni di uomini della fatica quotidiana ed estenuante, ma anche allo Stato, il quale, giorno per giorno, ne diventava succube e schiavo.

Se queste sovrastrutture debbono cadere, se questi pericoli debbono essere allontanati per sempre, se un ordinamento nuovo deve essere preposto a tempi nuovi, per i quali si reclama legittimamente perequazione e giustizia sociale, è necessario dare alla vita multiforme del nostro Paese organi nuovi che siano finalmente gli organi naturali, che possano liberamente vivere e che facciano onestamente affrontare la vita.

Gli è per questo che la Democrazia Cristiana pone il problema delle autonomie locali, e tra esse quello dell'autonomia regionale, non su motivi di recriminazioni, ma su richieste di risarcimenti, non su propositi di dispetto, ma su criteri di rotazione in un qualsiasi alternante benessere, ma sul piano e sull'ampio panorama di una ricostruzione nazionale della quale abbiano a beneficiare quelle stesse regioni

che sono state indicate come le più favorite da una struttura politica che deve ritenersi travolta dalle vicende dell'avventura tragica e dalla luce dei nuovi orizzonti che si schiudono al popolo siciliano.

Una ricostruzione nazionale attendiamo, la quale ponga a base la giustizia sociale, che trova il suo abbrivio nelle pagine di quel Vangelo che la prosa segnata dalla penna d'alcun figlio dell'uomo non ha potuto, da venti secoli ad oggi, raggiungere ed eguagliare.

Una giustizia sociale che affronti i problemi angosciosi di sperequazioni violente, di miserie che sono delitti, di travagli che si levano ad inesorabili accuse.

Uomini che vivono nello stesso ambiente, che stanno a fianco dei sofferenti e dei vinti, che tengono materialmente sotto lo sguardo la possibilità e le modalità di soluzione di problemi, che, per lungo tempo, l'incomprensione e l'irrigidimento di una burocrazia, assordata dal frastuono e dalla speculazione della grande città, ha fermato con remore e con assurdi dinieghi; appunto tali uomini potranno apprestare quelle soluzioni che la giustizia sociale reclama perchè vengano assicurati serenità per tutti nella convivenza civile ed un pane per tutti, rendendo solo così possibile quella reciproca comprensione, che, riparati i torti e spezzate le disuguaglianze artificiali, convogli tutte le classi sociali all'impiego di ogni energia nel bene comune.

Con questi propositi il gruppo democratico cristiano della Consulta parteciperà ai lavori per la redazione del progetto definitivo della costituzione dell'Ente Regione per la Sicilia.

Le linee ed i concetti fondamentali che formano il progetto della Commissione trovano il nostro assentimento. Il nostro pensiero, in proposito, trova anche oggi la sua manifestazione nella sintesi che appunto nell'ottobre 1921 al Congresso di Venezia tracciava con mano maestra Luigi Sturzo.

« L'ente deve sorgere, deve essere sano, valido, completo e quindi « nella caratteristica fondamentale, elettivo, rappresentativo, auto-

« mo-autarchico, amministrativo-legislativo, che abbia una finanza, che

« possa imporre tributi, che amministri tali fondi e che in tale atto,

« cioè, nel complesso della sua attività specifica, faccia i regolamenti

« e le leggi di carattere locale e dentro l'ambito del proprio ter-

« ritorio ».

Signori della Consulta, la Sicilia troppo ha sofferto l'incomprensione degli uomini e le vicende dei tempi.

I dolori della Nazione sono stati anche le sue sofferenze e noi

intendemmo le sciagure che colpivano la Patria come bufere che investivano le nostre città, la nostra casa, la nostra terra.

Quella striscia di azzurro, dalle più vivide iridescenze che il cielo cede allo specchio delle acque, non separa, ma unisce parti dello stesso corpo; la medesima onda bagna e dona il medesimo lungo bacio alle due sponde martoriate tante volte da unico cataclisma.

La Sicilia domanda la sua autonomia per lo sviluppo libero ed intiero di tutte le sue energie e perchè abbia ad essere più sereno il domani d'Italia!

4) CARTIA. Signor Alto Commissario, colleghi della Consulta, vi sembrerà strano che io, appartenente al Partito socialista, sia oggi qui, dopo le dichiarazioni del collega Taormina.

E' bene che fissiamo su questo punto delle idee molto chiare per intenderci. Io non parlo a nome del Partito socialista in quanto il mio Partito deve ancora, in congresso, esaminare il problema dell'autonomia regionale, ed io, in realtà, aspetto quel congresso perchè democraticamente sia discusso il problema. Quindi è anticipata questa seduta per il nostro Partito.

E debbo dire con rammarico che, nonostante le plausibili ed apprezzabili ragioni che l'on. Aldisio con molta cortesia ha voluto anche dirmi poco fa di persona, io non le trovo veramente tali da soddisfare la collaborazione che dovrebbe esservi tra i partiti, perchè un rinvio di quindici giorni, dopo che sono passati dieci mesi, avrebbe potuto accordarsi ad un partito della coalizione, un partito che collabora quindi in piena cordialità.

Quindi trovo giusto il risentimento del mio collega Taormina; non lo condivido perchè trovo che in una assemblea democratica si può restare in minoranza e restare insieme a discutere un progetto che la maggioranza vuole discutere. Quindi siamo qui a discutere con voi altri.

Io parlo, quindi, con il mio pensiero e, tengo a dirvi, senza impegnare il nostro Partito, il quale, in questo momento, appunto per la sua struttura schiettamente democratica, ha diverse tendenze, che questo fu rappresentato dal collega Taormina e fu anche rappresentato da me, (non assumo di avere l'arroganza di essere il rappresentante di una tendenza, nè quanto meno di essere un seguace di una tendenza che è quella autonomistica), quando ho affermato, da Prefetto, assieme all'on. Aldisio, in un ordine del giorno, mentre eravamo sotto il Governo alleato, che era necessaria l'autonomia; e poi-

chè il Governo di Badoglio ed il Luogotenente ce la volevano regalare in forma gallonata con sperone e sciabola, insorgemmo per avere una vera autonomia che sia parte ed espressione del popolo e che garantisca questo popolo lavoratore, perchè una grande verità è questa : che la classe dirigente, la vecchia classe dirigente, è fallita in Sicilia ed è soprattutto fallita in Italia e non è meno colpevole nel Nord di tutte le jatture e le sciagure che ricadono sulla nostra Isola.

Certe verità dobbiamo avere il coraggio di dirle, perchè sono verità solari, perchè bisogna pur dirlo che vi furono nel Parlamento italiano dei rappresentanti siciliani e questi rappresentanti siciliani sono stati l'espressione di una classe dirigente siciliana che si è asservita a tutti i Giolitti di questo mondo.

Non credo che la nostra Consulta Regionale vorrebbe ripetere gli inconvenienti verificatisi in campo nazionale e creare una pseudo democrazia. Qui bisogna andare democraticamente più al vero di quello che il progetto chiede oggi.

Ecco perchè discuto il progetto dicendo, però, che mi sembra immatura questa discussione. Oggi io non chiedo un respiro per il mio Partito che si riunirà il 5, ma dico che seriamente questa discussione oggi non può andare per questa ragione : perchè io sono tenacemente in difesa dell'autonomia ad una condizione : che l'autonomia non sia decentramento burocratico, ma che sia soprattutto garanzia della nuova democrazia. E' quello che voglio cercare nel progetto che dobbiamo vedere insieme.

Prego gli stenografi di raccogliere fedelmente il mio pensiero.

Quindi non è sabotaggio che io intendo fare : le premesse alle idee che ho detto e confermato vi dimostrano che qui intendo cooperare con entusiasmo e fede di siciliano, oltrechè di socialista convinto della mia idea; intendo cooperare alla ricostruzione di questa democrazia siciliana che trovo perfettamente inquadrata in autorevoli correnti del mio partito, perchè nel mio partito ci sono autorevolissime manifestazioni in difesa dell'autonomia siciliana.

Io vi leggo l'« Avanti! » del 25 agosto 1945 con un articolo « Autonomia » (*legge alcuni brani salienti di detto articolo*).

Ma autonomia e democrazia sono termini inscindibili per noi e qui di democrazia trovo solo tracce nel discorso pronunciato ieri dall'on. Aldisio, ma non nel progetto in esame.

Non si tratta di tornare alla democrazia prefascista di tipo giolittiano e di inquadrare in questa l'autonomia siciliana: si tratta di rinnovare la Sicilia in seno alla nuova, autentica democrazia che

dovrà sorgere dalla Costituente italiana. Ed è bene chiarire in che cosa la nuova democrazia dovrà essere diversa da quella prefascista.

All'estero hanno studiato questo problema e riviste inglesi e riviste americane. Il *The Economist* ha riprodotto un articolo di un insigne scienziato di Oxford che ha messo il dito su questa piaga. Che cosa dicono gli inglesi e gli americani, cioè a dire quelli educati alla più viva e più sana democrazia? Che cosa dicono della democrazia italiana prima del fascismo? Dicono che un inglese abituato all'autonomia locale ed uno svizzero geloso dell'autonomia dei suoi Cantoni, un norvegese educato anch'esso all'autonomia locale, all'autogoverno locale, nel più minuscolo villaggio, non possono assolutamente intendere questa democrazia italiana prefascista, la quale aveva il Prefetto.

Il Prefetto è la ragione della differenza tra queste due democrazie. L'istituzione prefettizia non è solo la vecchia soprintendenza borbonica per la Sicilia. Il Prefetto è nè più nè meno che il retaggio napoleonico perchè è proprio con la Costituzione napoleonica del 1808 che si creò quella impalcatura di ordinamento amministrativo dove tutte le leve di comando passano al governo centrale ed attraverso i Prefetti vengono manovrate — come dite bene nel vostro discorso — nella vita del più piccolo e minuscolo villaggio che non può respirare nè economicamente, nè amministrativamente e dove ogni iniziativa è soffocata perchè c'è il Prefetto, c'è il Ministro degli Interni, per cui finiva che qualcuno dei Presidenti del Consiglio della vecchia Italia pseudo-democratica, si metteva in pugno il Ministro degli Interni e con lui manovrava le elezioni e con il Ministro degli Interni, appunto, favoriva questo stato di servaggio meridionale; soprattutto favoriva in pieno l'ascarismo cui voi brillantemente accennate nel vostro discorso.

Ora io qui pongo questa questione : vogliamo veramente arrivare ad una autonomia democratica? E se ad una autonomia democratica vogliamo arrivare, noi dobbiamo salvare prima ancora che l'autonomia, la democrazia, che è presupposto indispensabile di una sana e vera autonomia; se vogliamo salvarla bisogna che noi facciamo leva su questo ordinamento amministrativo dello Stato che elimini e spazzi via tutte queste leve di comandi accentrate nelle mani di un Governo, il quale, più tardi, se ne serve per fare le elezioni.

Ora nel progetto statutario (è qui il punto centrale e non è facile svilupparlo nelle sedute della Consulta), all'art. 14, nella lettera « i » si reclama tutto quello che è competenza esclusiva di legisla-



zione della Regione; si reclama il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, che viene abbinato all'ordinamento della Regione.

Va bene la base, ma chiariamo prima qual è questo ordinamento.

C'è l'altro articolo col quale questo va connesso, per cui leggiamo che (art. 19): « Il Presidente è Capo del Governo della Regione e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato ». Francamente io...

MAJORANA. C'è l'articolo 18...

SALEMI. Metta questo in relazione al secondo comma dell'art. 18 « svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ».

CARTIA. Sì, ma restano le Prefetture che sono nelle mani del Presidente del Consiglio, il quale le manovra come vuole. Diventa più del Ministro degli interni: è il giolittismo che torna.

Ci troviamo quindi al punto di partenza: abolire le Prefetture.

Capisco che bisogna garantirsi prima da questa autonomia centralizzata.

Io sono contro questo tipo centralizzato. Esaltiamo sì la Sicilia, ma la Sicilia è cosparsa di comuni. La realtà viva ed operante della vita collettiva è il comune. Io guardo ai comuni siciliani, dai quali deve partire l'iniziativa per la valorizzazione delle risorse della Sicilia, che sono le cellule prime e fondamentali della vita amministrativa e politica della vita economica dell'Isola, che sono la realtà prima. Perché la Regione noi la costruiremo giuridicamente, il Comune è nella realtà e noi non possiamo che riconoscerlo e regolarlo giuridicamente e non già costruirlo giuridicamente. Del resto questa è una verità sulla quale non possiamo non essere d'accordo con i democristiani per primi attraverso l'insegnamento proprio di Don Sturzo. Non possiamo non essere d'accordo col Partito d'Azione, come dalla sua dichiarazione preliminare a questa discussione e con l'insegnamento repubblicano, come scrive lo Zuccarini in « Critica Politica » e stabilire, perciò, che dal Comune bisognerà arrivare alla Regione.

PURPURA. Lo abbiamo detto nella nostra dichiarazione.

CARTIA. Io credo d'intenderci, allora. Noi qui in fondo siamo

tutti buonissimi siciliani, siamo tutti democratici di buona fede : serviamo la Sicilia e la democrazia; insieme vogliamo costruire la grande Sicilia democratica e che abbia questa grande piattaforma: la democrazia. Ed allora diciamo: possiamo noi non partire dal Comune e dall'autonomia comunale? E se il problema dell'autonomia comunale non sarà qui inquadrato e non costituirà il punto di partenza per arrivare alla Regione, allora noi non avremo costruito alcuna autonomia, ma avremo distaccato da Roma una parte del potere centrale per piazzarlo a Palermo: avremo creato un decentramento autarchico centralizzato. Palermo è città magnifica: si potrà venire con vivo piacere in questa città, ma sia consentito che nel più piccolo angolo della Sicilia si possa finalmente votare una spesa per una strada, per un acquedotto, o per altra esigenza comunale, senza venire qui e correre a disturbare l'assessore ai Lavori Pubblici o l'Alto Commissario con tutti i relativi inceppamenti burocratici. Occorre quindi costruire l'autonomia comunale per arrivare all'autonomia regionale; non viceversa e cioè partire dal centro per arrivare all'autonomia della Regione : occorre partire dal basso : partire dal Comune per arrivare alla Regione. E' questo il processo che noi dobbiamo seguire per costruire questa autonomia: cioè a dire fissiamo prima l'autonomia comunale. Quando avremo fissato l'autonomia comunale, vedremo che cosa resterà da fare per le provincie, stante la possibilità che sorgano liberi Consorzi di Comuni e siano eliminate le provincie, che cominciano ad essere qualche cosa di superato, anche oggi, poichè sono ridotte ad occuparsi di brefotrofi, delle strade e dei manicomi. I Comuni saranno liberi e capaci di costituire i Consorzi liberamente, secondo l'omogeneità d'interessi: poi vedremo che cosa resterà alla Regione nel campo di interessi omogenei e che cosa resterà da regolare nei rapporti tra Regione e Stato; ma partendo dai Comuni.

Ora io dico che per questo processo di costruzione di autonomia, che è contemporaneamente processo di costruzione democratica della autonomia, francamente io escludo che la Consulta, per quanto ci siano maestri e uomini di grande volontà e di grande intelletto, sia in condizione di potere improvvisare la elaborazione di un progetto nei pochi giorni che ci separano dal Natale e dal Capo d'anno, perchè, a farlo apposta, siamo capitati in un periodo nel quale molte sono le assenze dei consultori e parecchi altri finiranno con l'assentarsi prossimamente.

Ma un altro rilievo ancora ho da fare in relazione alla necessità di costruzione democratica di questa autonomia siciliana.

Secondo punto: il mio è un appello anche rivolto ai democratici cristiani. E' inutile che mi appelli ai compagni comunisti ed ai compagni del Partito d'Azione per dire: non è forse l'insegnamento di don Sturzo che ci siano, in un'autonomia regionale, le rappresentanze sindacali e tecniche inquadrare in quella che è la Regione?

Ho qui la « Autonomia Regionale » di don Sturzo. Vale la pena di leggerlo perchè don Sturzo resta un grande maestro per coloro che sentiamo la democrazia.

« Ad eliminare gli inconvenienti per cui in questo Ente con funzioni prevalentemente economiche (agricoltura, industria, commercio, lavoro) mancherebbe la legittima rappresentanza delle classi interessate e la voce specializzata dei tecnici, si possono seguire due vie: la prima è quella di costituire un corpo speciale consultivo e tecnico ad elezione mista dei sindacati (e, per le scuole, dei vari corpi interessati) presso il consiglio regionale: così attorno all'Ente regione potrebbe sorgere il corpo agrario, il corpo del lavoro, il corpo della scuola e così via via, in modo che gli interessi sindacali e tecnici acquistino figura e ragione diretta e la parte amministrativa e direttiva e coordinatrice rimanga nel Consiglio e nella Giunta regionale. La seconda via è quella della rappresentanza sindacale diretta ed autonoma che avrebbe voto nel Consiglio e nella Giunta regionali, quando si tratterebbero questioni di carattere speciale e di interesse diretto; e parteciperebbero parzialmente alle nomine delle commissioni speciali, arbitrali, tecniche, permanenti e temporaneamente » (1).

Dunque occorre dare ingresso alla rappresentanza delle forze del lavoro. Bisogna che in questa vecchia Sicilia feudale o semif feudale, che il feudalismo ha superato soltanto per decreto reale (onorevole Aldisio, voi avete richiamato Sonnino e l'inchiesta Franchetti-Sonnino) non siano più permesse le tristi, doloranti e vessatorie condizioni feudali che sono la causa prima per cui la nostra agricoltura si appesantisce e viene soffocata.

Che cosa sono quindi quelle condizioni a cui voi avete fatto appello nel vostro discorso; che cosa sono se non l'espressione dell'esigenza prima che acquistino diritto di cittadinanza politica in Sicilia

(1) L. STURZO, *Le autonomie regionali e il Mezzogiorno*, Roma, 1944, pag. 14.

le nobilissime, sacrosante forze del lavoro? Volete che i siciliani facciano solo una questione di campanile nell'autonomia?

E non si esaltino di fronte alle nuove conquiste che permette loro la nuova democrazia? E queste conquiste saranno in funzione della nuova classe dirigente, perchè la vecchia è fallita, è caduta, ed è caduta appunto attraverso tanti anni di miseria e di oppressione che hanno afflitto la Sicilia, la cui vecchia classe dirigente si è preoccupata solo di mandare gli ascari in Parlamento a votare con tutti i governi per avere la sua ignominia. Quando questa classe dirigente è caduta, chi deve esprimere ora la nuova classe, se non le forze del lavoro, se non le forze della grande Sicilia lavoratrice? Non questione di campanile, quindi, ma questione di conquista democratica delle forze del lavoro. Ed allora anche queste c'è bisogno di inquadrare nella rappresentanza regionale. Ma è forse questo un problema che si può esaminare e vedere con ritocchi degli articoli in pochi giorni, mentre dobbiamo pur discutere di tanti altri gravi problemi che vanno dal doganale al finanziario. E finalmente ho sentito oggi l'egregio consultore Montalbano, al quale il collega Mineo mi ha detto che aveva lasciato l'incarico di dire a suo nome che si associava a quella sua dichiarazione, perchè anche lui non aveva preso parte alla redazione della relazione del prof. Salemi.

Il Montalbano lamenta che non sia stato inserito nel progetto il seguente articolo:

« La riforma agraria e la riforma industriale in Sicilia non potranno contenere disposizioni che siano meno favorevoli dalle analoghe disposizioni contenute nella riforma agraria e nella riforma industriale che saranno attuate dalla Costituente per lo Stato italiano ».

Anche questo è un punto che mi sembra vitale per cui su questo dobbiamo anche intenderci. E perchè in fondo, da questa Assemblea vibranti parole sono state dette contro il separatismo, ma nello sfondo di questo movimento ci è stato sempre un punto di vista: la vecchia classe reazionaria dirigente che intende difendersi da quelle che sono le nuove forze economiche e sociali che si manifestano nel resto d'Italia e mettere come una grande barriera contro di esse. In questo noi dobbiamo capire il separatismo.

Noi qui dobbiamo mostrare appunto che vogliamo raggiungere, sopravanzare, fare scuola se possibile, al resto dell'Italia, perchè del resto se noi ci vogliamo esaltare nell'orgoglio storico, molte volte abbiamo fatto scuola: molte volte dalla Sicilia è partito lo slancio

per la libertà e per le riscosse sociali; se vogliamo esaltarci in questi ricordi storici molto probabilmente scivoleremo nella retorica: guardiamo piuttosto l'avvenire e stabiliamo che non una barriera vogliamo creare, che non cerchiamo l'autonomia per difenderci dalle forze d'avanguardia del resto d'Italia, ma per livello economico e sociale del resto d'Italia e se possibile, per sorpassarlo.

Questo è un altro degli argomenti da inserire nella discussione e non come semplice emendamento ad un articolo che offre campo di largo dibattito.

Se la Consulta decidesse di affrontare la discussione sarò qui a discutere gli articoli uno per uno, ma non credo matura la preparazione del progetto.

Ho voluto toccare i punti più essenziali, rispondendo a quei criteri fondamentali che dovrebbero ispirare una revisione ed un riesame del progetto; revisione che io chiedo da parte della Commissione.

Ma non posso finire senza accennare ad un mio punto di dissenso con l'on. La Loggia sulle riparazioni.

Ho fatto il siciliano, come vedete; ho manifestato la mia idea, ma non trascuro di essere italiano: sono legato alle trincee del Carso dove passai gli anni della mia giovinezza, i migliori anni della mia giovinezza e cimentai la vita. Sono legato al ricordo di tutti i miei soldati che erano l'espressione del popolo lavoratore e che parlavano tutti i dialetti d'Italia, e ci confondevamo in una sola, grande massa. Il sacrificio comune ci accomunava nell'ora del rischio e del dolore. Anche oggi, nell'ora in cui tutti abbiamo bisogno di tenderci la mano, non possiamo fare intervenire processi al passato e che si concretino in risarcimenti di danni. Nell'ora stessa in cui affermiamo il sacrosanto diritto di autonomia per la Sicilia che cerca la sua evoluzione nel campo economico e sociale, io affermo di sentirmi legato a tutte le grandi masse lavoratrici, a tutto il popolo italiano lavoratore, prostrato oggi dalla sventura ed anelante alla sua rinascita economica e sociale. Ed allora, legati e confusi con tutto questo popolo e insieme doloranti nella tragedia della disfatta, nulla abbiamo da reclamare. Tanto più che se dovessimo stare ai concetti strettamente giuridici, per quanto ho accennato in relazione alle innegabili colpe delle vecchie classi dirigenti isolane, che hanno consentito e secondato quello che si è chiamato uno sfruttamento nordico, io penso che ci sarebbe, a stare in termini giuridici, quella che è una compensazione delle colpe. Ed allora non parliamo di risarcimento di danni. Vi è un com-

penso di colpe perchè queste vecchie classi, le quali hanno tenuto asservite le popolazioni della nostra Isola ad un giogo feudale ed in pochi luoghi semif feudale, hanno impedito gli sviluppi economico-sociali per tenere sempre in uno stato di schiavismo le classi lavoratrici, barattando col nord dazi protezionisti a scapito dello sviluppo delle condizioni isolane. Io penso che non dovremo regolare questi conti: io penso che noi, in quest'ora dobbiamo chiedere sì la nostra autonomia, ma, consentitemi che come combattente della guerra '15-18 richiami quanto leggevo nelle prore dei velivoli della squadriglia « S. Marco ». Un motto che appartiene ad un'altra nobilissima Regione italiana, non meno della nostra carica di fasti e di glorie ed onusta di vera grandezza. Consentitemi che io ricordi appunto quel motto, che faccia nostro quel motto, che prendiamo da quest'altra italica Regione: parlo della grande Regione veneta.

C'era scritto in quella prora un grido di commovente solidarietà: è il grido veneto a S. Marco: « Nu con ti, ti con nu ». Noi oggi, in quest'ora, affermiamo il sacrosanto diritto della Sicilia, non per chiedere conti, ma per dire alla grande, vecchia Italia che è la nostra terra, la nostra lingua, la nostra arte, la nostra tradizione, per dire in quest'ora solenne che nella nostra autonomia noi vogliamo andare verso nuove conquiste, verso le conquiste del popolo lavoratore ed in questo cammino noi gridiamo : « Nu con ti, ti con nu »!

5) Di CARLO. L'aspirazione all'autonomia regionale non è nuova nella storia dell'Isola nostra; non è, cioè, esigenza affiorata ed affermata solo di recente, in seguito alla disfatta, o come conseguenza di fallite speranze, di dolorose esperienze compiute e pertanto quasi come un risentimento della Sicilia per essersi vista dal 1860 in poi posta da canto e maltrattata, o per lo meno non abbastanza considerata. Essa, invece, ha una storia che non è inutile, ma è anzi opportuno, ricordare, a conforto del movimento per l'autonomia e per rassicurare i dubbiosi, gli esitanti, i perplessi, e non sono pochi, che quel che su questo argomento si chiede, ha antiche radici, fa parte del nostro migliore patrimonio culturale; e postulato, avanzato e sostenuto dai nostri migliori e più cospicui intelletti fin dal 1860, per non andare più indietro negli anni.

Nel 1848, la gloriosa nostra rivoluzione, che prima aprì l'ora delle rivoluzioni liberali in Europa, aspirò alla Lega italiana, fu non *unitaria*, ma *unionista*, giusta la terminologia allora adoperata; era il programma dell'epoca, quello che allora riscuoteva i più larghi consensi,

giacchè non si riteneva allora l'Italia matura per l'unità politica, per una unità, cioè, nella quale le diverse Regioni perdessero la loro individualità a beneficio della patria comune. Dal 1848 le aspirazioni siciliane presero un differente orientamento, subirono un mutamento, e sempre più prevalse l'idea dell'unità politica, il federalismo perdetto sempre più terreno, rimase sconfitto.

Quel che, al posto del federalismo, subentrò come aspirazione e programma dei nostri più distinti uomini, quasi tutti esuli dell'Isola, fu l'idea di una regione che non sacrificasse all'unità politica gli interessi ed i bisogni peculiari dell'Isola. Prima ancora che la gloriosa schiera dei Mille ponesse piede a Marsala per iniziare il moto di liberazione dell'Isola, Emerico Amari, che fu uno degli uomini più eminenti della nostra emigrazione, rifugiatosi in Piemonte, non esitava a scrivere, lasciandosi indietro ormai il programma del '48 « all'unità

- ed alla prosperità della Nazione fa d'uopo dell'unità del sovrano e
- dell'imperio, dell'unità dell'esercito e dell'armata e delle leggi che
- « ne regolano le relazioni internazionali: tutto il resto non può, ma devesi lasciare al libero movimento dei grandi membri, che compongono il corpo della Nazione. Anzi questa vita che invece di essere
- « concentrata in un solo punto ed in un potere centrale e soverchiante,
- si sparge per tutte le sue membra con la gara del bene o dell'attività
  - delle libere autonomie, moltiplicherà le forze nazionali e risolleverà
  - l'Italia a quel massimo grado di potenza, di grandezza e di felicità, a cui pare che la Provvidenza l'abbia visibilmente destinata » .

L'Amari era dunque contro la fusione, l'uniformità che fossero a scapito della varietà, della spontaneità.

Le idee che il grande teorico della « *Scienza delle legislazioni comparate* » rappresentava e difendeva erano allora comuni a tutta una scuola, la quale, abbandonati gli ideali del '48, che avevano procurato all'Isola, ingiustamente però, l'accusa di *separatismo siciliano* o di *sicilianismo separato*, come scriveva Cesare Balbo, aveva abbracciato sinceramente l'idea dell'unità politica, purchè questa si conciliasse con una larga autonomia amministrativa.

Seguendo questo ordine di idee, derivanti da esigenze economiche, politiche, culturali dell'Isola, tutta una schiera di illustri siciliani avrebbe voluto, dopo la liberazione dell'Isola dai Borboni, che delle sorti di questa disponessero i suoi rappresentanti per assemblea, e non per la via del plebiscito, o previo patto che stabilisse l'autonomia amministrativa dell'Isola. Si temeva che l'annessione pura e semplice non valesse a salvaguardare i diritti dell'Isola. Il voto popolare doveva,

secondo l'intendimento di questi illustri siciliani, essere preceduto da una assemblea popolare, la quale ne regolasse e ne facilitasse l'espressione.

In questo senso venne redatta una petizione rivolta al Prodittatore riordini, il 5 settembre 1860, sottoscritta da 18 maggiorenti dell'Isola, fra i quali, oltre Emerico Amari, l'Abate Gregorio Ugdulena, Francesco Ferrara, F. Paolo Perez, Vito D'Ondes Reggio, ecc. In essa petizione si faceva formale richiesta, perchè, giusta il precedente occorso per l'annessione della Toscana, della Romagna, dei Ducati, delle sorti dell'Isola venissero chiamati a disporre i suoi rappresentanti per assemblea. Ma la petizione non fu accolta, essendo prevalso il principio del plebiscito, che venne, infatti, eseguito di lì a poco, il 2i ottobre. Ma intanto alcuni giorni prima il Prodittatore l'ordini istituiva un Consiglio straordinario di Stato per « studiare ed esporre al Governo

« quegli organi e quelle istituzioni atte a conciliare i bisogni particolari

« della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Na-  
« zione ».

Firmato dalle personalità più insigni dell'isola (in tutto 37), Presidente Gregorio Ugdulena, Segretari: Andrea Guarnieri e lo storico Isidoro La Lumia, questo Consiglio redasse e deliberò il 18 novembre un progetto col quale richiedeva per la Sicilia la conservazione di talune istituzioni ed il compenso per la fusione di taluni interessi.

Le deliberazioni di questo Consiglio straordinario non ebbero, però, alcun seguito, nè è il luogo nè il tempo adesso, di determinare

e precisare le ragioni di questo insuccesso. Ben presto, di questo Consiglio straordinario di Stato, non rimase nemmeno il ricordo. Tuttavia l'idea regionale continuò a vivere. Qualche anno dopo Francesco Perez pubblicava in polemica col Giorgini, il suo celebre libro « Centralizzazione e Libertà », che rappresenta ancora una presa di posizione a favore della Regione.

Non so se di questi precedenti documenti abbia tenuto conto la Commissione nominata dalla Consulta; io non li ho inteso ricordare, ed è perciò che ho voluto trarre dall'oblio la deliberazione del Consiglio straordinario come il primo documento ufficiale, concreto e definitivo del Regionalismo Siciliano. Esso reclama quell'autonomia legislativa per alcuni settori, proprio come il progetto della nostra Commissione. Vi sono tracciate le linee fondamentali dell'ordinamento regionale, e la lettura di esso ci apprende tante cose interessanti

e ci fa vedere come vigili custodi del benessere siciliano e della prosperità della nostra Regione fossero gli uomini che ho poc'anzi citato.



Quel che debbo dire è che si tratta di un documento che va letto come quello che inizia il movimento per una larga autonomia regionale, il quale movimento non rimase interrotto al 1860. Devesi ricordare che a questo programma di autonomia regionale allora tennero fermo parecchie delle più illustri personalità e ne perorarono con convinzione e fede la causa nel nuovo Parlamento italiano, soprattutto Emerico Amari e il cognato Vito D'Ondes Reggio in più di un'occasione. L'uno e l'altro, assertori dell'idea cattolica nel Parlamento e fuori, si possono considerare, sotto certi riguardi, come precursori della Democrazia Cristiana; per cui si può dire che il concetto dell'autonomia regionale ha avuto i suoi difensori ed illustratori, soprattutto, nelle fila del nostro movimento.

Il regionalismo siciliano si riattacca a questi storici documenti. Luigi Sturzo, il teorico insigne del nostro Partito, essenzialmente non fa che continuare un filone di pensiero che nella nostra Isola conta lontane e profonde radici; egli ha generalizzato a tutta l'Italia l'esigenza regionalistica e ne ha fatto caposaldo del programma della Democrazia Cristiana.

D'altra parte una organizzazione della Regione nell'anno di grazia 1945, non può non tener conto del processo economico, amministrativo, culturale, sviluppatosi dal 1860 in poi fino ai nostri giorni, delle nuove esperienze, del nuovo clima storico, per cui non tutto quello che venne prospettato allora può essere senza meno accolto e propugnato adesso e attuato. Occorre procedere con cautela e ponderazione, acciocchè soltanto l'indispensabile venga per così dire regionalizzato, e nulla sia fatto che porti ostacolo al principio dell'unità dello Stato ed indebolisca la compagine nazionale. Occorre avere un punto fermo, far leva sul principio proprio e caratteristico dell'autonomia regionale, sulle ragioni essenziali di questa, per decidere se una determinata attività, finora attribuita allo Stato, debba da ora in avanti formare oggetto dell'attività dello Stato invece della Regione, rientrando nei compiti di questa.

Non vogliamo, nè dobbiamo disgregare lo Stato; nulla di antinazionale deve essere nei nostri propositi, giacchè noi dobbiamo invece rafforzare lo Stato, e riteniamo che l'autonomia regionale non sia contro lo Stato, ma contro il predominio statale burocratico, che occorre senza meno correggere.

La Regione, scrive don Luigi Sturzo, è concepita da noi e deve concepirsi come unità convergente, non divergente dallo Stato. Chi concepisse la cosa differentemente renderebbe omaggio non all'idea

regionalistica, ma ad un separatismo tra lo Stato e la Regione, esiziale alla vita dell'uno e dell'altra. La Regione è una realtà con la quale occorre fare i conti; è una realtà che vive, deve vivere e prosperare nell'unità nazionale e nella compagine statale. Questo ente deve essere organo rappresentativo, elettivo, autonomo-autarchico, amministrativo-legislativo dei più importanti interessi locali, di quegli interessi che rappresentano necessità organiche della vita locale.

Alla luce di questi concetti, sinteticamente espressi, mi sembra debba essere studiato ed esaminato il problema della Regione; fuori di questi concetti si perde ogni norma direttiva unica e precisa, ogni criterio sicuro per stabilire le materie di competenza dello Stato e quelle di competenza della Regione.

Alla luce di questi concetti mi riservo di riprendere la parola sulla discussione dei singoli articoli del progetto. Non avranno tediato i signori colleghi della Consulta i miei richiami storici. L'ho fatto perchè la discussione presente ne traesse lume e giovamento e il movimento a favore della Regione ne ricevesse titolo di giustificazione e legittimità.

GUARINO AMELIA. Io non credo essere il solo che si trova, in questo momento, in una certa perplessità. Gli oratori che mi hanno preceduto, specialmente La Loggia e Cartia, hanno portato la discussione su un campo che merita veramente un largo trattato. Ma io ho una passione: quella che questo benedetto progetto che stiamo studiando possa arrivare in porto. L'ho detto ieri: la situazione è dolorosa. Colpa di chi? della Commissione? dell'Alto Commissario? Non ci voglio entrare. Fatto è che siamo arrivati ad un momento che se oggi ci perdiamo in discussioni teoriche e vogliamo raddrizzare queste gambe un po' storte del progetto noi non facciamo che un'opera di sabotaggio. La parola è brutta nel senso di una possibile intenzione, non certamente di un fatto reale. Se noi non approviamo in questi giorni questo progetto, non lo approveremo più. Questo è indiscusso.

Non voglio ripetere quanto dissi ieri; la situazione è che se noi da qui a fine dicembre non avremo approvato questo progetto, la Consulta non potrà più tornare a riunirsi per potere discutere il progetto e presentarlo allo Stato. Da ciò la mia perplessità. Come si fa, è vero, a trascurare quanto hanno detto gli oratori precedenti? Ma bisogna trovare un ripiego; bisogna che ognuno, compenetrandosi delle difficoltà del momento, della situazione che non ha altra uscita, si rassegni a dimenticare diciamo così, o meglio ad abbandonare idee e discus-

sioni ampie ed elevate e limitarsi a portare la discussione ai singoli articoli. Ciò può servire ad ovviare gli inconvenienti che si sono rilevati.

Per quanto riguarda tutto quello che ha detto l'on. La Loggia, non voglio insistere. L'Assemblea potrà rendersi capace che non conviene a me fare una polemica sul riguardo, ma nel momento in cui ci saranno le discussioni dei vari articoli, potrò anche io essere a proporre le modifiche che vengano incontro al pensiero dell'oratore La Loggia. Però voglio fermarmi un po' su quanto ha detto l'avvocato Cartia.

Ha ragione l'avv. Cartia in tutto quello che ha detto; io sono perfettamente consenziente. Non è possibile che si possa formare un nuovo ordinamento regionale, dove non vi sia nessuno spirito di democrazia; purtroppo il progetto che si è predisposto presenta questo inconveniente. Rimandarlo per l'esame alla Commissione significherebbe abolirlo; cerchiamo di sforzarci allora, amico Cartia, ad introdurre le opportune modifiche negli articoli che verranno in discussione. Indiscutibilmente quando si parla della mansione del Consiglio regionale e degli enti locali, si viene così a mantenere quell'accentramento che viola e complica l'Ente Regione. Ma non c'è altro rimedio che fare come proponevo nel mio progetto (ed io questo avevo previsto di affermare addirittura) e cioè che le circoscrizioni provinciali non hanno più ragione di essere perchè l'autonomia dei comuni deve essere in primo piano, ma deve essere oggetto della legge che formulerà il Parlamento siciliano. Non bisogna fin d'ora dare l'impressione che si voglia mantenere l'ordinamento comunale e provinciale qual è attualmente, anche affermando, come feci proprio nella mia relazione, che dovrà essere il Consiglio regionale a modificare ed elaborare il nuovo ordinamento degli enti locali con speciale riferimento all'auspicata riforma dell'ente comune. Ed infatti, mentre io per quel che riguarda le attribuzioni non parlavo affatto di enti locali, all'ultimo precisavo che la Regione « ha piena competenza legislativa e regolamentare sull'ordinamento e sulla circoscrizione degli enti locali ».

Quindi vediamo un po' di introdurre qualche disposizione nel nuovo progetto che andiamo a studiare per affermare questo principio che veramente credo debba rispondere al concetto di tutti e cioè che dobbiamo dare il respiro alle amministrazioni comunali e togliere questo accentramento burocratico che vincola completamente ogni attività comunale e quindi le rende poi succubi dei Prefetti e del Ministero degli Interni.

Altro punto importantissimo a cui ha accennato il collega Cartia è il seguente: dov'è la rappresentanza degli interessi diretti delle classi lavoratrici in questo progetto? Veramente non c'è. Questa osservazione però si riconnette al grande problema del modo come costituire l'Assemblea legislativa nella Regione. Voi sapete benissimo le varie correnti che al riguardo si sono manifestate. Si è parlato di creare una camera o due camere che debbono provvedere alle leggi di carattere locale : debbono essere due o una? In tal senso si dovrebbe dire : vi devono essere due camere, di cui la prima elettiva diretta con suffragio diretto e la seconda come espressione dei veri grandi interessi di categoria; interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti, ecc.

Forse è troppo costituire due assemblee in una piccola Regione. Ed allora c'erano altre correnti per le quali si diceva: questo organo legislativo non deve essere composto esclusivamente di rappresentanti eletti per suffragio diretto, ma deve essere in parte composto da rappresentanti eletti a suffragio diretto ed in parte da rappresentanti mandati dalle organizzazioni di categoria.

Neanche questa soluzione a me parrebbe idonea perché, per una certa esperienza, credo che questa Assemblea di carattere regionale, che ricorda troppo la Camera dei fasci e delle corporazioni, contenga in se stessa un certo inconveniente di ambiente chiuso in quanto chi viene come rappresentante di interessi diretti non ha la larghezza di visione del rappresentante che viene in nome di tutti i cittadini.

Credo quindi che questa formula mista di rappresentanze non risponda assolutamente al caso. Quale sarebbe il rimedio? Ma anche don Sturzo questo problema si era posto ed aveva proposto la possibile soluzione. Egli, don Sturzo, diceva che l'assemblea deliberativa doveva essere eletta a suffragio diretto perché veniva a costituire una specie di stanza di compensazione in quanto che gli eletti a suffragio diretto, tolti dalle varie classi delle varie attività, finiscono col compensarsi l'uno con l'altro, mentre invece, essendo stati nominati da tutto il popolo, portano con se stessi quella certa larghezza di vedute che non hanno quelli che sono direttamente nominati dalle assosiazioni di categoria.

Ma don Sturzo appunto, per ovviare all'inconveniente a cui ho accennato, proponeva che ogni legge dovesse venire sottoposta ad una larga specifica combinazione di questi interessi di classe e di categoria in modo che l'elaborazione di un progetto legislativo potesse avere l'aiuto, il suffragio dello studio degli interessi e delle

varie classi interessate, oltrechè la visione collettiva del corpo politico deliberatorio. Ora, dato questo mio concetto, credo si possa fare a meno di rinviarlo alla commissione per studiare l'inconveniente cui ho accennato, ma dovremmo tutti sforzarci di esaminare, articolo per articolo, introdurre tutte le varie modifiche che porteranno questo progetto ad una più spirabil'aria di democrazia. Per queste considerazioni vorrei pregare il nostro collega Cartia di non insistere sulla sua proposta di rinvio e cooperarsi affinché questo progetto venga migliorato in modo che la nostra Sicilia, che aspetta questa benedetta riforma, non venga delusa; qualunque ragione di rinvio potrà essere interpretata come una manovra indiretta a portare il cane per l'aia per impedire la soluzione di questo grande problema ed avremo noi la responsabilità che non vorremmo assumere.

Con questi intendimenti io propongo che non si continui più in questa magnifica esposizione di teorie e di principi, ma si passi senza altro all'esame, articolo per articolo.

Li CAUSI. Signori consultori, ieri ci siamo astenuti dal fare una dichiarazione in merito alla proposta del consultore Taormina, di rinvio della sessione della Consulta perchè il problema dell'autonomia maturasse meglio e si desse al Partito socialista, attraverso la sua organizzazione in Sicilia, modo di determinare la sua posizione, il suo punto di vista, ed abbiamo votato contro questa proposta.

Stasera, avendo la parola, è giusto che io dica perchè il Partito Comunista, che ha vincoli di così stretta fratellanza con il Partito Socialista, su questo problema si sia trovato in disaccordo. Noi riteniamo che non solo per le ragioni contingenti di tempo che sono state esposte e che hanno certamente il loro valore, ma per ragioni politiche, non convenga ulteriormente rimandare il problema dell'autonomia e il voto della Consulta regionale della Sicilia per un progetto concreto sulla autonomia siciliana, perchè noi siamo alla vigilia delle elezioni amministrative e delle elezioni per la Costituente. Questo problema della autonomia siciliana dovrà costituire uno dei cardini della nostra campagna in Sicilia. Ebbene se noi non abbiamo chiarito attraverso questa discussione le idee fondamentali che ci guidano, le posizioni di partito che sono poi le posizioni dell'interesse delle classi che vivono in Sicilia, noi non avremo potuto dare, non potremo dare al popolo siciliano la possibilità di partecipare largamente alla discussione e quindi a quel processo di chiarificazione che deciderà, in ultima analisi, il destino dell'autonomia siciliana, cioè della direzione

politica dell'autonomia siciliana e delle forze che sostanzieranno questa autonomia della stessa sostanza, cioè del contenuto democratico. Ed è per questo che con animo tranquillo, pur sapendo quanti interessi tenaci, duri, pervicaci, organizzati, si apprestano se non al sabotaggio di questa autonomia, ad impadronirsene, noi abbiamo fiducia nelle forze democratiche sane della nostra Sicilia per impedire questo arrembaggio.

Signori consultori, gli oratori che mi hanno preceduto giustamente si sono appellati, come è naturale, a chi cerca nel passato della tradizione di abbarbicarsi a qualche cosa che è il titolo di nobiltà; ciascuno vuole riferirsi a tutto ciò che il proprio partito o personalmente aveva fatto per porre l'esigenza dell'autonomia, per farla valere. Ed il Partito Comunista, che è nato nel 1921, sembrerebbe che non potesse qui portare nessun titolo che lo ricolleggi a quei filoni vivi e vitali del nostro Paese da cui scaturisce oggi, in una maniera così urgente, imprescindibile, questa esigenza dell'autonomia, e che reclama una soluzione.

Ebbene, o signori consultori, il Partito Comunista, per quanto giovanissimo come esistenza, è erede della tradizione di tutto il movimento sociale, il movimento delle classi lavoratrici italiane e quindi anche del popolo lavoratore siciliano e ha criticamente superato tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato la vita del nostro Paese; quelle contraddizioni che sono sfociate nel crollo ignominioso del vecchio Stato italiano, nel crollo ignominioso della vecchia classe dirigente italiana, nel crollo preconizzato dal Partito Comunista, crollo per il quale il Partito Comunista ha dato il meglio delle sue forze, ha dato i migliori suoi figli, crollo che è stato determinato dalla lotta tenace, instancabile che il Partito Comunista ha condotto all'avanguardia, in prima fila, insieme con tutte le altre forze democratiche del nostro Paese per seppellire la classe dirigente italiana; per seppellire, cioè, quella classe dirigente del prefascismo, che ha aperto la via al fascismo; quella vecchia classe dirigente, dicevo, che è responsabile della nostra rovina.

E allora se questo che ho detto è vero, era naturale che il Partito Comunista avesse maturato il criterio di un principio informatore con cui superare la contraddizione che minava lo Stato italiano che più non esiste e avesse individuato nella annosa questione meridionale, nella quale si inserisce il problema della nostra Sicilia, che cosa? quella frattura che è preesistente all'unità del paese per ragioni storiche; frattura che, come è stato detto dall'on. La Loggia, è venuta sempre

più approfondendosi, acuendosi nello stato unitario di prima del fascismo; è diventata addirittura una vera e propria divisione, una vera e propria separazione per il fatto dell'aggravamento delle nostre condizioni economiche. E ciò, per il fatto dell'aggravamento della disparità nelle condizioni delle regioni più progredite dell'Italia settentrionale rispetto alla nostra e della quale frattura esistente, conseguenza della politica prefascista e del regime fascista, o signori consultori, il movimento separatista era la espressione politica, perchè il movimento separatista rifletteva questa frattura esistente di fatto fra il Mezzogiorno e l'Italia del Nord, il cui regime politico aveva saputo conferirle forma, ricchezza, capacità sulla base di uno sviluppo storico diverso da quello nostrano, ma che aveva potuto affermarsi e aveva potuto determinarsi, come ha detto benissimo il compagno Cartia. Perchè i nostri uomini politici della Sicilia, la nostra classe dirigente della Sicilia (e non parlo soltanto dei signori della terra, non parlo soltanto dei nostri baroni, parlo anche della nostra borghesia, quella moderna, quella che investì i suoi capitali per trasformare la nostra economia, quella che si diede al commercio, quella che si diede all'industria; parlo anche della nostra intelligenza, dei nostri medi ceti professionali, dei nostri tecnici) perchè tutte queste classi sono in varia misura responsabili di questa frattura? Perchè? per timore, per diffidenza verso i nostri contadini, per diffidenza verso la classe lavoratrice, per diffidenza verso il moto innovatore della classe operaia dell'Italia settentrionale; ebbene tutte queste classi nel momento decisivo — e qui il trasformismo, e qui l'ascarismo — hanno sempre costantemente appoggiato il compromesso fra i grandi industriali del nord e gli agrari del mezzogiorno, e quindi i nostri signori della terra.

GUARINO AMELLA. C'erano anche deputati socialisti, di estrema sinistra, nella camera prefascista. Quindi perchè questo analizzare?...

FARANDA. Il solito sistema di Li Causi...

LI CAUSI. Desidero che non si parli di sistema Li Causi, caro on. Faranda. Non si tratta nè di un sistema Li Causi nè di un sistema di chicchessia e tanto meno del sistema del Partito Comunista.

Qui non facciamo discussioni giuridiche che non sono necessarie; qui non facciamo una discussione economico-finanziaria; qui facciamo essenzialmente una discussione politica.

Io non accuso il singolo deputato, non accuso la singola persona:

questo non ha nessun valore quando si imposta un problema di politica generale. Oggi qui se vogliamo veramente che la nostra Sicilia risorga, bisogna eliminare la radice che ha determinato le condizioni in cui noi continuiamo a trovarci ed allora bisogna isolare il male.

» quindi bisogna isolare la classe che è portatrice di questo male; quindi bisogna fare blocco di tutte le energie vive e vitali, di tutte quelle energie che vivono di onesto lavoro, qualunque esso sia perchè a queste energie soltanto spetta l'avvenire.

Queste sono *le* energie sane, queste le energie progressive che dobbiamo stimolare. E allora facciamo un blocco per recidere il male alle radici. Non è più possibile che la nostra classe dirigente, la vecchia classe dirigente siciliana continui appunto a disporre delle forze delle classi progressive asservendole sia con privilegi economici, sia con l'intrigo, sia con la violenza. E queste nostre classi che vivono di onesto lavoro inquadrino in un ampio loro respiro questa loro attività con le classi progressive dell'Italia, con le classi progressive di tutti i paesi; classi progressive che hanno fatto, come noi abbiamo fatto, la tragica esperienza, e che hanno dovuto chiedersi: come mai è stata possibile la marcia su Roma? come mai è stato possibile l'avvento del fascismo? come mai è stato possibile che per venti anni l'Italia potesse sopportare il regime fascista? come mai è stato possibile che oggi in Sicilia noi dobbiamo continuare a subire la violenza, a subire la sopraffazione, a subire il predominio di forze che inutilmente si tenta di attaccare? Perchè? Perchè sono fortemente abbarbicate ai loro privilegi ed ancora oggi hanno una cortina che li difende; anche oggi hanno la possibilità di esercitare questo tristo potere.

Ecco perchè qui le esigenze giuste dell'amico Cartia e qui, se non erro, anche le esigenze avvertite dall'on. Guarino Amelia, che per rimuovere, per spezzare, per abbattere queste forze che premono nella nostra vita, occorre che tutte le oneste energie, tutte le sincere forze democratiche facciano blocco politicamente per impedire che nelle elezioni queste forze possano prevalere e per iniziare quell'opera di profonda moralizzazione del nostro ambiente politico che ci soffoca per la peggiorata moralità in mezzo alla quale noi viviamo e soffochiamo proprio in questi giorni.

Dunque, dicevo, problema essenzialmente politico quello che noi dobbiamo discutere prima di affrontare il progetto nella sua articolazione. Perchè non è inutile insistere che veramente noi oggi esprimiamo la più profonda delle esigenze del nostro popolo non solo, ma affrontiamo un problema che se è di rinascita della Sicilia, è di rina-



scita di tutta l'Italia, in quanto nessuno può farsi illusione — ed è stato qui dottamente accennato — che l'Italia settentrionale possa essere florida, possa essere sana e il nostro Stato possa essere uno Stato vivo e vitale se persiste lo stato di inferiorità della Sardegna, della Sicilia e in generale dell'Italia meridionale : solo così noi oggi potremo essere coscienti di compiere quest'opera profondamente storica, di compiere la rivoluzione italiana, perchè di questo si tratta, si tratta di inserire per la prima volta nella vita dello Stato le forze popolari che sempre sono state tenute fuori dalla direzione politica dello Stato italiano.

E lo svolgimento dell'ultima crisi, se volete, ne è una prova, poiché anche oggi queste forze che sono crollate, queste forze responsabili del passato, anche oggi tentavano di farsi strada con un colpo di mano, come se non ci fosse stata la guerra nazi-fascista, come se non ci fosse stata la guerra di liberazione; come se non ci fosse stata l'insurrezione nazionale, come se non ci fosse stato il patimento di tutto questo, queste forze, tendevano nuovamente, dicevo, a riprendere in mano i poteri dello Stato e inserirsi nella direzione dello Stato.

Quindi, se abbiamo coscienza di questa opera veramente storica, senza retorica, indipendentemente dalle nostre meschine persone che ci troviamo in questo vertice, se abbiamo profonda coscienza di questa opera storica che dobbiamo compiere e se amiamo, come ciascuno di noi può e sa amare il proprio Paese, la nostra Sicilia, ebbene diciamo che sono questi i problemi su cui bisogna richiamare l'attenzione. Perchè? Perchè io so, on. Guarino Amelia, che lei è a capo di una associazione di piccoli industriali elettricisti, cioè di una associazione di tutti coloro che erano padroni di piccole aziende sparse per tutta la Sicilia e che erano sorte nella nostra terra dal 1905-906 in poi. Ebbene, come voi sapete, in Sicilia c'è stato un regime che non era soltanto quello fascista, perchè i regimi di monopolio in Italia sono sorti prima del fascismo, hanno cominciato col consolidarsi dal 1900 sino al 1910, si sono irrobustiti nella prima guerra europea e poi hanno dilagato in occasione del regime fascista; dicevo, se è vero che ella, on. Guarino Amelia, è il difensore (giustamente e io sono d'accordo perfettamente con lei e sono accanto a lei) dell'iniziativa fra piccoli e medi produttori nostrani, ebbene dobbiamo domandarci come è stato possibile in Sicilia (non parliamo del resto del Paese) che un solo ente monopolistico, quale quello della Generale Elettrica, potesse soffocare ogni altra iniziativa; come è stato possibile che oggi

questo pugno di uomini irresponsabili politicamente non si rendano conto della loro azione; perchè non rispondono al grido di dolore che si solleva da tutte le parti della Sicilia, perchè continuano a rimanere al loro posto, malgrado la enorme responsabilità? Come è possibile che possano ancora oggi, in regime di democrazia, sussistere queste incrostazioni, questi gruppi che jugulano il nostro popolo?

Ecco il problema essenziale : le forme giuridiche, i limiti giuridici servono appunto a dare forma concreta ad un contenuto che è dato appunto da questo problema. E non ripeto ciò che ebbi occasione di dire quando nella penultima sessione della Consulta ho voluto dare una interpretazione, ho voluto contribuire ad una chiarificazione dei problemi che erano stati posti nella relazione dell'on. Aldisio: primo tra tutti la riforma agraria in Sicilia. Perchè dianzi vi ho detto : sarebbe impossibile che il problema dell'autonomia siciliana non si sostanziasse nella riforma agraria, nella riforma industriale e negli infiniti problemi che queste due basilari parole d'ordine comportano.

Ebbene, se attraverso il dibattito politico non diciamo oggi che noi vogliamo spezzare il latifondo, non ci sarà autonomia che tenga o sarà l'autonomia dei signori della terra, dei padroni feudali il giorno in cui non si affrontasse il problema di spezzare il latifondo. Se noi non affrontiamo il problema della riforma industriale come enunciazione, mica come risoluzione del problema, per prendere posizione, sarebbe l'autonomia della Generale Elettrica, del gruppo Montecatini o dell'Arenella o di qualsiasi altra grande Società anonima che jugula lo sviluppo delle forze sane della Sicilia; se oggi non affermassimo appunto che l'autonomia siciliana significa spezzare il monopolio del potere dei singoli feudali; spezzare il latifondo, spezzare il monopolio industriale della Sicilia, ove noi lasciassimo in piedi questa impalcatura, ove queste forze e le altre che sono nate attraverso il mercato nero, attraverso gli arricchimenti di congiuntura, attraverso i profitti di guerra, con i molti appetiti e coi tentativi che si vanno facendo per allacciarsi alla finanza americana e alla finanza inglese, se non tenessimo bene gli occhi aperti per impedire che il nuovo monopolio domini, si impedirebbe la rinascita della Sicilia, si ribadirebbe con nuove catene la servitù del popolo siciliano.

Avverrebbe di peggio, cioè, se ogni comune dell'Isola diventasse quello che sono certi comuni della nostra provincia dell'interno, dove appunto impera sovrana la violenza di determinati ceti, di determinati

gruppi che soffocano qualsiasi movimento dei nostri contadini per la loro redenzione, per il loro elevamento.

Ecco, o signori consultori, i problemi che dobbiamo porre dinanzi a noi, perchè solo se noi abbiamo la coscienza che con l'autonomia siciliana affronteremo e risolveremo questi problemi, allora non dobbiamo avere timori oggi che il progetto possa essere più o meno imperfetto; non dobbiamo avere timori se la discussione è più o meno affrettata. Perchè? perchè dalla Consulta viene fuori e dovrà venire fuori decisa questa volontà.

L'autonomia siciliana deve avere una autorità democratica sostanziata da contenuto democratico, diretta dalle forze democratiche; o essa non è che l'autonomia dei separatisti, ossia l'autonomia di coloro che pervertono lo sviluppo delle forze democratiche del nord quando lo Stato italiano è burocratico, accentratore, pazzesco, militarista.

Da qui il soffocamento nel sangue di tutte le rivolte dei nostri contadini, di qualsiasi anelito delle classi lavoratrici e di un migliore avvenire.

Oggi appunto le forze democratiche impediscono che lo Stato che va sorgendo possa divenire preda delle forze del passato che, dicevo, paventano questo sviluppo democratico dello Stato italiano e vogliono inserirsi nella ricostruzione della nostra Isola; allora appunto occorre il sostanziamiento di questo contenuto democratico della nostra autonomia oppure sarà una autonomia che maggiormente rincerà i ferri ai polsi.

E allora, come conseguenza di quello che ho detto, ne viene la necessità che noi, quando avremo approntato il progetto per lo Statuto della nostra autonomia, questo progetto dobbiamo additarlo e sottoporlo all'attenzione anzitutto del popolo siciliano : poi è necessario, proprio per le ragioni che l'on. La Loggia ha ampiamente sviluppate nel suo discorso, che le nostre esigenze siano riconosciute e sentite da tutto il popolo italiano; perchè come vorrete che il popolo italiano sia chiamato a contribuire a un fondo di solidarietà, a un fondo di riparazioni, comunque a darci il mal tolto? (e io non parlo al popolo italiano, perchè ancora qui bisogna vedere chi ha tolto al popolo siciliano, cioè quali classi hanno guadagnato dal popolo siciliano e quindi chi deve pagare il fondo di solidarietà per ripagare i torti alla Sicilia); ma se vogliamo che attorno a questo nostro problema, che è problema nazionale e non soltanto problema siciliano, tutte le forze vive e sane della democrazia d'Italia si serrino attorno

a noi, ci aiutino, ci incoraggino, ebbene il problema della nostra autonomia deve essere affrontato e discusso da questo popolo italiano.

Necessita perciò attendere la Costituente, quell'assemblea che deciderà delle sorti del nostro Paese, che darà la direzione politica del nostro Paese, che risolverà, finalmente, dopo la tragedia del '48 e del 1860 e via via, dopo la tragedia dell'ultima guerra, i problemi che da decenni assillano la nostra nazione. Il popolo italiano che ha combattuto non è più il facchino cui, quando ha fatto il suo dovere di portare il peso, gli si dica « riconoscenza nazionale » e lo si vada a ricacciare nel fondo delle miniere, nelle lande sperdute, nelle officine. Questo popolo ha saputo conquistare la sua libertà perchè ha garantito la indipendenza del nostro Paese, quella indipendenza che le vecchie classi dirigenti avevano mollato ai nazisti, come ora sarebbero disposte a mollare a chi sa chi pur di conservare i loro privilegi; ecco dunque, dicevo, la necessità che il popolo italiano, attraverso la Costituente, affronti, discuta, ci conforti col suo appoggio.

Ora, forti di questa posizione che noi abbiamo preso, noi abbiamo enunciato i problemi che dovrebbero costituire la sostanza della discussione della Consulta, sostanza che poi gli articoli del progetto dovrebbero indicare, formulare, consolidare. Ed io faccio un appello a tutti i partiti con i quali finora ci siamo tenuti stretti attorno ai Comitati di liberazione nazionale; sì, on. Guarino Amelia, attorno cioè al primo tentativo di spezzare l'influenza delle persone, di spezzare il gioco delle clientele, delle cricche e soprattutto di far conoscere una classe all'altra, di avvicinare le classi sociali in Sicilia alle classi che vivono di lavoro; queste classi che appunto per la nefasta politica della classe dirigente costituiscono tante caste fra di loro non avvicinabili (immaginate la distanza fra un impiegato e un contadino : non parliamo fra il « cappello », il galantuomo, e il contadino). Questa è la funzione dei Comitati di liberazione nazionale che hanno impresso fin nel suo nascere a questa Consulta uno spiccato carattere particolare, cioè spiccato carattere della volontà del popolo siciliano di rinascita, di questo popolo siciliano che faticosamente cerca di esprimere le sue esigenze, la sua volontà attraverso i partiti politici che ne interpretano le esigenze, ne interpretano le aspirazioni e che anche in Sicilia, come pure in tutto il Paese, in questa terribile faticosa opera di ricostruzione, possono adempiere ad una altissima funzione.

MAJORANA. Prendo la parola solo per venire ad una conclusione

semplice ed evidente dopo la discussione generale dei rappresentanti della Consulta.

Secondo me la discussione dal punto di vista politico è stata illustrata con il consueto valore dal collega Li Causi, malgrado che alcuni di questi cenni politici debbano essere presi in lata considerazione.

Poiché egli ha parlato di vari partiti e soprattutto di quello a cui egli appartiene ed ha richiamato l'attenzione della Consulta sul fenomeno essenzialmente politico che in questo momento svolge quell'affermazione dell'autonomia; poichè, dico, di questo si è parlato, non posso io che enunciare il mio punto di vista individuale e direi anche con l'accordo dei compagni del Partito liberale che sono con me; anche per conto loro debbo dichiarare che come i comunisti e come gli altri Partiti che partecipano alla votazione, così anche il Partito liberale intende che si proceda oltre in questa solenne affermazione del progetto di autonomia regionale, in cui effettivamente si condensa una parte, forse la parte più viva, più vitale, più sensibile nel momento attuale, del movimento politico che deve muovere e sorreggere la nostra Italia.

Con ciò non sono d'accordo col desiderio manifestato con eletta forma dal collega Cartia, il quale avrebbe voluto rinnovare la proposta di rinvio. Non ripeto le ragioni in senso contrario. Urge che noi dimostriamo quello che è il bisogno della nostra Sicilia nei confronti dell'ordinamento italiano e perchè questo urge noi dobbiamo procedere oltre. Sono state addotte ragioni specialmente da parte del Cartia, che bisogna muovere dall'autonomia dei Comuni per risalire all'autonomia regionale. A queste ragioni è stato implicitamente risposto con le osservazioni fatte, sia pure sotto forma di interruzioni; queste ragioni non escludono, anzi domandano che si venga all'esame particolare di questo punto che è di estrema importanza (sono d'accordo con Cartia), ma non costituisce che una parte specifica dell'ordinamento regionale che noi dobbiamo esaminare. La conclusione di queste varie discussioni, che sono valse a mettere in rilievo problemi d'indole diversa, ma assai gravi, problemi di indole finanziaria, politica, tecnica ed altri che sono rimasti taciuti e che dovranno spuntare, la conclusione è una sola : si chiuda la discussione generale e si passi all'esame degli articoli. In questa occasione potranno riprendersi quelle osservazioni, quelle idee che molto più o molto meno concretamente sono state validamente esposte dai nostri colleghi.

Ed è per questo che io, enunziando punti che saranno particolarmente svolti nella discussione degli articoli che più o meno ad essi si

riferiscono ad integrazione di quello che è stato detto, rilevo che si è parlato del movimento fondamentale di questa Regione e si è detto (e credo che si sia tutti d'accordo in ciò) che la Regione deve essere retta da un governo che emani da essa in forma democratica.

Tutti siamo d'accordo. Concretamente è stato proposto di aggiungere al progetto un certo numero di consiglieri membri di questa Assemblea regionale o di allargare con forma democratica l'elezione a scrutinio segreto in forma universale a cui partecipino tutti, comprese le donne di cui parlava il collega poco fa e con rappresentanza delle minoranze. Si è accolto il concetto che si debba ricorrere a forme più o meno variabili, ma in ogni modo concrete, di scrutinio misto, ma io personalmente farei delle riserve perchè ritengo che, o per la tradizione o per la natura stessa della funzione regionale (funzione politica e amministrativa da essa assunta), siamo ancora in condizioni di pensare al collegio uninominale che importa quindi una rappresentanza di minoranza nel complesso del movimento che si svolge nei vari collegi, anzichè una vera e propria rappresentanza di lista. Ma su ciò discuterà e deciderà l'Assemblea.

Poi nel progetto si è parlato, per brevità di tempo o per semplicità, di indicazione della costituzione di tre collegi a scrutinio misto : uno intitolato a Palermo, un altro alle province della Sicilia orientale e l'altro alle restanti province, traendo argomento dalla legge del 1919, modificando il numero dei rappresentanti in rapporto alla popolazione : criteri tutti che, ripeto, dovranno essere discussi, ma che in ogni modo corrispondono ad una rappresentanza elettiva e voluta dall'intero popolo che assume la responsabilità della direzione del Governo della Regione. Su questi punti non si è parlato, ma dovremmo tenerne conto, anche in rapporto alle osservazioni fatte da Cartia, e cioè occorrerebbe che vi fosse una rappresentanza sindacale; problema alquanto diverso da una rappresentanza in forma strettamente politica, che, in fondo, è quello a cui noi vogliamo arrivare, ma che richiede una ponderazione ed un esame da parte nostra. Si è citato don Sturzo, il quale vivifica anche qui nella sua lontana giovinezza, nel senso di una compartecipazione di rappresentanza sindacale e si è parlato di un altro argomento assai grave e cioè del sostrato finanziario di questa Regione ed abbiamo inteso le accorte e molto ben studiate proposte dell'on. La Loggia. Egli si doleva e si scusava se aveva dovuto portare delle cifre, ma io vorrei prenderlo in parola e dirgli che ne vorrei ancora di più di cifre, perchè, in materia prettamente finanziaria, quale è quella da lui impostata nella

valutazione degli oneri, nella valutazione del rendimento dei tributi per venire poi alla ripartizione degli oneri e dei tributi, si richiede un esame ancora più minuto che egli ha sicuramente fatto, ma che ci ha esposto soltanto in termini particolari. Ed è a proposito di questioni finanziarie che noi dobbiamo richiamare quello che vi è di sovente conglobato e misto con esse; quello, in sostanza, della ripartizione tra lo Stato o il Governo di Stato e la Regione o Governo della Regione, cioè un tentativo lodevole di ripartizione fissa fatta nel progetto che abbiamo in esame, come un altro tentativo è stato fatto nel progetto dell'on. Guarino Amelia che si risolve nella indicazione di alcuni oggetti che sono prevalentemente d'indole di attività sociale, che sarebbero l'obbietto dell'attività regionale, alla quale si commettono in modo inscindibile quei tali ordinamenti, uffici e servizi sotto la direzione della stessa Regione. Ed è qui la risposta data a quel dato art. 18 di cui parla l'amico Cartia, riferendosi subito al 19 in cui si dice che le funzioni che vengono esercitate dal Governo dello Stato nelle materie che vengono assunte come di competenza diretta della Regione, queste funzioni amministrative sono assunte dalla Regione, nel senso cioè che la Regione, con i suoi ordinamenti e con i suoi uffici, si sostituisce al Governo dello Stato. Non è detto in modo chiaro, ma è data facoltà legislativa e nello stesso tempo competenza per lo meno implicita amministrativa per far valere questa attività. Questo è il concetto che dovrà essere esaminato e profondamente perchè, come è stato posto in rilievo dall'amico Cartia, si discuta la soppressione delle provincie e la soppressione delle Prefetture; i due aspetti di quel corpo intermedio tra il Comune e lo Stato che noi conosciamo; ai quali corpi, Prefetture e Provincie, verrebbe a sostituirsi la Regione. Non è detto questo nel progetto in modo esplicito, ma lo si può desumere in modo implicito ed anche questo esame noi dobbiamo fare, perchè è necessario domandare se restano sempre gli organi propri del governo dello Stato in questa Regione, e, restando, quali debbono essere, e cioè se semplicemente uffici tecnici molto ridotti, perchè la parte principale dell'attività viene soltanto affidata alla Regione o semplicemente gli uffici di polizia, di cui c'è qualche cenno nel nostro progetto, o di amministrazione della giustizia, di cui vi è anche cenno nel progetto stesso, mentre per altre materie, come l'istruzione (e parlo dell'istruzione superiore perchè quella elementare è proposta come materia propria della Regione) resterebbe da determinare se e quando potesse occorrere che se ne rendesse direttrice la stessa Regione.

Tutti problemi di estrema gravità e problemi concreti che hanno per presupposto quello che fu detto dal nostro magnifico illustre Presidente nel suo discorso introduttivo e quello che è stato accennato dagli altri oratori, ognuno dal suo punto di vista, alcuni storici, altri regionali ed altri idealistici, con cui essi hanno esposto le loro impressioni. Sono tutti problemi di una grande gravità come i problemi della finanza. A proposito del problema della finanza, io mi auguro che quando di questo verremo a parlare, esaminando il relativo articolo, si precisi in modo più concreto quale è il sistema finanziario su cui deve vivere questa Regione, perchè se questa assume un complesso di servizi molto vasto, ha bisogno di un complesso di redditi molto vasto e se questi redditi debbono servire ad essa, ha bisogno essa d'imporli, di disporne o di amministrarli mentre bisogna sapere fino a che punto lo stesso Stato può gravare sugli stessi contribuenti per i fini che resterebbero allo Stato.

Questo problema va molto più studiato. Io intendo talmente il peso che penso che la stessa autonomia, in tanto sarà vitale, in quanto noi vogliamo un ente autonomo che abbia possibilità di vivere, che abbia possibilità di lasciar vivere coloro che sono da essa amministrati. E su ciò bisogna porre attenzione, ponderazione e prudenza, mi si consenta la parola.

L'amico Cartia ha rinunciato alle riparazioni : egli è generoso e nobile. Mi si è detto di rinunciare alla parola « riparazioni »; usiamo allora qualche altro eufemismo: « solidarietà »; la sostanza è che la Sicilia, e da lungo tempo, ritiene di aver dato più di quello che le è stato restituito, e ritiene che in confronto a quello che è stato dato alle altre Regioni essa è stata maltrattata : questa non è la parola valida, se vogliamo; ad ogni modo è la parola che corrisponde al pensiero e se è stata maltrattata, può chiedere che le sia resa giustizia.

Un concetto notevole quello dell'on. La Loggia: restituzione alquanto complessa, piena di acutezza, per cui si mette in rilievo che poichè vi sono i disoccupati dovuti alle condizioni in cui si trova la Sicilia, questi disoccupati devono avere un sussidio di disoccupazione in una forma diretta, un contributo di otto miliardi circa. Un miliardo e seicento milioni all'anno da ratizzarsi in cinque anni non si dà in Sicilia come si dà ai lavoratori del nord che ne fruiscono sotto forma di salario dai loro imprenditori, sotto forma di sussidio dalle loro imprese. Non si esclude, nel progetto La Loggia, la possibilità di dare allo Stato un certo numero di anni, quanti ne occorrono alla propulsione ed alla perequazione del salario perchè la disoccupazio-



zione sia superata e si ritorni al normale. E' una formula in esame, un'indagine singolare per la specialità della proposta che merita tutta l'attenzione, ma che vorrei fosse esaminata. Poi vi sono nel progetto altri punti da esaminare : parlo delle questioni minori ma di una certa entità, quale quella della polizia. E' rimasto incerto nel concetto del progetto presentato da chi debba dipendere questa polizia. E' detto che debba dipendere dalla Regione e dal Presidente della stessa Regione, ma è anche prevista non solo la possibilità di un intervento del Governo in occasione temporanea, ma l'esistenza di un corpo di polizia del Governo, quindi reclutato, mantenuto e diretto da questo Governo, corpo che dovrebbe essere posto alla dipendenza della Regione. Concetto che merita anche esso molto esame, perchè non è facile concepire un Governo, il quale appresti un intero corpo e lo metta a disposizione, anche nel suo comando superiore, di un altro ente che è l'ente autonomo siciliano. Non è facile. A questo proposito occorre che noi facciamo un esame molto più largo. Lo stesso concetto è stato applicato e deve essere riveduto a proposito della magistratura, perchè si propone un sistema di magistratura che possa venire nominata dietro concorso o revoca della Regione, ma che viceversa è pagata dallo Stato. Ed anche qui è lo Stato il quale dovrebbe fornire personale e servizi, ma questo personale e servizi sono al comando della Regione. Ricordo con ponderazione di pensiero che la tesi è difficile e domando che su ciò\_

l'esame della Consulta sia fatto saggiamente così come in ordine al problema finanziario.

Secondo quello che è stato accennato dal collega La Loggia (e non è molto chiaro il progetto almeno negli articoli relativi) sembrerebbe che la riscossione delle imposte resti affidata anche allo Stato semplicemente per quelle poche imposte più o meno indirette che sono imposte di produzione, entrata del monopolio del lotto e dei tabacchi, imposta complementare di reddito globale. Non si parla di ciò restando invece nel campo generale; si è pensato in modo non perfettamente netto, ma abbastanza intuitivo, di poteri che si danno alla Regione; ma in confronto allo Stato, sul possibile controllo che la Regione deve esercitare sui suoi uffici competenti, comuni ed altri enti, non si è detto nulla. Si dirà: di ciò si parlerà in seguito. E in rapporto a quello che era il concetto fondamentale dell'ordinamento amministrativo vigente fino ad oggi dell'ente autonomo autarchico o amministrazione governativa (per cui è l'amministrazione governativa che esercita il controllo sull'amministrazione autarchica) non

si è detto nulla, salva la possibilità di un certo controllo da parte del Governo sull'attività della Regione, prevedendosi lo scioglimento dell'Assemblea regionale. In questo caso si è ammessa la nomina di una commissione che sostituisce lo stesso Governo come è nelle solite forme di attività di ordine amministrativo. Sono questi anche problemi che non possiamo dissimularci. Ed è per questo che è proprio vero quello che ho detto alla base di queste mie parole : si è parlato abbastanza in sede generale. Veniamo al concreto ed in ognuno di questi articoli, sia pure sulla base del pregevole testo presentato dalla commissione, lodevole per il lavoro che ha fatto, sulla base di questo testo, inseriamo le varie osservazioni fatte e quelle, non minori per importanza nè per quantità, che si dovranno fare.

ALDISIO. Ci sono due mozioni: una dell'avv. Cartia per il rinvio dell'esame del progetto, che sarebbe una ripetizione della proposta fatta ieri mattina dall'avv. Taormina.

CARTIA. Non mi pare una ripetizione, onorevole.

ALDISIO. C'è la richiesta del prof. Majorana di dichiarare chiusa la discussione generale per passare all'esame dei singoli articoli. Prima di dare la parola al relatore per alcune precisazioni di dettaglio, pongo ai voti, se lo ritiene l'Assemblea, una delle due mozioni perchè, approvata l'una, si intenderebbe rigettata l'altra. Comunque se l'avv. Cartia insistesse nella richiesta, io dovrei mettere in votazione la sua proposta. Se l'avv. Cartia ritira la sua proposta, pago delle ultime dichiarazioni del prof. Majorana e che cioè tutte le modifiche e gli emendamenti da porre ai vari articoli liberamente potranno essere discussi anche quando tutta l'euritmia del progetto stesso risulti modificata, io credo che con questa assicurazione l'avv. Cartia possa ritenersi soddisfatto.

CARTIA. Prendo atto delle dichiarazioni del prof. Majorana e non vedo la necessità di replicare.

ALDISIO. Ed allora non c'è bisogno di mettere a votazione nessuna delle due proposte. Resta stabilito che la discussione generale è dichiarata chiusa.

Dò la parola al prof. Salemi.

SALEMI. Siamo alla fine della discussione; su sette oratori, quattro puntano contro la commissione. Ciò mi fa sperare bene per il successo e per le sorti della commissione durante la discussione dei singoli articoli. Non rispondo circa quanto ha detto il consultore Cartia perchè già le risposte sono state date dall'on. Majorana al riguardo dell'autonomia comunale ed al riguardo delle Prefetture, nè mi fermerò sopra il rilievo incidentale del prof. Di Carlo riguardante la storia dell'autonomia.

Io non ho voluto far qui sfoggio di erudizione. Sapevo benissimo che i consultori erano bene informati dei precedenti storici dell'autonomia. Mi sono limitato semplicemente a lavorare ed a guardare il futuro e non il passato, perchè il passato è ormai nelle nostre menti, nel nostro sangue.

Soltanto un punto io rilevo, che è abbastanza delicato, quasi direi personale : quello cui ha fatto cenno il prof. Montalbano al riguardo della riforma agraria. Dice il prof. Montalbano: « io ho fatto una proposta in seno alla commissione, l'ho messa da canto appunto perchè vi è un cenno della riforma stessa entro l'articolo che parla dei poteri della Assemblea: potere legislativo. Ma il prof. Salemi non ha dichiarato tutto questo. Nella relazione avrebbe dovuto indicarlo, anche perchè dal verbale risulta che si doveva parlare della questione e della proposta Montalbano nella relazione ».

Io soprattutto rilevo che nella mia relazione, che riguarda i singoli progetti, dichiaro esplicitamente di riassumere i caratteri e le caratteristiche principali degli stessi progetti; quindi non dovevo allora indicare tutte le norme in essi comprese, ma limitarmi ad indicare le caratteristiche principali.

Ora siccome io nella relazione mi smino fermato alle caratteristiche principali dei vari progetti, così non ne ho fatto cenno non per cattiva volontà, ma perchè non volevo tediare i consultori con superflui e prolissi riferimenti.

E più di questo non debbo dire.

ALDISIO. Allora la seduta antimeridiana di domani comincerà alle ore 10.

Prego i consultori però di essere puntuali e di non pensare che le ore 10 siano le 11.

TERZA SEDUTA - 20 dicembre 1945, antimeridiana

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Dichiarazione del consultore Taormina; 2) Discussione sulla intitolazione del progetto e la proposta del consultore Baviera; 3) Inizio della discussione sui singoli articoli del progetto. Art. 1. La Sicilia quale regione autonoma. Numerosi gli interventi; 4) Approvazione dell'articolo con la soppressione dell'inciso < sulla base della uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani » e con altre modificazioni; 5) Art. 2. Modificato secondo le proposte del prof. Baviera e dell'Alto Commissario; 6) Art. 3. Modificato nella forma e nella sostanza; attribuzione ai consiglieri della denominazione di « deputati »; numero dei deputati e durata della loro funzione; 7) Art. 4. Aumento del numero dei vice presidenti. Rinvio alla seduta del 22 dicembre, in cui è introdotto l'istituto delle commissioni permanenti; 8) Art. 5. Contrasto sul giuramento dei deputati. L'articolo è però approvato; 9) Art. 6. Discussa da sindacabilità dei deputati. Si rinvia la discussione alla seduta pomeridiana.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 20 dicembre alle ore 10,30, nel Salone della Consulta del Palazzo Comitini in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia -  
*Presidente*
- 2) ALESSI avv. Giuseppe
- 3) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 4) BAVIERA prof. Giovanni
- 5) BONASERA sig. Giovanni
- 6) CAPUANO comm. Ignazio
- 7) CARTIA avv. Giovanni
- 8) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe**
- 9) COLAJANNI **ing. Gino**
- 10) CORTESE **dr. Pasquale**
- 11) Di CARLO prof. Eugenio**
- 12) DOLCE comm. Stefano
- 13) FARANDA on. Giuseppe
- 14) GIARACK avv. Emanuele

- 15) GIUFFRÈ prof. Liborio
- 16) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 17) LA LOGGIA on. Enrico
- 18) Lo MONTE on. Giovanni
- 19) Li CAUSI prof. Girolamo
- 20) MA JORANA prof. Dante
- 21) MAUCERI ing. Alfredo
- 22) MINAFRA prof. Luigi
- 23) OVALLA ing. Mario
- 24) PATELLA dr. Antonio
- 25) PRATO comm. Cristoforo
- 26) PURPURA avv. Vincenzo
- 27) RAMIREZ avv. Antonio
- 28) Russo comm. Francesco
- 29) SALVATORE avv. Attilio
- 30) SAVOIA dr. Amedeo
- 31) TAORMINA avv. Francesco
- 32) Tuccio comm. Salvatore
- 33) Vico avv. Salvatore

1) ALDISIO. La seduta è aperta.

TAORMINA. Poiché qualche giornale è stato impreciso nel riportare quanto ho detto l'altro ieri, tengo a riaffermare che se, in omaggio al Congresso Regionale Socialista d'imminente convocazione, ho ritenuto opportuno e malgrado il mio preciso pensiero, di astenermi dalla discussione generale, con ciò — e risulta chiaro dalla dichiarazione — non intendo estraniarmi dall'esame dei singoli articoli, onde contribuire a far sì che il progetto, nei suoi particolari, sia, per quanto possibile, rispondente alle esigenze del proletariato.

GIARACÀ. Io prendo la parola unicamente per ringraziare l'onorevole La Loggia che mi ha fatto apprendere che un suo progetto di autonomia regionale, compilato nel 1920 o 1921, porta la firma « Giaracà ». Si tratta di un mio congiunto, Enrico Giaracà, oggi morto. Non sapevo che egli fosse un autonomista, come io lo sono, e quindi dico che la mia coscienza è a posto perchè ho nel sangue una tradizione di famiglia.

<sup>1</sup>2) ALDISIO. Allora iniziamo la discussione dei vari articoli del progetto della Commissione.

Art. 1.

« La Sicilia, con le Isole annesse, è costituita in Regione auto-  
« noma, fornita di personalità giuridica entro l'unità  
politica dello « Stato Italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i citta-  
« dini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita  
della  
« Nazione. La città di Palermo è capoluogo della Regione ».

GUARINO AMELLA. Non per questione di sostanza, ma per una questione di tecnica legislativa, non mi pare che siano molto opportune quelle parole « sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani ». L'articolo deve finire dopo le parole « Stato italiano ». Quest'aggiunta «sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione », sempre per tecnica legislativa, non sta bene, secondo me. La prima parte c( sulla base dell'eguaglianza dei cittadini » viene messa qui per assonanza dell'articolo eguale alla legge sulla Val d'Aosta. Ma bisogna tener conto che lì si parla di Val d'Aosta dove ci sono cittadini italiani e cittadini francesi, dove c'è una questione di cittadinanza; quindi aveva importanza aggiungere questa frase. La seconda frase « e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione » senza dubbio, mi ricorda lo stesso analogo stile fascista, quando si parlava che « i figli debbono essere educati ai principi democratici che ispirano la vita della Nazione ».

Tutto questo non mi pare ben fatto. L'articolo può finire con le parole « dello Stato italiano » e credo che su questo anche il Mineo sia d'accordo perchè il suo progetto finisce precisamente con le parole « Stato italiano » e non aggiunge il resto che è superfluo e dimostra una poco conformità legislativa nel modo di presentare la legge.

GIUFFRÈ Io ho assistito ieri con molta soddisfazione al discorso elevatissimo del nostro Presidente ed alla relazione dell'amico professor Salemi ed anche alle altre dichiarazioni fatte dall'amico professor Montalbano, dall'on. Guarino e dagli altri oratori ed anche da Cartia, sebbene io mi professi singolarmente estraneo ai principi a cui loro si sono ispirati. Ispirandomi a questi principi io, pur ammirando quello che ha detto l'amico prof. Salemi, dissento per quanto riguarda la dizione dell'art. 1, nella seconda parte. Essa è la parte che riguarda l'eguaglianza dei cittadini siciliani di fronte agli altri e la parte che riguarda i principi della democrazia. Per quel che riguarda

gli altri, mettiamocela pure questa definizione; ma mi pare superfluo perchè si può credere che, facendo un progetto di autonomia per la Sicilia, ne faccia parte ogni cittadino dello Stato italiano diverso dagli altri. E' implicito che sia i cittadini di Sicilia che quelli di altre regioni hanno gli stessi diritti. Quando diciamo che la nostra Regione deve far parte anche politicamente della Nazione italiana, mi pare che è implicita l'eguaglianza di quelli che sono in Sicilia e di quelli che sono in altre Regioni italiane.

La seconda parte riguarda i principi democratici. Io ho assistito ieri, con molta mia erudizione, che qui ci sono partiti (questo lo sapevo) tutti democratici, ma ho sentito dire molto autorevolmente che c'è una democrazia sana ed una insana, oppure malata; c'è una democrazia che comincia (ho ascoltato anche con molta soddisfazione quello che ha detto l'egregio prof. Li Causi) col comunismo nel 1921, diceva lui; c'è un'altra democrazia che è democrazia cristiana e così tante altre democrazie. Ma l'avv. Cartia si riferiva, quando parlava di democrazia sana o insana, a queste democrazie i cui rappresentanti sono qui. Quale è di queste democrazie quella sana e quella non sana? quella pura o impura? quella buona o non buona? Definitemela giacche io qui mi trovo in mezzo ai rappresentanti di tanti partiti. Per me il partito è quello di essere partito siciliano. I signori consulenti che rappresentano i diversi partiti, debbono dimenticare, trattandosi di autonomia siciliana, di appartenere ad un partito che non sia quello siciliano. Si debbono spogliare dei loro preconetti politici. Qui noi non dobbiamo discutere di politica, ma di amministrazione, del modo come vogliamo che questa autonomia in Sicilia possa essere realizzata. Noi in questo ci dobbiamo ispirare ai precedenti. Si è fatta della storia, come si è detto, della democrazia buona e non buona, esatta e non esatta. Io dissento in molte cose dal mio amico Eugenio Di Carlo; dissento quando ha parlato di Francesco Paolo Perez. Ma dov'è Francesco Paolo Perez? Esiste Francesco Perez e questo è detto a lettere cubitali nella pubblicazione fatta dal Municipio di Palermo nel 1894 delle opere di lui; quindi non c'è un Francesco Paolo Perez; c'è Francesco Perez.

DI CARLO. Si fermi al contenuto del libro! Oui si tirano in ballo questioni personali. E' meglio che non parli...

GIUFFRÈ. In altra sede possiamo parlarne.

DI CARLO. In altra sede sì; in sede di Storia Patria.

GIUFFRÈ. Parlo di fatti perchè si è dimenticato che qui a Palermo cominciò la vera autonomia in una riunione di 40 illustri professori ed altri patrioti siciliani che si riunirono nel 1860 sotto la presidenza di Gregorio Ugdulena e fecero la proposta al pro-dittatore Mordini del modo come si doveva fare la votazione per l'annessione al Regno d'Italia. Queste proposte erano state accettate dal Mordini, ma...

ALDISIO. Desidero pregare il prof. Giuffrè di ricordarsi che la discussione generale è stata chiusa ieri sera. Ad ogni modo desidero che la discussione si limiti ai singoli articoli che sono in discussione, senza uscire fuori e straripare da quella che è la sostanza dell'articolo sottoposto alla discussione dell'Assemblea.

GIUFFRÈ. L'articolo si riferisce alla definizione dell'autonomia. In questa definizione di autonomia, per definirla, a cominciare da Lei, illustre Presidente, si è fatto appello alla storia: dunque è implicito che, dovendo definire l'autonomia, bisogna parlare dei principi qui enunciati e se sono buoni o non buoni. Quando dico che ci sono principi non buoni, ne ho detto le ragioni, perchè non sono stati esattamente riferiti i fatti e non sono accettabili per me. Se c'è una maggioranza che li accetta a me non interessa. Ma debbo dire, per quello che rientra in questo articolo, cioè la seconda parte sulla democrazia, si è ripetuto mille volte, che qui non c'è stata mai democrazia. Io voglio dire (sia detto questo naturalmente — siccome l'articolo parla di principi democratici —) voglio dire a cominciare dai comunisti, che io rispetto nel prof. Li Causi, che anche prima del 1921 a cui lui fa rimontare la questione della democrazia, che anche qui il comunismo ebbe un rappresentante. Io ero studente liceale e facevo parte di una combriccola, che allora era rinomata, di cui faceva parte un ingegnere che molto contribuì ad esaltare la « Comune di Parigi » (questo si riferisce al 1871 o '72 o '73). Per queste sue idee questo ingegnere fu disturbato dalla polizia ed andò in Argentina dove, a quanto pare, fece fortuna.

Dunque questi principi, anche da parte del comunismo, ci sono stati qui.

Parliamo della democrazia. Si è detto che la democrazia non c'è stata mai; si è ripetuto che i deputati siciliani non fecero nulla al Governo : ma quali? definiamoli: è vero questo o non è vero? Non furono nel '76 i siciliani che determinarono la caduta di quel Go-



verno che oggi si dice non democratico? furono i siciliani, (erano 37 deputati), che votarono per la caduta, tra cui Napoleone Colajanni, Giuffrida, Pantano; ed oggi si dice che non erano democratici. Io ero allora studente liceale e qui c'era una società democratica che era presieduta da Gaetano La Loggia; Gaetano La Loggia che prima del '60 mise a repentaglio la sua vita perchè dirigeva un comitato rivoluzionario. Questa non era democrazia. Allora che era, aristocrazia?

Definiamola allora, questa democrazia. Crispi non era democratico e così tanti altri. Tutte queste rivoluzioni che ci furono in Sicilia che cosa furono se non espressione di democrazia? E vengo alla conclusione. Ho sentito dire dal consultore Cartia che non si rispecchia in questo progetto la vera democrazia; ma ha risposto il relatore professor Salemi dicendo che questi principi della democrazia sorgono da tutti gli articoli, dal modo come si fa l'elezione, dai poteri che devono darsi al Presidente della Giunta, dal modo di funzionamento di questa autonomia. Ed allora, quando si ti atterrà di questo articolo, vedremo se questo articolo si ispira ai principi democratici oppure no. Di modo che io ritengo che, per quanto riguarda queste due parti che si riferiscono una alla eguaglianza dei siciliani e non siciliani e l'altra alla democrazia, le stesse si devono sopprimere. A quel principio che tratta dell'eguaglianza si è opposto dall'amico Salemi l'esempio della Val d'Aosta. Per questo non calza perchè l'autonomia della Val d'Aosta va considerata in una circostanza che non vale per noi. Là c'è la questione della cittadinanza, che già usa la lingua francese. Questo poteva ingenerare naturalmente un equivoco. Allora per questi motivi il paragone non vale per la Sicilia. Io ho detto, e scusate se ho oltrepassato i cinque minuti, ma ieri ho sentito parlare gli altri per parecchie ore.

ALDISIO. Ieri la discussione era generale; ora siamo sul terreno della discussione dei singoli articoli.

GIARACÀ. Io ritengo che, esaminando il progetto compilato dalla Commissione, non bisogna disdegnare gli altri progetti che sono stati presentati e bisogna tenerli anche per guida. A me pare, riferendomi all'osservazione esattissima fatta dall'on. Guarino Amelia, che bisogna osservare anche una tecnica legislativa. Ora a me pare che gli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale del Movimento per l'Autonomia Siciliana, siano più chiari e più precisi; essi infatti dicono : « La Sicilia con le isole annesse, è costituita in Regione autonoma entro l'unità

politica dello Stato italiano. La città di Palermo è capoluogo della Regione ».

Ed aggiungono : « La Regione è persona giuridica ». La dizione mi pare migliore che non nel progetto ufficiale in cui si dice: « La Sicilia con le isole annesse è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica ». Dobbiamo affermare, invece, che la Regione è persona giuridica. Mi pare che l'articolato di questo statuto del Movimento sia più chiaro, almeno dal lato di quella tecnica legislativa cui accennava l'on. Guarino Amelia.

PURPURA. Credo che dobbiamo andare con una certa speditezza perchè se ad ogni virgola noi ci fermiamo, in questo modo non finiremo neanche al di là di Capodanno.

Quindi, coerentemente a questa premessa, mi limito a rilevare due cose semplicissime : prima di tutto quanto ha detto l'on. Guarino Amelia circa la superfluità dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che devono ispirare la vita della Nazione, mi pare necessario non solo per quel vecchio concetto che il superfluo non nuoce, ma per l'altro concetto che questo non sia superfluo ma necessario. Sarei pertanto d'avviso di lasciarlo. Perché è necessario? Perché, a parte quello che si è fatto per la Val d'Aosta, che noi non abbiamo nessuna ragione di copiare o di imitare, mi pare che questo qui risponda perfettamente al contenuto di tutti gli altri articoli che poi seguono. Noi abbiamo, tra le altre cose, accennato, nell'articolo seguente, alla necessità che i lavoratori siciliani non siano per nulla inferiori, nel trattamento che essi dovranno avere, a tutti gli altri lavoratori italiani. Quindi è naturale che noi dal concetto di lavoratori passiamo anche al concetto di cittadino. E' quindi giusto che sia consacrata in questo primo articolo l'eguaglianza di tutti i cittadini italiani. Siamo noi tutti cittadini italiani, per cui il cittadino siciliano ha il diritto di avere lo stesso trattamento del cittadino piemontese, del cittadino lombardo, di tutti i cittadini del resto delle Regioni d'Italia.

Non nuoce quindi che sia affermato in maniera esplicita questo principio.

Per quanto riguarda l'affermazione dei principi democratici che ispirano la vita della nazione, mi pare che anche questo è giusto che sia consacrato, per quel principio al quale non soltanto il compagno Li Causi ieri con sì calda ed alta parola ha accennato, ma anche per quei principi che sono nell'animo di tutti noi. Noi vogliamo un'au-

tonomia che sia affermazione di democrazia, noi dobbiamo evitare che l'autonomia possa servire alle classi reazionarie della Sicilia. Questo deve essere consacrato in un'affermazione d'indole generale che appunto qui viene sancita in questa frase « dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione » e quindi la vita della Regione siciliana. Per conto mio io insisto perché questa dizione sia mantenuta.

Per quanto riguarda poi un'altra mia osservazione, vi dico che è un'osservazione di pura forma alla quale però mi pare sia giusto porre attenzione. Si dice qui « La Sicilia con le isole annesse, ecc. ». Questa parola « annesse » mi pare cordialmente antipatica, sa troppo di imperialismo e di annessione alla tedesca. Io direi in maniera più semplice: « La Sicilia, con le isole che ne fanno parte » perché anche dal punto di vista amministrativo le varie isole del gruppo Eolie, Egadi, Lampedusa, Pantelleria, Ustica, fanno già parte amministrativamente della Regione siciliana. Quindi basta dire « con le isole che ne fanno parte » oppure si potranno magari nominare: « gruppo Eolie, gruppo Egadi, Pantelleria, ecc. ». Qui è la parola « annesse » che vorrei fosse tolta. Una questione di forma, ripeto, ma giacché ci siamo, propongo che la parola « annesse » sia sostituita con una parola più generica e meno imperialistica.

BAVIERA. Io mi limito a fare alcune osservazioni di carattere essenzialmente giuridico. Questo articolo è fondamentale per dare il tono a tutto quanto il progetto.

Sotto questo progetto ci sono state questioni politiche che rappresentano il fondamento di quello che noi altri stiamo per fare.

Ma qui si tratta di formulare tecnicamente e giuridicamente quello che è la Regione, quello che noi vogliamo fare.

Io vorrei eliminare completamente le parole « per l'autonomia » nel titolo del progetto di statuto. Vorrei che si dicesse soltanto « Progetto di Statuto per la Regione siciliana ». La Regione è stata fino a questo momento una espressione geografica ed è questa grandezza geografica che oggi noi assumiamo a grandezza giuridica. Quando lo Stato dà la personalità giuridica a questa grandezza geografica, la crea giuridicamente. Quindi il dire che questa Regione deve avere i suoi cittadini uguali agli altri è un controsenso: è lo Stato che crea la personalità giuridica e, creando la personalità giuridica, concede a questa grandezza geografica, assunta ad ente giuridico, una capacità, cioè una personalità. Questa personalità presuppone che questa capacità geografica diventi ente giuridico, abbia una capacità costituzio-

naie ed amministrativa. Lo Stato crea questo istituto giuridico, per cui un ente che prima era espressione geografica diventa espressione giuridica, la grandezza geografica diventa grandezza giuridica; dà la personalità, quindi una capacità di agire, di costituirsi e crea norme anche di carattere amministrativo.

Quando diciamo le parole « La Sicilia con le isole annesse » noi abbiamo sotto gli occhi le isole che fanno parte giuridicamente della Sicilia, ma un progetto giuridico deve enumerare quali sono queste isole; poi diremo « è costituita in Regione fornita di personalità giuridica ». L'unità non c'entra, perchè quando si ha personalità giuridica, si ha la capacità di agire, di determinare, di autodeterminare entro i limiti che lo Stato (che la crea come Regione con personalità giuridica) le dà.

Tutta la seconda parte che si riferisce ai « diritti di eguaglianza di tutti i cittadini italiani », la sopprimerei completamente perchè, se è lo Stato che crea la personalità giuridica e se della grandezza geografica ne fa un ente che rientra nell'orbita della Costituzione dello Stato, dire che tutti i cittadini sono eguali è perfettamente inutile. Si può dire in un articolo di giornale, ma non in un testo giuridico che domani sarà esaminato da tutta quanta la Camera e costituisce per noi uno stato giuridico civile prima di essere un atto costituzionale. Tutto il resto lo rimanderei indietro, compresi anche i « principi democratici ». Inutile ripetere ciò ad ogni piè sospinto; quindi mi fermerei soltanto a queste parole : « La Sicilia, con le isole A. B. C., è costituita in Regione fornita di personalità giuridica. La città di Palermo è capoluogo della Regione ».

TAORMINA. Io avevo chiesto la parola per lo stesso argomento, ma il mio pensiero si è incontrato con quello del prof. Baviera.

A proposito dell'espressione « annesse » è stata fatta la questione dall'avv. Purpura. Io propongo di sostituire la dizione con un elenco titolato che sarebbe troppo lungo e poco elegante, con questa espressione: « facenti parte delle singole attuali circoscrizioni provinciali ».

LI CAUSI. C'è una logica giuridica, ma c'è una logica politica. Io apprezzo le argomentazioni e dell'on. Guarino Amella e del prof. Baviera, ma, pur apprezzandole, non posso condividerle. Perchè, dicevo, se è vero che giuridicamente una cosa implica l'altra e cioè che il concetto giuridico è nel senso che lo Stato conferisce una parte della sua sovranità ad una Regione, o ad una parte di essa e conferisce a

questa regione determinati poteri, questa regione però fa parte integrante sempre dello Stato; perciò è perfettamente inutile parlare di cittadini siciliani e di cittadini italiani, perchè sarebbe un controsenso, in quanto non c'è un cittadino siciliano e un cittadino italiano: c'è un cittadino italiano. Tuttavia non è questo il senso della discussione.

Ciò che si ritiene pleonastico ha oggi veramente un valore perchè non soltanto in questa Assemblea, ma anche alla Consulta Nazionale c'è stata una grossa scaramuccia sul problema della democrazia, cioè sul senso nuovo, sul contenuto nuovo che ha la democrazia nel nostro paese.

E non è vero, illustre prof. Giuffrè, che la democrazia abbia un senso univoco perchè non è soltanto questione di etimologia o di vocabolario: si tratta di un'altra cosa. La democrazia oggi in Italia (che si differenzia dal regime democratico che esisteva prima del fascismo), significa che alla direzione politica del nostro paese ci debbono essere le correnti popolari che, per la prima volta nella storia del Paese, hanno versato scientemente il loro sangue e si sono espresse in quadri politici, militari, amministrativi di questo nuovo risorgimento, cioè le classi operaie con le classi medie ed una parte della media borghesia. Alla direzione politica dello Stato non ci debbono essere le vecchie classi reazionarie, le vecchie classi dirigenti.

Ecco il significato, il contenuto nuovo della parola democrazia. Tutta la lotta politica che si sta svolgendo in Italia è proprio questa: sostanziare (e quindi poi determinare i limiti giuridici attraverso la Costituente) questo nuovo contenuto dell'esigenza politica del popolo italiano.

Ora se ci sfugge tutto questo o, per lo meno, se abbiamo interesse a non metterlo in evidenza, noi non siamo d'accordo. E' pleonastico quanto si voglia, ma è bene che l'affermazione di principi democratici che ispirano la vita della nazione, che hanno il significato quale ho accennato, siano mantenuti nella dizione del primo articolo.

GUARINO AMELLA. Mineo che ne pensa? E' lui che ha messo queste parole.

ALDISIO. Mineo non fa parte della Consulta.

GUARINO AMELLA. Ma Mineo fece un progetto e queste parole non ci sono.

LI CAUSI. Ora se la discussione che abbiamo fatto qui ha un significato, non si deve perdere : il contenuto di questa discussione non svanisca dietro le formule giuridiche.

ALDISIO. Dalla discussione è sorto questo : che il prof. Baviera, l'on. Guarino ed il prof. Giuffrè domanderebbero che l'ultima parte dell'articolo dopo « Stato italiano » sia soppressa; l'avv. Purpura, invece, ed il prof. Li Causi chiedono che sia votato integralmente lo articolo così come è stato stilato dalla commissione, tranne la parte delle « isole annesse » che si dovrebbe trasformare.

GIARACÀ. Io ho chiesto, per questi principi di tecnica legislativa cui giustamente accenna l'on. Guarino Amelia, che la dizione da adottare fosse quella dello Statuto del Movimento che mi pare più semplice è più chiara. « Statuto della Regione Siciliana ».

LA LOGGIA. Per esempio, per conto mio, limiterei: « entro l'unità politica dello Stato italiano ».

ALDISIO. Allora rifacciamoci al titolo. Il prof. Baviera ha chiesto che il titolo risulti così concepito : « Progetto di Statuto della Regione Siciliana ». Lo pongo ai voti.

*(Il titolo è approvato all'unanimità)*

3) ALDISIO. Andiamo all'articolo primo. C'è, come dicevo, la proposta Guarino Amella-Baviera-Giuffrè che stabilisce di fermarci, nella formulazione del primo articolo, alle parole « Regione, fornita di personalità giuridica ». Ed allora l'articolo suonerebbe così « La Sicilia e le isole Eolie, Egadi, Pantelleria, ecc. è costituita in Regione fornita di personalità giuridica ». Vi annunzio, a questo proposito, che Pantelleria ritorna all'Italia. *(Applausi)*.

SALENTI. Il prof. Baviera ha detto esattamente che la Regione è fino ad oggi una espressione geografica. Lo Stato, intervenendo con decreti speciali, viene a fare assurgere questa entità geografica ad ente giuridico e conferisce al medesimo la personalità; dunque acquista diritti e doveri propri. Ma lo Stato, conferendo la personalità giuridica, può conferire la personalità per l'esercizio di funzioni entro il campo di diritto privato, ovvero entro il campo di diritto pubblico.

Dunque il conferimento può avere un duplice scopo : o limitare l'attività dell'ente nel campo del diritto privato o estendere l'attività dell'ente anche al campo del diritto pubblico. Ma nel campo del diritto pubblico si vuole la vera personalità giuridica con veri poteri; ci sono gli enti autarchici che svolgono una funzione semplicemente amministrativa entro i limiti della legge e ci sono anche gli enti autonomi i quali sono ben diversi da quelli autarchici in quanto hanno una potestà legislativa. Ed allora non basta il semplice conferimento della personalità giuridica; bisogna specificare in quale campo l'ente potrà esplicare una funzione giuridica. Ma questa affermazione, che può sembrare a prima vista di natura teorica, ha grande importanza politica. Perché ci muoviamo oggi? Per creare *un* ente autonomo, non una semplice figura giuridica. Questa deve essere un'affermazione giuridica che deve essere inserita nell'articolo. Dunque io mi permetto di dissentire dai colleghi così autorevoli. Semplicemente ho voluto chiarire questo fatto : che l'ente può essere autarchico, ovvero autonomo ed oggi noi dobbiamo affermare che la nuova creazione giuridica da parte dello Stato venga ad essere corredata anche dai poteri legislativi.

ALDISIO. Allora metto ai voti la prima parte dell'articolo primo così concepita: « La Sicilia, con le isole che saranno elencate è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica ». Chi è d'accordo con la tesi del prof. Salemi alzi la mano, chi è d'accordo con la tesi del prof. Baviera non alzerà la mano.

*(Approvato a grande maggioranza)*

4) ALDISIO. Continuiamo a discutere l'articolo nella parte: « entro l'unità politica dello Stato italiano ». Chi approva anche questa parte alzi la mano.

*(Approvato all'unanimità)*

ALDISIO. Segue : « sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione ». Io desidererei scindere le due parti perché c'è in questa Assemblea chi può anche ritenere superflua la dizione « sulla base della eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani », mentre l'ultima parte dell'articolo può essere ritenuta necessaria.

CARTIA. Sì; è proprio superflua : si deve pensare se ha un contenuto sostanziale. Apriamo una discussione perchè la discussione non mi pare esaurita. Se è questione letteraria possiamo lasciarla passare, ma se è questione di sostanza bisogna rifletterci.

ALDISIO. Senta, avv. Cartia, la questione è stata posta e dibattuta: c'è stato chi ha affermato che questa parte dell'articolo « sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani » deve ritenersi superflua ed è pacifico, inquantocchè l'unità politica del Paese è un presupposto del progetto che noi stiamo discutendo.

CARTIA. Sì, posso convenirne perchè sono d'accordo col suo punto di vista e si può lasciare stare perchè se si vuole eliminare, allora ci posso vedere sotto una preoccupazione di natura politica e desidererei che si aprisse la discussione politica sull'argomento.

ALDISIO. Mettiamo ai voti allora questa parte « sulla base della eguaglianza dei diritti ecc. ».

CARTIA. Fu messa ai voti nel 1889 e mi sembra strano che si metta ai voti in Sicilia. Questa discussione dell'89 non si ripeta in una Sicilia democratica.

GUARINO AMELLA. Faccio una dichiarazione di voto. Io debbo votare contro non per ragioni politiche, ma per ragioni di tecnica legislativa. Perciò voto contro per questa ragione, non perchè sia contrario.

ALESSI. Debbo fare la stessa dichiarazione di voto dell'on. Guarino Amelia che riflette esclusivamente ragioni di tecnica.

CARTIA. Se i commissari sono stati d'accordo ed i rappresentanti di tutti i partiti non l'hanno trovato superfluo, perchè qui cominciamo con la tecnica? Quanto più si ripete non è male. Qui abbiamo bisogno di averlo ripetuto e « repetita juvant ».

CORTESE. Credo che ci sia un equivoco. Il signor Presidente ha messo in votazione la seconda parte, dividendola in due parti. Non si sta parlando ora dell'ultimo punto cioè dei « principi democratici che ispirano la vita della Nazione ».



ALDISIO. Le ho volute apposta scindere per evitare che si generalizzasse e per domandare all'Assemblea il suo parere su quest'ultima parte. L'ultima parte ha un contenuto politico e desidero che sia staccata da quell'altra della quale, per ragioni tecniche, è stata chiesta la soppressione.

CARTIA. Io domando per ragioni di opportunità: ci deve essere o no la Costituente in Italia che deve rivedere lo Statuto? Ed allora che c'è di male se la lasciamo, poichè non sposta niente.

SALEMI. Permettetemi la parola per informare ancora meglio i consultori sui propositi cui si ispirò la commissione.

Avendo in un primo momento affermato che la Regione è autonoma, vale a dire che viene creata come ente fornito di potestà legislativa, la commissione ha sentito anche il bisogno di specificare ancor meglio questo pensiero. La potestà legislativa può esercitarsi da parte della Regione, ma entro i limiti della legge dello Stato ed i cittadini della Sicilia debbono essere trattati non inferiormente ai cittadini delle altre Regioni d'Italia. Questo è il concetto. Quindi non si tratta di qualche cosa di superfluo, ma di qualche cosa che viene precisata fin dal primo articolo sul concetto dell'autonomia. Questo è stato il pensiero vero della commissione e prego i consultori di tenerlo fortemente legato alla prima parte dell'articolo. Autonomia significa poter legiferare, ma non significa creare in Sicilia una situazione verso i cittadini diversa da quella che viene creata nelle altre parti d'Italia.

ALESSI. Le dichiarazioni del prof. Salemi sono completamente condivise da me, però non escludo la ragione di tecnica, anche perchè questo parlare della Sicilia come di qualche cosa di diverso dall'Italia, richiama alla nostra memoria un certo proclama che, se pure ebbe motivi diversi, si espresse in modo offensivo per la Sicilia. Quando noi parliamo di base di eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani, quasi pensiamo alla possibilità di una scissura morale e politica e sociale. Con questa mia personale dichiarazione, io mi oppongo.

ALDISIO. Passiamo ai voti per appello nominale.

*(Non è approvato)*

ALDISIO. Allora l'articolo continuerebbe così: « sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione ».

GUARINO AMELLA. Io, per non continuare indefinitamente, ritiro la mia proposta. Si voti anche questa parte.

ALDISIO. Passiamo ai voti dell'ultima parte « sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è capoluogo della Regione ».

(E' approvato)

ALDISIO. L'articolo resta così modificato:

Art. 1.

*« La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è capoluogo della Regione ».*

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

ALDISIO legge :

Art. 2.

« La Regione Siciliana è retta da una Assemblea regionale composta di novanta consiglieri regionali, da una Giunta e da un Presidente e la Giunta costituiscono il Governodella Regione ».

SALVATORE. Ritengo che sia un po' troppo numerosa una Assemblea regionale composta di novanta consiglieri. Quindi io proporrei che venissero ridotti per lo meno a sessanta, perchè il numero di novanta, mi pare, darebbe luogo ad un'Assemblea nella quale tante volte il numero può intralciare la regolarità dei lavori dell'Assemblea stessa.

PURPURA. Il Consiglio Comunale di Palermo è composto di ottanta consiglieri.

SALVATORE. E' diversa la questione. Faccio una proposta per sessanta consiglieri regionali.

GIARACÀ. La mia è una osservazione. Propongo di sopprimere la parola « regionale » perchè c'è troppa ripetizione.

Vico. Mi pare che la formulazione dell'articolo, così com'è stato varato, non risponda perfettamente, come chiarezza, a quello che fosse il contenuto. « La Regione siciliana è retta — si dice — da una Assemblea regionale »; credo che sia un errore dire che è « retta da una Assemblea » perchè l'Assemblea non regge niente. Io preciserei:

« La Regione siciliana è retta da un Governo della Regione composto da un Presidente, da una Giunta eletti dall'Assemblea regionale ».

BAVIERA. E' il progetto di Guarino Amelia. Leviamo il « regionale » che è più esatto.

GIARACÀ. Direi: « è retta da un Consiglio regionale, da un Presidente, da una Giunta ».

PRATO. Vorrei sostituita la parola « Assemblea » con la parola « Consiglio » perchè penso che il Consiglio è l'organo il quale si serve di quella forma che si chiama assemblea per manifestare ed estrinsecare tutta la sua attività. L'assemblea è un momento della vita: è il momento in cui si riunisce, ma l'organo vero è il Consiglio. Quindi a me pare che debba essere detto qui « è retta da un Consiglio » perchè l'Assemblea quando si scioglie non esiste più; resta il Consiglio che è organo permanente; quindi propongo che la parola

« Assemblea » venga sostituita dalla parola « Consiglio ».

GIUFFRÈ. Io credo che una volta che si stabilisce il numero dei consiglieri si dovrebbe anche stabilire, in questo articolo, il numero dei componenti la Giunta, cioè gli Assessori.

ALDISIO. Dopo se ne parla, all'articolo nove.

GIUEER.É. No. Del numero degli assessori non se ne parla. Poi

si dice che i componenti si chiamano consiglieri ed allora perchè non si deve chiamare Consiglio? Credo che bisogna stabilire il numero degli assessori ed anche cambiare la parola « Assemblea » in « Consiglio ».

BAVIERA. Io formulerei l'articolo così « Organi della Regione sono : l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente ».

MAJORANA. La differenza tra le due parole « Assemblea » e « Consiglio » ha un dato interesse; cioè, se si dicesse « Consiglio » si rievocherebbe il concetto di un organo amministrativo comunale semplice; se si dicesse « Assemblea » si rievocherebbe, anzi si metterebbe in essa l'idea di qualche cosa che non è semplicemente funzione consultiva ma che è anima e funzione amministrativa legislativa. E poiché si è voluto richiamare il carattere politico di questo nuovo istituto, si può usare la parola « Assemblea » per differenziarla dai consigli comunali.

GUARINO AMELLA. Ed i membri come si chiamerebbero : assembleisti?

ALDISIO. L'on. Baviera ha avanzato questa proposta : l'articolo 2 dovrebbe risultare così « Organi della Regione sono : l'Assemblea, la Giunta, il Presidente ». Si capisce che a questo deve seguire la composizione dell'Assemblea, la composizione della Giunta, ecc. Il relatore ha qualche cosa da dirci?

SALEMI. Nel primo titolo si considerano i due organi partitamente in una sezione ed in un'altra. Nella prima sezione si parla dell'Assemblea regionale, nella seconda della Giunta ed è appunto nel secondo titolo che si fa l'indicazione degli assessori. Si potrebbe lasciare, secondo me, questa ripartizione : nel primo articolo si può parlare semplicemente di Assemblea e nell'articolo nove della Giunta. Se poi la Consulta crede di fare diversamente può benissimo farlo.

ALDISIO. Questa formulazione del prof. Baviera la trova idonea?

SALEMI. Del resto in questo articolo si parla in genere e non si viene a specificare la composizione e la funzione.

ALDISIO. Allora il secondo articolo risulterebbe così: « Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente regionale ». Pongo ai voti la proposta del prof. Baviera.

*(Approvata all'unanimità)*

ALDISIO. C'è il secondo comma: « Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione ». Mi è stato proposto di aggiungere la parola « regionale » dopo « il presidente », cosa che ho già fatto. Pongo ai voti il secondo comma.

*(Viene approvato)*

Allusi°. L'articolo viene ad essere così modificato.

Art. 2.

« *Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale.*

« *Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione* ».

Lo metto ai voti.

*(E' approvato)*

6) Anusio legge:

Art. 3.

« I Consiglieri regionali sono eletti nella Regione a suffragio  
« universale, diretto e segreto e con rappresentanza delle minoranze,  
« secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale in base  
« ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.  
« Essi rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla  
« carica allo spirare del termine di tre anni.  
« La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro  
« tre mesi dalla detta scadenza ».

ALESSI. Abbiamo detto che il termine « Consigliere » si potrebbe prestare ad equivoci e ci siamo richiamati ad un altro concetto di

natura politica e giuridica. Abbiamo stabilito di parlare di *Assemblea e non di Consiglio* e non è giusto quindi chiamarli « *Consiglieri regionali* »; chiamiamoli allora « *Deputati regionali* ».

GIARACA. Si potrebbe allora fare così: « *I deputati regionali, in numero di novanta, sono eletti dalla Regione, secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche* ».

ALDISIO. Stabiliamo prima il numero.

ALESSI. La questione del numero messa avanti dal consultore Salvatore ha una certa importanza. Certamente la riduzione del numero dei componenti dell'Assemblea sarebbe utilissima, però il numero deve essere rapportato all'elemento popolazione. Ora 60 non mi pare che si presti: la nostra popolazione è di circa 4 milioni; quindi, facendo le circoscrizioni, si deve arrivare a non più di 50. Allora lascerei il novanta, pur apprezzando i motivi di Salvatore.

ALDISIO. La Commissione ha avuto le sue ragioni nel determinare questo numero. Allora la dizione comincia ad avviarsi in questo senso : « *I deputati regionali, in numero di novanta, sono eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto e con rappresentanza delle minoranze, secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche* ».

LA LOGGIA. Io direi: Perchè ci riferiamo alla legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente? E' inutile prevedere un limite speciale. Mi sembrerebbe poi utile sopprimere le parole « *con rappresentanza delle minoranze* ».

ALDISIO. Noi miriamo a prevenire, a vincolare quella che sarebbe la legge generale dello Stato in questa materia.

LI CAUSI. Avrebbe il valore di un'affermazione per noi, di una indicazione.

CORTESE. Io direi « *con un sistema che assicuri una rappresentanza alle minoranze* » perchè il concetto della commissione è che

la legge elettorale deve essere congegnata in maniera tale che assicuri una rappresentanza alle minoranze.

ALDISIO. Allora sarebbe più opportuno dire alla fine dell'articolo: « Comunque il diritto della rappresentanza delle minoranze deve essere garantito ».

SALENTI. In sostanza si vuole il suffragio universale, diretto e segreto e la rappresentanza delle minoranze, qualunque possa essere la decisione della Costituente e comunque possa essere formulata la legge politica della Costituente.

GIARAGA. Come si possono fare queste elezioni? Qui è detto: « I consiglieri regionali sono eletti dalla Regione a suffragio universale, ecc. ecc. secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea regionale... »; quindi ci vuole l'Assemblea regionale per emanare questa legge.

ALDISIO. Ci sono le disposizioni transitorie per questo. Ad ogni modo si farà un articolo in cui sarà detto, per esempio, che il Presidente dell'Assemblea sarà eletto con disposizioni normali della legge vigente in materia.

CARTIA. Proporrei di mettere « in conformità » invece di « in base ».

LA LOGGIA. « In conformità » sta bene; ma in conformità a che cosa: alla legge? o ai principi? Perché la Costituente deve stabilire dei principi.

CARTIA. Possiamo allora dire: « In conformità alle norme della legge elettorale dello Stato ».

LI CAUSI. Io levarei « della Costituente ».

CARTIA. Dice bene Li Causi. La Costituente non dà norme, ma fissa dei criteri. Invece abbiamo tutto l'interesse che la legge elettorale dello Stato sia rispettata.

ALESSI. Proporrei di lasciare la forma così come è nell'articolo.

GUARINO AMELLA. Anch'io la lascerei com'è, togliendo la parola « sarà ». Questa è una legge che durerà un decennio. Tra 15 anni noi avremo certamente la legge cambiata.

ALDISIO. Allora la nuova dizione dell'articolo tre, primo comma, sarebbe la seguente:

« L'Assemblea regionale è costituita da 90 deputati, eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche ».

Lo metto ai voti.

*(Questo comma è approvato all'unanimità, meno Cartia)*

ALDISIO. Leggiamo il secondo comma:

« I deputati regionali rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di tre anni ».

RAMIREZ. Io credo che fissare un termine della durata per la Assemblea regionale oggi possa costituire un danno da questo punto di vista: nel momento in cui si fanno le elezioni c'è uno stato d'animo particolare. Si prevede che in tre anni, in dieci anni questo stato d'animo muterà. Io credo che dovremmo preoccuparci di questo : di dare cioè una durata all'Assemblea regionale pari a quella della Camera dei Deputati. Io lascerei questo punto sospeso per impedire che mentre nella Regione avremmo un'Assemblea che risponda a determinati requisiti popolari, invece nell'Assemblea generale dello Stato vi sia uno stato d'animo diverso; ragione per cui credo che sia conveniente una eguale durata.

Tuccio. Siccome l'Assemblea regionale può essere sciolta in un dato momento e la nuova avrebbe origine da nuove elezioni, avremmo sempre uno sfasamento tra le elezioni nazionali e quelle regionali. Bisognerebbe quindi stabilire che ad ogni elezione del Parlamento nazionale, si rifacciano le elezioni regionali.

ALESSI. Bisogna qui fissare il principio che l'Assemblea regionale va di pari passo con l'Assemblea nazionale per evitare contraddizioni politiche nell'Assemblea regionale. Quindi, in conseguenza, per evitare le contraddizioni cui accenna il comm. Tuccio, si può



stabilire questo principio e cioè che la durata dell'Assemblea regionale è in rapporto con i termini di durata della Camera dei Deputati.

ALDISIO. Pensate però che domani ci può essere un colpo di mano che si faccia a Roma e non c'è motivo che si rifletta sulla Regione.

LI CAUSI. Io penso questo: che bisogna, come affermazione di principio, mettere qui che la durata è identica a quella dell'Assemblea nazionale. Questo non implica un agganciamento.

ALDISIO. Volete lasciare in questo modo in aria la cosa? Non mi pare opportuno.

Voci. Stabiliamo quattro anni.

ALDISIO. Io proporrei una cosa: stabilire pure la durata nella relazione che si farà alla legge (perchè una relazione bisognerà pur farla dei lavori della Consulta) specificando che l'Assemblea si orienta verso questa durata, cioè la stessa durata dell'Assemblea nazionale, non avendo ora la possibilità di fare un riferimento preciso su questo argomento. La proposta di quattro anni del prof. Montalbano mi sembra accettabile.

GUADINO AMELLA. E' per una questione di forma. Io ho la fissazione della tecnica. Vorrei che il capoverso dicesse : « I deputati rappresentano la Regione ». Sulla durata in carica ecc. si dovrebbe fare un altro periodo.

ALDISIO. Questa cosa, mi sembra, può essere materia di revisione e di coordinamento definitivo. Ad ogni modo sulla sostanza mi pare che siamo d'accordo.

MAJORANA. Desidero che l'Assemblea prenda atto di questo: che il Presidente regionale (malgrado che sia cessata, per esaurimento di termine, l'Assemblea) resta ancora in carica nei tre mesi fino alla elezione della nuova.

LI CAUSI. Questo viene in appresso.

ALDISIO. Allora pongo ai voti il secondo comma così formulato :  
« I deputati regionali rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni. La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza ».

*(Il comma è approvato)*

Il testo definitivo è il seguente :

Art. 3.

« *L'Assemblea regionale è costituita da novanta Deputati eletti  
nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto,  
secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati  
dalla Costituente in materia di elezioni politiche.*  
« *I Deputati regionali rappresentano l'intera Regione e  
cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni. La  
nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre  
mesi dalla durata dalla scadenza* ».

Lo metto ai voti.

*(E' approvato)*

7) ALDISIO legge :

Art. 4.

« L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, il  
Vice Presidente ed i Segretari dell'Assemblea, secondo le norme  
del  
suo regolamento interno che contiene altresì le disposizioni  
circa  
l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale ».

CARTIA. Si è parlato già di un altro Presidente. Quanti sono i Presidenti?

Li CAUSI. Uno è il Presidente regionale ed uno è il Presidente dell'Assemblea.

233

CARTIA. Ed i Presidenti chi li elegge?

SALEMI. L'Assemblea elegge l'uno e l'altro.

PURPURA. Metterei il « suo Presidente » per non confonderlo con l'altro.

DI CARLO. Tre osservazioni: prima di tutto, desidererei che venisse fissato il numero dei segretari dell'Assemblea; in secondo luogo: bisogna stabilire quando debba aver luogo questa elezione; infine non mi pare che un regolamento interno possa contenere disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale. Non è materia, questa, di regolamento interno; è materia, invece, che rientra nelle disposizioni costitutive fondamentali di questo Statuto.

ALESSI. Si parla di esercizio delle funzioni, non delle funzioni.

LI CAUSI. Si potrebbe mettere « nella sua prima adunata, procederà, ecc. ».

CASCIO ROCCA. Proporrei, invece di un Vice Presidente, di prevedere due Vice Presidenti, nella eventualità che qualcuno mancasse, e quattro Segretari. L'osservazione del prof. Di Carlo è esatta.

LA LOGGIA. In questa prima Assemblea non avremo un regolamento interno.

LI CAUSI. Lo formulerà nella sua prima adunanza. Però bisognerebbe dire: « L'Assemblea procederà alla formulazione del suo regolamento interno ».

ALDISIO. Facciamo così: « L'Assemblea regionale, nella sua prima adunanza, eleggerà il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari e provvederà al suo regolamento ».

Vico. Nella nostra Consulta noi abbiamo, nella prima adunanza, eletto il Presidente; poi ci siamo riuniti ed abbiamo fatto il regolamento. Il fatto dell'esercizio di una funzione non è una regolamentazione della funzione stessa. I deputati regionali eleggeranno il presidente come e quando; circa la quantità ed il numero dei vice-presidenti e dei segretari lo dirà il regolamento.

SALEMI. Io penso che sia un pleonasma parlare di prima seduta, perchè nella prima adunanza si elegge sempre un presidente; si può quindi sopprimere « nella sua prima adunanza » perchè è indispensabile che il Presidente sia eletto; altrimenti l'Assemblea non può funzionare.

GUARINO AMELLA. A me pare che la cosa sia molto semplice: nella prima adunanza, quando verranno eletti questi deputati, ci sarà una presidenza provvisoria e, subito dopo, vi sarà una regolare presidenza. Quindi credo che si possa dire: « Nella sua prima seduta, presieduta dal più anziano, ecc. »; e subito dopo si procederà alle elezioni della Presidenza.

ALDISIO. Pongo ai voti l'articolo quarto con le modifiche suggerite.

*(L'art. 4 è approvato)*

Il suo testo definitivo è il seguente :

Art. 4.

*« L'Assemblea Regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice-presidenti ed i segretari dell'Assemblea secondo le norme del suo regolamento interno che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale ».*

8) ALDISIO legge:

Art. 5.

*« I Consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di osservare lealmente il presente Statuto e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione ».*

GUARINO AMELLA. Io tengo a ripetere quanto dissi in sede di commissione. Questo articolo, così com'è, è una sopravvivenza medievale. Lasciamo stare questi benedetti giuramenti che non servono a niente. Quando mai un socialista, un comunista, un anarchico, un miscredente, che è andato in qualsiasi Camera dei deputati, in un

qualsiasi ufficio pubblico, non ha dovuto giurare, pur sapendo, nella sua coscienza, di non poter rispettare il giuramento.

Li CAUSI. Lì c'entra il re.

GUARINO AMELLA. Giurare fedeltà al re è lo stesso che giurare fedeltà ad un presidente della Repubblica.

Lasciamo stare questi giuramenti: deve essere la coscienza. E' lo stesso caso del giuramento che fanno gli impiegati ed ogni impiegato ritiene questa una imposizione iniqua ed è pronto a violarla.

MAJORANA. Quello che dice l'on. Guarino rispetta un concetto che mi sembra democratico, ma è anche vero che la solennità della funzione viene affermata col giuramento. E poichè si giura semplicemente di osservare la consistenza di questa rappresentanza ed i doveri che ne derivano, questo giuramento si può fare. E' una forma solenne che dà maggiore importanza all'atto ed anche di fronte alla coscienza. Per questo noi diamo importanza al giuramento; ricordo che dal punto di vista teorico, autori di diritto pubblico hanno affermato che i due principali doveri di ogni funzionario sono la fedeltà e la obbedienza. Questo è un richiamo alla fedeltà a questo istituto, nel senso che ci obblighiamo a rispettare le norme che lo riguardano.

CASCIO ROCCA. Piuttosto bisogna dire nelle mani di chi si deve fare questo giuramento.

ALDISIO. Nelle mani dell'Assemblea.

Di CARLO. Qui si dice « prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni »; ed allora il giuramento deve aver luogo nelle mani del presidente provvisorio, oppure dopo che sono stati eletti il presidente, i vice-presidenti ed i segretari?

ALDISIO. Possiamo riferirci al regolamento della Camera dei Deputati.

GUARINO AMELLA. Debbo ritornare su quello che ho detto poco fa. Questo è uno Statuto di autonomia siciliana, come era Statuto quello del '48. Molti andavano alla Camera, si facevano eleggere con

mandato e dovevano giurare. Se fra tre mesi, sei mesi, tre anni o cinque anni vi sarà qualcuno eletto dal popolo, che non vuole più l'autonomia perchè riconosce dannosa, perchè ritiene che sia accentratrice, o viceversa, questo deve giurare obbedienza all'autonomia perchè ha avuto un mandato. Tutta questa è finzione; è la solita storia del benedetto medioevo che non cambia. Lasciamo questi giuramenti: ognuno deve sentire la fedeltà non con formule. Chiedo la soppressione dell'articolo.

Aunsio. Ad ogni modo qui ci sono due proposte: una dello on. Guarino che propone la soppressione dell'art. 5, una dell'on. Majorana che propone il mantenimento integrale.

TAORMINA. Si potrebbe modificare : « I Consiglieri prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con il solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione ». Quindi propongo di sopprimerle le parole : « i Consiglieri prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni »...

GUARINO AMELLA. Vediamo prima, Taormina, se l'articolo resta.

CARTIA. Chiedo la parola per una pregiudiziale. Sono d'accordo con Guarino Amelia che i giuramenti non contano in politica, però, per le particolari condizioni in cui ci veniamo a trovare in questa Assemblea siciliana in questo momento, io, pur senza dare valore al giuramento politico, dò contenuto politico al giuramento. E spiego. Poichè c'è qui « il bene inseparabile dell'Italia e della Regione », questo contenuto è così ricco di espressione per noi che lo lascio passare sotto forma di giuramento.

ALDISIO. Pongo ai voti la proposta dell'on. Guarino per la soppressione dell'articolo.

*(La proposta di soppressione non è approvata)*

ALDISIO. Pongo ai voti l'articolo così come è stato stilato. Se c'è qualcuno che ha da fare qualche proposta, la faccia.

TAORMINA. Io proporrei la soppressione della parte che riguarda lo Statuto e limiterei il vincolo del giuramento a questa espressione:

« I Consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle funzioni, prestano giuramento di esercitarle al solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione ». E per chiarire questo punto di vista debbo fare una premessa. C'è il pericolo che l'autonomia politica possa portare, approfondire o determinare addirittura, una ragione di distacco tra la Regione e la Patria. Se questo stato di emergenza storica, di crisi morale tra noi e la Patria dovesse verificarsi, allora la sola preoccupazione dovrebbe essere quella di impedire che, nell'esercizio del mandato regionale, il deputato possa patrocinare un ulteriore sviluppo di quelle che possono essere le autonomie politiche su un piano anziché di autonomia, di separazione; perciò io ritengo che sia opportuno il giuramento e giurare con questa precisa formula.

CORTESE. Sono per il mantenimento delle parole (c osservare lealmente il presente Statuto » per gli stessi motivi di Taormina, perché lo Statuto garantisce che l'autonomia non è in funzione antitaliana; per gli stessi motivi detti da Taormina, voto per il mantenimento integrale.

TAORMINA. In sostanza si ritiene che ci sia un pericolo storico per la Sicilia nel senso cioè che i siciliani dovessero abbandonare questa linea politica?

PURPURA. Quello che ha detto il dr. Cortese non è altro che la conferma di quello che diceva Taormina, ma svisando un pochetto il pensiero di quest'ultimo.

Io sono dell'opinione che lo Statuto vada rispettato fedelmente solo in quella parte che sancisce l'inseparabilità della Regione dalla Madre Patria e non possa essere rispettato con giuramento in tutti gli altri casi. Per esempio, se si giurasse che la durata dell'Assemblea deve essere di quattro anni e non possa essere di cinque, tutte queste particolarità non possono essere giurate. Circa l'osservanza del principio cui questo Statuto si è ispirato, sarei di opinione con Taormina che si possa giurare per il bene inseparabile della Regione e della madre Patria.

ALDISIO. Metto ai voti l'articolo, così come lo propone l'avv. Taormina, e cioè: « I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano, nell'Assemblea, il giuramento di eser-

citare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia « della Regione ». Pongo ai voti il testo suddetto.

*(Il testo Taormina è approvato con 14 voti contro 12)*

In definitiva l'art. 5 risulta così compilato:

Art. 5.

*« I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano all'Assemblea il giuramento di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione ».*

9) ALDIsto legge:

Art. 6.

*« I Consiglieri non sono sindacabili per ragione dei voti dati nell'Assemblea regionale e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni ».*

SALVATORE. Desidererei che fossero tolte le parole « non sono sindacabili » e sostituirle magari con le altre : « non sono perseguibili ».

PURPURA. Proporrei che sia esteso senz'altro ai deputati regionali lo stesso trattamento d'immunità di cui godono i deputati nazionali.

MA JORANA. Io non vorrei alterare il concetto. L'immunità non riguarda nè la censura, nè la perseguibilità per opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni da un deputato, ma riguarda altre forme di ordine penale, per cui per procedere occorre un'autorizzazione. Quindi io direi « non sono perseguibili ».

CORTESE. Ai deputati regionali però debbono essere date le stesse garanzie che sono date ai deputati nazionali. Quindi formulerei l'articolo così: « I deputati regionali godono le stesse immunità parlamentari dei deputati nazionali ».

GUARINO AMELLA. Senza « parlamentari ». L'art. 13 del mio progetto era nel seguente testo: « godranno dell'immunità per i voti e le opinioni che esprimono nell'esercizio del loro ufficio ».



LI CAUSI. Si può verificare il caso di essere contemporaneamente membri dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea regionale. Questo è un problema che bisognerà affrontare.

ALDISIO. Bisogna pure stabilire se la non perseguibilità è limitata al territorio della Regione o si estende a tutto il territorio del Regno.

LI CAUSI. Allora rimandiamo la discussione di questo articolo poiché è una cosa molto delicata.

GUARINO AMELLA. Non confondiamo l'immunità con la improcedibilità per un deputato nei cui confronti non si può addirittura iniziare un processo senza la preventiva autorizzazione. Non allarghiamo troppo perché si tratta di cosa diversa. Dobbiamo stabilire : se vengo qui un giorno come deputato regionale e dico che questo Statuto è una buffonata e questa autonomia è una cantonata, non debbo essere processato per questo: magari potranno accusarmi, ma poi debbo essere dichiarato assolto in plano politico e non condannato per questo. Quindi, limitiamoci a questo concetto d'immunità e diciamo che, per opinione espressa, per voti dati in seno all'Assemblea regionale si è immuni da procedimenti e basta. Questa è una cosa molto più semplice.

ALESSI. E nei comizi?

GUARINO AMELLA. Nei comizi non si è nell'esercizio delle funzioni di deputato.

ALDISIO. Allargare eccessivamente oltre l'Assemblea regionale mi pare che sia una cosa assurda. Per quello che riguarda i comizi, il deputato è un libero cittadino ed è soggetto alla legge comune. Quindi limitiamoci alle espressioni: « immunità ed imperseguibilità ».

GUARINO AMELLA. Sempre nell'esercizio delle loro funzioni perché si può andare a Messina per essere stati incaricati da una missione del Presidente.

LI CAUSI. Propongo di rinviare al pomeriggio l'approvazione di questo articolo.

*(La seduta è rinviata)*

QUARTA SEDUTA - 20 dicembre 1945, pomeridiana

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Art. 6. Seguito della discussione sull'art. 6, che viene approvato; 2) Art. 7. I diritti dei consiglieri. Interpellanza, interrogazione, mozione; 3) Art. 8. Rinvio al successivo art. 25 per la discussione sul Commissario dello Stato presso *h* Regione; 4) Art. 9. Discusso in relazione all'art. 10, di cui assume il primo comma, divenendo pertanto secondo comma dell'art. 9. Contrasti in merito alla Giunta regionale; 5) Art. 10 (commi 2 e 3). Assenza e impedimenti del Presidente regionale; 6) Art. 11. Convocazione dell'Assemblea su richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati; 7) Art. 12. Iniziativa delle leggi e dei regolamenti. E approvato e completato poi nella seduta antimeridiana del 22 dicembre in cui si introduce la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali alla elaborazione dei progetti di legge; 8) Art. 13. Firma delle leggi e dei regolamenti. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Proposte contrastanti, del consultore Guarino; 9) Art. 14. Discussione generale sulla legislazione esclusiva; 10) I limiti relativi, anche nella riforma agraria e industriale deliberate dalla Costituente; 11) Larghi interventi dei rappresentanti delle diverse tendenze politiche; 12) Discussioni sulle materie di cui all'art. 14, lettera a) e seguenti sino alla lettera *h*); 13) Lettera *i*) sul regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative. L'emendamento Cartia diviene l'art. 14 bis malgrado le forti opposizioni.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno venti dicembre, alle ore 16,40, nel Salone della Consulta del Palazzo Comitini in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 3) BAVIERA on. prof. Giovanni
- 4) BONASERA sig. Giovanni
- 5) CAPUANO comm. Ignazio
- 6) CARTIA avv. Giovanni
- 7) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe
- 8) COLA JANNI ing. Gino
- 9) CORTESE avv. Pasquale
- 10) Di CARLO prof. Eugenio
- 11) DOLCE comm. Stefano

- 12) FARANDA comm. Giuseppe
- 13) GIARAc2A avv. Emanuele
- 14) GIUFFRÈ prof. Liborio
- 15) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 16) Li CAUSI dr. Girolamo
- 17) Lo MONTE on. Giovanni
- 18) MAJORANA prof. Dante
- 19) MAUCERI ing. Alfredo
- 20) OVALLA ing. Mario
- 21) PRATO comm. Cristofaro
- 22) PURPURA avv. Vincenzo
- 23) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 24) Russo comm. Francesco
- 25) SALVATORE avv. Attilio
- 26) TAORMINA avv. Francesco
- 27) Tuccio comm. Salvatore
- 28) VIGO avv. Salvatore

1) ALDISIO. La seduta è aperta. Continua la discussione sull'articolo 6.

AUSIELLO. Vorrei dire: nello Statuto del Regno noi abbiamo l'articolo 45 il quale precisamente dispone: « Nello Stato del Regno nessun deputato può essere arrestato, fuorchè in caso di flagrante delitto ». Questo riguarda una vera e propria immunità parlamentare, una situazione di privilegio rispetto al diritto comune. Negli altri casi, invece, vi è una norma comune nelle due camere: Camera dei Deputati e Senato e cioè: « I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro espresse e dei voti dati nelle due Camere ». Questa è la tesi riprodotta nella nostra relazione. Io vorrei pregare di conservare il testo così com'è stato formulato e di non estenderlo alla immunità di cui godono i deputati secondo lo Statuto.

BAVIERA. Vorrei togliere le parole « per ragioni » ed aggiungere le seguenti: « per le opinioni comunque espresse nell'esercizio delle loro funzioni ».

Di CARLO. Desidererei che vengano conservati proprio i due articoli che sono nello Statuto del Regno, cioè quello della insindacabi-

lità dell'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni, ben si intende nell'Assemblea regionale, e quello dell'immunità parlamentare. Anche noi dobbiamo godere di questa immunità che è una difesa contro l'arbitrio possibile ed eventuale del potere esecutivo, una garanzia avverso il potere esecutivo.

CARTIA. Io sarei per una sintesi dei due articoli. Sicchè potremmo conciliare l'uno e l'altro in questa maniera: « I consiglieri godranno della immunità per ragioni dell'opinione, dei voti e dei discorsi fatti nell'Assemblea regionale nell'esercizio delle loro funzioni ».

Di CARLO. Desidereremmo sentire anche il parere del relatore della Commissione.

SALEMI. Cosa significa: insindacabilità per ragioni dei voti dati nell'Assemblea e delle opinioni espresse? Significa che se un'opinione viene a ledere qualche persona e quindi determina un reato, allora il deputato non può essere perseguito; se per virtù di tale opinione può nascere un danno civile ad una persona, il deputato non può essere perseguito; se un deputato manifesta un'opinione contro il Governo (e si tratta di un deputato impiegato dello Stato), questo deputato non può essere perseguito disciplinarmente. Si tratta dunque di una responsabilità penale e civile insindacabile da questi tre punti di vista.

Ora questo è abbastanza chiaro, tanto nella dottrina, quanto nella pratica. Perchè dobbiamo introdurre termini che possano far nascere equivoci? Di modo che dopo questi chiarimenti pregherei i consultori di mantenere la stessa formulazione dello Statuto che è ormai abbastanza chiara.

Li CAUSI. Resta inteso che questo articolo coinvolge l'immunità.

ALDISIO. L'art. 6 lo approveremo nella vecchia dizione, salvo la parola « deputati » al posto della parola « consiglieri ». La parola « comunque » aggiunta dal prof. Baviera non toglie, nè aggiunge niente in definitiva. Se questo « comunque » dovesse servire a qualche cosa per l'atteggiamento esteriore, al di fuori dell'Assemblea, potrebbe andare. Ma siccome restiamo dentro l'Assemblea, si potrebbe anche abbandonarla.

Circa il desiderio del prof. Di Carlo, io sono del parere che po243

tete riservarvi, alla fine della discussione, di presentare degli articoli aggiuntivi che potrebbero essere numerati col sei *bis* da mettere poi a posto nella dizione definitiva. Pongo ai voti l'art. 6.

*(L'art. 6 è approvato)*

con la seguente dizione:

Art. 6.

*« I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni ».*

2) ALDISIO legge :

Art. 7.

*« I Consiglieri hanno il diritto d'interpellanza e di interrogazione sull'operato del Presidente e degli Assessori regionali ».*

GIARACÀ. Farei questa aggiunta: « ...e su tutti i problemi che interessano la Regione ». Qui è una cosa astratta.

ALDISIO. Non scendiamo in particolarità; è implicito.

GUARINO AMELLA. Effettivamente aggiungere qualche specificazione al diritto d'interpellanza sull'operato non guasta. Si può fare una interpellanza o interrogazione su qualche cosa in genere, su qualche avvenimento, su qualche fatto che interessa l'opinione pubblica in Sicilia. Quindi aggiungerei qualche cosa: il diritto di fare interpellanze non soltanto sull'operato, ma su quanto possa interessare la Sicilia; credo che sia cosa utile.

ALDISIO. Che cosa propone l'on. Guarino Amella?

GUARINO AMELLA. Qualche cosa di simile e cioè : « e su tutti i problemi ».

PURPURA. Basta sopprimere le parole « sull'operato ».

GUARINO AMELLA. Qui si è parlato di interpellanza e di interrogazione. Una cosa simile è avvenuta a Roma alla Consulta Nazionale quando abbiamo discusso il regolamento, in sede di elaborazio-

ne. Non si parla di mozione qui. Allora li fui proprio io che proposi di aggiungere anche il diritto di mozione e mi si rispose da parte del Ministro che ciò non poteva essere, in quanto la Consulta Nazionale ha soltanto carattere consultivo, mentre la mozione implica un voto. Ma poichè noi qui abbiamo dato a questo parlamentino siciliano un potere deliberativo, questa argomentazione non vale qui; ed allora l'interpellante che fa una interpellanza sull'operato del Presidente e degli Assessori e non si dichiara soddisfatto, ha il diritto di trasformare la interpellanza in mozione e su questa chiedere un voto di sfiducia.

ALDisio. Allora l'articolo potrebbe, nella forma definitiva, assumere questa dizione : « I deputati hanno il diritto d'interpellanza, di interrogazione e di mozione ».

*(L'art. 7 è approvato nella seguente dizione):*

Art. 7.

« I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione  
« e di mozione in seno all'Assemblea ».

3) ALDISIO legge :

Art. 8.

« Il Commissario dello Stato di cui all'art. 25 può proporre al  
« Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale  
per  
« persistente violazione del presente Statuto, ovvero per gravi  
motivi  
« di ordine pubblico.  
« Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla delibe-  
« razione delle Assemblee legislative dello Stato.  
« La Regione è allora affidata ad una commissione straordinaria  
« di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione  
« delle stesse Assemblee legislative.  
« Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea  
« regionale, nel termine di tre mesi ».

PURPURA. Propongo che questo articolo sia rinviato al principio della discussione dell'art. 25...

CARTIA. ...Benissimo.

PURPURA. Siccome si parla di un Commissario di Stato di cui ancora non abbiamo discusso, differiamo la discussione quando si tratterà dell'art. 25.

*(La discussione dell'art. 8 è rinviata)*

4) ALDISIO legge :

Art. 9.

« La Giunta Regionale è composta di Assessori preposti dal Presidente Regionale a singoli rami dell'Amministrazione regionale ».

Di CARLO. Desidero che venga inserito il numero degli assessori.

ALDISIO. Si è studiato e dibattuto molto questo fatto. Gli assessori possono variare come i Ministri, da un momento all'altro a seconda della necessità che impone l'attività di un ramo o no. E' meglio lasciarlo indefinito. Dall'altro canto il numero dei Ministri non è fisso.

PRATO. Io modificherei questo articolo nella maniera seguente :

« La Giunta regionale è composta di assessori scelti dal Presidente fra i deputati e da lui preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ». La mia proposta, in altri termini, tenderebbe a far sì che il Presidente scelga lui i suoi collaboratori. Quindi viene proposta da me una modifica sostanziale dell'articolo. Dovrà il Presidente avere soltanto la facoltà di proporli per poi nominarli l'Assemblea? o l'Assemblea deve prendere atto della scelta fatta dal Presidente? Si tratta di persone che debbono con lui lavorare e riportare la sua piena fiducia.

GUARINO AMELLA. E' questione di tecnica. Il primo comma dell'art. 10 avrebbe dovuto essere come secondo comma dell'art. 9; quindi bisogna discutere insieme l'art. 9 ed il primo comma dell'art. 10. Il resto dell'art. 10 formerà l'art. 10.

ALDISIO. Allora la prima parte dell'art. 10 dovrebbe precedere e far parte dell'art. 9. Di conseguenza l'art. 9 dovrebbe cominciare così: « Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti »; successivamente potrebbe così continuare : « La Giunta regionale è composta di assessori preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione regionale ».

Tuttavia c'è la proposta del comm. Prato che viene a modificare radicalmente il concetto espresso da questi due articoli. Sulla proposta Prato c'è qualcuno che domanda la parola?

PURPURA. Io sono perfettamente d'accordo con il collega Prato. Ci sono due principi: uno in apparenza più democratico e l'altro in apparenza meno democratico. Ritengo che sostanzialmente sia più democratico quello che sembra meno democratico. I due principi sono questi: l'Assemblea direttamente elegge i componenti la Giunta, e questo è il principio che è stato adottato dal presente progetto. L'altro principio enunciato dal collega Prato è invece questo: l'Assemblea elegge il Presidente; il Presidente sceglie i componenti la Giunta (si dovrebbe aggiungere ed io aggiungo : l'Assemblea ratifica). Io credo che questo sia un principio più democratico. Perché se noi lasciamo all'Assemblea la facoltà di eleggere i componenti la Giunta, noi corriamo il rischio che questi componenti la Giunta non costituiscano un tutto omogeneo, specialmente un tutto che sia in perfetta aderenza con il criterio del Presidente. Viceversa, quando (come del resto si fa in tutti i governi democratici d'Europa) è lo stesso Presidente (diciamo: Presidente del Consiglio dei ministri o Presidente della Regione) che sceglie i suoi collaboratori e l'Assemblea ratifica, noi siamo sicuri di avere un tutto omogeneo che collettivamente e solidalmente risponde del Governo e dei suoi atti. Io, per queste ragioni, sono perfettamente d'accordo col collega Prato, aggiungendo però che questa scelta deve essere sempre ratificata dall'Assemblea.

ROMANO BATTAGLIA. Io penso, invece, che debba rimanere così come è perché deve essere l'Assemblea a nominare i singoli rappresentanti (perché gli assessori verrebbero ad essere i rappresentanti dell'Assemblea) e non deve essere il Presidente a nominarli. Quindi io propongo di lasciare la cosa com'è.

MAJORANA. Mi sembra che due tesi siano state prospettate: quella di un governo dove l'autorità sia data dal Presidente; quella di un governo dove la stessa autorità è data al Presidente, ma anche ai collaboratori del Presidente che sono i componenti la Giunta. Di queste due tesi si deve seguire la seconda, perché la tradizione e l'abitudine finora sono in questo senso.

Nel campo amministrativo è noto che gli assessori sono scelti dal-



l'Assemblea e sono eletti dal Consiglio; nel campo politico è vero che il Presidente del Consiglio propone, ma semplicemente propone il nome dei Ministri, ma li propone dopo le consultazioni e le influenze dei vari partiti di cui egli deve, nella sua sapienza, tenere conto.

PRATO. In base alla mia proposta, la dizione sarebbe la seguente: « La Giunta regionale è composta di assessori scelti dal Presidente regionale tra i deputati e da lui preposti ai singoli rami dell'amministrazione regionale. Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti ». Mi permetterei dire : « a maggioranza di due terzi » per avere un segno di stabilità del governo e di sicurezza nell'andamento della cosa. Si potrebbe aggiungere: « tale governo deve riportare il voto favorevole dell'Assemblea ». Questa sarebbe la dizione.

ALDISIO. Io pregherei il consultore Prato di farmi avere questo testo scritto da lui.

SALENTI. Un piccolo chiarimento : qual è lo scopo dell'art. 9 ? Quello di definire l'organo che si chiama Giunta. Semplicemente questo. Che cosa è la Giunta? La Giunta regionale è composta di assessori preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione. Questa è la definizione dell'organo. Poi il successivo articolo 10 parla della procedura necessaria per la costituzione dell'organo: ecco appunto perchè viene prima l'art. 9 e poi l'art. 10. Prima si dà la definizione dell'organo e poi si stabilisce la procedura per la formazione dello stesso.

LI CAUSI. Questa è un'altra cosa: qui si tratta di principio. Quindi metterei ai voti le due formule.

GIARACÀ. Io ritengo, innanzi tutto, che si debba stabilire con una votazione se gli assessori debbono essere nominati dal Presidente o dall'Assemblea. Se questi assessori debbono essere nominati dal Presidente, questi nominerà quel numero di assessori che ritiene necessario per l'esplicazione delle funzioni amministrative; ma se gli assessori debbono essere invece nominati dall'Assemblea, questa deve sapere il numero degli assessori da nominare.

ALDISIO. Quando dovrà eleggerli, lo saprà. Io desidero, per chia-

rezza di precisione, che, dato che si è d'accordo di lasciare integralmente l'art. 9, per ora (il che non intacca la sostanza di quello che è stato detto) mettiamo ai voti questo articolo. Successivamente, all'art. 10, porremo la questione di sostanza di cui si è parlato poco fa. Così credo che semplificheremo. Vedo però che l'Assemblea non è d'accordo. Allora metto ai voti il primo comma dell'art. 10: « Il Presidente regionale e gli assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti ». Chi vota questo comma, alzi la mano.

*(Il comma è approvato)*

ALDISIO. Dobbiamo ritornare all'art. 9: « La Giunta regionale è composta di assessori preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione regionale ».

Questo diventa un unico articolo col primo comma che abbiamo votato. C'è qualcuno che domanda la parola?

CORTESE. Desidero sapere chi fissa il numero dei voti degli assessori, perchè è evidente che se l'Assemblea deve votare bisogna sapere chi fissa il numero dei voti.

CARTIA. E' implicito.

ALDISIO. Non bisogna esagerare. Non faremo così uno statuto, ma una casistica minutissima.

*(Anche questo articolo è approvato)*

ALDISIO. Pongo ai voti l'art. 9 che risulta approvato nel seguente testo :

Art. 9.

*Il Presidente Regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea Regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.*  
« *La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'Amministrazione regionale* ».

5) ALDISIO legge:

Art. 10.

« Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti.  
« In sua assenza o impedimento il Presidente regionale è sostituito dall'assessore da lui designato.  
« Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea regionale convocherà entro 15 giorni l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente regionale ».

ALDISIO. Il primo comma di questo articolo è stato già votato, ed è stato incorporato nell'art. 9. Passiamo alla discussione del secondo comma dell'art. 10.

ROMANO BATTAGLIA. A rendere più chiara la sua dizione, metterei: « Il Presidente regionale, in sua assenza o impedimento, è sostituito ecc. ecc. ».

GUARINO AMELLA. Permettetemi una digressione per quanto riguarda il primo comma dell'art. 10. Il dire « a maggioranza assoluta di voti segreti » porta a questi inconvenienti: siamo 90. Supposto che ci siano dieci tra morti, dimissionari, ecc., abbiamo così 80 consiglieri. Basterebbero quindi 41 consiglieri su novanta per eleggere un Presidente. Vi pare giusto tutto questo? Ad ogni minima votazione il Presidente può cadere benissimo. Diamo quindi una certa stabilità. Io pregherei la Consulta di stabilire che il Presidente deve essere nominato con una maggioranza di due terzi perchè allora vi sarà una maggiore stabilità.

CARTIA. Se non ci sono i due terzi, non si farà mai il Presidente.

Li CAUSI. Bisognerebbe mettere « a maggioranza assoluta sul numero dei deputati in carica ».

ALDISIO. L'articolo è stato già approvato; quindi non è il caso di ritornare indietro.

Se qualche modifica o perfezionamento c'è da fare, se troveremo successivamente qualche altra formula, che precisi meglio questo con-

cetto, lo inseriremo. Continuiamo la discussione dell'art. 10, accogliendo la proposta di Li Causi.

GUARINO AMELLA. Tutte queste riserve lei deve metterle al verbale.

ALDISIO. D'accordo.

Metto ai voti l'art. 10 così com'è stato letto dal segretario, con la variazione proposta dall'avv. Romano Battaglia.

(E' approvato)

L'articolo è del seguente tenore:

Art. 10.

*« Il Presidente Regionale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato. Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea regionale convocherà entro 15 giorni l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente regionale ».*

6) ALDISIO legge:

Art. 11.

*« L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione straordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di un terzo dei Consiglieri ».*

CARTIA. Un terzo mi sembra una limitazione eccessiva; bisogna cercare di agevolare più che sia possibile questa facoltà dei consiglieri. Bastano una ventina, una quindicina, perchè un terzo di novanta è trenta. Noi abbiamo visto che per riunirci in un numero minore abbiamo trovato grande difficoltà per convocare la Consulta attuale.

ALDISIO. Ma ogni bimestre si riunisce.

CARTIA. Anche nell'attuale regolamento ci sono state le limitazioni e pure la Consulta non è stata riunita. Un terzo mi sembra eccessivo: un quinto sarebbe normale.

VICO. Così come è formulato l'articolo, mettendo un quinto potrebbe avvenire questo: che il quinto dei deputati potrebbe determinare la convocazione dell'Assemblea nella ipotesi in cui, non essendosi riunita l'Assemblea stessa, potrebbe chiederne la convocazione entro il bimestre, straordinariamente. Quindi bisogna prevedere un numero maggiore per evitare di determinare la convocazione con 15 o 16 persone. Insomma, la convocazione dev'essere un atto straordinario e perciò deve essere determinata da esigenze straordinarie. Se non si riunisce ogni bimestre, un terzo potrebbe farla riunire; ma se mettiamo solamente la dizione generica, e cioè che un quinto potrebbe farla riunire, potrà darsi luogo alla convocazione dell'Assemblea ogni quindici giorni.

*Voci.* Lasciamo allora un terzo.

CARTIA. Mi sembra eccessivo. Io debbo ricordare che durante la questione dei patti agrari la Consulta non fu interpellata, non fu sentita. Eravamo oltre il bimestre e noi stavamo a guardare : non ci convocava l'Alto Commissario e noi non riuscivamo a mettere insieme venti consultori per chiedere la convocazione della Consulta.

Io ho tentato, ma ho trovato difficoltà; non sono riuscito a mettere insieme venti consultori. Quindi rendiamo più accessibile queste sollecitazioni popolari, perché anche una minoranza di venti ha diritto di far sentire la sua voce ai siciliani; se c'è una maggioranza di 60 o 70 non importa: sentirà lo stesso il popolo tale voce dei consiglieri in Sicilia; il numero di trenta mi sembra quindi eccessivo.

GIARACÀ. Io ho detto un quinto non solo per dare un numero, ma perchè mi sono ricordato delle disposizioni del codice di commercio relative alle riunioni dell'assemblea degli azionisti in seduta straordinaria.

LI CAUSI. Ma si riuniscono una volta l'anno.

BAVIERA. Gli azionisti non sono novanta.

ALDISIO. C'è una proposta dell'avv. Cartia per un quinto: circa venti consiglieri. Se c'è qualcuno che voglia fare una proposta in materia la faccia, altrimenti pongo ai voti l'emendamento Cartia.

*(L'emendamento Cartia è approvato)*

L'articolo resta così modificato : Art.

11.

« *L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti Deputati* ».

Lo metto ai voti.

*(E' approvato)*

7) ALDISIO legge:

Art. 12.

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Consigli regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale ».

CARTIA. Io proporrei questo emendamento: « L'iniziativa delle leggi regionali, ecc. i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale, sono emanati dal Governo regionale, salvo che nella formazione della legge l'Assemblea non abbia avocata a sè la potestà regolamentare ».

MAJORANA. Allora si fa la legge, non il regolamento.

CARTIA. Esatto; però ci sono delle leggi per le quali l'Assemblea può dire: per questa mi riservo un controllo al regolamento e modificarla.

SALEMI. Allora è una potestà legislativa che esclude quella regolamentare.

CARTIA. Non si tratta di problema di tecnica; si tratta, invece, di poteri esecutivi che possono, in via regolamentare, frustare completamente le finalità dell'Assemblea.

SALEMI. Allora il regolamento sarebbe illegittimo.

CARTIA. Sarà illegittimo, ma c'è la maniera di frodare la legge.

Questo è nella pratica regolamentare: lo direte nella cattedra, ma nella pratica il potere esecutivo manda in aria tutto.

SALEMI. Tali regolamenti vengono annullati.

CARTIA. Ma bisogna fare interpellanze, ecc.; ed è appunto per evitare ciò che io desidero un controllo politico sul regolamento da parte dell'Assemblea per certe leggi per le quali l'Assemblea stessa ad un certo momento ritenga opportuno dire: il regolamento prima di essere varato e reso esecutivo dovrà passare al controllo dell'Assemblea, salvo che, nella formazione delle leggi, l'Assemblea non abbia subordinato il regolamento al suo controllo di approvazione.

BAVIERA. Io credo che il collega Cartia voglia esagerare ed esagerando arriva al paradosso. E' noto che il regolamento presuppone la legge. Il regolamento non è altro che un ulteriore sviluppo delle norme legislative, nel caso che la legislativa, non potendo essere casistica, deliberi l'emanazione del regolamento. Quindi non è concepibile che ci sia un regolamento normativo che dirupi da quel muraglione che la legge pone all'attività regolamentare.

CARTIA. Questa è dottrina: io ho dato gli esami su questo ed ho avuto dal prof. Majorana 28.

BAVIERA. Cosicché nel caso che la Giunta faccia un regolamento illegale, cioè un illegalismo, allora ci sarà il controllo politico. L'annullamento ci sarà, ma non sarà l'annullamento giuridico di cui parliamo. Quindi è inconcepibile dire che il regolamento possa sovrapporsi e sostituirsi alla legge.

CARTIA. Teoricamente ciò è esatto, ma non nella pratica.

MA JORANA. Cartia mi conferma che avrei dovuto dargli non 28, ma 30. Dal punto di vista giuridico è sempre possibile il controllo del regolamento da parte dell'Assemblea e non è soltanto un controllo d'indole politica, come diceva l'illustre Magnifico Baviera, ma può essere un controllo strettamente giuridico in questo senso che l'Assemblea può approvare un nuovo articolo di legge che corregga il regolamento, oppure l'Assemblea può invitare il Governo a ritirare questo regolamento, e se non lo ritirasse, potrà fare una legge che rovesci o sopprima il regolamento.

Ecco la conclusione dal lato pratico; quindi, pur tenendo presenti le esigenze che il collega Cartia mette in rilievo, lasciamo che le cose si svolgano secondo i mezzi che il diritto pubblico ci dà.

*(L'articolo è approvato)*

Il testo è identico a quello compilato dalla Commissione e cioè :

Art. 12.

« *L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale* ».

8) ALDISIO legge :

Art. 13.

« **Le** leggi approvate dall'Assemblea regionale, ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della  
• firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

« Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 28 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

« Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento ».

GUARINO AMELLA. Non vi pare che siano troppi quindici giorni?

Li CAUSI. Quindici giorni sono necessari in Sicilia perchè la gente legga. Abbiamo tanti analfabeti in Sicilia.

ALDISIO. L'on. Guarino Amella insiste per l'abbreviazione dei termini?

GUARINO AMELLA. SI, perchè praticamente le leggi diventano esecutive il giorno della pubblicazione.

ALDISIO. Le leggi catenaccio sono leggi catenaccio; ma le leggi normali ed i regolamenti speciali devono avere il tempo di arrivare a cognizione del pubblico.



GUARINO AMELLA. ...come era ottanta anni addietro! Ma oggi non c'è motivo di fare come 80 anni fa.

*(L'articolo è approvato)*

Ecco il testo dell'articolo.

Art. 13.

« *Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.*

« *Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 28 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.*

« *Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento ».*

9) ALDISIO legge :

Art. 14.

« E' conferita all'Assemblea regionale, nell'ambito della Regione  
« e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, e salvo quanto  
è  
« disposto per le materie di cui all'art. 15, la legislazione  
esclusiva  
« sulle seguenti materie :  
« a) agricoltura e foreste;  
« b) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti  
« privati;  
« c) valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli  
« ed industriali e delle attività commerciali;  
« d) urbanistica;  
« e) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di  
« interesse prevalentemente nazionale;  
« f) miniere, acque pubbliche, pesca, caccia, usi civici;  
« g) pubblica beneficenza;  
« h) turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche;  
i) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;  
• i) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; «m) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari

« della Regione. in ogni caso non inferiori a quello del personale « dello Stato;

« n) istruzione elementare ».

GUARINO AMELLA. Desidererei che, prima della discussione dell'articolo in questione si faccia quella del primo comma dell'art. 14 che è di ordine generale e poi si faccia la discussione lettera per lettera, altrimenti faremo confusione, ci perderemo in un caos. Quindi sarebbe meglio organizzare la discussione in questo senso.

Tuccio. Dalla dizione dell'art. 14 e successivo 15, si vede che la commissione ha considerato alcune materie come regolabili con leggi della Regione ed altre con le leggi dello Stato. Infine le altre materie non ricordate nelle lettere pare li consideri come di competenza dello Stato. Ora, nella visione di queste materie, bisogna andare cauti, ed io penso che la Regione può soltanto esaminare quelle materie che non hanno riflessi con le altre Regioni e verso lo Stato; può esaminare quelle materie che nascono e finiscono nella Regione, ma tutte le altre che hanno un contenuto economico ed un contenuto sociale e quindi un contenuto politico non possono nascere e finire nella Regione; non possono essere, quindi, legiferate nella Regione, perchè altrimenti avverrebbe che la Regione potrebbe legiferare diversamente da come legifera lo Stato. La Regione è un organo esecutivo dello Stato; lo Stato deve dare l'indirizzo generale, economico e sociale a tutte le Regioni. La Regione non può assumere questo compito : ha l'obbligo di seguire le leggi generali dello Stato e non emanare proprie leggi, perchè altrimenti ogni Regione potrebbe avere leggi diverse dalle altre.

Quindi penso che, nello stabilire questi argomenti che debbono riguardare la Regione, bisogna mettere soltanto quelli che nascono e finiscono nella Regione, che sono pochissimi, che possono riguardare l'arte, l'urbanistica, ma non il commercio e l'industria, le miniere, che hanno riflessi sociali grandissimi, che hanno riflessi politici. Se lo Stato ha un indirizzo politico comunista (e lo può avere) non è possibile che la Sicilia possa avere un contenuto politico conservatore e viceversa. La Regione deve seguire l'indirizzo politico dello Stato e le leggi che hanno riflessi economici e politici debbono seguire le leggi generali dello Stato.

Quindi penso che la parte generale dell'art. 14 debba essere emendata così: « E' conferita all'Assemblea regionale, nell'ambito della

Regione e nei limiti delle leggi costituzionali e dei principi dello Stato, la legislazione esclusiva sulle seguenti materie ».

BAVIERA. Io vorrei la trasformazione della dizione nel senso di ricollegarsi al concetto fondamentale della personalità giuridica: perciò basterebbe togliere la parola « E' conferita » perchè non si tratta di un conferimento, dato che lo Stato stabilisce la personalità giuridica e questa personalità giuridica impone una determinata capacità che è data da queste materie. Leverei quindi la parola « esclusiva » perchè non si può ammettere che lo Stato, organo supremo, possa veder limitata la sua attività, che del resto è amministrativa (perchè la legge è un fatto in sostanza amministrativo). Lo Stato nel creare una legge, non fa che perseguire i suoi fini e questo perseguimento di fini è una determinazione di fini.

PRATO. Io propongo che sia lasciata la dizione così come è nel testo, aderendo soltanto alla parte accennata dal prof. Baviera in ordine alle parole « è conferita » da sostituirsi con le parole « in riferimento ». Ma la parola « esclusiva » non penso che possa essere tolta, perchè allora cade completamente il progetto di autonomia e dobbiamo liberarci da questo concetto centralizzato. Vogliamo l'autonomia o non la vogliamo? E' inutile che stiamo qui a rattristarci. Prego il Presidente di porre ai voti la prima parte dell'art. 14 sostituendo le parole « è conferita » con le altre « in riferimento ».

DI CARLO. Credo che la dizione della prima parte dell'articolo 14 debba formularsi in questa guisa: « Sono di esclusiva competenza della Regione, disciplinandole con leggi da valere nel territorio della Regione, le seguenti materie... », poi: « nei limiti, s'intende, e nello ambito delle leggi costituzionali dello Stato, salvo quanto disposto per le materie dell'art. 15 ». Insomma, il concetto di esclusiva è concetto di competenza e ritengo che risulterebbe meglio con una formulazione di questo genere.

SALEMI. Di che specie è questa competenza? Di

CARLO. Legislativa.

SALEMI. Bisogna dirlo.

MAJORANA. L'eccezione più importante è quella relativa al concetto di esclusività perchè questo concetto è quello che differenzia

l'art. 14 dall'art. 15. Se noi togliamo il concetto di esclusività, l'art. 14 ha lo stesso andamento, lo stesso contenuto di potestà conferita alla Assemblea di quello che ha l'art. 15. Quindi la questione da porre e di cui dobbiamo renderci responsabili nella soluzione è : vogliamo dare questa potestà legislativa, la quale escluderebbe, a differenza di quanto sembrava accennare il comm. Tuccio, la competenza dello Stato? vogliamo dare questa competenza alla Regione? e quindi dobbiamo dire : Stato, voi non occupatevi di queste materie, salvo a stabilire quelle direttive generali che credete nell'affermazione di diritto costituzionale. Allora bisogna dire « competenza esclusiva » e dobbiamo dirlo se vogliamo mantenere la differenza con l'art. 15, nel quale si annette una competenza concorrente nel senso che, avendo lo Stato disposto in un certo modo, si aggiungono particolari o complementari disposizioni necessarie, come sarebbe quella di un regolamento di fronte ad una legge propria della Regione. Ora mi sembra che questa differenza è bene che sia tenuta presente, anche perchè è stato osservato da qualche oratore precedente che se noi togliamo questa « esclusiva », togliamo la sostanza della funzione autonoma della Regione. Non è semplicemente un organo complementare o autarchico, ma è qualche cosa di più dell'autonomia: è un organo che ha un'iniziativa ed un campo in cui dovrebbe agire. Se noi crediamo (e sarà bene crederlo per l'importanza di questo ente) che vi sia un campo proprio, salvo lo Stato a regolare i suoi poteri diversamente, se vogliamo affermare questo principio, lasciamo la parola « esclusiva ». Venendo all'osservazione di un altro collega, a me sembra che l'inciso che dice « salvo quanto è disposto per le materie di cui all'art. 15 », esso non abbia ragione di esistere perchè le materie di cui all'art. 15 sono diverse da quelle di cui all'art. 14 e quindi questo non riguarda dette materie. Quindi, per la logica, per l'esattezza delle attribuzioni, alcune sono esclusive, altre non. E' questione di forma e non di sostanza, e ciò è stato abbastanza chiaramente esposto.

10) Li CAUSI. Come si è accennato, questo è un articolo fondamentale del nostro Statuto, perchè riguarda la sostanza dell'autonomia della nostra Regione e le preoccupazioni del consultore Tuccio da una parte e le esigenze affermate dall'altra, di circoscrivere ciò su cui non dobbiamo poter legiferare qui in Sicilia, sono due esigenze che debbono trovare in questo articolo la loro piena soddisfazione; perchè se noi mortificassimo l'una o l'altra, noi tradiremmo il concetto di auto-

nomia. Forse se nella discussione generale che abbiamo chiuso ieri sera avessimo voluto maggiormente sottolineare quali sono le ragioni per le quali noi oggi, prima Regione in Italia, discutiamo sul problema della autonomia, noi avremmo visto appunto questo: che il concetto informatore di cui siamo animati proprio per soddisfare le esigenze del popolo siciliano ad avere una vita autonoma ed a risolvere determinati suoi bisogni, (ma nei limiti dello Stato e non di uno Stato astratto, ma di uno Stato quale si va costituendo oggi, uno Stato che è ancora in formazione, tanto è vero che deve darsi la sua legge fondamentale che è la Costituzione), noi vogliamo sostanziarlo con tre cardini fondamentali: problema istituzionale, riforma agraria, riforma industriale. Ove noi non tenessimo conto di questa sostanza del nuovo Stato e perciò non la riflettessimo alla Regione, come se il problema della Costituzione non esistesse, è evidente che noi faremmo apertamente una discussione, diciamo, bizantina; se poi ciascuno ci mettesse quello che vuole e che pensa, si finirebbe col dare un contenuto diverso a quello che dovrebbe essere, a quello che noi vogliamo che sia l'autonomia siciliana. E perciò io penso che se noi vogliamo fare veramente un'opera, non solo di chiarificazione su quello che stiamo discutendo, se si vuole che fuori la gente capisca che cosa noi andiamo stabilendo con questi articoli e soprattutto verso quale direzione ci muoviamo, che cosa noi vogliamo ottenere con questa autonomia in Sicilia, che cosa vogliamo risolvere in Sicilia con la nostra autonomia, quali problemi concreti riguardano la rinascita della nostra Sicilia, io penso che l'art. 14 nella sua parte generale debba contenere un accenno specifico al contenuto della Costituzione, cioè per quello che riguarda la riforma agraria, la riforma industriale, che nelle loro linee generali saranno deliberate dalla Costituente dello Stato italiano. Il potere autonomo qui della nostra Regione dovrebbe riflettere questa legge, dovrebbe riflettere il contenuto di questa legge. Anche perché, come dicevo ieri, noi di questo Statuto ne dobbiamo fare oggetto della nostra campagna politica in Sicilia e in occasione delle elezioni amministrative, ed in occasione della Costituente, affinché quando il popolo siciliano sarà chiamato ad approvare questo Statuto nella sua sostanza, non si vada a dire: sì, ci occuperemo di agricoltura, di foreste, d'industria, di commercio; cioè di alcune parole che non hanno avuto un contenuto specifico, di cui non si conosce lo spirito e la portata, la gente crederà che è lettera morta tutto questo. Invece, se noi con ferma speranza andiamo a dire: noi ci occuperemo di agricoltura, di foreste, ci occuperemo della

riforma agraria in Sicilia, diremo che cosa sarà questa riforma agraria in Sicilia, (si darà un contenuto a questa riforma industriale, si darà un contenuto preciso a queste riforme), (io penso che nella parte generale questi concetti informativi debbono essere espressi, perchè altrimenti cammineremo sul generico) noi avremo contribuito e come Assemblea, e come nostro dovere nei confronti del popolo siciliano e nei confronti del popolo italiano, a chiarire quali sono i nostri intendimenti, le direzioni verso le quali ci muoviamo. Perciò l'art. 14 potrebbe essere, nel suo contenuto, così formulato : « E' conferita alla Regione siciliana, nell'ambito della legge costituzionale dello Stato, ed in particolare senza pregiudizio delle riforme agrarie ed industriali che saranno deliberate dalla Costituente dello Stato italiano, il potere autonomo di legiferare sulle seguenti materie... » che poi vedremo.

1 1 ) ROMANO BATTAGLIA. Votiamo sul concetto della esclusività o meno, se debba cioè l'Assemblea avere i poteri di legiferazione esclusiva su determinate materie e poi andiamo ai dettagli.

ALDISIO. Ci sono parecchie proposte. Siccome c'è la proposta Tuccio che riguarda questo punto e cioè se la Regione debba avere o non un potere legislativo esclusivo, io vorrei mettere ai voti la proposta Tuccio. In altri termini il comm. Tuccio propone che questa legislazione regionale debba avvenire nei limiti della legislazione ordinaria dello Stato.

CARTIA. Tutta? Anche per l'articolo 15 ?

ALDISIO. No, l'art. 15 prevede qualche cosa di diverso, cioè lo interesse generale fissato dallo Stato; mette qualche cosa di più. Invece, usando soltanto le parole (c di legislazione di principio » si pensa che la legislazione siciliana debba essere intonata alla legislazione di principio dello Stato, ed invece l'art. 15 è ancora più restrittivo.

GUAIUNO AMELLA. Io non comprendo le difficoltà dell'ingegnere Tuccio e del consigliere Li Causi. Per quanto riguarda quello che dice l'ing. Tuccio, egli crede che non possano esistere in una Regione leggi diverse da quelle che siano dello Stato, ma di fatto non è stato mai così. Noi abbiamo avuto, (prima del '67, per esempio) una legge sulle miniere in Sicilia perfettamente diversa da quella

dello Stato italiano; non perciò eravamo contro l'autorità dello Stato. Quindi ci possono essere, come vede, materie, come quella del sottosuolo, che possono essere diversamente regolate in Piemonte o nella Sicilia. Quindi questo vincolo assoluto non c'è e potremmo citare in materia l'enfiteusi che abbiamo regolata con la legge borbonica del 1819 in modo diverso completamente dal codice civile italiano. Dobbiamo tenere conto, quindi, di certe materie. Per esempio, l'agricoltura siciliana è ben diversa dall'agricoltura della Val Padana. Ora, in molte circostanze bisogna che le leggi siano diverse. Noi abbiamo, in materia di bonifica, una legislazione che è uguale per tutta l'Italia. legge che è stata possibile applicare in Alta Italia dove vi sono le Alpi ed i bacini montani; legge che ha fatto spendere miliardi qui in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia senza ottenere grandi risultati.

Quindi, in materia di bonifica, la legge non può essere unica; ci può essere una legge che riguarda la Valle Padana ed una che riguarda la Sicilia. Questo concetto che le leggi per la Sicilia non possono essere diverse da quelle delle altre parti d'Italia, non ha fondamento.

Però ci dev'essere un vincolo ed è questo : « entro i limiti delle leggi costituzionali ». Ora pare a me che il dubbio espresso dal professor Li Causi non trova sostanza in questa frase la quale comprende il suo concetto. Quando si dice: « nei limiti delle leggi costituzionali », cioè quelle leggi che farà la Costituente, evidentemente noi, se volessimo risolvere la questione agraria, urtando con i principi che saranno stabiliti dalla Costituente, faremmo una legge incostituzionale, per cui l'Alta Corte la annullerà. Quindi quando adottiamo la superiore espressione avremo la garanzia cui accenna giustamente il prof. Li Causi, e tutto è a posto; noi dobbiamo quindi avere questa garanzia che ci dà la visione di quello che deve avvenire e questa garanzia troviamo « nei limiti delle leggi costituzionali ». Mi pare che con ciò siano completamente salvaguardati i pericoli dell'uno e dell'altro. Io proporrei che l'articolo venga votato per la prima parte nella forma in cui è stato proposto.

DI CARLO. Se noi dovessimo seguire il ragionamento del comm. Tuccio, io non capirei perchè siamo qui. Siamo qui per risolvere il problema dell'autonomia regionale. Autonomia regionale significa in primo luogo che questa Assemblea, che verrà costituita, avoca a sè certe materie che prima erano di competenza dello Stato; le avoca a sè e le risolve direttamente con i poteri deliberativi di legiferare

su queste materie. Qui dovrà emergere il criterio per la scelta di queste materie, un criterio sicuro, vivo, direttivo, preciso, che ci illumini quali materie debbono essere di esclusiva competenza dello Stato, salvo s'intende l'art. 15. Quindi io ritengo che quanto dice il comm. Tuccio è stato superato da tutta questa discussione. Per quanto riguarda poi le preoccupazioni di cui si è fatto eco il consultore Li Causi, mi pare che, dopo la dichiarazione fatta dal consultore Guatino Amelia, non sia più il caso di insistere; la formula « nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato » potrebbe soddisfare completamente le esigenze messe avanti appunto da Li Causi. S'intende che queste leggi che dovrà fare l'Assemblea, dovendo essere appunto nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, dovranno essere nei limiti e nelle norme che fisserà la Costituente quando si riunirà.

PURPURA. Parecchi colleghi hanno fatto osservare che la riforma agraria, la riforma industriale, rientrano nella dizione dell'art. 14 cioè « nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato ». Faccio notare che ciò non è esatto, perchè la legge costituzionale dello Stato non implica le riforme che la Costituente potrà introdurre nell'ordinamento industriale o agrario d'Italia in genere o nell'Isola nostra in specie. Sono due concetti diversi. O uindi a me pare che sia perfettamente esatta l'aggiunta del compagno Li Causi, mettendo « nell'ambito delle leggi costituzionali dello Stato » ed aggiungendo, in particolare, « senza pregiudizio delle riforme agrarie ed industriali che saranno deliberate dalla Costituente ». Questo poi è il concetto che del resto era stato proposto anche alla commissione da Montalbano e da altri, concetto in base al quale i lavoratori della Sicilia debbono usufruire di tutti quei progressi che in altre regioni d'Italia essi hanno già conseguito. Mi pare che quindi questa proposta Li Causi debba essere accettata da tutti coloro i quali sono sopra questa direttiva; coloro che non l'accettassero, implicitamente dichiarerebbero di non essere su questa direttiva.

GUARINO AMELLA. Mi meraviglia quello che ha detto il collega Purpura. Che cosa significa « senza pregiudizio di quello che stabilirà la Costituente? ». Ma lei crede che si può, in qualunque Parlamento nazionale o siculo, fare una cosa in pregiudizio della Costituente? Questo significa negare la Costituzione. La Costituzione è una legge costituzionale che non può essere violata senza violare lo Statuto. Ora evidentemente quando si dice « senza pregiudizio di



quello che stabilirà la Costituente » si ammette la possibilità di una violazione alla Costituzione, il che mi pare incostituzionale. Li Causi diceva: « Noi dobbiamo mettere qualche cosa di aggiunta perchè non sappiamo che cosa dirà la Costituente ». Mi pare che finora si è detto questo: che la Costituente deve occuparsi non solo del problema istituzionale, ma anche della riforma agraria ed industriale; dunque dal momento che deve occuparsi di questo (ne faccio una questione di tecnica, caro Purpura), deve occuparsi della riforma agraria ed industriale. Evidentemente, quando noi diciamo che dobbiamo fare le leggi entro i limiti delle leggi costituzionali, abbiamo detto tutto. Questo aggiungere delle cose inutili, badate, è un errore di tecnica legislativa che è grossolano. Non mi pare che bisogna fare una legge che faccia ridere.

BAVIERA. Io vorrei chiarire un concetto fondamentale: che cosa s'intende per legge costituzionale? E' nella organizzazione della volontà dello Stato, di questo ente supremo che tutti accoglie gli enti minori, nel modo di manifestare, di creare questa volontà e manifestare questa volontà in modo concreto; in ciò è la legge costituzionale. Tutto il resto sa di legge amministrativa; quindi la riforma agraria presuppone che ci sia una legge costituzionale che stabilisca il modo come questa volontà dello Stato si formi e si attui. Quindi tutte le riforme agrarie, tutte le riforme industriali, tutte le altre riforme presuppongono questa volontà costituzionale, questa norma costituzionale, che stabilisce il modo con cui questa volontà si crei e si applichi. Quando noi diciamo che deve stare « entro i limiti delle leggi costituzionali » non diciamo niente che non abbia nessun valore effettivo e pratico; viceversa, quando diciamo che la legislazione deve essere esclusiva, salvo le leggi costituzionali, diciamo un controsenso. Vi è una sfera che sta al di sopra, che presuppone tutte le volontà, compresa l'autonomia siciliana, ed è la volontà dello Stato estrinsecatasi in norma costituzionale. Vi è poi un'altra serie di norme secondarie che attuano nei singoli settori la volontà dello Stato. La riforma agraria, la riforma industriale e le altre riforme, sta bene; ma noi dobbiamo distinguere quali competenze vogliamo dare alla Regione cioè quali competenze lo Stato, sempre lo Stato, affida alla persona giuridica « Regione », perchè manifesti la sua volontà in modo autonomo nelle determinate materie. Questo dobbiamo noi stabilire con l'art. 14.

MA JORANA. Il concetto che esprime in modo lucido il Magnifico

collega è precisamente questo: vi è una Costituzione che sarà data dalla Costituente, la quale stabilisce dei limiti, entro i quali si debba svolgere l'attività sopra le diverse materie. Questa Costituzione potrà poi stabilire i limiti della materia agraria e della materia industriale e questi limiti devono essere rispettati dall'Assemblea regionale.

Quando noi parliamo di competenza esclusiva, (ma sempre nei limiti delle leggi costituzionali), diciamo cosa perfettamente corretta, perchè noi vogliamo chiarire ciò che desideriamo, che domandiamo. La Costituente dirà se queste materie, compresa la materia agraria, siano lasciate a noi in esclusiva competenza oppure no, e cioè se noi possiamo stabilire i principi regolatori per conto nostro e nell'ambito sempre della Regione. Tutto ciò è perfettamente costituzionale; è quindi necessario stabilire la competenza esclusiva per quelle ragioni cui ho accennato. Ma se noi non dessimo questa competenza esclusiva non daremmo alla Regione alcuna ragione di essere essenziale; altrimenti non vi sarebbe la necessità di creare la Regione. Noi vogliamo che in questa materia ci si lasci ogni libertà nei limiti generali segnati dalle leggi costituzionali; quindi è opportuno parlare dei limiti e parlare dell'esclusività che indicano che non è lo Stato a provvedere, ma noi.

Questa è la ragione perchè si parli di esclusività e, ripeto, è anche la ragione di essere dell'art. 15.

Vogliamo affermare questa differenza? Vi sembra utile per la consistenza della Regione? non vi sembra utile? Completo era il concetto espresso dal prof. Baviera. Quanto alla manifestazione della volontà dello Stato vi sono vari gradi nel vecchio sistema; uno era la legge, prevista dallo Statuto, la legge che fa il Parlamento e non c'era distinzione nel nostro sistema, dato che la nostra era una Costituzione flessibile. Ma potrebbe venire invece un altro sistema cui si allude, quando si parla della legge della Costituzione e vi sarebbe una gradazione: una legge costituzionale che stabilisce principi e norme inderogabili per tutta l'ulteriore legislazione : una legge fatta nei limiti della legge costituzionale, la quale stabilisce una volontà di grado minore per la sua consistenza.

Esempio pratico: in uno Stato federale vi sono le leggi emanate dallo stato federale che sono al disopra delle leggi che emanano i singoli staterelli, che sono leggi dello Stato ma che non possono uscire dai limiti segnati dallo Stato superiore. Vi sono poi regolamenti che hanno, secondo la comunissima dottrina, valore di legge sostanziale, leggi che sono di grado minore delle leggi che fa il parlamento. Se

ammettiamo la necessità di questa gradazione della manifestazione della volontà siciliana, dobbiamo ammettere che vi possa essere anche un campo legislativo esclusivo per la Regione senza accesso per lo Stato. Per quello che riguarda i limiti vi è una legge costituzionale; è una legge di terzo grado, ma è sempre legge. Ora in questo caso nostro noi abbiamo un grado : la legge costituzionale dello Stato e, sotto di esso, il secondo grado delle leggi dello Stato, la legge della Regione. Occorrerà, per completare il pensiero, una norma transitoria la quale dica: fino a quando la Regione non provvede su qualcuna di queste materie, vigono ancora le leggi generali dello Stato. Questo si potrà dire ed è stato detto. In un progetto, in quello del Movimento per l'autonomia della Sicilia, c'è un articolo nelle disposizioni transitorie in cui è detto: « Le norme giuridiche dello Stato sulle materie di cui agli articoli venti e ventuno del presente Statuto, continueranno ad avere vigore nel territorio della Regione fino a quando non saranno abrogate o comunque sostituite da norme della Regione ».

In conclusione, noi possiamo aggiungere nelle disposizioni transitorie che « fino a quando le leggi particolari non si fanno, vige la legge comune dello Stato ». E così il nostro pensiero è completo.

CARTIA. La esposizione del prof. Majorana è stata, come sempre, lucidissima. Ma a me preme mettere in rilievo il punto centrale emendato richiesto da Li Causi. Questi non pone la questione della esclusività o non esclusività, perchè conviene in quella differenza. La esposizione del prof. Majorana stabilisce che c'è la ragione d'essere della differenza tra l'art. 14 e l'art. 15 in quanto proprio in tutto ciò sta la essenza di questo progetto. Ma un'altra preoccupazione traspare e tutti la dobbiamo condividere, e si traduce poi nella preoccupazione di quell'emendamento Montalbano, il quale ieri ne lamentava perfettamente la esclusione dal progetto.

Qui bisogna guardare la questione apertamente. Insomma, quando noi deferiamo alla Regione la riforma agraria, la riforma industriale con l'esclusività, io vi dico che non ci sto; vi dico che voto contro. Ed allora io chiedo che la parte dell'agricoltura e delle foreste, i due punti essenziali della riforma agraria ed industriale, siano passati dall'art. 14 all'art. 15. Ed allora mi sento tranquillizzato; ma se dobbiamo lasciarli all'art. 14 trovo indispensabile la riserva posta da Li Causi per queste ragioni: perchè la limitazione che si vuole nella parte generale dell'art. 14 non può soddisfare la nostra preoc-

cupazione in quanto si legge « nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato ». Saggissimo l'insegnamento che ci è venuto e dal prof. Baviera e dal prof. Majorana: legge costituzionale, cioè primo grado, legge dello Stato e poi via via le altre leggi minori. La riforma agraria e la riforma industriale, si dirà domani, rientrano nella legge costituzionale o rientrano nelle leggi dello Stato? Ecco il quesito.

BAVIERA. Nelle leggi dello Stato.

CARTIA. Mi pare che siamo perfettamente a fuoco. Apriamo il dissenso : votiamo, ma mettiamolo a fuoco. E' superfluo che io ripeta, dopo le chiarissime parole dei due insigni maestri. La Consulta ha chiarissima la differenza. Io me la pongo : la Costituzione — si dice — così come viene fuori dalla Costituente, la Costituzione sarà una Costituzione costituzionale. D'accordo. Ma poniamo che la Costituente ha i seguenti punti: fissare prima il problema istituzionale, cioè a dire problema costituzionale (ecco la preoccupazione di Li Causi); poi, con l'occasione della Costituente, reclama non solo i poteri che la Costituzione dà allo Stato, della società che si costituisce in potere politico, creando gli organi della sua volontà deliberativa, cioè a dire della sua attività legislativa ma, con l'occasione, senza bisogno di demandare a quegli organi i quali dovranno normalmente dare la legislazione, reclama, mentre è insediata nei nome del popolo italiano che l'ha liberamente eletta, di provvedere di urgenza per definire i problemi che non possono essere rimandati all'ulteriore decisione o deliberazione della volontà del potere legislativo e costituzionale.

Allora Li Causi ha ragione e diciamo : fissiamo fin da ora il nostro pensiero. Che cosa vogliamo fare in Sicilia? una legislazione autarchica, cioè a dire avulsa ed indipendente da quella che sarà la legge che sarà votata dalla Costituente? Allora vi dico che non ci sto. Ed allora dobbiamo stabilire: o la riserva Li Causi o la riserva Montalbano. Con la clausola che noi diamo a questa riforma condizioni meno vantaggiose di quelle che sono state date dalle leggi dello Stato, mi pare che la questione, nella sua chiarezza, dopo molte discussioni che ci sono state, vada così impostata; la riserva quindi prospettata da Li Causi s'impone e l'Assemblea non potrà manifestare un diverso avviso.

Tuccio. Forse non fui felice nella mia esposizione. Io non sono

oratore e le mie parole tradirono forse il mio concetto. Io non mi preoccupo delle diversità di una legge tra la Sicilia ed il Piemonte; diversità che ci potranno sempre essere, ma mi preoccupo dei riflessi politici e sociali di questa legge; mi preoccupo che ci possano essere diversi riflessi di una legge siciliana e di una legge toscana; mi preoccupo che non nasca contrasto tra la politica dello Stato ed i riflessi politici della legge siciliana. Io penso che ci potrà essere diversità tra lo spirito della legge della Sicilia e lo spirito della legge della Nazione.

Noi politicamente potremmo accelerare o ritardare, secondo la tendenza politica dell'Assemblea regionale, ma dobbiamo sempre seguire lo spirito politico della Nazione. Oui noi parliamo di Costituzione, di riforme agrarie ed industriali che saranno date dalla Costituente. Questo è un futuro. Speriamo che vengano migliori riforme, migliori soluzioni, ma non è sicuro che verranno. La Costituente potrebbe limitarsi a dare lo Statuto della Nazione, a dare l'eleggibilità alle Camere, ed allora le Camere faranno le nuove leggi. Dire che noi adotteremo le riforme agrarie ed industriali che adotterà la Costituente è fondato su un terreno poco solido. Quindi quando voi, nell'emendamento, dite « E' conferita all'Assemblea regionale, nell'ambito della Regione nei limiti delle leggi costituzionali e nei principi dello Stato, ecc. », mi pare che sia completo anche l'emendamento Li Causi che pensa, con giustezza, alla riforma della Costituente che verrà, ma potrebbe anche non venire. Quindi quando mettiamo « nei limiti delle leggi costituzionali e di principio », vale a dire il concetto informatore delle leggi dello Stato, noi saremo nel vero e saremo nella possibilità di evitare quella mia preoccupazione, vale a dire il conflitto fra lo Stato e la Regione.

GUARINO AMELLA. Io credo che alla questione della parola « esclusiva » ci sia poco da aggiungere. Si è troppo discusso al riguardo e non credo che si possa togliere la parola « esclusiva », nonostante quello che ha detto il prof. Tuccio. E' necessario che in alcune materie ci sia una legislazione esclusiva. Ho citato poco fa un accenno sulla legge della bonifica; posso fare delle cifre precise. Le Unioni italiane sulla bonifica portano questi risultati : che nel Regno si sono spesi quattro miliardi e 803 milioni ed in Sicilia soltanto 140 milioni. Questa è la conseguenza della legge unica e non per mala volontà, ma perchè la legge, nella sua formulazione unica, non è applicata se non in minima parte per quanto riguarda la Sicilia.

Debbo però insistere sulla prima parte e tengo a dichiarare il mio punto di vista non sulla sostanza, ma sulla forma, perchè mi pare che l'Assemblea se ne preoccupi poco. Quando si è detto « entro i limiti delle leggi costituzionali », mi permettano i professori che hanno parlato, noi intendiamo parlare di quelle leggi che formano il fondamento della nostra vita economica nazionale. Se si dovesse supporre che la Costituente non dovesse occuparsi anche di questo lato economico, ma dovesse limitarsi al lato politico della monarchia o della repubblica, direi allora che tutto questo movimento che si è fatto, tutto questo chiasso per la Costituente è stato vario. Io non ho sentito altro che insistere sull'argomento che la Costituente deve occuparsi non soltanto del problema istituzionale, ma anche del problema economico.

Il collega Cartia ha dichiarato che nell'attuale Statuto c'è un articolo che è precisamente quello che costituisce la base economica, contro cui oggi ci si vuole battere, cioè quell'articolo in cui è detto che: « la proprietà privata è sacra ».

Appunto per questo articolo che è nello statuto del 1848 noi abbiamo questa costituzione in campo agrario ed in campo industriale...

CARTIA. ...salvo i limiti imposti dalla legge...

GUARINO AMELLA. ...che è l'espropriazione. Appunto per questa legge non è possibile togliere un metro quadrato di terra a chi ne ha diecimila, tranne per i casi di pubblica utilità. Ora invece la Costituente, per tutto quello che avete detto voi altri principalmente che vi occupate di questa polemica sulla Costituente, lo potrà rendere possibile senza alcun bisogno di ricorrere alla finzione dell'espropriazione per pubblica utilità; dovrebbe rendere possibile ed intoccabile questo principio fondamentale che è nella legge del 1848. Ecco perchè, senza violare il diritto della Costituzione, noi possiamo avere una facoltà di fare leggi che si adeguino ai bisogni ed agli interessi della nostra Regione. Per questo motivo e non per ragioni sostanziali, ma perchè nelle leggi non ci si debbono mettere cose inutili e superflue, credo che sia sufficiente la dizione « entro i limiti delle leggi costituzionali ».

LI CAUSI. Siamo entrati nel vivo della questione. Noi siamo tutti d'accordo (e lo stiamo dicendo da tanto tempo) che vogliamo riportare la nostra Sicilia al livello delle Regioni più evolute dell'Alta

Italia. Dobbiamo individuare quali sono gli ostacoli che hanno impedito e continuano ad impedire che la Sicilia possa essere stata e possa essere portata a questo livello. Quali sono i due ostacoli fondamentali che si sono opposti a questo processo di adeguamento della nostra isola al livello delle Regioni più evolute? Due e fondamentali:

- 1) la esistenza della nostra struttura agraria latifondistica;
- 2) l'influenza jugulatrice della grande industria del nord.

Ecco i due elementi in compromesso che, in collaborazione, in combutta, come volete dire, hanno soffocato la rinascita della nostra Regione. Dunque bisogna abbattere, bisogna ostacolare, bisogna contrapporsi a questi due nemici; ed allora, se questo è vero e se vogliamo produrre finalmente, ora che l'occasione storica e politica si presenta, questo mutamento radicale, è necessario che questa volontà affermiamo e la affermiamo appunto per sostanziare, con il nostro apporto di siciliani, il contenuto della Costituente. L'on. Guarino Amelia dice: « La Costituente dirà o non dirà se bisogna intaccare il principio unitario della proprietà ». Incominciamo a dire noi : facciamo questa affermazione e cioè che vogliamo una riforma agraria in Sicilia e si voti su questo. Secondo : se è vero che l'influenza dei grandi interessi industriali del settentrione ha soffocato le nostre iniziative, dobbiamo dire : vogliamo l'abolizione dei trusts. Ecco qui un'altra cosa concreta che sostanzia la riforma agraria. In Sicilia, comm. Capuano, (perchè proprio questa influenza nefasta si è esercitata sulla Sicilia prima sotto forma di tariffe doganali che sono state imposte e di cui noi abbiamo sofferto) tutti ricorderete qui che malgrado l'esistenza di determinate leggi che garantiscono i nostri agrumi e derivati, i nostri zolfi e derivati, sono venute industrie monopolistiche del nord che si chiamano prima Montecatini, ora Arenella, che hanno determinato un regime diverso dei nostri agrumi e loro sottoprodotti. Circa il regime degli zolfi abbiamo visto cosa ha fatto la Montecatini a questo proposito in Sicilia; dunque dicevo, se è vero (e non mi riferisco ad altro genere di monopolio quale quello di Piaggio con i cantieri Navali, dell'Ilva e di certe ferriere) che tutti questi trusts hanno agito e circoscritto la lotta ed hanno soffocato il nostro sviluppo industriale, individuiamo questi nemici e facciamo questa affermazione: vogliamo abbattere questi nemici. Se questa è la sostanza, se questo è il contenuto di quello che vogliamo, penso che bisogna inserire il concetto da me espresso circa « l'esclusiva »; intendo il concetto di « esclusiva » in questo senso e cioè che proprio quando c'è un intervento dello Stato ledente il nostro interesse, noi

dobbiamo impedire che si possa ripetere che un qualsiasi interesse costituito dal nord pressa sullo Stato in modo da impedire un certo nostro sviluppo industriale (per esempio, la Montecatini interviene in Sicilia a sovvertire quella che è la legge sugli zolfi, la Montecatini quindi controlla l'Arenella sulla produzione dell'acido citrico, ecc.); ecco qui dicevo che quando noi abbiamo affermato in Sicilia che nell'interesse della Sicilia e nel quadro del suo progresso vogliamo la riforma agraria, l'industria dei suoi derivati, l'industria zolfifera dei suoi derivati; quando avremo una nostra legislazione, noi vogliamo che su questo lo Stato non intervenga a modificare nulla nell'interesse di determinati gruppi che dal nord possano intervenire nella Sicilia.

Così intendo io, e con questi limiti, la legislazione esclusiva. Cioè io fisso, sulla base dei principi esposti, quali sono i limiti entro cui dobbiamo legiferare per impedire che avvenga quello che è avvenuto nel passato.

CORTESE. Debbo fare una mia dichiarazione in conformità a quello che è stato l'atteggiamento tenuto dalla democrazia cristiana attraverso i suoi rappresentanti nella commissione, nella quale ha aderito perfettamente alla proposta fatta da Montalbano. Questa sera, quindi, noi aderiamo alla proposta fatta dal collega Li Causi e proponiamo che l'articolo sia votato in questa forma: « L'Assemblea regionale, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agraria ed industriale che saranno deliberate dalla Costituente dello Stato, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie ».

ALDISIO. Il comm. Tuccio insiste nel suo emendamento?

Tuccio. Lo ritiro.

ALDISIO. Allora resterebbero le proposte Li Causi e Cortese che si possono fondere in una sola.

LI CAUSI. Preferisco sia lasciata quella di Cortese : ritiro la mia.

GUARINO AMELLA. Debbo fare una dichiarazione di voto. Siccome questa aggiunta, secondo me, è semplicemente pleonastica, ma non muta nulla, io non ho ragione di oppormi, perchè po-



trebbe, la mia opposizione, essere interpretata male. Però vorrei, per ragioni di forma, togliere le parole cc saranno deliberate » e direi « la riforma agraria ed industriale deliberate dalla Costituente »...

TAORMINA. Debbo fare la seguente dichiarazione di voto.

In conseguenza con quanto ho dichiarato nella prima giornata di questa sessione, riaffermo, in nome del principio della solidarietà, la mia avversione alla concessione delle facoltà legislative regionali, ma dichiaro di votare, per ragioni di valutazione comparativa, l'emendamento Li Causi.

ALDISIO. Pongo ai voti la prima parte dell'art. 14. (E'  
*approvato*)

Il primo comma dell'art. 14 risulta così modificato:

« *L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi*  
« *costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agraria ed*  
« *industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la*  
« *legislazione esclusiva sulle seguenti materie* ».

ROMANO BATTAGLIA. Dichiaro di avere votato contro perchè si verrebbero a limitare i poteri legislativi della nuova Assemblea.

Il prof. Baviera e Giaracà si sono astenuti.

12) ALDISIO legge:

Secondo comma dell'art. 14: *a*) agricoltura e foreste:

GUARINO AMELLA. Mi sembra una formula troppo schematica. Perchè non mettiamo « valorizzazione, difesa, incremento, produzione dell'agricoltura e foreste? ».

CARTIA. Per questo c'è la lettera « c ».

GUARINO AMELLA. Sì; però altro è la difesa dei prodotti, altro è l'incremento della produzione. Dobbiamo fare in modo che si possa legiferare sull'incremento della produzione.

ALDISIO. Allora che valore ha la lettera « c » valorizzazione,

distribuzione, difesa dei prodotti agricoli industriali e delle attività commerciali? ».

GUARINO AMELLA. Ciò è una cosa diversa.

ALDISIO. Alla lettera « c » potremmo mettere « incremento, valorizzazione, ecc. ». Lasciamo pronunciare la Consulta. Metto ai voti la lettera « a » : agricoltura e foreste.

*(E' approvato)*

Li CAUSI. Propongo di fare un comma a parte per la « bonifica » che si potrebbe chiamare « a bis ».

*(E' approvato)*

Terzo comma dell'art. 14: « b) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati ».

*(E' approvato)*

Quarto comma dell'art. 14: « c) valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali ».

*(E' approvato)*

Quinto comma dell'art. 14: « d) urbanistica ».

*(E' approvato)*

Sesto comma dell'art. 14: « e) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale ».

*(E' approvato)*

Settimo comma dell'art. 14: « f) miniere, acque pubbliche, pesca, caccia, usi civici ».

PRATO. Per gli « usi civici » farei una lettera a parte.

GIUFFRÈ. Desidererei che fossero iscritte anche le saline trattandosi di un'industria prevalentemente isolana.

ALDISIO. Aggiungiamo, secondo la proposta del prof. Giuffrè le « saline ».

*(La Consulta approva)*

COLAJANNI. Vorrei fare un'aggiunta. Siccome le acque pubbliche sono oggetto di impianti idro-elettrici e siccome per ragioni tecniche, economiche e politiche, l'industria elettrica sarà nazionalizzata, mi sembra che la materia relativa alle acque pubbliche debba rientrare in quelle trattate subordinatamente. Possiamo aggiungere altrimenti: « alle acque pubbliche, in quanto non formino oggetto di interesse nazionale ».

CORTESE. Vorrei piuttosto passare all'art. 15 perchè non soltanto è giusta l'osservazione dell'ing. Colajanni, ma perchè riguardano l'igiene pubblica; quindi, come l'igiene pubblica l'abbiamo messa nell'art. 15, così le acque pubbliche bisogna passarle a quell'articolo perchè fanno parte integrante dell'igiene pubblica.

ALDISIO. Ciò si potrebbe fare il giorno in cui la legislazione nazionale dovesse indirizzarsi in questo senso e cioè di nazionalizzare queste risorse, (e speriamo che sia presto). Si capisce che tutto questo passerebbe allo Stato e la Regione non opporrebbe un diniego alla Nazione per la normale risoluzione di una questione che è di interesse specifico della Regione, perchè siamo proprio noi che poniamo questa esigenza in campo nazionale.

COLAJANNI. Siccome abbiamo messo al comma « e » « eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale » mi pare si potrebbe lasciare « acque pubbliche » con l'aggiunta « in quanto non formino oggetto di interesse prevalentemente nazionale ».

Russo. Per quanto riguarda le acque pubbliche io credo che bisognerebbe integrarle con questa altra dicitura: « impianti idroelettrici e termoelettrici, trasporto e distribuzione di energia elettrica ».

COLAJANNI. E' proprio il contrario di quello che sostengo io. Io sostengo la tesi che il giorno in cui la produzione, il trasporto dell'energia elettrica — lascio da parte per ora, la distribuzione della energia elettrica — entrano, com'è augurabile e com'è desiderio di tutti, nell'interesse soprattutto della Sicilia, nella sfera dell'attività

dello Stato, evidentemente non può più formare oggetto di legislazione regionale. Ora gli impianti idroelettrici e termoelettrici evidentemente vengono ad inquadrarsi in questa serie di impianti nazionali.

Russo. Fino a quando non lo saranno è proprio la Regione che deve occuparsene.

ALDISIO. Noi ci troviamo dinanzi ad una auspicabile legislazione, ma lo stato di fatto è quello che è e non possiamo disconoscere questo stato di fatto. Quando verrà una legislazione nazionale si indirizzerà in modo diverso tutta questa attività della Regione, naturalmente *de jure*.

GIARACÀ. Ci sono acque pubbliche non utilizzabili per usi industriali: i grandi acquedotti siracusani sono usati per le irrigazioni e rientrano nel demanio della Regione.

SALVATORE. Desidero che al comma « f » sia aggiunta la pomice, la cui estrazione è di grande importanza.

ALDISIO. C'è la voce « miniere ». SALVATORE.

Siccome abbiamo le « saline »...

ALDISIO. Le saline sono una forma diversa di miniere. Possiamo mettere la voce « cave ». Passo all'approvazione della lettera *f*) con le modifiche suggerite.

*(E' approvata)*

Questo comma risulta così modificato : « *h*) miniere, cave, acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale, pesca, caccia, saline ».

ALDISIO. C'è la proposta Prato per l'aggiunta del comma *f*) guardante gli usi civici.

*(E' approvata)*

Ottavo comma dell'art. 14 « *g*) pubblica beneficenza ed opere pie ».

GIUFFRÈ. La pubblica beneficenza esercitata dai Comuni , è eser

citata dalle Congregazioni di carità. Dunque la beneficenza esercitata dai comuni oppure dai privati non è utile. Questo paragrafo a che cosa si riferisce?

ALDISIO. A tutti gli enti pubblici di beneficenza e di assistenza. CARTIA.

Proporrei il termine generico « assistenza sociale ». ALDISIO. No, è un'altra cosa. Pongo ai voti il paragrafo.

*(E' approvato)*

Nono comma dell'art. 14: « *h*) turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche ».

GIARACÀ. Bisognerebbe aggiungere « vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio ».

ALDISIO. La tutela del paesaggio è compresa nel turismo.

PURPURA. La domanda che faccio io è questa: il turismo deve essere una materia di esclusiva competenza della Regione? Il turismo in quanto prevede specialmente l'afflusso dei forestieri è qualche cosa che non può essere esclusiva della Sicilia, anche per la nostra posizione geografica.

Evidentemente gli stranieri non vanno direttamente in Sicilia, ma attirati in Italia dalla propaganda turistica che si fa in Italia, qualche volta, discendono in Sicilia. Dimodocchè a me parrebbe opportuno, invece di farne oggetto di questa legislazione esclusiva mettere il turismo all'art. 15. Mi parrebbe una cosa più ovvia.

ALDISIO. Voi sapete che c'è stato un contrasto molto vivace in questi ultimi tempi manifestato attraverso alcune organizzazioni regionalistiche che reclamano per la Sicilia tutta questa attività. Tutto questo non è che un collegamento dell'attività nazionale con quella regionale perchè possa avviarsi alla realizzazione. Desidero che l'Assemblea sia a conoscenza di questa tendenza che si è manifestata nella Regione in questi ultimi anni specialmente e cioè di avere una potestà legislativa esclusiva anche in questa materia. Il turismo siciliano ha una tradizione autonoma; vorrei quindi pregare l'Assemblea di lasciare il comma.

GIARACÀ. Aggiungendo la vigilanza alberghiera, perchè il turismo è strettamente legato con l'albergo. E' necessario che la Regione, come si occupa del turismo e della propaganda, si occupi esclusivamente e soprattutto della vigilanza alberghiera, nonchè della tutela

del paesaggio. (E' approvato)

Il comma *h*) risulta così modificato: « turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche, tutela del paesaggio, vigilanza alberghiera ».

13) Decimo comma dell'art. 14: « *i*) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative ».

CARTIA. Io non ripeterò quanto ho detto ieri; non solo non lo ripeterò, ma vorrei quasi richiamarmi al mantenimento di un impegno da parte dei numerosi consultori che mi diedero vivissime manifestazioni di assentimento, per cui ritenni doveroso ritirare la mia mozione di rinvio. Io mi limito soltanto a presentare la mia proposta nel senso di sostituire la lettera *i*) che dovrebbe diventare un articolo indipendente.

C'era già nel progetto Mine° : « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali ».

Questo è l'articolo che propongo di sostituire alla lettera « *i* » come articolo autonomo.

GIARACÀ. Desidererei aggiungere « da parte dell'ente Regione si potrà procedere alla delimitazione dei comuni », perché noi abbiamo un caso, per esempio, che è Noto, in provincia di Siracusa. Il territorio di Noto è così immenso che arriva alle porte di Palazzolo Acreide e di Floridia; quindi questi poveri comuni si trovano nella condizione di non potere andare avanti e così si è verificato che il comune di Noto ha un bilancio così forte da potere permettersi, a danno degli altri comuni, il lusso di fare feste e balli. Questo è necessario.

CARTIA. Mi pare che c'è la legislazione esclusiva per la Regione.

PURPURA. Desidererei che il collega Cartia eviti una inutile ripetizione. E' una questione di forma. Abbiamo già detto, nella parte generale dell'art. 14, che c'è una legislazione esclusiva. Qui si ripete e si dice (c nel quadro di tale principio generale spetta alla Regione la legislazione esclusiva, ecc. ».

CARTIA. Chiarisco subito. Siccome non possiamo inserirlo come lettera e deve diventare un altro articolo, derivante dalla continuazione degli art. 14 e 15, è giusta la dizione.

ALDISIO. L'avv. Cartia ha presentato un emendamento che porterebbe la creazione di un nuovo articolo.

MAJORANA. Una delle questioni più delicate nell'ordinamento delle autonomie locali, principalmente è quello dei comuni. Essa si polarizza verso la formazione di consorzi, esclude la provincia, come esclude la Prefettura. Non è da dubitare che questo argomento sia di una grande gravità perchè rivoluziona il sistema amministrativo vigente e non si tratta di un adattamento della Regione a quello che c'era, ma di una piena trasformazione. Io non nego l'importanza e il valore di ciò che l'avv. Cartia suggerisce e propone all'Assemblea. Ma a me sembra che, data la gravità e l'importanza della cosa e soprattutto il rivolgimento che la cosa apporterebbe, una siffatta questione merita un largo esame da parte degli organi competenti, sieno essi la futura Assemblea, sia essa la Consulta. Questi sono, diciamo fin d'ora, i principi generali, ma che si affermi una linea di condotta che risolva in modo abbastanza preciso, con l'esclusione delle prefetture e l'ingerenza o la possibilità d'ingerenza dello Stato da un lato e del soddisfacimento dei suoi doveri dall'altro in rapporto a questo Stato, una soluzione di questo genere potrebbe avere, anzi ha, un carattere affrettato. Non che io neghi la tesi del collega amico Cartia, ma appunto perchè lo ritengo assai importante, non vorrei che ci lanciassimo fin da ora ad ingombrare il campo di questioni che meritano tutta la ponderazione da parte nostra. D'altra parte mi pare che la formula presentata dalla commissione in cui si dice che tutto il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative è riservato alla legislazione esclusiva, abbia appunto data la possibilità la più ampia, la più democratica, alla più significativa riforma in questa materia.

Vogliamo fare subito? Mi pare che facciamo troppo, anche perchè dobbiamo ricordare di fare un progetto che sia accessibile; non è tutto quello che desideriamo che dobbiamo presentare. Dobbiamo presentare quello che è possibile ottenere; altrimenti abbiamo le solite formule. Allorquando si è in due, come siamo in due in questo momento : La Consulta cioè l'Assemblea Costituente siciliana ed il restante dell'Italia, pregiudicheremmo altrimenti la possibilità anche dell'accettazione delle altre cose che a noi possono urgere se non altro come affermazione di principio. Vorrei quindi pregare il collega Cartia di ritirare la sua proposta o di formularla o come semplice voto di cui tutti ne comprendiamo l'importanza, ma non di inserirlo come articolo. Sarà fatto a suo tempo e con forma e con modo più importante e preciso e più esatto possibile.

COLAJANNI. Domando se è compatibile l'istituto Regione, come lo stiamo preparando, con l'istituto Prefettura.

ALDISIO. Io ho l'impressione che, com'è stato formulato nell'articolo, il comma « i » salvi tutte le possibilità avvenire. Ora il volere anticipare in questa materia, riservata esclusivamente alla Regione nella legislazione, a me pare che sia una anticipazione che non ha nessun valore. L'Assemblea che verrà si orienterà anche in conseguenza di quella che è l'espressione della volontà popolare in Sicilia. Ripeto : noi dobbiamo salvaguardare questo diritto e riservarlo alla futura Assemblea; il resto verrà da sè.

CARTIA. Insisto ed insisto vigorosamente : anzi dichiaro che su questa formula è il perno dell'autonomia amministrativa della Regione; senza di che noi approveremo una burla di autonomia.

LI CAUSI. Poichè siamo in votazione di un comma dell'art. 14 in cui si tratta della potestà della Regione di occuparsi esclusivamente di determinati problemi (e tra questi problemi troviamo il regime degli enti locali), mi pare che la prudenza e la saggezza del prof. Majorana è anacronistica e non ha ragione di esistere. Noi, se votiamo il comma « i », dobbiamo dire che cosa intendiamo fare: cioè noi vogliamo legiferare sul regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative? In che senso siamo orientati? Perchè non dirlo? Noi vogliamo legiferare così. In questo senso esprimiamo questo voto politico e cioè che gli enti locali abbiano questa garanzia e questa



autonomia; vogliamo spezzare la tutela delle Prefetture, non vogliamo che il Presidente, il sopra prefetto abbia a disposizione nove prefetti che jugulano, vincolano, soffocano. Questo è il problema. Siamo o non siamo d'accordo su questo? Perché dobbiamo chiudere gli occhi e rimandare? Io sono d'accordo con il prof. Majorana che è un argomento di tale importanza che merita un approfondimento; ma diamo contenuto a questo argomento per sapere che cosa diremo alla gente, cosa diremo allo Stato, al Governo cui ci rivolgiamo con un voto della Consulta, sul regime degli enti locali. Non c'è nessuno che ci dica che cosa voglia dire questo: cominciamo col dire che cosa vogliamo.

SALVATORE. Per dichiarazione di voto dichiaro di votare in pieno la proposta del collega Cartia. L'autonomia dei comuni è una nostra, inderogabile aspirazione che noi intendiamo affermare in tutte le circostanze e con tutte le possibilità. Se gli altri, cioè i signori che stanno a Roma, e che dovranno prendere in esame il progetto che sarà da noi proposto, intendono negare o mitigare le nostre richieste, ciò in questo momento non mi preoccupa affatto. A me basta di affermare e di rendere chiaro quale è la mia posizione ed è in tal senso che io, ed a nome dei miei colleghi del gruppo democristiano, dichiaro che intendo che la proposta Cartia abbia ad avere pieno accoglimento nel progetto che noi dobbiamo stasera votare.

GIARAGA. Da parte mia dichiaro che aderisco completamente.

Li CAUSI. Dall'emendamento Cartia toglierei l'ultima parte, cioè mi fermerei a questo: « ...dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ». Metterei il punto qui.

VIGO. Il comma « i » deve restare e si deve aggiungere quello di Cartia.

CARTIA. Io dico che non posso aderire a quanto ha espresso il prof. Majorana e non posso accettarlo qui perché il mio punto di vista è distante dal suo per ragioni, vorrei dire, pratiche. Tutte queste buone ragioni di prudenza erano mie ieri, per cui chiedevo che si rinviasse ad una commissione speciale questo studio; mi avete detto: no, occupiamocene, sia pure a costo di passare il Natale, il Capodanno. Io ho detto: va bene, resteremo, ma maciniamo tutto mentre ci siamo. Non si venga oggi con ragioni dilatorie perché io

potrei opporre le stesse ragioni e cioè che non avevamo bisogno di ritirare la mia mozione. Io mi richiamo appunto al principio del partito d'azione, al pensiero ed all'insegnamento di don Sturzo, mi richiamo al pensiero della democrazia del lavoro, nonché della democrazia cristiana. Qui dobbiamo essere d'accordo su questo punto : partire dall'autonomia comunale per arrivare alla Regione. Bisogna qui creare quella realtà viva che è il comune. Non voglio ripetere le ragioni d'ieri; ragioni di opportunità stanno dalla mia parte ora, come ieri stavano dalla parte vostra. Insisto sul contenuto dell'articolo per l'ultima parte. Noi lo voteremo perchè sarebbe assurdo che mentre parliamo con tanto calore di autonomia e reclamiamo l'autonomia regionale dallo Stato, poi, di un tratto, diventiamo avari e la vogliamo lesinare ai comuni; mentre noi, come Regione, risorgiamo e ne facciamo addirittura un campo di profonde rivendicazioni; poi, al momento di concederla noi, la vogliamo lesinare a chi l'aspetta con molto più ardore, in quanto l'aspetta proprio dalla Regione che stiamo costruendo. Quindi, con la stessa larghezza di vedute con cui invociamo da Roma questa autonomia, dobbiamo concedere da Palermo ai Comuni dell'Isola; autonomia per tutti. L'ultima parte mi pare indispensabile e su questo punto vedo che concordano anche gli amici della Democrazia Cristiana. « Nel quadro di tali principi generali » è indispensabile perchè tratta della legislazione esclusiva della Regione e l'ordinamento delle circoscrizioni dei comuni nel quadro di questi principi generali che abbiamo fissato e quindi bisogna ripeterlo. Poi è necessario introdurre l'altro concetto: « Spetta alla Regione la legislazione esclusiva, ecc. » ed il controllo degli enti locali. Introducendo questo concetto di controllo che è della Regione, noi eliminiamo la Prefettura e restiamo completamente al di fuori delle Prefetture che sono l'organo di controllo politico; e contro di esse spezziamo una lancia. Mi pare quindi che l'ultima parte deve restare per il carattere di principi generali e per tecnica legislativa.

MAJORANA. Il collega Cartia domanda una precisazione sull'indirizzo dei poteri che conferisce cioè l'articolo 14, nella sua lettera « i ): regime degli enti locali, ecc. ».

Il collega Cartia riconosce che il problema è di tanta gravità che avrebbe voluto rinviarlo. Noi abbiamo trovato una soluzione media tra il rinvio e la trattazione della materia perchè con la lettera « i » diamo il potere incondizionato e illimitato alla Regione di regolare

questa materia. Ma il collega Cartia dice : mentre ci siamo regoliamo fin da ora con dei principi che egli afferma e credo rispettabili.

In questo caso credo che siamo tutti d'accordo. Diamo l'autonomia amministrativa e finanziaria ai comuni e la potestà di consorzarsi: tutto ciò è più che ammissibile, direi necessario. Ma quello che è oggetto, secondo me, di studio, (per cui era saggia la proposta di rinviarla), è che l'esame del contenuto sia fatto attentamente, anche perchè la formula del primo comma circa le circoscrizioni provinciali è una formula incondizionata che comprende non soltanto la provincia ente autonomo, ma anche la prefettura, ente governativo; se noi diamo la portata che naturalmente ha questa formula, noi anticipiamo sull'ordinamento che il Governo dovrebbe dare a se stesso nel campo delle attribuzioni che a lui rimangono. Perciò pregiudichiamo un problema che è più ampio e che non si riferisce semplicemente alla Regione, ma al Governo generale dell'Italia; entriamo quindi in un problema di grande importanza, assai delicato, non risolto, ma degno di ogni considerazione in confronto di quelle esigenze nazionali che saranno anticipate.

CARTIA. Anticipiamo la democrazia rispetto all'Italia.

MAJORANA. Ora appunto per questo io mi richiamo a quella che ho chiamato prudenza; vale a dire, non pregiudichiamo quello che deve fare la Nazione. Per ora confermiamo la potestà della Regione di fare tutto quello che deve fare nell'ambito delle leggi costituzionali di cui si parla. Quindi basterà semplicemente questo; e se si vuole insistere, basterà votare il secondo comma soltanto rinunciando al primo ed al terzo.

CARTIA. Il terzo comma è necessario perchè vi è l'aggiunta del controllo degli enti locali.

MAJORANA. Sta bene il controllo; ma, ripeto, se noi diamo la potestà di regolare gli enti autarchici, ma diamo l'esclusiva potestà di questo regolamento, è naturale che in questa potestà ci sia una potestà di controllo, perchè un qualunque sistema amministrativo di controllo è un modo di maggiore esplicazione dell'attività; quindi non c'è nemmeno la necessità di insistere sul terzo comma. Secondo la mia personale opinione, basterà dire quello che è detto nella lettera « i »; se si insiste, come mi sembra, possiamo votare il secondo com-

ma. Insisto quindi sulla mia proposta perchè si voti puramente e semplicemente la lettera « *i* » ed al massimo per consentire alle aspirazioni legittime di altri colleghi della nostra adunanza, si voti semplicemente il secondo comma.

CARTIA. Io insisto per tutto l'articolo. Propongo che sia eliminata la lettera « *i* » e si aggiunga l'articolo 14 *bis*.

PRATO. Non si cada in equivoci: altra cosa è votare il comma « *i* » così come è senza nessuna indicazione; altra cosa è sospendere la votazione sulla lettera « *i* » e continuare le altre lettere e poi votare il secondo comma dell'emendamento Cartia che già avviamo alla soluzione. Quindi propongo di sospendere la votazione della lettera « *i* »; e votare, comma per comma, l'articolo aggiuntivo di Cartia.

MA JORANA. A me piace la passione con cui si sente la necessità della riforma. Però la lettera « *i* » è molto più ampia; la lettera « *i* » comprende tutti gli enti locali che non sono soltanto i comuni e le provincie (e che sono materia esclusiva della Regione) che sono enti autarchici; quindi non sopprimiamo la lettera « *i* » per parlare solo dei comuni.

CARTIA. Qui si parla di enti locali.

ALDISIO. Qui mi sembra che vi sia un equivoco. Permettetemi che interpreti io la discussione, ovvero lo spirito della discussione. Penso che dovrebbe essere opinione e decisione dell'Assemblea di votare il comma « *i* » per quello che il comma « *i* » dice, salvo ad aggiungere, come articolo aggiuntivo, l'emendamento presentato da Cartia. Secondo il mio parere, credo che la lettera « *i* » debba restare, senza con questo compromettere affatto lo spirito e la sostanza dell'art. 14 *bis* che dovrebbe essere votato subito dopo.

CARTIA. A questo aderisco.

GUARINO AMELLA. Una piccola osservazione. Se si deve votare questa lettera « *i* » io vorrei aggiungere qualche piccola cosa in riferimento a quello che ha detto il collega Giaracà. E' un problema gravissimo per la Sicilia, ed io vorrei aggiungere alla lettera « *i* » dopo « regime degli enti locali » le parole « riforma della circoscrizione

territoriale dei comuni ». Spiego: noi abbiamo una circoscrizione territoriale comunale assolutamente medievale che nasce da vicende storiche che qui non è il caso di ricordare, che dà luogo, proprio come accennò l'amico Giaracà, a comuni che hanno territorio vastissime, comuni fiorenti quindi e comuni che hanno un territorio limitato in confronto degli altri. Per la riforma di questa illogica circoscrizione dannosa per la vita dei comuni, ci fu una legge borbonica del 1856. Si era cominciato ad attuarla, ma l'agitazione dei comuni continuò vivissima, per cui il Governo italiano, di fronte alla gravissima agitazione che c'era in Sicilia, fece la legge del 1867 in base alla quale era consentita ad una commissione speciale la riforma della circoscrizione territoriale deliberata dai comuni. I grossi comuni fecero del loro meglio per impedire l'attuazione ed una decisione del Consiglio di Stato ne sospese l'applicazione. La situazione è questa: dei 360 comuni siciliani ci sono ben 170 comuni con circoscrizione territoriale assolutamente insufficiente; ce ne sono una sessantina con circoscrizione eccessiva; il resto è indifferente. La situazione culminò in una nuova agitazione verso il 1908-10 e si è fatto persino un comizio a Roma di tutti i sindacati interessati, nella sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio. Io allora ero segretario di questo comitato. Siamo riusciti ad avere 160 sindaci ed assessori per fare questa manifestazione. Purtroppo il promotore e finanziatore di questa agitazione, barone Lombardo di Canicattì, si ammalò e morì e l'agitazione languì, ma continuarono pressioni da tutte le parti ed allora il Governo fascista, invece di fare quella legge auspicata di ordine generale e ben ponderata, si limitò a fare dei favori dove c'era un influente consigliere nazionale fascista, con promesse di fare dei decreti di modifica e difatti ne fece parecchi. Ora è necessario che questa materia venga regolata evidentemente dalla stessa Sicilia.

CARTIA. E' nell'ultima parte del mio emendamento.

ALDISIO. Siamo sempre nel campo della legislazione esclusiva, quindi potendo far delle leggi si può anche arrivare alla modifica della legislazione vigente.

&VARINO AMELLA. Comunque sia, tengo che tutto questo venga chiarito. Se è superfluo metterlo nel comma « i » se ne tenga conto nel verbale interpretativo della legge che l'Assemblea deve approvare.

**ALDISIO.** Se ne prenderà nota per farne oggetto di una specificazione nella relazione. Ed allora siamo d'accordo che il comma « i » resta approvato così come sta?

*(E' approvato)*

Comma 1° *(E' approvato)*

Comma 2° *(E' approvato)*

Comma 3° *(E' approvato)*

Questi comma formano l'art. 14 *bis* del seguente tenore.

Art. 14 *bis*.

*« Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che  
« ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.*

*« L'ordinamento degli enti locali si basa sulla Regione stessa, sui  
« comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia auto-  
« nomia amministrativa e finanziaria.*

*« Nel quadro di tali principi generali, spetta alla Regione la «  
legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materie di circoscri-*

*« zione, ordinamento e controllo degli enti locali ».*

QUINTA SEDUTA - 21 dicembre 1945, antimeridiana

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Dichiarazioni di voto del prof. Baviera e dell'on. La Loggia in merito all'art. 14 *bis*. Seguito della discussione sulle • lettere dell'art. 14; 2) Approvazione delle lettere 1), m), con lievi modifiche; 3) Lettera n) sull'istruzione e le diverse tendenze politiche in seno alla Consulta; 4) Altre materie aggiunte agli articoli 14 e 15 da parte dei consultori Ausiello, Prato, Giuffrè; 5) Art. 15. Discussione generale sui principi e gli interessi generali. Le singole materie di cui all'art. 15; 6) Approvazione dell'art. 15, secondo le proposte Majorana e Cartia; 7) Art. 16. Voti e progetti dell'Assemblea sulle materie di competenza dello Stato, che possono interessare la Regione; 8) Art. 17. Bilancio della Regione. Approvato senz'altro; 9) Art. 18. Duplice ordine di funzione amministrativa del Governo regionale. Ampi contrasti in seno alla Consulta, specie sulla delega del Governo dello Stato al Governo regionale m.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventuno dicembre, alle ore 10,45 nel salone della Consulta del Palazzo Comitini in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) **S. E.** l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 3) BAVIERA on. prof. Giovanni
- 4) BONASERA sig. Giovanni
- 5) CAPUANO comm. Ignazio
- 6) CARTIA avv. Giovanni
- 7) COLAJANNI ing. Gino
- 8) CORTESE dr. Pasquale
- 9) DI CARLO prof. Eugenio
- 10) DOLCE comm. ing. Stefano
- 11) GIARACK avv. Emanuele

(1) E' da osservare a proposito del secondo comma dell'art. 18, che i resoconti stenografici ne differiscano dal testo e dalla relazione dell'Alto Commissario inviati al Governo dello Stato; imperocchè questi ultimi non comprendevano la delega del Governo centrale al Governo regionale. Da notare, altresì, l'errore nella indicazione dell'art. 16 in luogo dell'art. 17.

- 12) GIUFFRÉ prof. Liborio
- 13) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 14) LA LOGGIA on. prof. Enrico
- 15) Lo MONTE on. dr. Giovanni
- 16) LI CAUSI prof. Girolamo
- 17) MA JORANA prof. Dante
- 18) MAUCERI ing. Alfredo
- 19) PATELLA comm. dr. Antonio
- 20) PRATO comm. Cristoforo
- 21) PURPURA avv. Vincenzo
- 22) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 23) SALVATORE avv. Attilio
- 24) TAORMINA avv. Francesco
- 25) Tuccio comm. Salvatore
- 26) VIGO avv. Salvatore

1) ALDISIO. La seduta è aperta.

BAVIERA. Per una dichiarazione postuma di voto. Se fossi stato presente avrei votato contro la soppressione delle Prefetture e la riforma così radicale delle circoscrizioni amministrative.

LA LOGGIA. Mi associo e faccio mia questa dichiarazione di voto.

GIARAc,k. Siccome queste dichiarazioni di voto vengono da appartenenti al Partito liberale, ed io appartengo al Partito liberale, è bene chiarire questo punto. Ora io devo fare una dichiarazione che si concreta in sostanza in una richiesta e potrei dire in una rispettosa richiesta. Sarò brevissimo, anzi telegrafico. Ritengo che non sia ammissibile che entro domani si potrà concretare il lavoro di esame di questo progetto. Perciò, per quanto buona volontà possiamo avere, per quanta buona volontà ci possa essere da parte nostra, ora entriamo nel rosso dell'uovo dell'autonomia regionale che costituisce oltre che la funzione legislativa che la Regione dovrebbe avere, anche la parte finanziaria; questo è il problema più grave, per cui entriamo in un vicolo cieco dal quale difficilmente potremmo uscire. Questa parte dobbiamo esaminarla con la massima attenzione perchè, on. Aldisio, noi che chiediamo l'autonomia regionale e dobbiamo presentare a Roma un progetto del genere è necessario che questo progetto non raffazzoniamo alla meglio, perchè proprio la corsa



a volere esaminare gli articoli ci ha condotto ad un errore, che io rilevo qui nel testo che è stato pubblicato da « Sicilia del Popolo » proprio ieri. Le feci rilevare (e lei non volle accogliere la mia preghiera) che nel testo c'era un errore, in quanto che l'Assemblea, se nomina gli assessori, deve indicare il numero degli assessori. Com'è fatto poi l'articolo? la contraddizione tra il primo ed il secondo comma è troppo pericolosa: « Il Presidente regionale e gli assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta ». Quindi nella prima seduta l'Assemblea regionale deve nominare il Presidente e gli assessori e sta bene. Il secondo comma però dice: « La Giunta regionale è composta di assessori preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione regionale »; quindi qui si faranno le elezioni e sarà nominato il Presidente. Supponiamo che di uomini che la compongono ce ne vogliono dieci, quindici e subito l'Assemblea ne nomina quindici: se invece il Presidente aveva la facoltà di nominare gli assessori poteva benissimo nominare quel numero necessario in rapporto alle esigenze dei servizi. Ma, come è fatta la dizione, è necessario che sia stabilito il numero. Ripeto che i lavori al di là di domani non possono andare, perchè i consultori che non siamo di Palermo dobbiamo raggiungere le nostre famiglie : il Natale dobbiamo farlo a casa. Domenica dobbiamo partire.

ALDISIO. Vediamo dove arriviamo con i lavori della giornata di oggi e di domani e l'Assemblea prenderà i provvedimenti e le decisioni del caso. Piuttosto cerchiamo di lavorare. Ormai l'articolo è approvato e poi non è un errore come è stato già dimostrato.

2) Undicesimo comma dell'art. 14: « l) ordinamento degli uffici e degli enti regionali ».

*(E' approvato)*

Dodicesimo comma dell'art. 14: « m) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato ».

*(E' approvato)*

3) Tredicesimo comma dell'art. 14: « n) istruzione elementare ».

SALVATORE. Esprimo un pensiero esclusivamente personale; quindi non vincolo nessuno dei miei amici. Io riterrei opportuno che

all'istruzione elementare si aggiunga anche « istruzione media » di cui al comma « c » dell'art 15, in quanto ch  ritengo che l'istruzione media debba avere uno sviluppo nel campo tecnico in pieno coordinamento con quella riforma culturale, agraria, industriale che deve avere una fisionomia netta, specifica, differenziata per la nostra Sicilia. Quindi propongo che all'istruzione elementare di cui al comma « n » venga aggiunta l'istruzione media di cui al comma « c » dell'articolo seguente.

AUSIELLO. Mi associo alla proposta. Propongo altres  che al comma « n », oltre all'istruzione media, si aggiunga « musei e biblioteche ».

PRATO. Propongo di aggiungere l'istruzione universitaria.

ALDISIO. No, qui siamo nella competenza esclusiva.

Di CARLO. Sono dolente di non poter seguire in questo il mio collega Salvatore. Ho una diversa concezione dell'istruzione e pertanto sono favorevole al testo contenuto nell'art. 23 del progetto dell'on. Guarino Amelia che fa rientrare tutta l'istruzione pubblica sotto, diciamo cos , la legislazione di principio e di indirizzo generale del Governo centrale e lascia al Governo regionale la regolamentazione e la esecuzione per l'adattamento di tale legislazione alle condizioni ed alle esigenze particolari specifiche della Regione. Per cui si dovrebbe modificare tutta questa parte appunto in questo senso e cio  che l'istruzione pubblica   argomento generale per quanto riguarda i principi e l'indirizzo generale cio  materia che rientra nella competenza del potere centrale, salvo ad adattare questa propria legislazione alle condizioni particolari e specifiche della Regione. Quindi mi dichiaro contrario alla proposta Salvatore.

Li CAUSI. Mi associo alle considerazioni del consultore Di Carlo e desidero che venga soppresso dall'art. 14 il comma « n » che dovrebbe fare parte, invece, dell'art. 15 proprio per le considerazioni che sono state fatte dal consultore Di Carlo.

ALDISIO. Allora vi sono tre proposte: una dell'avv. Salvatore ed Ausiello che domandano di aggiungere al comma « n » l'istruzione media, i musei e le biblioteche; una proposta del comm. Prato che

domanda che anche l'istruzione superiore sia aggiunta al comma « n » ed una proposta Di Carlo che chiede il rinvio del comma « n » all'art. 15.

PURPURA. Io proporrei di lasciare l'istruzione elementare nello art. 14 e parlare della scuola media superiore quando discuteremo sull'art. 15, che dà diritto alla Regione di legiferare pienamente su determinate materie, pur di rispettare i principi generali. Tutta questa materia dell'istruzione media riguarda la cultura nazionale; la cultura non può essere siciliana, ma è nazionale; è la tradizione che meglio di qualsiasi altra cosa ci riattacca alla madre Patria, questa cultura media noi potremo adattare meglio secondo il concetto di Salvatore a quella esigenza di riforma industriale ed agraria, avviamento professionale, ecc., senza, per questo, farne una esclusività nostra. Quindi sarei di opinione che l'istruzione elementare per cui dobbiamo combattere, specialmente l'analfabetismo nella nostra Regione, deve essere materia esclusiva della nostra legislazione mentre la scuola media e tanto più la scuola superiore, l'Università, dobbiamo lasciarla alle possibilità della nostra legislazione, ma non ad una esclusività nostra.

Di CARLO. L'analfabetismo non è un fatto peculiare della Regione siciliana: l'analfabetismo esiste in Sicilia perchè le leggi qui non si sono applicate, soltanto per questo, ma non è una caratteristica siciliana: non c'è un problema speciale dell'analfabetismo: applicate le leggi; mettete in condizioni gli organi dello Stato centrali e periferici di applicare le leggi e l'analfabetismo scomparirà.

ALDISIO. Allora Di Carlo propone di rinviare tutto, anche la istruzione elementare, all'art. 15 ? L'istruzione elementare, quindi, passata all'art. 14 *bis* probabilmente andrebbe a finire ai comuni, ma è logico e naturale che appunto per questo sarebbe quindi opportuno mantenere alla Regione l'istruzione elementare per evitare trapassi che in un secondo tempo dovrebbero avvenire. Ad ogni modo io pongo ai voti la proposta Di Carlo.

*(E' respinta)*

ALDISIO. Abbiamo la proposta Salvatore-Ausiello tendente ad aggiungere all'istruzione elementare nel comma « n » l'istruzione media.

*(E' respinta)*

4) ALDISIO. C'è un'ulteriore richiesta di Ausiello di aggiungere « musei e biblioteche »; la metto ai voti.

*(E' approvata)*

PRATO. All'art. 14 chiedo che sia aggiunto un nuovo capoverso e cioè : « espropriazione per pubblica utilità ». Potrebbe sembrare un pleonaso, ma non lo è. Si potrebbe pensare che quando abbiamo parlato di bonifica e di lavori pubblici, che fanno parte della competenza esclusiva della Regione, per implicito vi abbiamo compresa anche questa facoltà; ciò non lo è in quanto la Regione può avere bisogno di avvalersi dei poteri nascenti da una legge per casi di pubblica utilità che non entrano per nulla nella sfera dei lavori pubblici e della bonifica agraria. Quindi chiedo che anche questa parte sia inserita nell'art. 14 che riguarda la competenza esclusiva della Regione.

PURPURA. Non mi pare esatto.

GUARINO AMELLA. Ho sentito dire « non mi pare esatto ». Spieghi il perchè.

PURPURA. Noi dimentichiamo sempre l'art. 15; che cosa vuol dire « espropriazione per pubblica utilità »? Noi siamo qui nell'articolo 14 in una legislazione esclusiva per materie. Ora l'espropriazione per pubblica utilità non è sempre utile, è sempre una determinata legge che si può fare in un senso o in un altro; non è una materia quindi se anche il concetto del comm. Prato sia esatto nel senso che la Regione siciliana potrà fare leggi per certi determinati casi da inserire nell'art. 14; essa trova il suo posto all'art. 15. Perchè altrimenti saboteremo in questa maniera quello che abbiamo votato ieri, cioè per quanto riguarda la riforma agraria. Per questa ragione non mi pare esatta la proposta di Prato.

GUARINO AMELLA. Non mi pare che la questione sia impostata bene dall'amico Purpura. Qui è una cosa ben diversa. Ci sono molti tecnici e comunque anche avvocati che sanno che noi abbiamo una disgraziata legge di espropriazione pubblica che rimonta a sessanta anni fa. Ci sono stati una trentina di commissioni per modificarla, ma la grande macchina burocratica centrale è così lenta che nono-

stante i 60 anni e le trenta proposte di modifiche (ogni ministero ha nominato una commissione), questa modifica non è venuta. Viceversa sono venute certe leggi speciali, come, per esempio, quella di Napoli: si dovette in un altro momento fare una legge più spedita per l'espropriazione, non volendo servirsi di quella mastodontica ed arretrata legge. Hanno fatto la legge di Napoli adattata a Napoli. Questi precedenti dimostrano che in materia di espropriazione non si può avere un criterio unico per espropriare a Bergamo e a Caltanissetta. Vi sono condizioni ambientali di tradizioni così diverse che una legge di espropriazione che si adatti alle condizioni nostre, che cosa impedisce, in che cosa nuoce ciò all'autorità dello Stato?

Lasciate quindi alla Sicilia la facoltà di farsi la legge per la espropriazione in Sicilia, la quale può benissimo essere concordante con quella del resto d'Italia. Ma è una legge che dovremmo fare nel giro di un anno, altrimenti, aspettando la legge che verrà dallo Stato, ci vorranno ancora trent'anni. Quindi concludo proponendo che la proposta Prato venga introdotta.

PURPURA. Lo stesso Guarino mi ha posto in rilievo le facoltà e potestà che devono essere date alla Regione. L'art. 14 prevede la esclusività e pertanto io non sono contro Prato ed Amella, ma sono d'avviso che debba essere inserita nell'art. 15, non già nell'art. 14.

GUARINO AMELLA. Pare che l'amico Purpura non abbia bene afferrato la differenza tra il 14 ed il 15. Non è, come dice lui, che il 15 tratti di legislazione concorrente. Tanto quelle del 14 che quelle del 15 sono materie di competenza regionale. La differenza è una sola: nelle materie dell'art. 14 la Regione può legiferare di sua volontà senza preoccupazione di quello che avviene nelle altre Regioni, invece nel 15 la Regione può legiferare conformandosi però a certi principi basilari che vengono dallo Stato. Quindi, come si vede, non c'è una questione di competenza esclusiva o concorrente. Per queste ragioni io non avevo approvato nel mio progetto la istruzione elementare affidata soltanto ai comuni, appunto perchè a me pare, per un concetto democraticissimo, che questa libertà assoluta dell'istruzione elementare affidata alla Regione, indipendentemente da qualunque principio che regoli l'intera nazione, sia arretrata, perchè con quell'art. 14 che avete approvato, l'istruzione elementare è data alla Regione, e questa può sopprimere la gratuità della istruzione. Questi sono principi fondamentali per tutta l'Italia. Ecco perchè nel mio

progetto l'istruzione elementare era all'art. 15. La Sicilia può regolamentare l'istruzione, ma deve rispettare i principi fondamentali. Ora, in materia di espropriazione, non credo che ci possano essere principi fondamentali assoluti che non possano essere derogati tra l'Italia e la Sicilia. Ecco perchè potrebbe entrare nell'art. 14; se la mettiamo nel 15 è una violazione forte, perchè siamo vincolati nel fare una legge di espropriazione in Sicilia e saremmo asserviti a quel criterio che formò la legge del '65.

LI CAUSI. Perchè deve essere la legge del '65, quando può diventare una legge del '45 ?

GUARINO AMELLA. Perchè è una legge vigente, perchè noi saremmo costretti, mettendola nel 15, a seguire per forza i principi fondamentali dello Stato; saremmo costretti a seguire questi criteri della legge del '65 che lo Stato ha continuamente violato e che noi dobbiamo seguire. Credo che le mie ragioni, proprio ispirate a criteri obiettivissimi in materia di lavori pubblici, dovrebbero essere accolti dall'Assemblea.

LI CAUSI. Mi pare che si dimentichi che noi non stiamo inserendo nostre leggi nel vecchio macchinone delle leggi dello Stato, perchè abbiamo discusso ieri che lo Stato si va formando e c'è la Costituente che dovrà affrontare i principi che dovrà affermare, se vuole raggiungere determinati scopi, specialmente per quanto riguarda le riforme industriale ed agraria, per cui ritengo che le argomentazioni dell'on. Guarino Amella, fondate sull'arretratezza della legge del '65 che ha impedito alla Sicilia di compiere determinate opere, non regga, perchè appunto nuove leggi saranno approntate dalla Costituente; nuovi principi saranno sanciti. Necessita che noi ci riferiamo a questi principi per poi poterli applicare in Sicilia e quindi ritengo che l'articolo 15 sia il posto adatto.

GUARINO AMELLA. L'amico Li Causi ha una visione troppo relativa. Io parlo non di una riforma agraria, come dice Li Causi, ma per i lavori pubblici e per essi nel campo ristretto della legge della espropriazione per pubblica utilità. E' per questo che credo necessaria una riforma adattata alle singole regioni e che ogni opposizione è ingiustificata. Mi duole, ma non vedo al loro posto i membri tecnici, i quali in questo momento mancano ai loro doveri. Sono messi nella Consulta per dare pareri tecnici. Se ci fosse Russo e il

tecnico delle Ferrovie, direbbero che le mie osservazioni sono obiettive e non hanno nulla a che fare con la riforma agraria.

ALDISIO. Debbo giustificare l'assenza del provveditore alle OO. PP. perchè disgraziatamente stamane è stato convocato il comitato tecnico per l'approvazione di molti progetti e sono stato io stesso a pregarlo di non disertare quella riunione data l'importanza di questi lavori in Sicilia. Il comm. Russo è pienamente giustificato.

PURPURA. Voglio semplicemente precisare questo concetto. La preoccupazione di Guarino Amelia, che io apprezzo e condivido, è perfettamente soddisfatta dalla stessa dizione degli artt. 14 e 15 e specialmente dall'art. 14 per quello che abbiamo già approvato. Non dobbiamo dimenticare che nell'art. 14 abbiamo messo, come materia di esclusiva competenza della Regione, l'agricoltura, l'industria, i lavori pubblici. Ora, quindi, quando poi dovremo fare la legislazione sull'agricoltura, sull'industria, sui lavori pubblici, noi potremo benissimo, nella nostra esclusività, parlare anche di espropriazione di determinate terre, di determinate industrie, per soddisfare anche determinati lavori pubblici. Dimodochè questa esigenza di esclusività regionale è rispettata. D'altro canto se noi mettiamo nell'art. 15 anche la materia che, ripeto, non è materia, ma il diritto a legiferare sopra l'espropriazione per pubblica utilità noi soddisferemo egualmente, anche senza tener conto dell'art. 14, le esigenze dell'on. Guarino. Non dimenticheremo che l'art. 15 dice « entro i limiti della legislazione di principio ». Ora non c'è dubbio che una qualsiasi legge sulla espropriazione per pubblica utilità non è una legislazione di principio; e poi si aggiunga: « e di interesse generale ». Non c'è dubbio che l'espropriazione per pubblica utilità può essere una legge che soddisfi un interesse generale, ma non è un principio di legge, nè qualche cosa che riguarda l'interesse generale, per cui noi non potremmo derogare nel senso che mentre l'espropriazione per pubblica utilità dello Stato è concepita in una data maniera entro determinati limiti, noi possiamo, per la facoltà di cui all'art. 15, concepire un altro modo ed entro un determinato limite. Per questa ragione io insisto perchè sia inserita all'art. 15 la proposta di Prato.

ALDISIO. Metto ai voti la proposta Prato che diverrebbe un comma aggiuntivo e che sarebbe la lettera « p » dell'art. 14.

*(E' approvato)*

L'art. 14 risulta in definitiva così modificato :

Art. 14.

« *L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme agraria*

• *ed industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha*

« *la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:*

« *a) agricoltura e foreste;*

« *a bis) bonifica;*

« *b) industria e commercio, salvo la disciplina dei rapporti privati;*

• *c) valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;*

« *d) urbanistica;*

« *e) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;*

« *f) miniere, cave, acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale, pesca, caccia, saline;*

• *f bis) usi civici;*

• *g) pubblica beneficenza;*

« *h) turismo, conservazione delle antichità e delle opere artistiche, tutela del paesaggio, vigilanza alberghiera;*

• *i) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;*

• *l) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; m) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari*

• *della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;*

« *n) istruzione elementare, musei, biblioteche;*

« *p) espropriazione per pubblica utilità.*

GIUFFRÈ. Propongo un'aggiunta all'art. 14 nel senso cioè di comprendere nelle materie di competenza dell'Assemblea anche la questione relativa all'igiene e sanità pubblica perchè ci sono questioni che riguardano esclusivamente la Sicilia e non le altre regioni. Dico, per esempio, che anche nella pianura lombarda e anche nel Trentino, ci sono dei casi di malattie per noi sconosciute. Qui in Sicilia abbiamo invece dei casi di malattie che altrove non ci sono e riguardano principalmente le classi lavoratrici. Ed io debbo ricordare che a Palermo, per mia iniziativa, 40 anni addietro si tenne appunto un congresso



per le malattie del lavoro, cioè il primo congresso per le malattie del lavoro che si teneva in Italia e tra queste malattie c'era quella dei sommacai che vanno incontro a malattie polmonari speciali; ci sono poi le malattie dei minatori di zolfare, quelle dei lavoratori nelle fabbriche di capelli e tante altre malattie gravi. Tutte queste malattie dovrebbero essere meglio valutate e tenute presenti da una Assemblea della Regione. Ho sentito parlare poi del problema della istruzione pubblica. Non si tratta solo della questione elementare, ma interessa anche guardare altre questioni di alta cultura. Per esempio noi abbiamo qui a Palermo, Catania e Messina ed altre parti, accademie ed istituti di alta cultura per i quali la elezione del Presidente deve essere approvata dal Governo di Roma. Quando eleveremo la nostra Regione a personalità giuridica, dovremo occuparci poi delle nomine dei Presidenti delle Accademie che non dovranno più essere fatte da Roma. C'è un altro fatto su cui richiamo l'attenzione dell'Assemblea; cioè quello dei lasciti fatti per le nostre istituzioni culturali. Noi abbiamo anche istituti che fanno onore alla Sicilia, ma questi istituti — cito quello della Storia Patria — sono così benemeriti ed hanno fondato un museo del risorgimento che ha un valore di parecchi milioni, sebbene molti oggetti sono stati trafugati dai ladri. Quindi mi permetto di volere aggiungere queste due voci all'altra che riguarda queste nostre istituzioni di alta cultura.

ALDISIO. Il prof. Giuffrè domanda che l'igiene e la sanità passino dall'art. 15 all'art. 14. Io penso però che la sanità pubblica è una Materia di interesse nazionale nella quale noi avremo la possibilità di intervenire con leggi nostre per modificare ciò che in generale non è applicabile ai casi particolari.

VICO. Io sarei d'accordo con il prof. Giuffrè per quanto riguarda le Accademie che hanno una grande tradizione isolana, ma che in Sicilia non si sono potute sviluppare.

MAJORANA. Mi associo pienamente.

ALDISIO. L'art. 14 è già stato votato, ma se l'Assemblea è d'accordo possiamo aggiungere alla lettera « n » anche le accademie.

*(E' approvato)*

La lettera « n » dell'art. 14 risulta così: « n) istruzione elementare, musei, biblioteche ed accademie ».

5) Art. 15.

« Entro i limiti della legislazione di principio e di interesse  
« generale fissati dallo Stato, l'Assemblea regionale può, al fine  
di  
« soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri  
della  
« Regione, emanare leggi sopra le seguenti materie concernenti  
la  
• Regione :  
« a) comunicazioni e trasporti locali;  
« b) igiene pubblica;  
« c) istruzione media ed universitaria;  
« d) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;  
« e) assistenza sanitaria;  
« f) legislazione sociale : rapporti di lavoro, previdenza ed as-  
« sistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello  
Stato;  
« g) annona;  
« h) assunzione di servizi pubblici;  
« i) tutte le materie che implicano servizi di prevalente inte-  
« resse regionale ».

ALDISIO. Fermiamoci alla parte generale.

DI CARLO. Mi sembra più felice la dizione che viene adottata nel progetto Guarino Amella in cui si parla di legislazione di principio  
« di indirizzo generale che dovrebbe spettare al Governo centrale e, per quanto si riferisce al Governo regionale, si dice : « regolamentazione ed esecuzione per l'adattamento di altre legislazioni alle condizioni peculiari ed alle esigenze della Regione ». Credo che questa dizione sia più felice di quella invece adoperata nell'art. 15 del progetto presentato dalla Commissione. Per cui io proporrei che venisse adottata la dizione appunto usata ed adoperata da Guarino.

MAJORANA. Io vorrei dire che una legislazione di principio a rigore non esiste. Le leggi fanno le norme e queste norme sono guidate da principi; quindi è più corretto dire che accanto alla legislazione dello Stato, si può svolgere una ulteriore complementare legislazione.

CARTIA. Io proporrei di modificare integralmente l'articolo perchè non mi so rendere conto che cosa è questa legislazione secondo i principi generali. Una legge che deve rispettare una legge dello Stato, non è più una legge: è regolamento, in quanto si preoccupa di eseguire la legge dello Stato: se è legge per conto proprio, allora è inutile richiamare la legislazione dello Stato, perchè non è vincolata a niente, ma in quanto è una norma vincolata ad una legge dello Stato, è una norma regolamentare. Per cui direi che si fissi il principio in questi termini, anche per ragione di opportunità politica « sulle seguenti materie spetta allo Stato la potestà legislativa ed alla Regione la potestà regolamentare ».

ALDISIO. Allora è tutto il sistema della legge che cambia.

SALEMI. Vi sono due considerazioni da fare : una formale ed una sostanziale. Dal punto di vista formale tutta l'attività dell'Assemblea regionale è attività legislativa; quindi l'Assemblea emana leggi; mentre i regolamenti sono emanati dal Governo della Regione. Dal punto di vista sostanziale, queste leggi debbono muoversi entro i limiti dei principi dello Stato, ma la formazione di ulteriori norme entro questi principi non implica una attività regolamentare, ma la emanazione di norme di ordine principale, non di ordine secondario, come quelle che vengono comprese entro il regolamento. Quindi dal punto di vista formale e sostanziale si tratta di vere e proprie leggi. Il limite che si trova nella legislazione dello Stato è un limite molto largo che permette l'emanazione di ulteriori norme giuridiche.

CARTIA. Immaginiamo che ci sia una legge sull'igiene pubblica e lo Stato ha fissato una legge. Che cosa abbiamo noi? dei poteri discrezionali per andare anche *extra legem*?

SALEMI. NO.

CARTIA. ...contro legge, no; quindi secondo legge dobbiamo andare.

SALEMI. Non è secondo legge; c'è il potere discrezionale che innova ed aggiunge qualche cosa.

CARTIA. Andiamo extra legge allora!

SALEMI. Bisogna considerare la legge una sfera larga: questa sfera è limitata all'attività che può svolgere l'Assemblea : dentro questa sfera l'Assemblea può emettere tutte le norme giuridiche.

CARTIA. Quindi non si tratta di regolamento, perchè il regolamento non crea una norma, ma esegue una norma.

SALEMI. Finchè si tratta di fare leggi, queste le fa l'Assemblea; i regolamenti invece li farà la Giunta. Quindi invece di averlo il potere centrale, questa volta il potere lo arroghiamo alla Regione. Se l'Assemblea nazionale ha fissato delle norme come leggi dello Stato, io desidero sapere che cosa resta da fare a noi se non possiamo avere questa zona di competenza.

CARTIA. Allora chiariamo ciò perchè non risulta dal progetto. SALEMI.

Allora lo formuli lei.

GUARINO AMELLA. Io voglio chiarire la portata di questo articolo sia nella relazione fatta da me, sia nella formulazione fatta dal prof. Salemi. In sostanza c'è una differenza che non è soltanto forma. Mentre nel mio articolo si diceva « la legislazione di principio e di indirizzo generale » nel progetto della commissione è stato sostituito « e di interesse generale ».

Credo sia meglio tornare alla mia soluzione, cioè « entro i limiti e l'indirizzo fissati dallo Stato » perchè questo « interesse generale » non mi pare adatto. Scendendo all'applicazione, il concetto è questo : Prendiamo una delle lettere dell'art. 15, quello della « istruzione » : quali sono i principi e l'indirizzo dell'istruzione? Quindi bisogna guardare una legge come principio generale dello Stato in materia di istruzione: istruzione obbligatoria e gratuita ed accessibile a chiunque. Questi sono i principi generali, in modo che la Regione non potrebbe violare in questo campo questi principi generali. Ma non violando questi principi generali può fare la legislazione come crede. Può quindi la Regione legiferare diversamente, secondo le esigenze locali; qui vi sarà bisogno di certe leggi speciali in materia che non sono neanche opportune in altre regioni. Questo è il concetto.

oPerchè la commissione ha mutato un poco la formula dell'articolo di Guarino Amelia? Perchè ha ritenuto che la legisla-

zione di principio e l'indirizzo generale siano la stessa cosa, in quanto il principio determina l'indirizzo e l'indirizzo contiene i principi: donde la commissione ha creduto di modificare la seconda espressione « indirizzo generale » ed ha voluto invece riferirsi allo « interesse generale » che lo Stato ha considerato nella sua legislazione. E del resto questo articolo viene poi in concordanza con l'art. 1 : « La Regione è autonoma, si muove entro la vita politica dello Stato, e stabilisce principi uguali per tutti i cittadini ».

GUARINO AMELLA. Sono soddisfatto dei chiarimenti del Professor Salemi.

AUSIELLO. Propongo il seguente emendamento alla parte generale dell'art. 15 : « Entro i limiti ed i principi fondamentali accolti nella legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale, al fine di soddisfare le esigenze particolari della Regione, emana leggi sopra le seguenti materie ».

MAJORANA. Desidero sottoporre all'Assemblea il seguente emendamento « Entro i limiti dei principi ed interessi generali accolti nella legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi ed organizzare servizi nelle seguenti materie ».

SALEMI. Semplicemente un chiarimento : la formulazione dello emendamento Ausiello mi pare che venga a farci ricadere entro l'articolo 14, perchè i principi fondamentali, di cui egli parla nell'emendamento, sono proprio compresi nella legge costituzionale e l'art. 14 stabilisce, come limite, la legge costituzionale. Di modo che io sarei invece molto lieto se la Consulta volesse accogliere la formulazione più precisa proposta dal prof. Majorana.

CARTIA. Sì, tale concetto può soddisfare tutti.

LA LOGGIA. Proporrei di togliere dall'emendamento Majorana le parole « interessi generali » perchè è una formulazione troppo elastica.

CARTIA. Aderisco alla proposta La Loggia: l'emendamento verrebbe così corretto: « entro i limiti dei principi, cui si informa la legislazione dello Stato ».

Di CARLO. Io mi preoccupo in questo momento particolarmente dell'istruzione media ed universitaria; quindi la formula da adottarsi, per io meno riferendosi alla istruzione media ed universitaria, dovrebbe essere questa : « entro i limiti delle norme fissate dallo Stato che non possono essere derogate ».

LI CAUSI. Significa fare entrare dalla finestra, ciò che non entra dal portone.

ALDISIO. Metto ai voti la proposta Majorana cosa modificata: « entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ecc. ».

*(E' approvata)*

6) Il primo comma dell'art. 15 nella sua dizione definitiva è il seguente :

*« Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di « soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della « Regione, emanare leggi ed organizzare servizi nelle seguenti materie « concernenti la Regione ».*

Secondo comma dell'art. 15 : « a) comunicazioni e trasporti locali ».

CARTIA. Io specificherei: « comunicazioni: strade ferroviarie, aeree, marittime e telepostali » perchè sono servizi essenziali della nostra Regione; oppure si può mettere « comunicazioni e trasporti locali di qualsiasi genere ».

SALEMI. Nel progetto che io avevo presentato, si parla di « comunicazioni, ferrovie, tranvie, linee automobilistiche ed aeree, marina mercantile, poste, telegrafi, telefoni ».

GUARINO AMELLA. Non vorrei che si dicesse « comunicazioni locali » perchè si potrebbe intendere comunicazioni Palermo-Bagheria. Bisognerebbe mettere « di interesse regionale ».

ALDISIO. Invece di « locali » mettiamo la parola « regionali ».

*(E' approvata)*

La lettera *a*) risulta così:

*a*) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere ».

Terzo comma dell'art. 15: « *b*) igiene pubblica ».

CASCIO ROCCA. Direi di modificare in questo senso : alla lettera « *b* » mettere « igiene e sanità pubblica » e far seguire alla lettera « *c* » « assistenza sanitaria » perchè c'è un addentellato tra i due argomenti che riguardano l'igiene e l'assistenza del popolo, bambini alienati, ecc.

ALDISIO. Ed allora la lettera « *b* » diverrebbe « igiene e sanità pubblica » e la lettera « *c* » verrebbe spostata al posto della lettera « *c* » « assistenza sanitaria ».

*(Le due lettere sono approvate)*

Le lettere « *b* » e « *c* » risultano rispettivamente così:

« *b*) igiene e sanità pubblica ».

« *c*) assistenza sanitaria ».

Quinto comma dell'art. 15: « *d*) istruzione media e universitaria ».

*(E' approvato)*

Sesto comma dell'art. 15 : « *e*) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio ».

*(E' approvato)*

Settimo comma dell'art. 15: « *f*) legislazione sociale; rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato ».

*(E' approvato)*

Ottavo comma dell'art. 15 : « *g*) annona ».

*(E' approvato)*

Nono comma dell'art. 15: « *h*) assunzione di servizi pubblici ».

*(E' approvato)*

Decimo comma dell'art. 15: « *i* ) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale ».

PRATO. Prima di passare alla parte conclusiva delle altre materie, io proporrei di specificare in una lettera a parte l'ordinamento delle professioni liberali ed in un altro comma il regime di stampa, associazioni, riunioni e pubblici spettacoli.

SALEMI. In primo luogo alla lettera *h*), è stato approvato « assunzione di servizi pubblici » . Ora tutto ciò mi pare renda superflua l'aggiunta al primo comma dell'art. 15 della potestà della Regione di « organizzare servizi ». Questa aggiunta si può sopprimere dato che abbiamo qui « l'assunzione di pubblici servizi » e quindi l'organizzazione di servizi.

*Voci.* Non è lo stesso.

SALEMI. Ma non si può pensare alla istituzione di servizi senza pensare all'organizzazione degli stessi. In secondo luogo io debbo rilevare che le due aggiunte proposte dal consultore Prato possono benissimo esistere insieme alla lettera « *i* » dell'art.15 perchè la lettera « *i* » è di ordine generale, molto ampio, per tutte le materie che implicano servizi di prevalente interesse generale. Si potrebbe conservare questa lettera « *i* » ed aggiungere le due proposte Prato.

*Voci.* Non possono entrare nel calderone la stampa e le riunioni.

SALEMI. Ed allora queste altre due proposte si possono inserire con una lettera a parte.

MA JORANA. Io vorrei chiarire il concetto di organizzazione dei servizi, incluso nella prima parte generale dell'articolo, che è nella mia mente perfettamente diverso da quello di cui alla lettera « *h* », in cui si parla di « assunzione di pubblici servizi ».

I servizi da organizzare, di cui si parla nella parte generale, a mio concetto, sono servizi necessari per esplicitare non soltanto quelli della lettera « *h* », ma anche quelli di tutte le altre lettere di cui si occupa l'articolo, perchè se si parla di comunicazioni, igiene e sanità pubblica, ogni organizzazione deve nominare i servizi relativi. Quindi, quando diciamo « non solo legiferare, ma organizzare i servizi »,



completiamo il pensiero relativo all'attività che deve svolgere la Regione.

L'organizzazione dei servizi è messa accanto alla legislazione, perchè dev'essere fatta per legge e quindi nella forma specifica della legge. Confondere questa organizzazione di servizi, necessaria per la molteplice attività consentita alla Regione, con quella dei servizi pubblici di cui si parla alla lettera « h », significa ridurre a piccolissima cosa quella che è la nozione generale di tutta l'attività e legislazione dell'amministrazione. La frase « assunzione di servizi pubblici » è un violare un po' la tradizione. Noi tutti conosciamo la municipalizzazione dei servizi, per cui l'organizzazione dei servizi di Stato di ordine economico, viene assunta da alcune pubbliche amministrazioni degli enti locali. E questo intende dire la lettera « h »; il che ha da fare molto poco con il concetto generale. Questo è il significato che ho pensato debbasi dare alla aggiunta « ed organizzare i servizi relativi ».

ALDISIO. Allora, comm. Prato, lei insiste nelle aggiunte proposte, relativamente all'ordinamento delle professioni libere?

PRATO. Insisto, ma come comma a parte.

GUARINO AMELLA. Io alla proposta di Prato vorrei aggiungere un altro comma ancora e cioè : « polizia stradale e circolazione ». Però, io dico, non vorrei che questi comma entrino veramente nell'art. 15, così come è detto qui, perchè effettivamente la materia di « associazioni, libertà di stampa, ecc. » in una legislazione regionale, mi parrebbe un po' esagerata, così come mi pare esagerata una legislazione regionale per la circolazione e la polizia stradale. Però io dico : c'è in questi due rami, « circolazione » e « polizia stradale » e in quelli « associazione, stampa e diritto di riunioni », qualche cosa che può interessare in maniera diversa, più specifica, la Regione, di quanto non sia la legge generale. Quindi vorrei che questi due rami non siano posti proprio nell'art. 15, ma *si* faccia un articolo speciale, in cui si stabilisca che per questi due rami, proposta Prato e mia, si dia soltanto alla Regione il diritto di regolamentazione esclusiva, perchè, entro il limite della legge che sarà fatta dallo Stato per l'intera Nazione, noi possiamo fare gli adattamenti in sede di regolamento e di esecuzione che sono inerenti alle condizioni speciali della nostra Regione. E qui sarebbe proprio il caso di fissare le parole cui

accennava Cartia, e cioè di non violare le norme dello Stato; ma la regolamentazione e l'esecuzione debbono spettare alla Regione.

PRATO. La mia proposta viene assorbita dalla proposta Guarino Amelia.

CARTIA. A parte il contenuto politico di questa inclusione, che è intuitiva ed evidente alla Consulta, io voglio fare una considerazione a scopo pratico sull'emendamento relativo alle professioni libere. Io faccio l'avvocato e mi domando : quando avremo la disciplina regionale, passato lo Stretto ed arrivati a Reggio Calabria, che cosa mi può capitare? Perché vogliamo isolarci? Noi abbiamo detto e stabilito che questo spirito di autonomia è informato a quello altissimo sentimento di unità e di italianità e che le professioni libere sono l'espressione della cultura italiana. Perché noi vogliamo separatamente regolare la stampa e l'associazione? Se noi andassimo al di là di quelle che sono state le conquiste nazionali in questo campo, allora capirei la nostra preoccupazione, ma ora non vedo in questa proposta che una funzione restrittiva e per ciò mi oppongo. Io auspico che questa libertà sarà consacrata dalla Costituente. Quindi restiamo nel campo nazionale per la stampa e l'associazione, ecc. e tutto questo, con quello spirito che ci fonde e ci unisce alla Nazione, ed evitiamo di andarci a chiudere nell'isolamento.

Per queste ragioni di opportunità politica io mi oppongo e prego il comm. Prato di ritirare la sua proposta e non passare alla votazione. Per la « polizia stradale » non avrei difficoltà ad aderire, però faccio rilevare un inconveniente. Per la polizia stradale vige tuttora un codice della strada che contiene una serie di norme penali. Un intervento della Regione in questo campo porterebbe una interferenza sul diritto pubblico che deve essere solamente nazionale, mentre così noi verremmo ad avere in Sicilia dei magistrati che giudicano con un diritto diverso da quello nazionale. E su questo punto bisogna andare cauti.

GUARINO AMELLA. Io debbo fare una dichiarazione, quasi per fatto personale, perchè l'avv. Cartia ha voluto vedere nella mia citazione sulla proposta Prato modificata, una volontà di andare indietro a quello che si fa in Italia.

CARTIA. Non l'ho pensato nemmeno : tengo a dirlo.

GUARINO AMELLA. Siccome, dicevo, le associazioni e la stampa dovrebbero essere soltanto regolamentate dalla Regione, aggiungo ora che nella mia relazione chiarisco il mio concetto. Infatti in essa dico che la legislazione per la stampa dev'essere quella nazionale, ed aggiungo « e così ancora non potrebbe consentirsi, senza spezzare l'unità politica ed economica che lega e deve legare la Regione al resto d'Italia, che siano qui regolate con criteri più restrittivi la libertà di stampa e di associazione »; quindi, come si vede, quando proponevo una facoltà di regolamentare ero ben lungi dall'idea di tali restrizioni in questo campo. In quanto alla circolazione ed alla polizia stradale, credo che sia opportuno rilevare quanti inconvenienti vi sono nella nostra Regione di adeguare la polizia stradale alla Regione siciliana.

PRATO. Faccio mia la dichiarazione del collega Guarino Amella. Evidentemente non è concepibile che quando ho proposto questo comma sulla stampa, pensavo che i poteri legislativi regionali potessero modificare quello che è l'indirizzo della stampa in Italia. Sarebbe semplicemente assurdo parlare di cose simili. Quando ho parlato di ordinamento delle professioni libere, certamente non potevo pensare che il collega Cartia, esercente a Palei \_\_\_ mo, potesse non aver il diritto di esercitare a Milano o a Roma, ma pensavo che l'ordinamento delle professioni libere si potesse avere dall'iniziativa locale di assistenza verso i professionisti che, per ragioni di malattia, possano trovarsi in ristrettezze.

GIARACÀ. Abbiamo i contributi: c'è la Cassa sovvenzioni.

BATTAGLIA. C'era; se la papparono.

PRATO. Vedo che l'umore della Consulta è contrario alla mia proposta; non ho difficoltà a ritirare tale proposta.

7) Aunsm legge :

Art. 16.

« L'Assemblea regionale può emettere dei voti, formulare dei « progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato e « presentarli alle Assemblee legislative dello Stato ».

MAJORANA. Mi pare che la forma sia troppo larga; perciò direi: « formulare dei progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possono interessare la Regione ». Ciò per non eccedere nella formulazione.

GUARINO AMELLA. Io vedo un po' al di là di quanto ha detto il prof. Majorana. Immaginate un po' che l'Assemblea fa una proposta di legge: come deve andare alla Camera dei deputati?

ALDISIO. Si manda d'ufficio.

GUARINO AMELLA. L'Assemblea fa un voto. Il voto può essere di formulare una proposta di legge. Quindi l'Assemblea regionale non può fare un progetto; può fare solo il voto per il progetto; poi il progetto di legge dev'essere formulato dai Ministri di Stato.

MAJORANA. E' un voto che contiene un progetto.

GUARINO AMELLA. Ed allora che bisogno c'è di dire : « emettere un voto? ». Basterebbe dire « formulare un progetto ».

LI CAUSI. Mi permetto di fare osservare all'on. Guarino Amella che stiamo formulando un progetto e non stiamo emettendo un voto. Perché insieme al voto non può andare al centro un progetto da sottoporre nell'interesse regionale?

GUARINO AMELLA. A chi presentare il progetto?

LI CAUSI. A chi presento il voto?

GIARACÀ. Il Presidente Regionale partecipa al Consiglio dei Ministri e quindi tutto è naturale.

ALDISIO. Pongo ai voti l'art. 16 con l'emendamento Majorana.

*(E' approvato)*

L'articolo risulta così formulato :

Art. 16.

*« L'Assemblea può emettere voti, formulare progetti su materie di competenza degli organi dello Stato che possono interessare la Regione e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato ».*

8) ALDISIO legge :

Art. 17.

« L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, ap-  
« prova il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio,  
predisposto dalla Giunta regionale.

«L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello  
Stato.

«All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il  
rendiconto generale della Regione ».

*(E' approvato)*

9) ALDISIO legge :

Art. 18.

« Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni eser-  
« citate in base agli artt. 12, 13 - comma 1), e 2); 17 - comma 1),  
« svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi sta-  
« tali attribuite al Governo dello Stato sulle materie di cui agli  
« artt. 14 e 15.

« Sulle altre, non comprese negli articoli 14 e 15, svolgono una  
« attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello  
• Stato.

« Essi sono responsabili di tutte le loro attività di fronte alla  
• Assemblea ed al Governo dello Stato ».

GUARINO AMELLA. Chiedo che il relatore spieghi meglio il con-  
tenuto dell'articolo.

SALEMI. Abbiamo già visto, negli articoli 12 e 13 - comma 1)

« 17 - comma 1) che tutte le funzioni sono svolte dai Ministri,  
quindi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai singoli  
Ministri. Tutte le funzioni amministrative svolte al centro vengono  
adesso a passare agli organi regionali e precisamente agli organi  
governativi. Tutte le attività ministeriali si svolgono a mezzo degli  
Assessori, del Presidente Regionale e dell'Ente Regione. Quindi la  
potestà di emanare regolamenti, ordinanze, e così via, di provvedere  
a tutti i servizi amministrativi ed a tutte le attività svolte dal Governo  
centrale, passano al Governo regionale. Sulle materie altrimenti non  
comprese

negli articoli 14, 15 e 16 riguardanti la potestà legislativa della Regione, gli organi governativi regionali svolgono tale attività secondo le direttive del Governo centrale. Queste sono materie non di competenza della Regione, ma di competenza dello Stato e ne diviene che gli organi governativi regionali svolgono un'attività di fronte al Governo dello Stato e sono contemporaneamente responsabili di fronte all'Assemblea regionale.

GUARINO AMELLA. Mi resta allora questo dubbio; dato che il primo comma dell'art. 18, stabilisce che « Il Presidente e gli Assessori regionali ecc. ecc. svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi dello Stato attribuite al Governo dello Stato sulle materie di cui agli artt. 14 e 15 », data la nostra competenza di legiferare, che cosa c'entrano allora il Governo e i Ministri? Quali sono quelle altre funzioni amministrative?

SALEMI. Noi avremo la potestà di legiferare; oggi queste funzioni sono del Governo centrale, in seguito, quando la potestà di legiferare passerà a noi, avremo anche la potestà regolamentare e tutta la potestà amministrativa.

GUARINO AMELLA. E' implicito negli articoli 14 e 15.

SALEMI. Gli articoli 14, 15 e 16 parlano della potestà legislativa; questo articolo parla della potestà amministrativa, governativa. Sono due lati completamente diversi.

GUARINO AMELLA. Se non ci fosse questo articolo, noi faremmo le leggi qui ed il Governo le farebbe a Roma. Quando abbiamo nell'art. 14 detto che abbiamo il diritto di fare la legge sull'urbanistica o su altro, tutta la competenza è nostra. Quali sono le altre facoltà che dal Governo debbono passare alla Regione per l'art. 18 ? Non lo vedo.

SALEMI. Ci sono queste attività governative? Ed allora bisogna indicarle.

GUARINO AMELLA. Questo articolo è pericoloso. La spiegazione che mi dà lei non mi persuade.

Vico. Io credo che l'on. Guarino Amelia faccia una confusione senza volerlo. Qui si parla solamente del Presidente e degli Assessori

della Regione, mentre negli artt. 14 e 15 si parla dell'Assemblea regionale. L'Assemblea regionale formula ed elabora le leggi; coloro che devono eseguirle ed amministrarle sono gli Assessori; quindi il Governo. E' giusto pertanto che ci sia un articolo che disciplini questa potestà e questa capacità governativa.

GUARINO AMELLA. Questo non c'entra, perchè c'è un articolo, l'art. 12, che dice : « L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Consiglieri regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale ».

SALEM'. Ma siccome ci sono funzioni che possono esercitarsi in quanto che derivano da questo Statuto, funzioni che si esercitano su determinate materie, conviene di conseguenza stabilire quali sono i poteri del Governo di fronte a queste materie e quali sono i poteri del Governo di fronte alle materie che sono riservate allo Stato. E dunque bisogna distinguere : il primo comma parla dell'attività legislativa sopra le materie che sono di competenza della Regione, il secondo comma parla dell'attività amministrativa sulle materie che non sono di competenza della Regione. Ecco la necessità dunque di questo articolo.

GUARINO AMELLA. Propongo la soppressione del primo comma.

MA JORANA. Vorrei aggiungere alle osservazioni che sono state fatte, la seguente : che nella formulazione dell'art. 14 fu aggiunto ed approvato dall'Assemblea « l'Assemblea non soltanto provvede alle leggi, ma organizza i servizi relativi a questa attività conferita come potere legislativo ». Quindi, in sostanza, poichè organizza i servizi, è implicito anche il fatto che ha il potere esecutivo per realizzarli. L'Assemblea ha la possibilità di organizzare i poteri esecutivi in proposito; quindi la formula aggiunta all'articolo che stiamo esaminando non fa che confermare quello che è nell'art. 14, ma la si vuole chiarita. Non vedo che ci siano pericoli come sembrerebbe al Guarino. Si può mantenere la formula, tuttavia, perchè è un dire esplicito che per l'attività amministrativa, qualunque essa sia, di organizzare servizi, vigilanza, controllo, il potere esecutivo è conferito alla Regione. Per me è anche implicito. Non mi pare che questo dire esplicitamente sia fonte di confusione.

GUARINO AMELLA. Ciò ha una certa importanza quando si dice che il Presidente e gli Assessori svolgono nella Regione le funzioni amministrative dalle leggi statali attribuite al Governo sulle materie degli artt. 14 e 15. Ma se negli articoli 14 e 15 abbiamo detto che tutte le funzioni spettano alla Regione, dove sono queste funzioni e poteri della legge statale, attribuiti dal Governo dello Stato? Vedo che c'è contraddizione e quindi prego l'on. Majorana e il prof. Salemi di cambiare questo articolo se non lo si vuole sopprimere e dire che sulle materie degli artt. 14 e 15 la potestà amministrativa spetta al Presidente della Regione, ecc.

MA JORANA. Si può modificare la dizione, ma l'articolo è indispensabile.

CARTIA. Io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea, prima di esaminare questo articolo in discussione, sui precedenti articoli votati e specificatamente sull'art. 2: abbiamo sostituito l'art. 2, così come era formulato nel progetto della Commissione, con il seguente: « Gli organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente ». Poi all'art. 9 abbiamo chiarito: « La Giunta regionale è composta di Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione ». Quindi abbiamo votato l'art. 15 con la rettifica Majorana sulla organizzazione dei servizi. Ora domando: che cosa si vuole dire ancora di più per mettere tutta questa prima parte dell'art. 18, che diventa una qualche cosa che inquadra perfettamente il pensiero illustrato dal relatore poco fa, quando si vuole rendere ragione di questo articolo che trova la sua esplicazione in tutti i precedenti articoli che ho richiamato? Io trovo superflua questa prima parte, ma trovo anche che l'ultimo comma bisognerebbe eliminarlo. L'articolo ha soltanto valore per il comma secondo dove dice : « sulle altre non comprese negli articoli 14 e 15 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ».

Questo secondo comma ha una ragione di essere. Così mi pare che siamo a posto. L'ultimo comma mi sembra pericoloso e su questo una specifica spiegazione non viene perchè si dice: « Essi sono responsabili di tutta la loro attività di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato ». Di questo io non credo che ci sia bisogno di dire nulla: si tratta di tecnica politica, di gabinetto, questa responsabilità non può che essere politica di fronte all'Assemblea. Quindi io propongo che l'art. 18 sia così integrato: « Sulle altre non



comprese negli artt. 14 e 15 svolgono una attività amministrativa, secondo le direttive del Governo dello Stato verso il quale sono responsabili per questo limitatamente ». Così l'articolo va chiarito meglio ed andrebbe bene in prosecuzione degli artt. 14 e 15.

PRATO. Facendo eco alle osservazioni svolte dal collega Cartia, io proporrei che in quel secondo comma, cioè « sulle altre non comprese, ecc. » si introduca una innovazione e cioè « esercitano, svolgono questa attività per delega », in maniera che si eviti così che questo nostro organo diventi un organo periferico dello Stato. D'altra parte allo Stato si dà la possibilità di garantirsi perchè le sue direttive siano eseguite in quanto che ha la possibilità della revoca della delega. Così noi evitiamo che i nostri rappresentanti, i nostri assessori, insomma il nostro Governo, diventino e si trasformino in un organo vero e proprio dello Stato e mantengano cioè quel carattere di autonomia di fronte alla quale noi stiamo cercando di mantenerci in una sfera di serenità nella divisione delle sfere di competenze sia della Regione come dello Stato; quindi insisto che sia introdotto il concetto di delega e che invece di dire « secondo le direttive » si dica « per delega ».

LI CAUSI. L'articolo che ha suscitato una così interessante discussione mi pare che non sia stato finora visto nella sua sostanza, cioè nel suo spirito e ciò è molto importante perchè mi pare che si voglia fissare che le attribuzioni, i poteri, la figura degli Assessori regionali sono identici a quelli dei Ministri. Infatti si dice « svolgono nella Regione le funzioni amministrative che la legge conferisce al Governo dello Stato ». Si vuole affermare questo. Non so perchè ci siano preoccupazioni su questo punto. Si fissi questo criterio preciso : vogliamo che l'organizzazione del nostro Governo regionale sia analoga e perfettamente identica a quella che è la funzione responsabile del Governo nazionale.

Io penso che non debba esserci nessuna preoccupazione quando noi siamo garantiti che non ci allontaneremo da quello che sarà lo spirito nuovo in cui nazionalmente si organizzerà il Governo e quindi la legge dello Stato che organizza questo Governo. Penso quindi che dobbiamo avere questa garanzia.

MINEO. Il secondo comma dell'art. 18 in sostanza presuppone la applicazione del successivo art. 19 in quanto attribuisce agli Assessori del Governo regionale anche i poteri amministrativi sulle materie

che non sono di competenza regionale. Quindi, sostanzialmente, il secondo capoverso presuppone l'applicazione dell'art. 14. A questo proposito ho voluto rilevare, in sede di commissione, che sia io che il rappresentante del partito comunista siamo stati perfettamente contrari a questa divisione netta tra i poteri dell'Assemblea regionale e quelli dello Stato.

MA JORANA. Come ho osservato, il primo comma proposto dalla commissione non fa che chiarire il punto necessario nello sviluppo dell'attività della Regione. Poichè la Regione legifera, essa ha anche il potere esecutivo, attraverso il suo Governo, di tradurre in atto le leggi che essa emette. Ma comprendo il dubbio che è veramente teorico o meglio formale, che ha mosso le osservazioni dell'on. Guarino Amelia; egli dice che le attribuzioni sono dello Stato, non della Regione. Quindi, per comprendere la forma, perchè è solo questione di forma, il dubbio che ci agita, vorrei proporre una formula che mi sembra non faccia sorgere questo dubbio, dicendo : « Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 - comma 1), 17 - comma 1), svolgono nella Regione le funzioni esecutive e quelle amministrative relative alle materie di cui agli artt. 14 e 15 »; con ciò si esclude il dubbio sollevato, e la formula così diventa semplice e si elimina detto dubbio.

Quanto al collega Prato, il quale parla non solo di direttive, come nel secondo comma (direttive del Governo che sarebbero relative al complesso della restante attività), ma parla espressamente di materie, io non sarei alieno ad ammettere anche la delega quando il Governo lo credesse; così come le attribuzioni del Governo centrale sono delegate ai prefetti, cioè al potere esecutivo (in questo caso la Regione) dai Ministri, cioè agli agenti locali. Così potremmo completare per inciso nel secondo comma « svolgono attività secondo le direttive del Governo dello Stato ed anche per sua delega ». Quanto all'ultimo comma che si vorrebbe fondere da Cartia con il secondo, osservo che sono date molte responsabilità al Governo regionale.

CARTIA. Ha ragione, professore, d'accordo, ma vorrei un articolo a parte che sto preparando.

GUARINO AMELLA. Io non sono d'accordo ed anche perchè io sono assolutamente contrario a dare al Presidente della Regione questa doppia veste di organo del Governo centrale. Questa cumulazione che è venuta finora con i sindaci o meglio con i podestà, che, oltre

ad essere capi dell'amministrazione comunale erano anche funzionari dello Stato, è una cosa da evitare. Quindi posso ammettere che ci siano funzioni delegate; ma che vi siano poi funzionari in diretta rappresentanza del Governo nelle materie che non sono di competenza regionale, questo non lo ammetto.

Il Governo avrà i suoi funzionari delegati, ma il Presidente e gli Assessori debbono essere esclusivamente funzionari della Regione e non diventare funzionari dello Stato, per tutti i pericoli che sono avvenuti ogni giorno con sindaci e podestà che finivano col diventare funzionari del Governo con tutte le pressioni e tutti gli altri pericoli. Perciò accetto l'aggiunta di Cartia e Prato « per delega » ma non « anche per delega ».

ALDISIO. La discussione generale è chiusa.

CARTIA. Io proporrei, come terzo comma, l'art. 18 del progetto Mineo che mi pare giustamente preveda separatamente questa responsabilità e cioè : « Il Governo regionale è responsabile di fronte alla Assemblea regionale; l'Assemblea regionale è responsabile di fronte al Governo dello Stato, per ciò che concerne l'esercizio dei poteri conferiti in virtù dell'articolo (quel che verrà) del presente Statuto ».

ALDISIO. Noi ci troviamo a questo punto dinanzi alle modifiche suggerite dall'on. Majorana e dall'avv. Cartia. L'on. Majorana suggerisce di modificare l'art. 18, primo comma « Il Presidente e gli Assessori regionali svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative relative alle materie di cui agli artt. 14 e 15 ».

L'avv. Cartia propone la soppressione di questa parte. Mettiamo ai voti senz'altro la modifica Majorana che verrebbe a sostituire il primo comma dell'art. 18.

*(E' approvato)*

Il primo comma dell'art. 18 risulta così modificato :

*«gl Presidente e gli Assessori regionali svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative relative alle materie di cui agli artt. 14 e 15 ».*

ALDISIO. Proporrei di lasciare il secondo comma dell'art. 18 così come la commissione l'ha formulato « senza delega ».

*(Non è approvato)*

ALDISIO. L'avv. Cartia propone poi il secondo comma così modificato : « sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 16 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato e, in certi casi, per delega.

*(E' approvato)*

*(Guarino Amelia vota contro).*

ALDISIO. L'avv. Cartia propone poi un articolo aggiuntivo, invece dell'ultimo comma, cioè un nuovo articolo : « Il Governo regionale è responsabile di fronte all'Assemblea regionale, di fronte al Governo dello Stato per ciò che concerne l'esercizio dei poteri conferiti in virtù dell'art. 18 del presente Statuto ».

CARTIA. L'Assemblea deve fissare questo concetto perchè dove c'è responsabilità della Regione non si intenda responsabilità verso lo Stato. Quindi questa responsabilità dev'essere di fronte all'Assemblea e non di fronte allo Stato. L'articolo così come è proposto da me chiarisce questo fatto.

ROMANO BATTAGLIA. Penso che basterà mettere « rispettivamente » all'ultimo comma del vecchio articolo.

CARTIA. Ci ho i miei dubbi, ma accetto.

ALDISIO. Pongo ai voti l'ultima parte dell'art. 18 modificato secondo la proposta dell'avv. Romano Battaglia.

*(E' approvata)*

L'art. 18 viene così modificato:

Art. 18.

*« Il Presidente e gli Assessori regionali svolgono nella Regione  
« le funzioni esecutive ed amministrative di cui agli articoli 14, 15  
« e 16 (1). Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono una  
« attività amministrativa secondo le direttive e per delega (1) del Go-  
« verno dello Stato.  
« Essi sono responsabili di tutte le loro attività rispettivamente  
« di fronte all'Assemblea regionale e al Governo dello Stato ».*

<sup>0)</sup> v. nota di pag. 287.

SESTA SEDUTA - 21 dicembre 1945, pomeridiana

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Seguito della discussione. Art. 19. Posizione giuridica del Presidente della Regione. Soppressione o meno della prima parte del comma secondo dell'articolo; 2) Contrasti sul terzo comma; 3) Approvazione dell'intero articolo; 4) Articolo aggiuntivo del consultore Prato naie tariffe ferroviarie dello Stato e dei servizi nazionali di comunicazione e di trasporto. Sua concretezza nello art. 23 del progetto di Statuto, presentato dal « Movimento per l'autonomia »; 5) Altro articolo aggiuntivo proposto dal consultore Guarino Amelia sulla partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge, dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. Rinviato per la nuova formulazione, con l'impegno di sottoporlo all'approvazione nella successiva seduta; 6) Art. 20. Organizzazione giudiziaria e nomina dei magistrati. L'articolo è respinto; 7) Art. 21. Istituzione in Palermo degli organi giurisdizionali aventi la sede in Roma. Nomina dei magistrati della sezione regionale della Corte dei conti. Ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione; 8) Art. 22. Istituzione dell'Alta Corte. Nomina dei suoi componenti <sup>9)</sup>. Nomina paritetica. Nomina del Presidente e del Procuratore generale. Onere finanziario da ripartire fra Stato e Regione. Poche modifiche per l'approvazione; 9) Artt. 23 e 24. Competenza dell'Alta Corte; 10) Art. 25. Il Commissario dello Stato e la promozione dei giudizi davanti l'Alta Corte; 11) Ripresa della discussione sull'art. 8, già rinviata all'art. 25. Limiti della competenza del Commissario dello Stato a proporre lo scioglimento dell'Assemblea regionale <sup>(2)</sup>. La procedura relativa. La Commissione straordinaria presso la Regione e il termine per le nuove elezioni; 12) Art. 26. Termine per l'impugnazione delle leggi; 13) Art. 27. E' soppresso; 14) Art. 28. E' approvato, ma con l'esclusione di ogni riferimento ai regolamenti; 15) Art. 29. Impugnazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventuno dicembre, alle ore 16,45 nel salone della Consulta del Palazzo Comitini in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) BAVIERA on. prof. Giovanni

(1) I resoconti non riportano la nomina dei supplenti, che, invece, è indicata nel testo e nella relazione dell'Alto Commissario al Governo centrale.

(2) Per i resoconti, lo scioglimento dell'Assemblea può essere promosso anche per motivi politici, in luogo dei motivi di ordine pubblico di cui al progetto della Commissione preparatoria. Invece, i motivi politici non figurano nel testo, nè nella relazione dell'Alto Commissario al Governo centrale.

- 3) BONASERA sig. Giovanni
- 4) CARTIA avv. Giovanni
- 5) CASCIO ROCCA Giuseppe
- 6) COLAJANNI ing. Gino
- 7) CORTESE dr. Pasquale
- 8) DI CARLO prof. Eugenio
- 9) FARANDA on. Giuseppe
- 10) GIARACÀ avv. Emanuele
- 11) GIUFFRÌ prof. Liborio
- 12) DOLCE comm. ing. Stefano
- 13) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 14) LA LOGGIA on. prof. Enrico
- 15) Li CAUSI prof. Girolamo
- 16) Lo MONTE on. Giovanni
- 17) MA JORANA prof. Dante
- 18) MAUCERI ing. Alfredo
- 19) PATELLA comm. dr. Antonio
- 20) PRATO comm. Cristoforo
- 21) PURPURA avv. Vincenzo
- 22) RAMIREZ avv. Antonio
- 23) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 24) SALVATORE avv. Attilio
- 25) TAORMINA avv. Francesco
- 26) Vico avv. Salvatore
- 27) Tuccio comm. Salvatore

1) ALDISIO. La seduta è aperta. Iniziamo la discussione dell'art. 19.

#### Art. 19.

- « Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la  
 « Regione.  
 « Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato  
 « che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per  
 « l'esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro par-  
 « tecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie  
 « che interessano la Regione ».

GIARACA. Proporrei la soppressione della frase « che può tut-  
 tavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione

di singole funzioni statali » In qualunque momento ci mandano un commissario e questo incomincia a intralciare.

GUARINO AMELLA. Qui c'è da sopprimere più di quello che chiede Giaracà; si deve sopprimere l'intero comma « e rappresenta altresì nella Regione, ecc. ecc. ».

Torniamo al solito: il podestà che è a capo dell'amministrazione e rappresenta il Governo. Questo cumulo, nella stessa persona, delle due funzioni (funzione amministrativa locale e funzione politica del Governo centrale), è pericoloso e dannoso. In regime di autonomia noi non possiamo consentire questo. Il Presidente della Regione amministra la Regione; il Governo ha bisogno di un suo funzionario, mandi un suo funzionario. Per queste ragioni io chiedo che sia soppresso questo capoverso.

ALDISIO. La seconda parte dell'articolo dovrebbe sopprimersi secondo Guarino Amelia. Resterebbe il primo e il terzo comma.

DI CARLO. Mi pongo una difficoltà: desidero che venga chiarito questo punto : « con il rango di Ministro il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri » e dico a me stesso : se c'è una crisi ministeriale ed il Governo si deve dimettere, dovrà dimettersi anche il Presidente della Regione?

Voci. Non c'entra.

Li CAUSI. Chiedo al relatore della commissione una spiegazione : da quali criteri è stata ispirata la formulazione dell'art. 19 ?

SALEMI. Il Presidente e gli Assessori svolgono le funzioni amministrative sulle materie di cui agli artt. 14, 15 e 16. Sulle altre materie non contemplate in questi articoli svolgono le funzioni governative, sulle materie, cioè, che sono di competenza dello Stato. Chi assume la rappresentanza del Governo centrale presso la Regione nell'esercizio di queste funzioni che riguardano materie non comprese negli artt. 14 e 15 ? il Presidente, che è il responsabile diretto ed immediato di fronte al Governo e lo rappresenta nel Governo della Regione. Guarino Amelia non voleva conferire al Presidente regionale la rappresentanza del Governo centrale; invece la commissione ha accettato tale criterio di dare al Presidente non solo la funzione

di capo del Governo locale, ma di rappresentante del Governo centrale nell'esercizio delle funzioni che spettano allo Stato.

LI CAUSI. Io sono contro l'emendamento dell'on. Guarino Amella e non soltanto per le ragioni che sono state esposte dal rappresentante della commissione autrice di questo progetto, ma anche per una ragione più sostanziale. Io penso che sia giusto che noi stabiliamo un legame permanente tra il Governo, chiamiamolo così della Regione, ed il Governo dello Stato e questo legame sia assicurato dal Presidente della Regione perchè è una garanzia, che effettivamente noi, anche attraverso la persona dell'esponente massimo della nostra autonomia, siamo legati al paese, siamo legati al Governo centrale.

Quanto alla ragione addotta dall'on. Guarino Amella e cioè che ci possano essere contrasti di partiti, osservo che a fortiori ci sarebbero contrasti qualora questo legame mancasse, qualora cioè non ci fosse la possibilità della partecipazione del Presidente della nostra Regione ai lavori del Consiglio dei Ministri, cioè ai lavori del Governo.

GUARINO AMELLA. Il terzo comma resta fermo; non c'entra questo.

LI CAUSI. Siccome noi abbiamo accettato nell'articolo precedente, comma 2°, di dare questa funzione alla nostra Regione per conto dello Stato, è naturale che il rappresentante responsabile non debba essere che il Presidente della Regione.

GUARINO AMELLA. Io ho la disgrazia di avere molta esperienza: sono stato per qualche anno sindaco di qualche comune e so che cosa significa questa duplicazione. Tutti i momenti capita un conflitto con il Prefetto, non tanto per cose amministrative, quanto per questa funzione di carattere politico. Questa è una situazione molto grave a cui il collega Li Causi, forse perchè non ha una esperienza amministrativa, non può dare il giusto peso. Badate che la maggior parte degli scioglimenti dei consigli comunali fatti dalla Prefettura a scopo politico e gli sviluppi ulteriori, hanno fondamento in questa specie di riluttanza che spesso i signori sindaci hanno posto a certa inframmettenza da parte delle Prefetture. Perciò dico, perchè mettere in condizioni, spesso, un Presidente di doversi dimettere o di essere mandato a casa? Perchè c'è la facoltà di sciogliere in caso di



violazione? Quando noi viceversa scindiamo le due funzioni, potrà magari non rispettare gli ordini del Prefetto e rinunciare alla delega, ma mantenere il mandato che gli ha dato il popolo. Quando viceversa c'è un mandato del popolo ed uno del Governo, se il Governo è una figura politica opposta a quella del Presidente della Regione, noi avremo questo conflitto con grande frequenza.

ALDISIO. Ma queste preoccupazioni debbono essere superate dall'approvazione di tutti gli articoli precedenti. L'intervento governativo in materia è ormai impossibile il giorno in cui dovesse andare in vigore questo progetto, specialmente in materia politica e soprattutto in seguito all'approvazione dell'articolo proposto dall'avv. Cartia.

GUARINO AMELLA. I conflitti avverranno lo stesso ed io l'ho avvertito.

ALDISIO. Anzi noi evitiamo in questo modo un conflitto.

GUARINO AMELLA. Ma quando la responsabilità è divisa, il conflitto non c'è. Io posso restare Presidente della Regione e non avere un conflitto con la Prefettura in materia politica.

ALDISIO. In materia politica la questione deve essere superata.

MAJORANA. Mi pare, com'è stato notato dal nostro Presidente, che si voglia esagerare una situazione che può accadere in qualche caso contro la normalità. La normalità è che la Regione svolga le sue attribuzioni e che il Governo svolga le sue. La normalità fu contemplata nell'articolo precedente ove si è previsto che vi sono alcune funzioni proprie della Regione, che sono affidate al suo Presidente, e nello stesso tempo vi sono altre funzioni che sono proprie del Governo dello Stato, le quali sono anche esercitate dallo stesso Presidente, appunto perchè connesse con quelle proprie della Regione. Questo concetto di armonia era già accolto dall'Assemblea e dico di più, è stato anche votato nell'articolo precedente. Ma si prospetta il dubbio di un contrasto: ripeto, se il contrasto ci può essere, sarebbe un contrasto temporaneo e per questo si è anche provveduto nell'articolo che si propone perchè si dice che in questi casi di contrasto non si intacca la personalità nè l'attività del Capo della Regione, nè quella affidata a lui, ma si nomina un commissario, il quale svolge

la sua attività in quel campo che resta allo Stato. Sicchè, se dovesse sorgere un contrasto, provvede lo stesso Governo non avventandosi contro il Presidente della nostra Regione, ma mandando un proprio funzionario. Ed allora il contrasto è cessato ed il Presidente mantiene tutti i campi della sua competenza e svolge gli interessi della Regione. Se questo è vero, qual è la ragione di togliere questa figura normale di un rappresentante del Governo, il quale risponderebbe della maggioranza delle cose? Questa preoccupazione di cose possibili ma sempre eccezionali, e a cui si provvede con l'istituzione del commissario, questa preoccupazione non dovrebbe spingerci a far negare questa duplicità di aspetti del rappresentante della Regione. Il rappresentante della Regione trae la sua ragione di essere dall'Assemblea, e lo Stato fa omaggio a questo capo della Regione, facendolo come un suo rappresentante. E' un titolo di maggior onore, se vogliamo considerarlo dal punto di vista della solennità che si conferisce a vantaggio della stessa Regione, ed è per questo che vorrei che fosse mantenuto.

PURIT'URA. Alle savie e, come sempre, accorte osservazioni del prof. Majorana, mi permetto di aggiungere un'altra osservazione. E' sicuro che noi abbiamo già votato che mentre il Governo della Regione si occupa esclusivamente di determinate materie, altre materie, che riguardano sempre la Regione, restano di competenza dello Stato. Ed allora, se questo è stato già stabilito perchè tutti lo abbiamo votato, resta da risolvere questo quesito : le materie che non sono di competenza specifica della Regione, chi le amministrerà? Onde a me parrebbe che dal punto di vista autonomistico, cui tanto si attacca l'on. Guarino Amelia, sia molto preferibile che la rappresentanza del Governo, nelle materie che interessano la Regione ma che sono di competenza dello Stato, sia affidata a quell'organo che la stessa Regione ha eletto e scelto dal proprio seno, anzichè ad un commissario che ci verrebbe inviato dallo Stato, non sappiamo con quanto amore e quanta competenza verso i nostri problemi.

C'è di più. Non è possibile che ci sia una netta separazione tra le materie specificatamente attribuite al Governo della Regione e le materie che al Governo della Regione non sono attribuite.

GUARINO AMELLA. C'è una separazione netta: se non lo sai che cosa ci posso fare io!

CARTIA. C'è la separazione netta.

PURPURA. Questa separazione netta non mi pare possibile e logica. E' necessario che la stessa persona, la quale si occupa delle materie affini o comunque interferenti come quelle di competenza della Regione e dello Stato, sia essa stessa ad amministrare le une e le altre; per lo meno a rappresentare il comune interesse dello Stato e della Regione. Per queste ragioni, oltre a quelle svolte dal prof. Majorana, io credo che sia nell'interesse della Regione che la persona che rappresenta lo Stato, anche per una sua maggiore dignità e per una sua più alta rappresentanza, sia proprio il Presidente della Regione della Sicilia.

GIARACÀ. Il prof. Majorana ha accennato ad un conflitto che proprio ha avuto luogo a Palermo ed è un ricordo storico. Ricordo che dopo la restaurazione fu inviato qui dal Governo borbonico il Principe Filangeri, il quale volle creare il Ministero di Sicilia a Napoli, affidandolo a Cassisi; ma i dualismi che si vennero a verificare furono così gravi che il Filangeri dovette ritornare sulla sua decisione. Quindi, ad evitare il perpetuarsi di questo conflitto, noi dobbiamo togliere l'affare del commissario.

ALDISIO. Quali sono le proposte concrete che vorrebbe l'onorevole Guarino Amella?

GUARINO AMELLA. Sopprimere il secondo comma dell'art. 19 e gli altri approvarli comma per comma.

ALDISIO. Metto ai voti il primo comma.

*(E' approvato)*

ALDISIO. Passiamo al secondo comma.

GIARACÀ. Direi di dividere questo secondo comma in due parti perchè in sostanza l'on. Guarino Amella vuole che sia soppressa la prima parte del secondo comma.

ALDISIO. Metto ai voti la prima parte del secondo comma: « Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Metto ai voti la seconda parte del secondo comma.

*(E' approvato)*

2) ALDISIO. Discutiamo il terzo comma.

RAMIREZ. Io credo che sia troppo che il Presidente partecipi al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione. Perché? Noi dobbiamo augurarci che questo statuto di autonomia regionale cominci per la Sicilia e vada per le altre Regioni. Ora se noi per ogni Presidente regionale diamo facoltà di un voto deliberativo, noi avremo una maggioranza dentro il Consiglio dei Ministri rispetto a quella che è la composizione del Consiglio stesso. Io vorrei quindi togliere il voto deliberativo e dire che partecipa al Consiglio dei Ministri con il diritto di esprimere il suo pensiero, ma non con « voto deliberativo ».

SALEMI. Se ha un voto deliberativo il Presidente della Regione siciliana, questo voto riguarda solo quei provvedimenti che interessano la Regione siciliana e quindi non ci sarebbe motivo di un voto di Presidenti di altre Regioni.

MA JORANA. Sulle materie che interessano la Regione e sulle materie d'interesse generale già è stata stabilita qualche cosa nello Statuto. Noi abbiamo attribuito alla Regione alcune materie che sono proprie, esclusive di essa. Per tutte le altre materie, qualora venissero compromesse, si ha ragione che siano assistite nella loro deliberazione dal rappresentante della Regione ed in questo caso egli darebbe un voto deliberativo.

CARTIA. Io sono per l'abolizione di questo comma. A me pare che sia questa ultima parte determinata da una ragione storica anche attuale, cioè che l'Alto Commissario fa parte del Consiglio dei Ministri per le questioni che interessano la Regione. Ma la ragione c'è qui nello stato attuale, perché l'attuale pseudo-autonomia che parte dal Governo e che è esercitata dall'Alto Commissario ha bisogno del controllo di un rappresentante della Regione; è una specie di transazione che c'è per ora per mettere la Sicilia nella condizione che le leggi votate al centro siano comunque controllate dal rappresentante della Regione. In atto l'Alto Commissario va al Consiglio dei Mini-

stri e vi interviene; ma quando avremo costituito questo Statuto, ci saranno tali situazioni di autonomia che noi non avremo più bisogno di venire al Consiglio. Sarà la Regione che curerà i propri interessi, poichè si tratta di quella legislazione esclusiva della Regione; ed allora vi prego di considerare l'opportunità se l'ultima parte di questo articolo si possa eliminare senza alcun danno, perchè nell'esercizio della nostra autonomia nessun danno deriverà per non avere alcun rappresentante al Consiglio dei Ministri. Quindi propongo che sia soppresso ed eliminato l'ultimo comma.

LA LOGGIA. Una osservazione di carattere tecnico. Mi sembra che il Presidente della Regione debba essere invitato dal Consiglio dei Ministri, salvo poi il Consiglio dei Ministri a deliberare per le materie che interessano la Regione. Ora questa situazione dal punto di vista pratico reca gravi inconvenienti. Immaginatevi l'Alto Commissario che dovrebbe andare a tutti i Consigli a Roma. Ed allora si potrebbe modificare così: « Con il rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri per le materie che interessano la Regione, con voto deliberativo » cioè sarebbe chiamato dal Consiglio dei Ministri tutte le volte che si tratta di materie che interessano la Regione.

SALEMI. Bisogna evitare questa indagine caso per caso. Bisogna stabilire una norma perenne. Supponiamo questa ipotesi : che al Consiglio dei Ministri venga presentato un progetto di legge riguardante interessi che toccano anche la Regione e che rientrino nelle materie di esclusiva competenza della Regione. Questa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri viene ad implicare l'approvazione di un atto legislativo, in quanto che tocca la competenza della Regione. Ora il Presidente della Regione, che si trova in seno al Consiglio dei Ministri, può votare e votare contro ed operare un mezzo politico per far cadere quel progetto di legge. Va bene che c'è il ricorso all'Alta Corte di Giustizia nel caso di lesione dell'Assemblea legislativa, ma in un primo momento c'è quest'arma potente : il voto del Presidente della Regione nel Consiglio dei Ministri.

CARTIA. Ma il Consiglio dei Ministri fa una legge, non un progetto di legge; che cosa ce ne importa di un progetto di legge?

ALDISIO. Non dimentichiamo, comunque, che il Consiglio dei Ministri al momento opportuno, come dice bene Cartia, non farà

nessun decreto legislativo; parlerà dei provvedimenti di ordinaria amministrazione. Le leggi le vota il Parlamento e prima che arrivino al Parlamento ci sono molte commissioni permanenti che guardano queste leggi; sicchè la materia va guardata con minore sospetto e con minori preoccupazioni.

MA JORANA. Io direi di tenere presente quello che già è il contenuto, votato e deliberato, dello Statuto. Vi sono due campi in cui c'è un rapporto con lo Stato; uno è il campo esclusivo ed è normale pensare che del campo esclusivo non si occuperà il Consiglio dei Ministri. Poi vi è l'altro campo dell'art. 15 in cui vi è il momento comune e si è detto che la Regione intanto potrà deliberare ed agire in quanto il campo non sia pregiudicato dalle decisioni dello Stato. In questo campo il Consiglio dei Ministri può agire ed in questo campo c'è anche l'interesse della Regione ed il Ministro che interviene fa valere in tempo gli interessi della Regione per evitare quel tal conflitto che domani potrà essere giudicato dall'Alta Corte. Non ci riesce, ed allora continuerà a far valere le sue ragioni e presso l'Assemblea regionale e presso l'Alta Corte ed andrà avanti con i rimedi che ci sono. Ma escludere questa possibilità che viceversa noi abbiamo, non mi sembra logico.

PRATO. Tutta questa discussione e questa perplessità dimostrano la fondatezza della proposta Guarino Amelia di sopprimere il secondo comma. Ma una volta respinta la proposta Guarino, per me è logico che si debba approvare questo terzo comma. Una volta che abbiamo dato al rappresentante della Regione la sua figura di rappresentante del Governo della Regione, un rango dobbiamo darlo, dobbiamo dire che cosa è quest'individuo nei confronti del Governo centrale, oltre che capo del Governo della Regione. Tutt'al più potremo dire che anzichè avere voto deliberativo ha voto consultivo per non metterlo in condizione d'imbarazzo in certe situazioni che sono state lumeggiate dall'on. Guarino Amelia. Ad ogni modo vedo che è conseguenziale l'approvazione di questo ultimo comma dell'art. 19 dopo l'approvazione dei primi due.

CARTIA. Insisto su quanto ho detto e faccio formale istanza per la sua soppressione. Su questo rilievo debbo osservare che la rappresentanza del Governo dello Stato assegnata al Presidente della Regione è soltanto per quelle materie le quali non rientrano negli

artt. 14 e 15. E' chiaro questo? Ed allora si riduce a quelle funzioni di stretta competenza statale, per le quali ha la funzione di un super-prefetto, un prefetto regionale.

LI CAUSI. C'è la parte dell'art. 15...

CARTIA. Anche per la parte dell'art. 15 resta per quello che è di competenza statale un Prefetto regionale; per quello che è di competenza regionale resta il Presidente della Regione e capo del Governo regionale; ma nei confronti dello Stato mai acquista veste di parità nel Governo, perchè, avete detto, agisce secondo le direttive del Governo. Dunque mi si consenta : è stata fissata anche una gerarchia del Governo dello Stato. In ordine gerarchico il capo del Governo regionale è un sottomesso per quel che riguarda la competenza statale; d'un tratto con questo articolo lo balziamo alla parità a discutere col Governo.

Li CAUSI. Ma perchè discutendo di cose siciliane non debba essere ammesso al voto?

CARTIA. Il dilemma è lì e su di esso richiamo l'attenzione del Prof. Majorana: o sono materie della Regione e lo Stato non potrà ficcarci il naso, o sono materie dello Stato ed allora in questo caso non capisco a che titolo dobbiamo interloquire. Perchè possono interessare la Regione, ma possono interessare anche il Veneto, la Liguria, la Toscana, ecc.

MA JORANA. Le materie dell'art. 15 sono in parte comuni ed in parte possono diventare proprie della Regione, in quanto la Regione crede di esercitare il suo potere legislativo ed amministrativo in proprio, ma le materie sono quelle che sono. Fino a quando può deliberare il Consiglio dei Ministri possono essere materie che riguardano non soltanto la generalità, ma anche la Regione. Ed è una funzione preventiva, la quale si fonda sul sistema che vi sono materie nell'art. 15 in cui lo Stato può avere la precedenza, ma non può esercitare modifiche su quello che è già stato stabilito; ed in ciò gli interessi che abbiamo riconosciuto alla Regione devono farsi valere. Li facciamo valere con l'intervento del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri ed evitando grane.

CARTIA. Mi dispiace, ma non sono d'accordo perchè la materia

va impostata in questi termini. Le possibilità di conflitto di vedute tra lo Stato e la Regione nascono da un possibile conflitto di interessi economici (non politici, perchè non perdiamo di vista l'unità statale) ed allora sorge la competenza esclusiva della Regione per le materie previste nell'art. 14. Ma lo spirito dell'art. 15 è stato questo : ove c'è la prevalenza degli interessi statali, si può innestare subordinatamente e restando nei limiti e nello spirito delle direttive dell'interesse generale dello Stato, un sussidio e cioè la legislazione accessoria della Regione. Ed allora se c'è fissato questo criterio con l'art. 15, che è un criterio prevalentemente statale, allora io non comprendo in che modo questa rappresentanza della Regione possa elevarsi a parità con la rappresentanza dello Stato.

GUARINO AMELLA. Mi pare che si è deviato un poco. Effettivamente non è possibile che ci sia questo interesse della Regione ad intervenire per le materie degli articoli 14 e 15. Non è questo il caso. Per comprendere bene l'importanza dell'articolo scendiamo ad un caso pratico. Tra tre o quattro mesi avanti al Consiglio dei Ministri può venire allo studio un progetto sull'emigrazione. Vedete bene che gli artt. 14 e 15 interessano tutta l'Italia; ma non sarebbe male che un rappresentante della Sicilia nel Consiglio dei Ministri contribuisse alla formazione di questo progetto sull'emigrazione che interessa la popolazione emigrata siciliana. Quindi ci sono dei casi che non riguardano soltanto l'Italia, ma interessano la Sicilia. Senonchè nessuna voce diretta siciliana si leva, per cui può darsi che nel progetto di legge si vengano a trascurare tanti lati della questione che a noi interessa, con la conseguenza che verrà una legge che per noi sarà una delusione.

Quindi io credo che sia utile la partecipazione di un rappresentante della Regione siciliana al Consiglio dei Ministri, ma non con voto deliberativo. Penso pertanto che si potrebbe levare la parola « deliberativo ».

CARTIA. I deputati siciliani al Parlamento ci saranno, però?

SALEMI. In un secondo momento intervengono i deputati siciliani e quello è il momento deliberativo.

ALDISIO. C'è una proposta di soppressione fatta da Cartia; c'è una proposta di mantenere integrale quest'ultimo comma levando



« voto deliberativo » e mettendo « voto consultivo ». L'on. La Loggia mi ha fatto arrivare questa formula: « Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri per le materie che interessano la Regione, con voto deliberativo ». L'avv. Purpura desidererebbe che si aggiungesse « per le materie che in modo particolare interesseranno la Regione, con voto deliberativo ». L'on. Guarino vorrebbe che si inserisse « voto consultivo ».

*Voci.* Non c'è bisogno di questo.

ALDISIO. Prima di tutto pongo ai voti la proposta Cartia di soppressione dell'ultimo comma dell'art. 19 già approvato nelle altre parti.

*(Non è approvata)*

ALDISIO. Pongo ai voti l'ultimo comma dell'art. 19 modificato da Guarino Amella: « Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto consultivo ».

*(Non è approvato)*

ALDISIO. Non resta che votare la proposta La Loggia « Col rango di Ministro partecipa, per le materie che interessano la Regione, al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo ».

*(Non è approvata)*

ALDISIO. Allora pongo ai voti la dizione formulata dalla Commissione « Con rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo, nelle materie che interessano la Regione ».

*(Il comma per appello nominale è approvato con tredici voti contro dodici).*

3) Il testo dell'art. 19 risulta così:

Art. 19.

*« Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la  
« Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello  
« Stato che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari  
« per l'esplicazione di singole funzioni statali.*

*« Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con « voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione ».*

4) ALDISIO. Il consultore Prato ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 19 bis

« Il Governo della Regione ha il diritto di partecipare con un suo rappresentante nominato dal Governo regionale alla formulazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione che possono comunque interessare la Regione » .

PRATO. Le ferrovie sono dello Stato; ora il Presidente della Regione può benissimo non essere presente quando si studiano gli orari; quando si studiano i regolamenti che regolano l'andamento delle merci e scambi; noi abbiamo un movimento di prodotti agricoli deperibili che debbono raggiungere i mercati esteri e quindi debbono percorrere tutto il territorio nazionale ed è necessario che vi sia un trattamento di collegamento tale per cui questi nostri prodotti possano raggiungere rapidamente la sede di destinazione all'estero. Ed ecco perchè io mi sono permesso di aggiungere questi articoli in difesa dei prodotti dell'agricoltura siciliana.

Tuccio. Non ho nulla in contrario di aderire alla proposta Prato, ma penso che lo Stato italiano, quando fa le tariffe, quando fa il programma di trasporto per tutta l'Italia, li fa anche per la Sicilia, trattandola come le altre regioni. Quindi un intervento del rappresentante siciliano, che poi c'è negli uffici di compartimento di Palermo, basterebbe a garantire gli interessi siciliani. D'altra parte se si vuole un rappresentante politico per la formazione delle tariffe, orari, ecc. non ho nulla in contrario ad aderire.

SALEMI. Non occorre fissare tutto questo in uno statuto fondamentale.

MA JORANA. C'è una ragione politica; noi guardiamo la cosa dal lato politico.

SALEMI. Non è di natura fondamentale.

ALDISIO. Qui c'è un motivo anche politico. Purtroppo tra noi e la Francia, noi e la Gei\_\_\_\_\_ mania vi è una distanza troppo lunga e la materia delle tariffe ferroviarie, soprattutto per quanto riguarda le merci siciliane che debbono raggiungere mercati assai lontani, andrebbe guardata come è stata guardata nel passato in certe circostanze con occhio tutto particolare. Volete mettere i prodotti dell'agricoltura siciliana approssimativamente a certe condizioni in cui vengono a trovarsi i prodotti delle regioni vicine alla frontiera, le quali comunque si trovano in condizioni di vantaggio? Ora sotto questo punto di vista, pur essendo materia puramente amministrativa, è un motivo politico. Non è giusto che un articolo di questo genere non si metta perchè non è materia statutaria.

MAUCERI. Bisognerebbe estendere l'articolo al campo dei telefoni e degli altri servizi.

ALDISIO. Mi si fa osservare che lo statuto del Movimento per l'autonomia ha espresso questo concetto con concretezza assai maggiore. Leggiamolo : art. 23: « La Regione ha diritto di partecipare, con un suo rappresentante nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque interessare la Regione ».

Il comm. Prato è d'accordo a sostituire l'art. 23 del progetto del Movimento per l'autonomia per la Sicilia, al suo?

PRATO. Sì, sta bene.

ALDISIO. Pongo allora ai voti questo articolo 23 del movimento per l'Autonomia della Sicilia che diventa 19 *bis*.

*(E' approvato)*

L'art. 19 *bis* ha la seguente dizione : Art.

19 *bis*.

*La Regione ha diritto di partecipare con suo rappresentante « nominato dal Governo regionale alla formazione delle tariffe fer-*

*(( roviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque interessare la Regione ».*

ALDISIO. C'è un altro articolo aggiuntivo del consultore Prato, in base al quale si chiede che il Governo regionale deve essere richiesto dal Governo dello Stato del suo parere preventivo in merito alla trattazione con gli stati esteri di quanto concerne il commercio ed il regime doganale. Però debbo far rilevare che in nessun caso i prodotti agricoli ed industriali siciliani avranno un trattamento doganale meno favorevole di quello applicato a prodotti analoghi di altre parti del Paese.

PRATO. Io propongo che questo articolo aggiuntivo sia sospeso e rinviato alla trattazione della materia finanziaria.

*(La discussione sull'articolo 19 ter è rinviata)*

5) GUARINO AMELLA. Vorrei proporre questo articolo aggiuntivo « L'Assemblea regionale non può procedere all'approvazione di alcuna legge o regolamento, il cui progetto non sia stato preventivamente sottoposto all'esame degli organizzatori, datori di lavoro, prestatori di lavoro, dei tipografi, tecnici e professionisti relativi alle materie a cui il progetto si riferisce ».

E' perchè i progetti di legge non siano soltanto elaborati dal corpo politico di questa Assemblea, ma siano anche elaborati dal corpo tecnico e dal corpo sindacale, che si occupano delle materie a cui il progetto si riferisce per fare partecipare anche appunto tutta quella parte della popolazione che non è esclusivamente politica, fare partecipare quindi i corpi specializzati, gli interessi specializzati alla formazione di queste leggi. Quindi, con questo preventivo esame da parte di questi corpi, la legge può venire meglio elaborata.

GIARACÀ. La proposta è esatta, ma non è approvabile perchè tutti questi enti sindacali non hanno ancora riconoscimento giuridico.

GUARINO AMELLA. Lo potranno avere in appresso. Lo statuto è fatto per il futuro.

ALDISIO. Ci possono essere commissioni permanenti, come ci

sono in atto, investite *de jure*, per l'esame di particolari materie; ma a me pare che ieri questa materia è stata particolarmente discussa.

VIGO. Io credo che dovendo tutto ciò essere sottoposto al parere di queste organizzazioni, si perderebbe molto tempo. Naturalmente la proposta di avere un parere di carattere tecnico è per la preoccupazione che l'Assemblea sia costituita solamente da elementi politici e non tecnici; ma allora si potrebbe mettere questo emendamento e cioè che l'Assemblea potrebbe chiamare, caso per caso, dei tecnici così come abbiamo fatto alla Consulta, dove molte volte dalle commissioni sono chiamati i tecnici che non appartengono alla Consulta. Anche in questo caso noi abbiamo avuto per questo progetto di autonomia, funzionari e tecnici che non sono della Consulta. Così, non facendo altrimenti, un progetto di legge dovrebbe avere sei o sette mesi di elaborazione.

LI CAUSI. Io accetto il criterio esposto dall'on. Guarino Amelia, perchè è necessario appunto che gli interessi vivi si facciano sentire in modo organico, in maniera che la nostra Assemblea ne possa tenere conto.

Però non vorrei confondere quella che è la funzione di una Assemblea politica con quelle che sono, invece, le manifestazioni legittime di interessi costituiti. Allora mi pare che il soddisfacimento delle esigenze dell'on. Guarino Amelia possa avvenire in questa forma e cioè che delle commissioni, che sono chiamate di volta in volta ad esaminare e far\_\_mare i progetti, facciano parte i rappresentanti di questi organismi sindacali, professionali, datori di lavoro, prestatori d'opera, ecc.

GUARINO AMELLA. Accetto l'emendamento.

SALEMI. Ci sono nelle assemblee i rappresentanti degli interessi collettivi e questi manifestano la loro volontà attraverso i progetti di legge. Questi progetti tengono in considerazione tutti gli elementi tecnici necessari. Il Governo, d'altra parte, elabora i progetti di legge, li studia, chiede l'intervento delle persone tecniche in modo che i progetti vadano all'Assemblea già istruiti. Se poi l'Assemblea sente la necessità di consultare ulteriori tecnici, può invitarli; ma non dobbiamo noi mettere questa norma, articolata entro lo Statuto; dobbiamo avere fiducia nell'Assemblea e nei rappresentanti della volontà

popolare e d'interessi popolari e fiducia anche nel Governo, di guisa che i progetti possano sempre venire bene elaborati ed istruiti.

LI CAUSI. E' necessario che questa esigenza venga affermata in una norma.

SALEM'. Significa sfiducia negli elementi dell'Assemblea.

LI CAUSI. Non è vero, siamo noi che chiediamo, che vogliamo questo.

SALEMI. L'art. 12 parla della iniziativa delle leggi regionali che spetta al Governo ed ai deputati regionali e dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale che sono emanati dal Governo regionale. Si potrà aggiungere un altro comma : « I progetti di legge ed i regolamenti saranno preventivamente esaminati dalle associazioni professionali »

CARTIA. No, debbono collaborare alla elaborazione insieme ad altri e non da soli.

LI CAUSI. Mi pare che il punto è stato trovato. Dove inserirlo? E' il modo di inserirlo che non va per ora.

ALDISIO. Rinviamo alla commissione la formulazione dell'articolo presentato da Guarino Amelia e domani si voterà per il primo.

6) Art. 20.

- « L'organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed
- è a carico dello Stato.
- « I magistrati di ogni ordine e grado sono nominati dietro con-
- corso, dal Presidente regionale, e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge dello Stato ».

TAORMINA. Mi pare che è stato ritenuto unanimemente dai consultori che l'attività di giustizia è materia sottratta agli interessi ed agli orizzonti regionali e dovuta semplicemente agli organi dello Stato. Mi pare quindi che debba essere fondamentale, per collaudare

questo atteggiamento che sembra unanime, addirittura sopprimere gli articoli 20 e 21. Quando nella parte introduttiva, cioè nei famosi artt. 14 e 15 non si accennò ad attività giudiziaria (nessuno osò accennare ad attività giudiziaria regionale) ciò risultò dal fatto che nessuno mai ha detto che sia di competenza regionale. Credo che sia essenziale ribadire questo punto di vista; mi pare di civiltà e non di orientamento regionalistico, mi pare che sia necessario sopprimere questi articoli. Perché, se è vero che l'attività giudiziaria noi la rimandiamo gelosamente agli organi dello Stato, è anche compito degli organi dello Stato, sia pure orientati nell'interesse della giustizia nazionale, attraverso i rappresentanti di quello che sarà il Parlamento, pretendere (ottenere o non ottenere questo è problema di carattere di forza politica, di capacità delle liti siciliane) pretendere o non pretendere che in Sicilia si esaurisca tutta l'attività giudiziaria. Perciò ripeto, dico cosa esatta quando propongo di sopprimere l'art. 20 e, per coerenza, l'art. 21.

DI CARLO. Secondo me saggiamente è stato attribuito allo Stato ed è a carico dello Stato, secondo il progetto della commissione, l'organizzazione giudiziaria; nè avrebbe potuto essere diversamente, perché la funzione giudiziaria e la relativa organizzazione sono materie di interesse generale. I magistrati di ogni ordine e grado sono, dice il progetto della commissione, nominati dietro concorso, dal Presidente regionale. E qui bisogna determinare se si tratta di concorso nazionale o regionale. Io, modestamente, ritengo debba trattarsi di concorso nazionale. La nomina pertanto non può venire da parte del Presidente regionale, ma dev'essere per decreto firmato dal Capo dello Stato italiano.

I diversi progetti elaborati, quello dell'on. Guarino Amelia, quello del Movimento per l'autonomia della Sicilia, quello presentato ai rappresentanti del Governo alleato il 18 gennaio 1944 dalla Federazione Socialista Italiana, di cui autore è stato l'ing. Fausto Montesanto, su questa materia non sono completi nella dizione circa il concorso, circa la nomina. Ma è necessario, invece, sul riguardo, completare il progetto della commissione e tenere fermo su questi punti: concorso nazionale, per cui anche magistrati di altre Regioni possano concorrere ed esercitare nella nostra Regione la loro funzione; nomina, rappresentanza con atto della sovranità statale che deve essere fatta dal Capo dello Stato secondo quanto del resto è nell'or-

dinamento attuale, perchè non c'è ragione alcuna di introdurre mutamenti.

CARTIA. Non dobbiamo regionalizzare qualche cosa che appartiene all'unità della Nazione. Non ci può essere una giustizia siciliana ed una italiana: c'è la Giustizia. Ora questo è stato un motivo politico illustrato da Taormina e non ci ritorno sopra perchè è intuitivo. Ma dal punto di vista della tecnica legislativa osservo. Nell'art. 20 di cui si discute, si dice: « I magistrati di ogni ordine e grado sono nominati dietro concorso »; il concorso non può essere che concorso nazionale, perchè nella prima parte è detto : « L'organizzazione giudiziaria è stabilita con leggi dello Stato ed è a carico dello Stato ». Ora qui lo Stato paga, organizza, provvede, poi veniamo noi e nominiamo i magistrati. E' qualche cosa, questa, che è una stortura solo a pensarla. Ma c'è di più. Noti l'Assemblea che è detto che questi magistrati, che verrebbero scelti dal presidente regionale, con concorso regionale, finirebbero col godere dello stato giuridico ed economico fissato con leggi dello Stato. Ora al riguardo richiamo la memoria dell'Assemblea su quanto abbiamo votato e ricordo che c'è una norma, « lettera m », dell'art. 14, dove è detto che « Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione non può essere in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato ». Sicchè i poveri magistrati avrebbero questo trattamento che mentre tutti i funzionari della Regione avrebbero uno stato giuridico che potrebbe essere, nella peggiore delle ipotesi, uguale a quello dello Stato, ma migliore sì, viceversa i magistrati avrebbero uno stato giuridico legato a quello dello Stato, per cui potrebbero essere in condizioni di minorità rispetto agli altri funzionari della Regione, ma sarebbero legati alle sorti dello Stato.

Tutto questo complesso di incongruenze, che nasconde un po' l'ansia di voler attribuire troppi poteri al Presidente regionale, impone la necessità di eliminare molte cose. Io sull'art. 21 non mi voglio pronunziare, ma chiedo che senz'altro l'art. 20 sia eliminato senza discussioni, perchè a me pare che una voce di dissenso suonerebbe male e così sarebbe inopportuno che sui giornali si legga in Italia che discutiamo di queste cose.

Di CARLO. Io non arrivavo a queste conseguenze; ma se questo è implicito, allora si tolga pure l'art. 20.



ALDISIO. Abbiamo due proposte sull'art. 20: o di accettazione con modifiche, o di soppressione. Metto ai voti la soppressione completa dell'art. 20.

*(E' approvata)*

*(Romano Battaglia vota contro).*

7) Art. 21.

« Gli organi giurisdizionali, aventi oggi la sede soltanto a Roma,  
« saranno istituiti anche a Palermo per gli affari concernenti la  
« Regione.

« Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti regionali svolgeranno  
« altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo am-  
« ministrativo e contabile.

« I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro  
« atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente Regio-  
« naie ».

DI CARLO. Per quanto riguarda questo 'art. 21 io direi qui che la competenza della Regione potrebbe essere introdotta per quanto riguarda le circoscrizioni giudiziarie. Ci sono esigenze peculiari della Regione che possono venir fatte valere. Ed allora insomma, direi di tenerne conto nella formulazione, oppure, come aggiunta di questo articolo.

TAORMINA. Ho sentito dire che eravamo costretti, per coerenza, a votare la soppressione dell'art. 21 perchè esso dice che la Regione ha comunque ingerenza nell'amministrazione giudiziaria. Se sopprimiamo il principio che la Regione non ha alcuna ingerenza, dobbiamo sopprimere il 21, tranne a studiare una formulazione che escluda la competenza regionale in materia di giustizia. Quindi i nostri sforzi potrebbero essere questi, ma il mio punto di vista è un altro : andare fuori di questa necessità non solo significa non mantenere la coerenza ma significa denotare un animo, un atteggiamento, una intenzionalità che proverebbe come le autonomie non hanno, in sostanza, un loro contenuto, una ragione di giustizia, ma una ragione particolaristica di un gruppo egoistico. Io penso che si possa, sul terreno nazionale, vigorosamente insistere perchè la Sicilia abbia, come tutti ci augu-

riamo, la sede massima delle funzioni giudiziarie. Quindi chiedo di sopprimere l'art. 21 e rimetterci a quella che sarà la capacità nostra in Parlamento d'imporre che in Sicilia sia ripristinata la Cassazione come c'era prima.

PURPURA. Pare a me che il collega Taormina ci ha detto delle cose simpaticissime, ma che poco avevano da fare con la conclusione. Noi abbiamo già votato che vi sono enti regionali e vi sono impiegati regionali alla dipendenza dei comuni ed alla dipendenza della Regione. E' quindi evidente che questi impiegati, per i conflitti che si potrebbero avere con i comuni e con la Regione, debbano avere un organo che possa dirimere gli eventuali conflitti tra questi impiegati ed il loro dante lavoro e cioè tra impiegati del comune ed impiegati della Regione. E' quindi indispensabile che noi dobbiamo avere un Consiglio di Stato, per quel che riguarda non più i conflitti tra gli impiegati dello Stato, ma gli eventuali contrasti di interesse ed i conflitti degli impiegati della Regione e la Regione.

Ed allora a che cosa si riduce il conflitto? alla Cassazione. Ma se tu poco fa hai detto, caro Taormina, che per quanto riguarda la Cassazione sei perfettamente d'accordo che una Cassazione dovesse instaurarsi a Palermo, io, ripeto, sono venuto a questa conclusione.

La verità è questa che la Corte di Cassazione è indispensabile in Sicilia, forse non meno o più della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, perchè qui non abbiamo da ripetere i tanti argomenti che si sono a suo tempo svolti ed accennati e nella stampa, e nelle discussioni degli avvocati, e nelle nostre assemblee, ecc. perchè il popolo siciliano possa avere quella giustizia, la quale non può aversi quando questi organi della giustizia sono lontani, e cioè al centro, e non vi si può accedere; mentre qui in Sicilia l'accesso a questi organi supremi, a questa giustizia è molto più facile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del tempo. Ed allora quale potrebbe essere l'ostacolo? Diversità giurisdizionali? Decisamente no, perchè sappiamo che anche le varie sezioni della Cassazione a Roma hanno presentato uno strano spettacolo di contrasti giurisdizionali e non è qui da temere che contrasto possa esservi tra una Corte di Cassazione, che possa rappresentare le esigenze speciali della Regione, con una Corte di Cassazione romana che può rappresentare altre esigenze. Tutto sommato, quindi, io credo che le osservazioni di Taormina possono riferirsi ad una sua idea troppo fissa, la quale non vuole disconoscersi dai preconcetti stabiliti; ma ad ogni modo l'amico Taor-

mina consentirà che è indispensabile che noi votassimo l'art. 21, così come esso è stato elaborato.

SALEMI. Mi pare che dalla discussione emerga che, approvando questo articolo, si voglia dichiarare, da parte della Consulta, una ingerenza regionale nell'amministrazione della giustizia. No, tutta questa è materia dello Stato. L'Assemblea regionale non deve intervenire per nulla e lo statuto (se approvato dal Governo e dalla Costituente) crea la Regione, ma non questo organo.

Quindi non è l'Assemblea regionale da crearsi che viene a creare l'organo giurisdizionale, la Cassazione, ecc. ma è lo Stato che, nel creare la Regione, dà contemporaneamente a questa la Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc. Dunque non c'è ingerenza della Regione in questa materia. E' la creazione della Regione che dà luogo alla creazione degli organi giurisdizionali sufficienti.

ROMANO BATTAGLIA. Io non vorrei ripetere quello che ha detto magnificamente l'avv. Purpura, ma vorrei aggiungere questo : l'avvocato Taormina ha affermato che a Roma tutte le sezioni decidono allo stesso modo...

Voci. Non è vero.

ROMANO BATTAGLIA. ...invece noi abbiamo assistito a questo: che una stessa sezione della Corte di Cassazione ha deciso sulla stessa questione in maniera completamente diversa a distanza di due giorni. Quindi la preoccupazione della diversità di giurisdizione, io penso che non debba sussistere. Necessita invece che ci sia la Corte di Cassazione a Palermo. La gente che è imputata, e è condannata, ha il diritto di vedersi giudicata e subito, spendendo il meno possibile, accedendo al più presto possibile nel luogo in cui deve essere giudicata. Se noi lasciamo la Cassazione a Roma, la gente che dev'essere giudicata può non avere la possibilità di recarsi fino a Roma o deve perdere molto tempo per recarsi al centro. Quindi necessita, nell'interesse di coloro che hanno da fare con la giustizia, che la Cassazione si restituisca a Palermo nell'interesse di questa gente, oltre alle altre ragioni alle quali ha accennato il prof. Di Carlo : la tradizione. La Corte di Cassazione a Palermo c'è sempre stata e deve tornarvi.

TAORMINA. In sostanza debbo rispondere agli avv. Purpura e

Romano Battaglia perchè è strano che hanno voluto dimostrare a me come sia utile che in Sicilia ci sia la Cassazione. Chi ha mai detto il contrario? Questo è un travisare la verità. Io non ho detto affatto, che non volevo la Cassazione in Sicilia. Dio me ne guardi. Io ho detto che sento l'esigenza più fortemente di una giustizia più vicina al popolo. Perciò è doveroso da parte dei singoli miei contraddittori di dare atto che mai ho sostenuto e detto che non fosse necessario il contrario; ma bisogna arrivarci con una via dignitosa.

In un progetto presentato da un compagno c'è l'art. 37 (progetto di autonomia Mineo) che dice, confermando il mio assunto : « Lo Stato istituirà in Sicilia sezioni autonome di ciascuno dei suoi supremi organi giurisdizionali ». Quindi propongo che al posto dell'articolo 21, dati i chiarimenti cui siamo arrivati, sia messa questa espressione.

CARTIA. Io non oso a Palermo interloquire sulla Cassazione; non oso, ma potrei anche dissentire dalla Cassazione regionale. Il problema è molto più aspro e molto più gravido di conseguenze di quello che vogliamo affrontare. Mi si consenta, senza far torto al nobile entusiasmo dell'Assemblea, entusiasmo che condivido, quando si tratta di un'affermazione che vuole rivendicare a Palermo una tradizione e che non potrebbe non toccare il mio sentimento siciliano, consentitemi che mi avvicini con grande circospezione a questa Cassazione regionale.

Tuttavia non oserò votare contro : dichiaro che voterò perchè qui sento l'umore della maggioranza, pur non essendo perfettamente d'accordo. Se tuttavia l'Assemblea si pronunciasse reclamando la Cassazione, in omaggio alle tradizioni del passato, noi non potremmo non riconoscerlo, ma faccio presente una cosa: la questione si ridurrebbe non più ad una questione regionale. Noi abbiamo stabilito e premesso che l'amministrazione della giustizia statale sarà lo Stato a regolarla. Non aspirazione regionale abbiamo, ma aspirazione di giustizia è la nostra, e se vogliamo rilevare i precedenti storici di una Corte di Cassazione a Palermo, ben venga questa Corte di Cassazione a Palermo e non saremo noialtri quelli dell'altro lembo di Sicilia a non salutarla e a non esserne lieti. Dunque i siciliani di questa sponda la nostra solidarietà ce l'hanno, però faccio presente questo e cioè che il Governo può rivendicare una Cassazione civile perchè questa è la sua tradizione che risale a prima del fascismo. Se lo Stato crede di distribuire diversamente gli organi giurisdizionali (sono d'accordo,

per quel che riguarda la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato che sono organi giurisdizionali innegabilmente di natura regionale, poichè bisogna inquadrarli naturalmente nello Statuto, eccetto per la Corte dei conti per la quale penso che si debba fare una piccola rettifica o, credo, un emendamento) per la Cassazione dico questo : lo Stato potrebbe anche in questo momento venirci incontro. Se si dovesse arrivare alla Cassazione nella Regione, senza sciupare quello che è il senso dell'armonia, il concetto che dobbiamo fissare è il seguente e cioè che è bene che qui noi non ci battiamo per Palermo capitale, ma per Palermo sintesi della Sicilia (perchè tutta la Sicilia è in gioco e Palermo ne è la più bella e la più grande città). Così più tardi si potrebbe pensare di restituire la Cassazione civile a Palermo, puta caso, e mettere la sezione penale a Messina o a Catania.

Per quanto riguarda la Corte dei conti qui è detto : « Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti regionali svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile ».

Per la Corte dei conti pare indispensabile che si fissi un concetto: deve essere una Corte dei conti mista di rappresentanti statali e regionali? Da quello che più tardi esamineremo nel gioco finanziario dello Stato, noi avremo tutto un gioco di fondi tra Governo e Regione. Se si vuole, si può passare ai voti la proposta La Loggia per il fondo riparazioni. Di conseguenza lo Stato ha altrettanto interesse quanto la Regione al controllo contabile di queste somme. Quindi propongo che sia chiarita la natura di questa Corte dei conti, che, penso, dovrebbe essere mista di rappresentanti statali e regionali.

Li CAUSI. I consultori avvocati sono stati gli unici che sono intervenuti nel dibattito. Da alcuni colleghi si è prospettato solo un lato delle esigenze della istituzione della Cassazione a Palermo e cioè la necessità che il popolo siciliano abbia una giustizia rapida e poco costosa. I compagni Taormina e Cartia hanno dimostrato delle preoccupazioni (e nel caloroso intervento del compagno Cartia si è accennato anche alla gravità del problema). Non si è detto perchè dobbiamo essere prudenti e perchè il problema è grave. Mentre abbiamo sentito altri dire che l'istituzione della Cassazione in Sicilia è necessaria, altri non hanno precisato le ragioni per cui bisogna essere prudenti; cioè noi temiamo che l'organo supremo di Cassazione in Sicilia possa essere oggetto di pressione o influenze al di fuori del corso della giustizia stessa. Se non ci fosse questa ragione, perchè ci

sarebbe stata, da parte dei consultori, tanta preoccupazione se l'Assemblea avesse votato l'art. 20 ? Se fosse rimasto in piedi l'art. 20 per cui i magistrati di ogni grado e ordine fossero nominati per concorso in Sicilia, avrei votato contro e mi sarei opposto alla Cassazione in Sicilia; poichè vi è la garanzia che è un'istituzione dello Stato, con tranquilla coscienza voto per l'istituzione della Cassazione.

CARTIA. Propongo che si metta « Saranno istituiti anche in Sicilia » invece che « a Palermo ».

ALDISIO. Allora la discussione sull'art. 21 è chiusa.

Di CARLO. Chiedo che sia votata la formula dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia che mi sembra più completa : « L'Amministrazione della giustizia nella Regione è a carico del bilancio dello Stato ».

« Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e del lavoro e di tutti i gradi di giurisdizione debbono risiedere nella Regione, in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento ».

Questo è stato sempre il concetto socialista. Poi qui io ho lo schema di progetto di autonomia siciliana presentato ai rappresentanti del Governo alleato il 18 gennaio 1944 dalla Federazione Socialista Siciliana.

CARTIA. Non ha il crisma ufficiale : non parliamone.

ALDISIO. Pongo ai voti il primo comma dell'art. 21 con la modifica Cartia.

*(E' approvato)*

Il primo comma dell'art. 21 è così modificato :

*« Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma « saranno istituiti anche in Sicilia per gli affari concernenti la Regione ».*

ALDISIO. Passiamo al secondo comma. 342

MAJORANA. Bisogna distinguere la funzione giurisdizionale da quella consultiva ed amministrativa. Poichè la questione è veramente complessa e delicata, io richiamo l'attenzione dei signori consultori su questo argomento che è bene sia largamente dibattuto e precisato prima di passare ad una qualsiasi votazione. Da canto mio sarei disposto ad ammettere la creazione della giurisdizione e del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e di sezioni contabili e amministrative della Corte dei conti, togliendo la funzione consultiva del Consiglio di Stato. Questa è una soluzione pratica che darebbe sufficiente soddisfazione alle esigenze della Regione, permettendole la possibilità di continuare nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato. Ecco l'emendamento :

« All'uopo saranno istituite apposite sezioni regionali in Sicilia del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le funzioni giurisdizionali di essa ed anche per quelle amministrative e contabili della Sicilia ».

CARTIA. Proporrei di aggiungere che si tratta di sezioni miste per il controllo contabile e per il gioco dei fondi comuni; ma poichè l'argomento è veramente delicato, come giustamente dice il professor Majorana, vorrei che si rimandasse il comma alla commissione per vedere di trovare il punto di accordo.

ALDISIO. Faccio mia la proposta dell'avv. Cartia passando alla commissione l'emendamento del prof. Majorana, in modo che domani si possa presentare una relazione definitiva da parte della commissione stessa per questo comma dell'art. 21, essendo stato già approvato il primo comma.

*(L'approvazione del secondo comma è rimandata)*

ALDISIO. Passiamo al terzo comma dell'art. 21.

« I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro « atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regionale ».

MAJORANA. Debbo fare la seguente osservazione: poichè per il ricorso straordinario si deve sentire il Consiglio di Stato, che comprende la rappresentanza delle altre sezioni, il Presidente potrà lui provvedere, ma dovrà comunque sentire il Consiglio di Stato...

SALEMI. ...Può sentire il Consiglio di Stato regionale: questo è il concetto.

ALDISIO. Ed allora aggiungiamo: « sentita la sezione del Consiglio di Stato regionale ».

*(E' approvato)*

Il terzo comma dell'articolo 21 è così modificato:

« *I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro*  
« *atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regio-*  
« *nale, sentita la sezione del Consiglio di Stato regionale* ».

L'art. 21 è così formulato:

Art. 21.

« *Gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma*  
« *saranno istituiti anche in Sicilia per gli affari concernenti la Re-*  
« *gione* ».

(Il secondo comma è demandato alla commissione, per un nuovo esame).

« *I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro*  
« *gli atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regio-*  
« *nale, sentita la sezione del Consiglio di Stato regionale* ».

8) ALDISIO legge :

Art. 22.

« *E' istituita in Roma un'Alta Corte con quattro membri, oltre*  
« *al Presidente ed al Procuratore Generale, nominati in pari numero*  
« *tra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle Facoltà giu-*  
« *ridiche delle Università, dalle Assemblee legislative dello Stato e*  
« *dalla Regione.*  
« *Il Presidente ed il Procuratore Generale sono nominati dalla*  
« *stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non*  
« *inferiore al terzo.*



« L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione ».

CARTIA. Io domando il perchè di questa limitazione, e cioè perchè i 4 membri debbono essere nominati tra i più alti magistrati ed i professori ordinari delle Facoltà giuridiche delle Università, dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione.

Io ho una grande stima per i professori universitari che sono stati i nostri maestri e resteranno nostri maestri, ed anche per i magistrati, ma sottolineo che l'Alta Corte non deve risolvere questioni dottrinarie e di stretta giurisprudenza. L'Alta Corte deve essere animata da una squisita sensibilità di apprezzamento generale che può anche risentire non l'influenza politica, ma quella che è la valutazione della situazione generale. E' una limitazione che non comprendo : perchè, per esempio, non possa essere nominato un uomo qualunque, un uomo il quale abbia una preparazione politica, pubblicistica, giornalistica, che abbia vissuto e viva i problemi politici e quindi abbia esperienza, o un vecchio parlamentare che abbia acquisito in altri termini titoli di capacità per pronunziarsi su questioni del genere? E' l'Assemblea che li sceglie. Noi abbiamo questa garanzia; vuol dire che se l'Assemblea sentirà il bisogno di ricorrere all'Università ed alla Magistratura potrà scegliere tra i magistrati e tra i professori di Università. Ma l'Assemblea può anche sentire il bisogno di scegliere in altri campi. Permettetemi che io possa mettere una riserva anche sulle Università ed anche sulla Magistratura; quindi bisogna riformare il secondo comma nel seguente testo : « Il Presidente ed il Procuratore Generale sono nominati dalla stessa Alta Corte tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo ». Perchè? Dobbiamo fare noi la scelta o li sceglieranno loro?

IVIAJORANA. Non siamo noi che scegliamo tutte le commissioni; una parte la sceglie il Governo. Poi bisogna riconoscere questo: che l'indicazione fatta nel progetto della commissione, di magistrati e professori era fatta soltanto perchè si trattava di persone competenti delle funzioni che dovrà svolgere l'Alta Corte. La funzione dell'Alta Corte è esclusivamente giuridica e di legittimità, quindi si diceva: scegliamo persone che abbiano una certa consuetudine con queste questioni.

CARTIA. Non si metta la limitazione...

MA JORANA. Magari si può mettere che una parte di essi si possa scegliere al di fuori dei magistrati e dei professori universitari.

CARTIA. Si può mettere « tra professionisti, alti magistrati, professori e persone di speciale competenza giuridica » .

PRATO. Avrei bisogno che il relatore ci chiarisse quale sia stato il bisogno che ha sentito la Commissione di prevedere la figura del Procuratore Generale in questo articolo 22 in una persona diversa dal Commissario dello Stato previsto dall'art. 25, al quale si potranno conferire facoltà di pubblico ministero. Perché dev'essere sdoppiata questa figura? Poi penso che sarebbe opportuno nominare due supplenti nel caso di legittimo eventuale impedimento di uno dei quattro membri. Infine deve risiedere veramente a Roma questa Corte? Quali motivi per cui deve risiedere a Roma?

SALEMI. La mia relazione scritta e letta risponde a quanto Ella mi chiede. Perché si è creato un Commissario del Governo e si è creato un Procuratore generale? In un primo momento si era detto : l'Alta Corte avrà sede a Palermo ed il Commissario del Governo fungerà anche da pubblico ministero presso l'Alta Corte. Però alla maggioranza della commissione non piacque di fissare la sede di Palermo e si disse : l'Alta Corte deve risiedere a Roma. Allora ho obiettato che non è possibile che il Commissario del Governo, che deve stare sul posto e deve controllare tutti gli enti locali e controllare l'attività degli organi governativi locali, stia a Roma presso l'Alta Corte. Il Commissario deve promuovere e svolgere i giudizi; come mai può stare a Palermo e l'Alta Corte risiedere a Roma? Ed allora si è venuti alla via di mezzo : il Commissario del Governo sta a Palermo e promuove i giudizi. Si crea a Roma presso l'Alta Corte il Procuratore Generale che svolge i giudizi presso l'Alta Corte. Perché l'Alta Corte deve risiedere a Roma? Perché quelli che facevano parte della Commissione, ma in maggioranza, hanno ritenuto che il controllo dovesse svolgersi con maggiore interessamento e con maggiore garanzia a favore dello Stato : un argomento che non mi sembra fondato.

PRATO. In seguito ai chiarimenti forniti dal relatore, chiedo, in modo formale, che sia detto che la sede dell'Alta Corte sia Palermo e che al posto del Procuratore generale, le funzioni relative vengano esercitate dal Commissario del Governo presso il Governo regionale, con funzioni di Pubblico Ministero.

ALDISIO. Ed allora poniamo ai voti il primo comma dell'articolo con le modifiche apportate: « E' istituita in Roma un'Alta Corte con quattro membri... ».

MA JORANA. Due per parte mi pare poco...

ALDISIO. Facciamo otto...

PRATO. Sarebbe meglio sei, oltre, si capisce, il Presidente ed il Procuratore Generale.

ALDISIO. ...con sei membri oltre il Presidente ed il Procuratore Generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti tra persone di speciale competenza in materia giuridica ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Passiamo ora alla votazione del secondo comma.

CARTIA. Direi di sopprimere « tra i funzionari statali e regionali di grado non inferiore al terzo ».

Voci. Va bene, giusto.

*(E' approvato)*

La dizione del secondo comma è questa:

« *Il Presidente ed il Procuratore Generale sono nominati dalla stessa Alta Corte* ».

ALDISIO. Votiamo il terzo comma.

« *L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione* ».

*(E' approvato)*

L'art. 22 risulta così modificato:

Art. 22.

« *E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri, oltre al Presidente ed al Procuratore Generale, nominati in pari numero*

« dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti tra  
« persone di speciale competenza in materia giuridica.  
« Il Presidente ed il Procuratore Generale sono nominati dalla  
« stessa Alta Corte.  
« L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egual-  
« mente tra lo Stato e la Regione ».

9) Art. 23.

« L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:  
« a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;  
« b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato  
rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi  
entro la Regione ».

(E' approvato)

Art. 24.

« L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e  
dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al pre«  
sente Statuto ed accusati dall'Assemblea regionale ».

(E' approvato)

10) ALDISIO legge:

Art. 25.

« Un Commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo  
• dello Stato, promuove i giudizi di cui agli articoli 23 e 24 ed in  
• quest'ultimo caso anche in mancanza di accuse da parte dell'Assem-  
« blea regionale ».

GIARACÀ. Io chiedo che si sopprima l'ultima parte in cui è detto :  
ed in quest'ultimo caso anche in mancanza di accusa da parte del-  
l'Assemblea regionale » perchè non è concepibile che, in mancanza  
di accuse da parte dell'Assemblea regionale, il Commissario del Go-  
verno accusi il Presidente.

SALEMI. Perchè sopprimere quest'ultima parte dell'art. 25 ?

E se l'Assemblea è inattiva? Può darsi che ci siano dei motivi sui quali l'Assemblea regionale fa silenzio, ed allora c'è il Commissario del Governo che promuove il giudizio dinanzi all'Alta Corte. Bisogna considerare l'una e l'altra cosa.

Art. 25.

*Un Commissario presso l'Alta Corte, nominato dal Governo*  
« dello Stato, promuove i giudizi di cui agli artt. 23 e 24 ed in que-  
« st'ultimo caso anche in mancanza di accuse da parte dell'Assem-  
« blea regionale ».

11) ALDISIO. A questo punto riferiamoci all'art. 8 rimasto sospeso ieri e rinviato a stasera. Leggiamo l'articolo.

Art. 8.

« Il Commissario dello Stato di cui all'art. 25 può proporre «  
al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale  
« per persistente violazione del presente Statuto, ovvero per gravi  
« motivi di ordine pubblico.  
« Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla delibe-  
« razione dell'Assemblea legislativa dello Stato. La Regione è allora  
« affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri,  
nominata  
« dal Governo nazionale, su designazione delle stesse Assemblee le-  
« gislative.  
« Tale commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea  
regionale nel termine di tre mesi ».

PURPURA. Toglierei le parole : « per gravi motivi di ordine pubblico »; questa frase è poliziesca.

"Vico. ...ed aggiungerei dopo le parole « del presente Statuto »,  
« ...accertata dall'Alta Corte ».

MA JORANA. L'Alta Corte può accertare soltanto quella parte delle violazioni dello Statuto che si riferiscono ad una legge o ad un regolamento, ma per tutto il resto, per tutti gli altri atti in cui si viola lo Statuto, non ha conoscenza. Non si può chiedere sempre il parere

dell'Alta Corte. Il concetto è più largo « persistente violazione dello Statuto », non ubbidienza ai loro doveri, ecc. Il motivo potrebbe essere anche di ordine politico. Togliamo l'« ordine pubblico » che è poliziesco, ma lasciamo i « motivi di ordine politico ».

PRATO. Perché deve essere una Commissione e non deve essere la stessa Giunta che resta in carica?

CARTIA. Perché è corresponsabile.

ALDISIO. In questi casi anche essa ha violato.

SALEMI. Ma la Giunta non è nominata dall'Assemblea? Se l'Assemblea cade, deve cadere anche la Giunta.

PRATO. Ed allora faccio una subordinata e cioè che questa Commissione si limiti ad esercitare i poteri strettamente necessari per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

ALDISIO. Questo è giusto.

CARTIA. D'altro canto leggi non ne può fare.

ALDISIO. Giustamente, dice Cartia, leggi non ne può fare questo triumvirato; quindi non potrà fare che ordinaria amministrazione.

Li CAUSI. Mettiamola allora.

ALDISIO. Pongo ai voti l'art. 8 con le modifiche suggerite.

*(E' approvato)*

L'articolo risulta così modificato:

Art. 8.

*« Il Commissario dello Stato di cui all'art. 25 può proporre al  
« Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per  
« persistente violazione del presente Statuto e per gravi motivi di  
« ordine politico.*

« Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalle delibe-  
« razioni delle Assemblee legislative dello Stato.  
« L'Amministrazione ordinaria della Regione è allora affidata  
« ad una Commissione straordinaria di tre membri nominata dal Go-  
verno nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.  
« Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea re-  
« gionale nel termine di tre mesi ».

12) Art. 26.

« Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni  
« dall'approvazione, al Commissario dello Stato, che entro cinque  
« giorni può impugnarle davanti all'Alta Corte ».

COLA JANNI. Entro cinque giorni, da quale data?

CARTIA. Dalla data del timbro postale, ma è poco: un termine di  
dieci giorni bisogna dare.

ALDISIO. Il Commissario è a Palermo, cioè sul posto; non c'è  
bisogno di avere preoccupazioni di recapitargliele.

SALEMI. Questo articolo è messo in relazione con i successivi;  
se allarghiamo questo termine, dobbiamo allargare l'altro; quello che  
proroga i termini.

ALDISIO. Si può mettere allora « dalla notifica » ed « entro i cin-  
que giorni successivi ».

*(E' approvato)*

Art. 26.

« Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni  
(e dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i cinque  
« giorni successivi può impugnarle davanti l'Alta Corte ».

13) ALDISIO legge:

Art. 27.

« Tale impugnazione può essere sperimentata anche da un  
« terzo dei consiglieri regionali e dal Presidente regionale entro cin-  
« que giorni dall'approvazione degli atti dell'Assemblea regionale.

« Il Presidente può sperimentare l'impugnativa solo nel caso di partecipazione dei consiglieri all'approvazione degli atti dell'Assemblea regionale in numero inferiore alla maggioranza ».

SALEMI. E' meglio dire « la impugnazione delle leggi ».

AUSIELLO. Limiterei il primo comma fino a « entro cinque giorni dall'approvazione ».

Di CARLO. Come ci può essere stata l'approvazione se una determinata legge non ha avuto il numero richiesto per avere la maggioranza?

ALDISIO. S'intende a maggioranza assoluta.

PRATO. Chiariamolo.

CARTIA. Io faccio rilevare l'inconveniente cui si andrebbe incontro. Per approvare la legge ci vuole una maggioranza di metà più una dei votanti in numero legale. Ora che cosa avviene della legge appena approvata? Dovrebbe essere promulgata e pubblicata sulla

« Gazzetta Ufficiale » della Regione. Invece, in seguito all'art. 27, con il prevedere l'impugnativa su richiesta di un terzo dei deputati, si sancisce una sospensione. Ed allora è palese ed evidente la possibilità che un terzo paralizzerebbe la legge come detto nel successivo articolo 28. Quindi bisogna fare attenzione a ciò per evitare di portare alle calende greche una legge attraverso l'impugnativa di un terzo che è una minoranza. Bisognerebbe quindi stabilire la clausola di esecuzione provvisoria.

ALDISIO. Che ci propone l'avv. Cartia per evitare questo inconveniente?

CARTIA. Propongo la « esecuzione provvisoria ». SALEMI.

E' pericolosa questa esecuzione provvisoria.

CARTIA. Nel caso che si sia avuta la metà più uno, la legge si presenta così saldamente legata alla maggioranza, per cui si può concedere l'esecuzione provvisoria, perchè ci sono leggi che hanno biro-



gno di una rapida attuazione, come nel campo economico ed agrario ed in tanti altri campi. In tal modo si frusterebbero così le manovre illegali per le impugnative davanti all'Alta Corte.

Li CAUSI. Supponiamo che una legge sia approvata con 46 voti. Interviene un terzo di deputati e paralizza tutto. Si potrebbe, infatti, arrivare a questo assurdo : che ci siano ottanta presenti : trenta hanno votato contro ed impugnano la legge.

SALEMI. Allora togliamo il diritto all'Assemblea.

CARTIA. Meglio toglierlo ed affidarci solo al Commissario.

ALDISIO. Riferendomi a quanto l'avv. Cartia ha detto fin dal primo momento, le dico che si può sopprimere questa facoltà a favore delle minoranze soltanto nei casi in cui la legge sia stata votata a maggioranza, non soltanto degli intervenuti, ma a maggioranza assoluta. Le garanzie dobbiamo averle dall'una e dall'altra parte, sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

CARTIA. Io leverei anche il « Presidente ». Non capisco questa facoltà di impugnativa del Presidente che è parte viva dell'Assemblea.

ALDISIO. E' una innovazione.

SALEMI. Il Presidente non fa parte dell'Assemblea, ma della Regione...

CARTIA. Ma è eletto dall'Assemblea.

SALEMI. Gli si dà un pochino di controllo sull'Assemblea.

CARTIA. Ma il Presidente ha la responsabilità politica davanti all'Assemblea e noi non dobbiamo mettere in mano al Presidente un'arma che frustra la volontà della maggioranza. Sarebbe bene sopprimere addirittura l'articolo.

ALDISIO. Metto ai voti la proposta di soppressione di tutto l'articolo 27.

*(E' approvata)*

14)

Art. 28.

« L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla  
« ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni senza che al  
Presidente « regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero  
decorsi « trenta giorni dalla impugnazione senza che al Presidente  
regionale « sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di  
annullamento, « le leggi ed i regolamenti dell'Assemblea sono  
promulgati ed imme« diatamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  
Regione ».

SALVATORE. I regolamenti non rientrano nella competenza del-  
l'Assemblea. Direi di togliere quindi le parole « ed i regolamenti del-  
l'Assemblea ».

*(E' approvata con questa modifica)*

Art. 28.

*« L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla  
« ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni senza che al Presidente  
« regionale sia pervenuta copia della impugnazione, ovvero decorsi  
« trenta giorni dall'impugnazione senza che al Presidente regionale  
« sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento,  
« le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gaz-  
« zetta Ufficiale della Regione ».*

15) ALoisio legge :

Art. 29.

« Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regio-  
« vale, ed il Commissario di cui all'art. 25 possono impugnare per  
incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello  
Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. La seduta è rinviata a domani.

SETTIMA SEDUTA - 22 dicembre 1945, antimeridiana

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Si riprende la discussione sugli artt. 12 e 21 che vengono approvati; 2) Art. 30. La potestà di polizia. Riflessi (nelle varie tendenze della Consulta) delle opinioni contrastanti dinanzi la Commissione preparatoria dello Statuto. La polizia nelle sue diverse forme e negli elementi sostanziali. Polizia dello Stato e polizia della Regione per la tutela di particolari servizi ed interessi; 3) Approvazione, con distinte votazioni e lievi modifiche, dei singoli commi dell'art. 30; 4) Art. 31. I beni di demanio regionale. Categorie ammesse e categorie escluse. Il consultore Guarino Amelia invitato a presentare una nuova formula dell'articolo, secondo i criteri da lui enunciati.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventidue dicembre, alle ore undici, nel salone della Consulta del Palazzo Comitini in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'ori. SALVATORE ALDISIO Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 3) BAVIERA on. prof. Giovanni
- 4) BONASERA sig. Giovanni
- 5) CARTIA avv. Giovanni
- 6) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe
- 7) COLA JANNI ing. Gino
- 8) CORTESE dr. Pasquale
- 9) DI CARLO prof. Eugenio
- 10) DOLCE comm. ing. Stefano
- 11) FARANDA on. Giuseppe
- 12) GIARACÀ avv. Emanuele
- 13) GIUFFRÉ prof. Liborio
- 14) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 15) LA LOGGIA on. Enrico
- 16) ALESSI avv. Giuseppe

- 17) Li CAUSI prof. Girolamo
- 18) MA JORANA prof. Dante
- 19) MANCUSO sig. Pietro
- 20) MAUCERI ing. Alfredo
- 21) MINAFRA prof. Luigi
- 22) OVALLA ing. Mario
- 23) PRATO comm. Cristoforo
- 24) PURPURA avv. Vincenzo
- 25) RAMIREZ avv. Antonio
- 26) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 27) SALVATORE avv. Attilio
- 28) TAORMINA avv. Francesco
- 29) Tuccio comm. Salvatore
- 30) Lo MONTE on. Giovanni
- 31) Vico avv. Salvatore.

1) ALDISIO. La seduta è aperta. Il prof. Salemi darà lettura degli articoli 12 e 21 che sono stati rinviati alla discussione di stamattina.

SALEMI. All'art. 12 si è detto di introdurre la proposta dell'on. Guarino Amelia, vale a dire l'intervento delle associazioni professionali nella elaborazione dei progetti di legge. Ora questo concetto potrebbe tradursi nella seguente forma:

« I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali competenti e degli organi tecnici regionali ».

GUARINO AMELLA. Siccome lo Statuto non parla di commissioni, bisogna aggiungere « di cui al regolamento interno ».

SALEMI. Questa è una premessa per la formulazione del regolamento interno.

GUARINO AMELLA. Allora si può mettere in quell'articolo dove si nomina il Presidente regionale, i segretari, ecc. Lì si può parlare di queste commissioni di cui non si parla in nessun punto.

SALEMI. All'art. 12 si potrebbe fare questa aggiunta dove dice « compresi i tecnici », mettere « nonchè le commissioni ».

ALDISIO. Allora aggiungiamo le commissioni. Secondo me, poi, sarebbe meglio mettere all'art. 12, alla formula letta dal prof. Salemi, invece delle parole « la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali competenti » le seguenti: « con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali », ecc.

*(E' approvato)*

L'art. 12 nella sua dizione definitiva è il seguente :

Art. 12.

*« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.*

*« I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali ».*

SALEMI. L'art. 21 dice nel primo comma che gli organi giurisdizionali aventi oggi la sede soltanto in Roma sono istituiti anche in Sicilia per gli affari concernenti la Regione. Ora mi permetto di osservare che noi ci riferiamo, con questo articolo, ad organi giurisdizionali oggi esistenti; ma se lo Stato emanerà una nuova legge e creerà nuovi organi giurisdizionali con sede soltanto a Roma, come si troverà la Regione? Qui non è contemplata questa ipotesi. Ed allora occorrerà parlare non solo degli organi già istituiti, ma anche di quelli che potranno essere istituiti.

ALDISIO. Il Governo, nella formulazione delle leggi, terrà conto di tale stato di fatto.

MAUCERI. Si può togliere la parola « oggi ».

SALEMI. Allora io formulerei così « Gli organi giurisdizionali, istituiti o che saranno istituiti con sede soltanto in Roma, avranno in Sicilia una sede delle rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione » e così parliamo di sezioni degli organi che esistono in Roma, compresi i nuovi.

GUARINO AMELLA. Perchè parlare di Roma e non dire « gli organi giurisdizionali avranno una sezione anche in Sicilia »?

SALEMI. Si parla di organi centrali che risiedono tutti a Roma.

GIARACÀ. Noi invece dobbiamo chiedere che cessino in Sicilia tutte queste magistrature speciali create durante il fascismo.

ALDISIO. Questa è un'altra cosa.

GIARACÀ. No, mi ricollego ad una osservazione già fatta dallo on. Guarino Amella che vuole qui l'istituzione del Tribunale delle Acque; invece noi dobbiamo chiedere che il Tribunale delle Acque operi attraverso la Magistratura.

ALDISIO. Allora mettiamoci d'accordo sulla formulazione definitiva di quest'articolo.

SALEMI. Proporrei questa formula: « Gli organi giurisdizionali, istituiti o che saranno istituiti con sede soltanto a Roma, avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione ».

GUARINO AMELLA. Non ha importanza la faccenda di Roma.

ALDISIO. Vediamo allora di levare la parola « Roma » ed aggiungere « supremi organi ».

Voci. Sta bene.

AUSIELLO. Vorrei fare una osservazione : l'espressione « supremi organi » è la più adatta. Però si osservi che vi sono organi giurisdizionali che non sono superiori e che non hanno sede in Roma; per esempio, la sezione speciale per gli usi civici che non è un organo supremo. La formula sarebbe indubbiamente migliore, ma presenta questo inconveniente.

GUARINO AMELLA. Ed allora mettiamo « organi giurisdizionali centrali ».

DI CARLO. Io proporrei questa formula che semplifica molto: « Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e del lavoro ed in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione

in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento ».

LI CAUSI. E' semplicissima, ma non risolve nulla.

GUARINO AMELLA. Io vorrei richiamare l'attenzione sulla formula del mio progetto. L'art. 30 del mio progetto dice:

« Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario e sindacale ed in tutti i gradi di giurisdizione, debbono risiedere nella Regione in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento ». E badate, per non dare il merito a me, questo articolo io l'ho rilevato da quel famoso ordine del giorno del 1860 formulato al momento dell'annessione della Sicilia all'Italia. Questa è la formula che ho dato io e ciò non costituirebbe nessuna controversia.

SALEMI. Per me la formula più semplice sarebbe questa: « Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione ».

PRATO. Insisto che sia messa ai voti la formula dell'on. Guarino Amelia che è quella contenuta nel progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia, che mi pare più comprensiva, seppure ciò sia in parte pleonastica, per quanto riguarda gli organi centrali in Sicilia.

AUSIELLO. Mi associo alla proposta del consultore Prato. L'articolo 27 nell'ultimo capoverso dice : « Tutti gli organi per la definizione delle controversie nel campo civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario, del lavoro ed in tutti i gradi e giurisdizione, debbono risiedere nella Regione in modo che tutte le controversie abbiano in Sicilia il loro intero e totale svolgimento ».

SALEMI. Mi pare che l'ultima parte sia superflua in quanto che parla prima di tutti i gradi giurisdizionali ed allora lo svolgimento viene ad essere così completo.

MA JORANA. Si parla espressamente di sezioni di questi alti supremi magistrati che noi, per evitare dubbi, abbiamo chiamato cen-

trali appunto per dare la rappresentanza a questi organi nell'Isola. Ora pretendere che della Corte di Cassazione ci sia pure una sezione autonoma in Sicilia, mi pare esagerato. Allora quando si dice « tutti gli organi » si arriva allo scopo. Così è sufficiente la formula del professore Salemi.

ALDISIO. Insiste il consultore Prato sulla sua proposta?

PRATO. Dopo i chiarimenti del prof. Majorana non insisto.

ALDISIO. Metto a votazione la formula del prof. Salemi.

(E' approvata)

Il primo comma dell'art. 21 è il seguente:

*« Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione ».*

SALEMI. Il secondo comma resta fermo : « Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti regionali svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente, consultive e di controllo, amministrativo e contabile ».

Io direi, invece, però « Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ecc. » perchè nel primo comma si parla di sezioni di organi giurisdizionali : ora qui dobbiamo parlare di sezioni del Consiglio di Stato. Ora è difficile combinare questi organi che rappresentano lo Stato e la Regione; per questo io proporrei il seguente terzo comma per l'articolo 21: « I magistrati della Corte dei conti sono nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione ». Così sono garantiti i due Enti, dato che questo controllo è molto delicato e deve svolgersi nell'interesse dell'uno e dell'altro Ente : la garanzia si avrebbe così dall'accordo riguardante la nomina. Lo stato giuridico di questi magistrati resta sempre quello degli impiegati dello Stato e precisamente quello compreso nel Testo Unico per la Corte dei conti, perchè si sa che funzionari ed impiegati della Corte dei conti hanno uno stato giuridico tutto particolare.

L'ultimo comma, che diventerebbe il quarto dell'art. 21, resta fermo « I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale sentite le sezioni del Consiglio di Stato regionale ».



Awsio. Ed allora pongo ai voti gli altri tre comma dell'art. 21 secondo la dizione del prof. Salemi.

*(Sono approvati)*

L'art. 21 viene così modificato : Art.

21.

« *Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.*

« *Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.*

« *I magistrati della Corte dei conti sono nominati di accordo dai Governi dello Stato e della Regione.*

« *I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato ».*

2) ALDISIO legge :

Art. 30.

« Al mantenimento dell'ordine pubblico della Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionale. Egli può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di P. S. a richiesta del Governo regionale e di propria iniziativa quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

« La polizia dello Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato ».

GUARINO AMELLA. Io ho qualche osservazione da fare su questo articolo; una, specialmente, di ordine generale: questa duplicità, cioè che « a mantenere l'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e reparti di polizia regionale ».

Voi sapete quello che avviene attualmente : noi abbiamo in tutta l'Italia due ordinamenti di polizia: quello dei Carabinieri e quello

di P. S. in genere. Voi sapete gli inconvenienti gravissimi per questa duplicità di organi della polizia; i contrasti e le gelosie permanenti. Ora noi vogliamo aggiungerne un terzo qui tra gli organi dello Stato e gli organi regionali? Badate che questo è dannosissimo al vero funzionamento della polizia in tutti i campi; sia politico che giudiziario. Quindi bisogna avere il coraggio : o che tutti gli organi della polizia dipendano dallo Stato, anche in Sicilia, o tutti gli organi di polizia dipendano esclusivamente dalla Regione. Invece della duplicità che c'è attualmente, faremo una triplicità. Noi avremo la continuazione dei contrasti, del sabotaggio di un organo verso l'altro: è doloroso, ma è così, ed allora non aumentiamo questo pericolo. Poi io trovo pericoloso il terzo comma quando dice che « Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di P. S. a richiesta del Governo regionale o di propria iniziativa quando stimi compromesso, ecc. ». Noi chiediamo l'arbitrio più assoluto dello Stato senza alcuna garanzia. In qualunque momento lo Stato può esautorare il Governo regionale perchè si stima compromesso. Io, in verità, lo vorrei tolto, perchè dire che in qualunque momento (solo perchè si stima compromesso l'interesse dello Stato) si toglie alla Regione questa direzione della P.S., è una cosa che veramente ci lascia all'arbitrio del Governo per tante ragioni che sono certamente da deprecare.

Terza osservazione di ordine generale : tra il primo comma e l'ultimo comma non vedo molta armonia. Mentre si dice che al mantenimento dell'ordine pubblico della Regione provvede il Presidente della Regione con organi di polizia regionale e dello Stato, poi si dice che la polizia dello Stato esplica servizi attinenti alla sicurezza dello Stato. Che cosa significa? Significa che a norma generale del primo comma va posta questa restrizione assoluta che la polizia dello Stato deve occuparsi soltanto della sicurezza dello Stato? Se è così, quella mia paura di contrasti tra i due organi, si attenua; ma bisognerebbe che fosse chiarito.

SALEMI. E' proprio così. La polizia dello Stato viene limitata ai servizi dello Stato; tutto il resto è affidato alla Regione.

LI CAUSI. Desidererei che il relatore ci dicesse un po' da quali criteri è stata ispirata la commissione nel formulare l'articolo; se vi sono state discussioni tra i vari punti di vista, ecc. Questo potrebbe servire a portare nuovi elementi.

SALEMI. La relazione parla chiaro. Vi richiamo al punto in cui dice : « I contrasti che vi sono stati in materia di polizia, ecc. ecc. ». *(legge)*.

E' chiaro che da tutta la discussione, le opinioni e le proposte che vi sono state, l'intervento della polizia dello Stato risulta limitato soltanto a quei servizi attinenti allo Stato.

MINEO. Le tesi poste sulla polizia furono tre :

- 1) una era sostenuta dal rappresentante della democrazia cristiana, il quale voleva che i servizi di polizia toccassero alla Regione;
- 2) altri voleva che il servizio di polizia fosse di competenza dello Stato e che soltanto speciali servizi potessero essere svolti dalla Regione;
- 3) finalmente la tesi sostenuta dall'on. La Loggia che voleva mettere d'accordo tutte e due le tesi precedenti ha portato a questa divisione (che a me sembra assolutamente artificiosa) tra polizia politica che dovrebbe essere statale, ed una polizia che dovrà fare i servizi specialmente di carattere criminale, che dovrebbe essere della Regione. In altri termini, La Loggia sosteneva che per quanto riguarda la lotta alla delinquenza, la Sicilia ha particolari esigenze, per cui la lotta debba essere condotta dalla polizia regionale, mentre per quel che riguarda la polizia politica, questa dovesse essere dello Stato.

GIARACA. Una domanda: l'amministrazione della P. S. dipende dal Ministero degli Interni così come dipende dal Ministero degli Interni l'Arma dei Carabinieri. Ma ritengo che tanto l'Arma dei Carabinieri, quanto l'amministrazione di P. S. facciano parte delle Forze Armate dello Stato; hanno semplicemente una dipendenza amministrativa; ma tanto la P. S. quanto i Carabinieri fanno parte delle Forze Armate dello Stato.

MAUCERI. Solo i Carabinieri...

GIARACA. Ed allora mi pongo questa domanda: possiamo noi Regione ingerirci nelle Forze Armate dello Stato? Questo volevo domandare.

Vico. C'è un'altra polizia che dipende dal Ministero delle finanze: la polizia tributaria. Ora su questa lo Stato dovrebbe avere ingerenza per sorvegliare i monopoli, ecc. Io sono d'accordo con l'on. Gua-

rino Amelia per la soppressione del secondo capoverso che potrebbe portare a delle conseguenze un po' pericolose.

ALDISIO. Dunque qui bisogna stabilire un concetto base : deve avere la Regione una sua polizia? Cominciamo da questo.

Voci. Sì, la deve avere.

ALDISIO. Per me la discussione deve ingranarsi su questo : se le due polizie, quella dello Stato e quella della Regione, debbano coesistere.

PURPURA. Mi pare che questo articolo 30 presenti due questioni. Prima questione : deve avere la Regione un suo corpo di forze armate, sia pure nell'orbita della polizia, a sua disposizione? Tutti non possiamo negare che la Regione, se vuole avere, diciamo così, potestà esecutiva, deve avere il braccio esecutivo; quindi delle forze armate a propria disposizione. Seconda questione : queste forze armate devono essere quelle dello Stato messe a disposizione del Presidente regionale, o devono essere delle forze di polizia speciale della Regione, oppure si deve ricorrere ad un sistema misto di forze dello Stato e di forze della Regione? Subito dico, per mio conto personale, che credo assolutamente superfluo e forse anche pericoloso, istituire un corpo di polizia regionale. Perché? Innanzi tutto noi dobbiamo partire da un concetto economico, che è poi un concetto politico. Da un punto di vista economico, non c'è dubbio che l'avere un corpo di polizia regionale significa addossarsi un onere non indifferente e noi siamo ancora all'oscuro in quanto dovremo affrontare il sistema economico finanziario della Regione. E' certo però, in linea generale, che meno si grava di pesi finanziari la Regione e meglio è. Ma poi c'è un'altra questione, da un punto di vista politico e da un punto di vista di opportunità. Tale punto di vista di opportunità è stato già accennato: se creiamo un secondo corpo di polizia, noi andiamo incontro a possibilità di rivalità, di gelosie e di contrasti, che è meglio evitare. Ed allora questo corpo di polizia regionale a che potrebbe servire se il Presidente della Regione, come tutti ammettiamo, avrà a propria disposizione delle forze di polizia dello Stato? Forse per contrapporre al corpo di polizia dello Stato? Noi non dobbiamo dimenticare il principio dal quale siamo partiti; noi vogliamo l'autonomia regionale, non perchè crediamo che la Sicilia abbia ragioni di contrasti politi-

ci o polizieschi con la Nazione, ma chiediamo l'autonomia regionale perchè crediamo che la Sicilia possa avere ragione di contrasti economici, nel senso che noi vogliamo che la Sicilia abbia la libertà delle sue iniziative e del suo sviluppo agrario, industriale, commerciale ed economico in genere. La polizia in tutto questo non ha nessuna ragione di entrare. Anche la stessa polizia tributaria, a cui accenna Vigo, baderà a che siano osservate le leggi finanziarie in Sicilia; la polizia giudiziaria baderà a che siano osservate le leggi penali dello Stato. Io non vedo per quale ragione la Sicilia debba avere una sua polizia regionale, tranne che non si voglia concepire la Sicilia come una forza che deve difendersi con le armi dall'altra forza che è quella della Nazione. Per tutto questo sarei di opinione di modificare l'art. 30 in questo senso : « Al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione provvede il Presidente regionale a mezzo di reparti di polizia dello Stato »; cancellare « reparti di polizia regionale » e lasciare : « può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato », sopprimendo « quando stimi compromesso l'interesse, ecc. » e levare l'ultimo comma « la polizia di Stato esplica, ecc. ecc. » perchè quando la polizia di Stato dipende completamente dal Presidente regionale non c'è bisogno dell'ultimo comma. In questo senso io vorrei modificato l'art. 30.

GUARINO AMELLA. L'argomento è veramente importante e prego di rifletterci su. Che ci sia la necessità di un unico corpo, non c'è dubbio : anche su questo punto pare che Purpura sia d'accordo, ed è indispensabile. Tutti noi sappiamo che, quando in un paese ci sono un maresciallo dei Carabinieri ed un commissario di P.S. sono certamente in dissenso, in contrasto l'uno con l'altro; sono in contrasto, diciamolo apertamente, il Questore di Palermo ed il Colonnello dei Carabinieri. La realtà è questa che supera ogni buona volontà. Quindi corpo unico, per carità, e non parliamo assolutamente di due corpi: uno che dipenda dallo Stato ed uno che dipenda dalla Regione. Si tratta di vedere questo corpo unico di polizia da chi deve dipendere. Dice Purpura che deve dipendere dallo Stato e che deve essere un corpo unico. Voi sapete che significa questo? che per trasferire una guardia di P. S. da Palermo a Messina, ci vuole l'autorizzazione della Direzione Generale della Polizia; se si vuole fare un qualsiasi miglioramento, si deve dipendere dal Ministero degli Interni. Io sono stato giorni fa componente della commissione agli Interni alla Consulta nazionale, dove veniva esaminato un progetto di legge per l'ordina-

mento dell'Ispettorato Regionale in Sicilia. Era un ordinamento proposto dall'Ispettore regionale che abbiamo qui, ma quando io ho letto quel benedetto progetto sono rimasto trasecolato perchè c'erano tante e tali incongruenze che io ho detto : come mai è possibile che si provveda ai bisogni gravi dell'attuale situazione della P. S. con questo progetto fatto in guisa che non corrisponde allo scopo? E dietro le mie osservazioni, fui invitato dal Sottosegretario agli Interni ad intervenire. Ma questi, ad un certo momento, mi ha chiuso la bocca dicendomi che quello era un progetto dell'Ispettore di P. S. che abbiamo qui. Io mantenni le mie riserve ed aggiunsi che quel progetto non guardava le cose nella loro giusta luce, e che effettivamente le cose sono al contrario. L'Ispettore della P. S. che conosce la nostra situazione vera, i nostri bisogni che sono molto diversi dal resto di Italia, aveva presentato quella razza di progetto di legge ed il progetto di legge è andato avanti zoppicando. Lassù non ci possono capire anche quando da qui si fanno proposte di modifiche agli ordinamenti; se questo deve dipendere da Roma, dove si guardano le cose con una visione molto larga, vengono adottati provvedimenti che indifferentemente riguardano sia la Sicilia come le Venezie e la Lombardia.

Non risponde allora alla nostra esigenza questo corpo che dipende da Roma, alle esigenze della nostra Regione, cioè dove c'è una mentalità delinquenziale ben diversa da quella che c'è lassù. Qui i movimenti popolari hanno un aspetto ben diverso da quelli di Milano o Torino. Quando dite che questo corpo deve dipendere da Roma, dite una cosa che assolutamente non risponde alle nostre esigenze. Quindi dico che questo corpo di polizia deve essere regionale; lo Stato non c'entra nei servizi di P. S., meno i casi eccezionali cui si è accennato e meno quei servizi che sono veramente di carattere statale. Nel mio progetto avevo previsto il caso dei servizi in cui effettivamente ci vuole lo Stato (quando si tratta, per esempio, dei servizi sulle leggi del monopolio), tutti questi sono servizi dello Stato, e in essi la Regione non c'entra. Quindi è necessario che lo Stato si occupi di queste cose che non hanno nulla a che fare con il resto della polizia nostra. Ma per quanto riguarda la P. S., l'ordine pubblico, è bene che questa polizia sia organizzata e regolamentata dalla Regione. A questo credo che la Consulta debba rifletter bene per non fare qualche cosa che poi potrà dare delusioni amare.

LI CAUSI. Giustamente è stato osservato che l'articolo che stiamo esaminando comporta uno dei più delicati problemi che tentiamo di

risolvere. Si tratta di prevedere il modo con cui la nostra organizzazione politica della Regione deve adoperare la forza per raggiungere determinati scopi. Ora ieri ci siamo trovati tutti d'accordo, quando abbiamo affrontato il problema della giustizia, nel senso che non era assolutamente possibile pensare ad una organizzazione regionale della giustizia; cioè abbiamo visto come soltanto porre il problema ripugnasse a tutti noi. Allora abbiamo respinto il principio che si potesse, sul terreno regionale, organizzare la giustizia. Mi pare che ci sia perfetta analogia nel modo di porre i due problemi. E perciò lo stesso criterio che ci ha guidato ieri in linea principale deve guidarci anche oggi nell'affrontare questo problema.

Di che cosa si tratta? E' vero che l'on. Guarino Amella lamenta la incomprendione di Roma nei riguardi dei problemi concreti della nostra Sicilia. Non è una argomentazione che può convincere, perchè infinite volte Roma ha soddisfatto, invece, le esigenze della Sicilia in passato; quindi non è il problema della contingenza, della pressione delle forze politiche, del modo di giudicare e non giudicare una determinata situazione che oggi deve guidarci e farci risolvere il problema in un modo o in un altro. Si tratta appunto dell'affermazione di un principio; che l'organizzazione della polizia non può essere statale e che darebbe a noi la massima garanzia che nella soluzione del problema della P. S. in Sicilia si tenesse conto e dei problemi della Sicilia e dei problemi generali dello Stato e prevalentemente del problema generale dello Stato. Tanto è vero che poi ci sono nello stesso art. 30 delle cautele che tutelano questi diritti generali dello Stato. Ora sarebbe assurdo che noi accettassimo la garanzia dello Stato, che in Sicilia non possano manifestarsi od avvenire dei movimenti che mettono in pericolo la sicurezza civile dello Stato e nello stesso tempo, invece, si togliesse allo Stato la capacità di organizzare queste forze, di controllo di queste forze, di dare la garanzia che queste forze fossero inquadrare e promanassero dallo Stato italiano. Perchè qui nasce il problema di ieri, e cioè non procedere a concorsi per la nomina di tutte le forze di polizia in Sicilia. Voi lo immaginate che cosa voglia dire tutto questo? L'Ispettore generale della P. S. è sottoposto al Presidente della Regione che lo può mandare via quando lo vuole...

GUARINO AMELLA. Come può avvenire da parte del Ministro degli Interni.

LI CAUSI. Non è la stessa cosa. Noi leghiamo così la nostra

struttura, la struttura della nostra Isola, il servizio più delicato che ci possa essere, cioè lo affidiamo al giuoco delle influenze. Noi perdiamo di vista qual è la situazione in Sicilia, la normale organizzazione nostra che permette il gioco degli intrighi, delle violenze, delle sopraffazioni. Noi dobbiamo guardarci contro questo pericolo. Questa è la normale preoccupazione che ci fa respingere nettamente il criterio che ci possa essere una organizzazione di polizia regionale con tutte le conseguenze cui ho accennato, per cui sono d'accordo con il secondo corno del dilemma dell'on. Guarino Amella, che non è possibile che ci sia un sistema misto, ma che ci sia una polizia e questa polizia sia emanazione dello Stato.

Anche il concetto per cui si pone alle dipendenze del Presidente regionale l'impianto e la utilizzazione delle forze armate, per cui non c'è nessun coordinamento tra la possibilità che lo Stato possa intervenire nel dire la sua parola circa l'impiego e l'utilizzazione di queste forze in Sicilia, non mi soddisfa completamente, perchè anche qui noi attribuiamo al Presidente regionale un potere che è completamente staccato da quella che possa essere l'influenza dello Stato. Cioè anche qui io mi preoccupo di assicurare al progetto una forma per cui anche il Presidente della Regione, nell'adoperare la polizia che lo Stato organizza, sia, non dico, controllato, ma insomma che il potere centrale possa intervenire e dire anch'esso la sua parola circa l'impiego e la utilizzazione di queste forze. Se noi spostiamo di un gradino più elevato il gioco delle influenze, questo gioco continuamente potrebbe esercitarsi. Perciò io concludo col dire che bisogna affermare la necessità dell'organizzazione della polizia di Stato e circa l'impiego di queste forze che saranno sì alle dipendenze del Presidente della Regione; bisogna trovare cioè un modo che soddisfi il Presidente della Regione, ma che soddisfi anche il controllo e la garanzia dello Stato e l'intervento dello Stato.

MA JORANA. Tecnicamente bisogna distinguere i due problemi: quello della costituzione di un futuro corpo di polizia da quello del Governo, e la dipendenza di questa polizia e dallo Stato e dal Presidente della Regione.

I due problemi sono effettivamente distinti, salvo insomma se si voglia il controllo dello Stato nell'ipotesi che si dia il comando al Presidente della Regione; ciò in parte risulta dal comma in cui si parla dell'intervento e dell'assunzione diretta di questo comando in casi eccezionali.



I due problemi si possono, per il momento, distinguere e la distinzione, a mia opinione personale, sarebbe che il corpo di polizia e i corpi di polizia come tali genericamente intesi, fossero corpi costituiti dallo Stato e fossero corpi di polizia di Stato, con questa riserva (che non è stata notata, ma è forse sottintesa da parecchi di noi), che vi potesse essere, oltre al corpo di polizia dello Stato, un corpo particolare per speciali servizi, per esempio, di polizia stradale ed altri corpi che potessero essere utilmente costituiti come corpi speciali di polizia amministrativa per i singoli servizi. Ma altri esempi abbiamo dallo stesso Stato: la polizia tributaria, la polizia portuale, la ferroviaria, cioè tutte quelle forme particolari in cui la polizia non assume i compiti generali di ordine pubblico o altro, ma compiti accessori per speciali servizi di ordine economico. Anche questo bisogna dire qualora si affermasse il principio di un corpo generale di polizia dello Stato « salvo corpi di polizia speciali per speciali servizi », i quali potrebbero essere corpi regionali, sempre che vi siano speciali servizi regionali. Ed allora, ammesso questo primo punto, potremmo passare all'altro esame e trovare il modo se dare il comando normalmente al Capo della Regione o al Capo della Regione con un controllo che sarebbe da studiare. Un'altra proposta è quella della commissione mista, la quale ha i soliti difetti delle commissioni miste. Ma poste queste premesse, mi sembra che possiamo venire a decidere : polizia dello Stato, sia pure da subordinarsi a quel comando da meglio precisare: o polizia regionale o entrambe. Per entrambe io sarei d'opinione che si possa mettere in un articolo o in una serie di articoli « corpi di polizia per singoli servizi amministrativi per cui si reputassero opportuni » e quindi sarebbe una riserva da fare. Questi sono i punti su cui si deve votare.

ALDISIO. Mi è stato proposto un articolo 30, così concepito:

« Al mantenimento dell'ordine pubblico della Regione, provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente per l'impiego e la utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può anche chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione del servizio di P. S. a richiesta del Governo regionale o, in casi eccezionali, anche in mancanza di tale richiesta quando siano compromessi gli interessi generali dello Stato e la sua sicurezza ».

C'è da aggiungere a questo articolo altri due comma:

« Il Presidente ha anche il diritto di proporre con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori della Isola dei funzionari di polizia ».

« Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi ».

Ora io mi permetto di segnalare un mio pensiero all'Assemblea. Qui si dice : « Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di P. S. a richiesta del Governo regionale ». Io direi « a richiesta del Presidente del Governo della Regione e del Presidente dell'Assemblea, in modo che siano tutti e due a richiederlo, perchè in un dato momento ci potrebbero essere contrasti, parlo di contrasti tra Assemblea e Governo e questa garanzia è osservata e prevista. Ad ogni modo desidererei che questa proposta nuova fosse discussa da parte di coloro che non fossero d'accordo sull'approvazione di questo articolo, così com'è stato presentato comma per comma.

PURPURA. Per dichiarazione di voto. Debbo dichiarare che voto per l'articolo che è stato proposto nella persuasione che questo non toglie che poi non si possa aggiungere man mano qualche altro emendamento.

Vico. Per dichiarazione di voto. Mi dichiaro favorevole alla polizia di Stato a condizione che vengano aggiunti i reparti speciali di polizia.

AUSIELLO e PURPURA. Si associano a questa dichiarazione di voto.

LI CAUSI. Sarebbe bene che l'on. La Loggia, che è stato proprio lui nella commissione a battersi per la polizia mista, dicesse le ragioni per cui si è battuto.

Se egli vuole che ci sia un'altra polizia, da non confondere con i reparti speciali, lo chiarisca all'Assemblea e non mantenga l'equivoco.

LA LOGGIA. Non c'è nessun equivoco. Io se voglio parlare parlo, non è per forza che parlo. Il testo è quello che è, se lo volete votare.

ALDISIO. Desidero che l'Assemblea si pronunzi e non mi metta in imbarazzo: dobbiamo votare l'articolo della commissione con precedenza, o votare quest'altro articolo di cui ho già dato lettura?

GUARINO AMELLA. Io chiederei al Presidente che piuttosto che votare l'articolo faccia il quesito : si vuole la polizia di Stato o la polizia regionale? Si vuole la polizia mista o la polizia unica?

ALDISIO. Abbiamo perduto per lo meno mezz'ora perchè questa proposta era stata fatta da me.

PRATO. Propongo che sia fatto per appello nominale.

ALDISIO. Pongo ai voti il quesito : si vuole la polizia di Stato solamente?

*(Il quesito è approvato con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti)*

3) ALDISIO. Pongo ai voti il primo comma.

TAORMINA. A me pare che sia un po' strano che quando abbiamo votato che l'ordine pubblico è mantenuto dalla polizia dello Stato, si parli di punizioni disciplinari.

LA LOGGIA. Non mi sembra coerente al resto la parola « disciplinarmente ». La vorrei tolta perchè non mi sembra logica.

ALDISIO. L'avv. Taormina e poi l'on. La Loggia hanno proposto di togliere la parola « disciplinarmente ». Vogliamo levarla?

*Voci.* Leviamola. No. Votiamo.

ALDISIO. Votiamo se si deve lasciare la parola « disciplinarmente ».

*(E' approvata)*

ALDISIO. Allora pongo ai voti la prima parte del primo comma così concepito : « Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale, nella Regione, dipende, disciplinarmente, per l'impiego e la utilizzazione, dal Governo regionale.

*(E' approvata)*

ALDISIO. Passiamo alla seconda parte del primo comma : « II

Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Passiamo al secondo comma: « Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di P. S. a richiesta del Governo regionale (qui, per le osservazioni già fatte, bisognerebbe aggiungere): « congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa quando siano compromessi gli interessi generali dello Stato e la sua sicurezza ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Pongo ai voti il terzo comma: « Il Presidente ha anche il diritto di proporre con richiesta motivata al Governo centrale la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Pongo ai voti il quarto comma: « Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi ».

*(E' approvato)*

L'art. 30 è così modificato:

Art. 30.

« Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e la utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

« Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di P. S., a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa quando siano compromessi l'interesse dello Stato e la sua sicurezza.

« Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta moti-

« nata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.  
« Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi ».

4) ALDISIO legge : Art. 31.

« Alla Regione vengono assegnati, e fanno parte del suo demanio pubblico :  
« a) le acque pubbliche regionali;  
« b) le opere pubbliche regionali come le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti;  
« c) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, a norma delle leggi in materia;  
« d) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche ed infine gli altri beni regionali che sono dalle leggi assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, compresi i diritti reali che ai sensi dell'art. 825 Cod. Civ. spettano oggi allo Stato sui beni situati nella Regione ed appartenenti ad altri soggetti » .

PURPURA. Prof. Salemi, desidero un chiarimento. I beni di demanio dello Stato che sono in Sicilia passano alla Regione?

SALEMI. Sì, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato  
« servizi di carattere nazionale.

COLA JANNI. Io vorrei chiedere ai consultori versati in materia giuridica (io sono un tecnico) se il definire quale proprietà della Regione le acque pubbliche regionali sia incompatibile con l'aggiunta che, a seguito della mia proposta, la Consulta ha votato circa la potestà legislativa sulle acque pubbliche, limitatamente, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Noi con quella aggiunta abbiamo voluto dire che lo Stato può intervenire anche nella legislazione delle acque pubbliche in quanto riguardino la costruzione di opere pubbliche di interesse nazionale e mi riferisco anche alla produzione di energia elettrica. Se le acque pubbliche fanno parte del demanio regionale c'è questa incompatibilità? A me sembrerebbe di no perchè il giorno in cui lo Stato vuole nazionalizzare e quindi

legiferare in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, mi sembra che, avendo sancito nell'art. 14 questa potestà, non ci sia contraddizione. Tuttavia su questo punto gradirei essere confortato dal sapere dei giuristi e nello stesso tempo mi sembra che le strade ferrate debbano essere escluse dal demanio regionale.

Tuccio. Io domando che si chiarisca che cosa s'intende per proprietà delle strade ferrate : se è proprietà la linea su cui circolano i treni, o proprietà è la strada ferrata. Si pensi però che le strade ferrate in Sicilia dipendono da un complesso generale che interessa tutto lo Stato. Ci sarebbe da pensare se è opportuno e conveniente stralciare la Sicilia e lasciare l'esercizio delle strade ferrate alla sola Regione.

GIARACA. Io vorrei domandare al comm. Tuccio che mi ha prevenuto il perchè ed il motivo per cui le strade ferrate passarono dall'industria privata nel 1903 o 1904...

Voci. Nel 1905...

GIARACA. ...nel 1905 allo Stato, appunto perchè indipendentemente dalla funzione commerciale hanno un interesse che si attiene alla difesa dello Stato. Ora io ritengo che le ferrovie debbano rimanere allo Stato e non al demanio della Regione.

PRATO. Io chiedo che a questa elencazione contenuta nell'art. 31 siano aggiunti in più « i terreni, i laghi, le spiagge, i porti ». Spiego: se questa parte del demanio pubblico non passa alla Regione, tutte le volte che c'è da fare una ricerca d'acqua entro il perimetro di 250-200 metri dalle sponde del torrente, si deve ricorrere a Roma e non in Sicilia; tutte le volte che c'è un'arginatura di torrente o di fiume, bisogna svolgere la propria attività a Roma e non nella Regione : tutte le volte che c'è da fare uno scambio di letto di torrente abbandonato bisogna ricorrere a Roma; se c'è da fare una concessione ad un modesto stabilimento balneare bisogna rivolgersi a Roma. Questa serie di inconvenienti mi persuade a proporre alla Consulta che questa parte del demanio dello Stato passi al demanio della Regione.

GUARINO AMELLA. Mi pare che l'osservazione del consultore Prato debba rendere più prudenti a cambiare questo articolo in ma-

niera completa. Perchè fare una elencazione e non dire che tutto ciò che è demanio dentro la Regione, passa alla Regione? Così possiamo avere il pericolo di omettere qualche cosa d'importante.

MAJORANA. Bisogna distinguere quando si parla di acque pubbliche regionali. A che cosa si allude? a tutte le acque pubbliche che si chiamano regionali perchè sono nella Regione? Ed allora bisogna levare la parola « regionali » perchè si crea il dubbio che vi siano acque pubbliche dello Stato ed acque pubbliche della Regione. Così si allargherebbe il numero 4) nella sostanza chiedendo l'amministrazione di queste acque pubbliche direttamente alla Regione, anche per legislazione. E' una cosa di notevole importanza. Noi abbiamo la legge sulle acque pubbliche in cui si manifestano tutti quei rami di cui parla il collega Prato e dovremmo sapere se questa concessione o regolamento di acque passerebbe alla Regione e così tutti gli uffici che in proposito esercita il Genio Civile, il quale ha un'altissima competenza anche in questo ramo, passerebbero ad un Genio Civile regionale. Si è parlato di strade ferrate. Circa la condizione giuridica di queste strade ferrate si può applicare un criterio di regionalità da applicare sia alle strade ferrate sia alle strade e cioè può darsi che queste strade le faccia lo Stato, può darsi che le faccia la Regione ed allora quello che fa lo Stato resta allo Stato e quello che fa la Regione, resta alla Regione. In quanto al quesito dell'ing. Colajanni nell'art. 14 abbiamo detto « che non siano oggetto », quindi le sottrae.

GIARACA. Mi pare che l'on. Guarino Amelia abbia fatto una proposta pratica ed è quella di usare la dizione generale escludendo poi quelle categorie di beni che non entrano nell'elenco perchè facilmente può sfuggire qualche cosa.

ALDISIO. Se siamo d'accordo sulla proposta Guarino Amella, io pregherei l'on. Guarino di preparare un articolo od una proposta di riforma dell'articolo da presentare nel pomeriggio (*n*).

*(La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 16)*

<sup>(1)</sup> v. resoconto stenografico, seduta del 23 dicembre 1945, antimeridiana, pag. 414.

OTTAVA SEDUTA - 22 dicembre 1945, pomeridiana

v4

RESOCONTO STENOGRAFICO

SOMMARIO: 1) Art. 32. I beni patrimoniali della Regione e l'articolo 826 del C.C., 2) Art. 33. I beni immobili non in proprietà di alcuno; 3) Art. 34. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali. Contrasti sulla conservazione dell'articolo. Approvazione con modificazioni; 4) Art. 35. La potestà tributaria. Le proposte del consultore Prato, desunte dagli articoli 33, 34, 37 del progetto di Statuto del Movimento per l'autonomia siciliana ». La zona franca in Sicilia. Il rapporto (segreto) letto dal consultore Giaracà <sup>(1)</sup>; 5) La titolarità della potestà tributaria e i suoi limiti. Le argomentazioni critiche dei consultori Tuccio, Li Causi, Guarino Amelia e La Loggia; 6) Votazioni per appello nominale sopra i singoli commi dell'art. 35 ed approvazione relativa, tranne la parte che si riferisce alla imposta complementare sul reddito globale. L'articolo del consultore Giaracà non è preso in considerazione; 7) Art. 36. 11 contributo dello Stato a titolo di solidarietà nazionale e i suoi precedenti presso la commissione preparatoria; 8) Art. 37. Regime doganale della Regione. Si discute anche sulla zona franca e sull'articolo proposto dal consultore Prato che non è approvato. Si vota allora sull'art. 37 del progetto della commissione, che è approvato soltanto nella prima parte (competenza esclusiva dello Stato). Rinviata la trattazione dell'articolo.

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventidue dicembre, alle ore 16,45 nel salone della Consulta del Palazzo Comitini, in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. ALDISIO Salvatore - Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) ALESSI avv. Giuseppe
- 3) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 4) BAVIERA on. Giovanni
- 5) BONASERA sig. Giovanni
- 6) CARTIA avv. Giovanni
- 7) CASCIO ROCCA comm. Giuseppe
- 8) COLAJANNI ing. Gino
- 9) CORTESE dott. Pasquale
- 10) DI CARLO prof. Eugenio

(<sup>1</sup>) Non inserito a suo tempo nel resoconto stenografico. Oggi non è stato possibile reperirlo.



- 11) DOLCE prof. Eugenio
- 12) FARANDA on. Giuseppe
- 13) GIARACÀ avv. Emanuele
- 14) GUARINO AMELLA Ori. Giovanni
- 15) GIUFFRÈ prof. Liborio
- 16) LA LOGGIA on. Enrico
- 17) LI CAUSI dr. Girolamo
- 18) Lo MONTE on. Giovanni
- 19) MA JORANA prof. Dante
- 20) MANCUSO sig. Pietro
- 21) MAUCERI ing. Alfredo
- 22) OVAIA ing. Alfredo
- 23) PATELLA dr. Antonino
- 24) PURPURA avv. Vincenzo
- 25) RAMIREZ avv. Antonio
- 26) SALVATORE avv. Attilio
- 27) Tuccio comm. ing. Salvatore
- 28) PRATO comm. Cristoforo
- 29) Vico avv. Salvatore

A L D I S I O . L a s e d u t a è a p e r t a .

1)

Art. 32.

*« Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patri-  
« monio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione  
« e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.*

*« Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le fo-  
« ceste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il de-  
« uranio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e tor-  
« biere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fon-  
« do; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed arti-  
« stico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo  
« regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione  
« coi loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio del-  
« la Regione ».*

SALEMI. Qui si ripete in parte, modificato, il secondo comma dell'art. 826 del Codice Civile.

(E' approvato)

2) ALDISIO legge:

Art. 33.

*« I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono  
«in proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione ».*

*(E' approvato)*

3) ALDISIO legge :

Art. 34.

*« Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali  
« sono mantenuti con allineamento al valore della moneta all'epoca  
« del pagamento ».*

GIARACA. Prego che si spieghi questo articolo. Voglio semplicemente conoscere quali, in linea generale, sarebbero questi impegni assunti verso gli enti regionali.

LA LOGGIA. Il concetto è abbastanza chiaro. Per esempio, per ora, abbiamo l'impegno dello Stato di dare 500 milioni per il latifondo. Al momento di pagare si vede se la rata corrisponde al valore al momento dell'assegnazione.

GIARACA. Quindi all'epoca del pagamento ogni volta si dovrebbe fare una discussione per stabilire quale è il valore effettivo della lira in corso.

ALDISIO. Questa discussione avviene anche in questo momento; quindi niente di strano che possa avvenire se il valore della lira perde terreno o lo acquista, perchè è una discussione che può avvenire fra le due parti.

MAJORANA. Dal punto di vista giuridico questo articolo non ha ragione di esistere perchè non stiamo domandando un nostro diritto; solo domandiamo che per delle ragioni economiche una somma stanziata quattro o cinque anni addietro si traduca nel valore attuale. Questa nostra domanda è una domanda a contenuto finanziario, non a contenuto giuridico, perchè nel nostro diritto ancora non abbiamo una disposizione che fa questa traduzione di credito costituito in tempo anteriore in un'adeguamento qualsiasi con la moneta. Se c'è qualche sentenza della Corte di Cassazione in cui si parla di necessità di

adeguamento, questa sentenza non si riferisce a pagamento in danaro, ma a cose. Non si adegua il valore della cosa al valore della moneta al momento del pagamento. Noi se otteniamo questo non stiamo facendo il nostro vantaggio.

ALDISIO. L'esercizio dello Stato si era impegnato a concorrere ad una spesa con una somma stabilita a suo tempo per una data opera di bonifica che attualmente è in aria. Se oggi lo Stato dà questa somma senza che essa sia revisionata ed adeguata all'attuale costo dei materiali, detta opera resta sempre in aria. Il fatto che oggi per una opera ci vogliono stanziamenti radicalmente diversi e più importanti di quelli di tre o quattro anni fa, giustifica esattamente la richiesta.

Li CAUSI. Ci si rende conto cosa voglia dire affermare questo principio per tutto il bilancio dello Stato? Perché anche altre Regioni potrebbero pretendere la stessa cosa. Ciò praticamente avviene, ma è cosa diversa consacrarla in uno Statuto regionale.

COLAJANNI. Tutto il volume del bilancio sarà adeguato al nuovo valore.

Li CAUSI. Qui si parla di somme già stanziata : quindi c'è una legge che è stata votata.

ALDISIO. Vogliamo, allora, cambiare la parola « allineamento »? Vogliamo, per esempio, mettere « adeguamento »? Così a mio parere la cosa verrebbe mitigata.

Voci. Sì, sì.

*(E' approvato)*

L'art. 34 risulta così modificato:

« *Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono*

- *mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del*
- *pagamento ».*

4) ALDISIO legge:

Art. 35.

« Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione, ed a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

« Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, nonchè l'imposta complementare sul reddito globale ».

PRATO. In questa materia importantissima, che costituisce senza dubbio la parte sostanziale della riforma che noi siamo andati elaborando e che speriamo di portare bene a termine, mi permetto presentare tutto uno schema diverso che è precisamente quello formulato nel progetto del Movimento per l'autonomia della Sicilia. Leggo gli articoli in maniera che ognuno di voi, avendo il volumetto, potrà seguire con attenzione senza bisogno che si faccia lo stralcio. Ecco gli articoli:

*(Legge gli artt. 33, 34, 35 e 36 del Progetto di Statuto del Movimento per l'Autonomia Siciliana).*

Art. 33. - « Il diritto d'imporre e riscuotere imposte, tasse e contributi sulla ricchezza, sulla produzione, sull'attività professionale e commerciale, nonchè di stabilire monopoli, spetta in Sicilia al Consiglio Regionale.

Una commissione finanziaria mista nominata pariteticamente dal Governo dello Stato e dal Governo della Regione stabilisce in occasione della compilazione dei bilanci preventivi dello Stato e della Regione, l'ammontare del contributo che la Regione deve allo Stato per coprire le spese dei servizi generali di competenza dello Stato e di quelli che si riservano a vantaggio della Regione e comunque riguardano anche la Regione.

La commissione stabilisce inoltre i contributi straordinari chiesti eventualmente dal Consiglio regionale allo Stato e ne ratizza l'eventuale rimborso ».

Art. 34. - « Le deliberazioni della commissione finanziaria mista debbono essere sottoposte all'approvazione del Parlamento dello Stato e del Consiglio regionale.

In caso di contrasto decide l'Alta Corte costituzionale ».

Art. 35. - « La Regione può liberamente emettere prestiti interni ».

Art. 36. - « Il territorio della Regione siciliana è posto fuori della linea doganale dello Stato e costituisce zona franca.

Il Consiglio regionale può chiedere al Governo dello Stato l'applicazione nella Regione della tariffa doganale dello Stato per determinate merci ».

Arrivato qui sciolgo la riserva di ieri e leggo l'art. 10 dello stesso progetto. Ricordo che nella seduta precedente è stato deliberato il rinvio, al momento della discussione della parte finanziaria, dell'articolo concernente la materia doganale.

Art. 10. - « Il Consiglio regionale deve essere richiesto dal Governo dello Stato del suo parere preventivo in merito ai trattati con gli Stati esteri concernenti commercio, regime doganale, navigazione, emigrazione, immigrazione.

In nessun caso i prodotti agricoli della Sicilia potranno avere un trattamento doganale meno favorevole di quello applicato a prodotti analoghi d'altre parti dello Stato ».

Ed ora leggo l'art. 37: « Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita, presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigrati, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani ».

L'art. 38 dice poi : « Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti, impianti e uffici, la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti e uffici nella Regione sarà determinata dalla Commissione mista, tenendo conto dell'accertamento fiscale presso la sede centrale, ed i tributi relativi saranno riscossi dagli organi della Regione ».

Come la Consulta vede, da queste disposizioni integrali del regime finanziario che noi proporremo per la Regione, ci sono articoli che possono coesistere con alcuni proposti dalla commissione ed altri che sono completamente emendati.

Metto subito in evidenza che, secondo me, resta l'art. 36 del progetto Salemi e cioè a proposito delle riparazioni da chiedere allo Stato, secondo lo schema escogitato dall'on. La Loggia.

ALDISIO. La locuzione « riparazione » è poco felice perchè ci allineiamo con l'Albania, con l'Etiopia e con tutti gli altri.

PRATO. Ed allora, a conclusione di quanto ho esposto, mi permetto tediarvi con una esposizione analitica.

Mi pare che l'esplicazione dell'art. 33 sia completamente superflua (ed ognuno di voi l'ha intuito o pesato), perchè se da una parte si volesse dire che in questa maniera il Governo dello Stato viene ad essere privato del gettito delle imposte della Sicilia, io risponderei che ciò non è vero, perchè la Commissione mista potrebbe stabilire delle quote a favore dello Stato e quote a favore della Regione. Ma del pari se per primo atto è necessario che lo Stato integri il bilancio della Regione, lo Stato ne vuole il rimborso ed infatti si parla di ratizzo di tale rimborso; quindi se è un debito che la Regione ha verso lo Stato, la Regione deve restituirlo.

Con questa visione chiara a quelle obiezioni che alcuni nelle conversazioni private mi avrebbero fatto e cioè che la elasticità del bilancio non consentirebbe allo Stato di aderire ad un simile punto di vista così totale nel campo finanziario della Regione, io rispondo che la stessa obiezione vale per noi; con questa differenza, che se l'esigenza della elasticità è assolutamente necessaria per lo Stato, è oltremodo necessaria per un bilancio che è bambino, che nasce e che altrimenti nascerebbe scolorito sin dal primo momento. Quindi questa parte mi pare regolata in tutti i suoi aspetti. Tale integrazione è giustificata dalla solidarietà nazionale, vale a dire che la Sicilia ha diritto ad una ripartizione economica per quote sempre insufficienti di opere pubbliche. La sperequazione a danno della Sicilia è antica e costante; se si guarda la destinazione specifica delle somme stanziare nel bilancio dello Stato segnatamente per opere di bonifica e sistemazione idraulica, si constata che dalla unificazione del Regno al 1884 si spesero nel Regno 40 milioni di lire ed in Sicilia solo 27 mila lire, e che dal primo luglio 1866 al 30 giugno 1910, mentre per tutta l'Italia si spesero 185 milioni, in Sicilia si spesero soltanto 5 milioni e mezzo. Ed ancora la tanto conclamata bonifica integrale aggravò la situazione a danno della Sicilia. Risulta, infatti, che nel decennio 1928-1938, mentre si spesero nel Regno 4 miliardi e 803 milioni, in Sicilia si spesero solamente 140 milioni con un rapporto percentuale del due e mezzo per cento.

E questo per quanto riguarda gli artt. 33 e 34. Per l'art. 35 possiamo dire che la medesima sperequazione si riscontra nelle spese riguardanti la viabilità e le altre esigenze fondamentali della Sicilia. E su ciò non occorre indugiare, essendo ormai nella conoscenza e nella coscienza di tutti. Basta avervi accennato, per giustificare l'as-

soluta e pieno diritto della Sicilia, alla integrazione del bilancio finanziario, ove esso si manifestasse necessario per superare anormali situazioni contingenti.

L'art. 36 rovescia completamente quello che è previsto dal progetto ufficiale. Importanza fondamentale ha invece la proposta contenuta nell'art. 37 dello Statuto redatto dal Movimento per l'Autonomia della Sicilia relativo alla costituzione della zona franca in tutto il territorio siciliano.

La zona franca, che ha precedenti nella legislazione italiana, assicurerà all'Isola quella libertà commerciale che potrà dare respiro e possibilità di espansione all'economia siciliana, (la quale, com'è noto a tutti, si basa essenzialmente sull'agricoltura) all'economia agraria della Sicilia e all'industria zolfifera che è sempre stata sacrificata da una politica commerciale che ha costantemente protetto e favorito i prodotti industriali a danno dei prodotti agrari. Ed il beneficio che la nostra agricoltura ha potuto conseguire dal dazio sul grano è stato largamente compensato ed assorbito dagli altissimi dazi industriali che hanno rincarato i prezzi delle macchine agricole, hanno elevato il costo della vita ed hanno, in conseguenza, costretto gli agricoltori a produrre ad alto costo, rendendo ad essi estremamente difficile la concorrenza sui mercati internazionali.

La tariffa generale del nove giugno 1921, che apportò un aumento rilevantissimo ai dazi d'importazione relativi all'industria meccanica, metallurgica e chimica, danneggiò enormemente l'agricoltura siciliana, che vide ostacolate e menomate le sue esportazioni non soltanto dall'accresciuto costo di produzione, ma anche dalle analoghe misure protettive adottate dalle altre Nazioni. Nè la situazione migliorò per effetto dei miglioramenti attuati posteriormente al 1922 dalla politica doganale fascista. La costituzione in zona franca del territorio siciliano modificherà completamente questa ingiusta situazione di inferiorità in cui è venuta a trovarsi l'agricoltura siciliana, che è quanto dire la economia generale della nostra Regione. La zona franca renderà possibile quella libertà di importazione che è oggi invocata e che consentirà alle aziende agricole la riduzione del costo di produzione, che è il problema fondamentale dell'agricoltura siciliana, e sarà anche possibile iniziare efficacemente e portare a compimento la trasformazione della nostra agricoltura accrescendone la produttività ed il rendimento, in armonia ai progressi della tecnica ed alle rinnovate esigenze economiche della Regione.

Ad avviare questo processo di trasformazione potrà rendersi tut-

tavia necessario il mantenimento temporaneo di qualche dazio, e ciò è appunto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del Progetto di Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia, secondo il quale il Consiglio regionale può, per talune merci, chiedere al Governo dello Stato l'applicazione nella Regione della tariffa nazionale. Né d'altra parte alla proposta istituzione della zona franca è da opporsi la preoccupazione che essa potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo industriale dell'Isola.

Non conviene, in verità, dimenticare che la Sicilia non ha mai avuto un forte apparato industriale. Le industrie siciliane che hanno avuto maggiore fortuna e che avranno in futuro possibilità di espansione e di sviluppo sono quelle attinenti alla trasformazione dei prodotti agrari ed alla estrazione degli zolfi e dei bitumi. Sarebbe oggi manifestamente antieconomica la creazione di industrie non suscettibili di vita spontanea e quindi costantemente bisognose di essere sempre puntellate e sorrette da forti dazi protettivi che si risolvono necessariamente in dannosi incrementi di costo.

L'attività industriale della Sicilia deve rivolgersi e mirare essenzialmente alla industrializzazione dell'agricoltura ed alla completa raffinazione e ventilazione degli zolfi prodotti. Si tratta, cioè, non di mutare il carattere fondamentale dell'economia siciliana, il suo carattere rurale, ma di ridurre il costo di produzione e quindi accrescere il reddito dell'agricoltura siciliana e della industria estrattiva. L'incremento del reddito della produzione agraria siciliana, sarà la naturale risultante della rinnovata attività economica dell'Isola svolgentesi in condizioni di libertà; e assicurando un tale incremento si otterrà maggiore benessere generale e quindi una maggiore capacità di conseguire i tributi che saranno necessari per provvedere alle esigenze dell'Isola, elevandone il tenore di vita.

Per illustrare l'art. 10 del progetto col quale noi chiediamo che un nostro rappresentante sia invitato e sia sentito, noi non chiediamo che il nostro rappresentante sia invitato, ma che sia sentito nelle discussioni e nella compilazione dei trattati di commercio. Sarebbe una stoltezza pensare il contrario. Tuttavia sappiamo che i trattati commerciali si negoziano tra Stato e Stato, tra partito e contropartito. Ora a questo gioco noi dobbiamo essere presenti, la Regione nostra deve essere ascoltata, deve fare presenti i nostri bisogni, deve dire la sua parola e non deve ripetersi quello che molte volte è avvenuto e che soltanto come esempio cito : l'ultimo trattato di commercio con la Germania, ancor oggi in vigore, in seguito a trattative svolte tra i due



governi impose un dazio sulle uve diverso a seconda dell'epoca di maturazione e cioè di settanta marchi per le uve maturate fino al 31 luglio, e di sette marchi per le uve maturate dopo il 31 luglio. E' evidente il danno che ne derivava alla nostra produzione. Oltre a percorrere una enorme distanza, questa merce doveva sopportare un peso di 63 marchi in più di quelle che erano le uve dal primo agosto in poi. In concreto i nostri produttori d'uva da tavola o di uve pregiate non potevano mai esportare uva in Germania.

ALDISIO. In effetti questa è stata una questione che non è stata richiesta dal Governo italiano, ma è stata imposta dal Governo tedesco che in quel momento era il padrone.

Come esempio non va; non sono trattati liberamente contrattati; ci sono esempi molto più gravi.

PRATO. Perché doveva essere un prodotto siciliano e non il prodotto di un'altra Regione?

Per quanto riguarda la stanza di compensazione è evidente l'opportunità di istituire tale stanza di compensazione fino a tanto che duri il regime vincolistico; perchè, altrimenti, la Regione sorta ed istituita in ente autonomo, si trova alla mercè, senza potere avere quella disponibilità valutaria per comprare quanto le occorre. Anche qui cito un esempio ed è di questi giorni che riguarda gli agrumi che si stanno esportando. Vero è che ai produttori, oltre al prezzo pagato dalla Nazione importatrice si paga un premio forte di 700 lire a cassetta di agrumi; ma non è questo il problema. Il problema è un altro. Che cosa si fa? Come viene utilizzata la divisa con la quale si pagano questi agrumi? Viene utilizzata nell'importazione di cascami di stracci di lana che sono stati assegnati all'industria tessile della Toscana. Quindi anche in questo caso un prodotto siciliano serve a procurare valuta che si tramuta in un beneficio di un'altra Regione. E per coloro che pensassero alla consistenza della bilancia commerciale siciliana comunico le seguenti cifre. Nel 1929 la Sicilia, come volume complessivo d'importazione nel Regno, ha speso un miliardo e 326 milioni e 672 mila lire in rapporto a 1.938.739.000 di esportazione; nel 1930 lire 1.200.574.000 di importazione contro 1.570.801.000 di esportazione; nel 1931 L. 989.487.000 d'importazione contro 1 miliardo 193.873.000 di esportazione. Infine nel 1932 L. 749.465.000 contro 1.225.195.000 di esportazione.

Come vedete, non c'è un solo anno in questo quadriennio, la cui

bilancia sia passiva e questo è veramente di conforto perchè dimostra che l'attività produttrice della Sicilia può assicurare ai suoi figli una valuta necessaria all'incremento dell'industria siciliana.

Ora è ben giusto che questa valuta proveniente dal lavoro siciliano e dalle risorse del suolo siciliano, nonchè dal lavoro dei nostri conterranei all'estero e dalle spese fatte dai forestieri in Sicilia, sia impiegata a potenziare la nostra economia e cioè ad acquistare all'estero quelle materie prime e quei prodotti che sono assolutamente indispensabili per il nostro sviluppo economico e per la elevazione del tenore di vita del popolo siciliano.

L'ulteriore progresso della nostra agricoltura e della sana industria determinerà certamente un maggiore afflusso di valute estere, le quali gioveranno a favorire l'incremento delle nostre esportazioni in corrispondenza alle sempre crescenti esigenze della nostra rinnovata economia. Che se tali valute dovessero eventualmente risultare esuberanti, in rapporto al valore di tutte le nostre importazioni, la parte esuberante potrebbe essere vantaggiosamente utilizzata dal nostro massimo Istituto di credito e di finanziamento nelle sue riserve patrimoniali. A me pare, in conclusione, che questo sia tutto un armonico congegno che merita l'attenzione della Consulta e che potrebbe costituire un tessuto connettivo di questa creatura che noi vediamo già muovere e nascere.

Sveleniti i rapporti con la madre Patria o meglio con il resto dell'Italia, disintossicate le nostre menti, aperto il nostro animo ad un respiro nuovo, quando non sentiremo più che ci sia una difformità di trattamento tra le regioni del nord e quelle del sud, indiscutibilmente i nostri rapporti saliranno ad una atmosfera ben più serena di quella che non sia stata in questo ultimo periodo e quindi io penso che è opera di saggezza quella nostra di creare una economia saggia in maniera che questa piccola isola mediterranea, culla di civiltà, possa ancora guardare al resto d'Italia con fiducia e con amore e tendere ancora una volta verso un migliore avvenire della Patria nostra.

ALDISIO. Allora, praticamente lei che cosa propone?

PRATO. Mettere in discussione l'art. 33 del progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia e con rapporto all'art. 10 ed agli altri artt. 36 e 37.

GIARACÀ. Io sono perfettamente e pienamente d'accordo con il

comm. Prato per la istituzione della zona franca in Sicilia, così come è prevista dagli artt. 36, 37 dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia. Però per quanto riguarda gli artt. 36 e 37 io dovrei fare alcune osservazioni, e queste osservazioni sono necessarie per evitare che la parola possa tradire il pensiero. Stamane, esaminando gli articoli, mi sono permesso di consegnarle per iscritto e prego gli stenografi di seguire attentamente.

La costituzione di tutto il territorio della Sicilia in zona franca avrà limitate possibilità di sviluppo se non sarà affiancata da una propria moneta che non sia ancorata alla valuta nazionale.

Lì CAUSI. Che! Giaracà, fino a che punto?

GIARACÀ. Qui è il punto. Poi le leggerò un rapporto di natura segreta e lei vedrà che in questi giorni la Sicilia è stata trafficata.

Il vantaggio di cui all'art. 36 proposto dal Movimento per l'Autonomia della Sicilia, resterebbe infatti limitato alla costituzione di un deposito di merci e introiti esteri senza che l'economia siciliana partecipi a questo fenomeno commerciale. Si avrebbe nè più nè meno che la funzione di un semplice magazzino doganale. Se si vuole ottenere il deposito franco, avendo la bilancia commerciale siciliana un attivo rilevante, la valuta della Regione non potrebbe essere quella nazionale. Se lo fosse, l'autonomia sarebbe una irrisione dal punto di vista finanziario. Nè varrà quanto è sancito nell'art. 37 per cui le disposizioni sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore nella Regione e non vale nemmeno la disposizione per cui si istituisce la camera di compensazione presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere provenienti dall'esportazione siciliana, dalle rimesse degli emigrati, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nel nostro compartimento. Si tratterebbe di una garanzia formale e non sostanziale. La garanzia sulla disponibilità per dazi regionali della valuta estera che sarebbe contropartita di rapporti economici con la Sicilia, non potrebbe che avere praticamente risultati effimeri. Infatti che varrebbe acquistare prodotti siciliani o effettuare rimesse in Sicilia o spendere, per qualunque ragione, non escluso il turismo, danaro in Sicilia?

In qualunque momento sarà facile acquistare in borsa lire italiane da spendere in Sicilia come corrispettivo di esportazioni regionali o di altre attività. La lira siciliana dovrebbe essere emessa dal

Banco di Sicilia e garantita dal Consorzio delle Banche che operano in Sicilia in rapporto alla mole dei loro affari. Si eviterebbe, sotto altro punto di vista, quel fenomeno di drenaggio dei nostri risparmi che tutti gli istituti di credito, senza distinzione alcuna, hanno sempre operato.

Il Tesoro italiano dovrebbe restituire al Banco di Sicilia le riserve auree che furono incamerate dalla Banca d'Italia al momento della unificazione degli Istituti di emissione.

Così solo la Sicilia, potendo chiudere attivamente ogni anno e per svariati miliardi la sua bilancia commerciale e ponendo sul mercato più favorevole l'esubero, potrebbe in pochi anni migliorare le sue condizioni sociali ed economiche e lanciarsi verso quella industrializzazione dei suoi prodotti, cui giustamente aspira e per la sua posizione geografica nel bacino mediterraneo e per la laboriosità e sobrietà dei suoi figli.

Ed ora passiamo al rapporto segreto di cui parlavo un momento fa. Voi mi domanderete come ho fatto ad avere questo rapporto. Lo dirò poi all'Ecc. Aldisio. Ecco il rapporto segreto.

*(Legge il rapporto segreto) "*

Come si vede la verità è questa che i produttori siciliani sono andati ad impinguare il Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio.

ALDISIO. Non ho capito la finalità della lettura.

GIARACÀ. Ho voluto corroborare quello che ha detto il commendatore Prato, e cioè che siamo noi in svantaggio, che facciamo noi le spese, e non ci accreditano nemmeno i netti ricavi.

ALDISIO. Siamo sempre sulla discussione dell'art. 35 del progetto della commissione. Ho la proposta del comm. Prato di inserimento di quei tali articoli.

5) Tuccio. Io volevo dire semplicemente questo : il consultore Prato ha letto tutti gli articoli 33 e seguenti del testo dello Statuto del Movimento per l'Autonomia Siciliana e penso che a questi biso-

<sup>0)</sup> Tale rapporto non è stato inserito a suo tempo nel resoconto stenografico, nè è stato possibile reperirlo.

gna aggiungere, stando alla -sua idea e non alla mia, che la Sicilia debba avere una moneta propria. Su questa proposta mi ha preceduto il consultore Giaracà.

GIARACÀ. Io non l'ho fatta come proposta...

Tuccio. Ma così veniamo ad una conseguenza : separiamoci.

GIARACA. Io non ho fatto, ripeto, una proposta; ho fatto una osservazione agli artt. 33, 34 e seguenti che riguardano l'istituzione in Sicilia della zona franca ed ho detto quali possano essere gli inconvenienti e quello che si dovrebbe fare perchè la zona franca raggiungesse il suo scopo. Questo non è assolutamente separatismo, ma autonomia dal lato economico.

PRATO. A me pare, collega Tuccio, che io non ho avuto la fortuna di essere inteso nella esposizione che ho fatto dell'art. 33. Vero è che tutta la materia tributaria, con la mia proposta, o meglio con quella del Movimento per l'Autonomia Siciliana, (che è opera di illustri studiosi delle Università) passa tutta alla Regione, ma è altrettanto vero che la Regione non deve fare tutto questo direttamente, perchè prevede la costituzione di una commissione paritetica mista la quale di anno in anno deve stabilire quanta parte di queste entrate deve andare alla Regione e quanta allo Stato. Non si vuol essere sanguisughe. Siamo stati danneggiati per il passato, ma non si vuole ora essere mantenuti dal bilancio dello Stato. All'ultimo capoverso deve dirsi se nella prima fase si ha bisogno di una integrazione di bilancio da parte dello Stato, e che tale somma si vuole restituire allo Stato.

Quindi non capisco le apprensioni del comm. Tuccio. Parlare di separazione o di separatismo dopo una esposizione così armonica e così precisa, a me pare che sia volere alterare la linea della esposizione medesima.

E se il collega Giaracà ha ritenuto opportuno suffragare la mia tesi con altri rilievi d'indole valutaria, arrivando, in linea dialettica, alle estreme conseguenze, cioè alla lira siciliana, ciò ha fatto non come una precisa proposta da sottoporre, ma per indicare come questa sarebbe una cosa necessaria; ma che per il momento, e fino a tanto che dura questo clima, tutto questo insieme di cose, non crede di potere proporre e di fatto non lo ha proposto. Il rilevare che l'isti-

toto di credito massimo della Sicilia, il Banco di Sicilia, possa essere di nuovo riammesso alla sua antica tradizionale secolare funzione di istituto, di emissione, a me pare che non sia una eresia.

Dal 1870 fino al 1926 e 1927 fu un istituto di emissione e per questo l'unità d'Italia non ebbe a soffrire, anzi, aggiungo, che, mercè il regime di istituti di emissioni tripartito, fu possibile alla finanza italiana portare a termine, al principio del secolo, l'ardita operazione finanziaria della conversione della rendita escogitata da Angelo Majorana e da Luigi Luzzatti; ciò prova che la facoltà di emettere di un istituto (che non sia soltanto la Banca d'Italia) non nuoce alla finanza italiana. Quindi io penso che questo insieme di cose deve meritare l'attenzione di tutti senza suscettibilità e senza risentimenti improvvisi.

Li CAUSI. La discussione che non si è fatta nella parte generale, e cioè di affrontare tutti i problemi in base ai quali la esigenza della autonomia della nostra Regione sorge, si fa necessariamente ora che vengono ad essere posti i vari problemi.

E sopra tutti questi vi è il problema finanziario, il quale, come avete visto, è stato subito accantonato perchè è necessario prima fare la discussione economica, non essendo possibile pensare ad un qualsiasi ordinamento finanziario senza che si abbia la fonte da cui trarre questi mezzi: cioè noi stiamo affrontando qui le ragioni fondamentali per cui noi vogliamo l'autonomia siciliana.

Questa è la discussione che si sta svolgendo. Ora si entra nel vivo degli interessi ed è naturale che questi interessi, attraverso gli autorevoli rappresentanti che li esprimono, abbiano trovato la loro valutazione e la loro enunciazione. Però è necessario semplificare, attraverso tutti questi enormi problemi, che sono stati appena accennati e che comportano questioni di una gravità e di una complessità che a stento si riesce ad intravedere. Quindi incominciamo a portare un po' di chiarezza in questa congerie di problemi: semplifichiamo.

Noi vogliamo che la nostra autonomia faciliti quel processo di livellamento della nostra economia, che, per ragioni storiche, per gli ostacoli che ci sono stati frapposti finora, non è stato possibile far procedere con quella speditezza, con quel ritmo con cui è avvenuto nelle altre Regioni del nostro paese. E' naturale, perciò, che il primo problema che si pone (perchè la caratteristica della nostra economia è l'agricoltura, cioè la fonte essenziale della nostra economia) è quello

di porre la prima attenzione ai problemi che riguardano la nostra economia agraria. Per la nostra economia agraria due sono gli aspetti fondamentali che la contraddistinguono : da una parte la struttura del latifondo e la produzione cerealicola; dall'altra, invece, la produzione dei prodotti ricchi nostri, cioè di quei prodotti che debbono necessariamente trovare collocamento nei mercati ricchi; e qui mi riferisco alla dotta relazione che l'on. La Loggia ci ha fatto.

In altri termini noi vogliamo che i nostri agrumi, i nostri vini, i nostri frutti ed, in generale, i derivati di questa nostra produzione specializzata, ricca, possano andare nei mercati europei ricchi, retribuendo la produzione stessa e permettendo a questa produzione ulteriormente di svilupparsi. Ecco una esigenza che è stata costantemente ostacolata finora. Per qual motivo è stata ostacolata? E' opportuno richiamarsi ad una interruzione che da parte dei colleghi della estrema sinistra è avvenuta l'altro giorno quando accennavo alla direzione politica del nostro Paese. Dissi: ma, scusate, vi siete dimenticati che nel 1876 (rivoluzione parlamentare) è stata la deputazione siciliana che, d'accordo con la deputazione toscana e col gruppo Ricasoli e compagni, hanno determinato la caduta delle destre? Io me ne ricordo perfettamente. E' giusto rilevare che in quella occasione quella che era la nuova borghesia siciliana, che con spirito moderno si era messa a trasformare la nostra terra ed a rendere fertile la nostra Sicilia con l'impiego di capitale nella terra, sentì il bisogno di scuotere quello che era il regime politico ristretto, ma onestissimo, delle destre.

Su questo siamo d'accordo, ma dobbiamo essere d'accordo anche su una considerazione che ho già fatto : che proprio questa esigenza di questa classe borghese agraria siciliana permise l'accordo con questa stessa classe nelle altre parti del meridione d'Italia e particolarmente nelle Puglie. Ma tutto ciò fu invisato ai democratici riformisti dei vari partiti politici che cercarono di fuorviare questa tendenza della classe borghese siciliana e di contrapporsi al compromesso dei cerealicoltori siciliani con i cerealicoltori pugliesi; cioè i latifondisti, d'accordo con le classi reazionarie del nord, soffocarono anche questa parte della borghesia siciliana e quella del meridione e fu vano il tentativo di De Viti De Marco di trovare un appoggio nella classe operaia per cercare di rompere questo compromesso politico che soffocava dal punto di vista economico questa iniziativa sana del nostro Paese. La nuova borghesia siciliana tentò ancora di servirsi dell'appoggio della classe operaia e contadina come massa di manovra senza

concedere nulla ai diritti del lavoro. Per questo, tale tentativo non poteva riuscire e così la borghesia siciliana finì con l'accettare definitivamente il compromesso con le forze reazionarie che impedirono il suo sviluppo.

E questo fu il fallimento. Dunque allora noi dobbiamo spezzare questa situazione storica oltrechè politica; noi dobbiamo fare sì che i nostri prodotti ricchi, i prodotti per cui la Sicilia veramente vale e per cui è necessario che si sviluppi, trovino un'adeguata valorizzazione. Ed allora ecco una esigenza giusta della nostra autonomia che noi dobbiamo soddisfare e sul terreno economico e sul terreno fiscale e sul terreno doganale; cioè noi vogliamo delle garanzie che i prodotti della nostra terra non subiscano il soffocamento, il ricatto, l'oppressione di interessi coalizzati, interessi formidabili, interessi che hanno la possibilità di farsi valere. Noi, attraverso la Regione, dobbiamo rendere coscienti i rappresentanti dei nostri interessi della necessità di una loro maggiore omogeneità ed allora, sotto la guida della Regione, questi interessi possono porsi sul terreno nazionale a tu per tu con altri interessi più o meno legittimi che spuntano sul terreno nazionale. Con ciò noi urtiamo evidentemente da una parte contro le classi feudali siciliane che si sono accontentate del dazio sul grano, concedendo a cuor leggero tutti i dazi protezionistici : un nemico quindi che si deve tenere a bada nel nostro Paese; dall'altra ci contrapponiamo a coloro i quali vorrebbero per disavventura, malgrado che la guerra abbia distrutto molte cose ed insegnato molte cose, fare perdurare in Italia, per esempio, un'industria, la quale non può vivere che in base alla protezione doganale, un'industria parassitaria che vive a carico del bilancio dello Stato. Ecco qui una esigenza che è bene che la nostra Consulta prenda in considerazione e cerchi il modo di soddisfarla. Perché? Perché soddisfacendo questa esigenza — se noi avviamo a soluzione questo problema — noi potremmo, tenendo conto dei nuovi rapporti di scambi internazionali, della posizione che ha l'Italia (di cui la Sicilia è una parte) di fronte alle correnti internazionali e tenendo conto (ecco qui un altro problema su cui richiamo la vostra attenzione) della nostra capacità di inserirci insieme con il resto d'Italia e facendo valere queste nostre ragioni, nel nuovo concerto europeo, (e mi riferisco particolarmente alle Nazioni ricche, Stati Uniti, Inghilterra, Russia, per dire le tre grandi democrazie che insieme hanno sconfitto il nazi-fascismo e sono chiamate, perciò, a presiedere al processo di ricostruzione politica ed economica e particolarmente nell'Europa), ecco



dicevo, noi potremmo, con questa chiarezza di vedute, vedere fino a che punto potremmo essere aiutati non solo per servirci del mercato nazionale per collocare i nostri prodotti, ma per servirci anche dei mercati internazionali. Tenendo conto che la Francia ha gli agrumi, che la Spagna ha gli agrumi, che gli Stati Uniti hanno gli agrumi, che la Francia e la Grecia hanno l'olio e noi abbiamo l'olio, che la Spagna, l'Algeria e la Francia hanno i vini, ecc. ecc.; tenendo conto delle posizioni di fatto che già esistono e che hanno enormemente influito a modificare i rapporti di scambio, le correnti di scambio fra la Sicilia ed i Paesi ricchi: (come dicevo, ecco qui un punto fermo); su queste basi noi dobbiamo batterci ed è giusto che ci battiamo. Ecco una riparazione da un punto di vista generale che dobbiamo pretendere, e cioè che i regimi doganali, in particolare per quel che concerne la produzione agricola base della nostra terra, debbono tenere conto di questi elementi, cioè della necessità che questa produzione sana trovi l'accesso con i minori ostacoli possibili.

Il collega Giaracà ha voluto inserire in questa discussione un elemento puramente contingente che non può riguardare la visione d'impostazione della nostra autonomia, cioè ha inserito quello che avviene o sta avvenendo o è avvenuto, dall'emergenza ad oggi in Sicilia, circa determinate speculazioni che sono avvenute o avvengono per i diversi rapporti di scambio dal punto di vista della moneta, del valore della moneta, al momento dell'acquisto, e di una certa speculazione che il Governo centrale farebbe a danno della Sicilia. Dicevo, si tratta di accertare se esistono ed in che misura esistono, queste speculazioni; si tratta di accertare qual è il vantaggio che lo Stato ricava da esse. Si tratta di intervenire per dire : evitiamo che questo avvenga, incominciamo a precisare non solo la base attuale della nostra economia ed i redditi che essa è capace di dare, ma determiniamo una certa linea di sviluppo di questa nostra autonomia. Cioè si tratta di vedere anche qui se noi possiamo, potenziando e studiando i singoli settori agrumari, oleari, ecc., esaminando tutti questi vari settori, cercare, con la soluzione di questi problemi, di incrementarli e di avere quindi una base propria che ci serva anche per una previsione finanziaria; ma, ripeto, c'è tutto il resto della nostra economia agraria, c'è il problema del nostro latifondo. Tutto ciò però non ha niente a che vedere con l'impostazione del nostro problema storico e politico, e con la soluzione di esso.

Ora, dicevo, abbiamo o non abbiamo le prospettive di modificazione di questo latifondo, di trasformazione, delle spese che questa

trasformazione comporta? Queste spese chi deve sostenerle? Tutti questi problemi sono inerenti a questo enorme problema della trasformazione del latifondo. E' inutile che il collega Giaracà viene qui a prospettarci una bilancia commerciale favorevole. Che cosa significa bilancia commerciale favorevole? Significa povertà estrema di nostra gente, perchè significa che non si compra sufficientemente per vivere, non per cose di lusso, ma per cose elementari: dunque è la manifestazione della nostra miseria. Ora voi credete che se noi dipendiamo — (ecco un altro elemento su cui richiamo la vostra attenzione) — dai mercati ricchi per il collocamento della nostra produzione di valore (agrumi, ecc.); se continuiamo ad avere una produzione cerealicola con i costi che sapete e quindi enormemente gravosi per i salari e tutto quello che voi sapete, su che cosa poggiamo il nostro avvenire? Per quel che concerne la nostra esportazione di ciò che è pregiato, siamo in balia delle nazioni più ricche e di tutte le congiunture economiche, tutte le volte che c'è una congiuntura sfavorevole. Per ciò desidero che da questa Assemblea sorga formidabile una voce che dica: Finchè noi non trasformeremo il nostro latifondo, è perfettamente inutile che noi poniamo dei problemi che non potremo risolvere. Certo discutere di questi problemi non è la stessa cosa che discutere di quella che può essere la visione unilaterale di un determinato interesse; ma noi abbiamo il dovere di tenere conto di tutti gli interessi della Regione e quindi crudamente e necessariamente dobbiamo dire : è possibile un nostro sviluppo senza che si risolva fundamentalmente il problema della terra in Sicilia, il problema del latifondo? Ossia, chiediamo noi un'autonomia agraria che permetta che i nostri prodotti possano, a differenza di altri che non siano agrumi, vini e qualche altro, non dipendere esclusivamente da quelli che possano essere i mercati esteri, creando perciò un mercato capitalista in Sicilia (non mi riferisco affatto ai regimi socialisti o comunque che si avviano verso la socializzazione), un mercato di contadini che possano comprare ciò che occorre non solo per la produzione agricola, ma per vestirsi? è possibile ciò senza risolvere problema della rinascita della industria nostra?

Io ritengo che sia assurdo, perchè col costo del grano al prezzo che sapete, coi salari alti, con le materie prime che debbono venire tutte dall'estero, come potremmo alimentare le nostre industrie? Donde la preoccupazione che di questa autonomia doganale, di questa zona franca, di questo fiorire di proposte che ho viste qui e di cui non se ne coglie ancora il contenuto reale, (chè manca la chia-

rificazione alla quale si sta cercando di portare un modesto contributo) non si sa che cosa di sostanziale ne resti.

Autonomia, sta bene. Noi vogliamo la zona franca, il porto franco, per fare cosa? Per impiantare nuove industrie? Con quale prospettiva di vita?

Dunque teniamo conto di tutti questi elementi perchè se vogliamo fare una discussione seria, cioè sulle fonti da cui noi dovremo ricavare i mezzi finanziari per vivere, occorre che abbiamo una certa visione della base cui richiamare questi mezzi finanziari. Io non mi dilungo ulteriormente; ho voluto semplicemente richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul complesso e sulla vastità del problema che ci sta innanzi.

GUARINO AMELLA. Di fronte all'accenno del Prof. Tuccio e di quello che preoccupa essenzialmente i nostri colleghi del Partito di Azione, vorrei semplicemente informare l'Assemblea che in Sardegna si agita lo stesso problema dell'autonomia come da noi ed in Sardegna hanno formulato questo articolo : « Tutti i tributi diretti ed indiretti saranno imposti e riscossi dall'Ente regionale il quale avrà pure un suo demanio.

Tra il Consiglio regionale ed il Governo centrale sarà determinata la misura del concorso della Regione per l'esercizio degli attributi riservati allo Stato ».

Come vedete lo spirito di questo articolo, nella elaborazione della Regione sarda presieduta dal Ministro Emilio Lussu, è conforme a quello che noi vogliamo e desideriamo; quindi non preoccupiamoci, in questo caso, di separatismo, perchè la realtà è quella che è.

Si potrà discutere se convenga o non convenga, ma non mettiamo avanti questo spauracchio che non conviene a noi, come ai sardi capitanati da Lussu.

LA LOGGIA. Mi pare che si è riaperta una discussione generale.

A chi spetta la potestà tributaria? Questo è il problema. Anche il progetto del Movimento per l'Autonomia si pone questo problema. La potestà tributaria spetterà alla Regione, oppure allo Stato? oppure si ripartirà, come aveva fatto la commissione? Noi questo problema lo abbiamo impostato per quanto riguarda l'agricoltura, la giustizia e la polizia. Adesso si tratta di prolungarlo su questo terreno.

Anche noi, in commissione, nel predisporre il progetto, quando

abbiamo affrontato questo argomento, abbiamo avuto una tendenza di comodità: liberarcene e rimetterlo alla futura discussione. Un altro punto di dissenso è quello in cui in questo progetto si dice che ogni anno si stabilirà questo contributo. Insomma la Regione siciliana dovrebbe attendere ogni anno che si raggiunga questo accordo, per sapere quali sono le somme da stabilire ed i suoi diritti? Notate, qui si parla di contributi e se ne minimizza la portata. Ma il debito pubblico chi lo paga? Il problema è incumbente e bisogna affrontarlo. Basta questo problema del debito pubblico per dire che non si tratterà di un piccolo contributo che dovrà pagare lo Stato. Ora questo contributo in rapporto al debito pubblico sarà determinato ogni anno? Oppure sarà determinato in relazione al costo dei servizi, al gettito dei nostri tributi, limitatamente ad un periodo di stabilità per la finanza della nostra Regione? Perché, eventualmente, ci deve essere un minimo di durata in questo rapporto tra lo Stato e la Regione per dare una sicurezza a quella che può essere la finanza della Regione. Noi poi abbiamo prospettato la necessità di affrontare il problema della ripartizione concreta di questi tributi ed abbiamo detto : i tributi sono diretti ed indiretti : bisogna assicurare alla Regione il maggior grado di stabilità. Dunque i tributi si riscuotono come tributi normali, invece tutti gli altri che hanno abbastanza instabilità li scarichiamo allo Stato. Bisognava naturalmente vederne l'entità. Io ho fatto delle statistiche per quanto riguarda il gettito dei tributi. Vi posso dire che i tributi diretti rappresentano il 27% delle entrate dello Stato. Da tutto ciò risulta che il debito pubblico ammonta ad oltre il 60%. A mio giudizio, però, io dico all'Assemblea che noi non dobbiamo affrontare questa questione. Dobbiamo rimettere alla futura Commissione paritetica questa disputa.

ALDISIO. Questo benedetto art. 35 non è di facile soluzione. Vi sono vari punti di vista ed io, leggendo tutti i progetti che sono stati studiati dai vari presentatori, ho visto che gran parte di questi progetti sono indirizzati nel senso della proposta del comm. Prato, perché, fra l'altro, era una cosa più facile e meno noiosa, in quanto che il rinvio ad una commissione della soluzione del problema lascia in effetti la Regione in sospenso, in quanto questa non avrebbe mai un punto preciso di riferimento su cui poggiare. Ora, nella discussione dell'articolo 35, io desidero che l'Assemblea si pronunzi anche per il meno. Noi siamo dinanzi a due tesi, a due sistemi: quello proposto dal commendatore Prato e quello proposto dalla commissione.

Chiarisco questo punto: cominciamo ad esaminare l'art. 33 dello Statuto per l'Autonomia Siciliana proposto da Prato o l'art. 35 della commissione?

PRATO. Mi permetto dire che la proposta mia non è nel senso che la Regione resti in aria: la Regione ha la disponibilità dell'intero gettito. La commissione deve ripartire questo gettito a seconda dei servizi e perchè non cessi l'esazione dei tributi; ma ne ha la disponibilità e deve mantenere la parte spettante allo Stato e quella che sarà ripartita di anno in anno secondo quanto sarà stabilito.

SALEMI. La differenza tra i due progetti consiste in ciò: le imposte vengono introdotte e riscosse dalla Regione. Questo è un punto comune. Come si fa la ripartizione? Il progetto del Movimento dice: « a mezzo di una commissione speciale la quale viene ad indicare semplicemente il contributo che è necessario allo Stato per i servizi statali ». La commissione invece propone di stabilirlo in modo più preciso, e cioè: « le imposte di produzione, le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, nonchè le imposte complementari sul reddito globale debbono essere assegnate sempre allo Stato; tutte le altre imposte alla Regione » : ecco la differenza.

GUARINO AMELLA. No, il progetto del movimento è un altro. Qui si tratta di vedere chi deve imporre i tributi. Io dico che i tributi li deve imporre la Regione; domando che il diritto d'imporli come crede e come vuole deve essere dato alla Regione.

Vi cito un esempio : E' venuta oggi una legge sul contributo di solidarietà nazionale che stabilisce cinquanta lire ad ettaro, cioè le stesse 50 lire che sono imposte per un terreno dell'Emilia sono imposte per un terreno di montagna della nostra Sicilia. Basti dire questo per sottolineare la enormità di questa imposizione.

Ed allora diciamo: noi sappiamo quali sono le nostre risorse, le nostre forze, le nostre ricchezze: lasciate a noi il diritto d'imposizione. Io perciò dico a tutti: Non balocchiamoci in queste cose. Noi abbiamo interesse a non menomare le risorse nostre, abbiamo interesse a favorire nuove risorse, noi siamo un paese che deve risorgere, deve accrescere le industrie aumentare tutte le nostre attività; abbiamo bisogno, quindi, non solo di non gravare quello che non merita di essere gravato, ma di diminuire le tasse e le imposte su quel che vogliamo incoraggiare perchè risorga la Sicilia. Se questo

non facciamo, lo faranno in Italia e metteranno tasse in modo tale da impedire che la Sicilia risorga nella sfera industriale com'è la nostra aspirazione in base alle nostre risorse.

MA JOR\_ANA. Nessun dubbio che il problema è di una estrema gravità; occorre però che noi l'affrontiamo, com'è stato detto, con la maggiore possibile chiarezza di visione. Ed allora per questo faccio una prima, molto semplice, osservazione. Noi tendiamo alla creazione della Regione; questa Regione avrà un suo punto di vista finanziario delle spese, dei debiti, dei crediti. Le spese servono perchè essa assolva i suoi compiti; i debiti sarebbero rappresentati da quel tale contributo di cui si parla nei vari progetti e soprattutto in quello del Movimento per l'Autonomia che la Regione dovrebbe dare allo Stato, in rimborso delle spese generali, in quanto riferibili alla stessa Regione; i crediti sarebbero ciò di cui non si è parlato, ma vi è traccia nel progetto. Sarebbero una specie di condizioni di vantaggio di fronte allo Stato, per cui lo Stato, a titolo di cosiddetta solidarietà, concorre a vantaggio della Regione con proprio contributo.

Questa è evidentemente la situazione delle cose. Ora noi nel piano finanziario che viene dato dalla commissione, nonchè in cuculo che vien dato dai vari progettisti, abbiamo delle lacune che sono assai difficili a colmare, ma che dal punto di vista finanziario non possiamo ignorare.

Quante sono le spese che occorreranno alla Regione? Non lo sappiamo. C'è un modo di rispondere molto generico : saranno quelle che saranno: noi metteremo tanti tributi che varranno a colmare queste spese. Questa è la risposta che dà il progetto del Movimento; ma è vero che con ciò non siamo tranquilli nelle nostre coscienze. Certo tutti i piani finanziari richiedono una gran buona volontà e, direi anche, una grande fiducia perchè sono sempre assai difficili. E' bene che noi diciamo a noi stessi: noi affronteremo la soluzione di questo problema.

In quanto alla percentuale di spese generali da dare allo Stato, anche qui debbo dare una risposta; quanto a quello che lo Stato dovrebbe dare a noi non se n'è parlato; se ne parla in qualche articolo successivo, ed anche qui dobbiamo pensare che avremo delle gravissime questioni. Come si risolvono questi problemi nei metodi proposti dai vari progetti? C'è un metodo, che è quello della commissione, che dà una risposta certa: distribuiamo i tributi; una parte (che sarebbero le imposte dirette) alla Regione, un'altra parte (che

sarebbero una gran parte delle imposte indirette in esecuzione della complementare) che dovrebbe rientrare anche alla Regione; ma questa parte la daremo allo Stato. Contro questo sistema se ne propone un altro : le imposte saranno riscosse in tutti i campi dalla Regione, ma poichè la Regione dovrebbe dare allo Stato quella tale percentuale per spese generali, di anno in anno si stabilisce questa spesa generale in virtù degli accordi che prenderà una certa commissione. Ora, certamente, anche le spese generali variano di anno in anno, ma è anche vero che quando noi rimettiamo la soluzione alla commissione non avremo nel nostro bilancio la conoscenza di ciò che verremmo a spendere. E quando si dice che questa commissione, di anno in anno, potrà mutare la somma che l'Isola dovrà allo Stato, noi miriamo ad un bilancio che, per le incertezze dell'organico instaurato, è istituzionalmente caratterizzato da questa mutevolezza.

Ad ogni modo se noi vogliamo mirare a scegliere un sistema (ed è questo il problema che ha posto il signor Presidente), attraverso i vari tipi di proposte, la scelta, per conto mio, dovrebbe essere proprio nel senso indicato dalla commissione. E ciò non già perchè le imposte che la commissione cederebbe siano sufficienti (perchè io non lo so), ma dal punto di vista dell'organica finanziaria si avrebbe un sistema che potrebbe stabilire il nostro bilancio, la nostra bilancia sopra cespiti certi. E' da questo punto di vista che in linea di massima a me sembra opportuno che la Consulta si pronunzi nel senso che le imposte vadano divise alcune in modo certo alla Regione e le altre allo Stato.

ALESSI. La mia è una mozione d'ordine di chiusura. Il problema si è riaperto in seguito all'intervento dell'on. Guarino Amella il quale ha voluto fissare due criteri distinti e due sistemi di progetti circa la potestà d'imposizione. Non è questo, mi pare, on. Guarino Amella, il punto di dissenso tra i due progetti; è invece un sistema di riparto.

Le vorrei fare notare che l'art. 35 dice: « Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione ed a mezzo di tributi deliberati dalla medesima » .

Quindi la potestà resta. Mi pare che nessun consultore pone in questo momento in questione la capacità della Regione d'imporre tributi. Ecco perchè, dicevo, chiusura; ecco perchè, per vari motivi anche di natura psicologica, voterò per il sistema della commissione.

GUARINO AMELLA. Io avevo chiesto di parlare dopo il professore Majorana, ma sono stato preceduto dall'avv. Alessi. Il sistema della commissione è quello di dare allo Stato il diritto d'imporre tributi. Ciò non si può mettere in dubbio, perchè c'è l'art. 38 che dice « L'organizzazione finanziaria della Regione è stabilita con leggi dello Stato ed è a carico dello Stato ».

E' indiscutibile che l'interesse della Regione è quello di avere esclusivamente il diritto d'imporre. Questo è un punto essenziale, caro Alessi, perchè è impossibile che noi possiamo avere lo sviluppo a cui noi aneliamo, se dobbiamo sottostare ad una imposizione che viene dallo Stato.

Badate bene a quel che si fa. Ho citato poco fa il caso della imposta di solidarietà nazionale, ma ci sono tanti altri casi. C'è anche quello dell'imposizione, per esempio, sui vani che, come criterio, è lo stesso a Milano come a Caltanissetta; non si tiene conto, cioè, che da noi le case coloniche non ci sono e che la popolazione agricola vive nei paesi agricoli da 30 a 40 mila abitanti, mentre lassù vive nelle campagne. La nostra popolazione agricola paga l'imposta fondiaria che lassù invece non pagano. Perciò io dico che l'imposizione dev'essere fatta, ma non deve essere analoga per tutti; dev'essere una graduale imposta, secondo le esigenze della nostra popolazione. Quando sento dire che per vivere tranquilli, bisogna dare alla Regione le imposte dirette, lasciando allo Stato le imposte indirette, mi viene in mente il povero impiegato che per vivere tranquillo deve vivere nella miseria perchè vive a reddito fisso. Così si vuole dare alla Regione il reddito fisso per farla vivere in miseria; quando invece vi sarà qualche artigiano, qualche industriale che accrescerà la sua fabbrica, darà allo Stato allora i suoi tributi.

ALDISIO. Lo Stato li impone su tutto il territorio nazionale, e quindi anche in Sicilia.

GUARINO AMELLA. Ma li impone, con lo stesso criterio, allo industriale di Milano ed all'artigiano di Sicilia; mentre noi abbiamo interesse che questa attività non venga soffocata dalle imposte. La Sicilia può pesare sui latifondisti per aiutare l'industria : viceversa sarebbe uno straziare la Regione.

CARTIA. Purtroppo il problema a me pare insolubile, perchè dobbiamo fare un salto nel buio e dobbiamo addentrarci nel problema più delicato. Il prof. Majorana ha brillantemente dimostrato,



che tra il sistema della commissione ed il sistema prescelto dal progetto del Movimento per l'Autonomia, è preferibile quello della commissione. Senonchè vi trovo l'inconveniente per cui non mi tranquillizzo. Confesso che esiterò a votare perchè non mi sento tranquillo, perchè ritengo necessario che si studi meglio e si spieghino le ragioni, in quanto non è stato sufficientemente studiato e si può affermare stasera che maggiori dati sono necessari. Io credo necessario che anche in forma preventiva si accerti quale possa essere la spesa della Regione, quale il contributo che bisogna dare allo Stato. Vi prego di seguire questo inconveniente che prospetto. Qui non trovo una ragione politica, qui si dibatte una questione pratica. Sgombriamo le idee, le prevenzioni tra destra e sinistra, in quanto è questione di tecnica di organizzazione nel campo della ripartizione delle imposte.

Nell'art. 25 è detto : « Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione ed a mezzo di tributi deliberati dalla medesima ». Sono d'accordo con Alessi. Qui è fissato il potere di imposizione del reddito a favore della Regione e questo è intanto il sistema della commissione. A me pare di trovare una certa soluzione a quel quesito di principio sul quale Li Causi e Guarino Amelia hanno richiamato l'attenzione dell'Assemblea. Si dice : allo Stato quanto diamo per le spese generali? Risolviamo questo rapporto; questo che è un conflitto; un conflitto economico, un conflitto dell'armonia di unità d'intenti, perchè le spese generali occorrono anche a noi come parte viva della Nazione.

Leggiamo la seconda parte dell'articolo (è un salto nel buio, è una specie di formula transattiva); noi diciamo che le imposte di produzione e le entrate dei monopoli, dei tabacchi e del lotto, non-che le imposte complementari sul reddito globale sono riservate allo Stato. Lo Stato avrà così questi gettiti. Allora due sono le ipotesi: o il gettito ed il reddito di queste imposte sono sufficienti a coprire le spese generali dello Stato, o non sono sufficienti. Bisogna quindi chiarire in questo capoverso da chi saranno fissate. Ma come possiamo pretendere che lo Stato vada incontro a spese generali superiori a quello che sarà il ricavato delle imposte che dà la Sicilia?

GUARINO AMELLA. Diminuirà i servizi.

CARTIA. Come si fa se ci sono le spese militari, della marina, ecc.? Lo Stato deve andare in perdita? Se l'aliquota è quella che è, dob-

biamo metterci in condizione, con questo articolo quando sarà esaminato dalla Consulta Nazionale, che lo Stato ci domandi: « ci sono i limiti per recuperare le spese che sarà necessario approntare? Ma le pagate queste spese, o non le pagate? ». Per tutte queste ragioni io allora vi dico che preferiamo il progetto della commissione.

LI CAUSI. Io credo che, così come si è rilevato quando abbiamo trattato il problema della magistratura e della polizia, anche qui c'è una questione di principio, cioè la potestà di prelevare le imposte a chi spetta? Allo Stato o alla Regione? Ecco il vero problema. Intanto da tutto quello che è venuto fuori, si sa quale enorme importanza ha l'affermare o no questo principio. E giustamente l'on. Guarino Amella, riferendosi ad un articolo che viene dopo, dice : badate che l'articolo viene ad essere svuotato da tutta questa che è una incoerenza della commissione a meno che non si accerti che la commissione ha stilato male l'art. 35.

Noi dobbiamo dire questo : la potestà di stabilire imposte spetta allo Stato; guai se noi dessimo alla Regione questa potestà di stabilire imposte, cioè di fissare aliquote. Voi sapete che significa questo? Intanto è un principio nuovo che stabiliremo nel nostro paese che non ha niente a che vedere con l'autonomia. Quindi io desidero che una garanzia ci venga data dallo Stato circa l'altezza delle imposte, la loro natura e la loro equità, cioè da un punto di vista di uniformità, noi dobbiamo basarci sul principio su cui noi abbiamo basato la nostra autonomia e cioè del bene inseparabile della Regione con il resto d'Italia. E' tutto quello che abbiamo detto a proposito dell'art. 14 e degli altri articoli con cui noi abbiamo cercato di garantire l'organizzazione della giustizia e della polizia, cioè questa unità di criteri di organizzazione generale dell'amministrazione del nostro Paese. Quindi pregherei il Presidente che si ponesse prima a votazione pregiudiziale questo quesito : Il diritto d'imporre spetta allo Stato o spetta alla Regione? Quando avremo risolto questo principio, poi si potrà discutere del resto, perchè col principio che la potestà delle imposte spetta allo Stato, noi potremo chiedere allo Stato poi che ci lasci quelle imposte che sono necessarie perchè la nostra organizzazione vada bene.

CARTIA. Abbiamo perduto cinque giorni a discutere. Chiudiamo tutto e non parliamo più di autonomia.

LI CAUSI. Per la magistratura l'hai fatta tu la discussione; per il resto l'hanno fatto gli altri partiti.

CARTIA. Non è una questione politica; è una questione di tecnica.

Per mozione d'ordine. Li Causi ha ragione di dire che sia messa ai voti la sua proposta perchè il quesito è preliminarmente giusto. Però votiamo prima la prima parte dell'art. 35 perchè il quesito di Li Causi verte sul modo di ripartizione tra lo Stato e la Regione, che è nella seconda parte.

ALDISIO. I due comma dell'art. 35 sono consecutivi e la seconda parte non può eludere il contenuto del primo comma. Io non posso cadere in un equivoco e far cadere l'Assemblea in un equivoco. Quindi è giusto mettere ai voti il primo comma dell'art. 35 e poi mettere ai voti il quesito propostomi.

GUARINO AMELLA. Dichiarazione di voto. Io voterò contro, perchè intendo che il diritto d'imporre sia riservato alla Regione, mentre quella formula è equivoca.

6) ALDISIO. Si proceda per appello nominale.

*(Il primo comma è approvato con 20 voti favorevoli e 8 contrari)*

ALDISIO. Passiamo al secondo comma. C'è una proposta dell'onorevole La Loggia che chiede di escludere l'ultima parte : nonchè l'imposta complementare sul reddito globale » che vorrebbe, invece, che andasse alla Regione.

GUARINO AMELLA. Io chiedo un chiarimento : quando si dice « Sono riservate allo Stato queste imposte » ci si intende riferire a queste sole o ce ne sono altre?

SALEMI. Semplicemente queste sono riservate allo Stato. Si fa una elencazione tassativa e quindi non c'è nessun elemento che possa permettere una estensione.

PRATO. Dopo la parola « Stato » si aggiunga « soltanto ».

ALDISIO. Però bisogna pensare che se non abbiamo risolto la questione dei dazi doganali con questo « soltanto » si fa un elenco

molto rigido. Quindi votiamo per ora il secondo comma dell'art. 35 senza l'ultima parte e cioè sino alle parole « dei tabacchi e del lotto ».

CARTIA. Dichiarazione di voto. Voto contro perchè trovo confuso il riparto.

*(La prima parte del secondo comma dell'art. 35 è approvata con 16 voti favorevoli e 12 contrari)*

ALDisio. Votiamo l'ultima parte di questo secondo comma « nonchè l'imposta complementare sul reddito globale » • C'è la proposta dell'on. La Loggia di sopprimere questa ultima parte dell'articolo. La metto ai voti.

*(La proposta di La Loggia di soppressione è approvata)*

L'art. 35 risulta così approvato:

Art. 35.

*« Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione ed a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto ».*

GIARACÀ. Io debbo fare un'aggiunta con un articolo a parte. Noi abbiamo deliberato, nella seduta dell'altra sera, l'abolizione delle provincie e delle Prefetture ed abbiamo stabilito l'autonomia dei Comuni. Siccome siamo nella parte finanziaria e non ancora nella parte politico-economica, propongo l'articolo aggiuntivo :

*« I Comuni agiranno nell'ambito degli stanziamenti che saranno deliberati dall'Assemblea regionale con riguardo al gettito delle imposte quale risulta dal carico esattoriale di ogni singolo Comune ed indipendentemente dalle tasse e dai tributi locali che hanno per legge il diritto d'imporre ».*

ALDISIO. Ma questa sarà materia dell'Assemblea regionale. Noi vogliamo levare tutta l'attività e tutte le materie all'Assemblea regionale? L'avv. Cartia ha voluto entrare in questa materia di competenza dell'Assemblea regionale; non allarghiamo, per carità.

CARTIA. La mia è una questione strutturale e statutaria.

SALEMI. C'è però altra materia finanziaria da far presente in altra circostanza, la quale indirettamente si riferisce •a quella accennata dal consultore Giaracà.

Noi abbiamo approvato un articolo che stabilisce la soppressione delle Province. Cosa avviene del patrimonio delle province? delle sovrimposte? A quale ente passano? allo Stato o alla Regione? Ecco il quesito che io pongo alla Consulta.

CARTIA. Anche se passano allo Stato per l'art. 32 tornano alla Regione.

SALENTI. Potrebbero allora passare direttamente alla Regione.

ALDISIO legge :

#### Art. 36.

« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione dei lavori pubblici; somma che tenda a bilanciare il minore ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo nel territorio dello Stato.

« Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo » .

ALDISIO. Mi si presenta una modifica a questo articolo, di enunciazione e semplificazione :

« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nella esecuzione dei lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione, in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale di detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo » .

SALEMI. Questa proposta è stata esaminata ed accolta dalla Commissione. Lascio la parola all'autore della proposta.

MAUCERI. Faccio qualche osservazione per quanto riguarda la esemplificazione della relazione. La relazione parla di 275 mila unità. Intanto faccio presente che si tratta di rilevamenti del 1936, secondo il censimento 21 aprile 1936.

Io trovo dati discordanti tra quelli della relazione e quelli che leggo nell'*Osservatorio economico* del Banco di Sicilia dove si parla di 325 mila e 246 unità, eccedenti la popolazione passiva media del Regno contro le 275 mila unità che sono esposte nella relazione. Ma l'osservazione che voglio fare io è questa: intanto c'è una revisione quinquennale e c'è un carico fatto in base a 275 mila unità che darebbe 8 miliardi all'anno. L'osservazione consiste in questo: questi 8 miliardi che lo Stato dà ogni anno alla Regione in parte saranno tramutati in salari ed in parte in materiali. Nel quinquennio successivo troveremo in Sicilia una quantità di salari sensibilmente superiore al normale. Ma questa formula vale per quanto riguarda questo congegno per la fissazione di questi contributi: evidentemente sarebbe a noi sfavorevole in quanto nel secondo quinquennio non sappiamo come vada a finire. Noi prevediamo fin da questo momento che il secondo quinquennio sarà inferiore.

ALDISIO. Noi non sappiamo la sorte della Regione. Auguriamoci che essa si possa sviluppare veramente, intanto; anzi qualcuno ha posto una tesi alla rovescia in quanto ha detto « dato che nel settentrione d'Italia molte industrie dovrebbero smobilitare, dato che la Sicilia si dovrebbe trovare in condizioni di sviluppare questa sua nascente industria in modo da avere una situazione così capovolta, noi ci verremmo a trovare addirittura in condizione di poter pagare noi ».

C'è stata questa osservazione, ma ad ogni modo dobbiamo augurarci che il ritmo dello sviluppo della economia della Regione, l'assorbimento della mano d'opera ecc. sia tale da non andare a chiedere allo Stato nessun aumento.

Pongo ai voti l'art. 36 nella nuova dizione.

(E' approvato)

Art. 36.

*« Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. »*

« Questa somma tenderà a bilanciare il minor ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta asse- gnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il pre- cedente computo ».

8) ALDISIO legge :

Art. 37.

« Il regime doganale della Regione è di competenza esclusiva dello Stato; tuttavia, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedano, l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale ».

PRATO. A questo articolo 37 si contrappone l'art. 36 dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia di cui ho dato poc'anzi illustrazione e che suona così:

« Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale dello Stato e costituisce zona franca ».

« Il Consiglio regionale può chiedere al Governo dello Stato l'applicazione, nella Regione, della tariffa doganale dello Stato per determinate merci ».

GIARACÀ. Io mi riferisco all'art. 37 : « Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Tuttavia, ove esigenze ecc. ecc. l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale ».

Dunque l'Assemblea può sospendere l'applicazione dei dazi in Sicilia; ma se si tratta di dazi di protezione, per esempio, dell'industria siderurgica, per la fabbricazione di automobili, quindi di dazi protettivi, tutto ciò si ripercuote agli altri dazi di barriera contro l'esportazione siciliana; ed allora che cosa può sospendere l'Assemblea?

LI CAUSI. Mentre io sono d'accordo con la prima parte dell'art. 37, ho delle riserve da fare circa il secondo periodo, cioè che l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale. Io non riesco a comprendere la portata di questa riserva al principio generale che « il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato ». In altri

termini, se per legge dello Stato ci fosse un dazio doganale sulle automobili, noi potremmo dire « per le automobili che s'importano in Sicilia, questo dazio non va »; « noi vogliamo questa importazione in franchigia ». Ora, innanzi tutto, noi possiamo sancire un principio di questa gravità e cioè che noi, per l'applicabilità di una determinata parte della legge dello Stato diciamo « siamo i padroni noi e non la vogliamo applicare? ». Non credo che il regime di autonomia comporti una simile presa di posizione. Giuridicamente non ha senso. Come si può sospendere? Siamo noi diventati uno Stato sovrano per cui ci sostituiamo allo Stato sovrano che è l'Italia?

SALEMI. Approvando lo Statuto, lo Stato permette questo.

LI CAUSI. Lo Stato non può accettare questo. Dal mio punto di vista non va.

DI CARLO. Mi sembra più corretto quello che dice il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia : « Il Consiglio regionale può chiedere al Governo dello Stato l'applicazione nella Regione della tariffa doganale dello Stato per determinate merci ».

ALDISIO. Faccio notare che questo articolo è in conseguenza della richiesta di zona franca riconosciuta a tutta la Sicilia. Perciò la cosa non va.

GIARACA. Nel progetto della commissione non si parla di zona franca. C'è soltanto l'art. 37; ora, in materia daziaria, bisogna distinguere i dazi d'importazione e d'esportazione, i dazi protettivi. Se noi possiamo sospendere, ed è sempre un caso antiggiuridico, il dazio di importazione e d'esportazione non possiamo mai sospendere (perchè non abbiamo il mezzo) un dazio protettivo ed è stato fatto l'esempio delle automobili.

Noi abbiamo in Italia un'industria, che è quella siderurgica, che è stata definita una tragedia quotidiana; allora per salvare l'industria siderurgica ed impedire che entrino prodotti siderurgici di altre nazioni, abbiamo il dazio protettivo. L'America, putacaso, come ci risponde? con un dazio sui limoni, sulle arance, ecc. Che mezzi abbiamo noi per sospendere questo dazio? Non li abbiamo.

RAMIREZ. Io proporrei questa soluzione : noi, nell'art. 29, abbiamo già stabilito che si può impugnare per incostituzionalità



avanti l'Alta Corte una legge ed un regolamento dello Stato. Dunque c'è lo Stato che fa una legge; l'Alta Corte, su ricorso della Regione, poi dirà se sia costituzionale o no. Noi qui potremo dire questo: « Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato » ed aggiungere « la Regione può ricorrere all'Alta Corte ove una voce del regime doganale fosse lesiva dell'interesse regionale ».

PRATO. Sento che i singoli consultori sono dietro a vedere di spostare una virgola, un articolo, un soggetto mentre in discussione sono due ordini di idee completamente opposti.

Se, per caso, viene votato questo art. 37 non c'è più possibilità di esaminare la questione della zona franca. Prima di vedere se la virgola dev'essere spostata o meno, il giudizio dell'Assemblea dev'essere quello di vedere quale delle due tendenze deve prevalere.

ALDISIO. La verità è questa: che molte cose noi domandiamo ad orecchio e non le approfondiamo. Inoltre io già ho detto in una conversazione privata con Giaracà quali sono le conseguenze della zona franca.

PRATO. Io desidero che si facciano presenti tutti i pericoli che si possono presentare all'economia dell'agricoltura siciliana. Perciò desidero che sia discussa la zona franca e, dopo che sarà fatta la discussione, si porrà in votazione l'art. 37 della commissione, oppure l'articolo 36 del Movimento, da me proposto. Intanto occupiamoci della questione della zona franca.

GUARINO AMELLA. Volevo soltanto informare l'Assemblea che questa faccenda della zona franca ha molti precedenti. Ha già il precedente recentissimo della Val d'Aosta. Nell'art. 4 di questo Statuto è detto: « Il territorio compreso nella giurisdizione della Val d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale dell'Italia... ecc. ecc.

Altri precedenti: Prima dell'avvento del fascismo esistevano in Italia i seguenti territori posti fuori dalla sua frontiera doganale e quindi denominati zone franche: la città di Zara e le isole di Lagosta e Pelagosa, il Comune di Livigno in provincia di Sondrio, i territori neutri verso la frontiera di Nizza e di Susa.

A questi il governo fascista aggiunse in seguito le Isole dell'Egeo nel 1924, la cosiddetta zona franca del Carnaro nel 1930 abbracciante un notevole territorio dove, fra l'altro, sono compresi i comuni di Fiume, Abbazia e le Isole di Cherso e Lussino.

La creazione di una vera e propria zona franca in Sicilia, data la posizione geografica di questa Isola nel bacino del Mediterraneo ed i suoi numerosi buoni porti, potrebbe fare di essa un grande emporio commerciale internazionale con notevole beneficio per i mercati vicini ed, in primo luogo, con il Continente italiano.

La creazione in Sicilia di una grande riserva di prodotti di ogni provenienza, richiamati dalla franchigia doganale e destinati all'industria del continente, apporterebbe, fra l'altro, cospicui vantaggi agli industriali dei paesi vicini che avrebbero a portata di mano i prodotti loro occorrenti senza dover sottostare ai rischi di lunghi viaggi, avarie, ecc.; rischi, che sarebbero riversati sugli importatori della zona franca. Inoltre le riserve di merci di tutte le provenienze del mondo accumulatesi nella zona franca provocherebbero una stabilizzazione di prezzi ideali per le attività produttive del vicino continente. A fronte di questi ed altri ovvi vantaggi per il territorio doganale, vi sarebbe per lo Stato la perdita fiscale rappresentata dal mancato introito dei diritti doganali e delle imposte di produzione relative al territorio dichiarato zona franca e la preoccupazione di un ingiusto privilegio dato alle popolazioni di questo territorio nei confronti di quello del territorio nazionale.

Intanto, come si è visto, altre popolazioni, per quanto di territori meno vasti, godono già di queste condizioni di privilegio senza alcuna contropartita e poi non bisogna dimenticare che si parte dal presupposto che esista un problema siciliano insoluto e la volontà nello Stato di risolverlo.

ALDISIO. Mettiamo in votazione la richiesta del comm. Prato che domanda di votare sull'art. 36 del progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia.

*(Non è approvato)*

ALDISIO. Si voti la prima parte dell'art. 37 « Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato ».

*(E' approvato)*

ALDISIO. Andiamo alla seconda parte di questo primo comma: « Tuttavia, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedessero, ecc. ecc. ».

LI CAUSI. Io propongo la soppressione di questa seconda parte.

PRATO. Mi astengo dal votare.

ALDISIO. Metto ai voti quest'ultima parte del primo comma.

*(Non è approvata)*

ALDISIO. Stasera abbiamo fatto tardi; rimandiamo a domattina la continuazione della discussione di questo articolo.

*(Fine della seduta)*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**SOMMARIO:** 1) Si ritorna sull'art. 31, che viene approvato, secondo l'emendamento del consultore Guarino Amelia; 2) Ripresa la discussione sull'art. 37. Dichiarazione di voto da parte dei consultori Romano Battaglia e Taormina; 3) Proposta dei consultori La Loggia, Cartia, Ausiello, Alessi e Vigo sulla consultazione del Governo regionale per la determinazione delle tariffe doganali e sulle esenzioni; 4) Approvata la seconda parte dell'articolo; 5) Articoli aggiuntivi: *a)* del consultore Giaracà circa le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione; *b)* del consultore Prato circa il controllo valutario e la istituzione di una « Camera di compensazione presso il Banco di Sicilia »; del consultore Vigo circa la facoltà della Regione di emettere prestiti interni. Con l'approvazione di questi articoli aggiuntivi, l'art. 37, comma secondo, assume un contenuto nuovo; 6) Art. 38. Organizzazione finanziaria della Regione. L'articolo viene soppresso, in quanto superato dalle discussioni sui precedenti articoli; 7) Art. 39. Discussioni e incertezze sulla forma dell'approvazione dello Statuto (o con decreto legislativo da entrare in vigore dopo la pubblicazione dello « Statuto » nella Gazzetta Ufficiale; ovvero a mezzo della Costituente; 8) Durezza dei contrasti, rivelazione dell'animo dei consultori partecipanti alla seduta precedente. L'articolo è però approvato nel testo della commissione preparatoria (17 voti favorevoli, 12 contrari). Si passa alle disposizioni transitorie; 9) Proposte del consultore Alessi sull'ordinamento amministrativo degli enti locali, di cui all'art. 14 *bis*, che diventa art. 14 *ter* e poi nello « Statuto » art. 16; 10) Ulteriore permanenza in carica (e sino alla prima elezione dell'Assemblea regionale) dell'Alto Commissario e della Consulta regionale; 11) Art. 41. Si approva, senza discussione, la proposta di nomina di una Commissione paritetica per il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè per l'attuazione dello « Statuto ».

*L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventitrè dicembre, alle ore 11 (undici), nel Salone della Consulta del Palazzo Comitini, in Palermo, si è riunita, sotto la presidenza di S. E. l'Alto Commissario per la Sicilia, la Consulta Regionale Siciliana.*

*Sono presenti alla seduta:*

- 1) S. E. l'on. SALVATORE ALDISIO - Alto Commissario per la Sicilia - *Presidente*
- 2) ALESSI avv. Giuseppe
- 3) AUSIELLO ORLANDO avv. Camillo
- 4) BAVIERA on. Giovanni
- 5) BONASERA sig. Giovanni
- 6) CARTIA avv. Giovanni
- 7) **CASCIO ROCCA** comm. Giuseppe

- 8) COLAJANNI ing. Gino
- 9) CORTESE dr. Pasquale
- 10) DI CARLO prof. Eugenio
- 11) DOLCE comm. Stefano
- 12) GIARACÀ avv. Emanuele
- 13) GUARINO AMELLA on. Giovanni
- 14) LA LOGGIA on. Enrico
- 15) Li CAUSI dr. Girolamo
- 16) Lo MONTE on. Giovanni
- 17) MA JOR\_ANA prof. Dante
- 18) MANCUSO sig. Pietro
- 19) MINAFRA prof. Luigi
- 20) OVALLA ing. Mario
- 21) PATELLA dr. Antonio
- 22) PRATO comm. Cristofaro
- 23) PURPURA avv. Vincenzo
- 24) RAMIREZ avv. Antonio
- 25) ROMANO BATTAGLIA avv. Giuseppe
- 26) SALVATORE avv. Attilio
- 27) TAORMINA avv. Francesco
- 28) Tuccio comm. ing. Salvatore
- 29) MAUCERI ing. Alfredo
- 30) Vico avv. Salvatore

1) ALDISIO. La seduta è aperta.

Ritorniamo sull'art. 31 la cui discussione era stata sospesa alla fine della settima seduta. L'on. Guarino Amelia mi ha fatto pervenire un emendamento così espresso : « I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato od i servizi di carattere eccezionale ». Questo articolo dovrebbe sostituire l'art. 31 del progetto della commissione. Lo pongo ai voti.

*(E' approvato)*

L'art. 31 risulta così formulato : Art.

31.

*« I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche*

*« esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli  
« che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ».*

2) ALDISIO. L'art. 37 è stato approvato nella sua prima parte. Del resto è stata votata la soppressione. Ora c'è qualcuno che mi fa osservare che al posto della parte soppressa bisognerebbe aggiungere qualche altra cosa. Io non so se c'è qualche proposta; c'era una riserva espressa dall'Assemblea. L'avv. Ausiello sta redigendo la formula.

ROMANO BATTAGLIA. Io tengo a dichiarare questo : ieri non ero presente; se fossi stato presente avrei votato contro l'art. 37 perchè significherebbe che non abbiamo nessuna autonomia.

TAORMINA. Dichiarazione di voto. Anch'io ero assente; se ci fossi stato avrei votato a favore per distinguere l'autonomia dai separatismo.

GIARACÀ. L'art. 37 è stato votato fino alla parola « Stato » ma non si è fatta ieri sera una distinzione. Si è votato l'articolo sopprimendo « tuttavia ove le esigenze economiche dello Stato lo richiedano », ecc., ecc.; quindi resta l'articolo così: « Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato ». Lasciando l'articolo così come si trova, io ritengo che l'autonomia siciliana si può considerare morta e sepolta. Ora ve ne siete accorti e correte ai ripari facendo una aggiunta. Fatela pure, io vi dico che quando sarà concessa l'autonomia siciliana, potete considerarla sepolta.

3) ALDISIO. L'on. La Loggia mi ha fatto pervenire questa aggiunta:  
« Sono esonerati da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo ».

GIARACÀ. Per ragioni di tecnica legislativa noi non possiamo fare aggiunte all'articolo. Si faccia un articolo separato perchè l'art. 37 è stato votato.

CARTIA. Perchè non prevedere anche le macchine e gli arnesi per uso industriale? Ma non è il caso di aggiungere niente.

ALDISIO. L'avv. Cartia ha ragione. Perchè volere accennare ad un solo settore? L'industria ha bisogno di macchinari. Intanto mi

permetto ricordare all'Assemblea che c'è nel decreto del dicembre scorso una posizione di vantaggio e di privilegio, che naturalmente non sarà del tutto annullata allo scadere del periodo alto commissariale, diciamo così. Tutto ciò resta una acquisizione che la Regione ha e che non dovrà assolutamente perdere. Rilevo questo perchè l'Assemblea tenga presente quale è lo stato di fatto della Regione.

Li CAUSI. Io desidero tranquillizzare coloro i quali temono che le aggiunte all'art. 37 così come l'abbiamo votato, possano contrabbandare ciò che invece è stato escluso dall'Assemblea. Dobbiamo ricordarci del perchè noi in Sicilia non abbiamo avuto lo sviluppo che dovevamo avere, ed una ragione essenziale a tale riguardo è proprio questa : che il protezionismo doganale a favore dell'industria siderurgica meccanica pesante ha jugulato lo sviluppo dell'agricoltura non soltanto in Sicilia, ma anche nel meridione in generale.

Si tratta ora di fare un'affermazione politica, con cui noi, Assemblea, diciamo : in campo nazionale noi dobbiamo batterci tutti per la produzione dell'industria siderurgica, cioè dobbiamo mutare l'impostazione generale dello sviluppo di questa industria perchè ha portato alle disastrose conseguenze, a tutti note. In campo regionale noi dobbiamo tradurre questa esigenza in un modo più specifico e cioè che la nostra industria possa disporre di macchine agricole ai fini di uno sviluppo più celere di essa. Una posizione antiprotezionista, sia in generale che in particolare, per questo settore, può far sì che la nostra popolazione contadina, la nostra popolazione lavoratrice, possa avere il pane a buon mercato, i vestiti a buon mercato. Nello stesso tempo l'agricoltura, che ha questi costi altissimi specialmente in Sicilia, potrà essere agevolata da questo punto di vista. Io penso che un'affermazione di questo genere debba esser fatta ed ho chiarito nel breve mio intervento di ieri perchè questa affermazione segna una indicazione di quello che vogliamo come insegnamento conseguente ad una situazione passata.

RAMIREZ. Mi dichiaro d'accordo con la proposta La Loggia; ma vorrei dire questo : la preoccupazione di coloro, i quali si lamentano della soppressione della seconda parte, non la vedo chiara. Non c'è dubbio che il regime doganale è materia dello Stato, non della Regione, quindi questo è pacifico. Quale è il pericolo? Il pericolo che le industrie del nord, data la maggioranza che hanno in Italia, impongano dei dazi a danno della Sicilia. Noi abbiamo votato l'art. 31

nel quale abbiamo detto che « al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione » ed abbiamo detto quali sono le imposte che vanno a beneficio dello Stato, e cioè le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Secondo me, non vi è dubbio che il ricavato dei dazi doganali va alla Regione secondo l'art. 35 e allo Stato va soltanto l'imposta di produzione e le entrate di monopolio del tabacco e del lotto. Non è dubbio che quello che la Regione paga come dazio doganale, lo Stato lo deve passare alla Regione. Ed allora io penso questo : siccome quello che ho detto può essere materia di dubbio proporrei che, in aggiunta all'art. 36 e in un successivo articolo, si chiarisca questo concetto e cioè che tutto quanto la Regione paga per dazi doganali, lo Stato deve passarlo alla Regione. In questa maniera noi veniamo a togliere l'arma a quei tali gruppi capitalistici del nord che possono danneggiare la Sicilia, perchè il giorno in cui impongono dazi ai danni della Sicilia, il loro scopo è frustrato, andando il ricavato alla Sicilia.

ALDISIO. No, non è il dazio che gioca; è la produzione che gioca.

RAMIREZ. Se l'art. 35 ha l'interpretazione che gli dò io e cioè che il ricavato dai dazi doganali deve essere ridato alla Sicilia, perchè non chiarire questo punto di vista facendo un articolo adatto con il quale si dica che tutto quanto viene pagato dalla Sicilia per dazio doganale deve essere corrisposto alla Sicilia?

AUSIELLO. Io proporrei, anche a nome dei consultori Alessi e Vigo, che l'art. 37, in sostituzione del capoverso di cui abbiamo votato la soppressione, sia così costituito :

« La tariffe doganali, per quanto interessa la Regione, saranno stabilite, previo parere favorevole del Governo regionale. In ogni caso le macchine di qualsiasi genere e di attrezzi di lavoro agricoli ed industriali saranno esenti nella Regione da dazi doganali ».

Li CAUSI. Quello che avevamo soppresso ieri, così c'entra da un altro lato!...

PRATO. Mi associo alla proposta aggiuntiva presentata dai consultori Ausiello, Alessi e Vigo che viene incontro a quell'articolo aggiuntivo che ieri lessi e che mi ero riservato di proporre. Se viene



approvata questa aggiunta, non ha più ragione di essere quella consultazione preventiva della Regione per fissare le tariffe doganali.

CARTIA. Desidero che venga riletta la formula proposta dallo on. La Loggia.

« Sono esonerati da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo ». Su questo punto possiamo essere d'accordo, perchè è una esigenza della Sicilia migliorare la sua situazione. Però siccome io ho una esperienza di tentativi di industrializzazione in Sicilia, vorrei integrare quella formula con questa : « nonchè le macchine attinenti alla lavorazione delle industrie dei prodotti agricoli dell'Isola ».

Se noi votiamo la formula La Loggia con questa aggiunta mi pare che ciò può lasciare contenti tutti senza aprire un portone, come sarebbe nel caso proposto da Ausiello, perchè allora ritorneremmo a quello che abbiamo eliminato ieri.

GIARAC:k. Alla parola « lavorazione » metterei « trasformazione »

CARTIA. Ci sto.

LI CAUSI. Mentre sono d'accordo nell'accettare l'ulteriore aggiunta del compagno Cartia alla proposta di emendamento presentata dall'on. La Loggia, sono contrario ad una estensione indiscriminata per tutte le industrie. Non dimentichiamoci che la lotta contro il monopolio industriale è rivolta essenzialmente contro l'industria pesante, cioè contro la siderurgia, invece che all'industria meccanica. Perchè scivolare allora sul terreno della zona franca che abbiamo tutti respinto?

MAJORANA. A me sembra che l'aggiunta proposta dall'on. La Loggia e l'ulteriore aggiunta proposta dal collega Cartia meritino, com'è stato detto, l'approvazione nostra e ricordo a tale proposito che in fondo questo non sarebbe che un allargamento di quel tale fondo di solidarietà di cui si è parlato e votata l'approvazione, perchè, com'è noto, in virtù del protezionismo dell'industria pesante siderurgica, noi siamo stati largamente danneggiati per lunghissimo tempo in Italia ed in Sicilia. Non si tratta che di una restituzione alla Sicilia, che è stata così danneggiata nella sua agricoltura e nelle industrie affini o derivate di trasformazione dei prodotti agricoli. Noi dobbiamo dire

o chiarire nel nostro statuto questo : che si tratta di un reintegro di cose che ci sono state sottratte con immenso danno della nostra agricoltura; ritengo quindi che dovremmo essere, in ciò, tutti d'accordo.

Se fosse possibile, salvo il superiore giudizio dell'Assemblea, aggiungerei un'altro coefficiente: quello dei trasporti, cioè dei mezzi di trasporto, di cose, non di persone. Osservo poi che nella formula presentata dall'amico Ausiello non si dice semplicemente consultazioni, ma si dice « previo parere favorevole ». Ora questo è un vincolo eccessivo. Quindi rinunzierei a questa prima parte, e resterebbe quella data dall'ordine del giorno La Loggia con l'aggiunta di Cartia, salvo se si deve prendere in considerazione la mia aggiunta.

ALDISIO. L'Assemblea mi consenta che precisi un'altra cosa. Noi dimentichiamo spesso, e quasi volentieri, che a Roma ci sarà un Parlamento nazionale del quale faranno parte dei siciliani. Ora, evidentemente, nelle commissioni permanenti che tratteranno la questione dei trattati commerciali e delle tariffe doganali, vi saranno siciliani che parteciperanno a queste consultazioni; vuol dire che l'Assemblea regionale ed il Governo si faranno vivi nella discussione e nella trattazione degli argomenti del genere presso la rappresentanza politica siciliana per pregarla di essere vigile nello studio di queste trattative e garantire gli interessi della Sicilia. Altrimenti finiremo con lo svuotare in pieno la funzione di questo corpo elettivo rappresentativo dell'Isola nel Parlamento nazionale.

Vico. Io, non per diffidenza, ma non credo in tutti i rappresentanti politici della Sicilia che vanno a Roma. La nostra formula dovrebbe essere attenuata in questa maniera: « previa consultazione e relativamente ai limiti massimi della tariffa »; cioè le tariffe doganali, per quanto interessano la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite, previa consultazione con il Governo regionale.

Li CAUSI. Debbo insistere per respingere quella formulazione, perchè noi siamo Assemblea pubblica e, come tale, dobbiamo ottenere queste cose. Dobbiamo quindi affermare le cose come possono essere facilmente approvabili da quelli cui ci rivolgiamo, per ottenerne la approvazione. Perciò le questioni debbono porsi con determinati obbiettivi, indicandole non genericamente nell'interesse della Sicilia; bisogna invece indicare il punto sensibile che noi desideriamo che ci venga dato effettivamente, perchè è quello il punto su cui noi dob-

biamo battere. Invece, con queste formule generiche, col pretesto che difendiamo gli interessi della Regione, noi non li difendiamo, perchè mettiamo in sospetto tutti gli altri che noi vogliamo la zona franca e che si sia separatisti. Attraverso questa formula si vuole venire a svuotare quella che è stata l'affermazione politica d'ieri. Se è vero, com'è stato ripetutamente affermato, che l'agricoltura che noi dobbiamo sollevare, perchè è parte essenziale della nostra Regione, è quella che ha sofferto di più di tutti, è il problema maggiormente sentito (perchè è stato agitato anche in Italia in tutto quest'anno), se è vero che noi possiamo avere con noi il mezzogiorno che ha sofferto questo stesso male, non approviamo formule generiche che non tengono anche conto della industria meccanica, che è una delle basi della nostra economia nazionale, altrimenti ci precluderemo la strada anche su questo punto. Ecco perchè insisto per la votazione dell'emendamento La Loggia.

GIARACÀ. Quando io ieri ho proposto la zona franca ed ho fatto anche delle aggiunte ed ho dimostrato che occorre fiancheggiare la zona franca con moneta propria, mi avete accusato di separatismo, di independentismo. Invece io penso che il problema siciliano proprio sta su questo punto. Nella eventualità che io abbia affermato un concetto independentista, mi rifaccio alla fine del discorso dell'on. Aldisio, il quale ci ha invitati a guardare in ispirito la figura di Ruggero Settimo, il quale non aveva fatto altro che essere un independentista.

ALDISIO. Ed ho dimostrato che lei è arretrato, per lo meno di venti anni.

GIARACÀ. Su questo punto non tengo rivali.

ALDISIO. Ci sono due proposte : una di La Loggia, integrata dalla proposta Cartia e la proposta Ausiello, Alessi, Vigo, modificata.

ALESSI. Per mozione d'ordine, è necessario che si voti prima la nostra proposta; perchè, se fosse bocciata, si voterà l'altra.

CARTIA. Insisto che sia votata la prima parte dell'emendamento per due ragioni: *a)* perchè in ordine cronologico il primo; *b)* perchè l'emendamento Alessi è perfettamente ritorcibile. Quando si formasse

una maggioranza di ripulsa attorno a questa prima parte dell'ordine del giorno Alessi, si avrebbe un significato che a me fa piacere, ma non potrebbe far piacere a voialtri. Invece votiamo l'altro e, se raggiungiamo una maggioranza, è una affermazione che non ha pregiudicato gli eventuali sviluppi futuri.

PURPURA. Si voti allora per divisione.

4) ALDISIO. Pongo ai voti, per appello nominale, la prima parte dell'ordine del giorno Ausiello, Alessi, Vigo, Cartia, aggiuntivo allo art. 37: « Le tariffe doganali, per quanto interessano la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite, previa consultazione del Governo regionale ».

*(E' approvata con 22 voti favorevoli e 7 contrari)*

ALDISIO. Bisogna aggiungere ora l'altro capoverso : « Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione ».

Queste sono le due proposte di La Loggia e Cartia che pongo in votazione.

*(E' approvato all'unanimità)*

L'art. 37 è così formulato :

Art. 37.

*«Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.*

*« Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi da lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione ».*

5) - a) GIARACA. Non ritiene, l'Assemblea, di inserire nello Statuto ufficiale, le disposizioni dell'art. 38 dello Statuto del Movimento della autonomia per la Sicilia? Esso dice: « Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori della Regione, ma che

in essa hanno stabilimenti, impianti e uffici, la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti ed uffici nella Regione sarà determinata dalla commissione mista di cui all'art. 33, tenendo conto dell'accertamento fiscale presso la sede centrale, ed i tributi relativi saranno riscossi dagli organi della Regione ».

Questo avviene giornalmente. Ad esempio : la Banca Commerciale paga le imposte in base al bilancio; perché una quota viene ripartita nelle varie sedi dove opera la Banca Commerciale e questo avviene anche per le società più piccole come il Calzaturificio di Varese. Questo art. 38 mi pare che si dovrebbe inserire.

ALDISIO. A qual fine?

GIARACA. Al fine che una parte dell'imposta di ricchezza mobile, che viene esatta a bilancio, invece venga trasferita alla Regione, così come si fa per la tassa camerale e per le imposte.

ALDISIO. Non c'è bisogno di inserirlo nello Statuto.

GUARINO AMELLA. Voglio far notare in tempo che questa disposizione è precisamente contenuta nel decreto per l'autonomia della Val d'Aosta; è precisamente all'art. 15. Quindi, se l'hanno data per la Val d'Aosta, potrebbero darla anche per la Sicilia.

PRATO. Può darsi che allorquando noi Regione facciamo gli accertamenti per gli stabilimenti locali, questi ci esibiscono un certificato di accertamento fatto nel quale accertamento si dica che lassù è colpito tutto il volume delle lavorazioni che si svolgono nella sede centrale come nei singoli stabilimenti locali. Ed allora noi restiamo a mani vuote. Quindi mi pare che tralasciando il testo dell'art. 38 letto dal collega Giaracà possiamo far nostro il testo già approvato per la Val d'Aosta.

ALDISIO. Se volete metterlo, mettiamolo pure. Io sostengo però che nell'art. 35 è compreso tutto questo. Se tuttavia si vuole, a titolo di maggiore precisazione, introdurlo, fatelo pure. Lo metto ai voti e restiamo d'accordo che l'art. 15 dello Statuto della Val d'Aosta, se sarà approvato, diverrà l'art. 37 *bis* del nostro progetto.

*(E' approvato)* 422

L'art. 37 bis è il seguente :

Art. 37 bis.

*« Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede « centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno « stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima ».*

b) PRATO. Io ieri mi son permesso di illustrare un articolo che mi pare non occorra illustrare ulteriormente.

Leggo il testo corrispondente all'art. 37 del progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia: « Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

« E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni dell'Isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo « dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani ».

MA JORANA. Questo è fondamentale per avere una valuta estera a disposizione della Sicilia, se noi in Sicilia vogliamo acquistare fuori; così noi potremo contraccambiare il commercio estero con una valuta estera. E' una necessità economica di grandissima influenza per l'industria ed il commercio in Sicilia.

Nel regime vincolistico ci sono stanze di compensazione che vanno per tutte le regioni. Ora queste stanze di compensazione che fanno? Vedono quanto si è esportato e quanto si è importato e prendono la differenza di valuta estera se c'è. Questa valuta non viene assegnata per la parte che si riferisce alla Sicilia, ma viene data allo Stato. Quindi i negozianti, gli industriali, i produttori siciliani perdono la disponibilità della corrispondente valuta estera, che, com'è noto, per noi è favorevole perchè le nostre esportazioni sono superiori alle importazioni e si perde la possibilità di disporre di questa valuta estera che è acquistata dal movimento siciliano e che dovrebbe spettare alla Sicilia. Con un'apposita stanza di compensazione, in cui si mettano e si valutino le esportazioni e le importazioni siciliane,

resterebbe per la Sicilia la corrispondente valuta estera. Quindi il vantaggio è di estrema importanza perchè, se questo non fosse, dovremmo, per acquistare all'estero, andare a cercare la valuta dello Stato. Questa è la ragione per cui si chiede la stanza di compensazione speciale per la Sicilia.

LI CAUSI. Non è mica così semplice come ha detto il prof. Majorana. Dunque forse noi abbiamo la possibilità di acquistare all'estero quello che vogliamo, oggi?

Certamente il regime vincolistico non si riferisce soltanto alla valuta, ma esiste per il modo stesso di acquistare le merci all'estero. Noi non abbiamo libertà di commercio in Sicilia e non possiamo acquistare dove vogliamo. Il problema è soltanto di accertare chi ci deve consentire la valuta, perciò non nel senso di inciso. Il significato è un altro; leviamo l'inciso perchè non si tratta di cosa temporanea finchè dura questa situazione.

ALDISIO. Non bisogna essere diffidenti.

LI CAUSI. Io riconosco questa situazione, oggi di sfavore, che esiste in Sicilia. E affermo un paradosso e cioè che oggi le rimesse dei nostri emigranti in Sicilia agiscono in Sicilia come ulteriore inflazione, perchè aumentano la capacità di acquisto già su un volume di produzione che è sempre più ristretto; quindi una situazione paradossale perchè? Proprio perchè non si ha la possibilità, attraverso questa valuta, di sviluppare le industrie, perchè c'è chi riceve il denaro dall'America che gli occorre per vivere, per alimentarsi. E' l'unica fonte che offre il mercato in Sicilia, per tutte le materie prime e gli accessori che vengono acquistati dalle nostre industrie per via tortuosa se vogliamo rinnovare il ciclo produttivo. Quindi non è che non sia tuttavia esatto questo, che cioè noi soffriamo in Sicilia oggi di questo regime particolare, ma non soltanto per i vincoli che esistono nella valuta, ma per tutti i vincoli che esistono per la mancata libertà che abbiamo di comprare o vendere merci. Quindi, indipendentemente dall'inciso che vorrebbe addolcire la cosa, è il contenuto stesso dell'articolo che in modo largo affermerebbe questo concetto, tutti i redditi qualunque sia la loro provenienza, tutto ciò che si spende in Sicilia specialmente come valuta estera, debbono essere spesi ed impiegati in Sicilia. Questo è il concetto permanente, indipendentemente da quella che è la situazione attuale.

Ora è giusto che noi rileviamo come delle parti invisibili della nostra bilancia commerciale abbiano servito in passato, dal punto di vista nazionale, a sviluppare, cioè ad incrementare quelle che sono le ricchezze del nord. C'è stata una sperequazione con il reimpiego di questa valuta a nostro danno. Questa è una delle cause della nostra inferiorità, della nostra incapacità di usufruire di tutto quello che veniva in Sicilia, ma c'è anche una contropartita. Ricordate, si è parlato qui della famosa operazione della conversione della nostra rendita e questo è stato possibile appunto perchè ci sono state le rimesse degli emigranti e noi abbiamo potuto contribuire, insieme col Banco di Napoli, a dare alla Banca d'Italia, a dare al Tesoro dello Stato, una determinata massa di manovra che è servita a ricostruire il nostro sistema monetario, a ricostruire la nostra riserva aurea ed a dare una base alla nostra moneta. Ora, se noi dobbiamo continuare ad usare la moneta nazionale, cioè se noi dobbiamo dover contribuire, come tutti dobbiamo contribuire, a creare una moneta stabile, stiamo attenti ad una affermazione di questa natura che indebolirà, dal punto di vista nazionale, quella che è la base della nostra economia, cioè l'impossibilità, per la Banca Centrale o per l'organizzazione bancaria che verrà fuori, di ricostruire una riserva aurea di valuta pregiata che dia una base notevole alla nostra moneta. Quindi stiamo attenti a non indebolire la base stessa della nostra esistenza, cioè del nostro regime valutario, ed è per questo che io non voto questo articolo.

TAORMINA. Dovrei osservare qualche cosa. Le nostre preoccupazioni autonomistiche sono state fissate nel convincimento della maggioranza di una preoccupazione di riparare le ingiustizie, le sperequazioni ed i torti. Qui noi vogliamo un principio di privilegio e, forti di un'autonomia nostra, vogliamo stabilire un principio che è un'affermazione di privilegio. Dunque abbiamo un processo di egoismo che, straordinariamente, si parte da un principio di pretesa giustizia regionale. Per queste considerazioni, che vulnerebbero il principio socialista, io voto contro.

CARTIA. Non certo il socialismo c'entra, ma un gioco monetario particolare; non è questione di politica.

GUARINO AMELLA. Anche per la Val d'Aosta è stato stabilito questo criterio.



CARTIA. Non c'entra la Val d'Aosta, perchè lì c'è un principio d'indole internazionale.

GUARINO AMELLA. Propongo l'appello nominale per vedere i falsi siciliani.

MAJORANA. A me sembra che il collega Li Causi sia oggetto di una certa preoccupazione. Invece il concetto che viene a porsi da questa proposta di articolo è questo e cioè che poichè noi con la nostra attività commerciale ed industriale veniamo a fare introdurre della valuta estera nel mercato, noi domandiamo di disporne. Noi non la sottraiamo all'economia nazionale, ma la riverseremmo, se non ne avessimo bisogno, alla restante Nazione. I titolari di essa siamo noi e noi ne disponiamo, perchè questo è frutto della nostra fatica; questa è roba nostra. Quindi non si tratta di sottrazione all'economia nazionale, ma di distribuzione. Questo criterio potrebbe adottarsi benissimo anche perchè è stato adottato per la Val d'Aosta, come fa notare il collega Guarino; in conclusione noi domandiamo un criterio di stretta giustizia.

LI CAUSI. Allora accettiamo una moneta nostra.

CARTIA. La moneta nostra è separatismo.

MAJORANA. No. Noi domandiamo il frutto del nostro lavoro. Si osserva che il nostro commercio estero è limitato in questo senso che le importazioni dall'estero sono inferiori alle esportazioni; ma se avessimo un capitale mobile di valuta estera di cui servirci, noi potremmo spenderlo a vantaggio nostro per quelle cose che ci mancano a cominciare dalle macchine agricole, per cui abbiamo detto che dovremmo acquistarle all'estero, ma intanto non abbiamo la valuta con cui pagarle. Perchè danneggiare allora la nostra Isola, nel senso che le sia tolta quella valuta che le abbisogna per il suo commercio? E' chiaro che quando non ne avrà bisogno, la passerà allo Stato.

ALDISIO. Allora resta chiaro che la valuta, frutto del nostro commercio e delle esportazioni siciliane, è a disposizione della Regione e non dei singoli. E' bene che questo chiarimento ci sia: poteva essere ancora non chiaro. Questa valuta serve per i bisogni e l'importazione

della Regione, di modo che non si crea un privilegio per i singoli esportatori. Pongo ai voti l'art. 37 *ter*.

*(E' approvato)*

L'art. 37 *ter* è così formulato:

Art. 37 *ter*.

« *Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.*  
« *E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani* ».

C) ALDISIO. Mi viene proposto dal consultore Vigo di aggiungere il seguente articolo, che sarebbe il 37 *quater*.

« Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni ». Lo metto ai voti se non c'è nessuno che chiede la parola.

*(E' approvato)*

TAORMINA. Chiedo che sia fatto l'appello nominale.

ALDISIO. Doveva chiedermelo quando ho domandato se qualcuno voleva parlare.

L'art. 37 *quater* è così formulato: Art. 37

*quater*

« *Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni* ».

6) ALDISIO legge:

Art. 38.

« L'organizzazione finanziaria della Regione è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato. Il personale relativo gode

dello stato giuridico ed economico del personale dello Stato. La riscossione di tutte le imposte è a carico dello Stato ».

*Voci.* Si sopprima: è superato.

LA LOGGIA. Ci sono in questo articolo tante incongruenze che non si eliminano neppure sopprimendolo.

ALDISIO. L'on. La Loggia è pregato di stilare un articolo corrispondente al 38.

LA LOGGIA. No, è meglio sopprimere tutto.

*(L'art. 38 è soppresso)*

7) ALDISIO legge :

Art. 39.

« Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed  
« entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*  
« del Regno. Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea costituente  
dello  
« Stato.  
« Potrà essere modificato su proposta dell'Assemblea regionale  
« e delle Assemblee legislative dello Stato con le forme stabilite per  
« la modificazione della Costituzione dello Stato ».

CARTIA. Io gradirei che si spiegasse la ragione dell'approvazione con decreto legislativo perchè un decreto legislativo oggi può aversi, sentito il parere della Consulta Nazionale. E' bene che noi chiariamo il pensiero su quel che chiediamo.

ALDISIO. Questa è la prassi che il Governo ha già stabilito. Il Governo sa quali sono i progetti di legge; ormai comincia ad aversi una specie di prassi parlamentare. Non è il caso di suggerire noi stessi quello che c'è da fare. Piuttosto desidererei che la discussione avvenisse in merito all'articolo.

PURPURA. Vorrei limitarmi a contrapporre all'articolo, così com'è stato formulato, un'altra formulazione salvo poi ad illustrarla nel seno della discussione. Qui è detto: « Il presente Statuto sarà appro-

vato con decreto legislativo, ecc. ecc. ». Proporrei viceversa che fosse così modificato : « Il presente Statuto sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Costituente dello Stato ». Come vedete la differenza è grande, ma mi riservo di illustrarla dopo che avrò sentite le ragioni da parte di coloro che credono necessario sottoporlo urgentemente all'approvazione.

CARTIA. Siamo d'accordo : sentiamo dai proponenti le ragioni di questa urgenza.

DI CARLO. L'articolo dice : « Il presente Statuto viene approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore, ecc. ». Poi si riunisce la Assemblea Costituente ed allora verrà sottoposto all'Assemblea costituente. Che deve fare l'Assemblea Costituente dopo che è entrato in vigore? Lo deve esaminare, lo può modificare?

CARTIA. Lo revoca, per esempio.

Vico. Prima viene emanato e poi lo ratifica l'Assemblea.

ALESSI. Anche la Costituente si farà per decreto legge molto antidemocraticamente.

SALEMI. Che sia un decreto legislativo non è il caso di dirlo. Cosa voglia dire il secondo comma mi pare che non sia il caso di insistere, perchè quando nell'ultimo comma si dice che lo Statuto potrà essere modificato su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, ecc. significa che la Costituente, intervenendo sopra questo progetto, può introdurre tutte le modifiche possibili; insomma la Costituente può intervenire. Perchè si è pensato di richiedere l'approvazione con un decreto legislativo prima ancora dell'intervento della Costituente? Perchè quando si discusse sopra questo argomento non c'era nessun affidamento circa la data di convocazione della Costituente, e si pensò che se non si farà questa richiesta, ce ne andremo alle calende greche. E' quindi necessario, per affrettare i tempi, richiedere l'approvazione a mezzo di decreto legge.

Questo è stato il concetto per ottenere quello che, altrimenti, si sarebbe potuto avere con grande ritardo.

BAVIERA. Noi abbiamo creato uno Statuto che trasforma la struttura amministrativa sostanzialmente dello Stato italiano. Ci sa-

ranno altre Regioni che sorgeranno e vorranno uno statuto simile al nostro; ora questa trasformazione non può imporsi con decreto legislativo. E' necessario che passi attraverso la Costituente, cioè attraverso gli eletti del popolo italiano (applausi); sono i rappresentanti del popolo i quali dovranno dire se ed in quanto si possa approvare questo statuto...

LI CAUSI. ...a cominciare dal popolo siciliano che sarà rappresentato con i suoi 56 o 57 deputati. Io propongo che si respinga l'articolo e che si passi ai voti.

MAJORANA. Dal punto di vista della tecnica e del diritto esistono ed esisteranno ancora dei privilegi. Vi sono quei decreti fatti dal potere esecutivo per urgenza; quindi dal punto di vista giuridico non è escluso che il Governo, se crede, dietro la sua responsabilità, li emetta. Il che significa che il Governo può, perchè si tratta della sua diretta responsabilità, accettare o non accettare; fare o non fare decreti legislativi ed anche modificare, con decreto legislativo, le proposte che noi facciamo. Ma che vi sia un'urgenza e che vi sia una utilità a realizzare questa urgenza io ritengo, dal punto di vista del bene pubblico, che si debba riconoscere. Apprezzo e riconosco però la dottrina che in senso contrario è stata autorevolmente accennata. Si dice: è una riforma costituzionale che si sta facendo : la faccia la stessa Costituente. Ciò è riconosciuto nello stesso articolo, comma secondo, in cui si dice che il decreto in seguito sarà sottoposto alla Assemblea Costituente dello Stato, quando sarà costituita; ma poichè i poteri della Costituente ritarderanno ad entrare in funzione, e sappiamo tutti il perchè questa Costituente (che tutti desideriamo e vogliamo) non potrà aversi che alla fine dell'anno prossimo, noi avremo così un periodo di circa dieci mesi durante il quale si potrà dire che noi avremo fatto qualche cosa. Ora, perchè rinunciare a ciò, se ci sarà un Governo responsabile che darà il voto?

Io sono disposto a votare a favore dell'articolo tanto più che la sostanza è salva in quanto sarà la Costituente a dire l'ultima parola.

PURPURA. Non credo che la questione sia come si è posta, cioè una questione di urgenza maggiore o minore. Non è questione di urgenza. Qui si tratta della perfetta diversità di concezione delle ragioni che inducono, tutti noi, a volere l'autonomia della Sicilia. E' quindi questa discussione, credo la discussione più politica che si

sia fatta da questa Consulta in questa sessione su questo punto. Noi dobbiamo risalire alla dichiarazione che in principio di questa sessione il Partito d'Azione ha creduto di fare; noi abbiamo detto che per noi l'autonomia non era che un avviamento a quella forma di repubblica federale che è nel programma del Partito d'Azione. Noi abbiamo detto nella nostra dichiarazione (ed a questo è stato consentito implicitamente da tutti i consultori ed è stato confermato ancora da tutta la discussione) che vi era un senso di impreparazione tecnica da parte nostra nella discussione e nell'approvazione dei singoli articoli del progetto : insomma vi era in tutti noi la sensazione che il progetto era stato portato alla nostra conoscenza in termine troppo breve come distanza dalla discussione; cosicchè non soltanto i consultori, ma anche i partiti, più la pubblica opinione stessa della Sicilia, non erano stati chiamati, non certo a dire se si voleva o non si voleva l'autonomia, (perchè su questo, ripeto, l'unanimità è sicura), ma chiamati a dire entro che limiti ed entro che forma si volesse questa autonomia.

E' innegabile che il popolo siciliano è ancora un po', diciamo così, sotto la suggestione della propaganda che è stata fatta da tutte le varie correnti, ma ancora una precisa idea circa i limiti e circa il contenuto essenziale di questa autonomia, specialmente nei rapporti con la nazione italiana, il popolo siciliano ancora questa maturità non l'ha, non può averla, perchè nessuna pubblica discussione su questi limiti e su questo contenuto è stata fatta.

Ed allora noi dicevamo : Noi aderiamo a che si discutano gli articoli, noi siamo qui a portare il nostro modesto contributo, perchè l'articolazione di questi desideri, di questi bisogni del popolo siciliano, sia presentata al Governo certamente; ma poichè tutti riconosciamo che questo progetto non può essere l'espressione, diciamo così, diretta della volontà del popolo siciliano, noi dobbiamo questo progetto — e lo dicevamo fin dalla nostra relazione — sottoporlo sempre all'Assemblea costituente, la quale non è l'Assemblea costituente del continente, ma è l'Assemblea costituente della Nazione italiana di cui è parte integrante la nostra Sicilia.

Quindi noi dobbiamo risalire a questo concetto politico essenziale, cui il popolo siciliano deve essere chiamato.

Che cosa s'intende per autonomia? Se il popolo siciliano dovesse intendere che l'autonomia è una manifestazione di egoismo campanilistico, se il popolo siciliano dovesse intendere l'autonomia come una specie di chiuso della propria economia e del proprio sviluppo

che lo separa dai destini, dalle ricchezze, dall'anima, dalla cultura, dall'avvenire del popolo italiano, allora sarebbe una cosa la quale ci riempirebbe di tristezza e annullerebbe tutto quanto è stato il sogno della nostra giovinezza, perchè non c'è nessuno qui in Sicilia che possa far rimontare a più di due o tre anni i suoi sogni affiorati semplicemente quando, nella sciagura della Patria, la Sicilia è stata di fatto separata del resto della Nazione italiana; non c'è nessuno che non ricordi che nella prima giovinezza ha giustamente confuso le glorie della Sicilia con le glorie dell'Italia, la lingua della Sicilia con la lingua dell'Italia, i destini della Sicilia con i destini dell'Italia.

Tutti noi questo sentivamo, tutti noi questo sentiamo. E allora che cosa, invece, il Partito d'Azione, che cosa tutti gli altri Partiti democratici intendono per l'autonomia? E dico tutti gli altri Partiti democratici, perchè noi abbiamo assistito oggi, in questa sessione della Consulta, a questo spettacolo : che il Partito Comunista, il quale è stato accusato di totalitarismo e di volontà dittatoriale è venuto qui per dirci « Noi vogliamo l'autonomia », smentendo così (per questo concetto democratico di autonomia a cui accennerò subito) smentendo così, nella forma migliore e più positiva, le accuse che contro di esso sono state fatte.

Il Partito Socialista è venuto a dirci questo : « Noi vogliamo attendere quello che il nostro Congresso stabilirà, ma ad ogni modo noi siamo qui per discutere con voi questa autonomia » e, per bocca dell'avv. Cartia, ha detto « Autonomia democratica; autonomia che significhi libertà ». E i Democratici Cristiani — partito di massa — anche essi sono stati qui con noi a lavorare e collaborare per questa autonomia, la quale, del resto, è stata auspicata, lo riconosciamo tutti, dal loro esponente, dal loro leader, da don Sturzo, il quale, attraverso gli Oceani, fa ancora giungere a noi la sua voce di libertà e di amore della Patria.

Ed allora che si deve intendere se tutta la democrazia è per l'autonomia, per questa autonomia? Non certo, non è possibile che si intenda il chiuso egoismo campanilistico, ma si deve intendere qualche cosa di più alto, qualche cosa di più nobile; si deve intendere la essenza stessa della democrazia.

Per noi autonomia è segnacolo di libertà ed è segnacolo di giustizia. Non vi può essere libertà, non vi può essere giustizia quando vi è uno Stato accentratore, il quale le sopprime per la necessità stessa della sua costituzione, accentratrice, monarchica o non monarchica. Certo che la monarchia è l'espressione sintetica, l'espressione

migliore, la espressione diretta dell'accentramento, ma vi può essere anche una repubblica accentratrice.

Ma noi diciamo : autonomia è segnacolo di libertà; perchè? Perchè noi cominciamo col dire questo: che il cittadino, l'uomo, sia esso lavoratore delle braccia o sia lavoratore della mente, sia l'uomo che vive del suo onesto lavoro, è un uomo il quale ha diritto alla sua libertà con i limiti soltanto che possono derivargli dall'altrui libertà. Ora quest'uomo, questo cittadino, questa sua libertà non può esplicarla che in comune, cioè in un'associazione di cittadini che godono come associazione di una libertà, la quale non sia vincolata oltre i limiti necessari della libertà altrui.

Onde le autonomie comunali sono l'espressione di questa libertà, sono l'esperienza attraverso la quale il popolo può intendere che cosa sia autogoverno.

Perchè dobbiamo riconoscerlo, in Sicilia, per la posizione arretrata che la storia ed anche la geografia ci hanno imposto, in Sicilia ancora il popolo vede nello Stato una specie di padreterno il quale tutto può e nulla fa; il nostro popolo sente la sua estraneità dal Governo e dallo Stato; è troppo distante. Ma quando questo governo si possa avverare attraverso il comune e quando i comuni possano autogovernarsi in una più larga possibilità di governo (che è il Governo della Regione), ciascuno dei nostri cittadini, ciascuno dei nostri amici compagni siciliani, sentirà che egli direttamente partecipa al governo del comune e al governo della Regione. Onde la libertà non può intendersi e non può praticarsi e l'educazione del nostro popolo non può svilupparsi se non attraverso questa autonomia; ed è proprio attraverso questa autonomia, ed è proprio attraverso la federazione di queste regioni nello Stato italiano che si avvererà la libertà dello Stato disarticolato nelle varie Regioni che a loro volta sono disarticolate nei comuni, che lo compongono.

Onde il sogno degli Stati Uniti d'Europa, che, a loro volta, dovranno essere la federazione di queste libere nazioni.

Come vedete, è tutta una concezione di nobile, alta, vera, sicura democrazia, che è la negazione dell'egoismo campanilistico, che si è chiuso in se stesso e ignora il mondo che vive e palpita al di fuori del suo campanile.

E dunque se è questo che noi vogliamo, se è questo genere di autonomia che noi andiamo cercando, noi non possiamo, senza bestemmiare ai nostri principi, non possiamo, senza calpestare tutto quanto ha di meglio la nostra idealità, dire : « Per decreto rendeteci



la nostra autonomia; per decreto rendeteci ancora una volta servi ». Perchè non sarebbe il popolo siciliano a stabilire i limiti e il contenuto del suo governo, ma sarebbe ancora una volta il Governo centrale che lo imporrebbe attraverso un decreto legislativo... luogotenenziale...

ALESSI. La Costituente non sarà fatta con decreto luogotenenziale?

8) GUARINO AMELLA. Tu non sei qui per decreto luogotenenziale? Tu non sei un buon siciliano, tu bestemmi la Sicilia e l'Italia...

ALDISIO. Lasciate parlare l'oratore. Non è il caso di chiudere questi lavori con una seduta tempestosa. Torniamo alla nostra consueta calma : ne guadagna la dignità dell'Assemblea e l'istituto che cerchiamo di elevare nell'interesse della Regione.

PURPURA. Non voglio e non debbo raccogliere certe interruzioni, ma ne debbo trarre argomento per rammentare che questa non è una posizione che io, che noi assumiamo oggi. Questa è la posizione che io ho assunto prima dello sbarco e immediatamente dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Altri ha cambiato; non io. Io sono oggi quello stesso italiano, non siciliano, quello stesso italiano di Sicilia che chiede la libertà anche agli americani ed agli inglesi: sono quello stesso italiano di Sicilia che disse : « Se l'Italia dovesse essere monarchica noi vogliamo la repubblica in Sicilia...

GUARINO AMELLA. Tu hai detto « Se non ci date l'autonomia, io divento separatista ». E lo hai anche stampato...

TAORMINA. Ti sei dimesso dalla sezione provinciale de...

CASCIO ROCCA. Questa è un'insinuazione...

TAORMINA. Ho detto e ricordato a Purpura un episodio che gli fa onore; voi lo avete dimenticato...

CASCIO ROCCA. Se non sai le cose come vanno, perchè parli?

ALDISIO. Prego continuare la discussione generale e non dare luogo a fatti personali.

PURPURA. L'articolo non si può discutere senza riserve e senza accennare ai principi che sono patrimonio di ciascuno. Io rispetto i principi e le idee dell'on. Guarino Amelia, ed è strano che egli non senta lo stesso senso di rispetto per le idee e i principi degli altri. Andiamo avanti e concretiamo.

Dicevo, dunque, se questa è la nostra aspirazione, se questa è l'autonomia per cui ci eravamo, ci siamo e continueremo a battere, se questa è l'autonomia che noi vogliamo, non è certo perchè la firma il luogotenente che noi protestiamo. Non ci importa della firma del luogotenente : io non faccio qui una questione di luogotenenza o di decreto : io faccio qui un'altra questione. Può un decreto dire al modesto cittadino Vincenzo Purpura : « Vai a fare parte di una consulta regionale ». Questo non mi offende e questo mi darà il modo di servire lo stesso il mio Paese; ma altro è dire a un modesto cittadino « Vai a servire il tuo Paese », altro è dire « Il tuo Paese dovrà avere una organizzazione la quale, una volta data, sarà una organizzazione (pensiamoci, amici) che non può essere più tanto facilmente cambiata ».

Perchè c'è un pericolo al quale noi tutti ci dobbiamo affacciare : c'è la necessità che il popolo siciliano non possa essere vittima di una demagogica legge, la quale potrebbe fare presa e leva su i suoi peggiori sentimenti. Si potrebbe, domani, dopo che questo decreto fosse andato in vigore, dopo che questo decreto è stato messo in attuazione, si potrebbe, domani, porre l'intera Sicilia contro la Costituzione, se la Costituente non dovesse dare allo Stato quella nuova diversa organizzazione che tutti ci auguriamo. Si potrebbe domani porre l'intera Sicilia contro la Costituente, se dalla Costituente domani venisse tolto quello che la Consulta, che noi, avevamo messo in questo progetto perchè fosse attuato.

Ed allora diciamo francamente : vogliamo noi fin d'ora mettere il popolo siciliano in condizione di ribellarsi alla Costituente? O vogliamo fin d'ora dire che il popolo siciliano contribuirà alla Costituente con l'apporto della sua coscienza, con i suoi siciliani, che ne andranno a far parte per portare alla Costituente la voce degli interessi e dei bisogni e delle idealità della Sicilia?

Questa è la questione che noi pregiudicheremo se fin d'ora diciamo : « si vari per decreto l'attuazione di un progetto il quale, tra l'altro, non potrà avere attuazione, se lo Stato italiano non sarà l'espressione del popolo italiano ».

Qui si dice, nelle disposizioni transitorie, che non appena appro-

vato questo progetto (potrebbe essere approvato nel giro di pochissimi giorni con decreto luogotenenziale), non appena approvato questo progetto, entro tre mesi noi passeremo alla convocazione dei comizi elettorali per l'Assemblea regionale della Sicilia. Ed allora noi avremo questo stridente contrasto : una delle due, amici, o la Costituente sarà convocata in tutta Italia o noi altrimenti avremo come una piccola Costituente in Sicilia completamente avulsa, che avrebbe preceduto la Costituente italiana. Se poi la Costituente italiana sarà convocata entro aprile, perchè c'è oggi questa urgenza per cui, dopo avere aspettato ottant'anni, ci confondiamo per due mesi o tre, in attesa di quella che dovrà essere la riforma non della Sicilia, ma la riforma radicale dello Stato italiano non soltanto, ma di tutta la vita italiana?

Ed allora a questa vita italiana noi intendiamo partecipare, a questa vita italiana noi vogliamo dare tutto il nostro apporto; a questa modifica noi vogliamo che si arrivi anche per l'intervento dello Stato.

E' per questo che noi qui, in questa votazione, ci conteremo perchè non basta dirsi autonomisti per essere autonomisti, nel senso unico che noi diciamo e vogliamo. Vedremo chi è autonomista per la democrazia e la libertà del popolo italiano e siciliano e chi autonomista per altro senso ed altro scopo. Ed io mi auguro che, specialmente gli amici della Democrazia Cristiana, non si sentano legati ad un articolo di progetto varato dalla commissione. La Democrazia Cristiana ha la possibilità di chiarire di fronte al Paese la sua vera posizione.

Noi tutti dei partiti di sinistra ci auguriamo che la Democrazia Cristiana sia a fianco di tutti i partiti che vogliono la libertà, di cui si parla nel loro scudo crociato. Noi ci auguriamo che la Democrazia Cristiana sia ancora con noi in questa battaglia di oggi; battaglia la quale dovrà dire dove c'è l'aspirazione per la libertà e la giustizia e dove questa aspirazione è invece una meschina parola.

Noi vogliamo — ed ho finito — noi del Partito d'Azione, rispondendo ad una dichiarazione che abbiamo fatto in principio di queste sedute, collaborare perchè la Sicilia apporti il suo contributo alla riforma radicale di tutta l'organizzazione dello Stato italiano, la quale riforma radicale trova al suo primo punto l'autonomia regionale di cui noi oggi, confessiamolo, non abbiamo che redatto un bozzone, non un progetto, che non può essere e non deve essere definitivo.

LI CAUSI. Brevemente.

Che cosa ci ha insegnato questa discussione di questi sei giorni? Fondamentalmente due cose : tutti siamo d'accordo per mutare l'organizzazione in certo senso politico, amministrativo ed economico della nostra Regione, ma ci ha insegnato anche un'altra cosa: la impreparazione nostra nell'affrontare questo problema.

Incertezze e indecisioni sono affiorate continuamente. Queste cose ci dicono che noi tutti sentiamo questa esigenza che il popolo siciliano sente, ma non siamo ancora sicuri di quello che vogliamo. Dovrà essere data lode a questa Assemblea che ha dato il suo meglio, che ha fatto gli sforzi maggiormente possibili per concretare un progetto di autonomia; ma, ripeto, tutti noi siamo convinti che, malgrado la sincerità dei nostri sforzi, non è venuta fuori una cosa che ci tranquillizzi, un progetto, cioè, che con sicura coscienza noi possiamo dire : questa è la volontà del popolo siciliano, non soltanto l'aspirazione, non soltanto l'esistenza, ma qualche cosa di più determinato, in quanto, quando noi precisiamo nella forma di un progetto una esigenza, questa diventa manifestazione di volontà.

Ora una manifestazione di volontà non può essere su elementi che ancora sono incerti e confusi e sui quali noi non sentiamo la collaborazione, l'approvazione, la manifestazione della volontà del popolo siciliano. Mi pare che, avendo noi per la prima volta nella nostra storia, la possibilità di portare questi nostri problemi all'attenzione del popolo siciliano, dovremmo proprio dire che noi vogliamo una autonomia per il popolo siciliano e questo popolo siciliano affidiamo al progetto della Consulta ed all'approvazione di un Ministero? Questo è assurdo. E' assurdo anche se ci fossero ragioni tecniche urgenti di emergenza; ma questo non giustificherebbe assolutamente questa nostra volontà di volere affrettare l'entrata in vigore della nostra autonomia; perché? Perché i problemi che noi abbiamo soltanto sfiorato in questa Assemblea, se vogliamo che siano veramente precisati nei loro termini, questi problemi debbono essere discussi dinanzi al popolo siciliano. In quale occasione? Abbiamo le elezioni amministrative, abbiamo le elezioni per la Costituente. Ciascun partito si sforzerà, nel modo che crederà opportuno, di dare a questo progetto di autonomia, che proporrà nei comizi al popolo siciliano, lo sviluppo ed il contenuto che vorrà.

Anche i separatisti potranno fare la loro campagna per affermare il loro principio separatista; anche i filoseparatisti potranno dire tutto quello che vogliono e l'avv. Giaracà potrà dire tutto quello che vuole in merito al progetto dell'autonomia siciliana; non solo; ma, d'altra

vato questo progetto (potrebbe essere approvato nel giro di pochissimi giorni con decreto luogotenenziale), non appena approvato questo progetto, entro tre mesi noi passeremo alla convocazione dei comizi elettorali per l'Assemblea regionale della Sicilia. Ed allora noi avremo questo stridente contrasto : una delle due, amici, o la Costituente sarà convocata in tutta Italia o noi altrimenti avremo come una piccola Costituente in Sicilia completamente avulsa, che avrebbe preceduto la Costituente italiana. Se poi la Costituente italiana sarà convocata entro aprile, perchè c'è oggi questa urgenza per cui, dopo avere aspettato ottant'anni, ci confondiamo per due mesi o tre, in attesa di quella che dovrà essere la riforma non della Sicilia, ma la riforma radicale dello Stato italiano non soltanto, ma di tutta la vita italiana?

Ed allora a questa vita italiana noi intendiamo partecipare, a questa vita italiana noi vogliamo dare tutto il nostro apporto; a questa modifica noi vogliamo che si arrivi anche per l'intervento dello Stato.

E' per questo che noi qui, in questa votazione, ci conteremo perchè non basta dirsi autonomisti per essere autonomisti, nel senso unico che noi diciamo e vogliamo. Vedremo chi è autonomista per la democrazia e la libertà del popolo italiano e siciliano e chi (I. autonomista per altro senso ed altro scopo. Ed io mi auguro che, specialmente gli amici della Democrazia Cristiana, non si sentano legati ad un articolo di progetto varato dalla commissione. La Democrazia Cristiana ha la possibilità di chiarire di fronte al Paese la sua vera posizione.

Noi tutti dei partiti di sinistra ci auguriamo che la Democrazia Cristiana sia a fianco di tutti i partiti che vogliono la libertà, di cui si parla nel loro scudo crociato. Noi ci auguriamo che la Democrazia Cristiana sia ancora con noi in questa battaglia di oggi; battaglia la quale dovrà dire dove c'è l'aspirazione per la libertà e la giustizia e dove questa aspirazione è invece una meschina parola.

Noi vogliamo — ed ho finito — noi del Partito d'Azione, rispondendo ad una dichiarazione che abbiamo fatto in principio di queste sedute, collaborare perchè la Sicilia apporti il suo contributo alla riforma radicale di tutta l'organizzazione dello Stato italiano, la quale riforma radicale trova al suo primo punto l'autonomia regionale di cui noi oggi, confessiamolo, non abbiamo che redatto un bozzone, non un progetto, che non può essere e non deve essere definitivo.

LI CAUSI. Brevemente.

Che cosa ci ha insegnato questa discussione di questi sei giorni? Fondamentalmente due cose : tutti siamo d'accordo per mutare l'organizzazione in certo senso politico, amministrativo ed economico della nostra Regione, ma ci ha insegnato anche un'altra cosa: la impreparazione nostra nell'affrontare questo problema.

Incertezze e indecisioni sono affiorate continuamente. Queste cose ci dicono che noi tutti sentiamo questa esigenza che il popolo siciliano sente, ma non siamo ancora sicuri di quello che vogliamo. Dovrà essere data lode a questa Assemblea che ha dato il suo meglio, che ha fatto gli sforzi maggiormente possibili per concretare un progetto di autonomia; ma, ripeto, tutti noi siamo convinti che, malgrado la sincerità dei nostri sforzi, non è venuta fuori una cosa che ci tranquillizzi, un progetto, cioè, che con sicura coscienza noi possiamo dire : questa è la volontà del popolo siciliano, non soltanto l'aspirazione, non soltanto l'esistenza, ma qualche cosa di più determinato, in quanto, quando noi precisiamo nella forma di un progetto una esigenza, questa diventa manifestazione di volontà.

Ora una manifestazione di volontà non può essere su elementi che ancora sono incerti e confusi e sui quali noi non sentiamo la collaborazione, l'approvazione, la manifestazione della volontà del popolo siciliano. Mi pare che, avendo noi per la prima volta nella nostra storia, la possibilità di portare questi nostri problemi all'attenzione del popolo siciliano, dovremmo proprio dire che noi vogliamo una autonomia per il popolo siciliano e questo popolo siciliano affidiamo al progetto della Consulta ed all'approvazione di un Ministero? Questo è assurdo. E' assurdo anche se ci fossero ragioni tecniche urgenti di emergenza; ma questo non giustificherebbe assolutamente questa nostra volontà di volere affrettare l'entrata in vigore della nostra autonomia; perchè? Perchè i problemi che noi abbiamo soltanto sfiorato in questa Assemblea, se vogliamo che siano veramente precisati nei loro termini, questi problemi debbono essere discussi dinanzi al popolo siciliano. In quale occasione? Abbiamo le elezioni amministrative, abbiamo le elezioni per la Costituente. Ciascun partito si sforzerà, nel modo che crederà opportuno, di dare a questo progetto di autonomia, che proporrà nei comizi al popolo siciliano, lo sviluppo ed il contenuto che vorrà.

Anche i separatisti potranno fare la loro campagna per affermare il loro principio separatista; anche i filoseparatisti potranno dire tutto quello che vogliono e l'avv. Giaracà potrà dire tutto quello che vuole in merito al progetto dell'autonomia siciliana; non solo; ma, d'altra

parte, il problema essenziale qual è? Noi dimentichiamo che il progetto dell'autonomia per la Sicilia, come già ho avuto occasione di affermare altra volta, non è un problema della Sicilia; è il problema della rinascita di tutto il Paese, di tutta l'Italia, perchè l'Italia è andata al disastro proprio perchè aveva al suo piede, come una palla di piombo, la Sicilia ed il meridione con una struttura radicalmente diversa da quella dell'Italia settentrionale. E questo ha capito il popolo dell'Italia settentrionale. Si dimentica qui, nella nostra negletta Sicilia, che in Italia è avvenuta una rivoluzione, per cui il problema del mezzogiorno, il problema della nostra Sicilia, dalle forze democratiche dell'Italia settentrionale è visto in maniera capovolta rispetto a quello che era nel passato.

Questo è un elemento essenziale che dobbiamo tenere presente e siccome qui dei nomi sono stati fatti, nomi di antesignani sui problemi dell'autonomia per la Sicilia, mi permetto di ricordare un nome mai pronunciato, il nome di Antonio Gramsci, figlio della Sardegna, studente e poi esponente del nostro Partito, cresciuto in seno alla classe operaia della città di Torino, che, per primo, intravide e formulò politicamente il problema del risorgimento, del vero risorgimento d'Italia, il problema, cioè, della nuova classe politica italiana, che si deve basare sull'alleanza degli operai del nord e dei contadini del mezzogiorno; questa formula precisa, incisiva, che è il risultato delle supreme critiche della nostra contraddizione, per cui siamo arrivati al fascismo ed al disastro che il fascismo ci ha procurato, è in questa enunciazione di Antonio Gramsci e quindi del partito comunista. Ora noi poniamo il problema della nostra autonomia, cioè uno dei problemi che si deve risolvere sul terreno politico nazionale in contraddizione fondamentale della nostra vita italiana e ci presentiamo come dei provinciali (scusate; dei provinciali politicamente), facciamo la figura di gente che è estraniata dal movimento italiano, ma anche dal movimento internazionale, a dire al Governo : dacci l'autonomia perchè noi non ne possiamo più. C'è poi una ragione : si ritiene che il rapporto di forze in Sicilia (e bisogna dirlo apertamente e chiaramente) oggi sia favorevole alle forze reazionarie per affermare l'autonomia siciliana, per porsi al posto di comando (*ap-*

*plausi*).

Ora noi in Sicilia non possiamo permettere che questo avvenga, non possiamo permettere che le ragioni del separatismo, cioè le ragioni di coloro che vogliono la frattura fra nord e sud, sanzionino lo stato di inferiorità che in Italia si è determinato, che questa frat-

tura si perpetui in Sicilia a danno del popolo siciliano. Ebbene, diciamo, bisogna oggi avere il coraggio di non ritirarsi dietro questioni di tecnica o di opportunità, ma bisogna avere il coraggio di dire : senza il concorso del popolo italiano, di questo popolo che ha fatto il suo vero risorgimento, il suo nuovo risorgimento, noi non potremo applicare in Sicilia la nostra autonomia.

Facciamo di questa autonomia la piattaforma delle nostre elezioni. Ciascun partito presenti al popolo siciliano questa autonomia, perchè sia discussa ed al popolo dica i problemi che essa indica. In base a questa discussione, attraverso cui avremo mobilitati tutti gli elettori siciliani, ciascun partito sa quale contenuto deve dare a questa autonomia, quali sono i suoi limiti e si presenterà all'Assemblea Costituente con un progetto di autonomia, che non è soltanto l'espressione dei nostri sforzi lodevolissimi, ma il cui risultato sarà quello di una volontà espressa dal popolo siciliano.

GUARINO AMELLA. Prendo la parola con molta tristezza. Io mi domando : perchè abbiamo perduto sei giorni di discussioni? Perchè abbiamo fatto tutto questo dibattito, ci siamo sforzati di fare quel che di meglio abbiamo potuto fare? non lo so. Se tutto questo è inutile, se noi dobbiamo aspettare un nuovo progetto di legge, se dobbiamo aspettare che intervenga la Costituente o un altro organo, era allora meglio dire a questi signori che hanno prospettato finora le loro ragioni, che si fossero assentati, o avessero proposto anche di non far niente. Perchè abbiamo voluto discutere? Perchè riteniamo che sia nell'interesse della democrazia siciliana dare al popolo siciliano la sensazione che non occorre il separatismo, perchè la Sicilia abbia un autogoverno dentro il quadro dell'unità italiana. Questa sensazione abbiamo voluto dare non per venire incontro ad idee malsane di separatismo, ma per affermare qui in Sicilia che noi siamo italiani ed italiani vogliamo restare. Ma l'italianità non è in contraddizione con l'autogoverno per la Regione. Questa è la realtà.

Io mi sforzerò di essere calmo e di parlare tranquillamente. Se lasciassi libero corso al mio temperamento non potrei essere calmo di fronte a quell'affermazione che ha fatto Li Causi che noi si vuole l'autonomia per affermare le forze reazionarie. No, Li Causi, noi siamo autonomisti perchè vogliamo affermare le forze democratiche, sinceramente democratiche, della Sicilia. Del resto io chiedo a Li Causi che cosa significa questo voler dire : « volete l'autonomia per affermare le forze reazionarie »? Quando lui stesso dice tra qualche



mese si faranno le elezioni della Costituente e quindi per l'autonomia, se la Sicilia è reazionaria, anche fra tre mesi, dovrebbe rispondere in modo reazionario. Io insorgo contro questa ipotesi. La Sicilia non è vero che è reazionaria.

LI CAUSI. In Sicilia ci sono le classi reazionarie...

GUARINO AMELLA. Le classi reazionarie sono in minoranza in Sicilia e quelli che vogliamo l'autonomia siamo ben lungi dall'essere reazionari. Li Causi, che ha vissuto fuori della Sicilia, non conosce l'animo della Sicilia; perchè se fosse vissuto qui, la penserebbe diversamente. Appunto perchè la Sicilia non è stata fascista, perchè nelle forze, nell'animo della nostra popolazione, non c'è reazione, ma c'è democrazia.

E vado avanti.

Perché noi abbiamo discusso l'autonomia e vogliamo l'autonomia? che urgenza c'è?

No, Li Causi, c'è urgenza in questo senso : se dopo aver fatto in questi quattro giorni tante discussioni, mettessimo tutto nel cassetto ed aspettassimo, quando noi potremmo avere questa autonomia desiderata? (fra tre mesi o quattro o cinque o sei mesi, forse?) Magari fosse vero che le elezioni si facessero in aprile! Io ne dubito fortemente per ragioni di carattere internazionale; ma, fosse vero!

Si faranno le elezioni per la Costituente, ma la Costituente non darà lo Statuto dell'autonomia regionale : la Costituente affermerà il principio, se l'affatterà, dello Stato regionale; poi la Costituente si scioglierà; dopo sei, sette mesi, quando avrà discusso il problema agrario ed industriale e rimanderà al Parlamento, che verrà eletto dopo la Costituente, la formazione delle leggi relative.

Quindi, dopo l'affermazione della Costituzione di uno stato a tipo regionale, dovranno venire le nuove elezioni dei deputati alla Camera per approvare la legge : andremo avanti per qualche anno, caro Purpura e caro Li Causi, ed allora noi resteremo con questa Consulta che non è l'espressione del popolo. No; diciamo noi, facciamo questo passo avanti, ma non per essere un passo definitivo; nessuno lo ha detto e, se lo ha detto, qualcuno ha bestemmiato.

Noi vogliamo creare questa grande autonomia sulle norme che abbiamo faticosamente elaborato a titolo di esperimento; noi vogliamo che quando la Costituente, in linea generale, il Parlamento dopo, nelle linee concrete, affronteranno questo problema, noi avremo da-

vanti a noi un esperimento di uno o due anni, il quale dirà che questo nostro progetto di statuto, in forma di esperimento, rivelerà delle deficienze o delle eccessività. Allora, dopo due anni di esperimento del nuovo ordinamento regionale, gli organi parlamentari eletti dal popolo avranno una norma per potere correggere tutto ciò che è eccesso o deficienza.

Questo modestamente è l'obiettivo che noi ci proponiamo e dobbiamo cercare di perseguire, se vogliamo veramente non deludere il popolo. Si sente dire tutte le volte che questa aspirazione dell'autonomia è nell'anima della Sicilia : volete voi ora che si dica che abbiamo chiacchierato, che non se ne farà niente?...

Questo è deludere e questo è dare esca a quel separatismo contro il quale tutti noi vogliamo combattere. Sarà questa l'arma migliore per i residui del separatismo. Vedete a che cosa servono tutte queste chiacchiere? Ad ingannarci.

Questi sono argomenti, badate, che sono adoperati dai valdostani. Anche lì c'è un movimento separatista; volevano andarsene con la Francia, ma gli elementi eletti hanno preso il coraggio a piene mani, hanno formulato un progetto e sono andati a Roma a dire : dateci subito questo decreto; sarà il solo modo perchè possiamo metterci contro le correnti del separatismo.

Questo hanno detto quelli della Val d'Aosta ed a queste implorazioni il Governo non è rimasto sordo ed ha emesso il decreto che ha dato l'autonomia alla Val d'Aosta e che non sarà la sola : la stessa cosa sta per avvenire per il Trentino; è l'unico modo per stroncare le azioni separatiste.

E diciamo allora a tutti voi amici : badate a non assumere responsabilità di fronte alla storia. Noi dobbiamo non essere sordi alla voce che viene dalla lontana Sicilia. Ci vuole qualche cosa che spezzi questa catena accentratrice per cui, non per i grandi interessi, ma anche per le più piccole aspirazioni, bisogna perdere mesi e mesi e lunghi anni allora per potere avere un provvedimento dalla lenta burocrazia centrale.

Date ascolto a queste voci che vengono da tutte le parti dell'Isola; facciamo qualche cosa che soddisfi queste aspirazioni da tutti riconosciute, anche da Li Causi poco fa. Ed allora non ritardiamo: noi faremo questo passo innanzi al Governo, imploriamo tutti che ci sia data l'autonomia; poi verrà la Costituente, ci saranno gli eletti dal popolo, che, in seguito alla lotta elettorale, chiariranno magari

i concetti che saranno fatti valere allora presso la Camera dei Deputati eletta dal popolo; ma non ritardiamo noi.

Del resto, ricordatevi che qualche mese fa il Consiglio dei Ministri ha chiesto ad Aldisio, Alto Commissario: ma perchè non ci dite qual è il vostro volere? Noi siamo qui appunto perchè è la richiesta che viene dal Consiglio dei Ministri. Sarà buona o cattiva la nostra richiesta; noi abbiamo il dovere di dirla, perchè non ci si rinfacci da lassù : siete voi che nulla volete, che fate chiacchiere e non fate fatti.

Io invoco da questa Assemblea un momento di coscienza di quello che fa; io chiedo di non respingere questa proposta di avere l'autonomia per decreto e subito. E' un errore politico di cui potremmo pentirci, ma io non mi pentirò di quello che ho fatto. Ricordiamocene.

ALESSI. L'avv. Purpura ci ha invitati ad esprimere il nostro pensiero, il pensiero dei consultori democristiani; ma il modo stesso dell'invito tradiva in lui la conoscenza di quello che sarebbe stato il nostro pensiero. La nostra condotta non è stata equivoca, perciò il nostro voto non sarà equivoco.

Io ho provato la stessa amarezza dell'on. Guarino Amella nel sentire la discussione che qui si è svolta a proposito dell'articolo 38.

Tutti eravamo stati d'accordo che ogni sforzo di volontà dovesse essere bruciato per raggiungere la meta; e qui domando appunto a Li Causi qual'era questa meta; soltanto la manifattura di un progetto che dovesse rimanere allo stato di semplice istanza, che non portava nemmeno una risoluzione, perchè questa era senz'altro la domanda all'Assemblea nazionale? Ed allora le ragioni di urgenza erano certo belle e liquidate. Noi avremmo consumato uno sgarbo nei confronti del collega Taormina e dello stesso Cartia e niente di più. Perchè se il progetto deve avere realizzazione soltanto attraverso il voto dell'Assemblea nazionale, e questa Assemblea nazionale non potrà riunirsi certamente prima di maggio, allora Taormina poteva essere esaudito; c'erano ancora quattro o cinque mesi per preparare un progetto.

Perciò io noto questo senso di distacco della discussione generale, da quello che si è detto oggi. Problema essenzialmente politico nei confronti della nostra responsabilità e nei confronti della manifesta volontà della Sicilia al Governo centrale. Noi oggi facciamo una discus-

sione che vuole attribuire alla nostra volontà il dover dare quasi un effetto retorico ad una preparazione elettorale.

La Democrazia Cristiana ha dimostrato così il suo problema; non è perchè le elezioni sono prossime in Sicilia che si dichiara autonomista e discute un progetto, ma perchè l'autonomia la vuole, e la vuole in rappresentanza delle masse che la seguono ed intendono effettuarla. Non ho capito cosa ha detto Purpura. Il Partito d'Azione è per una repubblica federale e l'autonomia ne costituirebbe la via. Ma se il Partito d'Azione all'Assemblea nazionale presenterà il suo punto di vista per una repubblica federale, domando a Purpura perchè ha discusso sullo statuto regionale e perchè ha presentato il suo partito con un rappresentante ad un progetto di avvio per qualche cosa che non doveva essere nemmeno l'avvio. Perchè se il punto di vista del Partito d'Azione dovesse prevalere, l'autonomia non ci sarebbe più perchè ci sarebbe la repubblica federale. Dunque questo avvio storico o di esperienza di creazione non sarebbe nella realtà.

La verità è questa: che tutti i Partiti sono stati presenti nella commissione. Li Causi vuole sentire il popolo. Mi pare che il progetto di statuto della Regione siciliana importa questo principio essenziale e democratico del nostro istituto attraverso le elezioni. Il suo punto di vista, caro Li Causi, non comporterebbe la consultazione del popolo siciliano, perchè, ripeto, questo pensiero è già racchiuso nell'articolo che vuole convertire questa Consulta in una Assemblea regionale popolare e sarà questa un'Assemblea secondo le forze che noi esprimiamo. Dunque non è che tu vuoi compulsare il popolo siciliano di cui intendi la voce; tu vuoi subordinare l'autonomia, la realizzazione di un esperimento dell'autonomismo siciliano, al pensiero di tutta Italia. E su questo noi siamo d'accordo, sebbene in parte.

Nel caso che il tuo pensiero si restringa, io avrei preferito non avessimo discusso il progetto di statuto della Regione siciliana, ma un progetto di statuto dello stato regionale. La cosa è diversa. La verità è che noi, come partito, abbiamo una concezione che riguarda la struttura dello Stato, poi come siciliani abbiamo una concezione particolaristica per quanto riguarda la nostra Regione, nel senso che siamo per lo stato regionale in campo nazionale, ma in ogni modo ed in ogni caso siamo per lo statuto, per un progetto di statuto che realizzi l'autonomia almeno siciliana, perchè è l'interesse più diretto che noi andiamo avvertendo.

Ed allora perchè la tua preoccupazione? Che cosa potrebbe dire la Sicilia in una elezione per l'Assemblea nazionale di diverso da

quello che potrebbe dire in una elezione per l'Assemblea regionale? A me pare che dal tuo punto di vista dobbiamo realizzare al più presto le elezioni anche nella Regione così non prevarranno le forze che invece questa politica di attesa e di dubbio o di sfiducia potrebbe incrementare.

Io ho notato invece nella esposizione di Purpura un certo disagio. Egli ha detto: come potrebbe la Costituente ritoglierci quello che potremmo realizzare attraverso un decreto legislativo? Dunque, tu sei preoccupato che non ce lo possono togliere; noi siamo invece preoccupati che ce lo leveranno.

Il nostro esperimento, è vero, porrà in seria difficoltà l'Assemblea nazionale, non tanto per quanto riguarda l'aspetto generale dell'esperimento, ma certamente per quanto riguarda l'esperimento locale perchè se il progetto sarà immediatamente seguito dalle elezioni, allora tutto il popolo siciliano, rivedendo il punto di vista dello Statuto attraverso l'Assemblea regionale, porrà l'Assemblea di tutta la nazione di fronte a questo interesse espresso con decisa volontà e concretizzato dall'esperimento storico della vita regionale.

Dunque se noi abbiamo una sensibilità politica, questa Consulta lo deve dimostrare e questo, non già col creare le condizioni più favorevoli alla Costituente, perchè lo Statuto ci sia concesso, ma col creare le condizioni di ambiente, di storia e di realizzazione che pongano in maggiore difficoltà la Costituente a non concedere l'autonomia in Sicilia. Ed allora il problema si imposta come una istanza di immediata realizzazione non solo, ma come una affermazione ancora più democratica, cioè convogliando, attraverso i comizi, attraverso la giusta destinazione del progetto, la conoscenza di tutta la nostra popolazione agricola ed industriale, in modo che si esprima attraverso i nostri partiti, attraverso le amministrazioni comunali, attraverso le deputazioni provinciali, il suo consenso a questo che è il progetto che noi abbiamo fatto appunto interpretando la volontà siciliana; e questa interpretazione non poteva darsi se non dalla sintesi della Sicilia, perchè uno degli artefici più attenti è stato innanzi tutto il prof. Montalbano che viene dal partito comunista e noi poi abbiamo visto come il partito socialista l'ha espresso categoricamente attraverso un progetto specifico del prof. Mineo. Ed allora io dico : per noi c'è un problema di responsabilità. La Sicilia, e lo ha detto anche Li Causi, ci guarda e vuol sapere se facciamo cose serie o diciamo parole; vuole sapere se questa è un'Assemblea di figura o di sostanza, vuole sapere se al momento decisivo in cui dovrà affermarsi (non dico per

ragioni elettoralistiche, chè sarebbe una cosa ignominiosa, ma per ragioni di storia) che il processo di evoluzione della Sicilia si inserisce decisamente nel processo della Nazione, vuol sapere se noi che poi rappresentiamo i partiti, perchè veniamo attraverso la designazione dei partiti, questa volontà decisa abbiamo oppur no. E perciò invito l'Assemblea stessa alla meditazione che invocò un momento fa l'on. Guarino Amelia. Per noi si tratta di questo : affermare questo senso di responsabilità non solo nostro, ma anche del governo italiano. Il gruppo democratico cristiano oggi avrebbe un motivo particolarmente egoistico per non dare imbarazzi al governo presieduto da un democratico cristiano, ma noi agiamo secondo il piano della nostra storia e secondo la decisa condotta e la volontà di tutta la popolazione siciliana. Non ci sono interessi particolari momentanei che possono fermarci nel nostro cammino. Ecco perchè, pur sapendo che tutto il problema sarà in modo particolare gravato sulle nostre spalle, noi diciamo : la Sicilia (abbiamo detto e predicato più volte) vuole un regime di autonomia inserito nei destini e nell'avvenire d'Italia. Lo abbiamo detto e lo facciamo.

ROMANO BATTAGLIA. Io ho ascoltato i rappresentanti dei Partiti ed ho inteso quello che tutti concordemente hanno affermato, principalmente l'amico Purpura, nella sua alata orazione : l'Assemblea si è dimostrata impreparata nella discussione del progetto...

ALESSI. Questa è una svalutazione dei lavori!...

LI CAUSI. E' una constatazione di fatto...

ROMANO BATTAGLIA. ...però ha discusso questo progetto perchè sapeva che il popolo siciliano voleva e vuole l'autonomia. Che siamo noi, o signori? Gli altri sono i rappresentanti dei partiti; io non rappresento nessun partito e siamo tutti qui per un decreto che viene dall'alto. Qual è il nostro dovere se noi siamo chiamati a rappresentare il popolo siciliano allorquando noi sappiamo che il popolo siciliano vuole l'autonomia? Chiedere che l'autonomia ci venga subito data perchè ove noi non chiedessimo questo, sapendo che il popolo siciliano vuole l'autonomia, noi tradiremmo e il popolo siciliano e il mandato che ci è stato dato.

LI CAUSI. Il mandato dall'alto!...

ROMANO BATTAGLIA. Quindi io chiedo che l'autonomia sia chiesta e subito perchè è il popolo siciliano che la domanda e la vuole. Non chiederla significa tradire il popolo siciliano che noi dovremo qui rappresentare.

RAMIREZ. Io non farò orazioni perchè non è nel mio temperamento il farne.

L'on. Guarino Amella ha detto una cosa esattissima; mi pare cioè che noi qui rappresentiamo il popolo perché noi siamo qui per decreto luogotenenziale. Desidero sapere come si possa conciliare l'idea democratica, della quale tutti diciamo essere pervasi, con questo contrasto; noi che non rappresentiamo il popolo dobbiamo imporre al popolo uno statuto che è di capitale, di basilare importanza per la vita della Sicilia.

Ci ha detto il prof. Salemi che l'argomento principale per cui è stato posto questo articolo, cioè la necessità di un decreto luogotenenziale immediato, era data dal fatto che allora non era stabilita la data della Costituente. Questo è quello che abbiamo saputo dal prof. Salemi. Ma oggi che la data della Costituente è fissata (28 o 29 aprile, o fine di aprile, vuol dire tra tre o quattro mesi) l'argomento principale evidentemente è venuto meno. Ma io vorrei sottoporre alla Consulta un altro argomento che è stato sempre la mia costante preoccupazione e cioè che la Sicilia, quasi come tutte le regioni d'Italia, ha bisogno della ricostruzione, ha bisogno quindi di trovarsi se non in una situazione di vantaggio, per lo meno, in una situazione di eguaglianza rispetto alle altre regioni italiane.

Ora io ho una grande preoccupazione. Se domani la Sicilia dovesse ottenere questo statuto per decreto luogotenenziale immediato ed avessimo uno Stato italiano formato da tutte le altre regioni, le quali avrebbero una organizzazione statale, ferma, funzionante in tutti i suoi più minuti particolari, pronta a funzionare in altri termini, noi avremmo una Regione siciliana governata da uno statuto che tutti noi siamo d'accordo nel dire che è poi un salto nel buio (lo stesso Guarino Amella che cosa ha finito col dirci? che ci saranno errori e nell'avvenire la pratica a poco a poco ci dirà quali sono gli errori e noi a poco a poco cercheremo di ovviarvi) che cosa succederà? mentre le varie regioni d'Italia saranno in condizioni di avere una forma di statuto perfetto nel senso che è stato collaudato da parecchi decenni, la Sicilia verrebbe a trovarsi con leggi e regolamenti assolutamente nuovi. Quindi noi vorremmo porre la Sicilia in questa situa-

zione, nella situazione, cioè, che le provvidenze relative alla Sicilia verrebbero ad avere una battuta di arresto o di ritardo nei rapporti con le altre regioni? Mi dice l'amico Cortese: ma questo succederà anche per la Costituente. Non è perfettamente esatto, perchè noi adegueremo lo statuto dell'autonomia siciliana, se l'autonomia dovesse restare solo per la Sicilia e non per le altre Regioni, come ci auguriamo, a quella che è la legge costituzionale dello Stato. Questi pericoli che vedo nell'interesse della Sicilia ho il dovere di dirli all'Assemblea.

Ed allora, venendo alla conclusione di quello che ho detto, io proporrei la votazione di questa modifica dell'articolo 39: « Il presente progetto di Statuto sarà presentato al Governo centrale per essere sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato ». Questa è la modifica che apporterei.

CARTIA. Io non farò una discussione dei principi generali politici che qui si sono ampiamente sviluppati.

Li Causi ha molto approfondito il punto di vista che pienamente condivido e non starò a ripeterlo. Vorrei soltanto fare dei rilievi pratici, vorrei quasi sforzarmi per trovare una soluzione su questo delicatissimo punto che si è prestato a tanti conflitti di vedute, vorrei trovare un punto di fusione. Se da tutte le parti (smontiamo un po' le prevenzioni, chè in questa maniera si possa posizionare il problema all'infinito per acuire il gioco delle due parti) si ammette che qui ci sia un generale disorientamento ed è dimostrato dal fatto che si sia applaudito a tutte le diverse tesi che erano contrastanti, il che mi dice che quando qui parliamo del popolo siciliano — appunto per le stesse ragioni che avete detto che siamo nominati dall'alto — nessuno è autorizzato a parlare a nome del popolo siciliano.

GUARINO AMELLA. Neanche Li Causi...

CARTIA. Neanche Li Causi. Non facciamo della retorica e guardiamo la questione pratica. Qui dobbiamo amichevolmente consultarci. I limiti sono modesti. Noi dobbiamo preoccuparci di collaborare con l'Alto Commissario in questa fase di transizione in attesa che il popolo italiano si dia la sua struttura costituzionale della quale sarà parte integrante la Regione, o lo Stato Regione come si vuol chiamarlo qui, parte integrante dell'autonomia della Regione e dei comuni. Chi vi parla in questo momento, avete visto, ha una lealtà



e una franchezza tali da dirvi che sebbene il suo partito non si è pronunciato sull'autonomia, tiene a dire che, anche nell'esprimere questo pensiero, non si sente autorizzato a parlare a nome del proprio partito; però ha democraticamente posto il suo dissenso dal punto di vista di Taormina.

Ed io mi rifaccio al primo discorso. Non è solo problema di autonomia, ma è soprattutto problema di democrazia. C'è una precedenza di cui tutti avvertiamo il bisogno, una precedenza indispensabile alla ricostruzione della nuova Italia ed è la democrazia. Io domando a tutti se è democratico quello che sta accadendo e che stiamo facendo. Il popolo siciliano crede che abbiamo votato un progetto. Voi sentite che questo è un progetto che rappresenta la volontà del popolo siciliano? No! rappresenta la volontà di trentasei buoni collaboratori che da cinque giorni qui cercano di mettere insieme questo progetto con l'autorità di maestri con quello che può essere stato il modesto contributo di uomini, ma non siamo la volontà del popolo siciliano, che, anche Li Causi ha detto, bisogna compulsare.

Abbiamo votato? Ma come abbiamo votato? Qui siamo in piena paritetica posizione. Chi è il più forte partito in Sicilia che potrà dire in nome della maggioranza? chi sono i partiti che potranno parlare in nome del popolo siciliano? Vi posso dire : sarà il partito comunista, il partito socialista, il partito della democrazia cristiana o saremo tutti e tre insieme, o sarà il partito d'azione o quello dei liberali, ma non sarà il popolo siciliano. Quando qui avremo fatto la maggioranza o la minoranza, non avremo fatto certo la funzione dell'autentica rappresentanza del popolo siciliano.

Nessuno qui dentro può arrogarsi il diritto di rappresentanza del popolo siciliano prima che questo dormiente sia compulsato attraverso i comizi, prima che ciascun partito abbia sentito la voce di tutta questa gente a cui i problemi siano stati posti, prima che questo popolo possa orientarsi e dire qual è la maggioranza e la sua volontà. Ed allora? Allora, lasciamo la retorica da una parte e guardiamo questa realtà. VÍ faccio notare, ed avrei il diritto di rilevarlo proprio io, che è stato frettoloso (e non siamo Taormina ed io i soli a rilevarlo) l'esame di questo progetto.

Inoltre avremmo preferito che fossimo stati messi in condizioni di averlo prima il progetto. Ma non è di questo che voglio parlarvi, notate: circa un quarto della Consulta è assente. Ed allora io dico:

come possiamo dire che questo è il progetto di statuto decisivo, che vuole il popolo siciliano? Il popolo siciliano deve anche parlare!

ALESSI. Nell'articolo c'è scritto che va soggetto a modifiche.

CARTIA. L'articolo, così com'è redatto, rivela questo tormento di scegliere tra l'osservanza di quelle che sono le prerogative della sovranità della Costituente del popolo italiano che abbiamo tutti nel programma dei nostri partiti... (che direste voi se si attuasse la riforma agraria per decreto legislativo? Se pure avvertita da una grande massa di lavoratori?..).

ALESSI. Noi saremmo lieti se venisse...

CARTIA. Questo è amor di tesi. Io rilevo questo: Alessi si sente legato ormai alla sua tesi. Badi che qui siamo come dei giudici ed il migliore atteggiamento di un giudice è quello di sapersi ricredere. Non dobbiamo essere schiavi del nostro punto di vista in forma cristallizzata, noi dobbiamo superare certe cristallizzazioni del pensiero dal momento che possiamo assumere ed assumiamo una funzione. Tu avverti il peso dell'argomento, te ne rendi conto ed arrivi al paradossoso. Nel cuore di tutti, nella maggioranza, noi arriviamo alla soluzione del problema; che il Luogotenente firmi per decreto legislativo l'istituzione della repubblica. La tesi porta a questo : che volete la repubblica per decreto reale. Quale soluzione pratica vi prospetto? Andiamo alla pratica. Tutte queste ragioni che abbiamo detto, ci orientano ideologicamente, ma in pratica il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo.

Guardiamoci in faccia, allora; noi facciamo una questione di elettoralismo. Bisogna che andiamo alle elezioni amministrative. Noi vogliamo fare una cosa seria.

Li CAUSI. Tutti germi di frattura sono questi!

CARTIA. Di fronte a questa realtà allora, perchè non vogliamo riconoscere senz'altro, che ci resta una facoltà di dire al governo quello che possiamo dire in questa sede e con questo statuto; perchè vogliamo perderci in una cosa che ha sapore soltanto di esteriorità retorica? Noi dobbiamo essere realisti. La realtà ci dice che è facoltà del governo. Non ci giochiamo sopra e puntiamo sul vivo e diciamo:

il presente progetto di statuto sarà approvato dall'Assemblea costituente dello Stato. Potrà così il Governo dello Stato approvarlo con decreto legislativo, salvo sempre a sottoporlo in seguito alla Costituente.

GIARACÀ. Questa è una scappatoia.

LI CAUSI. Niente materassi. Qui ci stiamo assumendo responsabilità terribili. Non accetto.

CARTIA. Non è una cosa equivoca : il Governo del resto potrà farlo anche quando non lo diciamo noi. La mia proposta, che nulla aggiunge o toglie alla facoltà del Governo, tende a far trovare tra noi un punto di congiunzione che intanto ci permetta di superare questa discussione, così com'è impostata, per l'interesse della Sicilia; si dia qui la sensazione netta che nel momento stesso che vogliamo l'autonomia, così come ebbi a dire nel mio discorso di apertura della sessione, noi non reclamiamo una autonomia che ci sia regalata e donata dall'alto; noi vogliamo una autonomia che venga dal basso. Insisto su questo punto perchè altrimenti sarà sempre una autonomia senza democrazia. Ed allora, consentite che io scelga tra l'autonomia e la democrazia ed opti senza esitare per la democrazia.

TAORMINA. Io volevo dire questo: io merito diffidenza perchè al principio ho dichiarato che il mio punto di vista non era in quello ordine di idee della maggioranza.

Cartia ha detto che merita meno diffidenza di Taormina. Io non posso condividere il pensiero del mio compagno che con quell'emendamento impedirebbe all'Assemblea di precisare il punto di vista di fondamentale importanza. Ho sentito dall'on. Guarino Amelia che vi sono dei precedenti nella Val d'Aosta e nel Trentino che renderebbero ovvia questa pretesa. Io non vorrei trovare in questa affermazione una nostalgia di mancate pressioni straniere perchè, signori, è notorio che l'autonomia della Val d'Aosta, che l'autonomia del Trentino, nelle motivazioni ai decreti sono state poste su un terreno di politica internazionale, perchè da un lato la Francia forniva armi alla Val d'Aosta, dall'altra parte l'Austria risorgente faceva pressioni su quei connazionali trentini e così è stato posto il problema su un piano diverso da quello della Sicilia. Mi auguro, ripeto, che nel pensiero di chi si richiama a questa situazione, non ci sia

nessuna nostalgia o tristezza per una mancata pressione internazionale che ponesse il problema siciliano in modo grave. Dunque per la Sicilia non militano, per il problema dell'autonomia, ragioni di imperialismo come per la Val d'Aosta o per il Trentino alle cui imposizioni imperialistiche la povera Italia, cadente di forze e priva di energie, ha dovuto sottostare. Poi vorrei dire all'avv. Alessi, il quale polemizza con il mio compagno Li Causi, che non è stata una forma di consenso quella sua posteriore. Pertanto io dichiaro che voterò senza attenuanti la proposta del compagno Cartia e cioè che il presente statuto venga sottoposto alla Costituente della Nazione italiana.

AUSIELLO. Dichiarazione di voto : Debbo far rilevare a proposito della divisione dei voti nella votazione che va a farsi l'interpretazione affacciata dal consultore Purpura.

Io, per conto mio, dichiaro che voterò a favore del testo dell'art. 38 proposto dalla Commissione, per le ragioni di opportunità indicate, fra gli altri, dall'on. Majorana, riaffermando recisamente che a mio avviso l'autonomia della Sicilia, lungi dall'essere concepita come la elevazione di una barriera fra la Sicilia e l'Italia, è e dovrà essere lo strumento fecondo perchè la Regione riceva nuovo impulso per collaborare, più e meglio del passato, alle fortune dell'Italia nel quadro delle profonde riforme sociali che l'Italia attende.

*(A questa dichiarazione si sono associati i consultori Vigo - Alessi - Di Carlo).*

ALDISIO. Pongo ai voti tutto l'art. 39 nel testo presentato dalla commissione.

*Voci.* Per appello nominale.

*(L'articolo è approvato con 17 voti favorevoli, 12 contrari)*

L'articolo è il seguente:

#### Art. 39.

*« Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.*

« Sarà in seguito sottoposto all'Assemblea Costituente dello  
« Stato.  
« Potrà essere modificato su proposta dell'Assemblea regionale  
« e delle Assemblee legislative dello Stato con le forme stabilite per  
« la modificazione della Costituzione dello Stato ».

9) ALESSI. Propongo un articolo aggiuntivo. Credo che questo articolo dovrà avere l'approvazione in modo particolare, di tutti coloro che in questa discussione hanno votato « no » perchè in loro c'è una certa preoccupazione dello scardinamento che si sarebbe potuto verificare attraverso questo statuto in tutto l'ordinamento amministrativo.

Io suggerisco allora questa disposizione transitoria :

« L'ordinamento amministrativo di cui all'art. 14 *bis* sarà regolato sulla base dei principi stabiliti con il presente Statuto dalla prima Assemblea regionale elettiva ». Ognuno intenderà l'importanza di essa.

ALDISIO. Mi si propone da parte di Alessi questa disposizione transitoria; la metto ai voti.

*(E' approvata)*

Il nuovo articolo è così concepito:

Art. 14 *ter*.

« *L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente*  
« *sarà regolato sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto*  
« *dalla prima Assemblea regionale* ».

10) ALDISIO legge:

Art. 40.

« L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla  
« prima elezione dell'Assemblea regionale che avrà luogo a cura del  
« Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente  
« Statuto, in base al testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1945 integrato dal R. D. 2 aprile 1921, n. 320.

« Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però modificate nel modo seguente e determinando il numero dei deputati in base

- alla popolazione delle circoscrizioni stesse : 1) *Palermo* (capoluogo
- *Palermo*) Deputati 21; 2) *Catania - Messina - Siracusa- Ragusa* (Capoluogo Catania) Deputati 41; 3) *Agrigento - Caltanissetta - Enna - Trapani* (Capoluogo Agrigento) Deputati 28 ».

SALVATORE. Propongo la sostituzione dell'art. 40.

« L'Alto Commissario e la Consulta Regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale che avrà luogo a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto con votazione segreta e diretta e a suffragio universale comprese le donne e col sistema della proporzionale.

« **Le** circoscrizioni dei collegi elettorali vengono determinate in numero di nove in corrispondenza di ciascuno di essi a quella dell'attuale circoscrizione provinciale e riportando il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione ». Ciò perchè nell'art. 40 si fa riferimento ad una legge elettorale che è già scaduta.

CARTIA. Rimandiamo alla legge dello Stato e direttamente alle circoscrizioni elettorali che saranno fatte.

ALESSI. Questa legge fissa come circoscrizione il collegio regionale.

ALDISIO. C'è una proposta concreta dell'avv. Salvatore che si riferisce all'art. 40 delle disposizioni transitorie. E' una proposta di riferirsi direttamente alla legge elettorale dello Stato. Pongo ai voti la proposta con questo emendamento.

*(E' approvata)*

L'art. 40 è così modificato :

Art. 40.

« *L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla*

« prima elezione dell'Assemblea regionale che avrà luogo a cura del  
« Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente  
« Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello  
Stato. « Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate  
« in numero di nove, in corrispondenza alle circoscrizioni provin-  
« cicli e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione  
« di ogni circoscrizione ».

11)

Art. 41.

« Una commissione paritetica di 4 membri nominati dall'Alto  
« Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato  
determinerà «le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del  
perso-  
« nale dallo Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del  
« presente Statuto ».

(E' approvato)

# INDICE



COMMISSIONE PREPARATORIA DELLO STATUTO - V SESSIONE . . Pag. 1

Avvertenza

|  |       |
|--|-------|
| DOCUMENTI  | 5     |
| 1. Voto della Consulta regionale, concernente la nomina di una Commissione per la elaborazione dello Statuto . | 7     |
| 2. Decreto Alto Commissario, di nomina della Commissione per la elaborazione dello Statuto .....               | 8     |
| 3. I singoli verbali della Commissione .   | 9     |
| <u>AI LEGATI</u> .....   | 55    |
| 1. Progetto dell'on. Guarino Amelia .  | 57    |
| 2. Progetto del prof. Giovanni Salemi  | 63    |
| 3. Progetto del dott. Mario Mineo .  | 69    |
| 4. Progetto del Movimento per l'Autonomia della Sicilia  | 75    |
| 5. Progetto Paresce . . . . .  | 85    |
| 6. Progetto di Statuto regionale per la Sicilia di Vincenzo Vacirca .  | 89    |
| 7. Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata dall'Alto Commissario . . . . .                     | 93    |
| 8. Relazione del Presidente della Commissione all'Alto Commissario per la Sicilia .                            | » 101 |
| L'OPERA DELLA CONSULTA SUL PROGETTO DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA - V SESSIONE . .                            | » 121 |
| Avvertenza   | 121   |
| Prima seduta - 18 dicembre 1945 .  | 123   |
| Seconda seduta - 19 dicembre 1945 .  | 125   |
| Terza seduta - 20 dicembre 1945 .  | 127   |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Quarta seduta   | - 20 dicembre 1945, pomeridiana .  | Pag. 129 |
| Quinta seduta   | - 21 dicembre 1945, antimeridiana  | » 131    |
| Sesta seduta  | - 21 dicembre 1945, pomeridiana .  | » 133    |
| Settima seduta  | - 22 dicembre 1945, antimeridiana  | » 135    |
| Ottava seduta   | - 22 dicembre 1945, pomeridiana .  | 137      |
| Nona seduta   | - 23 dicembre 1945 .   | » 139    |
|   |  |          |
| Prima seduta  | - 18 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i> .  | » 141    |
|   |  |          |
| I   | Seduta di inaugurazione: cause che ne turbarono i lavori; dichiarazione del consultore Taormina per il rinvio della « sessione »   | » 142    |
| II  | Discorso dell'on. Aldisio, Alto Commissario .....  | » 149    |
| III   | Dichiarazioni dei consultori Giaracà, Guarino Amelia, Ramirez .  | » 159    |
|   |  |          |
| 161   |  |          |
|   |  |          |
| Seconda seduta - 19 dicembre 1945, <i>resoconto stenografico</i> .            |  |          |
| I   | Discussione generale sul progetto della Commissione; Dichiarazione del consultore Montalbano sulle lacune del progetto .   | » 162    |
| II  | Il discorso dell'on. Enrico La Loggia ..   | » 164    |
| III   | Successivi interventi del consultore Salvatore (sui propositi onde il suo partito si accinge all'esame del progetto) .   | 176      |
| IV  | Intervento del consultore Cartia (sui rapporti fra l'Autonomia regionale e l'Autonomia comunale e l'inserimento in esse delle forze del lavoro) .....                    | 180      |
| V   | Di Carlo, Guarino Amelia, Li Causi, Majorana, ai quali risponde il relatore .....  | 188      |
|   |  |          |
| » 211   |  |          |
|   |  |          |
| Terza seduta - 20 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i> |  |          |
| I   | Dichiarazione del consultore Taormina .....  | 212      |
| II  | Discussione sulla intitolazione del progetto e la proposta del consultore Baviera .....  | » 212    |
| III   | Inizio della discussione sui singoli articoli del progetto (art. 1). La Sicilia quale regione autonoma .....   | » 221    |
| IV  | Approvazione dell'articolo, con la soppressione dell'inciso sulla base 'dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani » e con altre modificazioni .....     | 222      |
| V   | Art. 2, modificato secondo le proposte del prof. Baviera e dell'Alto Commissario .....   | » 225    |
| VI  | Art. 3, modificato nella forma e nella sostanza; attribuzione ai Consiglieri della denominazione di « deputati »; numero dei deputati e durata della loro funzione ..... | 223      |
| VII   | Art. 4. Aumento del numero dei vice-Presidenti. Rinvio alla seduta del 22 dicembre, in cui è introdotto l'istituto delle Commissioni permanenti ....                     | 233      |
| VIII  | Art. 5. Contrasto sul giuramento dei deputati. L'articolo è però approvato .....   | » 235    |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| IX   | Art. 6. Discussa la sindacabilità dei deputati. Si rinvia la discussione alla seduta pomeridiana .   |       |
|      | Quarta seduta - 20 dicembre 1945, pomeridiana, <i>resoconto stenografico</i>   | 241   |
| I    | Art. 6. Seguito della discussione sull'art. 6, che viene approvato .   | 242   |
| II   | Art. 7. I diritti dei Consiglieri. Interpellanza, interrogazione, mozione  | 244   |
| III  | Art. 8. Rinvio al successivo art. 25 per la discussione sul Commissario dello Stato presso la Regione . ..   | 245   |
| IV   | Art. 9. Discusso in relazione all'art. 10, di cui assume il primo comma, divenendo pertanto secondo dell'art. 9. Contrasti in merito alla Giunta regionale .....   | » 246 |
| V    | Art. 10 (commi 2° e 3°). Assenza e impedimenti del Presidente regionale .....  | » 250 |
| VI   | Art. 11. Convocazione dell'Assemblea, su richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati ...  | 251   |
| VII  | Art. 12. Iniziativa delle leggi e dei regolamenti. E' approvato e completato, poi, nella seduta antimeridiana del 22 dicembre, in cui si introduce la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali alla elaborazione dei progetti di legge ..... | » 253 |
| VIII | Art. 13. Firma delle leggi e dei regolamenti. Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Proposte contrastanti del consultore Guarino .....  | » 255 |
| IX   | Art. 14. Discussione generale sulla legislazione esclusiva . . .   | 256   |
| X    | I limiti relativi, anche nella riforma agraria e industriale deliberate dalla Costituente .....  | » 259 |
| XI   | Larghi interventi dei rappresentanti delle diverse tendenze politiche  | 261   |
| XII  | Discussioni sulle materie di cui all'art. 14, lett. a) e segg., sino alla lett. h) .   | » 272 |
| XIII | Let. i), sul regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative. L'emendamento Cartia diviene l'art. 14 bis . . .  | 277   |
|      | Quinta seduta - 21 dicembre 1945, antimeridiana, <i>resoconto stenografico</i>   | » 287 |
| I    | Dichiarazione di voto del prof. Baviera e dell'on. La Loggia in merito all'art. 14 bis. Seguito della discussione sulle «lettere» dell'art. 14 .....   | 283   |
| II   | Approvazione delle lettere I, <i>in</i> , con lievi modifiche .  | » 289 |
| III  | Lettera n), sull'istruzione e le diverse tendenze politiche in seno alla Consulta .....  | » 289 |
| IV   | Altre materie aggiunte agli artt. 14 e 15 da parte dei consultori Ausiello, Prato, Giuffrè .....   | » 292 |
| V    | Art. 15. Discussione generale sui principi e gli interessi generali. Le singole materie di cui all'art. 15 . . . . .   | » 298 |
| VI   | Approvazione dell'art. 15, secondo le proposte Majorana e Cartia .   | » 302 |
|      |  | 459   |


|   |          |
|---|----------|
| VII Art. 16. Voti e progetti dell'Assemblea sulle materie di competenza dello Stato, che possono interessare la Regione .....   | Pag. 307 |
| VIII Art. 17. Bilancio della Regione. Approvato senz'altro .  | » 309    |
| IX Art. 18. Duplice ordine di funzione amministrativa del Governo regionale. Ampi contrasti in seno alla Consulta, specie sulla delega del Governo dello Stato al Governo regionale .   | 309      |
| <br>Sesta seduta - 21 dicembre 1945, pomeridiana, <i>resoconto stenografico</i>   | <br>317  |
| I Seguito della discussione. Art. 19. Posizione giuridica del Presidente della Regione. Soppressione o meno della prima parte del comma secondo dell'articolo   | 318      |
| II Contrasti sul terzo comma .....  | 324      |
| III Approvazione dell'intero articolo .   | 329      |
| IV Articolo aggiuntivo del consultore Prato, sulle tariffe ferroviarie dello Stato e dei servizi nazionali di comunicazione e di trasporto. Sua concretezza nell'art. 23 del progetto di statuto, presentato dal Movimento per l'Autonomia ...  | 330      |
| V Altro articolo aggiuntivo proposto dal consultore Guarino Amelia, sulla partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge, dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regiogionali. Rinviato per la nuova formulazione con l'impegno di sottoporlo all'approvazione nella successiva seduta . | 332      |
| VI Art. 20. Organizzazione giudiziaria e nomina dei magistrati. L'articolo è respinto .....   | » 334    |
| VII Art. 21. Istituzione in Palermo degli Organi giurisdizionali aventi la sede in Roma. Nomina dei magistrati della sezione regionale della Corte dei conti. Ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione .....  | 337      |
| VIII Art. 22. Istituzione dell'Alta Corte. Nomina dei suoi componenti..... Nomina paritetica. Nomina del Presidente e del Procuratore Generale. Onere finanziario da ripartire fra Stato e Regione. Poche modifiche per l'approvazione ....   | 344      |
| IX Artt. 23-24. Competenza dell'Alta Corte .....  | 348      |
| X Art. 25. Il Commissario dello Stato e la promozione dei giudizi davanti l'Alta 'Corte .   | » 348    |
| XI Ripresa della discussione sull'art. 8, già rinviata all'art. 25. Limiti della competenza del Commissario dello Stato a proporre lo scioglimento dell'Assemblea regionale. La procedura relativa. La Commissione straordinaria presso la Regione e il termine per le nuove elezioni .....                                       |          |

|   |       |
|---|-------|
| .....   | 349   |
| XII Art. 26. Termine per l'impugnazione delle leggi                                     | » 351 |
| XIII Art. 27. E' soppresso .....  | ..... |
| .....   | 351   |
| XIV Art. 28. E' approvato, ma con l'esclusione di ogni riferimento ai regolamenti ..... | ..... |
| .....   | » 354 |
| XV Art. 29. Impugnazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato                      | 354   |

Settima seduta - 22 dicembre 1945, antimeridiana, resoconto stenografico Pag. 355

|  |  |       |
|--|--|-------|
| I  | Si riprende la discussione sugli artt. 12 e 21, che vengono approvati  | 356   |
| II   | Art. 30. La potestà di polizia. Riflessi (nelle varie tendenze della Consulta) delle opinioni contrastanti, dinanzi la Commissione preparatoria dello Statuto. La Polizia nelle sue diverse forme e negli elementi sostanziali. Polizia dello Stato e Polizia della Regione, per la tutela di particolari servizi ed interessi ..... | 361   |
| III  | Approvazione, con distinte votazioni e lievi modifiche, dei singoli commi dell'art. 30 .....   | 371   |
| IV   | Art. 31. I beni di demanio regionale. Categorie ammesse e categorie escluse. Il consultore Guarino Amelia invitato a presentare una nuova formula dell'articolo secondo i criterii da lui enunciati .  | 373   |
| Ottava seduta - 22 dicembre 1945, pomeridiana, resoconto <i>stenografico</i> |  | 377   |
| I  | Art. 32. I beni patrimoniali della Regione e l'art. 826 del C.C. .   | » 378 |
| II   | Art. 33. I beni immobili non in proprietà di alcuno .  | 379   |
| III  | Art. 34. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali. Contrasti sulla conservazione dell'articolo. Approvazione con modifiche   | 379   |
| IV   | Art. 35. La potestà tributaria. Proposte del consultore Prato, desunte dagli artt. 33, 34, 37, del progetto di statuto del « Movimento per l'Autonomia siciliana », La zona franca in Sicilia. Il rapporto (segreto) letto dal consultore Giaracà .  | , 380 |
| V  | La titolarità della potestà tributaria e i suoi limiti. Le argomentazioni critiche dei consultori Tuccio, Li Causi, Guarino Amelia e La Loggia .....   | » 389 |
| VI   | Votazioni per appello nominale sopra i singoli commi dell'art. 35 ed approvazione relativa, tranne la parte che si riferisce alla imposta complementare sul reddito globale. L'articolo del consultore Giaracà non è preso in considerazione .   | 404   |
| VII  | Art. 36. Il contributo dello Stato a titolo di solidarietà nazionale e i suoi precedenti presso la Commissione preparatoria .  | » 406 |
| VIII   | Art. 37. Regime doganale della Regione. Si discute anche sulla zona franca e sull'art. proposto dal consultore Prato, che non è approvato. Si vota allora sull'art. 37 del progetto della Commissione, che è approvato soltanto nella prima parte (competenza esclusiva dello Stato). Rinvia la trattazione dell'articolo .          | » 408 |
| Nona seduta - 23 dicembre 1945, resoconto <i>stenografico</i> .              |  | 413   |
| I  | Si ritorna sull'art. 31, che viene approvato, secondo l'emendamento del consultore Guarino Amella .  | 414   |
| H  | Ripresa la discussione sull'art. 37. Dichiarazione di voto da parte dei consultori Romano Battaglia e Taormina .   | , 415 |
|  |  | 461   |

|   |          |
|---|----------|
| III Proposte dei consultori La Loggia, Cartia, Ausiello, Alessi e Vigo sulla consultazione del<br>Governato regionale per la determinazione<br>delle tariffe doganali e sulle esenzioni .   | Pag. 415 |
| IV Approvata la seconda parte dell'articolo .   | v421     |
| V Articoli aggiuntivi: a) del consultore Giaracà, circa le imprese industriali e commerciali,<br>che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione; b) del consultore Prato,<br>circa il controllo valutario e la istituzione di una “ Camera di compensazione n presso il Banco<br>di Sicilia; c) del consultore Vigo, circa la facoltà della Regione di emettere prestiti interni. L'art.<br>37, comma secondo, assume<br>un nuovo contesto | 421      |
| VI Art. 38. Organizzazione finanziaria della Regione. L'articolo viene<br>soppresso, in quanto superato dalle discussioni sui precedenti articoli   | 427      |
| VII Art. 39. Discussioni e incertezze sulla forma di approvazione dello<br>Statuto  | v428     |
| VIII Contrasti sull'articolo 39. Sua approvazione nel testo della Com-<br>missione preparatoria .....   | 434      |
| IX Proposte del consultore Alessi sull'ordinamento amministrativo degli<br>Enti locali di cui all'art. 14 <i>bis</i> , poi art. 14 <i>ter</i> e infine 16 dello statuto   | 452      |
| X Ulteriore permanenza in carica dell'Alto Commissario e della Con-<br>sulta regionale sino alla elezione dell'Assemblea regionale . . .  | 452      |
| XI Art. 41. Si approva la proposta di nomina di una Commissione paritetica per il passaggio degli<br>Uffici e del personale dello Stato alla<br>Regione e per l'attuazione dello Statuto . . . .  | 454      |



*FINITO DI STAMPARE IN PALERMO  
NELL'APRILE 1976 PER ORDINE E  
CONTO DELLA REGIONE SICILIANA  
DALLE ARTI GRAFICHE S. PEZZINO & F.*